

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

517

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE DEL DICEMBRE 1899

ISTITVTO CENTRALE = DI STATISTICA =
N.° DI CAT.
DIANO.
SCAFF. <i>1243</i>
DALCH.
N.° D'ORD.
BIBLIOTECA



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione del dicembre 1899.

	Pagina
Composizione della Commissione	VII
Ordine dei lavori	IX
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Bonasi) sui lavori e sulle proposte della Commissione	XI
1) Sui discorsi dei Procuratori generali (Parte civile).	XIII
2) Sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movi- mento della litigiosità negli anni 1895, 1896, 1897.	ivi
3) Sui Consigli di famiglia e di tutela nel 1898.	XV
4) Sulle procedure di fallimento nel 1898.	XIX
5) Sulle domande di grazia e sulla liberazione condizionale	XXI
6) Sulla condizione degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati	XXIV
7) Sulla condotta tenuta, dopo la loro liberazione, dai mino- renni usciti dai Riformatorii governativi e privati nel- l'anno decorso fra il 1° giugno 1897 e il 31 maggio 1898.	XXVII
8) Sui ricorsi in materia elettorale.	XXVIII

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 16 dicembre 1899.

	Pagina
Comunicazioni del Comitato	2
Discussione sulle comunicazioni del Comitato	2-11

Seduta del 18 dicembre 1899.

Lettura e discussione della 1ª Parte della relazione del comm. Pel- lecchi sulle domande di grazia	12-17
Proposte e votazione	17

Seduta del 19 dicembre 1899.

Lettura e discussione della relazione del comm. Canevelli sulla con- dizione degli stabilimenti penali in relazione al numero dei condannati	18-26
--	-------

Seduta del 20 dicembre 1899.

Seguito della discussione sulla precedente relazione	27-29
Lettura e discussione del rapporto mandato dalla Direzione gene- rale delle carceri alla Direzione generale della statistica sugli effetti della segregazione cellulare	29-37
Proposte e votazione	38

Seduta del 21 dicembre 1899.

Lettura della relazione dell'on. Gianturco sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, parte civile, per gli anni 1897 e 1898, e rinvio della discussione ad altra sessione	40
---	----

Seduta del 22 dicembre 1899.

Lettura e discussione della relazione del comm. Penserini sulle pro- cedure di fallimento nel 1898	41-42
---	-------

	Pagina
Proposte e votazione	42
Lettura e discussione delle 2 ^a parte della relazione del comm. Pel- lecchi sulla liberazione condizionale	42-46
Proposte e votazione	46

Seduta del 27 dicembre 1899.

Lettura e discussione della relazione del comm. Canevelli sui risul- tati dell'inchiesta fatta dalla Direzione generale delle carceri circa la condotta tenuta, dopo la loro liberazione, dai mino- renni usciti da Riformatorii governativi e privati, nell'anno de- corso tra il 1° giugno 1897 e il 31 maggio 1898.	47-48
Lettura e discussione della relazione del cav. Azzolini sui Consigli di famiglia e di tutela.	49-54
Proposte e votazione	54-55

Seduta del 28 dicembre 1899.

Lettura e discussione della relazione del cav. Ostermann sui risul- tati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della liti- giosità negli anni 1895-96-97.	56-59
Proposte e votazione	59-60

Seduta del 30 dicembre 1899.

Lettura e discussione della relazione dell'on. Nocito sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1896- 1897-98.	61-65
Proposte e votazione	65-66
Chiusura della 2 ^a sessione dell'anno 1899	66

PARTE II.

RELAZIONI DEI COMMISSARI

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria
dal Comitato permanente (Relatore Azzolini):

Relazione dei lavori della Commissione nella sessione del luglio 1899	69
Deliberazioni della Commissione nella sessione del luglio 1899	ivi

	Pagina
Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione nella sessione del luglio 1899. . .	70
Consigli di famiglia e di tutela	ivi
Giustizia amministrativa.	ivi
Elogi e biasimi ai funzionarii per la compilazione delle statistiche.	71
Giudizi arbitrali	ivi
Statistica della Polizia.	72
Scheda individuale per le grazie sovrane.	ivi
Programma dei lavori della Commissione	73
Statistica dei lavori compiuti dai Tribunali militari	77
Casellario giudiziale	78
Conclusioni	80
Relazione sulle domande di grazia e sulla liberazione condizionale (Relatore Pellecchi)	82
Relazione sulla condizione degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati (Relatore Canevelli)	128
Relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, parte civile, negli anni 1897 e 1898 e sulla metodologia nella statistica civile (Relatore Gianturco).	145
Relazione sulle procedure di fallimento nel 1898 (Relatore Penserini)	226
Relazione sulla condotta tenuta, dopo la loro liberazione, dai minorenni usciti da Riformatorii governativi e privati, nell'anno decorso tra il 1° giugno 1897 e il 31 maggio 1898 (Relatore Canevelli).	246
Relazione sui Consigli di famiglia e di tutela (Relatore Azzolini). .	262
Relazione sul movimento della litigiosità negli anni 1895-96-97 (Relatore Ostermann)	312
Relazione sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1896-97-98 (Relatore Nocito)	399

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione del dicembre 1899.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Azzolini Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canevelli Giuseppe, direttore generale delle carceri;

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;

De' Negri Carlo, ff. di direttore generale della statistica;

Forni Eugenio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

- Lampertico Fedele**, senatore del Regno;
- Lucchini Luigi**, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- Nocito Pietro**, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;
- Ostermann Leopoldo**, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;
- Pellicchi Giuseppe**, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- Penserini Francesco**, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- Righi Augusto**, senatore del Regno;
- Sandrelli Carlo**, consigliere di Stato;
- Tami Antonio**, direttore generale del Fondo per il culto;
- Zella-Milillo Michele**, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SECRETARI:

- Aschieri Alessandro**, segretario nella Direzione generale della statistica;
- Farace Alfredo**, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
-

ORDINE DEI LAVORI

- 1° Comunicazioni del Comitato (AZZOLINI);
 - 2° Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia civile negli anni 1897 e 1898 (GIANTURCO);
 - 3° Sul movimento della litigiosità nel triennio 1895-97 (OSTERMANN);
 - 4° Sui Consigli di famiglia e di tutela nel 1898 (AZZOLINI);
 - 5° Sulle procedure di fallimento (PENSERINI);
 - 6° Sulle domande di grazia e sulla liberazione condizionale (PELLECCHI);
 - 7° Sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati (CANEVELLI);
 - 8° Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa (NOCITO).
-

Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole **BONASI**) sui lavori e sulle proposte della Commissione.

ECCELLENZA,

La Commissione per la statistica giudiziaria e notarile che ho l'onore di presiedere ha tenuto dal 16 al 30 dicembre 1899 la seconda sessione di quell'anno.

A termini dell'articolo 4 del regio decreto 17 dicembre 1896, adempio all'obbligo di riferire a V. E. sui lavori compiuti.

Come di consueto, essi furono iniziati con una relazione fatta dal segretario permanente della Commissione, cav. avv. **Azzolini**, sull'opera del Comitato esecutivo in ordine alle deliberazioni che la Commissione plenaria aveva ad esso demandate per lo studio o per la esecuzione.

Sorvolo su quella parte di tali comunicazioni che è una semplice narrazione di atti o provvedimenti già presi e per ciò noti all'E. V., e mi fermo brevemente su due punti che riguardano proposte presentate dal Comitato alla Commissione e sulle quali fu fatta da questa una larga discussione.

La prima proposta concerne una statistica della Polizia, della quale è sentito da molti il bisogno, come complemento della statistica giudiziaria e di quella carceraria. Anzi essa dovrebbe in ordine di tempo venir prima delle altre, perchè soltanto dopo conosciuta l'opera della Polizia giudiziaria, così nei riguardi della prevenzione dei reati, come in quelli dello accertamento dei medesimi e della raccolta delle prove, si può meglio valutare l'entità della delinquenza, specialmente nei confronti da regione a regione.

La proposta incontrò le generali approvazioni e soltanto fu lungamente discusso sulla natura e sui limiti di questa nuova indagine, parendo ad alcuni che la formula, colla quale essa fu presentata, potesse lasciare qualche dubbio sul campo in cui doveva svolgersi l'inchiesta.

La Commissione però fu unanime nel riconoscere che questa statistica dovrebbe riguardare soltanto quella parte dell'azione della Polizia che sussidia l'opera del magistrato in relazione ai reati e alla loro repressione, e in questo senso fu deliberato che V. E. facesse uffici presso il Ministro dell'Interno per dare, di comune accordo, esecuzione a questo progetto.

In relazione a tale proposta la Commissione deliberò pure che il Comitato studiasse il modo di raccogliere, anche per mezzo della statistica giudiziaria penale, quelle notizie che concernono le operazioni compiute dai funzionari od agenti della forza pubblica quali ufficiali di Polizia giudiziaria, delle quali resta documento negli atti processuali e che sono per ciò di dominio della statistica giudiziaria penale.

La seconda proposta del Comitato si riferisce al programma dei lavori della Commissione.

Questa, per suo istituto, ha un vasto campo di studio dovendo portare la sua attenzione su tutti i servizi che interessano l'Amministrazione della giustizia, in quanto il loro andamento può rilevarsi mediante l'indagine statistica.

Dare un ordine a tutta la materia da studiare, fissando la successione delle relazioni da presentarsi e discutersi, e il tempo entro il quale periodicamente si debbono riproporre all'esame della Commissione, rendevasi sempre più urgente, e a ciò appunto mirò il Comitato colla proposta di dividere i temi da trattarsi nelle singole sessioni, secondo la materia civile o penale e secondo il periodo annuale, triennale, o quinquennale entro il quale i detti temi si sarebbero dovuti discutere.

Quale sia nelle sue linee generali e particolari questo programma V. E. potrà vedere consultando la relazione del cavaliere Azzolini.

Esso fu approvato dalla Commissione con questa sola modificazione, che le relazioni che erano proposte a periodi superiori ad un anno, di regola fossero triennali, salvo a stabilire caso per caso, periodi diversi.

1. — Sui discorsi dei Procuratori generali riguardanti l'amministrazione della giustizia civile negli anni 1897 e 1898.

L'on. Gianturco ha presentato in questa sessione la relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali riguardanti l'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1897, sul quale argomento era stato incaricato di riferire nella precedente sessione. Del ritardo però, dovuto a imprescindibili necessità, non v'è stato ragione di dolersi perchè il relatore ha potuto così esaminare anche i discorsi per il 1898, presentando un riassunto completo del modo in cui fu amministrata la giustizia civile nel biennio 1897-98.

Condizioni pur troppo dolorose di famiglia impedirono al prof. Gianturco di assistere alla seduta in cui doveva essere discussa la sua relazione e la Commissione, dopo averne udita la lettura e deliberato che essa rimanesse acquisita agli atti di questa sessione, stabilì che la discussione fosse rimandata alla prossima riunione. Per ciò mi limito ora a questo accenno sulla relazione dell'on. Gianturco, riserbandomi di informarne più particolarmente l'E. V. quando verrà messa in discussione.

2. — Sui risultati della Statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità negli anni 1895, 1896, 1897.

Al cav. Ostermann, presidente del Tribunale di Roma, fu affidato l'incarico di prendere in esame i risultati delle statistiche giudiziarie civili e commerciali degli anni 1895-97 per delineare specialmente il movimento della litigiosità.

Riesce difficile riassumere il poderoso lavoro del collega

che è una ricca esposizione di cifre classificate con rigoroso metodo statistico e mi limiterò pertanto a riportare le conclusioni del relatore apposte a quella parte della relazione in cui si discorre del numero complessivo delle liti, le quali conclusioni possono considerarsi come il riassunto generale di tutto il lavoro.

1° la media generale delle cause segna una graduale tendenza alla diminuzione dei litigi, specialmente nelle cause di competenza dei Tribunali e delle Corti, non essendo il caso di tener conto dell'eccezionale aumento verificatosi presso queste ultime nell'anno 1895 per le questioni cui diede luogo la revisione straordinaria delle liste elettorali; tendenza tanto più manifesta, se si tien presente il crescente numero proporzionale delle cause abbandonate, e l'aumento progressivo della popolazione, essendo le medie state fatte sul censimento del 1881 ;

2° all'aumento considerevole di procedimenti presso i Conciliatori determinato dalla legge che ne ampliò la competenza, non corrispose in ugual proporzione la diminuzione verificatasi presso le Preture, fenomeno questo attribuibile alle maggiori agevolezze, al minor dispendio di tempo e di denaro inerenti alle cause portate innanzi ai Conciliatori ;

3° la quantità massima dei procedimenti iniziati innanzi ai Conciliatori dopo l'attuazione della nuova legge si è avuta nell'anno 1894, essendosi negli anni successivi verificata e mantenuta una notevole diminuzione ;

4° alle medie generali non corrispondono quelle regionali, essendovi una grande sproporzione fra regione e regione, delle quali segnano i due termini estremi la Sardegna colle medie massime, l'Italia settentrionale colle minime, sproporzione che nei procedimenti iniziati presso i Conciliatori è addirittura enorme, scemando d'assai nei procedimenti di competenza dei Pretori e più ancora in quelli di competenza dei Tribunali e delle Corti.

Nella sua relazione il cav. Ostermann accennò alla

utilità che le notizie sulla litigiosità italiana fossero messe a confronto con quelle della litigiosità di altri Stati e presentò analoga proposta alla Commissione che fu approvata, con una aggiunta, suggerita dal prof. Bosco, per la quale si dovrebbe in questo studio tener conto anche dei metodi coi quali presso i singoli paesi si compila la statistica giudiziaria civile.

Una causa che contribuisce a far figurare nelle statistiche italiane un numero di liti superiore al reale, dipende dalla reinscrizione delle cause nel ruolo quando vengono riprodotte, senza alcun richiamo numerico alle precedenti registrazioni. Ad ovviare a questo inconveniente il consigliere Penserini propose, e la Commissione approvò, che il Comitato studiasse un metodo di registrazione che evitasse queste duplicazioni.

Infine avendo avuto occasione il relatore di rilevare che presso le Corti di cassazione di Napoli e di Palermo giace pendente un rimarchevole numero di ricorsi che si va di anno in anno facendo sempre maggiore, la Commissione deliberò di far presente a V. E. questo fatto perchè, ove occorra, provveda a seconda delle circostanze.

3. — Sui Consigli di famiglia e di tutela nel 1898.

Un tema sul quale da molto tempo si ferma la solerte attenzione della Commissione è questo dei *Consigli di famiglia e di tutela*, che ogni anno si ripropone allo studio della medesima per l'importanza intrinseca dell'argomento e per potere ottenere, mercè una assidua vigilanza, un sempre maggiore miglioramento del servizio.

Anche per l'anno 1898 le relazioni di molti Procuratori generali asseverano questo miglioramento, sebbene sia da parecchi riconosciuto lento e faticoso il processo per raggiungerlo. Ma esse peccano forse di eccessivo ottimismo perchè le risultanze statistiche non pare confermino, almeno in tutto, il giudizio dei Procuratori generali.

Il numero delle tutele istituite è disceso notevolmente nel

1898, sicchè la percentuale di esse alla popolazione da 10. 76, che era stata nel 1897 per ogni 10,000 abitanti, è scesa a 7. 79 nel 1898.

Pur riconoscendo che le cifre dell'anno precedente possono essere state ingrossate da un certo numero di tutele istituite in quell'anno, ma che avrebbero dovuto aprirsi in anni anteriori, ed ammettendo anche che l'accrescersi o il diminuirsi di queste cifre in via assoluta non possa rappresentare senz'altro un miglioramento od un peggioramento del servizio, la diminuzione è troppo sensibile perchè non se ne debba dedurre che, se non da per tutto, in qualche parte del regno vi fu un vero peggioramento, come infatti lo attestano i Procuratori generali di Aquila, di Catania, di Genova, di Palermo e di Trani.

Le tutele per minorenni legittimi e per minorenni illegittimi nel complesso del regno quasi si eguagliano, essendovi una leggiera prevalenza di queste ultime (11,775 rispetto a 10,804), ma se si guarda alle cifre dei singoli compartimenti e, nello stesso compartimento o nella stessa Corte d'appello, alle cifre dei vari circondari, e se queste e quelle si confrontano coi risultati degli anni precedenti, si trovano tali differenze e così strane inversioni di rapporti che non si possono spiegare. e allo stato delle cose non resta che raccomandare ai Procuratori generali, come opportunamente consiglia il relatore, di studiare più profondamente l'argomento delle tutele degli illegittimi e il modo in cui esse si svolgono.

Il relatore ha esposto, per affinità di materia, i risultati di una inchiesta ordinata dal Ministero della giustizia per suggerimento della nostra Commissione, circa l'esistenza di Comitati per la protezione dei minorenni sottoposti a tutela e circa l'eventuale loro azione.

È risultato che nessuna istituzione di questo genere è sorta in Italia e che soltanto, per iniziativa, assai lodevole, di alcuni magistrati, Comitati costituiti per altri scopi si sono assunto anche quello della protezione dei minorenni sotto tu-

tela, o benefiche persone individualmente si sono dedicate a questo pietoso ufficio.

La diminuzione nel numero complessivo delle tutele aperte nel 1898 si ripercuote in quasi tutte le categorie delle tutele classificate secondo la causa che diede luogo all'apertura di esse, e non mi dilungo a segnalare le differenze colle cifre dell'anno precedente.

Solo potremmo rallegrarci della diminuzione che si riscontra in quelle aperte per incapacità civile ad esercitare la patria potestà o per abuso o perdita della medesima, se si fosse pienamente rassicurati sul significato, più che sull'esattezza, di queste cifre, trovandosi a questo proposito nella legge delle lacune che necessariamente fanno dubitare che si sia potuto sempre provvedere all'istituzione della tutela nei casi surricordati.

Rispetto alle tutele per minorenni usciti dagli Ospizi si trovano nelle relazioni dei Procuratori generali le ormai consuete lagnanze verso le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere non dappertutto sollecite e diligenti a promuovere i provvedimenti necessari per i minorenni dimessi, e perciò si deve tuttora insistere presso questi istituti per una più scrupolosa osservanza delle istruzioni date.

E' aumentato il numero delle tutele dipendenti dall'uscita di minorenni dai Riformatorii, ma è dubbio che le cifre statistiche in questa parte siano esatte, non essendosi potuto riscontrarle colle notizie comunicate dai Riformatorii alla Direzione generale delle carceri, in osservanza della circolare 22 giugno 1897, perchè gli elenchi trasmessi erano incompleti e non sempre compilati secondo le istruzioni date.

Colle circolari 16 novembre e 6 dicembre 1896 furono prescritti degli elenchi nominativi delle tutele che si trasmettono al Ministero della giustizia. Il relatore è d'avviso che questi elenchi non portino ancora i frutti che si sperava ottenerne. In qualche parte sono manchevoli, talvolta giungono troppo tardivamente al Ministero, sicchè la vigilanza, che per mezzo

di essi si voleva esercitare, è venuta quasi interamente a mancare. Per ciò il relatore propose lo studio di una riforma di questi elenchi per coordinarli colle altre fonti statistiche a scopo di semplicità, che è garanzia di esattezza.

Per quanto si riferisce alle riunioni dei consigli di famiglia e di tutela, le notizie statistiche non lasciano dubbio che un notevole miglioramento fu raggiunto nel 1898, nel quale anno la percentuale delle convocazioni, così per le tutele con patrimonio, come per quelle senza patrimonio, fu maggiore degli anni precedenti.

Questi confortevoli risultati però se ci mostrano che i replicati voti della Commissione e gli autorevoli eccitamenti del Ministero non sono rimasti senza effetto, non ci debbono però illudere che essi siano l'indice del massimo miglioramento conseguibile. Infatti se si guardano le percentuali non più nel complesso del Regno, ma nei singoli distretti d'appello, si vede chiaramente che non da pertutto fu intesa la voce che questa Commissione da anni fa sentire e che ammonisce che dal numero elevato delle convocazioni dei Consigli più che dal maggiore o minor numero delle istituzioni delle tutele dipende il regolare andamento di questo servizio.

Le difficoltà che si oppongono alle convocazioni sono note e talune dipendono anche dalla legge, ma giustamente il relatore si duole che ancora troppo frequentemente si annoveri tra queste difficoltà quella della mancanza del patrimonio, la quale invece dovrebbe essere una ragione di più perchè il Consiglio di famiglia si radunasse a tutela degli interessi morali del minore.

Le convocazioni furono rese più agevoli mercè le delegazioni ai Conciliatori, e infatti è quasi duplicato il numero delle convocazioni avvenute in questo modo.

Il cav. Azzolini chiuse la sua relazione accennando ad alcune deficienze del servizio circa le iscrizioni delle tutele sul registro prescritto dall'articolo 344 e la sua tenuta, circa la omissione degli inventari per parte dei tutori e le omolo-

gazioni delle deliberazioni dei Consigli pupillari e come conclusione della sua pregevole relazione presentò le seguenti proposte tutte favorevolmente accolte dalla Commissione:

“ I. Che ancora una volta siano richiamati dal Ministero dell'interno gli Ufficiali dello Stato civile, le Congregazioni di carità e le amministrazioni ospitaliere alla osservanza dei rispettivi obblighi di denunciare i minorenni da sottoporre a tutela, di promuovere i necessari provvedimenti amministrativi e giudiziari, assumendone provvisoriamente la cura e denunciando i minorenni dimessi dagli ospizi.

“ II. Che i Procuratori del Re invigilino con speciale attenzione sull'opera dei Pretori nelle visite quadrimestrali ai registri dello Stato civile e sui modi e sul tempo nel quale i Pretori provvedono alla costituzione delle tutele particolarmente portando la loro attenzione e le loro cure sui minorenni illegittimi, salvo poi farne particolare argomento di studio nelle loro relazioni.

“ III. Che sia iniziato lo studio per accertare se le notizie statistiche sui minorenni e sulle tutele possano ottenersi da una unica sorgente, tanto per la statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui Consigli di famiglia e di tutela, coordinando in ogni caso, per formarne possibilmente un elenco unico, gli attuali elenchi nominativi per le tutele e per le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela. „

4. — Sulle procedure di fallimento nel 1898.

Le dichiarazioni di fallimento anche nel 1898 sono cresciute rispetto agli anni precedenti, avendo toccato anzi un numero (2494) non mai raggiunto anteriormente. L'aumento è stato maggiormente sensibile nell'Italia settentrionale, nell'Italia centrale e nella Sicilia, e più particolarmente nel Piemonte e nell'Emilia, dove dal 1895 i fallimenti crescono costantemente.

Di fronte a questo maggior lavoro dei Tribunali non si

deve però lamentare un rallentamento nella operosità dei giudici perchè il numero delle procedure chiuse è andato sempre progressivamente aumentando. Però mentre alcuni Tribunali, come quello di Roma, raggiungono una cifra di 63 procedure chiuse su 100 istituite nell'anno, altri, come quello di Catanzaro, arrivano appena a 15, o rimangono molto al di sotto della media del Regno (44.60).

Non è lecito tuttavia trarre da queste cifre o da quelle della più o meno lunga durata delle procedure, conclusioni sfavorevoli all'opera del magistrato, troppe cause concorrendo a produrre il ritardo e principalmente l'azione dei curatori che molte volte non viene spiegata nell'interesse delle parti e della giustizia, ma più spesso a proprio beneficio.

È generale la persuasione che occorra riformare la procedura del fallimento, specialmente per ciò che riguarda l'istituto della delegazione dei creditori, i poteri del giudice delegato e il concordato; ma su questi punti il relatore non credette di soffermarsi, perchè sono pressochè ultimati i lavori della Sotto-Commissione per la riforma della legislazione sul fallimento, presieduta dallo stesso on. Penserini, che riferì su questo argomento nella nostra Commissione, e fino a che essi non siano conosciuti parve a lui intempestivo intrattenersi particolarmente sulle divise riforme.

Quanto all'entità dei fallimenti è notevole che la maggior parte (il 74 e mezzo per cento) sono di tenue importanza e riguardano piccoli commercianti incuranti o inetti a tenere una regolare contabilità, pei quali per ciò tornerebbe utile una modificazione della legge che non li accomunasse in tutti gli obblighi ai grossi commercianti, cui giustamente si domandano maggiori cautele e garanzie.

Tra i modi di chiusura del fallimento prevale sempre il concordato e ciò principalmente per evitare le maggiori lungaggini e le gravi spese che importa la liquidazione giudiziale. La moratoria non ebbe, anche nel 1898, una larga applicazione e cesserà poi del tutto quando sia adottato il concordato preventivo.

Nulla di notevole ebbe a rilevare il relatore per quanto riguarda la parte penale delle procedure di fallimento che si svolsero regolarmente.

La Commissione, su proposta del relatore, approvò che fosse da V. E. richiamata l'attenzione dei Capi delle Corti nel cui distretto appariscono troppo basse le proporzioni dei fallimenti chiusi rispetto al numero di essi o troppo alte quelle dei fallimenti da molti anni pendenti.

5. — Sulle domande di grazia e sulla liberazione condizionale.

Nella prima parte della relazione il comm. Pellecchi, dopo un breve riassunto storico-giuridico sulle vicende del diritto di grazia, entrò senz'altro ad esaminare questo argomento sotto il rispetto statistico.

Basandosi sulle cifre degli anni 1896-97, egli ha dato interessanti ragguagli sul numero delle domande, su quelle accolte e sulla loro distribuzione per compartimenti, e particolarmente si è fermato a studiare i precedenti giudiziari dei graziati, la specie della pena alla quale erano stati condannati, la estensione della grazia, anche in relazione alle singole specie di reati per cui essi subirono condanna. È impossibile seguire il relatore nella sua diffusa rassegna di cifre e di rapporti proporzionali, senza obbligare a riportare qui un intero capitolo della relazione. Mi piace però riferirne alcune osservazioni circa il modo in cui si svolge il servizio presso la Divisione competente nel Ministero della giustizia.

Fu intesa con piacere l'assicurazione data dal comm. Pellecchi che il numero delle domande di grazia non è poi esorbitante, come da molti si crede addebitandone la soverchia facilità con cui sono accolte.

Il relatore ha dichiarato che i ricorsi in grazia dal 1880 al 1897 non superarono mai la cifra di 38 mila e che le persone graziate non furono più di 74 ogni mille condannati ed ha con-

cluso che questo servizio, mercè le riforme organiche introdotte nel Ministero della giustizia (presso il quale fu creata una apposita Divisione per le grazie) procede ora nel modo il più regolare.

Infine il relatore ha accennato ad una riforma da portarsi al metodo di raccolta delle notizie statistiche su questo argomento, abolendo il sistema della scheda, che era stato introdotto nel 1896, ma che importa un eccessivo lavoro all'Amministrazione, specialmente ora che è cresciuto il numero delle domande che vengono esaminate, e sostituendovi quello di registri numerici mediante i quali si potessero raccogliere le stesse notizie che ora si hanno dalle schede.

Questa proposta incontrò qualche opposizione nella Commissione, alla quale non poteva sfuggire che colla scheda è stato possibile di raccogliere sulle grazie tutte quelle preziose informazioni che il relatore aveva illustrate e alle quali non si sarebbe dovuto rinunciare per sole considerazioni di economia di lavoro.

Fu deliberato pertanto di rimettere la questione allo studio del Comitato, fermo però il concetto che qualunque sia il metodo da adottarsi, per l'avvenire si dovranno raccogliere le stesse notizie che si raccolgono ora.

La seconda parte della relazione riguarda la liberazione condizionale.

Una rassegna dei precedenti legislativi in Italia e all'estero fu fatta precedere dal relatore alla illustrazione delle interessanti notizie statistiche che si posseggono su questo argomento.

Anche per questa parte mi astengo dal riportare delle cifre e solo richiamo l'attenzione di V. E. su una importante considerazione fatta dal relatore, che cioè è difficile ricavare dalle cifre che si posseggono gli elementi per un giudizio sul modo come funziona la liberazione condizionale, poichè si ignora il numero dei condannati, che a termine del Codice, potrebbero domandare questo beneficio, trovandosi nelle con-

dizioni di espiazione della pena volute dal Codice stesso. Ma qui sorge la grave questione della esecuzione delle condanne, per ineluttabili necessità finanziarie non ancora conforme a quella stabilita dal Codice; il che è un ostacolo non lieve ad un sicuro apprezzamento degli effetti derivati dall'applicazione della liberazione condizionale.

Da ultimo, traendo argomento dalla discrepanza rilevata fra i pareri delle Autorità giudiziarie e quelli delle Autorità carcerarie sulle domande di liberazione condizionale, la quale è causa che il numero delle concessioni si assottigli sempre più per il notevole numero di rigetti proposti dalle Sezioni di accusa, il relatore ha espresso il desiderio che si dia nella decisione finale una parte preponderante al parere delle Autorità carcerarie, le quali si trovano in miglior condizione delle altre per giudicare sul ravvedimento del condannato.

In occasione della discussione fatta su questa relazione, il senatore Canonico ha espresso il desiderio che si procurasse di disciplinare l'istituto della grazia sovrana in modo da rendere più difficile la presentazione delle istanze, acciocchè la grazia non assumesse il carattere di un secondo appello, e dal Procuratore generale Forni fu espresso l'avviso che con un provvedimento generale si graziassero tutti coloro che avendo riportata una condanna precedentemente all'attuazione del nuovo Codice non avevano avuto computato in essa la carcerazione preventiva, e ciò per ragione di evidente equità. Però attesa l'indole delicata della materia, che difficilmente consente di imporre limiti di qualsiasi genere all'atto di sovrana clemenza, non fu presa, su questi due punti, alcuna speciale deliberazione.

Quanto alla seconda parte concernente la liberazione condizionale, la discussione fu portata dall'onorevole Lucchini anche sui motivi del rigetto, desiderando egli sapere se sia prevalente, nel determinarlo, il giudizio della Sezione d'accusa o quello del Consiglio di sorveglianza.

Fu presentata una proposta per avere in avvenire maggiori

notizie statistiche sul punto indicato ed anche per conoscere la condotta dei condannati nel tempo in cui rimasero in libertà sotto condizione, e la Commissione l'approvò.

**6. — Sulla condizione degli stabilimenti penali
in confronto col numero dei condannati.**

È la seconda volta che la nostra Commissione prende ad esaminare questo tema, nè può dirsi che esso, dopo il primo studio che fu fatto nel 1894, abbia perduto una gran parte del suo interesse, perchè purtroppo è a tutti noto che le condizioni degli stabilimenti, in relazione alle pene che vi si scontano, non sono quali dovrebbero essere, e giova vedere appunto se qualche passo siasi fatto sulla via del miglioramento.

Il relatore comm. Canevelli ha preso le mosse, come è ovvio, dalla precedente relazione dettata dal senatore Costa, la quale, rilevata la grande insufficienza dei fabbricati carcerari rispetto al numero dei condannati e dei giudicabili e alle loro categorie, conchiudeva esservi poco a sperare che l'avvenire avesse potuto migliorare le dolorose condizioni che da essa erano state messe in chiaro.

E la nuova relazione incomincia appunto con la scoraggiante dichiarazione che ancora non si può dire, neppure in via di semplice approssimazione, quando la riforma carceraria potrà essere compiuta. Tuttavia qualche cosa si è fatto ed anche, giova dirlo, più di quanto, data la scarsezza dei mezzi disponibili, era lecito sperare.

Ed ecco sommariamente le principali notizie:

Cominciando dagli stabilimenti di pena, se si guarda alla capacità complessiva dei fabbricati, questi sono più che sufficienti al bisogno: ma non appena si volge lo sguardo al modo di espiazione delle singole pene detentive, si devono lamentare deficienze assai gravi. Di fronte ad una cifra di 26,601 detenuti che dovrebbero scontare la pena della reclusione, sono

soltanto 5789 le celle e i cubiculi che vi possono essere destinati: cosicchè poco più di un quinto dei condannati sconta la pena nei modi di legge. Se si considera la capacità dei fabbricati in relazione alla possibilità di applicare i detenuti al lavoro, notasi una deficienza apparente di circa 11 mila posti. Ma questa cifra va diminuita del numero di coloro che attendono ai servizi interni e degli inabili al lavoro, e inoltre a ridurre la sproporzione della capacità dei locali colla quantità di braccia che vi possono essere impiegate conviene tener conto anche dei limiti in cui necessariamente si deve tenere il lavoro carcerario per considerazioni d'ordine economico ed amministrativo.

Il relatore ha poi accennato alla possibilità di dare un maggior impulso all'istituzione delle colonie penali agricole, ma un grande ostacolo è la esiguità del numero dei condannati che abbiano tutti i requisiti per esservi assegnati; e quand'anche, con una riforma del regolamento carcerario che rendesse più facile il passaggio dei detenuti a questo genere di stabilimenti, si potesse accrescere il numero degli assegnandi, questo sarebbe sempre inadeguato al bisogno e le categorie di condannati che potrebbero aspirare a questo passaggio — già divezzati dal lavoro dei campi, o infiacchiti nell'ozio — non darebbero affidamento di utili risultati.

Non migliori sono le condizioni delle carceri giudiziarie, perchè, a conti fatti, poco più di una terza parte della popolazione ivi detenuta poteva essere assoggettata alla segregazione. In complesso risulta che dal 1896 al 1898 l'Amministrazione carceraria ha provveduto alla costruzione di quasi 3000 fra celle e cubiculi.

Il relatore ha anche partitamente esaminate le condizioni delle singole categorie di stabilimenti — ergastoli, case di reclusione, di relegazione, di custodia, manicomi, ecc., — ma il dire partitamente di essi porterebbe eccessivamente in lungo questo riassunto, senza modificare le considerazioni già esposte, le quali, riguardando il complesso degli stabilimenti, general-

mente si rispecchiano nelle condizioni delle singole specie di essi. Il relatore non fece proposte: solo concluse coll'augurarsi che le condizioni finanziarie dello Stato consentano di destinare a questa grande opera della riforma carceraria una maggior copia di mezzi, e che intanto si consolidasse la somma inscritta nel bilancio per i " fabbricati e le manifatture, „ acciocchè, accumulata per i vari esercizi, permettesse di portare innanzi l'opera intrapresa.

Questa relazione diede luogo ad una interessante discussione che si aggirò sull'impiego dei condannati nei lavori agricoli, sulla concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero, sul metodo che si segue nell'assegnazione dei condannati ai vari stabilimenti e sugli effetti prodotti dalla segregazione cellulare sui detenuti.

A questo proposito anzi il comm. Canevelli diede lettura di un rapporto comunicato alla Direzione generale della statistica, circa l'applicazione della segregazione cellulare e gli effetti derivatine.

Furono discordi le opinioni intorno alle deduzioni che si possono ricavare dalle notizie contenute in questo rapporto, parendo ad alcuni che i dati esposti fossero per sè abbastanza gravi da documentare i tristi effetti ottenuti dall'applicazione del sistema carcerario introdotto dal Codice Italiano, e ad altri non parendo sufficiente il breve periodo di esperienza fatta, per venire a conclusioni ineccepibili.

Di qui il desiderio, condiviso dalla maggioranza dei colleghi, di avere in avvenire informazioni speciali su questo tema e, come corollario, la proposta unanimemente approvata, che in avvenire la relazione del Direttore generale delle carceri sulla condizione degli stabilimenti penali si estendesse anche ad illustrare i dati concernenti l'efficacia delle pene e il modo di scontarle in rapporto alle condizioni fisiche e morali dei condannati.

7. — Sulla condotta tenuta, dopo la loro liberazione, dai minorenni usciti da Riformatorii governativi e privati, nell'anno decorso tra il 1° giugno 1897 e il 31 maggio 1898.

Nella prima sessione del 1899 lo stesso Direttore generale delle carceri nel riferire sul ricovero per correzione paterna, aveva promesso di presentare, più presto che fosse stato possibile, un rapporto sui risultati delle indagini fatte dall'Amministrazione a cui presiede, intorno alla condotta dei minorenni usciti dai Riformatorii, per il periodo di un anno, dal 1° giugno 1897 al 31 maggio 1898, nel quale si erano potuti seguire.

E in questa sessione il comm. Canevelli ha adempiuto alla sua promessa.

È certamente breve il tempo di un anno — periodo a cui fu limitata l'indagine — per apprezzare convenientemente i risultati, ma un più lungo periodo di tempo avrebbe avuto per effetto di rendere questi risultati anche più incerti per le difficoltà di procurarsi notizie dei minorenni liberati. L'inchiesta fu limitata ai soli maschi per ragioni di convenienza facili a capirsi, e sopra un totale di 1015 minorenni si dovettero abbandonare le ricerche per 190, o perchè si resero irreperibili, o perchè morti, o perchè emigrati all'estero o ricoverati in ospedali.

Dai prospetti inclusi nella relazione, rilevasi che purtroppo gran parte dei minorenni i quali tennero buona condotta durante il ricovero non furono in essa perseveranti dopo liberati, e le cifre più sconcertanti sono date dagli istituti governativi in confronto di quelli privati e ciò per il fatto che in essi vengono di regola rinchiusi gli individui più indisciplinati, che vi rimangono per lungo tempo e donde escono già in età adulta più facilmente esposti alle seduzioni della mala vita.

Rispetto al lavoro è risultato che degli 825 minorenni a cui si limita l'inchiesta, 670 erano applicati a stabile lavoro dopo la liberazione, il che lasciava sperare che il loro ravvedimento potesse essere non solo sincero, ma duraturo.

La Commissione prese atto di questa relazione, non avendo il comm. Canevelli presentata alcuna proposta.

8. — Sui ricorsi in materia elettorale.

Per il triennio 1896-98 fu ripetuta l'inchiesta che era stata fatta per il triennio 1893-95 sui ricorsi all'autorità giudiziaria in materia elettorale politica ed amministrativa presentati da privati cittadini e dal Pubblico Ministero.

La formazione delle liste elettorali è una delle più importanti e delicate funzioni dei pubblici poteri e la legge ne regola per ciò con norme rigorose l'adempimento.

Dal numero dei ricorsi presentati per ottenere l'iscrizione di cittadini nelle liste, o la cancellazione; dall'esito di questi ricorsi coll'indicazione del numero dei cittadini cancellati o iscritti si può dedurre se la originaria formazione delle liste fu più o meno sincera, se e quanta sia la parte che i privati cittadini prendono nell'esercizio di quelle facoltà che la legge ad essi accorda contro le possibili esorbitanze dei corpi rappresentativi.

Su questo importante argomento riferì alla Commissione l'on. Nocito.

Un breve esame fatto dal relatore delle norme vigenti per la formazione delle liste lo portò a lamentare che le Commissioni comunali e provinciali si facciano bene spesso un arma di partito delle liste elettorali e ad esprimere il desiderio che il diritto di voto sia sottratto alle procedure delle Commissioni amministrative e affidato invece a quelle delle Autorità giudiziarie che offrono maggiori garanzie di indipendenza.

Nei rapporti presentati dai Procuratori generali su questo tema non si è trovato alcun cenno intorno alla comunicazione che il Prefetto dovrebbe fare ai Procuratori del Re sulle infrazioni rilevate nella revisione delle liste e per le quali egli fosse stato obbligato ad inviare un Commissario speciale nei co-

muni dove si fossero riscontrate le più gravi irregolarità. Il silenzio lascia supporre che questa disposizione, intesa a mettere il Procuratore del Re in grado di esercitare, ove occorra, l'azione penale, non sia sempre osservata e giova perciò che non sia per l'avvenire trascurata.

Su altre disposizioni tutte dirette a fare in modo che l'Autorità giudiziaria possa esercitare la sua azione di controllo e di vigilanza, quali: l'intervento del rappresentante del P. M. alle sedute delle Commissioni, l'invio al Procuratore del Re del verbale delle rettificazioni eseguite nelle liste, mancano nei rapporti le necessarie informazioni e si ignora pertanto se esse sono o no rispettate.

Il numero dei ricorsi promossi dai Procuratori del Re nel triennio 1896-98 fu di gran lunga inferiore a quello dei ricorsi del precedente triennio, nel quale la revisione straordinaria delle liste, ordinata dalla legge 11 luglio 1894, aveva dato occasione ad un rilevante numero di reclami. Però alcuni Procuratori generali attribuiscono anche ad altre cause questa diminuzione e taluni infatti se ne compiacciono perchè la ritengono una prova del buon andamento delle operazioni elettorali, altri invece fanno carico di essa alla legge e al modo in cui viene interpretata, soprattutto per la ristrettezza dei termini a ricorrere.

Vi sono nella legge delle disposizioni che colpiscono i reati commessi in occasione della formazione delle liste, ma se il Pubblico Ministero non ha tempo sufficiente per esaminare le liste non è possibile perseguire questi reati. È bensì vero che il Pubblico Ministero può sempre ricorrere, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario che accorda al Pubblico Ministero una azione diretta per l'esecuzione e l'osservanza delle leggi d'ordine pubblico o interessanti i diritti dello Stato; ma a giudizio del relatore, questa facoltà non deve servire di mezzo per sottrarsi alle angustie dei termini fissati dalla legge, poichè altrimenti sarebbe scossa l'irretrattabilità del giudicato delle Commissioni provinciali.

Il numero dei ricorsi presentati da privati nell'ultimo triennio è esso pure notevolmente diminuito e questo prova che i cittadini non si danno cura di esercitare quei diritti che la legge loro accorda per ottenere la sincerità e integrità delle liste.

La stessa azione popolare, che è indubbiamente un utile istituto, presuppone cittadini zelanti della cosa pubblica ed essa poi non dovrebbe venire inceppata da soverchie prescrizioni che la rendono lettera morta. Una riforma che tendesse a togliere di mezzo tutte le difficoltà, non assolutamente reclamate da imperiose ragioni di giustizia e di opportunità e che si frappongono a chi voglia reclamare contro la formazione delle liste, dovrebbe ottenere il plauso di tutti. Il relatore ha diligentemente enumerate tutte queste difficoltà e come conclusione del suo dire sottopose alla Commissione, la quale le sanzionò del suo voto, le seguenti proposte di deliberazione:

“ 1° Che nelle statistiche dei ricorsi elettorali in via giudiziaria non si ometta la statistica dei ricorsi alla Corte Suprema di Cassazione;

“ 2° Che si tenga speciale conto dell'esercizio dell'azione popolare nei ricorsi alle Corti di appello od alla Corte di cassazione, e dell'azione del Pubblico Ministero, spiegata in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario;

“ 3° Che nelle Commissioni provinciali non manchi mai la presenza ed il controllo del Procuratore del Re, e che questi sia in grado di potere esercitare utilmente la sua azione con la preventiva comunicazione delle liste e dei documenti nonchè dei reclami;

“ 4° Che i Procuratori del Re reclamino dai Prefetti l'invio dei rapporti sulle cause che hanno dato luogo all'invio di Commissari prefettizi per rivedere le liste, e dai Sindaci l'invio dei verbali delle rettificazioni eseguite in conformità dei deliberati delle Commissioni provinciali;

“ 5° Che si faccia voto perchè sieno allargati i termini dei ricorsi all'Autorità giudiziaria;

“ 6° Che si provveda frattanto ad eliminare i dubbi della giurisprudenza interpretativa delle norme dei ricorsi in senso restrittivo;

“ 7° Che sia agevolata con la gratuità l'opera dei privati ricorrenti nell'ammannire i documenti e nel fare le notificazioni. „

Questo fu, signor Ministro, il lavoro, nè scarso di mole, nè privo d'importanza che la Commissione ha compiuto nella sua ultima riunione.

Spetta ora all'E. V., ove le proposte da me riferitele abbiano l'autorevole suo assentimento, di provvedere a che esse siano tradotte in atto, per rendere così sempre più utile ed efficace l'azione dei nostri istituti giudiziari.

Con sensi di profondo rispetto.

Roma, aprile 1900.

Il Presidente della Commissione
A. MESSEDAGLIA.



PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 16 dicembre 1899.

Presidenza di S. E. BONASI, Ministro di Grazia e Giustizia.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Fu dolente di non esser potuto intervenire alla inaugurazione della precedente sessione, impedito da cure di ufficio, ma non ha voluto mancare a questa riunione, sia per salutare i componenti di così importante Commissione, sia per ringraziarli dell'opera indefessa e fruttuosa che essi compiono e della quale tanto si giova il Ministero che ha l'onore di dirigere. Egli fa molto assegnamento sui lavori della Commissione, la quale è sua sapiente cooperatrice, perchè gli fornisce i dati che servono di base agli studi legislativi. L'opera della medesima risponde ad un bisogno sempre più sentito dal Legislatore, che non deve poggiare le sue leggi su cognizioni astratte soltanto, ma su dati di fatto che dimostrino la loro necessità ed opportunità. Confida pertanto che non gli verrà meno, anche nell'avvenire, il concorso della Commissione e dichiara che sottoporrà all'esame di questa i progetti di legge che ha in animo di presentare, per quei temperamenti che essa credesse opportuno suggerirgli.

MESSEDAGLIA. Ringrazia, a nome anche dei colleghi, il Ministro Guardasigilli dell'onore che fa alla Commissione coll'assistere a questa prima seduta, e ancor più lo ringrazia per le benevole parole rivoltele, le quali racchiudono un giudizio tanto lusinghiero dell'opera della Commissione stessa.

Essa farà del suo meglio per dimostrare al Ministro della Giustizia che la sua fiducia non è mal riposta.

MESSEDAGLIA. Sono all'ordine del giorno le comunicazioni del Comitato e prega il cav. Azzolini di riferire su questo argomento.

AZZOLINI. Legge le comunicazioni (1).

MESSEDAGLIA. Apre la discussione sulle comunicazioni.

BODIO. Il Comitato ha presentato alla Commissione un programma dei lavori che dovrebbero svolgersi nelle future sessioni, quali annualmente, quali a periodi di tre anni o di cinque anni. Egli crede che per alcuni temi sia prematuro lo stabilire un intervallo fisso di tempo, e che ad ogni modo per alcuni di codesti argomenti sia troppo lungo il periodo di cinque anni. Ad esempio, si è detto che le relazioni sul movimento della delinquenza dovrebbero farsi ogni tre anni, invece di ripetersi, come si fece fin qui, ogni anno, e che sarebbe da fare ogni cinque anni l'esame delle condizioni speciali della delinquenza dei minorenni e dei recidivi. Qualora le statistiche di queste materie fossero fatte da molti anni sopra identici modelli e fosse quindi agevole istituire i confronti, si potrebbe forse consentire di riparlare a distanza di cinque anni. Ma, da un lato, noi stiamo ogni anno affinando i metodi di ricerca, e dall'altro lato, questi temi sono tanto importanti per lo studio delle condizioni sociali, che non pare opportuno prendere impegno fino da ora di non ritornare su questi argomenti se non frapponendovi lo spazio di cinque anni.

Converrà pertanto prendere in esame i singoli articoli del programma esposto dal Comitato, anche in ordine alla periodicità dei lavori.

MESSEDAGLIA. Il desiderio del comm. Bodio è più che legittimo e sarà soddisfatto, ma intanto è bene seguire l'ordine delle proposte del Comitato e perciò la discussione deve prima svolgersi intorno alla prima che riguarda l'attuazione di una statistica della Polizia.

LUCCHINI. Pur compiacendosi, intanto, della proposta fatta dal Comitato di un programma di lavoro della Commissione tracciato

(1) Vedi questa relazione a pag. 69 della Parte 2^a del presente volume.

all'intento di rendere più pratici ed efficaci i nostri studi, per aderire all'invito del Presidente esporrà alcune sue osservazioni sul primo punto delle proposte.

E non può a meno di esprimere, in via preliminare, un pensiero che forse trascende i limiti della competenza della nostra Commissione, ma è incoraggiato a manifestarlo dal fatto che direttamente o indirettamente tutti noi sentiamo via via la necessità di uscir fuori dal campo strettamente segnato alla statistica giudiziaria e toccare argomenti affini, acciocchè quella possa avere un più completo sviluppo. Anche in questo tema di una statistica della polizia egli vede l'influenza di questa tendenza. Dapprima si è fatto della statistica strettamente giudiziaria, poi si è sentito il bisogno di entrare anche nel dominio della statistica carceraria, ora addirittura si domanda una statistica della polizia, perchè soltanto mettendo insieme i dati forniti da queste tre fonti si può studiare in modo compiuto il fenomeno della delinquenza, che tanto ci interessa.

Il suo pensiero preliminare adunque è che sarebbe opportuno che il Ministero della giustizia avesse alla sua dipendenza anche tutti gli altri servizi che strettamente ad esso si collegano, sull'esempio di altri Stati che hanno posto le carceri - e alcuni anche la polizia - alla dipendenza del Ministero della giustizia.

E ciò osserva, perchè è persuaso che altrimenti riesce difficile un coordinamento come dei tre servizi, così di queste tre statistiche, non potendo la Commissione fare assegnamento sul volontario e spontaneo concorso di quelle Amministrazioni che sono fuori dell'orbita della sua azione. Tuttavia, plaude egualmente all'idea di attuare una statistica della polizia, e soltanto - allo stato delle cose - crede che si dovrebbe modificare la formola della proposta nel senso che il Ministro della giustizia procuri di ottenerne da quello dell'interno l'attuazione.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che accetta di buon grado la proposta del Comitato e che aprirà subito trattative col collega dell'interno, per ottenere il suo assenso; e crede anche di potere affermare che non incontrerà difficoltà a condurre a buon porto tali trattative.

FORNI. Prima di procedere oltre, e poichè la Commissione ha avuto l'onore di sentire dalla stessa autorevole parola di S. E. il Mi-

nistro che la proposta avrà un sollecito corso, desidera, perchè non si brancoli nel vuoto, che si determinino fin da principio i limiti in cui deve essere contenuta l'inchiesta statistica.

La polizia - come è noto - è divisa in due grandi branche: la *giudiziaria* e l'*amministrativa*, con attribuzioni ben divise, e con procedure diverse.

La proposta del Comitato non dice se si voglia richiedere una statistica sull'azione di ambedue queste branche, ovvero di una sola e di quale, e perciò domanda schiarimenti al Comitato, e specialmente al prof. Bosco che di questa proposta fu il propugnatore nel Comitato.

Bosco. Voleva rinunciare alla parola dopochè S. E. il Ministro con tanta cortese sollecitudine assicurò la Commissione del suo assenso alla proposta presentata dal Comitato. Ma le parole del Procuratore generale Forni lo inducono a meglio spiegare quale fosse la sua idea quando nel Comitato si fece iniziatore di questa nuova ricerca.

Egli non intese che si mettesse mano ad una statistica completa della polizia. Egli volle solo dimostrare l'opportunità di conoscere quella parte dell'azione della polizia che vale ad integrare la statistica della delinquenza.

Noi abbiamo cercato, specialmente col metodo della scheda, di ampliare e migliorare la statistica penale, ma, se è lecito così esprimersi, si è fatto il secondo gradino senza aver fatto il primo.

Per avere un'idea possibilmente sicura dei fenomeni sociali che si vogliono sottoporre alla rilevazione statistica, bisogna che essi siano studiati nella loro successione. Per lo studio del delitto e del delinquente si deve prima considerare l'azione della polizia, poi quella della giustizia, infine quella delle carceri. Senza entrare in particolari circa i limiti di questa nuova statistica si può dire fin d'ora che essa dovrebbe dar notizia del numero e della distribuzione nel Regno dei funzionari addetti alla polizia (poichè è questo un elemento per giudicare dell'efficacia della prevenzione e della repressione della delinquenza) come pure delle operazioni che la polizia compie per reprimere e per prevenire i reati.

Altre statistiche straniere danno già queste notizie sull'azione della polizia e particolarmente la statistica inglese. Essa si può in

questa parte proporre a modello, perchè in uno stesso volume si trovano prima notizie intorno alla polizia, poi notizie di statistica giudiziaria, infine di statistica carceraria, senza aver riguardo se queste diverse attribuzioni della pubblica amministrazione, dipendano piuttosto da uno che da un altro Ministero.

Non crede che si possa fin d'ora segnare i limiti della ricerca che si vorrebbe iniziare, però basta indicare lo scopo al quale essa deve tendere ed approvarne il concetto generale. Lo studio dei particolari si farà poi dal Comitato con quei criteri e quelle limitazioni che l'indole dell'argomento richiede.

Aggiunge che per la cooperazione del comm. Canevelli, direttore generale delle carceri, si è già fatto qualche cosa per coordinare la statistica carceraria colla giudiziaria. Sono state introdotte alcune modificazioni nei prospetti della statistica carceraria, in modo che essi saranno d'ora innanzi più uniformi con quelli della statistica giudiziaria e permetteranno di meglio studiare alcuni aspetti dell'azione repressiva degli Stati ed alcuni dati della criminalità del nostro paese. Ciò che si è già fatto per la statistica carceraria — avviamento ad altri e più sostanziali miglioramenti — dimostra come sia possibile questo coordinamento delle varie statistiche. Tanto più quindi sarà opportuno l'iniziare, anche entro limiti modesti, una statistica della polizia per la quale ora mancano completamente le notizie.

Forni. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni fornitegli dal collega Bosco.

Righi. Accettando in massima la proposta del Comitato non può astenersi però dall'esprimere un dubbio che è frutto dell'esperienza.

Se una cosa vi è da deplorare in queste materie, si è la insufficienza della Polizia giudiziaria. Essa fa poco e per di più — e fa questa dichiarazione specialmente perchè S. E. il Ministro della giustizia ci onora di sua presenza — essa intende di agire indipendentemente dall'organo di cui dovrebbe essere ancella — l'ufficio del magistrato inquirente — mentre dovrebbe agire sotto la direzione del Giudice istruttore o del Pubblico Ministero.

Vi è un antagonismo prima fra l'arma dei RR. Carabinieri e i funzionari di P. S. circa l'azione della polizia giudiziaria, poi delle

due istituzioni insieme con l'azione della magistratura a scapito evidente del trionfo della giustizia. Non vorrebbe pertanto che questa proposta accentuasse maggiormente il dissidio e stabilisse una separazione di funzioni che non deve sussistere. Esprime un dubbio pregando di tenerne conto.

BOCCARDO. Le chiare ed esplicite spiegazioni forniteci dal collega Bosco dovrebbero condurre ad una lieve modificazione di forma della proposta del Comitato, parendo a lui che la dizione attuale non traduca così concreto ed esatto, come ci fu esposto, il concetto del Bosco. Non facciamoci illusioni. Quando il Ministro Guardasigilli si rivolgerà a quello dell'Interno non sarà nel collega che troverà un ostacolo all'attuazione della proposta, ma i due Ministri troveranno un ostacolo nel Ministero dell'interno.

La Polizia ama il segreto, nè sarebbe utile escluderlo, perchè una parte della sua azione necessariamente rifugge la luce. Ma non è in questa parte del *sancta sanctorum* che si vuole entrare.

Bosco ha chiaramente detto quale è la parte vera dell'azione della Polizia che a noi interessa conoscere. Essa è già stata limitata nel concetto, cerchiamo adunque di limitarla anche nella forma e crede che si potrebbe rendere l'idea con questa semplice modificazione della proposta presentata « attuare una statistica della Polizia amministrativa in quanto essa possa giovare alla statistica giudiziaria e carceraria. »

FORNI. Vorrebbe sostituire alle parole « possa giovare » le altre « possa riferirsi » potendo essere che l'azione non sia utile ma anzi dannosa.

BOCCARDO. Non si oppone all'emendamento Forni non volendo fare una questione di parole, ma crede che il verbo *giovare* renda meglio il concetto, che è quello della utilità che la nuova statistica arreca alle altre.

NOCITO. È lieto che il Ministro Guardasigilli abbia accettato l'ordine del giorno del Comitato e che abbia anche assistito a questa larga discussione sui limiti della ricerca, perchè così egli avrà maggiori elementi per determinare il campo dell'indagine statistica. Crede che questa statistica possa giovare a dar credito e a rendere

più popolare la Polizia. Le popolazioni — per retaggio dei cessati Governi — sono ancora sotto il pregiudizio che fa loro vedere in ogni guardia di polizia un nemico.

Se in Sicilia la Polizia è in basso e la *mafia* in alto, ciò è frutto appunto di questo pregiudizio, per cui più facilmente si ricorre ad influenze illecite e losche per tutelare le persone e gli averi, pur di non ricorrere a questo Corpo costituito del quale si fa spregevole apprezzamento.

Non crede però che la ricerca debba limitarsi, come vuole il senatore Boccardo, all'azione amministrativa della Polizia. Egli non vorrebbe esclusa nè l'indagine sulla Polizia preventiva, nè quella sulla Polizia giudiziaria, perchè anche quella preventiva può essere utile a conoscersi senza compromettere il segreto dal quale si circonda. Per esempio, secondo la legge Comunale e Provinciale la Polizia può comporre i litigi. Sarebbe pertanto utile sapere in quanti casi essa abbia evitato le controversie. La presentazione delle querele più spesso è effetto di un impeto d'ira o di sdegno: sapere quante volte la Polizia sia riuscita a farle ritirare, evitando un giudizio penale, sarebbe interessante conoscere.

Aggiunge che per molte delle ricerche statistiche si può anche fare a meno di rivolgersi al Ministero dell'interno perchè l'azione della Polizia è già documentata negli atti processuali e soltanto basterebbe fare lo spoglio delle notizie. È d'accordo col senatore Righi circa il dissidio che v'è tra la Polizia e l'Autorità giudiziaria, la quale spesso si lascia prendere la mano da delegati o altri funzionari, i quali, anche nei luoghi dove sono il Pretore o il Giudice istruttore, assumono gli atti preliminari delle istruttorie, sicchè il Magistrato quando interviene non può che seguire la via già battuta dal funzionario di Polizia, la quale può essere anche una via non conducente alla verità.

PENSERINI. Vuole fare una sola avvertenza sulle cose dette dal senatore Righi. E cioè che circa l'azione della Polizia giudiziaria nei suoi rapporti colla Magistratura non occorrono provvedimenti legislativi perchè vi provvede già il Codice di procedura penale. Praticamente vi sono degli inconvenienti, ma appunto per ciò e per potere avvisare ai mezzi per eliminarli, occorre conoscerli statisticamente. La proposta del Comitato è una proposta di massima. Se

incontrerà l'approvazione della Commissione il Comitato studierà il modo migliore per attuarla e il risultato dei suoi studi sottoporrà ancora alla Commissione. •

LUCCHINI. Da qualche collega sono stati accennati i limiti della ricerca: in generale, si è detto, si vuol conoscere quello che interessa la statistica giudiziaria: ma qualcuno ha parlato anche di polizia preventiva ed amministrativa, mostrando che non vi è nemmeno pieno accordo sul significato che si attribuisce a queste parole. Ora bisogna distinguere.

Gli atti che la polizia giudiziaria compie in dipendenza delle disposizioni del Codice — e che, nell'antagonismo fra Giudice istruttore e Pubblico Ministero, procedono in modo veramente anarchico, cadono nel dominio diretto delle nostre statistiche giudiziarie e li dobbiamo conoscere senza bisogno di istituire apposite ricerche col concorso del Ministero dell'interno. Quanto più però questa azione sia irregolare, tanto più giova studiarla statisticamente.

Per gli altri atti, che sono fuori dell'orbita giudiziaria, si potrà desiderare una statistica complementare, e allora sarà il caso di vedere quali di essi più particolarmente giovi conoscere.

Domanda all'Ufficio centrale della statistica se circa la prima specie di atti il nostro materiale statistico possa fornire le necessarie informazioni.

DE' NEGRI. Attualmente si hanno pochissime informazioni di Polizia giudiziaria e cioè soltanto il numero degli arrestati divisi secondo che il loro arresto fu eseguito per mandato di cattura o per atto di Polizia giudiziaria e le denunce dei reati che sono fatte direttamente ai funzionari di Polizia.

LUCCHINI. Dunque occorre completare queste ricerche col dare notizia di tutti gli altri atti di polizia giudiziaria che sono di dominio dell'Autorità giudiziaria. Ha poca fiducia nelle statistiche compilate dal Ministero dell'interno, ricordandone alcune che dalle stesse risultanze numeriche erano condannate come fallaci se non addirittura cervelotiche.

Sappiamo quante difficoltà si incontrino per avere una statistica giudiziaria attendibile; immaginiamoci poi una statistica della polizia!

MESSEDAGLIA. Invita a presentare le modificazioni che si vogliono apportare all'ordine del giorno.

LUCCHINI. Per concretare le proprie idee propone due deliberazioni: una per ciò che si vuol chiedere al Ministero dell'interno e l'altra per quello che si può fare senza dover ricorrere ad altre fonti.

Quanto alla prima propone di modificare l'ordine del giorno così: « perchè ottenga che il Ministero dell'interno provveda, ecc. »

FORNI. Teme che si facciano ricerche che portano — come già disse — a brancolare nel buio. Il Ministero dell'interno, geloso delle sue attribuzioni, non sarà troppo tenero di questa statistica, e crede che gioverebbe preparare prima dei moduli coi quali chiedere le notizie.

LUCCHINI. Legge il testo della sua seconda proposta:

« La Commissione incarica il Comitato di studiare i modi onde
« completare la statistica penale coi dati concernenti le operazioni
« compiute dai funzionari di Polizia quali Ufficiali di polizia giudiziaria.

« LUCCHINI. »

MESSEDAGLIA. Dà lettura della 1^a proposta del Comitato così modificata:

« I. La Commissione delibera di pregare il Ministro Guardasigli per
« gilli perchè d'accordo con quello dell'Interno provveda all'attuazione
« di una statistica della Polizia, in quanto essa possa riferirsi
« e giovare alle ricerche, che già si fanno, per la statistica giudiziaria e carceraria ».

Messa ai voti è approvata.

Messa ai voti la proposta Lucchini è essa pure approvata.

S. E. il Ministro Guardasigli cede la presidenza al senatore Messedaglia e abbandona l'aula.

Presidenza MESSEDAGLIA.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla 2^a proposta del Comitato circa il programma dei lavori della Commissione.

LUCCHINI. Ha già dichiarato che ha veduto con piacere che il Comitato abbia presentato questo programma, che risponde ad un suo antico desiderio di regolare e limitare più sistematicamente la

materia di studio della Commissione; e in massima adunque approva questo programma. Fa però le sue riserve su alcuni punti di esso così per la redazione di qualche titolo che dovrebbe essere modificato, come per la distribuzione dei temi a periodi annuali, triennali o quinquennali.

Può accettare forse tutti quelli che sono indicati con ritorno a periodo annuale, sebbene abbia qualche dubbio intorno alla opportunità di riferire annualmente sui fallimenti e sui giudizi di graduazione. Ma i suoi dubbi maggiori cadono particolarmente sulle altre materie per le quali sono proposte relazioni triennali e quinquennali. Non sa spiegarsi per quale ragione il Comitato proponga di fare una relazione ogni tre anni sul gratuito patrocinio ed una ogni cinque anni sui recidivi. Altre piccole cose avrebbe ad osservare, come l'aver indicate due distinte relazioni sul tema del gratuito patrocinio ed una sola invece per le perizie giudiziarie, le quali riguardano tanto la materia civile quanto quella penale. Così non sa perchè, parlandosi dei proscioglimenti istruttori, non si accenni agli insuccessi delle istruttorie, che è punto interessante ad esaminarsi per studiare lo svolgimento completo di quel periodo processuale, e, infine, pare a lui esorbitante il tema sulla condizione degli stabilimenti penali, che forse involge la necessità di veder dentro alle cose carcerarie con ispezioni e visite agli stabilimenti di pena, che sono fuori della nostra competenza.

Riassumendo, egli propone che si facciano due serie di relazioni: una di temi annuali, per cui non ha difficoltà di accettare l'elenco preparato dal Comitato; l'altra di relazioni da farsi a periodi maggiori di un anno, senza determinare precedentemente il corso di questi periodi.

BODIO. Si associa alle considerazioni svolte dal collega Lucchini, raccomandando che si adotti una sola divisione dei lavori, rispetto al periodo della loro discussione, cioè facendo un elenco di quei temi che dovrebbero ritornare ogni anno innanzi alla Commissione, e dichiarando che gli altri potrebbero essere materie d'esame a periodi di due o più anni, senza vincolarsi ad un determinato periodo di tempo.

PRESIDENTE. Avverte i colleghi che la Commissione è sempre padrona di sé e che questo programma non ha lo scopo di rinser-

rare entro limiti insormontabili i lavori di essa, ma soltanto di regolarne l'andamento.

DE' NEGRI. L'illustre Presidente l'ha prevenuto. Egli voleva appunto dire che questo programma non è regola fissa e indeclinabile alla Commissione. Si potrà sempre, quando si ritenga opportuno, invertire l'ordine, aggiungere qualche relazione, anticiparne qualche altra, il cui ritorno periodico paresse troppo ritardato. Ad ogni modo personalmente non ha difficoltà di accogliere le proposte Lucchini e Bodio.

Quanto ai singoli temi osserva al collega Lucchini che anche nel Comitato fu discussa l'opportunità di tenere delle relazioni annuali per i fallimenti e per i giudizi di graduazione. Il collega Penserini, che è particolarmente versato in queste materie, fece presenti le ragioni che consigliavano di tenere ogni anno discorso alla Commissione su questi argomenti e il Comitato, deferente all'alta competenza del collega, vi aderì.

Per le perizie conviene sull'opportunità di trattare in separate relazioni delle civili e delle penali.

PENSERINI. Le ragioni che, a suo avviso, consigliano di fare una relazione annuale sui fallimenti — e per affinità di materia anche sui giudizi di graduazione — sono queste, che cioè il materiale statistico che ogni anno si raccoglie è mal sicuro e bisogna insistere continuamente per non perdere i benefici ottenuti e accrescerli anzi, se possibile. A tal fine si sono modificati i modelli per la raccolta delle notizie e per alcun tempo ancora gioverà esaminarli ogni anno finchè non siano entrati interamente nella pratica delle carceri. Facendo relazioni triennali o quinquennali, per il tempo intermedio nessuno studierà i dati raccolti e le osservazioni, o per correggerli o per completarli, verrebbero troppo ritardate.

PRESIDENTE. Tenendo conto della discussione seguita, crede che la proposta possa essere modificata così:

« La Commissione approva il programma dei lavori tracciato dal suo Comitato per quanto concerne le relazioni annuali e per le altre verrà fissato un periodo più lungo di regola triennale. »

Messa ai voti è approvata.

La seduta è tolta alle 12. 10.

Seduta del 18 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale della seduta precedente.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Pellecchi a leggere la prima parte della sua relazione che concerne le *domande di grazia*.

PELLECCHI. Legge la relazione (1).

CANONICO. Si congratula col collega Pellecchi del pregevole suo lavoro.

È lieto di vedere che va diminuendo il numero delle grazie concesse e bramerebbe, se fosse possibile, che la medesima diminuzione avvenisse anche nel numero delle istanze presentate, altrimenti l'istanza per grazia assume il carattere di un secondo appello. È vero che la percentuale delle concessioni, nella misura del dieci per cento, non può dirsi rilevante; ma occorre notare che se si tien conto anche delle frequenti amnistie e degli indulti, nonchè delle ordinanze di non luogo per insufficienza di indizi e dei procedimenti contro autori ignoti, quasi la metà dei reati restano impuniti o sono puniti insufficientemente. Egli comprende che non può negarsi il diritto di domandare la grazia, e che non è possibile limitare la sovrana

(1) Vedi questa relazione a pag. 82 della Parte 2^a del presente volume.

prerogativa, ma vorrebbe che si cercasse di disciplinare questo istituto in modo da rendere più difficile la presentazione delle istanze per grazia. A questo studio potrebbe attendere la Commissione legislativa che si occupa ora della riforma del Codice di procedura penale.

FORNI. Condivide in parte le idee manifestate dal senatore Canonico, ma in materia di grazie egli si permette di avere una opinione tutt'affatto personale. Innanzi tutto egli si dichiara non molto favorevole all'istituto come è ora ordinato. La grazia dovrebbe supplire alle possibili deficienze del magistero giudiziario nonchè a correggere gli eventuali errori. Si è compiaciuto di rilevare dalla pregevole relazione testè letta che la percentuale delle grazie è di una su cento condannati, ma a questo proposito deve richiamare l'attenzione della Commissione su una questione di pura giustizia. Egli vorrebbe pregare il Direttore generale delle carceri di farci sapere quanti sono i condannati che trovansi in espiazione di pena per reati commessi anteriormente al nuovo codice e pei quali essendovi stata condanna dopo la pubblicazione del Codice stesso fu tenuto conto del carcere precedentemente sofferto, e quanti sono i detenuti pei quali essendovi stata condanna prima della detta pubblicazione non fu tenuto conto della detenzione preventiva. Egli vorrebbe che fosse espresso il voto al Ministro Guardasigilli di estendere il beneficio concesso dal nuovo Codice anche a quest'ultima categoria di condannati, a quelli cioè che essendo stati puniti sotto il regime delle antiche disposizioni di legge, non ebbero computato nella pena il carcere preventivamente sofferto. Con ciò si renderebbe omaggio anche all'antica dottrina romana, secondo la quale si faceva sempre la deduzione del carcere preventivo.

RIGHI. Sulla quistione di principio è pienamente d'accordo col comm. Forni, ma dubita fortemente se un voto di questa specie sia consentaneo al compito della Commissione, la quale è puramente di statistica. Il Pellecchi colla sua bella relazione ha snebbiati molti equivoci. I suoi ragionamenti hanno tutti per base delle cifre; rientrano quindi nella nostra competenza; non così la proposta del collega Forni, la quale è di puro merito.

Mentre però fa queste riserve, non si oppone a che di essa si faccia speciale menzione nel verbale, per quella considerazione che possa meritare da parte del Ministro Guardasigilli.

Ha ricevuto una non gradevole impressione nel vedere indicata una cifra molto alta di persone graziate per reati di bancarotta. Ma si riserva di esporre il suo pensiero con maggior larghezza quando verrà in discussione la relazione sui fallimenti. Come pure gli è sembrato molto elevato il numero dei grazianti per reati di resistenza all'autorità, reati molto diffusi nel nostro paese, e pei quali sarebbe necessaria una maggiore severità.

PELLECCHI. Ringrazia i colleghi dei loro benevoli apprezzamenti. Rispondendo al senatore Canonico osserva che non è facile trovare un rimedio per ridurre il numero delle istanze di grazia; questo istituto trova la sua sanzione nell'articolo 8 dello Statuto e non è possibile imporre dei limiti alla prerogativa Sovrana; è questa una materia molto delicata, che non gli pare possa essere disciplinata. Per le stesse ragioni non crede sia da accogliersi il voto espresso dal Procuratore generale Forni circa il computo del carcere preventivo anche per coloro che furono condannati prima della applicazione del nuovo Codice penale. Deve però far notare che la Divisione che nel Ministero si occupa delle domande di grazia tiene il debito conto, nell'esame delle proposte, della circostanza di fatto relativa al carcere preventivo. Al senatore Righi fa osservare che il nostro Codice di commercio è stato un po' troppo corrivo in tutto quanto concerne i reati di fallimento. I tre quarti delle condanne per simili reati riguardano la bancarotta semplice, la quale, nel maggior numero di casi, non riveste carattere di gravità e non desta alcuna preoccupazione. Relativamente poi alle grazie concesse per reati di resistenza all'autorità, fa rilevare che molti di questi reati non sono che una ingiuria ritenuta qualificata per la persona cui venne diretta, e che non vi è ragione di escludere dal beneficio della grazia questi condannati, quando soprattutto, come talvolta accade, la stessa autorità offesa dia il suo assenso al provvedimento di Sovrana clemenza.

Bosco. Non intende entrare nell'esame dell'istituto della grazia ma di far solo una considerazione puramente statistica. Qualora si venga nella determinazione di abolire la scheda individuale per le persone che ottennero la grazia, sarà indispensabile che i moduli i quali vi saranno sostituiti diano tutte le notizie che ora si ricavano dalla scheda e particolarmente quella dei reati per cui le persone graziate erano state condannate.

Per giudicare in qual modo procede l'istituto della grazia occorre considerarlo in relazione alle singole specie di reati. Anch'egli ha fermata la sua attenzione sul numero abbastanza elevato di grazie concesse a condannati per certi reati, per i quali, come per l'omicidio, occorrerebbe procedere con grande prudenza, anzi con grande rigore, prima di ridurre la pena, spesso non soverchiamente lunga, pronunciata dall'autorità giudiziaria. Bisogna tener conto, per certi reati, della loro frequenza, della facilità con cui una parte della popolazione è portata a commetterli, della necessità di formare una coscienza pubblica severa. Non si nega che in alcuni casi speciali la grazia possa intervenire opportuna anche per dei condannati per omicidio, ma in ogni modo è utile che la statistica, distinguendo reato da reato, dia il mezzo di studiare attentamente come questo istituto funziona.

Dalle cifre raccolte per gli ultimi anni — col metodo della scheda per le persone graziate — risulta pure che la grazia fu talvolta concessa non solo a dei recidivi in genere ma a dei recidivi che avevano subito precedenti condanne per lo stesso reato. Anche questo punto merita un ponderato esame.

Del resto egli espone queste considerazioni non per criticare il modo in cui procede questo servizio, poiché nè ciò è nelle sue intenzioni, nè a ciò sarebbero sufficiente fondamento le sole cifre statistiche, ma per dimostrare la convenienza di conservare, qualunque sia il nuovo sistema di raccolta dei dati statistici, quelle notizie particolareggiate che ora si hanno e che permettono utili deduzioni e confronti.

FORNI. La sua proposta a favore dei condannati pei quali non si potè tener conto del carcere preventivo, si risolve in una semplice raccomandazione. Non crede che essa sia fuori del campo delle attribuzioni della Commissione. Può infatti alla medesima interessare di conoscere quanti siano i condannati per i quali non fu computato il carcere preventivo per additarli alla Sovrana clemenza, essendo conforme ad equità e giustizia che essi pure abbiano, per via di grazia, quel beneficio che oggi tutti i condannati hanno per disposizione legislativa.

BOCCARDO. È convinto che la bella relazione del comm. Pellecchi, la prima che si riferisca al tema delle grazie, possa servire

come utile modello ad altre future relazioni sul medesimo argomento, e però facendo ad essa plauso esprime il desiderio che in altre analoghe relazioni si vegga come l'istituto della grazia funzioni geograficamente in Italia, cioè rispetto al domicilio ed alla residenza dei condannati.

PENSERINI. Non sa vedere in qual modo il senatore Canonico potrebbe riuscire a limitare il numero delle istanze per grazia. È d'accordo col comm. Pellecchi, che trattasi di argomento molto delicato ed anche il giudizio fondato sulle cifre statistiche può condurre a fallaci apprezzamenti. Così per esempio si permette di fare osservare al senatore Righi che la grazia per reati di resistenza contro l'autorità molte volte rappresenta un atto di giustizia. La sua antica esperienza di magistrato e anche di giudice istruttore, lo mette in grado di affermare che la prova di quei reati è quasi sempre fondata sui verbali degli agenti della forza pubblica, i quali talora sono portati ad esagerare i fatti e le circostanze per difendere se stessi.

Non trova utile la proposta di abolire le schede individuali, giacchè egli non ha fiducia nei registri numerici, sui quali difficilmente si possono raccogliere cifre esatte. Anche servendosi di registri giornalieri questi dovrebbero essere sussidiati dalla scheda.

DE' NEGRI. Fa notare al senatore Boccardo che notizie simili a quelle esposte nella relazione letta testè ed altre ancora vengono pubblicate da parecchi anni nelle prefazioni alle statistiche penali nè vi mancano le specificazioni di ordine geografico da lui invocate, trovandovisi appositi prospetti indicanti le grazie concesse per ciascun distretto di Corte d'appello. Non è contrario alla sostituzione delle schede individuali con altro qualsiasi metodo, purchè col medesimo non si rinunci ad alcuna delle notizie che attualmente si raccolgono.

PELLECCHI. Non può accettare la proposta del consigliere Penserini di raccogliere le notizie sulle grazie per mezzo di registri e di schede perchè si aumenterebbe il lavoro mentre la sua proposta è fatta allo scopo di scemarlo. Col sistema ch'egli vorrebbe sostituito alle schede individuali non intende punto di diminuire il numero delle notizie che attualmente vengono raccolte ed egli anzi vorrebbe

che i moduli venissero sempre forniti dalla Direzione generale della Statistica.

PENSERINI. Insiste perchè le schede non siano soppresse; le notizie raccolte altrimenti non sono sicure e possono dar luogo ad equivoci e ad errori, soprattutto pel collocamento delle cifre nelle varie colonne di un registro.

OSTERMANN. Riconosce che il lavoro che occorre per la compilazione delle schede è assai gravoso, ma è d'avviso che le medesime si debbano conservare.

DE' NEGRI. Presenta la seguente proposta:

« La Commissione non opponendosi in massima alla sostituzione di registri statistici giornalieri alle schede individuali per la raccolta delle notizie concernenti le grazie, le riabilitazioni e le liberazioni condizionali, deferisce al Comitato di studiare i particolari della sostituzione a condizione che col nuovo metodo non si raccolgano minori notizie, e men sicure, di quelle che si hanno presentemente. »

Il Presidente mette ai voti la proposta.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 19 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bosco, Canevelli, Canonico, De'Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Prega il comm. Canevelli di dar lettura della relazione sulla *condizione degli stabilimenti penali in relazione al numero dei condannati*.

CANEVELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione Canevelli.

CANONICO. Due punti gravi ha rilevato dalla lettura della bella relazione del comm. Canevelli, che meritatamente ha avuto il plauso di tutti i colleghi.

Il primo riguarda la insufficienza degli stabilimenti penali sotto il rispetto della segregazione continua o notturna soltanto. È deplorabile constatare che tre quarti circa dei condannati non possono scontare la pena nei modi voluti dal Codice; ma, pur encomiando l'amministrazione carceraria per tutto quello che ha fatto e fa per attenuare l'inconveniente, non ha il coraggio di formulare un voto per compiere l'adattamento degli attuali edifici carcerari al sistema penitenziario seguito dal Codice, perchè sa che le nostre condizioni

(1) Vedi questa relazione a pag. 128 della Parte 2ª del presente volume.

finanziarie non permettono di pensare a questa riforma la quale, secondo calcoli da lui fatti, avrebbe importata una spesa di circa 150 milioni. E passa senz'altro a dire del secondo punto, che ha fermato dolorosamente la sua attenzione. Esso concerne il lavoro carcerario ed anzi la condizione di ozio in cui si trovano molti detenuti per un cumulo di circostanze chiaramente indicate nella relazione. Comprende che l'amministrazione si dia pensiero della concorrenza del lavoro carcerario col lavoro libero, ma bisogna pure preoccuparsi dei molti detenuti che passano le loro giornate nel più completo ozio, che l'adagio popolare designa come padre di tutti i vizi, e che a più forte ragione lo sarà per i detenuti.

Nella relazione sono indicate le cause che impediscono di dare un maggiore sviluppo ai lavori all'aperto e fra le altre quella che i condannati non resistono ai duri lavori dei campi. Forse qualche temperamento si potrebbe trovare, dando, magari, un maggior nutrimento a quelli che venissero assegnati a siffatti lavori, od anche praticando l'assegnazione dei detenuti a proprietari che se ne potessero servire per lavori agricoli. Ricorda l'esperimento di bonifica delle Tre Fontane che diede eccellenti risultati e conclude coll'invitare i colleghi a presentare al Ministro della giustizia un voto perchè, d'accordo con quello dell'Interno, trovi il modo di togliere dall'ozio tanta parte dei detenuti.

NOCITO. Lo preoccupano le dichiarazioni che si leggono nella relazione circa il lavoro dei condannati. Non crede che l'Amministrazione carceraria debba dare un gran peso alla questione della concorrenza del lavoro libero. La questione si fa più grossa di quello che è realmente. Anzitutto l'Amministrazione carceraria non fa speculazione sulle manifatture delle prigioni, e perciò la ripercussione economica è minima; in secondo luogo non bisogna dimenticare che i detenuti se fossero rimasti in libertà sarebbero stati altrettanti operai che avrebbero portato il prodotto del loro lavoro sul libero mercato, e, in terzo luogo, il lavoro carcerario è lento (il detenuto non fa in quattro giorni quello che un operaio libero fa in due) e non perfezionato per mancanza di macchine e di strumenti progrediti, e per tutte queste ragioni esso non può sostenere la concorrenza col lavoro delle fabbriche.

Del resto non è necessario che l'Amministrazione carceraria faccia fare gli stessi lavori che si fanno fuori dello stabilimento; al

contrario essa dovrebbe favorire e promuovere quelle lavorazioni che non sono eseguite nelle località in cui si trova lo stabilimento di pena. Vi sono tanti lavori, come la manipolazione delle corde pei bastimenti, per cui siamo tributari alla Dalmazia, la legatura dei libri, la costruzione delle panche, delle sedie ed altri, che possono utilmente essere compiuti, senza danno del libero lavoro.

Per regolare questa faccenda l'Amministrazione carceraria potrebbe valersi dell'opera del Consiglio superiore delle carceri, che non funziona, nè si sa perchè, mentre composto com'è di persone, talune versate nelle discipline giuridiche, altre competenti nelle discipline economiche o pratiche di cose industriali e commerciali, potrebbe essere di valido sussidio all'azione dell'Amministrazione carceraria in questa materia specialmente. La mancanza di lavoro, per quanto a lui consta, oltrechè dalle ragioni così limpidamente esposte dal relatore, dipende anche dal fatto che il Governo non provvede le carceri della materia prima, sicchè le lavorazioni debbono essere sospese, e i detenuti rimangono in un ozio forzato perchè lo Stato non spende quanto dovrebbe.

LUCCHINI. Si unisce ai colleghi che hanno fatto plauso alla eccellente relazione del comm. Canevelli, tanto pregevole così pel modo con cui è stata redatta, come per la praticità dei dati, e si unisce anche ai precedenti oratori per deplorare lo stato di cose che da essa è risultato, e cioè il modo insufficiente di provvedere alla repressione legale della delinquenza, mentre poi d'altra parte si corre tanto a precipizio nell'escogitare provvedimenti eccezionali per i recidivi, senza prima rendersi conto se siano osservate le disposizioni con le quali, in via ordinaria, sono colpiti i recidivi. Come si può dire che la legge non raggiunge il suo effetto, se essa non si applica? Per ciò appunto vorrebbe rivolgere alcune domande al relatore. E in primo luogo chiedergli: si ha riguardo a questa circostanza della recidiva nell'assegnazione dei condannati a stabilimenti di pena provveduti di celle? E in secondo luogo, prescindendo dalla recidiva, vi sono altri criteri per l'assegnazione dei condannati a questi stabilimenti a sistema cellulare, come potrebbe essere quello della natura dei reati? E nella supposizione che nessun criterio logico si segua sistematicamente, ma si abbia precipuo riguardo alla vicinanza degli assegnandi ai carceri cellulari, non sarebbe utile riparare a questa patente ingiustizia, col far loro ot-

tenere, anche con provvedimento legislativo, un qualche beneficio perchè vi sia una specie di perequazione nell'espiazione delle pene?

Un punto più luminoso della relazione, e del quale si compiace vivamente, è quello relativo alle colonie agricole, perchè dalle parole del relatore, così favorevoli al sistema, trae il convincimento che l'Amministrazione delle carceri vorrebbe favorire non solo quelle a scopo di cultura, ma anche quelle per il dissodamento e il risanamento dei terreni. È anche da augurarsi che possa sorgere qualche colonia industriale, di cui non si ha esempio in Italia.

Altro punto della relazione che, a dir il vero, l'ha fatto sorridere, è quello dove si parla di *due* detenuti nello stabilimento *speciale* di Saluzzo, dove si rinchiodano i delinquenti per ubbriachezza. È vero che nel nostro paese non è molto profonda la piaga dell'alcoolismo, tuttavia pare a lui inverosimile che debbano essere due soltanto i reclusi per questo titolo. E, pur non dubitando del fatto e dell'esattezza delle cifre, desidera qualche informazione sulle ragioni, se ve ne sono, che spiegano come mai sia così insignificante la cifra dei reclusi nello stabilimento *speciale* di Saluzzo. Infine, non nasconde al relatore che avrebbe desiderato qualche notizia anche sulle *colonie dei coatti*, tanto più che non si sa se vengano soppresse, come fu annunciato solennemente, o soltanto trasformate, come fu detto posteriormente.

Nocro. È dolente di dover riprendere la parola, ma desidera esporre una considerazione, che dimenticò di dir prima, e che crede molto importante. È a sua cognizione che l'espiazione del primo periodo della pena dell'ergastolo ha dato terribili risultati e che di essi è stata fatta comunicazione al Ministero della giustizia con una relazione dalla quale si ricaverebbe che la maggior parte degli ergastolani o sono morti, o si sono suicidati, o sono divenuti pazzi; sicchè pochissimi possono far passaggio dal primo al secondo periodo. Egli fu abolizionista, ma se effettivamente dovesse risultare che la pena che si è sostituita a quella di morte, per il modo in cui è espia, porta ai terribili effetti che ha più sopra accennato, non esita a dichiarare che ora voterebbe perchè fosse ripristinato il capestro. Desidera pertanto sapere se la relazione fu effettivamente passata al Ministero della giustizia, e, in tal caso, vorrebbe pregare che ne fosse data comunicazione alla Commissione.

Quanto alle Colonie agricole è d'accordo col relatore, che occorra per i lavori all'aperto un progetto di legge perchè ora l'assegnazione alle Colonie vien fatta come premio di buona condotta, mentre gioverebbe mandarvi i detenuti validi, indipendentemente dalla condotta tenuta nel carcere. Osserva al Lucchini che sono pochissimi i detenuti per ubbriachezza perchè quelli che vi potrebbero entrare sono soggetti ad una malattia, la *dipsomania*, per cui vanno non alle case speciali, ma ai manicomi, o, se hanno mezzi, in altre case di salute.

Forni. Dalla relazione del collega risulta che vi è penuria di posti perchè i mezzi disponibili per la riforma carceraria non sono sufficienti ai bisogni. Ma egli osserva che vi sono pene che, secondo le stesse disposizioni del Codice, si potrebbero espiare in modo diverso che non sia la restrizione della libertà.

La pena dell'arresto — che può estendersi fino a due anni — per l'articolo 22 del Codice penale può essere scontata o in una Casa di lavoro o con prestazione d'opera. Si potrebbero utilmente impiegare i condannati a questa pena in pubblici lavori, quali quelli dei porti, delle ferrovie, delle strade, ma per ciò occorre che il regolamento promesso sulla prestazione d'opera sia una buona volta pubblicato e in questo senso crede che gioverebbe un voto della Commissione per affrettarne la pubblicazione.

Nocro. Dà al collega Forni alcune informazioni su questo regolamento che fu compilato nel tempo in cui egli fu Sottosegretario alla Giustizia e fu mandato per l'esame al Consiglio di Stato. Seppe poi che di là ritornò al Ministero per schiarimenti e che non fu più rispedito al Consiglio di Stato. Sa però ancora che alcuni Procuratori del Re, non ostante la mancanza del regolamento, adibiscono i condannati a lavori manuali per l'ufficio, dando pratica attuazione a quella *prestazione d'opera* che, all'infuori di questi singoli esperimenti, è scritta soltanto nel Codice.

Osserva poi al comm. Forni che non si potrebbero destinare i condannati all'arresto ai lavori del campo poichè la maggior parte di essi sconta la pena per brevissimo tempo e non sarebbe umano sottoporli a lavori gravosi, spesso pericolosi, mentre poi la loro delinquenza non presenta alcun carattere di gravità.

Forni. Non ha detto che i condannati all'arresto si debbano far lavorare nei campi, in lavori di bonifica, ma bensì in lavori pubblici, nei porti, nelle ferrovie, nelle strade per cui può essere utilizzata l'opera giornaliera di quei condannati. Del resto egli ha soltanto osservato che una disposizione di legge non ha attuazione perchè manca il regolamento e crede di essere discreto se si limita ad invocare che questo regolamento si faccia sollecitamente, anche perchè si potrà allora risentire qualche beneficio per la diminuzione del numero dei detenuti.

De' Negri. Independentemente dal valore teorico che ha la considerazione del collega Forni sull'applicazione dei condannati all'arresto nei lavori all'aperto, osserva che il suo voto avrebbe praticamente poca efficacia perchè dei 40,000 circa condannati annualmente a quella pena, oltre 39,000 non dovevano scontarla per più di 3 mesi, poco più di 600 da 3 mesi a 2 anni e solo una trentina per più di 2 anni: ora dovendosi scegliere, per mandarli alla casa di lavoro o per destinarli ai lavori all'aperto, quelli che debbono scontare l'arresto per una più lunga durata, è evidente che il beneficio, cui allude il comm. Forni, sarebbe insignificante.

Non è poi da meravigliare che soltanto due detenuti scontino la pena nello stabilimento speciale per l'ubriachezza, se si consideri che il magistrato non concede quasi mai questa attenuante specifica.

Nello spoglio delle schede degli anni 1896 e 1897 che è molto avanzato e i cui risultati si potranno conoscere nella prossima sessione, egli ha voluto che si ricavassero dalle schede tutte le notizie intorno alla concessione delle attenuanti, così di quelle generiche, come di quelle specifiche o proprie di taluni reati. Or bene rarissimamente s'incontra il caso di dover registrare una condanna per la quale si sia tenuto conto della ubriachezza. Se il magistrato adunque non l'applica è naturale che non vi siano detenuti nello stabilimento speciale.

Righi. Ha avuto molta ragione il collega Lucchini quando ha mostrato sorpresa perchè nello stabilimento di Saluzzo, destinato ai delinquenti condannati colla minorante dell'ubriachezza, non esistono che due detenuti. Il comm. De' Negri ha dato la ragione che può spiegare il fatto, nè egli ha elementi per giudicare quanto

essa sia attendibile, ma però fa un'altra considerazione, che non contraddice a quella del collega De' Negri, ma che può venirvi anzi in aiuto, ed è che in molti casi da noi si continua a considerare la ubbriachezza volontaria ed abituale come una discriminante e perciò l'individuo viene prosciolto e non condannato.

NOCRO. Il motivo per cui la statistica registra un esiguo numero di condannati che ebbero diminuita la pena per causa di ubbriachezza è questo: che i Presidenti di assise non fanno il relativo quesito ai giurati limitandosi a domandare se l'imputato è colpevole di avere, ecc., e se si trovava nello stato o vicino a quello stato di mente per cui è tolta o scemata la responsabilità.

Forni. Risponde al De' Negri che gli osservava che circa 39,000 sono i condannati all'arresto sotto i tre mesi e pochissimi quelli che lo debbano scontare per più lungo tempo. Non bisogna preoccuparsi della quantità della pena nel rapporto del lavoro che si surroga ad essa. Vi è una lacuna nella nostra legislazione penale, occorre dunque colmarla, tanto più che il legislatore con la disposizione dell'articolo 22 del Codice penale mira più in alto e ammonisce che nel carcere, dove pur troppo si respira un'aria viziata, non si devono rinchiodere questi delinquenti che nel lavoro possono trovare la pena più confacente al reato che hanno commesso.

Egli pertanto esprime il voto che questa lacuna della legge sia presto colmata.

AZZOLINI. Gradirebbe alcuni schiarimenti su due punti della relazione che a lui paiono gravissimi e che non crede siano stati rilevati da altri. È detto nella relazione che i condannati a più di 6 mesi di pena non possono essere assegnati ad alcun penitenziario perchè le cose vanno tanto in lungo che, quando la sentenza di condanna diviene esecutiva, essi hanno già scontata la massima parte della pena e il loro trasferimento ad uno stabilimento penale diviene inopportuno. Sa benissimo che di ciò non ha colpa l'Amministrazione carceraria, ma piuttosto l'Amministrazione della giustizia e la procedura, ma intanto sta il fatto gravissimo, dichiarato autorevolmente dal Direttore generale delle carceri, che pene di durata superiore ai 6 mesi non hanno esecuzione.

L'altro punto concerne la dichiarazione, contenuta nella relazione medesima, che cioè per le case di pena intermedie non si

trovano detenuti adatti ai lavori, che vi si eseguiscano, perchè *infacchiti* nelle celle durante il primo periodo di pena. Questa dichiarazione è grave perchè contiene la condanna pronunciata dalla esperienza contro il sistema cellulare, che si volle introdotto nel nuovo Codice penale come la grande panacea che avrebbe fatto scomparire la delinquenza, mentre poi nel paese classico, dove esso è nato, l'Inghilterra, si è venuto invece applicando sempre in proporzioni minori sino a proporre che il periodo di segregazione cellulare sia ridotto a soli sei mesi. Il nostro Codice penale, invece ha come regola un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni, ma arriva, sebbene soltanto nei casi più gravi, a comminare la segregazione cellulare continua per 7 anni o anche per 10 anni, e ciò è semplicemente enorme, non potendosi supporre che vi sia fibra d'uomo che resista per sì lungo tempo al trattamento cellulare.

Rispetto alle altre questioni accennate osserva che per il lavoro carcerario sarà difficile eliminare la concorrenza col lavoro libero, perchè o nei lavori dei campi od all'aperto, o nelle lavorazioni industriali, si avrà sempre un operaio detenuto che si sostituisce ad un operaio libero, onde vi potrà essere spostamento, ma non già eliminazione di concorrenza, e questo fatto bisogna accettare se si voglia togliere i detenuti dall'ozio. — Le difficoltà per condurre in porto il regolamento necessario all'esecuzione dell'articolo 22 del Codice penale, dovrebbero persuadere che l'ostacolo maggiore sta appunto nel regolare questo lavoro in confronto a quello libero. Facciamo pur voti che questo regolamento sia sollecitamente pubblicato, ma non ci nascondiamo le difficoltà, che vi si oppongono, sebbene sia desiderabile che questo regolamento vi sia, almeno per impedire quanto si lamenta, e che cioè oggi i Procuratori del Re facciano come meglio loro aggrada, essendo accaduto che alcuno abbia trovato meritevole di attenzione la domanda fatta da condannati per sostituire alla pena la copiatura di atti giudiziari come prestazione d'opera.

LUCCHINI. Aggiunge una sola parola circa le statuizioni del Codice riguardanti la segregazione cellulare che, con parola forse eccezionalmente vivace, sono state attaccate dal collega Azzolini.

È noto, intanto, che i periodi di 7 e 10 anni, cui ha accennato il collega, sono eccezionali e soltanto applicabili agli ergastolani, per i quali non è più il caso di parlare di emenda, dovendo la pena

assumere un carattere ben diverso. Negli altri casi la segregazione non può superare i tre anni, e d'altronde non può dirsi che si debba attribuire ad essa l'effetto dell'infacchimento dei detenuti se, come risulta dalla stessa relazione Canevelli, il sistema cellulare non ha applicazione che in piccola parte, attese le condizioni dei nostri stabilimenti penali.

Il pregio del Codice attuale, le disposizioni del quale in codesta parte disgraziatamente sono soltanto scritte nella carta, e che non trovano oppositori o soltanto pochissimi, è di avere attuato quel sistema penitenziario graduale e progressivo che è universalmente riconosciuto il migliore. Altro, ben altro è il sistema della segregazione cellulare continua qual'è applicato nel Belgio, dove peraltro non si può nemmeno dire che abbia fatto cattiva prova, essendosi anzi verificato questo caso singolare che, essendo facoltativo per i condannati scegliere il sistema cellulare o quello progressivo, molti scelgono la cella che serve ad abbreviare la condanna.

Dacchè ha la parola presenta due proposte. E ne dà lettura.

« I. La Commissione, preso atto della pregevole relazione Canevelli, fa voti che, di fronte alla grande scarsezza degli stabilimenti cellulari, ne sia riservata possibilmente la destinazione ai condannati recidivi e ad alcune categorie dei condannati a pene di maggior durata e più bisognevoli di severa repressione e che siano avviate ricerche statistiche allo scopo di accertare l'efficacia comparativa e gli effetti individuali della pena fra coloro che scontino o meno il primo periodo cellulare della reclusione.

« II. La Commissione prende atto delle dichiarazioni fatte dal comm. Canevelli, e si augura che la statistica carceraria sia completata dai dati concernenti il patronato dei liberati dal carcere. »

AZZOLINI. È dolente se il suo dire è parso improntato a soverchia vivacità; forse trascinato dalle parole non ha saputo serbare ad esse la giusta misura, ma il suo pensiero era questo e cioè che in Italia si sono adottati per la segregazione cellulare continua dei limiti di tempo che sono esorbitanti e non possono non dare i tristi effetti che la relazione Canevelli ha documentati.

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato ad altra seduta.

La seduta è tolta alle 12. 10.

Seduta del 20 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari : Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale della seduta precedente.

Messo ai voti è approvato.

CANEVELLI. La cifra di 11,496 posti mancanti negli stabilimenti penali perchè l'espiazione della pena nei riguardi del lavoro possa aver luogo in conformità delle disposizioni del Codice è certamente poco soddisfacente. Ma quando si consideri che non tutti i condannati lavorano nei laboratori, perchè ve ne sono di quelli addetti ai servizi domestici, di quelli assegnati alle case di pena intermedie che lavorano all'aperto, ed altri inabili al lavoro, il numero non può ritenersi veramente eccessivo.

Il senatore Canonico ha ricordato l'esperienza fatto alle Tre Fontane, stimolando a promuovere l'impiego dei condannati nei lavori agricoli; ma in questa parte lo Stato non può prendere alcuna iniziativa, e d'altronde non sono da trascurarsi le grandi difficoltà che si presentano per provvedere alla custodia dei detenuti.

L'onorevole Nocito crede che non possa essere oggetto di preoccupazione la concorrenza che il lavoro carcerario può fare al lavoro libero, giacchè i condannati, se non fossero incorsi nella pena, nel maggior numero sarebbero stati degli operai e quindi avrebbero dovuto lavorare. È vero ciò; ma quando gli operai liberi mancano di lavoro, quando questa mancanza è talvolta causa di tur-

bamento dell'ordine pubblico, lo Stato non può non preoccuparsi di tali circostanze e deve fare quanto può per non aggravare sempre più la condizione degli operai liberi con la concorrenza del lavoro carcerario.

Circa alla non avvenuta convocazione del Consiglio superiore delle carceri osserva intanto che il medesimo non potrebbe promuovere in questa parte il miglioramento del servizio, le cui deficienze dipendono esclusivamente da ragioni economiche.

Il Consiglio fu costituito colla legge del 1889 la quale si proponeva principalmente lo scopo del consolidamento del bilancio carcerario, e poichè questa legge fu prima sospesa, poi revocata, è naturale che sia venuta a mancare la materia di lavoro per il Consiglio il quale, se venisse ora convocato, ben poco avrebbe da fare. Del resto ciò formò argomento di interpellanza al Senato ed egli non può che riferirsi alle risposte al riguardo date dal Ministro dell'Interno.

L'on. Lucchini ha chiesto se nell'assegnazione dei condannati ai vari luoghi di pena tengasi conto della recidiva, nonchè se la loro lontananza o vicinanza agli stabilimenti penali abbia alcuna influenza in rapporto alla loro assegnazione agli stabilimenti medesimi.

Gli articoli 412, 877 e 878 del Regolamento carcerario rispondono a questi quesiti.

Lo stesso on. Lucchini ha manifestato il desiderio di vedere istituite le colonie intermedie industriali. L'Amministrazione carceraria si adopererà a questo scopo, e spera di potere fare qualche cosa, quando provvederà alla sistemazione degli stabilimenti destinati ai condannati alla detenzione.

Il comm. Forni ha insistito sulla necessità di pubblicare il regolamento per la prestazione d'opera, sperando così di diminuire il numero dei detenuti negli stabilimenti carcerari. Egli deve però far notare che tale commutazione non potrebbe riferirsi che ad un piccolo numero di condannati e perciò il beneficio sarebbe esiguo. Piuttosto si potrebbe pensare a ridurre una o due delle migliori colonie agricole a luoghi di detenzione, così si renderebbero disponibili molti posti negli stabilimenti penali e qualcuno di questi stabilimenti potrebbe essere destinato a casa intermedia industriale.

L'onorevole Lucchini avrebbe anche desiderato delle notizie circa i coatti, ma questo argomento usciva dal tema della sua relazione come manifestamente può rilevarsi anche dalla semplice lettura del titolo.

Il cav. Azzolini si è valso di una frase della sua relazione, nella quale egli accennava ad infiacchimento dei detenuti, per criticare il sistema penale adottato dal Codice vigente. Ma quella frase più specialmente si riferisce all'infiacchimento prodotto dall'ozio, e riguarda tanto i detenuti in segregazione cellulare quanto quelli che espiano la pena in comune. Non può dunque da essa trarsi le conseguenze che il collega ha voluto dedurne.

L'onorevole Nocito desidera di essere informato dei risultati ottenuti dalla segregazione cellulare ed ha ricordato una relazione che su questo argomento sarebbe stata presentata dalla Direzione delle carceri al Ministero della giustizia. Veramente egli non sa che di un rapporto mandato alla Direzione generale della statistica che aveva richiesto informazioni su questo argomento e del quale avendo copia presso di sé può dare immediata lettura se la Commissione lo creda opportuno.

PRESIDENTE. La Commissione sarà grata al comm. Canevelli se vorrà dar lettura di questa relazione.

CANEVELLI. Legge il seguente rapporto.

Le disposizioni del nuovo Codice penale che stabiliscono per l'espiazione delle pene dell'ergastolo e della reclusione un primo periodo col regime della segregazione cellulare continua e pel restante delle pene stesse, come per tutte le altre, la separazione soltanto notturna, sono da troppo breve tempo in vigore, e per l'insufficienza di stabilimenti all'uopo adatti, ebbero finora in Italia troppo limitata applicazione, perchè possa emettersi un giudizio sulla efficacia del sistema specialmente in rapporto alla recidiva nei reati.

In fatti i condannati esistenti negli stabilimenti penali ordinari al principio dell'ultimo triennio (1896-97-98) e quelli entrativi fino al 31 dicembre scorso salirono a 64,617, di questi soltanto 6,292 (circa 9. 73 %) vennero sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, e 4,563 (circa 7. 06 %) a quello della segregazione notturna, mentre tutti gli altri (83. 21 % circa) continuarono ad espianare le pene loro inflitte coll'antico sistema della vita in comune.

I condannati entrati per assegnazione nei vari stabilimenti ordinari durante il detto triennio furono in complesso 23,930 e, secondo il regime d'espiazione cui vennero sottoposti e secondo i loro precedenti giuridici si ripartivano nel modo seguente:

	Sottoposti al regime della			Totale	
	Segregazione continua	Separazione notturna	Vita in comune		
non recidivi	2,049	990	9,500	12,539	
recidivi	1 ^a volta	677	327	3,067	4,071
	2 ^a volta	374	176	1,883	2,433
	3 ^a e più volte	509	326	4,052	4,887
<i>Totale</i>	3,609	1,819	18,502	23,930	

Si ebbe quindi per ogni 100 la proporzione ragguagliata come appresso :

non recidivi	56.77	54.42	51.34	52.40
recidivi	43.23	45.58	48.66	47.60

Le recidive nei reati si mantengono sempre da qualche anno in aumento progressivo, ma quest'aumento generalmente si verifica pei delitti di minor gravità, e quindi per le condanne di non molta lunga durata e per le pene di minore intensità le quali continuano ad esparsi negli stabilimenti ordinari a sistema di comunanza.

Indi minore è il numero dei recidivi fra i condannati alle massime pene che si scontano in buona parte, almeno pel primo periodo, sotto il regime della segregazione cellulare continua ed in parte con quella della separazione notturna, e massimo per le condanne meno gravi che vengono espiate negli antichi stabilimenti a vita comune.

Se mancano però finora dati positivi per accertare la misura dell'efficacia repressiva del sistema cellulare, specialmente nei suoi effetti per combattere la recidiva nei reati, le diuturne osservazioni consegnate negli atti delle Direzioni dei luoghi di pena, la generale

repugnanza dei condannati nell'assoggettarsi all'isolamento cellulare, il contegno generalmente depresso e scoraggiato da essi tenuto durante l'espiazione del primo periodo della pena, ed altri molti fattori che, se non possono citarsi quali dati di incontrastabile esattezza, non sfuggono però all'esame ed allo studio accurato dell'Amministrazione, valgono a far ritenere come il regime cellulare eserciti sui delinquenti un'azione molto più intimidante degli antichi sistemi, e che quale mezzo repressivo e preventivo delle recidive riesca sufficientemente efficace.

E può quindi ritenersi che questa efficacia corrisponderebbe alle previsioni cui si ispirano le disposizioni del nuovo Codice penale se alle stesse potesse essere data completa attuazione.

In quanto agli effetti che, in confronto al sistema della vita in comune, possono essere prodotti dal regime cellulare per rapporto allo stato di salute dei condannati si hanno per il periodo 1896-98 i dati seguenti:

	Sottoposti al regime della			Totale
	Segregazione cellulare continua	Separazione notturna	Vita in comune	
Giornate di presenza consuete da condannati nel triennio.	3,009,002	2,301,397	24,902,978	30,213,377
Giornate di infermeria consuete da condannati nel triennio.	152,596	109,016	1,240,262	1,501,874
Proporzione delle giornate di infermeria per ogni 100 di presenza.	5.07	4.74	4.98	4.97

In complesso quindi la proporzione delle giornate dei condannati sani sarebbe risultata maggiore per quelli soggetti soltanto al regime della separazione notturna, quindi per quelli ammessi a vita comune, colla minor proporzione per quelli soggetti al regime della segregazione cellulare continua. La differenza non fu però molto notevole, nè da questi dati potrebbe indursi che l'ultimo sistema sia molto sfavorevole alla salute dei condannati.

Confrontando poi il numero degli entrati in cura nelle infermerie ed il numero dei morti per malattia col totale dei condannati esistenti ed entrati negli stabilimenti nel triennio, e colla popolazione media si ebbero i risultati seguenti:

	Sottoposti al regime della			Totale	
	Segrega- zione continua	Separa- zione notturna	Vita in comune		
Esistenti ed entrati negli stabilimenti nel triennio	6,292	4,563	53,762	64,617	
Popolazione media giornaliera	2,745	2,099	22,722	27,566	
Ammessi in cura nelle infermerie	4,176	2,936	62,279	69,391	
Morti di malattia nel triennio.	557	227	2,440	3,224	
Proporzione %.	{ sugli esistenti ed entrati. sulla popolazione media. sui curati nell'infermeria.	8.85	4.98	4.54	4.99
		20.29	10.81	10.73	11.69
		13.34	7.73	3.92	4.65

Per gli ammessi in cura nelle infermerie la proporzione massima si verificò fra i condannati ammessi a vita comune, quindi fra quelli sottoposti al regime della segregazione cellulare continua; le proporzioni minori si verificarono fra quelli soggetti soltanto alla separazione notturna.

Invece le proporzioni dei morti in seguito a malattia, tanto in confronto al numero dei condannati esistenti ed entrati negli stabilimenti penali, che della popolazione media degli stessi come pure del numero dei curati nelle infermerie, salirono al massimo pei condannati sottoposti al regime della segregazione cellulare, quindi pei condannati sottoposti alla separazione notturna, e furono minori per quelli ammessi a vita comune.

Onde appare che, se i condannati soggetti al regime di separazione notturna e della segregazione continua danno un minor contingente di malati, le infermità, specialmente per questi ultimi, assumono una eccezionale gravità ed hanno più frequentemente risultato letale.

E ciò induce a ritenere che le malattie di questi si aggravino per la depressione morale che su corpi infermi può essere esercitata non solo dal sistema di espiazione, ma dalla maggior durata della pena, in particolar modo per i condannati alla pena perpetua dell'ergastolo.

In fatti, per questi, la mortalità sali fino a 16.60 per cento sul totale dei condannati esistenti ed entrati, al 22.90 per cento sulla popolazione media, ed al 9.66 per cento sul numero degli ammessi in cura nelle infermerie.

Per ciò che riguarda i suicidi compiuti o tentati si ebbero i dati seguenti:

	Sottoposti al regime della			Totale	
	Segrega- zione continua	Separa- zione notturna	Vita in comune		
Suicidi compiuti.	15	1	5	21	
Proporzione %	sugli esistenti ed en- trati	0.24	0.09	0.01	0.03
	sulla popolazione media	0.55	0.05	0.02	0.07
Suicidi tentati.	36	9	27	72	
Proporzione %	sugli esistenti ed en- trati	0.57	0.19	0.05	0.11
	sulla popolazione media	1.31	0.43	0.12	0.27

Anche la proporzione massima dei suicidi, sia compiuti, sia tentati, si ebbe nei sottoposti al regime della segregazione continua che, come si è detto, sono quelli che espiano le condanne più gravi e di maggior durata.

In fatti i condannati alla massima pena dell'ergastolo diedero pei suicidi compiuti una proporzione di 0.77% sul totale degli esistenti ed entrati, e di 1.08% sulla popolazione media, e rispettivamente di 2.89 e 3.96% pei suicidi tentati.

In quanto allo stato mentale dei condannati:

Diedero segni di alienazione mentale	245	64	268	575	
Proporzione %	sugli esistenti ed en- trati	3.89	1.40	0.50	0.89
	sulla popolazione media	8.89	3.05	1.18	2.09
Furono inviati nei manicomi	115	50	189	354	
Proporzione %	sugli esistenti ed en- trati	1.83	1.09	0.35	0.55
	sulla popolazione media	4.12	2.39	0.83	1.28
Restarono in osservazione alla fine del triennio	48	22	41	111	
Proporzione %	sugli esistenti ed en- trati	0.76	0.49	0.08	0.17
	sulla popolazione media	1.75	1.05	0.18	0.40

Anche non tenendo conto dei condannati i quali diedero segni di alienazione mentale e di quelli rimasti in osservazione alla fine del triennio, perchè fra questi sono compresi molti simulatori, specialmente fra quelli soggetti al regime della segregazione continua, allo scopo di sottrarsi a tale regime, sono quelli di quest'ultima categoria che danno la maggior proporzione degli inviati ai manicomi; ma anche qui giova ripetere che sotto il regime della segregazione continua si espiano le massime pene la cui gravità e lunga durata, all'infuori del modo di espiazione, può esercitare effetti dannosi alle facoltà mentali di quelli che ne sono colpiti.

GIANTURCO. Parecchi anni addietro visitò lo stabilimento penale di Nisida dove è attuato il sistema della segregazione continua e fin d'allora si propose di cogliere la prima occasione che gli si sarebbe presentata per fare alcune dichiarazioni che gli sembrano di molta gravità.

Egli, sia pel suo carattere, sia per l'indole dei suoi studi non è facile a lasciarsi vincere dal sentimento; però fu enorme l'impressione ch'egli provò in quella visita, ed essa trova conferma nei dati testè forniti dal Direttore generale delle carceri circa i risultati della segregazione cellulare, la quale, nel maggior numero dei casi, conduce o al suicidio o alla follia. Ciò non può non meritare tutta l'attenzione da parte di chi studia quest'argomento, non dovendo essere consentito ad un paese civile di conservare un sistema penale, il quale, se le cifre statistiche sono esatte, come non ne dubita, consacrerrebbe una vera infamia. Propone che intorno a quest'argomento si faccia una speciale relazione in una prossima sessione.

LUCCHINI. Anche nella seduta di ieri fu accennato a tale questione, ma in un senso diverso da quello testè esposto dall'onorevole Gianturco.

Si deplorava ieri che l'Amministrazione carceraria non fosse in grado di colpire tutti egualmente i condannati con la pena che fu loro comminata. Oggi invece si vorrebbe addirittura che nessuno la scontasse come prescrive il Codice. Trova ingiustificata la critica fatta al sistema penale prima che questo abbia potuto avere completa applicazione. L'esperienza parziale che si è fatta non autorizza di fare considerazioni di ordine generale. Le osservazioni dell'onorevole Gianturco potrebbero essere giuste se il nuovo Co-

dice avesse seguito il sistema belga, secondo il quale la segregazione cellulare può durare per tutta la pena; presso di noi invece la segregazione è limitata a un sesto della pena e non oltre i tre anni, può ben ritenersi eccessiva per gli ergastolani, ma per essi si è voluto dare uno spaventoso surrogato alla pena di morte. Il sistema graduale ha fatto buona prova in altri paesi, e non crede quindi che meriti così aspre censure prima che una più lunga esperienza presso di noi non ci metta in grado di portare su di esso un illuminato giudizio.

Anch'egli ha visitato parecchi stabilimenti penali, compresi quelli della Toscana, quand'era più lungo il periodo a sistema cellulare e non ne ha ritratto l'impressione disastrosa esposta dall'onorevole Gianturco, che, d'altronde, ne visitò uno soltanto. Ieri egli ha letto una mozione che si avvicinava al concetto espresso dall'onorevole Gianturco, ma non vorrebbe accentuare in essa le ragioni di sfiducia al sistema, anche per non far cosa che potesse indebolire l'autorità della legge.

BOCCARDO. Qualunque ricerca proponga lo scopo di conoscere gli effetti della pena, sia in rapporto alla recidiva, sia in rapporto alla salute dei condannati, è studio meritevole della più alta considerazione. Si associa quindi all'onorevole Gianturco perchè gli studi statistici si incammino per questa via. Però anche a lui sembra che la breve esperienza fatta fino ad oggi non possa metterci in grado di venire, nella prossima sessione, a conclusioni attendibili. Sono appena dieci anni che il sistema cellulare è attuato in Italia e si è veduto come soltanto parzialmente esso sia applicato; in queste condizioni di fatto, quindi, se può essere utile uno studio statistico, un giudizio assoluto sarebbe impossibile.

In materia penale egli, senza essere duro di cuore, ha delle idee che s'ispirano alla maggiore severità della pena. Vagheggia particolarmente un sistema penale che rivolga i condannati al miglioramento delle condizioni economiche di quella società che essi hanno offeso. Per dissodare terreni paludosi e località infestate dalla malaria crede utilissima l'opera dei condannati, di questi *morituri* del delitto.

Concludendo, egli ritiene che potrebbe avviarsi una statistica per conoscere gli effetti della segregazione cellulare continua, ma

che la brevità dell'esperienza fatta del nuovo sistema penale non consente di trarre, per ora, illazioni sicure sugli effetti da esso prodotti.

DE'NEGRI. Osserva che in un paese ove la criminalità è così grave, tanto per estensione quanto per intensità, importa che le sanzioni penali siano severe, e non crede che si debba troppo cedere al sentimento, del resto nobilissimo della pietà verso i delinquenti. Desidererebbe che la Direzione generale delle carceri facesse sapere dopo quanto tempo di segregazione cellulare siansi verificati i dolorosi risultati che hanno giustamente preoccupato i colleghi, perchè soltanto con questi dati si potrà studiare se sia il caso di limitare la durata della segregazione senza scuotere le basi del sistema penale ora vigente.

E poichè il sistema penitenziario introdotto dal nuovo Codice si sperimenta da tempo così breve che non se ne possono trarre conclusioni attendibili, gioverebbe studiare gli effetti che la segregazione cellulare continua produsse nelle provincie toscane dove fu introdotta da assai maggior tempo.

Domanda perciò al collega Canevelli se è in grado di fornirci qualche ragguaglio in proposito, almeno per il tempo trascorso dalla costituzione del Regno d'Italia all'attuazione del nuovo Codice.

GIANTURCO. Ritene che i dati forniti dal Canevelli nel rapporto testè letto, fondati sulla osservazione di dieci anni, siano sufficienti per metterci in grado di venire ad una conclusione.

Al professor Lucchini osserva che il suo ordine del giorno considera la segregazione cellulare sotto il punto di vista sociale, e non sotto un altro punto non meno importante, quello delle persone dei detenuti, e che non gli pare degno di un paese civile di mettere a base del magistero punitivo un sistema che attenta alla vita dei condannati. Tanto meno gli pare poi che sia il caso di esprimere voti come quello formulato dall'onorevole Lucchini, allo scopo di attuare su larga scala il detto sistema, perchè ciò condurrebbe ad un inutile sperpero del pubblico danaro.

PRESIDENTE. Il Canevelli era chiamato a riferire in questa sessione *sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto*

col numero dei condannati. Ora si potrebbe allargare il mandato acciocchè in una prossima sessione riferisca anche sulla *condizione fisica e morale dei condannati, in via comparativa, avendo riguardo alle diverse pene.*

NOCIRO. L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lucchini ha sempre la sua ragione di essere, giacchè le celle servono anche per la segregazione notturna.

Ha sentito dire che il sistema della segregazione cellulare è stato micidiale, che su cento condannati sottoposti a quella pena quattro o cinque soltanto passarono al secondo periodo di espiazione. Se ciò è vero questo sistema penale non può dirsi che barbaro.

LUCCHINI. Osserva che il nostro paese è molto allegro. Si fa una legge e mentre si discute nessuno parla, poi quando essa è in via di esecuzione tutti si fanno innanzi per combatterla. Non si deve giudicare su impressioni, nè bisogna lasciarsi trascinare dal desiderio di continue mutazioni. La Francia, che pure ha traversato rivolgimenti politici di grande importanza, per le sue leggi è stata ed è rigorosamente conservatrice; e deve in gran parte a ciò la vigoria della sua compagine e dei suoi progressi civili.

GIANTURCO. Il Lucchini è stato con lui d'accordo nelle conclusioni, non nei motivi. Quando il Codice penale fu in discussione alla Camera, egli non era deputato, altrimenti in questa parte l'avrebbe combattuto; non dubita punto che la riforma penitenziaria, contro la quale ha parlato, sia stata largamente elaborata, ma non è questa una buona ragione per non trarre ora profitto dall'esperienza, per verità assai triste, che di essa è stata fatta. La proposta dell'illustre Presidente può raccogliere il suffragio di tutti.

CANEVELLI. Prende la parola soltanto per assicurare l'onorevole Lucchini che gli stabilimenti penali a sistema cellulare continuo attualmente sono sufficienti per i condannati ad una pena di almeno quindici anni e che nell'assegnazione non si tien conto di alcuna ragione di ordine geografico.

Egli procurerà raccogliere tutte le notizie richieste dagli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Formula così la sua proposta: « Invitare il Direttore generale delle carceri a riferire sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati, nonché sulla efficacia della pena in rapporto alle condizioni fisiche e morali dei condannati stessi, avuto riguardo alle singole pene da cui i medesimi sono colpiti. »

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 21 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i signori: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il cav. Farace a leggere il verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la relazione dell'on. Gianturco *sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, parte civile, per gli anni 1897 e 1898*, la quale è pronta ed è già stata distribuita. Ma il relatore, per dolorose circostanze di famiglia, non è oggi presente e propone pertanto — considerata anche la mole della relazione, di cui la lettura occuperebbe la intera seduta — che si dia per letta, rimandandosene la discussione ad un'altra sessione.

NOCITO. Propone che si legga oggi la relazione Penserini sui fallimenti e che si rimandi quella del collega Gianturco ad altra sessione.

PRESIDENTE. Essendo già stampata la relazione dell'on. Gianturco è di avviso che si debba assumere fin d'ora fra gli atti di questa sessione, salvo rimandarne la discussione ad un'altra sessione, in conformità anche del desiderio espresso dallo stesso on. Gianturco.

Non crede poi opportuno leggere prima la relazione Penserini sui fallimenti, perchè oggi S. E. il Ministro, che ha espresso il desiderio di assistere alla discussione di questa relazione, è impedito di intervenire alla seduta ed ha già fatto sapere che potrà, salvo casi imprevisti, assistere a quella di domani.

Dopo una breve discussione la Commissione delibera di far dar lettura della prima parte della relazione dell'on. Gianturco che contiene il riassunto dei rapporti dei Procuratori generali.

PRESIDENTE. Fa dar lettura della relazione del prof. Gianturco (1).

Non essendo presente il relatore ogni discussione è riservata.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

(1) Vedi questa relazione a pag. 145 della Parte 2^a del presente volume.

Seduta del 22 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari : Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Il presidente invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Prega il comm. Penserini di riferire sulle *procedure di fallimento nel 1898*.

PENSERINI. Legge la relazione (1).

OSTERMANN. Prende atto delle dichiarazioni fatte dal consigliere Penserini sui criterii ai quali sono ispirati gli studi legislativi avviati sulla materia.

Specialmente l'argomento dei curatori merita tutta l'attenzione della Commissione che attende alla riforma del Codice di commercio. I curatori, così come sono ordinati attualmente, non corrispondono al loro scopo. Troppo spesso più che all'interesse della massa essi mirano all'interesse proprio. Questo istituto deve essere radicalmente riformato; spera molto nell'opera della Commissione legislativa.

DE' NEGRI. Fa rilevare al consigliere Penserini che i dati forniti dalla Direzione generale della statistica circa le procedure di fallimento non sono provvisori, come è detto nella sua relazione, ma definitivi perchè essi furono ricavati dallo spoglio dei registri

(1) Vedi questa relazione a pag. 226 della Parte 2^a del presente volume.

nominativi che le Autorità giudiziarie mandano al Ministero del commercio, il quale spoglio fu condotto innanzi con molta sollecitudine appunto per apprestare al relatore i dati di cui poteva abbisognare senza dover ricorrere ai registri numerici che per l'addietro venivano mandati dai singoli tribunali al Ministero della giustizia, i quali, come accade quando per una medesima notizia si abbia una duplice fonte, erano sempre discordi da quelli mandati al Ministero del commercio. Questo inconveniente d'ora innanzi non sussisterà più, perchè col 1899 si sono modificate tutte le tabelle dei fallimenti e si ha ora un'unica sorgente di notizie.

PRESIDENTE. Mette ai voti le conclusioni della relazione Pensellini che si riassumono nella seguente proposta:

« Che la Commissione raccomandi a S. E. il Ministro che voglia richiamare l'attenzione dei Capi delle Corti d'appello in quei distretti nei quali appariscono basse le proporzioni dei fallimenti chiusi col numero di essi, e troppo alte quelle dei fallimenti da molti anni pendenti. »

È approvata.

CANEVELLI. Nello scorso luglio, dopo d'aver riferito sul ricovero per correzione paterna assunse impegno di fornire alla Commissione i risultati delle indagini statistiche sulla condotta tenuta dai minorenni dopo la loro uscita dai riformatori. Ha pronti questi dati ed è disposto a presentarli anche nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Ringrazia il comm. Canevelli di avere così sollecitamente aderito ai desiderii della Commissione e avverte che la lettura di questa relazione sarà messa all'ordine del giorno di domani.

INVITA ora il comm. Pellecchi a leggere la seconda parte della sua relazione, che concerne la *liberazione condizionale*.

PELLECCHI. Legge la relazione (1).

FORNI. È lieto che il comm. Pellecchi, Direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero della giustizia, abbia espresso idee così favorevoli alla liberazione condizionale e si augura che questo istituto possa essere meno incompletamente attuato. Fa rilevare che la Sezione d'accusa dà un parere puramente consultivo; che

(1) Vedi questa relazione a pag. 99 della Parte 2^a del presente volume.

il nuovo istituto, dapprima osteggiato, è andato man mano accreditandosi sicchè i magistrati sono ora più inclini a farlo applicare. Però anche ora le anomalie e le discrepanze nell'attuazione del nuovo sistema sono innumerevoli. Forse il Ministero farebbe bene a rivolgere l'attenzione delle Autorità giudiziarie sul concetto che ispirò il legislatore nell'introduzione di questo nuovo istituto.

LUCCHINI. Si compiace di rilevare dalla bella relazione del collega Pellicchi che la liberazione condizionale viene applicata sempre più largamente. Però non può dissipare un dubbio guardando alla cifra assai rilevante delle reiezioni per mancanza della prova del ravvedimento dei condannati. E cioè se in questo giudizio sia prevalente il parere della Sezione d'accusa o quello del Consiglio di sorveglianza delle carceri. Questo Consiglio ha la maggiore competenza rispetto al giudizio sul ravvedimento dei condannati e desidererebbe che la Direzione generale della statistica raccogliesse in proposito dei dati più particolareggiati acciocchè si potesse vedere quale sia l'influenza che nell'accoglimento o nel rigetto abbia il parere del Consiglio di sorveglianza. Come pure desidererebbe di conoscere quali risultati si abbiano dall'applicazione di questo istituto, desumendoli dalla condotta che tengono i condannati dopo che furono liberati.

Si conosce il numero delle revoche del provvedimento per essere il liberato incorso in una nuova condanna, ma queste revoche, anche per ineluttabile necessità di cose, sono pochissime, e perciò bisognerebbe raccogliere altre notizie che mettessero in evidenza gli effetti derivati da questo provvedimento.

E poichè a questo argomento si collega l'azione delle società di patronato pei liberati dal carcere, istituzione che in Italia non procede come in altri paesi di Europa, mentre essa è un importante fattore dell'emenda dei delinquenti, esprime il voto che siano raccolti dei dati anche sull'azione di queste società.

Il comm. Canevelli, in risposta ad una sua osservazione circa ai criteri che presidono all'assegnazione dei detenuti agli stabilimenti di pena, ha ricordato le norme indicate nel regolamento carcerario, ma egli desidererebbe sapere se quelle norme sono rigorosamente osservate, e pertanto non sarebbe fuor di luogo che in una futura relazione fossero date notizie circa l'applicazione di tali disposizioni regolamentari.

Il collega Pellecchi ha espresso il voto che nel caso che si debba provvedere a meglio disciplinare l'istituto della liberazione condizionale, si lasci quasi largitore del provvedimento il Consiglio di sorveglianza. Questo punto fu già molto discusso. Che l'autorità giudiziaria sia competente a dare il suo parere sotto il punto di vista specialmente giuridico, e che il Consiglio di sorveglianza abbia maggiore competenza per un giudizio sulle condizioni di fatto, non può esser dubbio. Ma il dare a questo Consiglio un'azione preponderante od esclusiva, non affida completamente.

Crede prudente che il parere dell'Autorità giudiziaria serva di controllo a quello del Consiglio di sorveglianza e vorrebbe altresì che quest'ultimo fosse formato di elementi più competenti, e in cui il potere giudiziario e la parte elettiva avessero più larga rappresentanza.

AZZOLINI. Poco ha da aggiungere dopo le autorevoli osservazioni fatte dall'onorevole prof. Lucchini. Deve riconoscere che la liberazione condizionale ha dovuto urtare contro molti preconcetti. Ragione dell'incertezza nella quale questa innovazione si dibatte, si deve ravvisare nella inesatta sua nozione, di guisa che il più delle volte gli è occorso di rilevare come la liberazione condizionale sia considerata come un istituto giuridico, mentre è e dovrebbe essere considerata esclusivamente come istituto penitenziario, quale ultima fase del sistema penitenziario graduale.

Sulle prime si è persino creduto che la liberazione condizionale fosse un mezzo per sfollare le carceri. Ma il comm. Canevelli ci ha detto nella sua relazione che la pena della reclusione, quale è descritta nel Codice penale, è attualmente applicata ad una piccola parte di detenuti, a quelli cioè che debbono espriare una pena superiore ai 15 anni; perciò egli non sa come la liberazione condizionale possa regolarmente funzionare, quando i condannati, che la invocano, non siano passati per tutte quelle fasi di espiazione della pena che costituiscono il sistema graduale, introdotto col nuovo Codice penale e disciplinato dal regolamento carcerario, onde se ciò avvenisse non vi potrebbe essere più ragione di dubbio o di contestazione sull'ammissione alla liberazione condizionale, perchè il concorso o la mancanza delle condizioni all'uopo necessarie sarebbe prontamente e sicuramente accertato.

Bosco. Ha chiesto la parola per dare uno schiarimento all'onorevole **Lucchini**. Questi ha domandato che cosa rappresenti il numero delle istanze respinte per non provato ravvedimento. Questo numero è dedotto dai decreti di rigetto della domanda; ma non si può tener conto dei motivi dai quali il rigetto fu determinato, perchè essi non sono indicati nei decreti. Anche a lui sembra utile che nelle future statistiche questo punto sia meglio illustrato, distinguendosi e mettendo a raffronto i pareri del Consiglio d'amministrazione coi provvedimenti del Ministero di grazia e giustizia. **Parimenti** crede opportuno l'indagare ciò che avvenne dei liberati condizionatamente. Questa ricerca potrebbe essere fatta, crede senza difficoltà, dalla Direzione delle carceri, la quale potrà anche fornire notizie sulle Società di patronato la cui opera potrebbe essere di così utile compimento all'istituto della liberazione condizionale. Dell'azione delle Società di patronato, la Commissione ebbe già altra volta ad occuparsi in occasione d'una relazione dell'onorevole **Lampertico**. Gioverebbe che quelle notizie fossero aggiornate e si potessero seguire i progressi, se ve ne sono, di queste istituzioni.

FORNI. Non gli sembra agevole raccogliere nelle tavole statistiche i motivi dei pareri dati dalle varie autorità che debbono riferire sulle istanze per liberazione condizionale anche perchè spesso i Consigli di sorveglianza si esprimono in termini che non permettono di fare delle classificazioni esatte. Spesso infatti si limitano ad indicare che « il detenuto ebbe buon diportamento » e non si fa punto menzione del suo ravvedimento.

Occorrerebbe poi fare tre distinzioni per indicare: il parere del Consiglio di sorveglianza, quello della Autorità giudiziaria ed infine la risoluzione del Ministero.

CANEVELLI. Promette che nella relazione che farà nel prossimo anno procurerà di fornire tutte le notizie che gli riuscirà possibile raccogliere per assecondare i voti espressi dai precedenti oratori. Deve per ora dichiarare che l'istituzione del patronato vive molto stentatamente per le difficoltà che essa incontra nella sua pratica attuazione e non perchè l'Amministrazione non faccia quanto può per ravvivarla e costituirla su basi che ne assicurino il prospero svolgimento.

PELLECCHI. Dopo le osservazioni fatte dal Procuratore generale Forni non avrebbe ragione di replicare; tiene soltanto a far rilevare all'onorevole Lucchini che nella sua relazione sonvi alcuni dati circa i motivi di rigetto delle istanze per liberazione condizionale; ed aggiunge che sarebbe stato suo desiderio di avere una statistica dei condannati, i quali si trovino in condizione di richiedere quel beneficio, ma che questo desiderio non poté per ora essere soddisfatto.

LUCCHINI. Presenta la seguente proposta :

« La Commissione esprime il voto che sieno ricercati e classificati i motivi per cui vengono respinte le domande di liberazione condizionale, secondo le varie Autorità chiamate a pronunziarsi, e che si facciano indagini sulla condotta dei condannati liberati successivamente all'espiazione della pena ».

Messa ai voti è approvata.

DE' NEGRI. Poichè alcuni relatori non hanno ancora consegnato il manoscritto delle loro relazioni, e bisogna pur dare il tempo necessario alla tipografia per comporle, anche in vista delle imminenti feste natalizie propone che la Commissione sia prorogata a mercoledì venturo.

La Commissione è prorogata a mercoledì 27 corrente.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 27 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Prega il cav. Farace di dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Canevelli a riferire sui risultati dell'inchiesta fatta dalla Direzione generale delle carceri circa la *condotta tenuta, dopo la loro liberazione, dai minorenni usciti da Riformatorii governativi e privati, nell'anno decorso tra il 1° giugno 1897 e il 31 maggio 1898.*

CANEVELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione.

OSTERMANN. Chiede al comm. Canevelli se si possa conoscere il numero dei minorenni che furono liberati dai riformatorii per domanda del padre, nonostante le cattive informazioni fornite dal Direttore del riformatorio sulla condotta da essi serbata.

Quando a lui, come presidente del Tribunale di Roma, si presentano i genitori per domandare la liberazione dei loro figliuoli ricoverati egli non manca mai di interpellare il direttore del riformatorio sulla condotta di questi minorenni, e quando le informazioni siano cattive, ne avverte il genitore perchè desista, se crede, dalla domanda. Una sola volta però riuscì a convincere il padre della opportunità di lasciare il figlio dentro il riformatorio.

(1) Vedi questa relazione a pag. 246 della Parte 2^a del presente volume.

CANEVELLI. Le notizie desiderate dal collega Ostermann si potranno raccogliere per l'avvenire; ora non si conoscono.

CANONICO. Nessuno più di lui è rispettoso del diritto della patria potestà; ma quando il minorenne tiene nel riformatorio una condotta cattiva e ciò non ostante se ne chiede la liberazione, a suo avviso, non sono più in atto soltanto i rapporti tra padre e figlio, ma subentrano gli interessi della pubblica sicurezza, la quale si deve preoccupare che sia rimesso in mezzo alla società un individuo ribelle non solo alla correzione del padre, ma anche a quella del riformatorio. Di questi casi pertanto dovrebbe interessarsi la Pubblica Sicurezza, alla quale la volontà del padre dovrebbe essere subordinata.

OSTERMANN. Fino a che il padre non abbia perduta la patria potestà ha lui solo il diritto di regolare la correzione del figlio come crede meglio, e in questi casi, l'azione della Pubblica Sicurezza non può essere che sussidiaria a meno che il minorenne, una volta uscito, non tenga una condotta tanto riprovevole che l'Autorità di pubblica sicurezza possa riproporne il ricovero per motivo diverso dalla correzione paterna, cioè a termini dell'articolo 114 della legge sulla sicurezza pubblica, quando ne concorrano gli estremi.

PENSERINI. Ricorda che la Commissione già altra volta, discutendosi una relazione del Beltrani-Scalia sulla correzione paterna, si occupò di questo punto e fu di parere che l'Autorità giudiziaria non possa opporsi alla volontà del padre che chiede la liberazione del minorenne sebbene non emendato. L'Autorità di pubblica sicurezza può promuovere un provvedimento a carico di un minorenne, ma giammai sostituirsi all'autorità paterna. L'Autorità giudiziaria allora in altra sede emetterà il provvedimento di ricovero. Ma l'uno deve essere ben distinto dall'altro.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola, nè essendovi proposte da votare, a nome della Commissione prende atto dell'importante comunicazione fatta dal Direttore generale delle carceri.

Invita il cav. Azzolini a riferire sui *Consigli di famiglia e di tutela nel 1898.*

AZZOLINI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

DE'NEGRI. Ha chiesto la parola soltanto per dire che trova utilissima la proposta segnata col n. 3 circa l'unificazione delle fonti da cui oggi si raccolgono le notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela, sia per eliminare le contraddizioni che sono inevitabili quando si hanno due sorgenti per una stessa notizia, sia per raccogliere quelle maggiori informazioni che lo studio diligentissimo del relatore ha dimostrato necessarie per meglio seguire l'andamento degli istituti pupillari. Si associa pertanto di buon grado, a nome della Direzione generale della statistica, a questa proposta di unificazione delle fonti e per darvi esecuzione gioverà che la Commissione deleghi al Comitato lo studio del modello che dovrà essere adottato in sostituzione degli attuali.

FORNI. Anch'egli si occupa e preoccupa di questo argomento delle fonti da cui si trae il materiale statistico e domanda alla Direzione generale della statistica, se essa abbia l'elenco nominativo di tutte le tutele esistenti per legittimi ed illegittimi.

DE'NEGRI. No, perchè gli elenchi nominativi rimangono presso il Ministero della giustizia.

FORNI. E allora egli si permette di dubitare della esattezza delle cifre comunicate, mancando una base sicura alle investigazioni. Egli dalle cifre illustrate nella relazione trae il convincimento che molti errori si annidano in esse.

Considerando il rapporto tra le tutele per illegittimi e quelle per legittimi in alcuni distretti, non si può a meno di rimanere fortemente impressionati dal vedere che in qualche circondario, come a Modica e a Siracusa, le tutele per illegittimi sono infinitamente superiori a quelle per minori legittimi, mentre in altri circondari dello stesso distretto questi rapporti si invertono. Nè sa spiegarsi, in ragione di popolazione, le 20 tutele per illegittimi di Napoli contro le 243 di Campobasso, le 116 di Ariano e così via. Le ragioni addotte di moralità e simili dai Procuratori generali — sia detto senza irriverenza verso i colleghi — non lo persuadono, e

(1) Vedi questa relazione a pag. 262 della Parte 2^a del presente volume.

ben altre debbono essere pertanto le cause di queste divergenze di cifre.

Se si esaminassero gli elenchi nominativi, e se si facessero delle ispezioni sul luogo, controllando le notizie che si forniscono al Ministero, si scoprirebbero ben presto gli errori da cui sono inquinati i prospetti che si mandano all'Ufficio centrale. Il Procuratore del Re e il Procuratore generale bene spesso si limitano a firmare una lettera d'invio, ma non hanno nè modo nè tempo di gettar l'occhio sulla mole di carte che è unita a quella lettera e da cui poi si traggono tutte le notizie statistiche che servono di base alle nostre considerazioni. Finchè non ci saremo assicurati della sincerità del materiale statistico, non potremo sperare di raccogliere dai nostri lavori i frutti che ci ripromettiamo.

Nocro. Press'a poco deve fare le stesse osservazioni che ha fatto il collega Forni, al quale si unisce per raccomandare che la Commissione si dia pensiero del modo in cui si raccoglie questo materiale statistico che ha una importanza speciale atteso l'argomento al quale si riferisce, che è di quelli connessi col pauperismo e colle tristi condizioni delle classi non abbienti. E poichè si parla di notizie statistiche crederebbe opportuno che si ponesse speciale attenzione ai casi di applicazione delle multe per i consiglieri che non intervengono alle sedute. Questa è la parte più trasandata del servizio. Non basta che i Consigli di famiglia siano costituiti, bisogna che funzionino, e perciò deve essere assicurato alle riunioni l'intervento dei loro componenti.

Tutti sanno come vanno le cose; si frequentano le prime sedute finchè vi è un po' di zelo, e poi non ci si va più; e intanto non risultano quasi mai applicate le multe agli assenti. Bisognerebbe adunque sapere quante sedute tengono i Consigli di famiglia e quante volte furono colpiti da multa i consiglieri negligenti.

E poichè si parla di uffici pupillari, vorrebbe che non fossero dimenticati gli altri pupilli dichiarati tali dalla legge o dalla natura e cioè gli interdetti per condanne e quelli colpiti da infermità di mente. Coloro che escono dalla carcere dopo espiata una condanna non trovano più un centesimo della loro piccola sostanza. Questi individui diventano ribelli contro le istituzioni sociali perchè non trovano da nessuna parte assistenza e tutela, mentre la mano stessa

che li ha colpiti dovrebbe sorreggerli. Diamoci dunque pensiero anche di costoro, acciocchè tutti gli interdetti trovino protezione nella legge.

BODIO. Si unisce volentieri alla proposta del relatore di ricorrere ad un'unica fonte di notizie sulle tutele. Ora vi sono dei registri nominativi, che però restano presso il Ministero della giustizia, senza che siano esaminati e spogliati e vi sono delle tavole che servono per la statistica giudiziaria civile, le quali vengono riempite affrettatamente a fine d'anno, con poca certezza che le cifre in esse contenute siano esatte.

Un confronto fra le notizie nominative fornite al Ministero della giustizia e quelle numeriche mandate alla Direzione generale della statistica fu fatto, or è qualche anno, e si trovarono delle discordanze, non solo in più, rispetto a queste ultime, ma anche in meno; il che farebbe supporre che neppure le prime fossero esatte.

Alcune cifre della relazione, se non sono del tutto inverosimili, non paiono probabili. Accenna appunto alle proporzioni indicate fra le tutele per minorenni legittimi e quelle per minorenni illegittimi, le quali proporzioni non sono in nessuna correlazione coi rapporti numerici osservati fra le nascite legittime e le illegittime. Si intende come siffatti rapporti non debbono necessariamente coincidere fra loro; tuttavia la sperequazione fra essi è tanto grande, che fa supporre l'azione simultanea di altre cause. Migliorare questo materiale statistico significa renderci più esatto conto del modo come funzionano le tutele. Egli perciò si associa alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Chiede una spiegazione.

Dove si accenna nella relazione alla negligenza degli ufficiali dello Stato civile non ha inteso che si sia detta alcuna parola sul modo in cui funziona la scheda speciale istituita appunto per dar notizia ai Pretori dei fatti che originano le tutele.

Bosco. Queste schede sono inviate dagli Ufficiali dello Stato civile ai Pretori, ma non si hanno elementi per dire, se dappertutto sono compilate e se siano spedite regolarmente; anzi in alcuni casi è da ritenersi che gli ufficiali dello stato civile non si diano pensiero nè di compilarle nè di inviarle all'autorità giudiziaria.

PENSERINI. Il comm. Bodio ha trovato strano che vi sia un numero così ingente di tutele per illegittimi di fronte al numero delle tutele per legittimi. Ma il fatto non deve meravigliare perchè la spiegazione si trova nelle tavole di mortalità.

Perchè si apra una tutela per un minorenni legittimo occorre che siano morti tutti e due i genitori, per un illegittimo invece la tutela si apre sempre appena esso è nato.

Di più ha già avvertito il relatore che fra le tutele degli illegittimi si comprendono anche quelle per prole nata da matrimoni soltanto religiosi.

Perciò le cifre potranno non essere esatte, ma non sono certamente strane.

Bosco. Appoggia caldamente la proposta del relatore sulla convenienza di unificare le due statistiche, non soltanto per evitare di avere cifre contraddittorie su uno stesso argomento, ma anche perchè lo studio di queste proposte sarà un avviamento a migliorare il metodo per la statistica civile che è ancora molto imperfetto. Egli è d'avviso che giovi rilevare questi difetti che tuttora presentano le statistiche civili e spera che il rilevarli sia d'incitamento a rimuoverli.

Nello studio delle riforme da introdurre nella statistica delle tutele si dovranno tener presenti i vari modelli sinora in uso e decidere se convenga adottare un registro nominativo od una scheda singolare per ogni tutela, ma ad ogni modo valersi di un unico documento. Il modello dovrà essere disposto in guisa da rispondere alle esigenze così giudiziarie ed amministrative come statistiche e da fornire tutte le informazioni occorrenti.

Lo spoglio di queste schede o registri dovrebbe essere fatto dalla Direzione della statistica a somiglianza di quanto già si pratica per i fallimenti. Per questi non vi sono ora che dei registri nominativi, base di tutte le informazioni statistiche. L'Ufficio di statistica è stato autorevolmente aiutato in questa riforma dal consigliere Pensarini, e si spera ora di evitare quelle contraddizioni che prima anche in questa parte si lamentavano. L'Ufficio della statistica potrebbe impegnarsi di fornire esso stesso al Ministero della giustizia, come fa già per i fallimenti al Ministero del commercio, le indicazioni necessarie per la vigilanza sul servizio delle tutele.

AZZOLINI. Mentre ringrazia i colleghi del benevolo apprezzamento fatto della sua relazione deve però scusarsi se, nuovo a questi studi, e pressato da molte occupazioni d'ufficio, non ha potuto dare all'argomento quello svolgimento che avrebbe desiderato, toccando tutti i punti più importanti della materia.

Egli si è limitato a richiamare l'attenzione dei colleghi su alcune cifre, che gli hanno fatta maggiore impressione. Per ottenere un miglioramento del materiale statistico, che ora non presenta per questo argomento tutte le necessarie garanzie, sembra a lui sicuro rimedio la riduzione del lavoro, sopprimendo quella parte di esso che costituisce un duplicato e che accresce la mole di questo materiale senza portare alcun beneficio. Gli elenchi nominativi giacciono negli archivi del Ministero di grazia e giustizia senza che alcuno li esamini, e già costituiscono quasi una biblioteca. Molte notizie si ripetono così in quelli per la costituzione della tutela come in quelli per le convocazioni dei Consigli senza una ragione che giustifichi il doppio lavoro. Il suo predecessore cavaliere Borgomanero, nonostante la sua invidiabile operosità, non aveva ricavato, per quanto risulta dalle sue relazioni, che uno scarso profitto da questo materiale statistico che si è venuto accumulando e sul quale, del resto, non crede nemmeno che sia opportuno che si eserciti l'opera del Commissario segretario permanente per non usurpare attribuzioni che dovrebbero essere lasciate interamente alla responsabilità del Ministero. Da tale stato di cose venne a lui l'idea di unificare le fonti statistiche semplificando il lavoro, ed è lieto che molti Commissari abbiano approvata la sua proposta.

Sta bene, come osservò l'onorevole Penserini al comm. Bodio, che non debbano far meraviglia le cifre alte delle tutele per illegittimi di fronte a quelle dei legittimi per le ragioni che il primo ha indicate; ma ciò nonostante sorprende il fatto che le tutele per illegittimi siano sempre tanto numerose, laonde se per tanti illegittimi si è dovuto aprire la tutela perchè non ricoverati negli ospizi, egli si domanda che cosa sia allora questa filiazione naturale: essa raggiungerebbe proporzioni davvero allarmanti. L'influenza dei matrimoni religiosi esiste, ma essa è accertata, o almeno è indicata, soltanto a Catania e a Bologna, mentre, se vera tale influenza, il fenomeno dovrebbe essere ovunque più diffuso e tale spiegazione più ripetuta.

Ai nostri studi, pertanto, manca una base sicura ed egli, colla sua proposta, si ripromette di ottenerla per l'avvenire.

Rispetto alle convocazioni dei Consigli pupillari, che tanto difficilmente si ottengono e neppure sempre nelle tutele con patrimonio per le quali sarebbe prescritta la riunione almeno una volta all'anno per l'approvazione degli stati annuali, ha però dovuto persuadersi che non bisogna pretendere troppo perchè altrimenti non si ottiene nulla. Egli non divide l'opinione di coloro che non si peritarono a proclamare che gli istituti della tutela hanno fatto bancarotta, ma riconosce che le disposizioni del Codice civile non sono applicate anche per le difficoltà che si incontrano nella pratica.

Secondo il Codice civile il Consiglio di famiglia rappresenta una continuazione della famiglia, e ciò sta bene quando si tratti di filiazione legittima per la quale si trovano i parenti, gli amici, ecc.; ma trattandosi di filiazione naturale per cui bisogna fare appello alla filantropia e ai sentimenti altruistici, non si può pretendere tutto quello che il Codice pretende. La legge resta allora lettera morta. Ma dal nulla che taluno ritiene sempre inevitabile, atteso l'attuale ordinamento, al pretendere che almeno qualche cosa si faccia, a seconda del Codice civile, ci corre molto ed è questo qualche cosa che si deve cercare di ottenere.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione pone ai voti le proposte.

Dà lettura della 1^a:

« I. Che ancora una volta siano richiamati dal Ministero dell'interno gli ufficiali dello Stato civile, le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere alla osservanza dei rispettivi loro obblighi di denunciare i minorenni da sottoporre a tutela, di promuovere i necessari provvedimenti amministrativi e giudiziari, assumendone provvisoriamente la cura e denunciando i minorenni dimessi dagli ospizi. »

Messa ai voti, è approvata.

Legge la 2^a:

« II. Che i Procuratori del Re invigilino con speciale attenzione sull'opera dei Pretori nelle visite quadrimestrali ai registri dello Stato civile e sui modi e sul tempo nel quale i Pretori provvedono alla costituzione delle tutele particolarmente portando la loro attenzione e le loro cure sui minorenni illegittimi, salvo poi farne particolare argomento di studio nelle loro relazioni. »

PENSERINI. Se la memoria non lo inganna molti anni or sono il Ministero della giustizia fece una circolare colla quale si davano istruzioni perchè, a non aggravare troppo di spese i comuni, si portassero i registri dello stato civile dove si trovano i Pretori ai quali, pertanto, mal si domanderebbe ora la rigorosa osservanza della legge quando si creano intralci amministrativi all'opera loro.

AZZOLINI. Non gli sembra che ciò ostacoli l'opera dei Pretori perchè dai registri dello Stato civile il Pretore può trarre elementi per accertare se il servizio delle tutele proceda regolarmente o no, mentre non può mai fare dei riscontri diretti neppure quando si reca nel Capoluogo del Comune, sebbene l'accertamento possa essere più facile e pronto. Così nei casi di morte di vedovi non rileva dal registro di Stato civile, se vi sia prole minorenni ma dovrebbe sempre prendere appunti per verificare poi se occorra aprire la tutela. Quand'anche questi registri siano portati in Pretura potrà il Pretore compiere questo controllo.

PENSERINI. Non bisogna pensare come possono andare le cose nei grandi comuni. D'accordo coll'Azzolini che in questi le verifiche si faranno più facilmente nella Pretura che altrove; ma nei piccoli comuni, che sono i più, e ai quali particolarmente si deve avere riguardo, la presenza del Pretore sul luogo significa aver già conoscenza di tutto quanto gli interessa sapere.

Ma non si oppone, anzi appoggia la proposta Azzolini, bastandogli che fosse ricordata quell'antica disposizione ministeriale.

Messa ai voti la 2^a proposta è approvata.

Si dà lettura della 3^a, così emendata dal relatore:

« III. Che a cura del Comitato sia iniziato lo studio per accertare se le notizie statistiche sui minorenni e sulle tutele possano aversi da una unica sorgente, tanto per la statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui Consigli di famiglia e di tutela, coordinando i moduli in uso per la statistica giudiziaria civile con gli attuali elenchi nominativi per le tutele e per le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela. »

Messa ai voti è approvata.

La seduta è tolta alle 12. 15.

Seduta del 28 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Nocito, Ostermann, Pellicchi, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Prega il segretario Aschieri di dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Invita il cav. Ostermann a leggere la relazione sui *risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità negli anni 1895-96-97*.

OSTERMANN. Legge la relazione (1).

PENSERINI. Aggiungerà poche cose alle assennate osservazioni fatte dal collega Ostermann, particolarmente in rapporto ai confronti statistici colla Francia. Egli ha detto che tali confronti non sono agevoli per la diversità delle istituzioni giudiziarie dei due paesi. Deve aggiungere che nelle nostre statistiche giudiziarie sono comprese anche le cause una volta devolute al contenzioso amministrativo, mentre queste ultime non figurano nella statistica della Francia dove l'istituto del contenzioso amministrativo tuttora sussiste. È poi da osservare, come ha bene rilevato il collega Ostermann, che nelle nostre statistiche, le stesse cause vengono riportate due o tre volte, sia perchè dopo essere state cancellate dal ruolo furono riprodotte, sia perchè vi intervenne una sentenza interlocutoria, la quale, secondo il nostro ordinamento procedu-

(1) Vedi questa relazione a pag. 312 della Parte 2^a del presente volume.

rale, importa che la causa, in riguardo al ruolo, si reputi esaurita. Secondo gli antichi ordinamenti delle provincie romane ogni causa per tutto il suo corso aveva un unico fascicolo ed unico era il suo numero d'ordine fino a che essa non avesse avuto termine con sentenza definitiva o per transazione. Se questo sistema vigesse ancora non si verificherebbe l'inconveniente che la stessa causa possa figurare più volte. A porvi ora riparo basterebbe modificare il regolamento generale giudiziario in modo che la causa fosse sempre unica pur tenendosi conto, con delle suddistinzioni, dei vari stadi del suo svolgimento. Ad ogni modo non gli pare che sia il caso di allarmarsi se il numero delle liti è rilevante in Italia, e crede che esso non possa rigorosamente assumersi come indice dello spirito di litigiosità, giacchè questo non si manifesta che in alcune provincie soltanto, particolarmente in quelle del mezzogiorno.

DR' NEGRI. Il relatore Ostermann, trattando degli effetti dello spostamento della competenza dai Pretori ai Conciliatori, ha detto che l'aumento delle cause presso questi ultimi non è correlativo alla diminuzione verificatasi innanzi ai primi. Non vorrebbe che questa affermazione, per i termini in cui è espressa, potesse dar luogo ad erronei apprezzamenti. Crede opportuno avvertire che se il numero delle cause già di competenza pretoriale dalle 30 alle 100 lire era stato nel quinquennio 1888-92 di 54,000 in cifre tonde, l'aumento delle cause innanzi ai giudici popolari in breve ha superato il quadruplo, avendo toccato nel biennio 1896-97 la media annuale di 235,000. Come si vede la diminuzione delle liti presso le Preture si è mantenuta nei limiti prevedibili, mentre l'aumento innanzi gli Uffici di conciliazione è stato di gran lunga superiore a quanto era lecito supporre. Egli pensa che ciò dipenda principalmente dal fatto che, avvicinando il giudice alle popolazioni si è favorita l'introduzione di giudizi, che altrimenti non sarebbero stati promossi. Di questa circostanza va tenuto conto anche per i confronti che molto opportunamente il relatore ha fatto colla Francia perchè in Italia i conciliatori sono oltre ottomila, mentre i giudici di pace sono in Francia poco più di duemilaottocento. Inoltre un altro fattore non va trascurato, ed è quello delle conciliazioni. A questo riguardo nota che nelle provincie del mezzogiorno il conciliatore funziona più come giudice che come paciere, mentre in quelle del settentrione avviene l'opposto.

Circa gli oggetti dei giudizi non si mancò di dare le opportune istruzioni per la esatta loro classificazione. È certo però che essendo spesso affidato il compito di classificare le cause secondo l'oggetto a degli alunni di cancelleria esso non può essere adempiuto con la dovuta esattezza anche per le difficoltà che realmente si possono incontrare nella esecuzione del lavoro.

FORNI. Vorrebbe pregare il relatore di ritirare la seconda proposta colla quale si fa voti perchè sia segnalato a S. E. il Ministro il crescente numero dei ricorsi per cassazione pendenti davanti alle Corti di Napoli e di Palermo. Tale proposta non gli sembra molto riguardosa per quelle Corti supreme.

PENSERINI. Riconosce che trattandosi di una Suprema Magistratura, la forma del richiamo deve essere quanto più è possibile rispettosa; ma non perciò esso non deve reputarsi necessario; anzi, trattandosi di Magistrati inoltrati negli anni, un qualche eccitamento può essere opportuno.

BOSCO. Aderisce alla prima proposta del relatore, che cioè nel programma dei lavori della Commissione sia stabilito che la relazione sul movimento della litigiosità sia fatta anche con riguardo ad altri Stati. Gli sembra però necessario che tale studio sia preceduto da un esame dei metodi statistici in uso presso i vari Stati così come si è fatto per la statistica penale. Il prof. Bodio ha presentato a questo proposito all'Istituto internazionale di statistica una memoria in cui sono analizzati e discussi i vari metodi adoperati nei principali paesi d'Europa per rilevare i dati concernenti la statistica penale. Un tal lavoro si è dimostrato utile così per adattare i miglioramenti da introdurre in questa parte della statistica come per la esatta interpretazione delle statistiche straniere. Gioverebbe che un lavoro simile fosse fatto anche per la statistica civile. L'Ufficio di statistica potrebbe assumersene l'incarico. Chiede quindi che alla proposta del relatore si aggiunga il seguente inciso:

« Tenendosi conto dei metodi coi quali presso di essi si raccolgono le notizie statistiche. »

PRESIDENTE. Rileva che una delle ragioni le quali spiegano la differenza che esiste fra le diverse provincie, circa il numero dei

giudizi, deve ravvisarsi nella diversità delle loro condizioni economiche o commerciali, le quali determinano una quantità di materia litigiosa diversa da provincia a provincia.

OSTERMANN. Darà alcune brevi risposte ai colleghi. Al comm. De' Negri fa notare che circa l'aumento delle cause dei conciliatori, non proporzionato alla diminuzione di quelle trattate dai Pretori, egli ha già detto nella relazione che esso è dovuto anche alle maggiori agevolzze, tra cui è certamente quella di avere sempre più avvicinato il giudice alla popolazione. Sull'osservazione fatta dell'influenza che possono avere le condizioni economiche sul maggiore o minor grado di litigiosità nelle varie provincie, avverte che la sua relazione tocca anche questo punto che però non può essere considerato come causa sicura e costante della maggiore o minore quantità di litigi avendosi anche per ciò da regione a regione, risultati contraddittorii.

Infine vuole dichiarare che col sottoporre al voto dei colleghi la seconda proposta era ben lungi da lui il pensiero di muovere un appunto alle Corti di cassazione di Napoli e di Palermo. Egli si è limitato a segnalare un fatto che risulta dalle cifre statistiche e sul quale è compito della Commissione — a suo avviso — richiamare l'attenzione del Ministro. Dire che presso le Corti di Cassazione di Napoli e di Palermo vi è un sempre crescente arretrato, non significa dire che esso sia imputabile a negligenza o fiacchezza dei magistrati di quelle Corti. Egli sa, per esempio, che già si pensava di aumentarvi, quanto meno temporaneamente, il numero dei consiglieri, il che vuol dire che si era riconosciuto che esso era insufficiente, e questa appunto potrebbe essere la ragione dell'arretrato e la sua proposta potrebbe dare la spinta per provvedere a che avesse esecuzione l'antico disegno.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima proposta del relatore, aggiuntovi l'inciso « tenendosi conto dei metodi coi quali presso di essi si raccolgono le notizie statistiche ».

È approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seconda proposta, colla sostituzione alle parole « non abbia potuto a meno di rimarcare » delle altre « abbia constatato ».

È approvata.

PENSERINI. Presenta la seguente proposta:

« Che sia deferito al Comitato lo studio del metodo di registrazione delle cause nel ruolo per evitare duplicazioni nel caso che alcune di esse vengano riprodotte. »

È approvata.

La Commissione stabilisce di rimandare a sabato 30 corrente la prossima adunanza.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 30 dicembre 1899.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Boccardo, Bodio, Bosco, Canevelli, Canonico, De'Negri, Forni, Nocito, Ostermann, Pellicchi, Penserini, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Prega il cav. Farace di dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la relazione sui *ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa pel triennio 1896-97-98*, e invita l'on. Nocito a riferire sull'argomento.

NOCITO. Legge la relazione (1).

PENSERINI. Sul punto dell'azione spiegata dal Pubblico Ministero per l'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario ricorda la giurisprudenza della Cassazione che ha fatto una distinzione fra i ricorsi riguardanti le liste elettorali e quelli riguardanti la eleggibilità. Per i primi la Cassazione ha riconosciuto che il Pubblico Ministero non può esercitare azione per l'articolo 139, essendo il ricorso stato disciplinato dalle leggi elettorali con termini rigorosi per la presentazione, oltre i quali sarebbe illegale l'azione spiegata dal Pubblico Ministero, in base al detto articolo, quando esso pure aveva obbligo di osservare quei termini; ma per i ricorsi della seconda categoria, appunto perchè mancano disposizioni speciali che regolino la materia, la Corte di Cassazione ha riconosciuto e riconosce la facoltà al Pub-

(1) Vedi questa relazione a pag. 399 della Parte 2ª del presente volume.

blico Ministero di spiegare l'azione in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario.

Circa ai severi ma giusti appunti mossi dal relatore al modo in cui sono compilate le liste elettorali crede che non dappertutto il male sia così grave come notoriamente è in alcune regioni, e perciò desidererebbe che in una futura relazione su questo argomento si raccogliessero informazioni per regioni e per distretti di Corte d'appello. Se si devono colpire col pubblico disprezzo i frodatori delle liste per le elezioni amministrative e politiche, bisogna sapere dove essi si annidano.

Quanto alla seconda proposta ha qualche dubbio se l'azione popolare possa spiegarsi innanzi alla Corte di cassazione, perchè dove provvedono leggi speciali si debbono osservare le disposizioni di queste leggi, e dove non provvedono bisogna ricorrere al diritto comune. Non essendovi disposizione speciale al riguardo deve ritenere che il ricorso alla Cassazione non possa spiegarsi se non da chi sia rimasto soccombente nel giudizio avanti la Corte di appello.

Concludendo si unisce al relatore per far voti che sia riveduta la legge per concedere termini più larghi, per meglio provvedere alla repressione delle frodi e per disciplinare la presentazione del ricorso in Cassazione.

OSTERMANN. A complemento di quanto si è accennato sulla ristrettezza dei termini deve ricordare ciò che disse nella relazione presentata e discussa nella precedente seduta circa le cause di cognizione diretta delle Corti.

La media generale del triennio 1895-97 fu di 55. 87 cause decise in contumacia e solo 42. 17 su 100 furono le domande accolte in tutto o in parte. Queste medie si scostano assai da quelle ordinarie e la ragione consiste appunto in ciò: che queste cause di cognizione diretta riguardano nella maggior parte reclami contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali provinciali, e sono quasi tutte trattate senza contraddittorio bastando la notifica al presidente della Commissione, e pochi di quei reclami sono accolti perchè, attesa la ristrettezza dei termini, è facile incorrere in omissioni sostanziali che i magistrati rilevano d'ufficio.

La diminuzione notevole di ricorsi nel triennio 1896-98 rispetto al precedente si spiega agevolmente per la legge 11 luglio 1894, la

quale ordinò la revisione generale delle liste e per ciò nel 1895 vi fu un considerevole aumento di ricorsi.

Quanto alle difficoltà che deve superare il Pubblico Ministero per appellare dalle decisioni della Commissione provinciale (§ VII della relazione) osserva che il Pubblico Ministero assiste alle sedute ed alle decisioni e partecipa alle discussioni. Ha quindi il mezzo di conoscere subito se sia il caso di spiegare la sua azione ricorrendo in appello, nè certo può supporre che il relatore voglia ad arte impedire tale azione ritardando la compilazione dei motivi; ad ogni modo il Pubblico Ministero che abbia stabilito di appellare ha tutto l'agio di fargli le debite sollecitazioni.

A suo giudizio poi l'azione popolare innanzi la Corte di cassazione non può essere spiegata che da colui che ricorse in appello.

Nocero. Comincia dall'osservare al collega Ostermann, che non dicendo la legge che l'intervento del Pubblico Ministero è a pena di nullità, questi può assentarsi senza che la procedura sia viziata.

È vero che nel 1895 il numero dei ricorsi fu maggiore per la revisione delle liste ordinata colla legge del 1894, ma ciò non toglie valore alla sua osservazione che cioè nel triennio 1896-98 il numero dei ricorsi sia stato esiguo specialmente in relazione alla materia di ricorso, che non è venuta certamente a mancare. La materia c'è, ma la sfiducia, la stanchezza da cui son presi i migliori cittadini per tutto ciò che riguarda la cosa pubblica fanno sì che nessuno più si occupi delle liste elettorali per renderle sincere.

Al collega Penserini osserva che non disse già che la Corte di Cassazione abbia stabilito che l'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario possa servire come paracadute nel caso che il Pubblico Ministero abbia lasciato trascorrere i termini, ma ha detto proprio quello che il collega Penserini disse in una sentenza del 1894, di cui fu relatore, e cioè che l'articolo 139 non può servire che per i casi di decadenza e di ineleggibilità dei consiglieri.

Rilevando i mali che in questa materia ci affliggono non intese di accusare tutta Italia, ma è certo che in molte provincie, specialmente in quelle del mezzogiorno le cose sono come egli disse. La formazione delle liste è ivi affidata non al potere giudiziario ma ai partiti locali.

Sull'azione popolare non ha detto che essa si possa spiegare in

Corte di Cassazione quando non si sia spiegata prima davanti la Corte d'appello; ma ricorda una sentenza che affermava potersi esercitare anche se una parte non fosse intervenuta nel giudizio d'appello nè fosse ivi rimasta soccombente. Ma la formola che ha adoperato nella proposta esclude che si debba fare tale questione.

Chiede scusa se per una indisposizione da cui è stato colpito in questi giorni non ha potuto preparare una relazione che trattasse del tema sotto tutti i suoi aspetti e se, per la sua incompetenza nella materia, quella che ha preparato non abbia corrisposto alle aspettative dei colleghi.

PENSERINI. Queste scuse del collega Nocito sono assolutamente fuori di luogo perchè egli anzi ha fatto una relazione molto coscienziosa e soprattutto pratica, come devono essere le relazioni che noi discutiamo.

Sta bene che per l'azione popolare non vi sia bisogno di correggere la proposta del relatore. Gli è stata ricordata una sentenza della Cassazione che non sarebbe interamente conforme all'opinione da lui professata e si limiterà a ripetere il *quandoque bonus dormitat Homerus*. Per dimostrare la opportunità di qualche ritocco della legge accenna alla questione degli analfabeti. La legge che ordinò la revisione straordinaria conteneva una disposizione che poi non è stata conservata, la quale facilitava la prova grafica. Ne consegue che se uno è iscritto nella lista ciò vuol dire che è stato ritenuto alfabeto, ma se la sua iscrizione viene impugnata per analfabetismo chi la impugna deve dare innanzi alla Commissione o all'autorità giudiziaria la prova negativa difficilissima. La questione è stata portata in Cassazione, ricorrendo contro il diritto delle Commissioni di sottoporre all'esperimento grafico. Se fosse tuttora in vigore la disposizione transitoria suaccennata si eviterebbero molti guai e per ciò crederebbe utile che essa fosse ripristinata.

OSTERMANN. Per l'elettorato amministrativo si ha la prova dell'alfabetismo, colla domanda scritta innanzi a notaio ed a testimoni e coll'attestazione del notaio che non fu scritta coll'aiuto di dettatura o di copiatura.

PENSERINI. Relativamente a questo sistema ordinato dal regolamento fu fatta questione innanzi alla Cassazione se un regolamento possa prescrivere l'osservanza di formalità non richieste dalla legge

e perciò o bisognerebbe dare al regolamento forza di legge per espressa delegazione del Parlamento, o trasportare questa disposizione dal regolamento nella legge.

OSTERMANN. Un'altra grave difficoltà circa l'esperimento davanti i Pretori, a termini dell'art. 18 della legge elettorale politica, dipende dal fatto che nei grandi centri le domande si fanno in gran quantità negli ultimi giorni utili, e l'esperimento fatto in fretta e tumultuariamente finisce col riuscire una prova d'idoneità assai dubbia e problematica.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se intende di votare singolarmente le proposte o se creda di approvarle in blocco.

NOCITO. Si potrebbe seguire quest'ultimo sistema.

FORNI. Dove è detto che si fanno voti per allargare i termini non è espresso a chi si debbano presentare questi voti.

NOCITO. Al Governo, il quale può provvedere così in via legislativa come in via amministrativa.

PRESIDENTE. Dà lettura delle conclusioni:

« 1° che nelle statistiche dei ricorsi elettorali in via giudiziaria non si ometta la statistica dei ricorsi alla Corte Suprema di Cassazione;

« 2° che si tenga speciale conto dell'esercizio dell'azione popolare nei ricorsi alle Corti di appello od alla Corte di Cassazione, e dell'azione del Pubblico Ministero, spiegata in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario;

« 3° che nelle Commissioni provinciali non manchi mai la presenza ed il controllo del Procuratore del Re, e che questi sia in grado di potere esercitare utilmente la sua azione con la preventiva comunicazione delle liste e dei documenti nonchè dei reclami;

« 4° che i Procuratori del Re reclamino dai Prefetti la trasmissione dei rapporti sulle cause che hanno dato luogo all'invio di commissari prefettizi per rivedere le liste, e dai sindaci l'invio dei verbali delle rettificazioni eseguite in conformità dei deliberati delle Commissioni provinciali;

« 5° che si faccia voto perchè siano allargati i termini dei ricorsi all'autorità giudiziaria;

« 6° che si provveda frattanto ad eliminare i dubbi della giurisprudenza interpretativa delle norme dei ricorsi in senso restrittivo;

« 7° che sia agevolata con la gratuità l'opera dei privati ricorrenti nell'ammannire i documenti e nel fare le notificazioni. »


Messe ai voti sono approvate.

PRESIDENTE. Essendo esaurito il programma, dichiara chiusa la seconda sessione del 1899.

La seduta è tolta alle ore 12.

PARTE II.

RELAZIONI.



RELAZIONI DEI COMMISSARI.

**Comunicazioni fatte alla Commissione per la Statistica giudiziaria
dal Comitato permanente.**

RELATORE: AZZOLINI.

Adempio all'obbligo di riferire alla Commissione sull'opera del Comitato permanente nel tempo trascorso dall'ultima sessione ad oggi circa i provvedimenti da esso presi per dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione, e sugli altri lavori da esso compiuti.

Relazione dei lavori della Commissione nella sessione del luglio 1899.

L'onorevole Presidente con lettera in data 16 ottobre 1899 riferì ampiamente al Ministro Guardasigilli sui lavori compiuti dalla Commissione nella passata sessione, riassumendo le relazioni che vi erano state presentate, le discussioni cui avevano dato luogo, e riferendo per intero le deliberazioni approvate.

Questa relazione fermò in particolar modo l'attenzione di S. E. il Guardasigilli, che ebbe occasione di farne menzione nelle discussioni parlamentari ed è suo intendimento che ne sia tenuto conto anche negli studi ora in corso per la riforma della procedura penale.

Deliberazioni della Commissione nella sessione del luglio 1899.

Nel *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, n. 32, del 9 agosto 1899 furono pubblicate le deliberazioni prese dalla Commissione nell'ultima sessione, richiamando l'attenzione

delle Autorità giudiziarie e riservandosi il Ministro Guardasigilli di prendere, in relazione ad esse, i provvedimenti che via via avesse ritenuto opportuni.

Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione nella sessione del luglio 1899.

Con lettera in data 14 corrente mese furono trasmesse così ai Procuratori generali, come ai Primi Presidenti di Corte d'appello le relazioni presentate alla Commissione nella sessione del luglio 1899 con invito a rilevare da esse quelle osservazioni ed avvertenze che più particolarmente si riferiscono all'Amministrazione della giustizia civile e penale nei rispettivi distretti, e, su di esse, ove occorra, richiamare anche l'attenzione degli uffici dipendenti.

Consigli di famiglia e di tutela.

Su questo importante argomento furono emanate dal 1884 al 1898, parecchie circolari, sia per ottenere una più esatta osservanza delle disposizioni legislative su questa materia, sia per disciplinare la raccolta delle notizie statistiche circa il funzionamento dei Consigli di famiglia e di tutela.

Riuscendo malagevole la ricerca di queste circolari sparse nei diversi volumi del *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e giustizia* e negli atti della nostra Commissione, di guisa che era naturale cosa supporre che andassero dimenticate e non fossero consultate, fu deliberato di raccoglierle in un'unica pubblicazione col titolo « Raccolta delle circolari sui Consigli di famiglia e di tutela emanate dal 1884 al 1898. »

Questo volumetto che riuscirà particolarmente utile ai Pretori fu fatto distribuire con lettera in data 16 ottobre u. s. a tutte le Autorità giudiziarie del Regno.

Ma così raccolte queste non poche istruzioni fanno pensare se sia giunto il momento opportuno per riassumerle e coordinarle.

Giustizia amministrativa.

Con lettera in data del 3 luglio u. s. furono comunicati al Ministero dell'interno i modelli preparati dal vostro Comitato per-

manente d'accordo con la Direzione generale della statistica, per raccogliere le notizie sui lavori compiuti nell'anno 1899 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative.

Fu prefisso il termine del mese di gennaio 1900 per la restituzione dei moduli corredati delle notizie con essi richieste e non appena la Direzione generale della statistica avrà compiuto i lavori di spoglio si porteranno i risultati a conoscenza della Commissione.

Elogi e biasimi ai Funzionarii per la compilazione delle statistiche.

In osservanza di un voto della Commissione manifestato nella adunanza del 3 luglio u. s. furono mandati alla Direzione generale della Statistica gli elenchi dei funzionarii meritevoli di lode o di biasimo per il servizio statistico trasmessi dai Procuratori generali al Ministero della giustizia.

Quella Direzione generale sta ora compiendo il confronto di questi elenchi cogli elementi che essa possiede, per accertare in quali sedi giudiziarie effettivamente il servizio ha proceduto regolarmente e in quali esso lasci a desiderare.

Anche i risultati di questo controllo saranno fatti conoscere alla Commissione nella ventura sessione.

Giudizi arbitrari.

Nella seduta del 18 giugno 1896 fu deliberato di provvedere affinchè dai prospetti statistici si potesse rilevare non solo il numero dei decreti di esecutorietà delle sentenze degli arbitri, ma anche l'oggetto delle controversie.

In esecuzione di questa deliberazione la Direzione generale della Statistica ha disposto che in appendice alla Tavola dell' « Oggetto dei giudizi » i Pretori diano notizia nominativa dei decreti di esecutorietà e degli oggetti su cui cadevano le controversie. Queste notizie si avranno per l'anno 1899 e, a suo tempo, saranno rese di pubblica ragione.

Statistica della Polizia.

Discutendosi nel Comitato circa i provvedimenti da prendersi in seguito alla relazione letta alla Commissione nella Sessione di luglio u. s. sul *domicilio coatto* e sull'*ammonizione*, il prof. Bosco accennò all'opportunità di iniziare una statistica della polizia, quale è già compilata presso alcuni Stati, e che potrebbe riuscire utilissima specialmente pei confronti colle statistiche della delinquenza e delle carceri. Si potrebbe ricercare il numero delle guardie, degli arrestati, e delle principali operazioni compiute dall'Autorità di P. S. a difesa e a tutela dei cittadini, mettendo anche in particolare evidenza quelle che fanno più sentire i benefici che arreca questa istituzione e ne accrescono perciò la stima nella quale è tenuta dalle popolazioni, quali i salvataggi, le prestazioni in caso di incendi e di calamità che abbia compiute. Il Comitato accolse favorevolmente tale proposta, riservandone alla Commissione l'approvazione.

A questo proposito debbo ricordare che in una delle precedenti sessioni fu dato incarico al Senatore Beltrani-Scalia, allora membro di diritto della nostra Commissione, di riferire sul coordinamento delle statistiche: giudiziaria, carceraria e di polizia. Ma frattanto avendo il Senatore Beltrani-Scalia, cessato di far parte di questa Commissione, quella relazione non è stata ancora sottoposta al vostro esame, avendo il Comitato riservato ogni decisione sul conservare o meno al Senatore Beltrani-Scalia l'incarico affidatogli. Ora però la Commissione potrebbe deliberare anche su questo argomento che è strettamente connesso alla proposta che nel Comitato fu fatta dal prof. Bosco.

Scheda individuale per le grazie sovrane.

Nella seduta del Comitato, tenuta il 15 luglio u. s., fu trattato della opportunità di abolire la scheda individuale, che attualmente è compilata presso il Ministero della Giustizia, per ogni condannato che abbia ottenuto la grazia sovrana.

La Divisione del Ministero di Grazia e Giustizia alla quale è affidata la compilazione di queste schede, fece presente all'Ufficio

del segretario permanente della Commissione, l'ingente lavoro che è necessario per eseguire le annotazioni sulle schede e ha proposto che ad esse siano sostituiti appositi registri giornalieri dai quali si possano ricavare tutte le notizie che oggi si hanno col mezzo delle schede.

Portato l'argomento all'esame del Comitato, questo, in massima si mostrò favorevole all'accoglimento della proposta fatta dalla Divisione per le grazie (Divisione V) tanto più che la Direzione generale della statistica, col mezzo del suo rappresentante nel Comitato il comm. De Negri, non si oppose alla presa in considerazione dell'accennata proposta, ma riservò ogni deliberazione, riconoscendo che questa spettava alla Commissione plenaria, la quale aveva col suo voto fatto adottare il sistema che ora si vorrebbe modificare.

Il comm. Pellicchi, il quale dovrà riferire anche sull'argomento delle grazie sovrane, esporrà più diffusamente quali sono le ragioni che consigliano la desiderata riforma e perciò non insisto maggiormente su questo tema sul quale la Commissione è chiamata a dire l'ultima parola.

Programma dei lavori della Commissione.

Più volte fu sentita in questa Commissione la voce autorevole di qualche Commissario che reclamava una maggiore parsimonia nella assegnazione delle materie da trattarsi in ciascuna sessione, acciocchè ciascuna potesse avere ampio svolgimento non solo nella trattazione affidata ai singoli relatori, ma anche nella discussione che segue la lettura delle relazioni.

Inoltre fu notata da qualche Commissario la difficoltà di dover riferire ogni anno su fatti statistici che nella loro espressione numerica non presentano, da anno ad anno, variazioni tali da poterne fare argomento di utile e continua osservazione.

Ciò ha indotto il nostro Comitato a studiare un ordinamento dei lavori della Commissione che, mentre offre ad esso un materiale sufficiente per le due sessioni annuali, consente un periodico e razionale svolgimento dei temi sui quali essa deve meglio approfondire il suo studio.

Questa preventiva designazione di un programma o distribuzione dei lavori non esclude però che, via via o in seguito ad in-

chieste speciali o per riconosciuta necessità dei servizi dell'Amministrazione della giustizia, la Commissione si occupi anche di altri temi non singolarmente indicati nel programma medesimo.

Come allegato a queste comunicazioni è pubblicato l'accennato programma dei lavori, ma non riuscirà inutile farne qui una breve illustrazione nelle sue linee generali.

Gli argomenti sono stati divisi per materie — civile o penale — seguendo oramai una consuetudine, che forse non è interamente giustificata dall'indole delle materie stesse, alcune delle quali non trovano un collocamento conveniente nell'una piuttosto che nell'altra categoria — ma questa divisione è proposta, e dovrebbe essere accolta, soltanto per comodo di classificazione.

Le materie comprese in ciascuna categoria sono poi divise in ragione dei singoli argomenti in tre gruppi cioè: relazioni *annuali triennali* e *quinquennali*.

Fra le relazioni annuali nelle materie civili, cioè fra quelle su cui la Commissione deve rivolgere continuamente il suo esame, sono annoverate quelle:

1° sui *discorsi inaugurali*, e pare superfluo esporne le ragioni;

2° sullo *stato civile* e sulla *tenuta dei registri dello stato civile*. Questo argomento è della più alta importanza e l'ultima relazione che su di esso è stata presentata alla Commissione rivelò uno stato di cose cui è urgente provvedere. E per raggiungere questo scopo riesce indubbiamente efficace la assidua vigilanza col mezzo di annuali relazioni, almeno fino a che non si sia raggiunto un tale miglioramento che faccia sperare che sarà duraturo;

3° sui giudizi di graduazione;

4° sulle procedure di fallimento;

5° sui consigli di famiglia e di tutela.

Anche rispetto a questi temi pare incontestabile la opportunità di uno studio annuale, sia per la loro rispettiva importanza, sia per la riconosciuta necessità di migliorare, con un esame frequente delle cifre e con la ricerca delle possibili riforme, il loro andamento.

Fra gli argomenti ai quali pare che meglio si convengano le relazioni *triennali*, affinché le osservazioni, ritardate per qualche tempo, possano più efficacemente svolgersi su maggior copia di

notizie e di confronti che più sicuramente rappresentino lo svolgimento dei fatti statistici, sarebbero i seguenti:

- 1° movimento delle litigiosità;
- 2° durata delle cause e celerità dei giudizi;
- 3° statistica dei Collegi dei probiviri;
- 4° ricovero per correzione paterna;
- 5° gratuito patrocinio;
- 6° vendite giudiziarie;
- 7° statistica notarile.

Infine fra le relazioni che per le esposte ragioni e per gli effetti suaccennati possono ripetersi soltanto ogni cinque anni, trattandosi di fenomeni che variano di poco da anno ad anno, sarebbero le seguenti:

- 1° separazioni personali e cause matrimoniali;
- 2° ricorsi in materia elettorale politica e amministrativa.

Quanto alle materie penali si sarebbero assegnate relazioni *annuali* sui seguenti argomenti:

1° discorsi inaugurali dei Procuratori generali;

2° esecuzione delle sentenze in materia penale. È parso necessario che questo argomento sia esaminato e discusso ogni anno innanzi a questa Commissione, essendo importante seguire di anno in anno le vicende delle sentenze divenute irrevocabili. Se non a tutte, nè immediatamente, è data esecuzione, rilevare le ragioni che ritardano il compimento della decisione del magistrato e togliere, se ve ne saranno, gli inconvenienti che ostacolano il corso regolare della giustizia, potrà essere, anche questo, non piccolo vanto della nostra Commissione.

Pure *annuale* dovrebbe essere la relazione sul servizio statistico in materia penale e sul casellario giudiziale, dovendosi seguire assiduamente anche questi servizi con occhio vigilante, perchè possano avere al più presto il loro assetto regolare e stabile.

Relazioni *triennali* in materia penale potrebbero essere quelle relative:

- 1° al movimento della delinquenza;
- 2° alla durata dei procedimenti e all'esito degli appelli;
- 3° alle grazie, alle riabilitazioni e alle liberazioni condizionali;

4° al gratuito patrocinio in materia penale;

5° alla condizione degli stabilimenti penali in relazione al numero dei condannati.

Alcune di queste relazioni trovano corrispondenza in altre relazioni analoghe per le materie civili e il loro ritorno a periodo triennale è giustificato dalle stesse considerazioni dette poc'anzi.

Qualche parola di spiegazione occorre circa la relazione sul movimento della delinquenza che in passato era annuale e che ora si propone triennale.

Con questa relazione si studia un fenomeno che solo eccezionalmente lascia tracce sensibili di variazione da un anno all'altro. Le variazioni di qualche centinaia nel numero delle lesioni o dei furti, di qualche diecina negli omicidi o nelle rapine, di unità in altri reati che ricorrono più di rado, non sono indice sufficiente per riconoscere se vi sia movimento in aumento o in diminuzione nel numero dei reati medesimi e possono anzi condurre a erronee deduzioni qualora si dia a quelle cifre un valore assoluto.

Soltanto con lo studio dei risultati di una serie di anni si potrà accertare la tendenza ad aumento o a diminuzione di una determinata forma di delinquenza e portando l'esame su queste serie la Commissione potrà più utilmente e più sicuramente formare il suo autorevole giudizio.

Un periodo più lungo di un triennio avrebbe segnato un distacco troppo sensibile dal sistema finora seguito e perciò il Comitato ritenne di dover proporre questa relazione per ogni tre anni.

Da ultimo sono proposte come *quinquennali* le seguenti relazioni:

1° formazione delle liste dei giurati e funzionamento del Giuri;

2° delinquenza dei minorenni;

3° delinquenza dei recidivi.

Questi ultimi due temi, pur riconoscendosi meritevoli di una trattazione separata dalla relazione generale sul movimento della delinquenza, si propongono al vostro studio di cinque in cinque anni per avere un materiale statistico più copioso su cui portare l'esame.

D'altronde la trattazione speciale non esclude che qualche ac-

cenno di essi sia fatto, ove si presenta opportuno, anche nella relazione triennale sul movimento della delinquenza.

All'infuori di questa materia civile e penale sono due relazioni triennali l'una sulle *perizie giudiziarie*, che il Comitato ritiene opportuno di fare oggetto di speciale relazione per l'importanza che le perizie hanno nel regolare andamento della giustizia; l'altra sulla distribuzione del lavoro in materia civile e penale tra le diverse Autorità giudiziarie, in relazione alla circoscrizione territoriale.

La giusta distribuzione del lavoro è una delle condizioni principali del suo regolare compimento, ed è fattore non ultimo di un sempre migliore assetto dei servizi dell'Amministrazione della giustizia.

Statistica dei lavori compiuti dai Tribunali militari.

Questo argomento è da tempo all'ordine del giorno dei nostri lavori non essendo ancora riusciti a trovare una soluzione che concilii le esigenze degli studiosi delle discipline penali, cogli scrupoli — forse eccessivi — dell'Amministrazione della guerra.

La Commissione ricorda certamente nelle sue linee generali i termini della questione, la quale in sostanza si risolve nel divieto opposto dal Ministero della guerra a fornire le notizie riguardanti i lavori dei Tribunali territoriali militari. Più volte il Ministero della giustizia e la Direzione generale di statistica, rinnovarono le richieste, ma sempre con risultato negativo.

Quando, in seguito alla proclamazione degli stati d'assedio in alcune provincie, i Tribunali militari straordinarii allora istituiti, ebbero a giudicare persone non militari, per reati comuni da esse commessi, parve questa una favorevole occasione per insistere sulla domanda di avere in comunicazione i dati della statistica dei Tribunali militari; ma anche allora il Ministero della guerra non accolse la domanda e solo avvertì che gli atti relativi ai lavori compiuti dai Tribunali straordinarii, durante gli stati d'assedio, erano già stati inviati alle competenti Procure generali presso le Corti di appello di Milano, di Firenze e di Napoli, alle quali potevano essere richieste le desiderate notizie.

Per quest'ultima speciale ricerca il Comitato si affrettò a com-

pilare un modello uniforme che fu trasmesso con Nota del luglio ultimo scorso alle suindicate Procure generali.

Le notizie così raccolte saranno a suo tempo presentate alla Commissione perchè ne autorizzi la pubblicazione insieme alle notizie di statistica penale generale che saranno pubblicate per l'anno 1898.

Rispetto poi alla questione principale — cioè quella riguardante la pubblicazione annuale delle notizie statistiche sulla delinquenza nell'esercito — in seguito al voto della Commissione nella seduta del 12 dicembre 1898, col quale si deferiva al Comitato lo studio di essa per trovare modo di circoscrivere possibilmente l'indagine entro tali limiti che togliessero all'Amministrazione della guerra ogni motivo per insistere nel rifiuto, il Comitato, prima ancora di fare nuove pratiche ufficiali, stimò opportuno, di sentire, col mezzo di uno dei suoi membri, l'avviso del nuovo Avvocato generale militare.

Il Comitato, in una delle sue prossime riunioni, sarà informato del risultato di queste pratiche e in conformità di esse delibererà sulla via migliore da seguire perchè il voto della Commissione abbia pratica attuazione.

Casellario giudiziale.

L'ultima relazione presentata nella scorsa sessione su questo argomento fu dettata dal cav. Borgomanero, allora ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e segretario permanente della Commissione, il quale rendendo conto di alcune ispezioni da lui eseguite ai casellari presso alcuni Tribunali e particolarmente a quelli di Salerno e di Napoli, mise in rilievo talune gravi irregolarità riscontrate, e indicò i rimedi che, a suo avviso, riteneva atti ad eliminarle.

Tra questi, particolarmente efficaci, si sono dimostrate le ispezioni, e il Ministero della giustizia, secondando un voto della Commissione, ha provveduto perchè in questi ultimi mesi dell'anno venissero ispezionati i casellari di Aquila, di Cassino e di Torino.

Dò brevemente notizia dei risultati di queste ispezioni.

Quella eseguita nel settembre di quest'anno dall'ispettore cavalier Miari al casellario del Tribunale di Aquila ha dato i più sod-

disfacenti risultati. Meno qualche lievissima irregolarità, su cui non credo nemmeno utile intrattenere la Commissione, tanto il servizio di redazione e di collocamento dei cartellini come quello dei certificati e dei registri di controlleria e del prontuario cronologico, procedono in quel Tribunale colla maggiore regolarità.

Non ugualmente può dirsi del casellario del Tribunale di Cassino ispezionato dallo stesso funzionario nell'ottobre u. s.

Egli notò, fra l'altro, che gli scaffali entro cui sono collocati i cartellini non portano la chiusura ad armadio, come è prescritto, e perciò non presentano nessuna garanzia nè di sicurezza nè di segretezza; che in quasi tutti i cartellini mancano le indicazioni dei connotati dei condannati; che l'eliminazione dei cartellini nei casi di morte vien fatta soltanto quando ne sia data partecipazione dalla Casa di pena in cui il condannato muore, e non è curata ad iniziativa della cancelleria per i casi in cui l'età avanzatissima degli iscritti nel casellario fa supporre che essi abbiano cessato di vivere; che nel prontuario cronologico manca l'indicazione della paternità e che in qualche caso non vi era corrispondenza dei nomi fra il repertorio di controlleria e il prontuario cronologico.

Infine risultò che vi era un arretrato di circa 400 cartellini, che dovevano essere spediti dalla cancelleria all'Ufficio della Procura del Re, e che questo arretrato era ben maggiore (1800) pochi giorni prima dell'arrivo dell'ispettore a Cassino, e fu ridotto a quella cifra in meno di 6 giorni, lavorando giorno e notte, soltanto perchè si seppe che l'ispettore stava eseguendo l'ispezione dell'archivio notarile.

Il casellario di Torino fu ispezionato dal cav. Antonini, altro ispettore di questo Ministero, e in generale il risultato fu soddisfacente. Nondimeno si osservò che nel collocamento dei cartellini nelle cassette non sempre si tenne l'ordine alfabetico, per cui riescono meno facili e sicure le ricerche del casellario; che l'eliminazione dei cartellini per morte si faceva soltanto nei casi in cui se ne ricevesse comunicazione ufficiale e non anche d'iniziativa della cancelleria per gli iscritti di tarda età; che il prontuario cronologico difettava delle indicazioni sulla *paternità* dei condannati; che infine furono omessi alcuni cartellini, dei quali però si ordinò la immediata compilazione.

Il Ministero non mancherà di tenere informata la Commissione

dei provvedimenti che esso adotterà per riparare agli inconvenienti lamentati, e delle disposizioni di rigore che eventualmente dovesse prendere verso qualche funzionario colpevole, e continuerà anche per l'avvenire a comunicare ad essa i risultati delle ispezioni che saranno ordinate.

Conclusioni.

Il Comitato permanente sottopone all'approvazione della Commissione le seguenti proposte :

« I. La Commissione delibera di pregare il Ministro Guardasigilli perchè d'accordo con quello dell'Interno provveda all'attuazione di una statistica della Polizia, coordinandola particolarmente colle ricerche che già si fanno per la statistica giudiziaria e carceraria.

« II. La Commissione approva il programma dei lavori tracciato dal suo Comitato ».

Programma dei lavori per le sessioni della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

MATERIA CIVILE.

Relazioni annuali.

- Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alla amministrazione della giustizia civile.
- Sui consigli di famiglia e di tutela.
- Sullo stato civile e sulla tenuta dei registri dello stato civile.
- Sui giudizi di graduazione.
- Sulle procedure di fallimento.

Relazioni triennali.

- Sul movimento della litigiosità e sullo istituto della conciliazione e del compromesso.
- Sull'amministrazione della giustizia civile (durata delle cause e motivi che vi influiscono, celerità delle discussioni, frequenza ed esito degli appelli).
- Sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Collegi dei Probi-viri.
- Sul ricovero per correzione paterna e su altri provvedimenti intorno all'esercizio della patria potestà.
- Sul gratuito patrocinio in materia civile
- Sulle vendite giudiziarie.
- Sulla statistica notarile.

Relazioni quinquennali.

- Sulle separazioni personali, sulle dispense per contrarre matrimonio e sul movimento delle cause matrimoniali.
- Sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa.

MATERIA PENALE.

Relazioni annuali.

- Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alla amministrazione della giustizia penale.
- Sull'esecuzione delle sentenze in materia penale.
- Sull'andamento del servizio statistico in materia penale presso gli uffici giudiziari e sul modo con cui è tenuto il casellario giudiziale.

Relazioni triennali.

- Sul movimento della delinquenza con riguardo a quella di altri Stati.
- Sull'amministrazione della giustizia penale (durata dei procedimenti, esito degli appelli, grazie e riabilitazioni).
- Sul proscioglimento dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio e sulla durata del carcere preventivo.
- Sul modo come funzionano alcuni istituti del Codice penale (riprensione giudiziale, arresto in casa, espiazione di pena in una casa di custodia, esercizio dell'azione penale dipendente da querela della parte offesa o danneggiata, liberazione condizionale).
- Sul gratuito patrocinio in materia penale e sulla difesa, specialmente ufficiosa, in materia penale.
- Sulla condizione degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati.

Relazioni quinquennali.

- Sulla delinquenza dei minorenni.
- Sulla delinquenza dei recidivi.
- Sulla formazione delle liste dei giurati e sul funzionamento dei giuri.

ALTRE MATERIE.

Relazioni triennali.

- Sulle perizie giudiziarie.
- Sulla distribuzione del lavoro in materia civile e penale fra le diverse Autorità giudiziarie in relazione alla circoscrizione giudiziaria.

Sulle domande di grazia e sulla liberazione condizionale.

RELATORE: **PELLECCHI.**

I.

Domande di grazia.

Nella vita primitiva dei popoli e nello svolgersi e perfezionarsi della loro civiltà il diritto di grazia fu costantemente considerato come un attributo tanto essenziale ed inerente alla sovranità quanto il diritto di punire. Variarono le modalità e variarono le forme della concessione secondo il grado di incivilimento raggiunto da ciascun popolo, secondo l'attitudine sua speciale nel concepire ed applicare le idee regolatrici dei rapporti giuridici, e secondo il diverso ordinamento politico; ma la sostanza permase inalterata.

Il selvaggio che potendo uccidere risparmia il suo nemico (e adopero questa parola nel senso più lato) segue, forse inconsciamente, in una forma molto rudimentale, quello stesso ordine di idee da cui più tardi, in un consorzio di uomini, si è originato il diritto di grazia, attribuito non più all'individuo offeso ma ad un potere superiore a tutti i consociati. Così, per portare qualche esempio relativo a civiltà più progredite, nell'India, presso gli Israeliti e nell'Egitto il diritto di grazia fu esercitato dai re; in Atene dal popolo; ed in Roma prima dai re, poi dal popolo e da ultimo dagli imperatori; ma tutti, e re e popoli e imperatori in tanto modificarono le sentenze di condanna, le annullarono o vi sostituirono altre pene o le commutarono, in quanto essi si ritennero, come erano infatti, investiti dell'alta sovranità dello Stato.

Non diversamente il diritto di grazia fu ritenuto nell'epoca intermedia, quando cioè dominarono le leggi germaniche. Vero è che allora se ne fece uso limitato; ma ciò provenne da che, secondo

le leggi medesime, l'autorità dello Stato esercitava quasi in via straordinaria la funzione punitiva propriamente detta, e la esercitava, salvo qualche eccezione, specialmente per quei reati che interessavano lo Stato stesso e che potrebbero designarsi sotto la denominazione generica di delitti di *lesa maestà*; mentre che per tutti gli altri la punizione dei colpevoli si riteneva come cosa di ragion privata, ammettendosi in conseguenza la vendetta del sangue ed il guidrigildo. Ritornato però in onore lo studio del diritto romano, gli interpreti ne accolsero la dottrina penale anche rispetto all'istituto della grazia, il quale fu accolto pure nel diritto canonico, nelle leggi dell'epoca ed in quelle successive, e per una serie non interrotta trapassò nelle moderne legislazioni.

Per dare un cenno meno fugace intorno alla legislazione romana, come quella da cui prese le mosse l'ulteriore svolgimento del diritto, basta riferire che *praemia legis, restitutio, in integrum restitutio*, furono le espressioni adoperate per denotare il diritto di grazia esercitato dal popolo. Cicerone ne fa parola nella orazione *pro Cluentio* (parg. 31) e nella *Filippica II* contro Antonio (parg. 23); e Giulio Cesare narra che, ad istanza fatta al popolo dai pretori e dai tribuni della plebe, si fece un decreto per cui si annullarono le sentenze proferite, giusta la legge pompea, contro alcuni cittadini accusati di ambito in quei tempi che Pompeo teneva in Roma le legioni di presidio: e soggiunge lo stesso Cesare avere egli creduto a proposito che i detti cittadini piuttosto per volontà del popolo che per suo favore fossero restituiti nei loro diritti (*De bello civ.*, lib. III, 1°). Le frasi *indulgentia, gratia, abolitio, extinctio, liberatio, permutatio, minutio*, vedonsi a preferenza adoperate nelle leggi dell'epoca imperiale, quando cioè il diritto di grazia con gli altri attributi della sovranità era passato dal popolo all'imperatore.

Come è noto, sul diritto di grazia non è unanime il consenso degli scrittori. Non pochi lo avversano ritenendolo contrario ai principii della giustizia penale, e taluno, come il Bentham, giunge a dire che per effetto delle grazie ed amnistie i malfattori irrompono nelle città come lupi fra un gregge, dopo lungo digiuno; altri, e sono molti, lo difendono come un istituto necessario e salutare. Non indico i nomi degli uni e degli altri, e mi astengo dal passare in rassegna

le varie opinioni pro e contro, perchè in questa sede ciò sarebbe un lusso inopportuno di erudizione; e solo per esprimere con autorità indiscussa un concetto intorno ad una questione che nel campo del diritto positivo si può dire già risolta in favore dello istituto della grazia, ripeterò le auree parole del Romagnosi: « Le leggi non possono e non debbono statuire fuorchè in generale e per la comune dei casi occorrenti. Dato il migliore sistema possibile di umana legislazione, possono sempre occorrere casi, i quali, sarebbe crudeltà sottoporre alla sanzione ordinaria e comune. Dunque, lungi che il vero diritto di grazia indebolisca l'opinione tutelare delle pene, ne garantisce anzi la giusta applicazione. Quando si parla del diritto, non si parla di arbitrio. Quando si parla di diritto, non si parla di deroga, ma di supplemento alle giuste leggi ». (*Genesi del diritto penale*). Ed i fatti rispondono alla opinione del sommo giurista; perchè, come poc'anzi ho accennato, nel campo positivo il diritto di grazia ebbe da tempo antichissimo causa vinta; e non vi è oggi, si può dire, legislazione di popolo civile che non abbia accolto tale istituto con quelle modalità e limitazioni più appropriate all'indole del popolo stesso ed alla sua costituzione politica.

Secondo la legislazione italiana il diritto di grazia si basa sull'articolo 8 dello statuto fondamentale del Regno, ove si dichiara che il Re può far grazia e commutare le pene. Questo articolo ha poi avuto una interpretazione legislativa mediante le disposizioni del titolo XII, libro 3, del Codice di procedura penale; onde non è a mettersi in dubbio che il diritto di grazia attribuito al Re importa che egli può impedire il corso della giustizia punitrice sia con una abolizione generale, sia con uno speciale decreto che condona o riduce la pena.

Lasciando da parte la prima forma che comprende l'*amnistia* e l'*indulto*, di cui è parola negli articoli 830, 831 e 832 del citato Codice, è a notarsi che gli articoli 826, 827, 828 e 829 dello stesso contengono le norme relative alla *grazia* propriamente detta che può consistere nel condono o della intera pena, o della pena residuale, ovvero in una commutazione o in una diminuzione di pena. Condizione essenziale e quasi limite segnato alla prerogativa sovrana, è che il decreto di grazia non può riguardare che una sen-

tenza passata in giudicato; condizione secondaria è che la grazia medesima deve essere chiesta con supplica diretta al Re e presentata al Ministro di grazia e giustizia, e sottoscritta dal supplicante o da un avvocato o procuratore esercente, come è prescritto nell'articolo 826, il quale dichiara pure che le suppliche per grazia, presentate come sopra o in qualsiasi altra forma, non sospendono l'esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re per mezzo del Ministro di grazia e giustizia. Altre condizioni sono pure prescritte, e risultano dagli articoli 827, 828 e 829, ma intorno ad esse non occorre che mi soffermi, perchè si riferiscono al momento successivo alla concessione della grazia e mirano piuttosto a regolarne gli effetti giuridici.

A completare la rassegna delle disposizioni riguardanti la materia in esame giova tener presenti le istruzioni emanate dal Ministero di grazia e giustizia negli anni 1891, 1897 e 1898 sul modo come debbono essere presentati ed istruiti i ricorsi in grazia, e sulla esecuzione delle sentenze di condanna cui i medesimi si riferiscono (1).

Ed ora entro senz'altro nel campo delle cifre per vedere come l'istituto della grazia ha funzionato negli anni 1896 e 1897.

Le domande e proposte di grazia presentate nell'anno 1896 sommarono a 37,695, ma di esse ne furono esaminate soltanto 15,120 ed accolte 4,412.

Nel 1897 ne furono presentate 26,923; esaminate 14,126 ed accolte 2,656.

Le domande di grazia esaminate ed accolte si distribuivano fra i vari compartimenti del Regno nel modo indicato qui appresso:

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, anni 1891, n. 13, 1897, n. 40 e 1898, n. 47.

DOMANDE DI GRAZIA-ESAMINATE ED ACCOLTE NEGLI ANNI 1896 E 1897.

COMPARTIMENTI	Anno 1896				Anno 1897			
	Domande di grazia				Domande di grazia			
	esaminate	accolte			esaminate	accolte		
		Cifre effettive	Ogni 100 domande esaminate	Ogni 100 condannati (a)		Cifre effettive	Ogni 100 domande esaminate	Ogni 100 condannati (a)
Piemonte	1,434	547	38.15	2.71	1,208	320	26.49	1.62
Liguria	469	168	35.82	1.26	400	82	20.50	0.59
Lombardia	898	403	44.88	1.80	952	238	25.00	1.13
Veneto	998	427	42.79	1.83	1,212	323	26.65	1.52
Toscana	1,403	599	42.69	2.49	1,592	308	19.35	1.22
Emilia	1,113	393	35.31	1.92	954	197	20.65	1.00
Marche ed Umbria . .	945	390	41.27	2.77	1,312	238	18.14	1.76
Lazio	2,356	358	15.20	0.98	1,756	223	12.70	0.39
Campania e Molise . .	1,829	346	18.92	0.60	1,286	190	14.77	0.32
Basilicata	193	49	25.39	0.72	186	36	19.35	0.57
Abruzzi	627	184	29.35	1.15	734	122	16.62	0.79
Puglie	682	120	17.60	0.51	850	59	6.94	0.25
Calabrie	546	101	18.50	0.49	462	69	14.94	0.32
Sicilia	1,313	222	16.91	0.57	872	170	19.49	0.44
Sardegna	314	105	33.44	0.86	350	81	23.14	0.67
Regno	15,120	4,412	29.18	1.26	14,126	2,656	18.80	0.72

(a) Queste medie sono calcolate sul totale degli imputati condannati nell'anno precedente. Per stabilire il numero totale dei condannati si è tenuto conto delle variazioni avvenute nei giudizi di appello, di opposizione a sentenza contumaciale e di rinvio, ossia si sono sottratti gli imputati per i quali la sentenza appellata fu riformata con assoluzione o non luogo a procedere in caso di precedente condanna, e furono aggiunti quelli per i quali vi fu condanna in caso di precedente assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

Delle 4,412 persone graziate nel 1896, 3,894 non avevano precedenti giudiziari, e 518 erano state condannate antecedentemente: 335 per una sola volta e 183 per più volte; delle 2,656

graziate nel 1897, 2,411 non avevano precedenti giudiziari, e 245 erano state condannate antecedentemente: 148 per una sola volta e 97 per più volte.

Nel 1896 avevano riportata una pena restrittiva della libertà 2,948 persone, e una pena pecuniaria 1,464. Per 2,669 delle prime, ossia per 90.54 su 100, la pena restrittiva della libertà personale non superava un anno; per 240, cioè 8.14 su 100, variava da oltre un anno a quindici, per 23 superava i ventiquattro anni ma non i trenta e per 16 era perpetua.

Dei condannati a pene pecuniarie, 950 (65 su 100) dovevano pagare non più di 100 lire; 390 (27 su 100) da 101 a 500 lire e 124 (8 su 100) oltre a 500 lire.

Nel 1897 avevano riportata soltanto una pena restrittiva 1,326 persone, e soltanto una pena pecuniaria 819 e l'una e l'altra insieme 511. Dei condannati a pene restrittive per 1,247, ossia per 71.26 su 100, la pena non superava un anno; per 237, cioè per 13.54 su 100, variava da oltre un anno a quindici; per 67 (3.83 su 100) era compresa fra i quindici e i ventiquattro anni; per 178 (10.17 su 100) superava i ventiquattro anni e per 21 (1.20 su 100) era perpetua.

Dei condannati a pene pecuniarie, 723 (70.13 su 100) dovevano pagare non più di 100 lire; 175 (16.97 su 100) da 101 a 500 lire e 133 (12.90 su 100) oltre 500 lire.

Ottennero il condono della pena nell'anno 1896: 807 condannati (18.29 su 100); dei quali 100 (12.39 su 100) avevano riportato una pena detentiva insieme ad una pecuniaria; 426 (52.79 su 100) una pena detentiva, e 281 (34.82 su 100) una pena pecuniaria solamente; e nell'anno 1897 821 condannati ossia 30.54 su 100; dei quali 434 l'ebbero totale e 387 parziale. A 346 di essi (42.14 su 100) fu condonata la pena detentiva, a 304 (37.04 su 100) la pena pecuniaria e a 169 (20.58 su 100) la pena detentiva e pecuniaria insieme.

La riduzione della pena fu concessa nel 1896 a 2,445 (55.42 su 100), e dei 1,177 ai quali fu diminuita la pena detentiva, a 536 questa fu ridotta di un terzo; a 381 da più di un terzo fino a due terzi e a 260 di oltre due terzi. Degli altri 1,268, condannati ad una pena pecuniaria, 101 l'ebbero ridotta di un terzo; 391 da un terzo a due terzi e 776 di più che due terzi.

Nel 1897 la riduzione della pena fu concessa a 1,388 condannati ossia 51. 61 su 100. Di essi 752 (54. 90 su 100) ebbero diminuita la pena detentiva, 618 (43. 80 su 100) la pena pecuniaria e 18 (1. 30 su 100) la pena detentiva e pecuniaria insieme.

Dei 770 condannati ai quali fu diminuita la pena detentiva (sia inflitta da sola, sia in unione ad una pena pecuniaria) 618 l'ebbero ridotta fino ad un terzo, 467 da più di un terzo fino a due terzi e 133 di oltre due terzi.

Dei 636 condannati ai quali fu diminuita la pena pecuniaria (sia inflitta da sola, sia con una pena detentiva) 34 l'ebbero ridotta fino a un terzo, 280 da più di un terzo fino a due terzi e 322 di più che due terzi.

Nell'anno 1896 la pena fu commutata a 1,160 persone ossia a 26. 29 su 100, le quali erano state tutte condannate ad una pena detentiva; 262 cambiarono una pena detentiva in altra della stessa natura, 31 col confino, 755 con una pena pecuniaria e 112 colla riprensione giudiziale. Nell'anno 1897 la pena fu commutata a 480 persone ossia a 17. 85 su 100, le quali erano state tutte condannate ad una pena restrittiva della libertà personale; 100 la cambiarono in altra detentiva, 36 nel confino, 266 in una pena pecuniaria, 71 nella riprensione giudiziale, 6 ebbero commutato il confino in una pena pecuniaria e ad 1 fu sostituita una pena pecuniaria alla sospensione dall'ufficio di notaio.

Dal prospetto che segue si può vedere per quali reati erano stati condannati coloro che ottennero la grazia sovrana negli anni 1896 e 1897.

CONDANNATI CHE OTTENNERO LA GRAZIA SOVRANA NEGLI ANNI 1896 E 1897, CLASSIFICATI SECONDO IL REATO COMMESSO
E SECONDO L'ESTENSIONE DELLA GRAZIA.

SPECIE DEI REATI	Condannati che ottennero la grazia sovrana nell'anno 1896						Condannati che ottennero la grazia sovrana nell'anno 1897							
	Numero complessivo	Estensione della grazia						Numero complessivo	Estensione della grazia					
		Condono della pena		Riduzione della pena		Commutazione della pena			Condono della pena		Riduzione della pena		Commutazione della pena	
		Cifre effettive	Ogni 100 individui grazati	Cifre effettive	Ogni 100 individui grazati	Cifre effettive	Ogni 100 individui grazati		Cifre effettive	Ogni 100 individui grazati	Cifre effettive	Ogni 100 individui grazati	Cifre effettive	Ogni 100 individui grazati
<i>Delitti.</i>														
Violenza privata e minacce. .	122	16	13. 11	66	54. 10	40	32. 79	68	17	25. 00	35	51. 47	16	23. 53
Altri delitti contro la libertà .	17	7	41. 18	3	17. 64	7	41. 18	4	1	25. 00	3	75. 00
Violenza e resistenza e oltraggi all'Autorità	198	12	6. 06	109	55. 05	77	38. 89	74	25	33. 78	39	52. 70	10	13. 52
Altri delitti contro la pubblica amministrazione	101	25	24. 75	47	46. 54	29	28. 71	46	14	30. 43	26	56. 52	6	13. 05
Delitti contro l'amministrazione della giustizia . . .	79	19	24. 05	29	36. 71	31	39. 24	36	18	50. 00	9	25. 00	9	25. 00
Delitti contro l'ordine pubblico	26	4	15. 39	20	76. 92	2	7. 69	39	3	7. 69	35	89. 74	1	2. 57
Delitti contro la fede pubblica.	66	14	21. 21	32	48. 49	20	30. 30	85	31	36. 47	36	42. 35	18	21. 18
Incendio.	6	2	33. 33	4	66. 67	2	1	50. 00	1	50. 00
Altri delitti contro l'incolumità pubblica.	35	9	23. 68	12	31. 58	17	44. 74	10	9	90. 00	1	10. 00

Segue CONDANNATI CHE OTTENNERO LA GRAZIA SOVRANA NEGLI ANNI 1896 E 1897, CLASSIFICATI SECONDO IL REATO COMMESSO
E SECONDO L'ESTENSIONE DELLA GRAZIA.

SPECIE DEI REATI	Condannati che ottennero la grazia sovrana nell'anno 1896						Condannati che ottennero la grazia sovrana nell'anno 1897							
	Numero complessivo	Estensione della grazia						Numero complessivo	Estensione della grazia					
		Condono della pena		Riduzione della pena		Commutazione della pena			Condono della pena		Riduzione della pena		Commutazione della pena	
		Cifre effettive	Ogni 100 individui graziati	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziati	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziati		Cifre effettive	Ogni 100 individui graziati	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziati	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziati
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . .	58	15	25.86	26	44.83	17	29.31	31	10	32.26	14	45.11	7	22.63
Omicidi volontari d'ogni specie	71	39	54.93	13	18.31	19	26.76	189	20	10.58	157	83.07	12	6.35
Lesioni personali volontarie .	627	69	11.00	366	58.37	192	30.63	302	82	27.15	137	45.36	83	27.49
Diffamazioni e ingiurie . . .	146	82	56.16	38	26.03	26	17.81	53	36	67.92	10	18.87	7	13.21
Altri delitti contro la persona .	171	19	11.11	98	57.31	54	31.58	78	28	35.89	25	32.05	25	32.06
Furti, rapine e ricatti	458	63	13.76	196	42.79	199	43.45	275	70	25.45	134	48.73	71	25.82
Truffe e altre frodi	141	38	26.95	77	54.61	26	18.44	76	32	42.11	32	42.11	12	15.78
Usurpazioni e danneggiamenti	53	7	13.21	9	16.98	37	69.81	24	8	33.33	5	20.83	11	45.84
Bancherotte semplici e fraudolente	305	31	10.17	191	62.62	83	27.21	205	55	25.85	81	39.51	69	34.64
Altri delitti preveduti dal Codice di commercio e da leggi speciali	151	44	29.14	88	58.28	19	12.58

Segue CONDANNATI CHE OTTENNERO LA GRAZIA SOVRANA NEGLI ANNI 1896 E 1897, CLASSIFICATI SECONDO IL REATO COMMESSO
E SECONDO L'ESTENSIONE DELLA GRAZIA.

SPECIE DEI REATI	Condannati che ottennero la grazia sovrana nell'anno 1896						Condannati che ottennero la grazia sovrana nell'anno 1897							
	Numero complessivo	Estensione della grazia						Numero complessivo	Estensione della grazia					
		Condono della pena		Riduzione della pena		Commutazione della pena			Condono della pena		Riduzione della pena		Commutazione della pena	
		Cifre effettive	Ogni 100 individui graziosi	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziosi	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziosi		Cifre effettive	Ogni 100 individui graziosi	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziosi	Cifre effettive	Ogni 100 individui graziosi
<i>Contravvenzioni.</i>														
In materie d'armi.	361	20	5.54	257	71.19	84	23.27	184	57	30.99	101	54.89	26	14.12
Altre contravvenzioni prevenute dal Codice penale. . .	103	20	19.42	43	41.75	40	38.83	125	30	24.00	61	48.80	34	27.20
Prevedute dalla legge di P. S.	54	15	27.78	23	42.59	16	29.63	72	29	40.28	26	36.11	17	23.61
Id. dalle leggi sanitarie.	191	37	19.37	67	35.08	87	45.55	44	20	45.00	12	27.27	12	27.73
Id. dalle leggi finanziarie	164	50	30.49	99	60.36	15	9.15	202	70	34.65	118	58.41	14	6.94
Id. dalle leggi forestali.	96	22	22.92	73	76.04	1	1.04	48	19	39.59	29	60.41
Id. da regolamenti locali	21	9	42.86	10	47.62	2	9.52	4	4	100.00
Id. da altri Codici, da altre leggi e regolamenti. .	588	119	20.24	449	76.36	20	3.40	413	132	31.96	264	63.92	17	4.12
Totale generale . . .	4,412	807	18.29	2,445	55.42	1,160	26.29	2,689	821	30.54	1,388	51.61	480	17.85

Considerando le cifre dell'anno 1896 si osserva che dei 4,412 graziati, 2,834 (ossia 64. 23 per 100) erano stati condannati per delitti e 1,578 per contravvenzioni.

Fra i condannati per delitti 698 avevano commesso reati di sangue (627 lesioni e 71 omicidii) e 652 reati contro la proprietà (458 furti e rapine, 141 truffe e 53 usurpazioni e danneggiamenti).

Molto rilevante (305) è il numero dei graziati che erano colpevoli di bancarotta semplice o fraudolenta, e numerose sono anche le grazie per i reati di violenza privata e minaccia (122) e di violenza e resistenza all'Autorità (198).

Dei graziati rei di contravvenzioni, 361 avevano avuto condanne per porto d'armi o per altri reati riferentisi ad armi od esplosivi e 103 per altre contravvenzioni previste dal Codice penale. I rimanenti 1,114 erano stati condannati per contravvenzioni a leggi e regolamenti speciali o a regolamenti locali e fra essi 191 per le leggi sanitarie e 164 per le finanziarie.

Il prospetto precedente dà modo di esaminare anche l'estensione delle singole grazie in relazione ai reati e vedere per quali prevalga il condono e per quali la riduzione o la commutazione della pena.

Sopra 71 rei di omicidio volontario, 39 ossia il 54.93 per 100 ebbero il condono della pena che rimaneva loro da scontare: occorre però avvertire che per 24 la pena non era più che di 6 mesi e per 15 variava fra 6 e 3 anni.

Quanto ai 627 rei di lesioni, il condono non fu concesso che a 69, ossia a 11.00 su 100; 366, ossia 58.37 per 100, ebbero una riduzione della pena, e 192, ossia 30.63 per 100, la commutazione.

Rispetto ai reati contro la proprietà troviamo che per i furti e le rapine appena 63 persone (13.76 per 100) ebbero il condono; per le truffe 38 (8.37 su 100) e 7 (13.21 su 100) per le usurpazioni; mentre la riduzione della pena fu concessa a 196 (42.79 per 100) condannati per furto, a 77 per truffe e a 9 per usurpazioni e danneggiamenti. Infine a 199 (43.45 per 100) condannati per furti, rapine e ricatti fu concessa la commutazione della pena, la quale fu anche accordata a 26 (18.44 per 100) rei di truffe e frodi e a 37 (69.81 per 100) colpevoli di danneggiamenti od usurpazioni.

La maggior parte delle persone graziate che erano state con-

dannate per contravvenzioni 821 su 1,578 (52. 03 per 100) ottennero la riduzione della pena.

Per l'anno 1897 si nota che dei 2,689 graziati, 1,597 (ossia 59. 40 per 100) erano stati condannati per delitti e 1,092 (40. 60 su 100) per contravvenzioni.

Fra i condannati per delitti 491 avevano commesso reati di sangue (302 lesioni e 189 omicidii) e 375 reati contro la proprietà (275 furti e rapine, 76 truffe e 24 danneggiamenti).

Molto rilevante (205) è il numero dei graziati che erano colpevoli di bancarotta semplice o fraudolenta, e numerose sono anche le grazie per i reati di violenza privata e minaccia (68), di violenza e resistenza all'Autorità (74) e di falso (85).

Dei graziati rei di contravvenzioni, 184 avevano avuto condanne per porto d'armi o per altri reati riferentisi ad armi od esplosivi e 125 per altre contravvenzioni previste dal Codice penale. I rimanenti 783 erano stati condannati per contravvenzioni a leggi e regolamenti speciali o a regolamenti locali e fra essi 202 per infrazione alle leggi finanziarie.

Il prospetto precedente dà modo di esaminare anche l'estensione delle singole grazie in relazione ai reati e vedere per quali prevalga il condono, e per quali la riduzione o la commutazione della pena.

Sopra 189 rei di omicidio volontario, 20 ossia il 10. 58 per 100 ebbero il condono della pena che rimaneva loro da scontare, 157 (83. 07 su 100) una riduzione di pena e 12 (6. 45 su 100) una commutazione di pena.

Quanto ai 302 rei di lesioni, il condono non fu concesso che a 82, ossia a 27. 15 su 100; 137, ossia 45. 36 per 100, ebbero una riduzione della pena, e 83, ossia 27. 49 per 100, la commutazione.

Rispetto ai reati contro la proprietà troviamo che per i furti e le rapine appena 70 persone (25. 45 per 100) ebbero il condono; per le truffe 32 (42. 11 su 100) e 8 (33. 33 su 100) per i danneggiamenti; mentre la riduzione della pena fu concessa a 134 (48. 73 per 100) condannati per furto, a 32 per truffe e a 5 per danneggiamenti. Infine a 71 (25. 82 per 100) condannati per furti, rapine e ricatti fu concessa la commutazione della pena, la quale fu anche accordata a 12 (15. 78 per 100) rei di truffe e frodi e a 11 (45. 84 per 100) colpevoli di danneggiamenti.

La maggior parte delle persone graziate che erano state condannate per contravvenzioni (611 su 1,092 ossia 55.95 per 100) ottenne la riduzione della pena.

Nel prospetto che segue i dati dell'ultimo anno sono posti a raffronto con quelli dei precedenti a cominciare dal 1880.

DOMANDE DI GRAZIA PRESENTATE ED ACCOLTE NEGLI ANNI 1880-1897.

ANNI	Domande di grazia			
	presentate	accolte		
		Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate	Ogni 100 condannati
1880-1886	45,125	4,122	9.13	1.36
1887-1889	35,806	2,797	7.81	0.86
1890-1892	45,483	3,301	8.36	1.11
1893-1895	40,314	3,732	9.26	1.08
1896.	37,695	4,412	11.70	1.26
1897.	26,923	2,656	9.83	0.72

Una specie di leggenda si va formando intorno al modo come funziona l'istituto della grazia; e volendo credere a tutto quello che comunemente si dice, questo servizio parrebbe avvolto in un mistero impenetrabile. O perchè non sono lette o perchè non vi si presta fede, a nulla giovano le notizie che con tanta diligenza ed accuratezza si pubblicano dalla solerte Direzione generale della statistica. E così si suppone, si scrive, si stampa, si diffonde e si proclama che in Italia sono circa 70 mila le domande che si presentano ogni anno; e per dare di tal fatto una ragione facile e, se l'espressione fosse permessa, quasi manuale, si soggiunge che *si domanda molto perchè molto si concede.*

Quanto a dire se si chiedi molto o poco, la risposta mi sembra, per verità, ardua. Trattasi di un fenomeno sociale molto complesso, e non so perchè dovrebbe essere esaminato alla stregua esclusiva del numero delle domande di grazia, quando l'indulgenza sovrana

non si invoca che come *ultima ratio*, come l'estremo rimedio in una estrema rovina nella quale è travolto non solo il condannato, con la perdita della libertà, di questo dono tra i più preziosi della esistenza umana, ma bene spesso è travolta anche la sua famiglia. Del resto il prospetto inserito nella pagina 13 mostra chiaramente che le domande di grazia presentate dal 1880 al 1897 non superarono mai il numero di 37,695 in un anno; e deve perciò ritenersi del tutto ipotetica la voluta cifra di 70 mila.

Ciò che peraltro posso affermare decisamente è che se anche si fosse domandato molto, non si concedette molto. Nell'anno 1896 i condannati furono 377,448 e 416,184 nel 1897; sicchè in media 396,816. Le persone graziate furono 4412 nel 1896 e 2189 nel 1897; in media 3300; vale a dire le persone graziate rappresentano appena l'8 per mille dei condannati. Che se si volesse discendere ad una analisi più minuta, per sapere quante grazie furono propriamente concesse per pene restrittive della libertà personale, si troverà che i condannati alle dette pene furono 201,118 nel 1896 e 204,172 nel 1897; in media 202,655; e che di essi ne furono graziate 2948 nel 1896 e 1326 nel 1897; in media 2137, vale a dire nella proporzione superiore appena di qualche frazione all'1 %.

Le istanze di grazia presentate nell'anno 1896 furono, come si è esposto, 37,695, delle quali vennero esaminate 15,120 ed accolte 4412; e quelle relative all'anno 1897 furono 26,293, delle quali vennero esaminate 14,126 ed accolte 2656.

Dal raffronto di queste cifre sorge spontanea la domanda per conoscere la causa a cui debba attribuirsi la non lieve differenza di ben 10,772 istanze in meno che si nota nel 1897 rispetto all'anno precedente, e per conoscere altresì la causa che nello stesso anno 1897 fece diminuire alla metà le concessioni di grazia, mentre il numero delle istanze esaminate 14,126 di poco fu inferiore alle 15,120 del 1896.

La ragione di tutto ciò è molto semplice e deve ricercarsi nell'ammnistia concessa nell'ottobre 1896. Questo provvedimento produsse per naturale conseguenza la diminuzione nel numero delle istanze in grazia, perchè per virtù del medesimo fu concesso quanto certamente sarebbe stato chiesto, e fu concesso in una misura che, per essere lieve, abbracciò appunto tutti quei casi che d'ordinario

si ritengono meritevoli di condono, e che col loro numero concorrono a formare la maggior parte delle grazie che in ciascun anno si concedono.

Si è accennato che il numero delle istanze esaminate si mantenne quasi uguale nei due anni 1896 e 1897. Devo su tale proposito rammentare i voti più volte espressi per il miglioramento di questo servizio, e segnatamente l'invito che nella seduta del 27 giugno 1897 della Camera dei deputati l'on. prof. Lucchini rivolgeva al Guardasigilli perchè provvedesse « *onde l'esercizio della sovrana clemenza sia ordinato per modo che risponda un po' più adeguatamente agli alti fini per cui essa è istituita.* »

All'inconveniente fu in qualche modo rimediato; e per darne una conferma che io credo la più eloquente e persuasiva, mi sia lecito di anticipare qualche notizia sulle pubblicazioni ufficiali, per far conoscere che nel successivo anno 1898 furono presentate 32,883 domande di grazia, e che di queste ne vennero esaminate 18,385 (4225 accolte e 14,160 rigettate) il che segna certo un vantaggio di fronte agli anni anteriori. Ma non sarebbe stato possibile raggiungere completamente lo scopo senza una migliore organizzazione; ed a questo intento il cessato Guardasigilli, on. Finocchiaro-Aprile, istituì nell'organico del Ministero di grazia e giustizia una apposita Divisione per le grazie, le riabilitazioni e liberazioni condizionali, la quale fa parte della Direzione generale degli affari civili e penali, e cominciò a funzionare dal 1° marzo 1899. E qui devo dichiarare che al provvedimento hanno corrisposto i risultati, perchè 29,200 furono le domande in grazia pervenute sino al 10 dicembre volgente e tutte sono state già esaminate, accogliendosene 7330. La differenza in meno tra il numero delle domande pervenute nel 1899 e quello relativo agli anni anteriori al 1897, deve attribuirsi al regio decreto d'indulto dell'11 giugno scorso, e per nulla quindi può scemare l'importanza dei dati sopra esposti; potendo considerarsi come oramai raggiunto e reso stabile il desiderato pareggio fra le domande in grazia presentate e quelle esaminate.

Quanto ai precedenti giudiziari dei ricorrenti si è già visto che nel 1896 su 4412 persone alle quali fu concessa la grazia, 3894, cioè l'85 per cento non avevano alcun precedente, e che nel 1897 su 2656 graziati, 2411, cioè il 90 per cento erano immuni da persistenti carichi penali. Siffatto aumento di percentuale verificatosi

nel 1897 indica senza dubbio che nel detto anno fu maggiore il numero dei casi in cui non vennero proposte per la grazia che soltanto persone immuni da precedenti addebiti; ciò che dovrebbe sempre costituire una condizione tra le più essenziali da tenersi presente nel deliberare sulle istanze di cui trattasi.

A completare questa indagine gioverebbe poter sapere se precedentemente alla condanna cui si riferisce il ricorso in grazia, qualcuno dei ricorrenti ebbe a fruire dello stesso beneficio per altri delitti commessi. Ma su questo punto non sarebbe agevole avere notizie precise; solo è dato conoscere, che ottennero un'altra grazia precedente per la stessa condanna per cui furono graziate nel 1896 e nel 1897, rispettivamente 66 persone nel primo anno e 42 nel secondo; e cioè, quanto al 1896, 1 per violenza privata e minacce, 2 per violenza, resistenza ed oltraggi all'Autorità, 3 per falsità in atti, 1 per violenza carnale, 1 per corruzione di minorenni, 1 per lenocinio, 1 per bigamia, 3 per omicidio volontario semplice consumato, 3 per omicidio premeditato consumato, 2 per omicidio premeditato tentato o mancato 2 per omicidio consumato e connesso a delitto contro la proprietà, 1 per omicidio colposo, 4 per lesione volontaria grave, 1 per lesione volontaria lieve, 2 per lesione volontaria lievissima, 1 per lesione colposa, 3 per abbandono di fanciullo, 1 per abuso di mezzi di correzione, 2 per diffamazione, 1 per furto semplice, 2 per furto qualificato, 1 per truffa, 5 per appropriazione indebita, 5 per bancarotta semplice, 1 per altri delitti preveduti dal Codice di commercio, 1 per delitti preveduti da leggi speciali, 4 per porto d'arma, 3 per altre contravvenzioni in fatto d'armi o di esplodenti, 1 per pubblica moralità, 3 per contravvenzioni a leggi finanziarie, 1 per contravvenzione contro la pubtravvenzione a leggi sanitarie, 3 per contravvenzioni previste da altre leggi; e quanto al 1897, 1 per peculato, 2 per calunnia, 1 per falsità in atti, 1 per adulterio, 5 per omicidio volontario semplice, 1 per omicidio aggravato sul coniuge, 4 per omicidio qualificato per la premeditazione, 1 per omicidio colposo, 1 per lesione volontaria gravissima, 2 per lesione volontaria semplice, 1 per abuso di mezzi di correzione, 5 per rapina, 1 per estorsione, 2 per truffa, 3 per appropriazione indebita, 3 per ricettazione, 5 per bancarotta semplice, 2 per porto d'armi, 1 per contravvenzione alle leggi finanziarie.

Fra i 2834 condannati per delitti a cui nel 1896 fu concessa la grazia, 698, cioè il 24 per cento, avevano commesso reati di sangue, e 652, cioè il 23 per cento, reati contro la proprietà; per questi ultimi reati la proporzione si mantenne identica nel 1897, essendo rappresentata dalla stessa percentuale 23 (375 su 1597), mentre che quella riguardante i reati di sangue si elevò a 30 (491 su 1591). Sicché messe insieme le due categorie di reati che formarono oggetto di grazia, esse rappresentano circa il 47 per cento nel 1896 e circa il 53 per cento nel 1897, vale a dire metà circa del totale dei graziati per delitti.

In questi risultati si riproduce presso a poco la proporzione che nella criminalità generale esiste tra i delitti contro le persone e la proprietà, presi insieme, e tutti gli altri delitti. E non è fuori il giro delle probabilità supporre che tale proporzione, come si è mantenuta quasi sempre costante, salvo lievi oscillazioni, tale ancora si manterrà, perchè si può ritenere che, sino a quando il mondo sarà mondo, il contributo maggiore alla delinquenza sarà sempre fornito dalle genti *che dier nel sangue e nell'aver di piglio*. E la storia è lì per attestarlo: secondo la Bibbia il primo maleficio che contristò l'umana famiglia fu un fratricidio; e se si proseguisse in siffatto genere di ricerche non sarebbe forse difficile scorgere che l'altra forma di reato fu quasi coeva alla prima.

Nella sessione del luglio 1895 il Comitato permanente della statistica giudiziaria propose e la Commissione approvò che le notizie, fra l'altro, sulle grazie, liberazioni condizionali e riabilitazioni fossero quindi innanzi raccolte col sistema delle schede individuali. Tale voto fu secondato dal Ministro di grazia e giustizia, ed ebbe attuazione col 1° gennaio 1896, prescrivendosi alla competente Divisione di formare sulla base dei dati risultanti da ciascun affare, la relativa scheda individuale, e di trasmetterle tutte insieme in fin d'anno alla Direzione generale della statistica per farne lo spoglio.

La importanza dello scopo a cui fu preordinato il sistema della scheda individuale, è senza dubbio innegabile; non sembra tuttavia che lo stesso scopo non possa e forse meglio raggiungersi altrimenti.

Il sistema della scheda individuale, che fu forse adottato colla speranza di ottenere maggiore precisione nella raccolta dei dati statistici, porta con sè inconvenienti non lievi massime dopo che per

l'aumentato numero delle domande di grazia, il lavoro dell'ufficio che le esamina, si è più che raddoppiato. Il detto sistema obbliga infatti a fare lo spoglio due volte; la prima volta dalla Divisione, per compilare la scheda; e la seconda volta dalla Direzione generale della statistica, che deve ricavare dalle schede tutte le notizie occorrenti per i quadri annuali; e non permette inoltre di poter fornire i dati statistici complessivi ad ogni richiesta, giacchè per averli bisogna necessariamente attendere la fine dell'anno quando le schede siano state spogliate.

Per rendere più semplice e quindi più spedito e più immediatamente proficuo il lavoro, gioverebbe che la stessa Divisione che si occupa delle grazie, delle liberazioni condizionali e delle riabilitazioni faccia quello che ora fa la Direzione generale della statistica; vale a dire ricavi da ciascun fascicolo relativo ai sopradetti affari le notizie occorrenti, e le disponga in *quadri*, i cui moduli a stampa saranno forniti dalla Direzione generale su menzionata, e siffatto compito del tutto speciale potrebbe affidarsi, sotto la direzione e la responsabilità dello stesso Capo della Divisione delle grazie, ad impiegati pratici e provetti, i quali man mano che si emetteranno i provvedimenti ne desumeranno i dati statistici ed immediatamente li registreranno in appositi quadri da fornirsi dalla stessa Direzione generale in tre moduli a stampa, uno per le grazie, l'altro per le liberazioni condizionali ed il terzo per le riabilitazioni, con tutte le indicazioni che crederà necessarie. I quadri così riempiti saranno in fin d'anno trasmessi alla Direzione medesima.

II.

Domande di liberazione condizionale.

Nella relazione ministeriale che precede il progetto del vigente Codice penale, presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1887, è detto che la liberazione condizionale o provvisoria consiste nell'anticipare la liberazione del condannato, qualora egli abbia già scontato la massima parte della pena, dando prova di resipiscenza, ed offra quindi sufficienti guarentigie di fare buon uso del beneficio che gli viene concesso.

Relativamente tardi è stata accolta nelle leggi italiane la liberazione condizionale, non ostante che all'esame dell'argomento il Governo si fosse accinto sin dai primi anni del nuovo assetto politico del Regno; ed è stata accolta in proporzioni che sembrano, per modo di dire, omeopatiche così rispetto alla natura del rimedio che rispetto alla larghezza degli intenti da cui il legislatore prese le mosse.

Per lo studio della riforma penitenziaria fu istituita, con Regio decreto del 16 febbraio 1862, una Commissione la quale nel 29 marzo dell'anno successivo presentò il risultato dei suoi lavori, consistente in un progetto sull'ordinamento delle case di pena. Il capo IV di tale progetto (articoli 25 a 33) riguardava appunto la liberazione condizionale. Si stabiliva che i condannati a pena maggiore di un anno di carcere, i quali, avendo subito i tre quarti della pena, avessero dato segni incontestabili di ravvedimento e presentassero guarantee sufficienti di buona condotta avvenire, avrebbero potuto essere provvisoriamente liberati sotto certe condizioni da determinarsi dal Governo sia ad utilità dei condannati medesimi sia nello interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza; e per l'effetto di tale disposizione si dichiarava che la pena dei lavori forzati a vita si dovesse ritenere come pronunciata pel termine di quaranta anni. In altre parole, secondo queste proposte la liberazione condizionale avrebbe potuto applicarsi ad una pena variante tra un minimo di un anno ed un massimo di quaranta. Come vedesi, il progetto era ispirato ad idee molto liberali in quanto che ammetteva al nuovo beneficio qualsiasi categoria di condannati; e su questo proposito la stessa Commissione osservava nella sua relazione « perchè escludere una categoria di delinquenti dall'uso di un mezzo preordinato al miglioramento di tutti? Chi non vede che qualsiasi esclusione per quanto si voglia limitata alle più gravi condanne, sarebbe una ferita al cuore del sistema penitenziario, che associa costantemente il proposito della rigenerazione morale alla necessità della repressione e della intimidazione? »

Le stesse disposizioni di massima furono riprodotte nel progetto del Codice penale del 1863, anzi il periodo di esperimento prescritto per i condannati a vita fu ridotto da quaranta a trent'anni. La Commissione istituita nel 1865 per la riforma del Codice penale ammise il principio della liberazione condizionale, ma nel nuovo

progetto del libro I del Codice penale preparato dalla Sotto-Commissione nel 1867, allo stesso modo che nel progetto definitivo di tutto il Codice che fu presentato al Ministro nel 17 maggio 1868, non si fece motto alcuno della liberazione condizionale. Della medesima si ricominciò a parlare nei progetti di Codice penale del Ministro De Falco del 1873, nel senso però che non ne avrebbero potuto godere i condannati ai lavori forzati per più di quindici anni, nè qualsiasi condannato a pena inferiore a tre anni; e questi stessi limiti furono pure riprodotti nel progetto Vigliani del 1874 ed in tutti i successivi, quasi come una specie di transazione tra le due contrarie tendenze manifestatesi.

Tale era lo stato della questione quando il ministro Mancini, in omaggio a voti espressi nella Camera dei deputati, stralcìò dal progetto di Codice penale gli articoli riguardanti la liberazione condizionale, e d'accordo col Ministro dell'interno, ne fece un disegno di legge speciale che fu presentato alla Camera stessa nella seduta del 23 maggio 1876. Secondo questo progetto la liberazione condizionale era coordinata al sistema delle colonie penali agricole ed industriali, ed ammessa, nell'ultimo stadio dell'espiazione, in favore dei condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione, od al carcere per tempo non minore di due anni, che avessero dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena. Da tale beneficio erano eccettuati i condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsione o ricatto, i recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimine e gli stranieri.

Queste disposizioni furono poi trasportate nel progetto di Codice penale presentato il 25 novembre 1876 dal predetto ministro Mancini alla Camera dei deputati, e restrittivamente alla parte concernente la sola liberazione condizionale, furono, con qualche modificazione, mantenute anche dai ministri Zanardelli, Savelli, Pesina e Taiani nei rispettivi progetti di Codice penale che si susseguirono dal 1887 in poi, e vennero da ultimo riprodotte dallo stesso ministro Zanardelli nel progetto di Codice penale presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1887, e che divenne legge con effetti dal 1° gennaio 1890.

Ciò premesso, vediamo ora quali risultati siansi ottenuti nella

pratica attuazione delle norme riguardanti la liberazione condizionale durante gli anni 1896 e 1897.

Il numero dei condannati che invocarono questo beneficio nel 1896 fu di 555 e nel 1897 di 550.

Guardando ai risultati del 1896, per 137 dei postulanti si statui senza entrare nel merito delle domande, o perchè queste erano irregolarmente pervenute al Ministero della giustizia (46), o perchè la pena era già stata scontata, o per altro motivo (91).

Quanto agli altri, per 317 venne respinta la domanda di liberazione e per 91 accolta; per 10 le domande erano ancora in corso di esame alla fine dell'anno.

I motivi che determinarono il rifiuto della liberazione condizionale furono: per 8 condannati l'inammissibilità della domanda, trattandosi di colpevoli che la legge escludeva assolutamente da quel beneficio a causa della natura del reato (associazione per delinquere, rapina, estorsione o ricatto) o dell'entità della pena (reclusione per trent'anni sostituita all'ergastolo) o di recidiva in alcuni reati (omicidio volontario od oltre l'intenzione e furto qualificato); per 300 il non essere provato il loro ravvedimento, e per 9 il non aver ancora scontata sufficiente pena.

Secondo i risultati del 1897 per 101 dei 550 che invocarono il beneficio si statui senza entrare nel merito delle domande, o perchè queste erano irregolarmente pervenute al Ministero della giustizia (49), o perchè la pena era già stata scontata, o per altro motivo (52).

Quanto agli altri, per 292 venne respinta la domanda di liberazione e per 131 accolta; per 26 le domande erano ancora in corso di esame alla fine dell'anno.

I motivi che determinarono il rifiuto della liberazione condizionale furono: per 10 condannati l'inammissibilità della domanda, trattandosi di colpevoli che la legge esclude assolutamente da quel beneficio a causa della natura del reato (associazione per delinquere, rapina, estorsione o ricatto) o dell'entità della pena (reclusione per trent'anni sostituita all'ergastolo) o di recidiva in alcuni reati (omicidio volontario od oltre l'intenzione e furto qualificato); per 281 il non essere provato il loro ravvedimento, e per 1 il non aver ancora scontata sufficiente pena.

I 91 condannati ammessi a liberazione condizionale nel 1896

si ripartivano secondo il sesso in 83 uomini (tutti maggiorenni) e 8 donne (delle quali 7 maggiorenni e 1 minorenni); 15 fra essi erano stati condannati precedentemente (14 una volta sola ed 1 più volte); 6 per un delitto affine a quello per cui avevano subito l'ultima condanna e 9 per un delitto di specie diversa.

La pena inflitta era stata per 9 la reclusione o la detenzione da oltre tre anni a cinque; per 52 d'una durata superiore a cinque anni, ma non maggiore di dieci; per 18 d'una durata eccedente i dieci anni ma non i quindici; per 12 fra i quindici e i ventiquattro anni.

La durata della pena che i liberati condizionalmente avrebbero dovuto ancora scontare era: per 22 non superiore a sei mesi; per 28 di più di sei mesi ma non eccedente l'anno; per 39 di oltre un anno ma non superiore a due anni; per 2 di oltre due ma non eccedente tre anni.

Distinguendo infine i liberati secondo i reati commessi, si trova che 75 erano colpevoli di omicidio e precisamente 46 di omicidio semplice, 1 di omicidio aggravato su un congiunto, 5 di omicidio qualificato per la premeditazione, 16 di omicidio oltre l'intenzione, 7 di omicidio d'infante scusabile per causa d'onore, 1 di procurato aborto, 1 di violenza carnale, 1 di furto qualificato, 10 di falsità in monete o in atti, 1 di peculato, 1 di incendio ed 1 d'abbandono di persone incapaci di provvedere a sè.

I 131 condannati ammessi a liberazione condizionale nel 1897 si ripartivano secondo il sesso in 129 uomini (dei quali 127 maggiorenni e 2 minorenni) e 2 donne (tutte maggiorenni); 13 fra essi erano stati condannati precedentemente (10 una volta sola e 3 più volte); 1 per lo stesso reato per cui aveva subito l'ultima condanna; 5 per un delitto affine e 7 per un delitto di specie diversa.

La pena inflitta era stata: per 16 la reclusione o la detenzione da oltre tre anni a cinque; per 69 d'una durata superiore a cinque anni, ma non maggiore di dieci; per 26 d'una durata eccedente i dieci anni ma non i quindici; per 20 fra i quindici e i ventiquattro anni.

La durata della pena che i liberati condizionalmente avrebbero dovuto ancora scontare era: per 28 non superiore a sei mesi; per 46 di più di sei mesi ma non eccedente l'anno, per 48 di oltre un

anno ma non superiore a due anni; per 9 di oltre due ma non eccedente tre anni.

Distinguendo infine i liberati secondo i reati commessi, si trova che 110 erano colpevoli di omicidio e precisamente 92 di omicidio semplice, 9 di omicidio qualificato, 7 di omicidio oltre l'intenzione, 2 di omicidio d'infante scusabile per causa d'onore; 3 di violenza carnale, 1 di furto qualificato, 11 di falsità in monete o in atti, 3 di peculato, 1 di incendio, 1 di omicidio commesso per imprudenza ed 1 per truffa.

Siccome può interessare di conoscere, per le varie specie di reati separatamente, quanti furono coloro che chiesero la liberazione condizionale e quale accoglienza le loro domande trovarono presso le diverse autorità chiamate a dar parere o a deliberare in proposito, si è all'uopo compilato il seguente prospetto:

DOMANDE DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE SULLE QUALI FU PROVVEDUTO NEGLI ANNI 1896 E 1897

DISTINTE SECONDO LA SPECIE DEI REATI E L'ESITO AVUTO.

SPECIE DEI DELITTI	Numero delle domande di liberazione condizionale nel 1896						Numero delle domande di liberazione condizionale nel 1897					
	presentate in totale	sulle quali fu dato parere favorevole			accolte dal Ministro della giustizia		presentate in totale	sulle quali fu dato parere favorevole			accolte dal Ministro della giustizia	
		dal Direttore dello stabilimento penale	dal Consiglio di sorveglianza delle carceri	dalla Sezione di accusa	Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate		dal Direttore dello stabilimento penale	dal Consiglio di sorveglianza delle carceri	dalla Sezione di accusa	Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate
Violenza privata e minacce	1	1	1	2	1
Peculato, concussione e corruzione	5	5	5	3	1	20.00	5	5	4	4	3	60.00
Calunnia	1
Falsità in giudizio	2	1	1	1	1
Associazione per delinquere	1
Delitti contro la fede pubblica	37	17	20	15	10	27.03	31	22	21	11	11	35.48
Incendio	7	5	5	1	1	14.29	1	1	1	1	1	100.00
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	18	7	7	2	1	5.55	25	17	11	3	3	12.00
Omicidi semplici	234	150	130	71	46	19.66	307	204	161	95	92	29.97
Omicidi aggravati	8	5	3	3	1	12.50	8	4	2
Omicidi qualificati	39	16	16	4	5	12.82	33	20	17	9	9	27.27
Omicidi oltre l'intenzione	92	23	44	17	16	17.39	25	16	14	9	7	28.00
Omicidi d'infante	12	6	10	8	7	58.33	3	2	2	2	2	67.00

Segue DOMANDE DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE SULLE QUALI FU PROVVEDUTO NEGLI ANNI 1896 E 1897
DISTINTE SECONDO LA SPECIE DEI REATI E L'ESITO AVUTO.

SPECIE DEI DELITTI	Numero delle domande di liberazione condizionale nel 1896						Numero delle domande di liberazione condizionale nel 1897					
	presentate in totale	sulle quali fu dato parere favorevole			accolte dal Ministro della giustizia		presentate in totale	sulle quali fu dato parere favorevole			accolte dal Ministro della giustizia	
		dal Direttore dello stabilimento penale	dal Consiglio di sorveglianza delle carceri	dalla Sezione di accusa	Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate		dal Direttore dello stabilimento penale	dal Consiglio di sorveglianza delle carceri	dalla Sezione di accusa	Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate
Lesioni personali volontarie	8	4	4	1	8	5	5	1
Altri delitti contro la persona.	3	3	3	3	2	66,67	2	1	1	1	1	50,00
Furto semplice	1
Furto aggravato	2
Furto qualificato	23	11	9	1	1	4,35	10	5	3	1	1	10,00
Rapina	1	6	2	3	1
Truffa e altre frodi	2	2	1	1	1	1	50,00
Appropriazione indebita	1	1	1	1	1	1
Delitti preveduti dalle leggi sul contrabbando	3	1	1	1
Totale generale . . .	499	265	259	129	91	18,24	473	309	248	139	131	27,70

Le domande presentate nel 1896 e nel 1897, non tenendo conto di quelle su cui si provvide senza entrare nel merito, furono rispettivamente 418 e 449, delle quali 91 accolte nel primo dei detti anni, cioè il 21. 70 per cento e 131 nel secondo, cioè il 29. 10 per cento. Volendo istituire un confronto cogli anni precedenti si ha che nel 1891 su 285 domande presentate ne furono accolte 25 (8 per cento); nel 1892, su 774 ne furono accolte 81 (10. 40 per cento); nel 1893, su 459 ne furono accolte 50 (10. 80 per cento); nel 1894, su 475 ne furono accolte 42 (8. 80 per cento); nel 1895, su 446 ne furono accolte 54 (12. 10 per cento). Come vedesi dal 1891 al 1895 la percentuale oscillò tra il minimo di 8 ed il massimo di 12. 10; nel 1897 invece si verificò un aumento che è molto sensibile di fronte ad essi, e che è da apprezzarsi anche in paragone al 1896, nel quale si nota già una percentuale doppia di quella riguardante ciascuno degli anni anteriori.

Dai registri della Divisione per le grazie risulta poi che nel 1898 pervennero 1096 domande per liberazione condizionale, delle quali furono accolte 328 (29. 90 per cento), e che sino al 10 dicembre 1899 ne pervennero 956, delle quali furono accolte 210 (21. 90 per cento). La percentuale relativa a quest'ultimo anno accennerebbe quindi ad essere più bassa di quella del precedente.

Ma su questi dati non è possibile fondare un giudizio, non dico sicuro, ma almeno approssimativamente esatto sul modo come funziona l'istituto della liberazione condizionale.

Si conosce il numero delle domande, e si conosce il numero di quelle che furono accolte e delle altre che furono rigettate, ma si ignora la cosa più essenziale: se cioè il numero delle domande corrisponde esattamente a quello dei condannati che si trovavano nelle condizioni richieste dalla legge per essere ammessi a godere anticipatamente della libertà. Qui sta il nodo del grave problema che, è inutile negarlo, si connette a tutto l'organismo del magistero punitivo e penitenziario, e che peserà sempre come un incubo sino a che non sia risoluto in corrispondenza non solo alle ragioni della giustizia, ma anche ai diritti della umanità.

Sappiamo in genere che al 1° gennaio 1898 ammontavano alla cifra complessiva di 29,803 (1) i condannati esistenti negli stabili-

(1) Veggasi la relazione: *Sulle condizioni degli stabilimenti penali*, relatore Canevelli, a pag. 128 del presente volume.

menti penali e quelli esistenti alla stessa data nelle carceri circondariali e succursali per scontarvi pene superiori ad un anno; ma non sappiamo quanti tra essi avrebbero potuto chiedere la liberazione condizionale, quanti, cioè, avendo scontata la pena nelle proporzioni stabilite dall'articolo 16 del Codice penale, avessero tenuto tale condotta da far presumere il ravvedimento. Questa indagine, per gli effetti che potrebbero conseguirne, è del più grande interesse, massime in questo momento che l'Amministrazione carceraria, certo senza alcuna sua colpa, si dibatte tra difficoltà di ogni specie ed è costretta a dichiarare che non è in grado di dire quando potrà essere compiuta la riforma penitenziaria, che in esecuzione del nuovo Codice penale fu da apposita legge approvata or sono più di dieci anni (1).

Quale efficacia può mai avere un ottimo Codice penale quando le pene non corrispondono nella esecuzione a quelle che il legislatore commisurò non soltanto nell'ordine della durata ma anche in quello del modo di espiazione? Ora chi non vede quale proficuo contributo recherebbe la liberazione condizionale ove ne fosse curata l'attuazione almeno nelle proporzioni consentite dal vigente Codice penale, che non sono certo le più larghe? Non dubito che su questo argomento la Commissione porterà il suo studio con la sollecitudine che le è consueta. È quindi a sperarsi che dalle cifre aride si sprigioni la scintilla rischiaratrice; e così la statistica giudiziaria avrà reso un grande servizio, confermando, sempre più, se ancora occorresse, che la bussola e lo scandaglio non sono inutili arnesi per il navigante. Imperocchè, non vale il dissimularlo, abbiamo in pratica, salvo eccezioni, un sistema penitenziario incompatibile; le pene restrittive variano per durata, ma il comune denominatore di esse è sempre la privazione della libertà personale al medesimo modo; il tipo del carceriere è presso a poco quello di altri tempi; e la prigione non è certo scuola di moralità nè costituisce l'ambiente più adatto per l'emenda del colpevole; e tutto ciò mentre le discipline penitenziarie già risolutamente si volgono verso la liberazione condizionale, la condanna condizionale e le colonie penali agricole ed industriali, come a mezzi di risanamento sociale più civili e più efficaci.

(1) Relazione citata.

Di fronte adunque a 29,803 condannati che al 1° gennaio 1898 esistevano nei vari luoghi di pena, si ebbero 1096 domande per liberazione condizionale, cioè il 3.60 per cento, la quale cifra, già troppo bassa, scende ancora, e si riduce all'1.10 per cento, ponendo in rapporto il numero delle domande accolte con quello dei condannati. Ripeto che non è possibile istituire un calcolo esatto, perchè ad integrarne i termini manca un elemento essenziale, come ho avvertito; ma le esposte cifre mi sembra che parlino molto chiaro e dicano che l'istituto della liberazione cammina a stento. A ciò non è forse estraneo lo stesso Codice penale, che in questa materia si trovò costretto a non poter accogliere con maggiore larghezza se non in tutto almeno in parte i principii già prevalsi in alcuni degli studi che lo precedettero. Ad ogni modo il ridurre la liberazione condizionale a soli tre anni, ed agli ultimi della espiazione, e l'escluderne inflessibilmente i condannati a meno di 3 anni, sono due condizioni molto restrittive, ed in qualche caso, non infrequente, si risolvono in una vera ingiustizia.

Questa stessa ristrettezza è cagione che non si possano convenientemente apprezzare gli effetti dell'istituto, specialmente in rapporto alle considerazioni che potrebbero desumersi dal numero dei casi in cui la liberazione concessa fosse stata revocata. Su questo riguardo si sa che nel 1896 per due condannati fu fatta la proposta di revocare il beneficio accordato, e fu accolta per entrambi; nel 1897 non venne alcuna. Quale valore possono avere questi dati quando di fronte ad essi stanno gli altri, che cioè nel 1896 appena per due liberati condizionalmente e nel 1897 per nove la pena che avrebbero dovuto ancora scontare era di oltre due anni?

Sulle domande presentate vi fu parere favorevole del direttore dello stabilimento per 255 nel 1896 e per 309 nel 1897; del consiglio di sorveglianza per 259 nel 1896 e per 248 nel 1897; della sezione di accusa per 129 nel 1896 e per 131 nel 1897; e ne furono accolte 91 nel 1896 e 131 nel 1897. Nel primo dei detti anni la cifra iniziale di 255, ridotta quasi alla metà nel grado intermedio (sezione di accusa) si assottigliò in definitiva a 91, a qualche unità più del terzo; nel secondo anno si notano presso a poco le stesse fasi.

Tutto ciò indica che vi è una notevole discrepanza tra i criteri da cui muovono rispettivamente le autorità giudiziarie e quelle car-

cerarie nel dare il loro parere sulle domande per liberazione condizionale; discrepanza che poi si determina nelle risoluzioni definitive, nel senso non di una risultante ma di una riduzione ancora maggiore di quella a cui le domande medesime furono sottoposte passando per la sezione di accusa. Il magistrato dà il suo avviso in base agli atti processuali, ed in essi campeggia la figura del delinquente; se assume indagini, per quanto minute e coscienziose esse siano, non potranno riferirsi che al passato di un individuo che da qualche tempo è stato eliminato dal consorzio in mezzo al quale viveva, ed è stato eliminato lasciando di sé triste fama a motivo quasi sempre del reato commesso e pel quale si trova in espiazione di pena; epperò per inevitabile necessità anche la voce pubblica e la pubblica opinione contraria non saranno in questo caso che la riproduzione più o meno esatta più o meno intensa di quello stesso ambiente sfavorevole creatosi nel momento del delitto. Comprendo che vi sono casi in cui può ritenersi con sicurezza che siffatto ambiente corrisponda ancora alla realtà delle cose non ostante il volgere del tempo; ma sono eccezioni.

Qui invece è tutta questione del presente; trattasi cioè di vedere se il condannato siasi ravveduto; e chi può dire se nella ipotesi affermativa anche la pretesa voce pubblica e la pretesa pubblica opinione resterebbero ancora inflessibili?

Ora a me sembra che, posta in questi termini la questione, non dovrebbero tanto facilmente trascurarsi in questa materia il parere del direttore della casa penale e quello del consiglio di sorveglianza, massime poi quando siffatti pareri trovino piena conferma nei fogli cosiddetti matricolari dove si annotano tutte le punizioni dalle più lievi alle più gravi che al condannato siano state inflitte. Qualche volta è accaduto di notare che il parere favorevole del direttore e tale altra quello del consiglio di vigilanza della casa di pena fosse ispirato più a speranza che a certezza di ravvedimento, ovvero a sentimenti ingiustificati di pietà, ovvero anche a considerazioni di opportunità; ma questi sono difetti che non sarebbe difficile correggere. Il certo è però che il giudizio più vero sulla condotta tenuta dal condannato nel luogo di espiazione della pena, e sul suo ravvedimento, anziché dalle carte processuali che sono mute su questo punto, deve a preferenza scaturire dai risultati dello espe-

rimento che del condannato stesso sono in grado di fare soltanto le autorità carcerarie. Non intendo con ciò escludere il parere della sezione di accusa, come è prescritto dal codice penale, e che è una guarentigia, perchè è diretto a constatare specialmente se concorrono le condizioni di legge; ma intendo esprimere il voto: che il parere medesimo non sia, solo per l'autorità incontestabile del magistrato che lo pronuncia, ritenuto per sè stesso preponderante; e' sia invece tenuto in maggior conto l'avviso del direttore e del consiglio di sorveglianza della casa penale a cui appartiene il condannato che chiede la liberazione.

Tavola I.

DISTRETTI della Corte d'appello di	1 Domande e proposte di grazia presentate ed esaminate nell'anno 1896	Precedenti penali — Condanne subite									Pena inflitta												
		Sesso		Numero delle condanne			Pena inflitta			Restrittiva della libertà personale							Pecuniaria (inflitta da sola)						
		2 Numero complessivo	3 Maschi	4 Femmine	5 una	6 due o più	7 detentiva e pecuniaria insieme	8 sola pena detentiva	9 sola pena pecuniaria	10 Avevano già fruito di precedenti grazie per la stessa condanna	11 Erano in espiazione di pena	12 fino a 3 mesi	13 da più di 3 mesi a 1 anno	14 da più di 1 anno a 3 anni	15 da più di 3 anni a 5 anni	16 da più di 5 anni a 15 anni	17 da più di 15 anni a 21 anni	18 oltre 24 anni	19 a vita	20 sotto 100 lire	21 da più di 100 a 500 lire	22 oltre 500 lire	
																							20
Genova	469	168	147	21	8	3	1	6	4	4	40	80	35	4	..	5	1	1	..	27	13	2	
Casale	303	153	128	25	11	3	2	8	4	..	33	86	25	11	1	17	8	5	
Torino	1,131	394	356	38	19	8	6	8	13	2	80	212	89	7	1	3	1	62	15	4	
Milano	555	235	185	50	25	2	3	6	18	..	40	106	55	13	1	36	19	5	
Brescia	343	168	149	19	20	3	4	6	13	4	31	76	31	3	2	1	1	45	9	..	
Venezia	998	427	340	87	26	12	13	12	13	9	53	178	65	11	1	4	1	..	1	96	59	11	
Parma	210	79	65	14	7	1	..	4	4	1	14	41	14	..	2	17	5	..	
Modena (sezione)	262	109	96	13	10	4	2	6	6	..	19	44	27	2	1	27	6	2	
Lucca	593	201	166	35	5	11	5	6	5	3	30	93	28	10	46	20	4	
Firenze	810	398	363	35	26	21	9	27	12	7	96	127	88	14	2	93	60	5	
Bologna	641	205	172	33	13	23	5	21	10	1	73	70	57	17	1	1	3	..	3	35	16	2	
Ancona	236	96	90	6	11	5	3	5	8	1	20	27	10	2	1	2	31	10	13	
Macerata (sezione)	286	110	97	13	12	8	1	10	9	..	17	33	14	1	1	1	52	5	3	
Perugia (sezione)	423	184	156	28	15	8	..	10	13	1	33	65	29	8	1	..	1	53	22	5	
Roma	2,356	358	309	49	34	22	14	32	10	8	120	137	86	24	3	5	1	..	1	74	25	2	
Aquila	627	184	160	24	20	11	7	10	14	1	38	64	29	3	..	2	3	..	2	56	19	6	
Napoli	1,829	316	282	64	23	15	7	19	12	11	92	156	67	22	1	11	4	2	..	41	31	11	
Potenza (sezione)	193	49	40	9	6	3	2	3	4	1	6	27	5	2	10	2	3	
Trani	682	120	103	17	15	2	..	8	9	5	30	41	23	3	..	4	..	1	..	33	8	7	
Catanzaro	546	101	96	5	6	11	7	5	5	1	23	38	18	2	2	32	6	3	
Messina	175	31	29	2	2	1	..	1	2	1	9	18	5	1	1	1	3	2	..	
Catania	263	67	60	7	7	1	1	2	5	2	14	25	10	2	2	3	19	6	..	
Palermo	875	121	114	10	4	4	3	3	2	3	32	40	25	7	2	2	1	..	3	26	10	8	
Cagliari	314	105	92	13	10	1	1	7	3	..	12	38	12	5	2	..	1	19	5	23	
Regno . . .	15,120	4,412	3,795	617	335	183	96	225	198	66	945	1,822	847	174	21	45	19	4	16	950	390	124	

Segue Tavola I.

Anno 1896.

GRAZIE.

Condannati che ottennero la grazia sovrana

Estensione della grazia

Riduzione della pena				Commutazione della pena										
in complesso	detentiva e pecuniaria insieme	detentiva	pecuniaria	di una pena detentiva		in una pena pecuniaria								
				in altra pena detentiva	nel confino									
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
				detentiva sia sola sia insieme alla pecuniaria	pecuniaria sia sola sia insieme alla detentiva									
				fino a un terzo	da più di un terzo fino a due terzi	di più di due terzi	fino a un terzo	da più di un terzo fino a due terzi	di più di due terzi					
85	17	36	32	23	18	6	2	18	18	54	14	4	2	34
84	16	39	29	19	29	4	9	13	10	54	11	..	8	35
172	8	104	60	47	55	9	11	36	14	143	22	1	12	108
124	43	37	44	26	29	19	8	12	30	58	11	2	10	35
96	6	42	48	29	21	1	..	14	31	58	15	1	2	40
263	28	91	144	47	53	12	16	55	80	115	32	1	20	62
45	5	19	21	9	8	3	..	5	20	26	6	2	6	12
59	2	30	27	23	4	2	4	6	17	35	11	1	3	20
85	8	25	52	11	20	2	2	19	31	91	23	2	9	57
260	21	110	129	43	41	40	4	31	101	71	14	..	13	44
109	4	66	39	23	9	34	4	9	30	54	15	2	1	36
64	3	13	48	10	2	1	..	21	30	17	2	..	5	10
77	3	19	55	6	3	7	3	21	37	16	6	1	4	5
113	5	44	64	16	10	17	3	17	50	39	7	..	3	29
192	24	98	70	73	26	16	7	20	50	77	16	1	6	54
127	5	45	77	17	13	16	8	41	32	20	8	..	2	10
163	4	87	72	43	14	31	4	12	59	104	27	3	2	72
36	6	14	16	3	5	8	2	2	16	7	1	1	1	4
63	..	29	34	15	6	8	4	9	21	22	6	16
56	3	20	33	10	..	12	5	9	20	21	2	2	1	16
15	1	8	6	5	3	..	2	2	3	10	1	9
31	..	15	16	9	3	3	..	5	11	17	..	4	..	13
67	2	28	37	17	6	5	2	6	31	34	8	3	..	23
59	3	15	41	9	3	4	1	8	34	17	5	..	1	11
2,445	217	1,034	1,194	536	381	260	101	391	776	1,160	262	31	112	755

DISTRETTI della Corte d'appello di	Condono della pena									
	in complesso	detentiva e pecuniaria insieme	detentiva	pecuniaria	Durata della pena detentiva condonata sia se era stata inflitta da sola sia in concorso con altre pene					
					fino a 6 mesi	da più di 6 mesi a 3 anni	da più di 3 anni a 10 anni	da più di 10 anni a 24 anni	oltre 24 anni	a vita
Genova	29	2	17	10	16	2	1	..
Casale	15	1	12	2	10	3
Torino	79	11	46	22	54	3
Milano	53	15	23	15	38
Brescia	14	1	7	6	8
Venezia	49	8	17	24	24	1
Parma	8	1	2	5	3
Modena (sezione)	15	3	2	10	5
Lucca	25	8	6	11	14
Firenze	67	4	23	40	27
Bologna	42	4	24	14	27	1
Ancona	15	2	8	5	9	1
Macerata (sezione)	17	1	13	3	13	1
Perugia (sezione)	32	4	14	14	17	1
Roma	89	24	34	31	55	3
Aquila	37	8	23	6	31
Napoli	79	..	64	15	55	9
Potenza (sezione)	6	2	4	..	6
Trani	35	..	20	15	17	3
Catanzaro	24	..	14	10	14
Messina	6	..	6	..	6
Catania	19	1	10	8	5	5	1
Palermo	23	..	14	9	11	3
Cagliari	29	..	23	6	13	10
Regno	807	100	426	281	478	46	1	..	1	..

Segue Tavola I.

Anno 1897.

DISTRETTO della Corte d'appello di	1 Domande e proposte di grazia presentate ed esaminate nell'anno 1897	Sesso		Precedenti penali Condanne riportate					10 Avevano già fruito di precedenti grazie per la stessa condanna	
		2 Numero complessivo	3 Maschi	4 Femmine	Numero delle condanne (a)		Pena inflitta (a)			
					5 una	6 due o più	7 detentiva e pecuniaria insieme	8 sola pena detentiva		9 sola pena pecuniaria
Genova	400	82	69	13	..	4	1	2	..	2
Casale	246	68	66	2	2	1	..
Torino	962	252	226	26	15	3	2	7	7	2
Milano	566	141	131	10	14	3	3	6	6	..
Brescia	336	97	85	12	6	3	3	5	1	2
Venezia	1,212	323	289	34	16	15	9	4	13	2
Parma	230	48	47	1	4	3	1	3	5	..
Modena (sezione)	250	40	34	6	2	1	..	3
Lucca	700	88	66	22	3	3	3	1	2	3
Firenze	892	220	191	29	15	5	2	10	8	3
Bologna	474	109	95	14	4	7	3	5	3	4
Ancona	438	54	45	9	4	2	3	2	1	1
Macerata (sezione)	436	86	79	7	2	1	1	..	2	..
Perugia (sezione)	438	98	89	9	6	5	5	5	1	1
Roma	1,756	223	197	26	10	7	4	1	4	7
Aquila	734	122	107	15	7	8	4	7	4	3
Napoli	1,236	190	173	17	10	12	5	12	5	5
Potenza (sezione)	136	36	29	7	4	2	..	3	3	1
Trani	850	59	52	7	4	3	3	4	..	1
Catanzaro	462	69	58	11	5	3	..	7	1	..
Messina	118	35	31	4	2	1	..	1	2	..
Catania	298	33	30	3	4	1	..	3	2	..
Palermo	456	102	92	10	6	5	4	7	..	4
Cagliari	350	81	71	10	3	..	3	1
Regno . . .	14,126	^(b) 2,656	2,352	304	148	97	59	106	74	42

Condannati che ottennero la grazia sovrana

Erano in espiazione di pena	Pena inflitta													
	12 Pecuniaria	13 Detentiva	14 Detentiva e pecuniaria insieme	Restrittiva della libertà personale								Pecuniaria		
				15 fino a 3 mesi	16 da più di 3 mesi a 1 anno	17 da più di 1 anno a 3 anni	18 da più di 3 anni a 5 anni	19 da più di 5 anni a 15 anni	20 da più di 15 anni a 24 anni	21 oltre 24 anni	22 a vita	23 fino a 100 lire	24 da più di 100 a 500 lire	25 oltre 500 lire
23	43	24	10	14	28	1	..	2	3	7	1	16	6	..
14	32	17	19	29	18	2	1	..	17	2	..
72	145	56	51	78	72	21	2	..	3	10	1	58	14	5
44	70	39	32	38	43	11	2	2	3	7	32	6
23	39	33	25	27	25	3	1	..	2	6	..	27	6	6
66	82	169	72	65	46	19	6	3	2	3	1	152	25	20
12	15	14	19	11	17	3	2	1	..	22	7	1
19	23	15	2	10	9	1	2	2	1	14	1	..
13	40	33	15	24	23	2	1	33	3	6
71	132	56	32	55	33	11	3	1	2	2	..	52	9	6
37	73	16	20	34	31	9	3	..	2	13	1	7	10	6
16	16	25	13	10	5	1	..	1	..	3	2	26	2	6
24	32	35	19	25	18	2	1	1	1	30	9	3
43	47	36	15	19	22	6	..	2	2	9	1	35	4	3
108	138	57	28	27	73	22	3	5	12	14	3	51	10	6
54	69	33	20	30	32	7	2	2	5	8	1	27	11	3
87	116	29	45	27	53	22	1	2	6	32	3	29	8	14
17	27	3	6	9	11	2	1	1	2	7	..	4	1	1
15	25	24	10	9	14	6	1	2	..	23	1	4
45	47	15	7	4	10	2	2	..	5	29	1	13	2	2
9	11	19	5	3	7	2	..	2	16	2	5
22	23	1	9	7	6	1	2	1	..	14	1	..	1	..
51	63	14	25	13	20	17	4	4	6	14	..	12	3	18
17	13	56	12	3	10	6	..	2	3	..	1	49	6	6
905	1,326	819	511	571	676	177	32	28	67	178	21	723	176	133

(a) Per 6 condannati dei distretti delle Corti d'appello di Genova, Casale, Torino e Milano si sapeva che erano recidivi ma non si conosceva la specie delle pene precedentemente loro inflitte; perciò le cifre delle colonne 5 e 6, per quei distretti e per il totale del Regno, non corrispondono alla somma delle cifre delle colonne 7 a 9.

(b) Vi furono inoltre 29 condannati dai Tribunali della Colonia Eritrea i quali ottennero la grazia sovrana. Di essi 24 ebbero il conlono della pena e 5 la riduzione.

Segue Tavola I.

Condannati che ottennero la grazia sovrana

DISTRETTO della Corte d'appello di	Numero complessivo delle grazie concesse													
	Condono della pena													
	in complesso	condono totale	condono parziale	detentiva e pecuniaria insieme	detentiva	pecuniaria	detentiva (sia sola sia in concorso con altre pene)						a vita	
							fino a 6 mesi	da più di 6 mesi a 3 anni	da più di 3 anni a 10 anni	da più di 10 anni a 24 anni	oltre 24 anni			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
Genova	32	17	10	7	2	11	4	11	1	1	
Casale	68	20	13	7	1	9	10	10	
Torino	252	71	42	29	14	35	22	43	4	1	1	
Milano	141	47	26	21	13	29	5	36	6	
Brescia	97	29	16	13	11	7	11	16	2	
Venezia	321	87	37	50	39	18	30	54	3	
Parma	48	15	10	5	7	3	5	10	
Modena (sezione)	40	15	9	6	..	6	9	6	
Lucca	89	20	9	11	2	11	7	12	1	
Firenze	223	70	36	34	7	42	21	49	
Bologna	109	26	10	16	9	15	2	21	3	
Ancona	56	17	7	10	5	5	7	9	1	
Macerata (sezione)	89	27	9	18	11	8	8	18	..	1	
Perugia (sezione)	101	35	11	24	8	18	9	25	1	
Roma	227	89	47	42	8	39	42	44	3	
Aquila	123	46	25	21	9	20	17	26	2	1	
Napoli	197	45	25	20	6	18	21	18	5	1	
Potenza (sezione)	38	8	5	3	2	3	3	3	1	1	
Trani	59	17	6	11	1	9	7	10	
Catanzaro	70	17	13	4	1	7	9	5	2	1	
Messina	36	11	5	6	3	5	3	6	2	
Catania	33	7	3	4	2	2	3	3	1	
Palermo	106	(a) 36	17	19	6	19	9	15	9	1	
Cagliari	81	49	43	6	2	7	40	7	1	1	
Regno . . .	2889	821	434	387	169	346	304	457	44	4	10	

(a) Due di questi condannati non vennero segnati nelle colonne 30 a 33 perchè fu ad essi condonata l'in

Estensione della grazia

Riduzione della pena														Commutazione della pena				
in complesso	detentiva e pecuniaria insieme	detentiva	pecuniaria	detentiva (sia sola sia insieme ad altre pene)			pecuniaria (sia sola sia insieme ad altre pene)			in complesso	di una pena detentiva							
				fino a un terzo	da più di un terzo a due terzi	di più di due terzi	fino a un terzo	da più di un terzo fino a due terzi	di più di due terzi		in altra pena detentiva	nel confino	nella riprensione giudiziale	in una pena pecuniaria	del confino in altra pena pecuniaria o in altra sanzione penale			
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			
49	..	29	20	18	4	7	2	6	12	16	4	..	3	8	1			
18	..	10	8	8	..	2	5	2	1	30	2	1	1	26	..			
107	1	62	44	37	10	16	1	23	21	74	10	1	19	44	..			
73	..	36	37	18	7	11	2	5	30	31	4	1	..	14	2			
44	..	19	25	10	3	6	..	9	16	24	4	3	5	10	2			
187	2	45	140	14	26	7	3	72	67	50	4	1	17	23	..			
29	9	11	9	5	13	2	..	4	14	4	1	3	..			
18	..	12	6	6	6	4	2	7	3	1	..	3	..			
44	1	12	31	3	6	4	12	11	9	25	12	1	5	7	..			
104	..	60	44	27	22	11	..	16	28	49	10	..	12	27	..			
54	2	38	14	25	5	10	..	8	8	29	4	2	..	23	..			
33	..	9	24	5	..	4	..	13	11	6	2	1	2	1	..			
48	..	16	32	3	10	3	..	15	17	14	5	4	..	5	..			
58	..	27	31	16	2	9	..	23	8	8	2	6	..			
106	..	80	26	64	8	8	1	16	9	32	10	4	..	18	..			
63	2	49	17	32	13	6	..	13	6	9	3	..	4	2	..			
118	1	89	28	63	13	14	5	8	16	34	9	8	1	15	..			
22	..	20	2	15	2	3	..	1	1	8	3	5	..			
31	..	11	20	6	4	1	..	5	15	11	3	1	2	5	..			
51	..	43	8	39	3	1	..	6	2	2	1	1	..			
24	..	5	19	2	3	..	1	6	12	1	1	..			
19	..	19	..	16	2	1	7	..	3	..	3	1			
56	..	39	17	29	4	6	2	6	9	14	3	3	..	8	..			
27	..	11	16	6	4	1	..	8	8	5	1	1	..	3	..			
1,388	18	752	618	467	170	133	34	280	322	480	100	36	71	266	6			

terdizione dai pubblici uffici per il tempo in cui dovevano ancora restare sottoposti a questa sanzione.

Tavola II.

Condannati i quali chiesero

la liberazione condizionale

DISTRETTI della Corte d'appello di	Condannati i quali chiesero									la liberazione condizionale											
	1 In totale	Sesso		Parere delle competenti Autorità						Deliberazione presa sulla domanda											
		2 Maschi	3 Femmine	del Direttore dello stabilimento penale		del Consiglio di sorveglianza		della Sezione di accusa		Invio all'archivio				Rigetto perentorio				Rigetto allo stato degli atti		21 Accoglimento	
				4 contrario	5 favorevole	6 contrario	7 favorevole	8 contrario	9 favorevole	10 per fine di pena	11 per morte del richie- dente	12 per amnistia o indulto	13 per altro motivo	per la pena			17 per il reato	18 per la recidiva	19 per non avere il con- dannato scontato sufficiente pena		20 per non provato rav- vedimento
14 di specie non am- messa	15 minore della pre- scritta	16 sostituita alla perpetua	17 per il reato	18 per la recidiva	19 per non avere il con- dannato scontato sufficiente pena	20 per non provato rav- vedimento															
Genova	7	7	..	3	4	3	4	4	3	1	3	3
Casale	6	6	..	2	4	2	4	4	2	1	1	3	1
Torino	8	8	..	3	5	3	5	7	1	1	6	1
Milano	9	9	..	6	3	6	3	7	2	2	1	5	1
Brescia	7	7	..	5	2	5	2	5	2	6	1
Venezia	2	3	3	..	3	..	3	3
Parma	2	2	..	1	1	1	1	2	..	1	1
Modena (sezione)	5	5	..	1	4	1	4	1	4	2	3
Lucca
Firenze	5	4	1	..	5	..	5	3	2	1	3	1
Bologna	13	13	..	4	9	4	9	8	5	2	8	3
Ancona	8	8	..	1	7	1	7	4	4	5	3
Macerata (sezione)	8	7	1	3	5	3	5	5	3	6	2
Perugia (sezione)	11	11	..	6	5	6	5	10	1	1	7	3
Roma	36	35	1	17	19	20	16	27	9	9	3	21	3
Aquila	43	41	2	23	20	19	24	35	8	7	1	..	1	1	2	22	9
Napoli	119	116	3	61	58	57	62	81	35	15	3	3	3	67	28
Potenza (sezione)	18	17	1	10	8	10	8	10	8	4	..	1	13	..
Trani	35	33	2	21	14	21	14	28	7	3	1	1	..	26	4
Catanzaro	35	33	2	18	17	20	15	27	8	2	3	1	24	5
Messina	16	15	1	4	12	4	12	8	8	5	3	8
Catania	21	21	..	12	9	11	10	21	2	1	18	..
Palermo	73	70	3	40	33	39	34	66	7	14	1	..	2	1	..	2	46	7
Cagliari	11	11	..	3	8	4	7	7	4	4	6	1
Regno . . .	499	482	17	214	255	240	259	370	129	73	1	1	16	1	1	..	1	5	9	300	91

NOTIZIE SULLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

Segue Tavola II.

Anno 1896.

DISTRETTO della Corte d'appello di	Condannati ammessi alla liberazione condizionale										Durata della pena detentiva alla quale erano stati condannati					Durata della pena che rimaneva da scontare al momento della liberazione condizionale						
	22 In totale	Sesso ed età				Precedenti		Giudiziari														
		Maschi		Femmine		Erano stati ammoniti		Erano stati a domicilio coatto		Erano stati condannati												
		23 maggiorenni	24 minorenni	25 maggiorenni	26 minorenni	27 una volta	28 più volte	29 una volta	30 più volte	31 una volta	32 più volte	33 per lo stesso reato per cui ottennero la liberazione condizionale	34 per reato affine	35 per reato diverso	36 da più di 3 anni a 5 anni	37 da più di 5 anni a 10 anni	38 da più di 10 anni a 15 anni	39 da più di 15 anni a 24 anni	40 oltre 24 anni	41 fino a 6 mesi	42 fino a 1 anno	43 fino a 2 anni
Genova	3	3	3	1	1	1	..
Casale	1	1	1	1
Torino	1	1	1	1	..
Milano	1	1	1	1
Brescia	1	1	1	1	..
Venezia	3	3	1	1	2	2	..	1	..
Parma	1	1	1	..
Modena (sezione)	3	3	1	1	1	..
Lucca
Firenze	1	1	1	1
Bologna	3	3	1	..	2	1	1	1	1	..
Ancona	3	3	2	1	1	2	..
Macerata (sezione)	2	1	1	1	..	1	1	2
Perugia (sezione)	3	3	1	..	1	2	3	..
Roma	3	3	1	2	1	..	2	..
Aquila	9	8	..	1	1	1	3	5	1	3	1	5	..
Napoli	28	27	..	1	1	5	2	16	4	6	..	11	10	6	1
Potenza (sezione)
Trani	4	2	..	2	1	3	2	2	..
Catanzaro	5	5	1	3	2	1	4	..
Messina	8	7	..	1	2	3	1	4	1	6	1
Catania
Palermo	7	6	..	1	3	2	2	6	1	..
Cagliari	1	1	1	1	..
Regno . . .	91	83	..	7	1	6	9	9	52	18	12	..	22	28	39	2

Segue Tavola II.

Anno 1897.

DISTRETTI della Corte d'appello di	Condannati i quali chiesero la liberazione condizionale									Deliberazione presa sulla domanda											
	1 In totale	Sesso		Parere delle competenti Autorità						Invio all'archivio				Rigetto perentorio				Rigetto allo stato degli atti		21 Accoglimento	
		2 Maschi	3 Femmine	del Direttore dello stabilimento penale		del Consiglio di sorveglianza		della Sezione di accusa		10 per fine di pena	11 per morte del richiedente	12 per amnistia o indulto	13 per altro motivo	per la pena			17 per il reato	18 per la recidiva	19 per non avere il condannato scontato sufficiente pena		20 per non provato ravvedimento
				4 contrario	5 favorevole	6 contrario	7 favorevole	8 contrario	9 favorevole					14 di specie non ammessa	15 minore della prescritta	16 sostituita alla perpetua					
Genova	16	16	..	5	11	5	11	9	7	2	9	5
Casale	3	3	3	1	2	1	2	2	1
Torino	19	19	..	7	12	9	10	18	1	2	14	3
Milano	3	3	..	2	1	3	..	3	2	..
Brescia	6	6	..	1	5	3	3	5	1	4	2
Venezia	5	5	5	..	5	..	5	2	3
Parma	1	1	1	..	1	1	1	..
Modena (sezione)	4	4	..	1	3	1	3	1	3	1	3
Lucca	2	2	2	..	2	1	1	1	1
Firenze	8	8	..	1	7	2	6	3	5	1	4	3
Bologna	14	14	..	7	7	7	7	6	8	9	4
Ancona	5	5	..	3	2	3	2	5	..	1	4	..
Macerata (sezione)	2	2	..	1	1	1	1	1	1	1	1
Perugia (sezione)	20	20	..	3	17	8	12	16	4	2	13	5
Roma	48	47	1	12	36	22	26	34	14	6	1	26	15
Aquila	29	28	1	9	20	13	16	18	11	4	2	13	10
Napoli	69	68	1	25	44	23	41	45	24	9	1	1	1	1	1	35	22
Potenza (sezione)	9	9	..	2	7	4	5	6	3	2	3	4
Trani	50	49	1	21	29	30	20	39	11	3	..	1	36	10
Catanzaro	51	51	..	20	31	25	26	32	19	4	1	29	17
Messina	16	16	..	6	10	8	8	13	3	2	10	4
Catania	26	26	..	7	19	10	16	22	4	1	1	19	5
Palermo	59	59	..	30	29	39	20	50	9	7	42	10
Cagliari	8	8	..	1	7	3	5	5	3	1	4	3
Regno	473	469	4	164	309	225	248	334	139	48	1	..	1	2	..	1	3	4	1	281	131

NOTIZIE SULLA LIBERA

Segue Tavola II.

DISTRETTO della Corte d'appello di	Condannati								
	In totale 22	Sesso ed età				Precedenti			
		Maschi		Femmine		Erano stati ammoniti		Erano stati a domicilio coatto	
		23 maggiorenni	24 m'noenni	25 maggiorenni	26 minorenni	27 una volta	28 più volte	29 una volta	30 più volte
Genova	5	5
Casale	1	1
Torino	3	3
Milano
Brescia	2	2
Venezia	3	3
Parma
Modena (sezione)	3	2	1
Lucca	1	1
Firenze	3	3
Bologna	4	4
Ancona
Macerata (sezione)	1	1
Perugia (sezione)	5	5
Roma	15	14	1
Aquila	10	10
Napoli	22	21	..	1
Potenza (sezione)	4	4
Trani	10	9	..	1
Catanzaro	17	17
Messina	4	4
Catania	5	5
Palermo	10	10
Cagliari	3	3
Regno	131	127	2	2

ZIONE CONDIZIONALE.

Anno 1897.

ammessi alla liberazione condizionale													
giudiziari					Durata della pena detentiva alla quale erano stati condannati					Durata della pena che rimaneva da scontare al momento della liberazione condizionale			
Erano stati condannati													
31 una volta	32 più volte	33 per lo stesso reato per cui ottennero la liberazione condizionale	34 per reato affine	35 per reato diverso	36 da più di 3 anni a 5 anni	37 da più di 5 anni a 10 anni	38 da più di 10 anni a 15 anni	39 da più di 15 anni a 24 anni	40 oltre 24 anni	41 fino a 6 mesi	42 fino a 1 anno	43 fino a 2 anni	44 fino a 3 anni
1	1	..	1	1	..	3	1	1	..	1	2	1	1
..	1	1	..
1	..	1	1	2	3
1	1	..	1	1	1	1
..	3	3	..
..	1	2	2	1	2	1
..	1	1	..
1	1	..	1	7	3	4	..	2	5	6	2
..	2	6	..	2	..	2	2	6	..
2	1	1	4	13	4	1	..	8	8	6	..
..	1	2	..	1	..	1	2	1	..
4	1	..	2	3	1	5	8	3	..	3	6	6	2
..	2	..	2	1	2	1
..	1	2	2	1	2	2	..
..	1	5	2	2	..	1	4	4	1
..	2	..	1	..	1	1	1	..
10	3	1	5	7	16	69	26	20	..	28	46	48	9

Sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati.

RELATORE: **CANEVELLI.**

Sulle condizioni degli stabilimenti penali, in confronto col numero dei condannati, ebbe già a riferire alla Commissione il 15 giugno del 1894, con grande copia di dati statistici e profondo acume di osservazioni, il compianto senatore Giacomo Costa, alla cui memoria non vi sarà discaro che io rivolga, in questa occasione, un riverente saluto.

Confrontando egli il numero delle celle e dei cubiculi, e il numero e l'ampiezza dei laboratorii, esistenti e in corso di costruzione al 1° gennaio del 1894 nei diversi stabilimenti penali e carcerari del regno, col numero dei condannati e dei giudicabili in essi nel detto giorno rinchiusi, ne rilevava la notevole deficienza; e pur facendo voti, che fosse dato all'Amministrazione carceraria di porre presto riparo ad uno stato di cose per ogni riguardo deplorabile, non nascondeva un senso di sfiducia, circa il prossimo adempimento di simile voto, atteso le forti spese all'uopo occorrenti, non consentite dalle condizioni finanziarie dello Stato.

Pur troppo una tale sfiducia non era infondata. Imperocchè, decorso ormai oltre un quinquennio da tal giorno, e oltre un decennio dalla data della legge sulla riforma penitenziaria in esecuzione del nuovo Codice penale, non siamo ancora al punto di saper dire, neppure in via di semplice approssimazione, quando una tale riforma potrà essere compiuta.

Tuttavia qualche cosa si è fatto; e coi dati statistici, sui quali ho l'onore di richiamare la vostra attenzione, potrete valutare il cammino percorso; non molto lungo, per vero, se si ha riguardo alla meta lontana, ma non del tutto dispregevole, se si considera la scarsità dei mezzi disponibili.

La relazione del 1894 si fondava sopra dati statistici rispondenti allo stato di fatto al 1° gennaio 1894, che il relatore dichiara di avere avuti dalla Direzione generale delle carceri. Ma io non sono riuscito a trovar traccia delle fonti a cui furono attinti, essendo state riprese soltanto dal 1° luglio di tale anno le già interrotte pubblicazioni statistiche della Direzione generale suddetta. E però mi è stato impossibile di trovare, così la ragione di talune differenze abbastanza notevoli, riscontrate specialmente nel numero delle celle e dei cubicoli, come i criteri seguiti nel raggruppamento dei numeri stessi, secondo la diversa destinazione degli stabilimenti penali; mentre la conoscenza dell'una e degli altri si rendeva indispensabile, per poter istituire un completo ed utile confronto, tra lo stato di fatto attuale e quello di allora.

Affinchè ciò non abbia a ripetersi in avvenire, quando sia dato ad altri l'incarico di riferire su questo stesso argomento, credetti miglior consiglio, prendere per base della mia relazione l'ultima statistica pubblicata dalla Direzione generale delle carceri, per gli anni 1896 e 1897, anzichè valermi di dati in altro modo raccolti, i quali non potrebbero dare eguale affidamento di rigorosa esattezza. Ciò non toglie che, a modo di complemento, io mi valga eziandio dei dati relativi al 1898 e all'anno in corso, accennandoli sommarariamente al momento opportuno.

Secondo la statistica carceraria pel 1896 e pel 1897, gli stabilimenti penali del Regno, esistenti al 1° gennaio 1898, erano 76. Tenendo conto di 5 sezioni penali presso carceri giudiziarie, e di 10 colonie penali agricole, tali stabilimenti ascendevano al numero di 91, cioè 84 per uomini e 7 per donne (allegato n. 1).

Non sono comprese in questo numero le sezioni speciali presso diversi stabilimenti, tre delle quali già esistevano allora per la relegazione, per la custodia, e per casa di rigore; e due furono istituite posteriormente, per l'ergastolo (secondo periodo) presso il penitenziario di Volterra, e pei condannati colla scusante dell'ubbricchezza abituale, presso la casa di detenzione di Saluzzo.

I detti stabilimenti, senza parlare di 1130 celle di punizione e dei locali destinati ai diversi servizi, come caserme per le guardie,

infermerie, cappelle, scuole, bagni, cortili di passeggio e via dicendo, presentavano, riguardo alla capacità, i seguenti dati:

	Celle per la segregazione continua	Cubiculi per la segregazione notturna	Totale dei posti a segregazione continua e notturna	Numero dei posti dei dormitori in comune	Totale dei posti disponibili
Per uomini	3,239	2,230	5,469	25,138	30,607
Per donne	162	158	320	1,208	1,528
<i>Totale</i>	3,401	2,388	5,789	26,346	32,135

Posteriormente furono costruiti 40 cubiculi, e si trovano in costruzione, pressochè compiuta, altre 174 celle.

La popolazione reclusa nei detti stabilimenti penali al 1° gennaio 1898 (allegato n. 2) era di 26,601, così divisa per sesso: maschi 25,579 e femmine 1022; le quali cifre corrispondono presso a poco alla media giornaliera, in circostanze ordinarie.

Per conseguenza, riguardo alla capacità totale, gli stabilimenti stessi risultavano sufficienti al bisogno. E tali sarebbero rimasti, ancorchè, per ipotesi, tutti, o quasi tutti i condannati definitivi a più di sei mesi di pena, rimasti temporaneamente nelle carceri giudiziarie al giorno suddetto, fossero stati trasferiti nel giorno stesso alle case di pena.

Difatti, come risulta dall'allegato n. 4, i condannati definitivi rimasti nelle carceri giudiziarie ammontavano a 10,577 maschi e 894 femmine; totale 11,471. Dedotti i 5389 condannati a meno di sei mesi (maschi 4866 e femmine 523), si riducono essi a 6082. Aggiunti questi ai 26,601 esistenti negli stabilimenti penali, danno un totale di 32,683. Or, essendo i posti disponibili 32,135, non si sarebbe verificata che un'insignificante deficienza di 548 posti: locchè per altro non toglie, che nella ripartizione dei condannati, secondo le varie categorie fra i diversi stabilimenti, possa verificarsi una deficienza maggiore per taluno di essi, come vedremo più innanzi.

Ma le cose procedono ben diversamente, se si considera il

modo della espiazione. Mi mancano i dati per determinare la proporzione fra i reclusi del primo periodo soggetti alla segregazione continua, e quelli del secondo, soggetti alla sola segregazione notturna. Ma considerandoli nel loro complesso si scorge, che di fronte ad una popolazione reclusa di 26,601 individui, non tenuto conto dei condannati definitivi rimasti nelle carceri giudiziarie, non abbiamo che 5789 fra celle e cubicoli disponibili a tutt'oggi.

Vale a dire, che meno ancora di una quarta parte possono scontare la pena della segregazione continua, o solo notturna, come prescrive la legge; mentre i rimanenti la scontano nei dormitori in comune.

Devesi per altro tener conto di altre 2291 celle ripartite fra i diversi stabilimenti a vita in comune, nelle quali si rinchiodono, secondo il regolamento, per un tempo determinato i nuovi assegnati allo stabilimento, i liberandi ed altri; sicchè tutti, per un periodo di tempo più o meno lungo, vanno soggetti a segregazione continua.

Meno sconsolanti, almeno relativamente, si addimostrano le condizioni degli stabilimenti penali, per ciò che concerne il lavoro dei condannati. Si avevano infatti, al 1° gennaio 1898, numero 487 laboratori per maschi, con 14,131 posti, e 24 per femmine con posti 974. Totale dei posti 15,105 (allegato n. 1).

Messi a confronto questi dati, con quelli della popolazione reclusa secondo la media sopra indicata (allegato n. 2) si avrebbe una deficienza di 11,448 posti pei maschi, e di 48 posti per le femmine, in tutto una deficienza di 11,496 posti. Queste risultanze, fermanosi alle sole cifre, potrebbero invero sembrare tutt'altro che soddisfacenti. Ma è d'uopo considerare, che non tutti i condannati lavorano nei laboratori; ad esempio quelli addetti ai servizi domestici, e quelli assegnati alle case di pena intermedia che lavorano allo aperto. Devesi inoltre tener conto degli inabili al lavoro per imperfezioni fisiche, per malattie croniche, e per avanzata età. Ciò per quanto riguarda i maschi; che per quanto riguarda le femmine, la deficienza di 48 posti nei laboratori può ben dirsi insignificante.

Giova per altro avvertire, che indipendentemente dalla capacità dei laboratori, altre difficoltà disgraziatamente si oppongono agli sforzi dell'Amministrazione carceraria diretti a dar lavoro ai con-

dannati; difficoltà che dipendono dalla convenienza di non danneggiare le industrie locali, e di non fare concorrenza agli operai liberi. Onde avviene pur troppo, che non pochi condannati rimangono in ozio, non tanto per difetto di laboratori, quanto per mancanza di lavoro.

Ritengono alcuni, e non senza ragione, che per evitare siffatta difficoltà, il migliore mezzo, anzi l'unico, sarebbe quello di dare maggiore sviluppo alle colonie penali agricole, non col solo compito di lavorare terreni già ridotti a coltura, con estensione per necessità limitata, e con risultati economici forse discutibili, ma nell'intento principalmente di dissodare e bonificare terreni incolti e malsani, che lo Stato dovrebbe poi cedere a piccoli lotti, in vendita o in enfiteusi; e ciò col concorso, anzi colla direzione di quelle amministrazioni e di quegli uffici, che ne hanno per legge la competenza ed i mezzi. Non v'ha dubbio, che con simile provvedimento si potrebbe raggiungere il doppio scopo, di affrettare il compimento della riforma penitenziaria, e di favorire l'incremento dell'agricoltura, prima fonte di ricchezza pel nostro paese.

Se non che nelle colonie penali agricole, che sono, come è noto, case di pena intermedie, non mancano i posti, come vedremo più innanzi, ma difettano i condannati di sana e robusta costituzione, quali si richiedono per faticosi lavori di campagna, che abbiano tutti i requisiti prescritti per esservi assegnati. Ora, per aumentare il numero dei condannati da potersi impiegare in siffatti lavori, occorrerebbe una legge, che pur lasciando inalterato il sistema di espiazione delle pene stabilito dal Codice penale, permettesse di equiparare agli stabilimenti di pena industriali pel secondo periodo, dove i condannati sono ammessi al lavoro in comune nei laboratori, taluni degli stabilimenti agricoli; e precisamente quelli dove si richiedono maggiori e più faticosi lavori di dissodamento e di risanamento, ai quali gran parte dei condannati potrebbero adibirsi con le stesse discipline degli stabilimenti di pena industriali, compensando la maggiore fatica del lavoro, col vantaggio di lavorare all'aperto.

Potrebbe invero l'Amministrazione carceraria, con opportune modificazioni al suo regolamento, rendere più facile e più sollecito, per molti condannati, il passaggio alla casa di pena intermedia, per

assegnarne un maggior numero alle colonie penali agricole; ma troppo scarsi ne sarebbero i frutti, imperocchè siffatto provvedimento non potrebbe applicarsi che a condannati di men buona condotta, o già disavvezzi dal lavoro dei campi per l'esercizio di altri mestieri, od infiacchiti per l'ozio.

Passando ora alle carceri giudiziarie, che si dividono, come è noto, in carceri circondariali e succursali, e in carceri mandamentali, si hanno i seguenti dati:

Al 1° gennaio 1898 le carceri giudiziarie del Regno, circondariali e succursali, ascendevano al numero di 176 (allegato n. 3), e riguardo alla capacità totale, non tenendo conto, come ho già detto per gli stabilimenti penali, di 712 celle di punizione e degli altri locali destinati ai diversi servizi, presentavano i dati seguenti:

Celle per la segregazione continua	N.	5,366
Cubiculi per la segregazione notturna	»	177
		<hr/>
<i>Totale</i>	N.	5,543
Dormitori in comune 3435 per posti	»	26,897
		<hr/>
<i>Totale dei posti disponibili</i>	N.	<u>32,440</u>

Furono costrutte posteriormente 457 celle e 120 cubiculi, comprese 61 celle e 20 cubiculi non ancora occupati, ma già disponibili, ed escluse 174 celle in corso di costruzione. Per conseguenza le dette carceri presenterebbero attualmente la capacità totale di 33,017 posti, compresi 5,543 fra celle e cubiculi. Anch'esse al 1° gennaio 1898 risultavano sufficienti al bisogno, di fronte alla popolazione detenuta di tal giorno, che, compresi 676 transiti fra maschi e femmine, ammontava a 25,479 individui (allegato n. 4), dei quali 23,788 maschi e 1,691 femmine. Ma eziandio per esse è da lamentare la insufficienza dei mezzi di segregazione. Di fatti, non tenendo conto dei 6,082 condannati, fra maschi e femmine, che dovevano far passaggio agli stabilimenti penali, e lasciando pure da parte i 3,283 sotto appello o in cassazione, rimanevano nelle carceri giudiziarie circondariali e succursali 5,389 condannati a pena

non superiore a sei mesi, e 10,049 giudicabili: Totale 15,438, dei quali, per conseguenza, poco più di una terza parte potevano assoggettarsi a segregazione.

Anche per le carceri circondariali e succursali giova tener conto di altre 924 celle esistenti nelle carceri a vita in comune, per un periodo più o meno lungo di segregazione, a cui vanno soggetti i detenuti a norma del regolamento.

Circa le carceri mandamentali (allegato n. 4) mi limiterò a dire, che al 1° gennaio 1898 erano in numero di 1,280, con 8,053 fra celle e camere, o dormitorii, capaci in tutto di 32,290 posti; dei quali 23,663 per maschi, e 8,627 per femmine. E la popolazione detenuta in dette carceri ascendeva in detto giorno a 6,838 maschi e 790 femmine: totale 7,628. Il quale numero corrisponde a meno di un quarto della loro capacità.

È soverchio avvertire, che poche di queste carceri sono a sistema cellulare. Tuttavia, poichè nella maggior parte di esse non si trovano quasi mai rinchiusi più d'uno o due detenuti contemporaneamente, la segregazione vi è quasi sempre mantenuta, per la stessa condizione delle cose.

Confrontando i dati complessivi, concernenti la capacità degli stabilimenti di pena e delle carceri circondariali e succursali al 1° gennaio 1898, per ciò che riguarda la segregazione, con quelli corrispondenti della relazione Costa, che si riferiscono al 1° gennaio 1894, si hanno i seguenti risultati:

	Celle	Cubiculi	Totale
Al 1° gennaio 1898	8,767	2,565	11,332
Al 1° gennaio 1894	6,603	1,793	8,396
Differenza in più al 1° genn. 1898	<u>2,164</u>	<u>772</u>	<u>2,936</u>

Nel quinquennio 1894-1898 l'Amministrazione carceraria avrebbe per conseguenza provveduto alla costruzione di 2936 fra celle e cubiculi, per la segregazione continua, e la segregazione notturna.

A questo aumento fa riscontro una diminuzione di posti nei

dormitori in comune degli stabilimenti penali, essendosi alcuni dormitori trasformati in celle e cubiculi. Ed eccone la dimostrazione:

Posti nei dormitori in comune al 1° gennaio 1894. . . . N.	30,520
Posti nei dormitori in comune al 1° gennaio 1898. . . . »	26,346
Differenza in meno al 1° gennaio 1898 N.	<u>4,174</u>

Esposte le notizie opportune intorno agli stabilimenti penali in generale, suddivisi nei due grandi rami della prigione preventiva e della espiazione delle pene; riscontrata la notevole insufficienza dei mezzi di segregazione sia continua, sia notturna, così negli uni come negli altri, insieme alle difficoltà di diversa natura, che impediscono di dare lavoro ad una parte non piccola di condannati, stabilito infine un confronto sommario tra lo stato di fatto al 1° gennaio 1894 e quello al 1° gennaio 1898, d'onde appariscono i risultati ottenuti dall'Amministrazione durante il quinquennio 1894-1898, potrebbe sembrare superfluo discendere a più estesi particolari, circa le singole categorie degli stabilimenti stessi, classificati secondo la diversità delle pene.

Per questa considerazione, e nello intento eziandio di evitare inutili ripetizioni, con aumento di prolissità a scapito della chiarezza, mi limiterò, su questo punto, a poche e sommarie indicazioni:

I. *Ergastolo*. — Due erano, al 1° gennaio 1898, gli stabilimenti destinati alla espiazione di questa pena (Santo Stefano di Ventotene e Portolongone). Si aggiunse recentemente, pel secondo periodo di detta pena, una sezione speciale presso il penitenziario di Volterra. Le celle per primo periodo erano 426, con un aumento di 40 in confronto con quelle al 1° gennaio 1894; e, insieme a circa 120 posti della sezione speciale di Volterra, e a 70 posti di dormitori in comune per condannati dei diversi periodi della reclusione addetti ai servizi domestici e alle lavorazioni agricole nell'isola di Santo Stefano, totale 616 posti, risultano sufficienti al bisogno. Difatti al 1° gennaio 1898 esistevano in detti stabilimenti 575 condannati, dei quali solo 466 condannati alla pena dell'ergastolo.

Per le donne condannate alla detta pena, le quali al 1° gennaio

1898 non erano che 22, è sufficiente la sezione speciale presso il penitenziario di Torino.

Vi sarebbero invero ben 2708 condannati, secondo il vecchio Codice, alla pena dei lavori forzati a vita, commutata di diritto in quella dell'ergastolo; se non che, avendo essi oltrepassato ormai il primo periodo della segregazione continua, ed essendo perciò soggetti alle discipline del secondo periodo, cioè al lavoro in comune con segregazione notturna, è naturale che seguano la sorte dei condannati alla reclusione del secondo periodo, i quali, per la deficienza di cubiculi, scontano la pena nei dormitoi in comune.

II. Lavori forzati a tempo; reclusione, e casa di forza, secondo il vecchio ed il nuovo Codice. — Si era pensato, da principio, di tener separati entro speciali stabilimenti, i condannati di queste diverse categorie. Ma ciò, all'atto pratico, si è dimostrato di troppo difficile attuazione.

Ho dovuto quindi riunirli qui in una sola categoria, come sono riuniti di fatto, per necessità di cose, negli stabilimenti di pena ad essi destinati; i quali stabilimenti, al 1° gennaio 1898 erano, per gli uomini, in numero di 54, con 2624 celle e 2291 cubiculi; totale 5915 posti per la segregazione continua e quella notturna; più 18,249 posti di dormitorii in comune; totale posti disponibili 23,164.

I condannati alla reclusione, e quelli che per effetto del nuovo Codice ebbero commutata la pena nella reclusione, esistenti al detto giorno nei menzionati stabilimenti, ammontavano a 20,750. Vi sarebbe stata adunque una eccedenza apparente di 2414 condannati, la quale per altro si cangia di fatto in una deficienza di 3305, se si tiene conto di 5719 condannati a più di 6 mesi, rimasti nelle carceri giudiziarie.

Vero è che non tutti i condannati definitivi a più di sei mesi si possono assegnare, nè tutti si possono sollecitamente inviare agli stabilimenti penali, e ciò per ragioni indipendenti dal numero dei posti disponibili; imperocchè, a tacere di altri casi che si presentano in minor numero, avviene ben di sovente, che i condannati a pene di durata molto maggiore, prima che la condanna sia definitiva, e prima che siensi compiuti gli atti per la loro assegnazione agli stabilimenti penali, ne abbiano già scontato la massima parte;

la qual cosa rende inopportuno, per la brevità della pena residua, il loro trasferimento.

Per le donne vi erano 6 stabilimenti, con 162 celle, 158 cubi-
coli, e 1208 posti di dormitori in comune; totale 1528 posti dispo-
nibili. Le condannate esistenti negli stabilimenti suddetti erano
1426; ed essendone rimaste nelle carceri giudiziarie 374 per con-
danna superiore a sei mesi, si avrebbe una deficienza di 272 posti.
Ma per le considerazioni sopra esposte, circa la difficoltà di una
completa assegnazione, ed un sollecito invio dei condannati defini-
tivi ai luoghi di pena, siffatta deficienza apparisce insignificante.

Case di pena intermedie. — Vi sono 10 stabilimenti, o colonie
penali agricole, per l'espiazione della reclusione, terzo periodo; più
4 sezioni agricole presso altrettanti stabilimenti di pena industriali;
e contano, in tutti, 4504 posti di dormitori in comune. Al 1° gen-
naio 1898, i condannati addetti a questi stabilimenti erano 2687,
d'onde risulta, che rimanevano non occupati 1817 posti, parte a
cagione delle difficoltà che l'Amministrazione incontra a trovare
uomini sani, robusti e adatti ai faticosi lavori di campagna, fra
condannati in fiacchiti dall'ozio, specialmente nelle celle durante il
primo periodo della pena, o avviati ad altri mestieri nei laboratori
durante il secondo periodo; parte perchè in taluni di detti stabili-
menti, il lavoro agricolo non è più sufficiente, essendo compiute le
opere di dissodamento, per dare occupazione ad un numero di con-
dannati corrispondente all'ampiezza dei fabbricati.

Quasi tutti i condannati delle dette colonie sono addetti ai la-
vori all'aperto. Quelli delle sezioni agricole sono addetti ai lavori
all'aperto soltanto in date stagioni dell'anno.

Pochi sono adibiti in altri mestieri, ma sempre in servizio dello
Stabilimento al quale appartengono.

Non esistono case intermedie industriali; e i condannati che
hanno diritto di esservi assegnati, e non possono mandarsi nelle
colonie agricole, sono lasciati negli stabilimenti ordinari, ma con lo
stesso trattamento delle case di pena intermedie, tranne natural-
mente il vantaggio del lavorare all'aperto.

Reclusione fino a sei mesi. — I condannati alla reclusione per
non più di sei mesi, che al 1° gennaio 1898 erano nelle carceri giu-

diziarie, ammontavano al numero di 5389 tra uomini e donne. Or essendovi nelle carceri circondariali e succursali 5362 celle, se potessero destinarsi unicamente a siffatta categoria di condannati, potrebbero dirsi pressochè sufficienti. Ma dovendosi dividere fra essi e i giudicabili, che ammontavano in detto giorno, fra maschi e femmine, al numero di 10,049, chiara ne appare la deficienza per gli uni e per gli altri.

Relegazione secondo l'antico Codice. — Una sezione speciale con 30 posti, presso la Casa di relegazione di San Leo, è più che sufficiente pei condannati a tale pena, che ammontavano a 27 nel gennaio 1898, e sono ora ridotti a non più di 6.

Detenzione secondo il nuovo Codice, e Carcere secondo il Codice antico. — Vi sono, per l'espiazione di questa pena, 5 stabilimenti per uomini con 27 celle, e 1383 posti ripartiti fra 97 dormitori in comune; totale 1410 posti. I condannati esistenti negli stabilimenti suddetti al 1° gennaio 1898 erano 1456, con una eccedenza di 46 condannati in confronto col numero dei posti; eccedenza tollerabile, rispondendo il numero dei posti alla capacità media dell'edificio, ed essendo perciò suscettibile di qualche aumento in caso di bisogno.

Le donne scontano questa, come le altre pene, nelle case di reclusione.

Custodia secondo il vecchio codice. — Pei 10 condannati a questa pena, quanti ne rimangono dei 27 esistenti al 1° gennaio 1898, è sufficiente la sezione speciale presso le carceri giudiziarie di Parma, con un solo dormitorio.

Manicomii giudiziarii. — I manicomii giudiziarii sono tre, essendosi aggiunto ai due esistenti al 1° gennaio 1894, quello di Reggio Emilia. Posseggono 58 celle, e 87 dormitorii con 657 posti: totale posti 715; numero più che sufficiente, di fronte ai 428 condannati che vi si trovavano al 1° gennaio 1898.

Per le donne vi è una sezione speciale presso il manicomio civile di Aversa, e vi si trovano attualmente ricoverate 14 inquisite e 17 condannate.

Casa di rigore. — La casa penale di rigore in Fossombrone, colle 240 celle ricordate nella relazione Costa, fu trasformata in casa di reclusione per l'espiazione del primo periodo delle pene di più lunga durata; e venne sostituita con una sezione speciale di rigore, con sole 104 celle, presso l'ergastolo di Portolongone, provvedendosi alle eventuali deficienze con una parte delle celle dell'ergastolo stesso, ordinariamente superiori al bisogno.

Giova avvertire, che un'altra sezione speciale pei condannati indisciplinati, che non presentano tutti i requisiti voluti per l'assegnazione alla casa di rigore propriamente detta, si trova a Monteflippo, presso il penitenziario di Orbetello, non però provvista di celle, ma con cameroni a vita in comune.

Casa di pena speciale per condannati, pei quali fu ammessa la scusa della ubbriachezza abituale. — Per simili condannati, che al 1° dicembre corrente erano due soli, venne istituita dopo il 1898, una sezione speciale nella casa di detenzione di Saluzzo: e non sarà difficile istituirne delle altre ove ne sorga il bisogno.

Le condizioni degli edifizii penali, dopo un decennio dalla legge sulla riforma penitenziaria per l'attuazione del nuovo Codice pena e, si possono riassumere in questi termini: rispondenti al bisogno, per quanto riguarda la pura capacità; abbastanza soddisfacenti, per ciò che concerne il lavoro dei condannati, tenuto conto delle difficoltà di diversa natura che a tale riguardo s'incontrano; lungi ancora dal rispondere sufficientemente al bisogno, per ciò che si riferisce alla segregazione continua, o semplicemente notturna.

Son questi i risultati finora ottenuti dall'Amministrazione carceraria; risultati modesti, come modesti erano i mezzi di cui poteva disporre, ma non del tutto dispregevoli, come ho notato più sopra.

Se il consolidamento del bilancio carcerario, stabilito colla legge sulla riforma penitenziaria 14 luglio 1889, non fosse stato, per ineluttabili necessità finanziarie, sospeso fin dal principio, poi reso affatto illusorio, e infine ridotto ai soli capitoli dei fabbricati e delle manifatture carcerarie, si sarebbe potuto fare molto di più. È vero bensì, che saremmo pur sempre lontani dallo aver conseguito lo scopo, ma si potrebbe almeno intravedere il giorno, per quanto remoto, del suo sicuro conseguimento.

Intanto, finchè le condizioni finanziarie dello Stato non consentono di destinare a quest'opera importantissima una maggior copia di mezzi, è forza limitarsi al modesto compito, di procedere gradatamente, e pur troppo lentamente, verso la meta, aumentando il numero delle celle e dei cubiculi, senza mai perdere di vista lo scopo finale; di maniera che ogni lavoro di ampliamento, di adattamento o di nuova costruzione, sia coordinato al disegno generale diretto a conseguirlo.

A tale uopo io ritengo, che possa essere giovevole il consolidamento del bilancio, benchè ristretto ai soli capitoli dei fabbricati e delle manifatture: imperocchè, se non può dare notevole utilità dal lato finanziario, perchè lievi pur troppo sono le somme che possono ricavarsi dai cespiti destinati ad impinguarlo, tuttavia, rendendo possibile il cumulo dei fondi per diversi esercizi, e porgendo il modo di fare assegnamento sui fondi degli esercizi futuri, permette di iniziare contemporaneamente, e di condurre gradatamente a compimento, opere importanti e diverse, la cui spesa totale eccederebbe di gran lunga i fondi del bilancio annuale. E l'amministrazione carceraria sta studiando appunto un progetto, secondo il quale, facendo unicamente assegnamento sui fondi del capitolo consolidato per un quinquennio, si potrebbero iniziare i lavori per diversi stabilimenti, dove le carceri si trovano nelle più deplorabili condizioni, e condurli in breve tempo al punto di arrecare notevole miglioramenti agli stabilimenti attuali, sì da renderli almeno tollerabili; mentre che i nuovi, rispondenti pienamente ai diversi intenti della legge penale, verrebbero a mano a mano compiuti.

Per concludere, non ravvisando io il caso, data la esposta condizione di cose, di formulare proposte, mi limiterò ad esprimere il voto, che il risveglio economico del Paese, del quale si ebbero già taluni sintomi, si affermi e progredisca a tal segno, da permettere presto ai reggitori dello Stato, di aumentare i fondi per la riforma carceraria in proporzione più rispondente al bisogno, e di ridarle almeno quel tanto, che le fu assegnato, sebbene scarsamente, fino dal principio colla legge di consolidamento, e per impetiose necessità finanziarie le venne poi tolto.

PROSPETTO 1.

CAPACITÀ DEGLI STABILIMENTI PENALI AL 1° GENNAIO 1898.

STABILIMENTI	Numero degli stabilimenti penali	Celle per la segregazione continua	Cubicoli per la segregazione notturna	Dormitori in comune Numero dei posti	Totale dei posti disponibili	Laboratori	
						Numero	Posti
<i>Per uomini.</i>							
Ergastoli	2	426	..	70	496		
{ Case di reclusione . . .	59	2,328	2,230	17,745	22,303		
{ Sezioni nelle carceri . .	5	296	..	504	800		
Case di detenzione	5	27	..	1,383	1,410		
Case di pena intermedie . .	10	4,504	4,504	487	14,131
Case di custodia	(1)	45	45		
Case di rigore	(2)	104	..	200	304		
Manicomî giudiziari	3	58	..	657	715		
Case di relegazione	(3)	30	30		
<i>Totale</i>	84	3,239	2,230	25,138	30,607		
<i>Per donne.</i>							
Case di reclusione	7	162	158	1,208	1,528	24	974
<i>Totale generale</i>	91	3,401	2,388	26,346	32,135	511	15,105
		5,789					

(1) Sezione speciale presso le carceri giudiziarie di Parma.

(2) Sezione speciale presso l'ergastolo di Portolongone.

(3) Sezione speciale presso il penitenziario di San Leo.

PROSPETTO 2.

CONDANNATI ESISTENTI NEGLI STABILIMENTI PENALI AL 1° GENNAIO 1898.

STABILIMENTI	CONDANNATI		
	Maschi	Femmine	Totale
Ergastoli	575	22	597
Case di reclusione:			
{ Condannati alla reclusione	12,945	551	13,496
{ Condannati ai lavori forzati commutati in reclusione	4,678	171	4,849
{ Condannati ai lavori forzati commutati in ergastolo	2,607	89	2,696
Case di detenzione	1,456	185	1,641
Case di pena intermedie	2,687	..	2,687
Case di custodia	27	4	31
Case di rigore	149	..	149
Manicomì giudiziari	428	..	428
Case di relegazione	27	..	27
<i>Totale</i>	25,579	1,022	26,601

PROSPETTO 3.

CAPACITÀ DELLE CARCERI GIUDIZIARIE (CIRCONDARIALI, SUCCURSALI E MANDAMENTALI) AL 1° GENNAIO 1898.

CARCERI E REGIONI dove si trovano	Numero delle Carcéri	Dormitori in comune		Celle per la segrega- zione continua	Cubiculi per la segrega- zione notturna	Totale dei posti
		Numero	Posti			
<i>Carceri circondariali e succursali.</i>						
Piemonte	21	268	1,748	730	8	2,486
Liguria	8	142	864	68	..	932
Lombardia	20	293	1,530	921	..	2,451
Veneto	14	370	1,927	111	8	2,046
Emilia	14	251	1,497	323	..	1,820
Toscana	16	290	1,376	306	..	1,682
Marche	7	149	695	141	..	836
Umbria	4	37	400	341	..	741
Lazio	6	96	1,170	994	..	2,164
Abruzzi e Molise	10	114	1,467	69	4	1,540
Campania	13	544	4,925	104	..	5,029
Puglie	7	145	1,705	8	..	1,713
Basilicata	1	45	554	1	..	555
Calabria	10	134	1,618	15	..	1,633
Sicilia	19	471	4,470	683	..	5,153
Sardegna	6	86	951	551	157	1,659
<i>Totale</i>	176	3,435	26,897	5,366	177	32,440
<i>Carceri mandamentali</i>	1,280	(Camere e celle totale 8,053)				32,290
<i>Totale generale</i>	1,456	64,730

PROSPETTO 4.

DETENUTI ESISTENTI NELLE CARCERI CIRCONDARIALI E SUCCURSALI, E IN QUELLE MANDAMENTALI AL 1° GENNAIO 1898, DISTINTI FRA CONDANNATI DEFINITIVI, CONDANNATI SOTTO APPELLO O IN CASSAZIONE, E GIUDICABILI.

DETENUTI	Carceri circondariali e succursali								Carceri mandamentali		
	fino a 6 mesi		da 6 mesi a 12		oltre i 12 mesi		Totale		maschi	femmine	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine			
Condannati definitivi.	4,866	523	2,698	182	3,013	189	10,577	894	4,148	509	
	5,389		6,082								
Sotto appello o in cassazione	3,126	157	19	1	
Giudicabili	9,429	620	2,671	280	
<i>Totale</i>	23,132	1,671	6,838	790	
Transitanti	656	20	
<i>Totale generale</i>	23,788	1,691	6,838	790	
							25,479	7,628			

Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile negli anni 1897-98.

RELATORE: GIANTURCO.

1. Il contenuto della relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile si è andato via via assottigliando. Alcuni degli argomenti che ne formavano parte apparvero di tale importanza da meritare relazioni speciali. E così tema di speciali rapporti sono ora lo stato civile, i fallimenti, le espropriazioni e graduazioni, il gratuito patrocinio, le tutele, il ricovero dei minorenni, il movimento della litigiosità. Il senatore Lampertico faceva voto alla Commissione (seduta 10 giugno 1893) che tali relazioni speciali si armonizzassero e si fondessero in uno con la relazione generale. Checchè voglia pensarsi su tale argomento, è evidente che, come è avvenuto per parecchie delle precedenti relazioni generali, si possa consentire anche a questa, di cui ho avuto l'onorevole incarico, una digressione nel campo di qualcuna delle relazioni speciali che, come quella triennale sul movimento della litigiosità, ha tali attinenze con le materie di cui dovrò occuparmi, che non sarebbe possibile un taglio netto.

Adempio il dovere di ringraziare il comm. De Negri, il prof. Bosco e il giudice Celentano degli aiuti di cui mi sono stati larghi, nella redazione di questa Relazione.

PARTE PRIMA.

I. — Discorsi inaugurali.

2. È tuttora viva la questione della utilità di tali discorsi e sul loro contenuto. Troppo ristretti sono i dati numerici, su cui versano, e spesso questi dati non formano la base dei ragionamenti dei Procuratori generali: essi, invece, s'intrattengono ad esprimere, dopo le solite necrologie ed apologie, la loro opinione individuale su questo o quel tema a loro scelta, e talora divagano in campo affatto estraneo. In qualcuna delle precedenti relazioni, questa sconfinata libertà di scelta trovasi notata come uno dei fattori che detraggono alla importanza di tali discorsi. E qui si potrebbe, a conferma dello stesso concetto, rilevare che quando l'attenzione di quegli alti Magistrati è richiamata sopra un tema determinato, come in occasione degli ultimi discorsi è accaduto pel problema della revisione dei giudicati penali, ricca messe di osservazioni essi offrono allo studioso ed al legislatore. Circa i punti oscuri di diritto, oggetto della deliberazione presa su proposta del compianto collega on. Rinaldi da questa Commissione nella seduta del 16 luglio 1895, frustraneo è riuscito il lodevole tentativo, giacchè mentre alcuni Procuratori generali tacciono in proposito, altri, in difformità del concetto di quella deliberazione che richiedeva il concorso dei Magistrati nell'additare al legislatore le oscurità ed i vizi della legge e la via migliore da tenersi, espongono in forma di massima alcune delle principali questioni risolte dalla Corte, che si riferiscono a punti di diritto; tutt'altro che oscuri o dubbi od a controversie di fatto più che di diritto; ed altri, infine, come quelli di Bologna (1898) e di Messina (1899) muovono lamento per tale tentativo.

In ordine alla utilità o meno dei discorsi, la maggior parte dei Procuratori generali esprimono opinione favorevole. Così i Procuratori generali di Aquila, Messina, Genova, Roma, Potenza nei discorsi pronunziati all'inizio dell'anno giuridico 1898, e quelli di Macerata, Milano, Ancona, Catania e Messina nei discorsi inaugurali del corrente anno giuridico. « Sotto un certo rapporto », così

diceva il Procuratore generale di Roma (1898), « incontrastabile è la utilità delle nostre relazioni: esponendo la statistica dei reati esse mostrano di anno in anno lo stato morale delle popolazioni, offrono vasto campo alla meditazione dei dotti e con la base solida della esperienza preparano i miglioramenti delle leggi rivolte al benessere sociale, a cui più che mai oggi s'intende, in questa corsa vertiginosa verso tutte le idealità umanitarie mossa dal cozzo tra le rigide istituzioni antiche e le incalzanti idee moderne di cui ogni uomo colto sente nell'animo, quasi interno tumulto, il contrasto presente. » Ed aggiungeva: « Chi per istituto di legge giudica delle contestazioni e dei reati deve a sua volta essere giudicato: *vos de civibus, populus de vobis iudicabit.* » Il Procuratore generale di Genova (1898) osservava: « Questi discorsi sono il compimento del sistema di pubblicità che, ormai erettosi a dogma, va irradiando di sua luce l'operato di ogni pubblica Amministrazione. Con essi, come ben disse il De Falco, si rivede e si riesamina l'opera compiuta, si rivela il bene che si è fatto, si additano, perchè siano rimossi, gli ostacoli e gli inconvenienti incontrati e si rinfranca nell'animo di tutti il rispetto e la fede nella giustizia. » Il Procuratore generale di Catania (1899) ripeteva le parole dell'on. Zanardelli: « È della massima utilità che l'Amministrazione della giustizia giunga a conoscere completamente sè stessa; che si assoggetti ad un riscontro esatto ed incessante e che a sua lode e suo biasimo ne siano resi pubblici i risultati. » (Sul riordinamento della statistica giudiziaria). E il Procuratore generale, infine, di Macerata (1899) faceva appello a quanto scrisse il nostro riverito Presidente nell'opera *La statistica ed i suoi metodi*: « Importa conoscere quella che diremo attualità di fatto, sia quale criterio preliminare dell'azione da compiere, sia quale critica successiva dell'azione compiuta. »

Un voto contrario è dato dai Procuratori generali di Catania (1893), Modena (1898) e Venezia (1899), i quali, non sanno dissimulare il tedio di adempiere il compito imposto dall'art. 150 Ordin. giud. e reclamano l'abolizione dei discorsi inaugurali. « Di utilità è ben poco a sperarsi, perchè, distolta la rassegna sull'Amministrazione della giustizia dal fine primitivo per meglio servire alla statistica, questa ci ammonisce a diffidare delle osservazioni seguite in intervallo di tempo tale che la fisionomia dei fatti non abbia a mu-

tarsi notevolmente. Solo con le ricerche protratte per un lungo periodo si giunge a scoprire i legami tra i fatti e le loro cause costanti le quali non agiscono sempre contemporaneamente, nè con lo stesso grado di energia, nè sono sempre combinate alla stessa maniera. Eppertanto, se l'intervallo di un anno non permette un diverso svolgimento dell'azione giudiziaria ed effetti sociali diversi da quelli dell'anno precedente, converrete che manca il bisogno di questa pomposa solennità » (Proc. gen. di Venezia, 1899). Tuttavia, contro questa affermazione circa il nuovo indirizzo delle annuali relazioni statistiche il Procuratore generale di Trani osservava con compiacimento che da un pezzo, e specialmente da quando i Ministri Guardasigilli vanno proponendo regolamenti speciali ai rappresentanti il P. M., il carattere di questi discorsi va ritornando all'antico « e cioè all'epoca in cui, in questa solenne ricorrenza, più che un resoconto numerico, si faceva un resoconto morale, e gli oratori della legge si occupavano principalmente di qualche ardua questione giuridica, talvolta desunta dai lavori compiuti, tal'altra del tutto nuova. »

È perciò che tra queste due correnti è una terza, quella di coloro che vogliono gli annuali discorsi, ma con mutato indirizzo. Il Procuratore generale di Messina (1898) vagheggia il sistema osservato in Francia dal 1810, a seguito del decreto 5 nevoso, anno X, di scegliere il tema. « Sarei lieto di poter fare, p. e., quanto di maestrevolmente fece alla udienza di *rentrée* della Corte di Parigi del 16 ottobre ultimo scorso l'Avv. gen. Mérillon, occupandosi del regolamento giuridico dei conflitti internazionali, e svolgendo un tema altrettanto geniale per la materia quanto generoso pel fine che si propone. Egli è che noi italiani, pur riconoscendo la utilità di ogni contributo recato ai grandi problemi, alle generose aspirazioni del secolo nostro, ci preoccupiamo del valore pratico ed immediato di ciò che facciamo. » « Sarebbe desiderabile, » diceva il Procuratore generale di Lucca all'inizio del volgente anno giuridico, « che queste annuali rassegne fossero fatte in modo da offrire frutti migliori di quelli che possono ricavarsi dal breve periodo nel quale esse si succedono e dallo impostoci affrettato lavoro che deve compiersi negli ultimi giorni dell'anno. » Ma quali innovazioni siano da apportarsi allo attuale sistema egli non dice.

II. — Movimento della litigiosità.

4. Esplicato sopra un materiale imperfetto con enorme preva lenza dello elemento numerico l'esame dei Procuratori generali non ha dato quei frutti che avremmo potuto riprometterci dal loro senno e dalla loro esperienza. Prescindendo, per ora, da' giudizi espressi su ciascuno degl'istituti che saranno l'oggetto dei paragrafi seguenti, dai loro discorsi sulla litigiosità in genere si traggono le seguenti conclusioni.

Il Procuratore generale di Perugia (1898), dopo aver ricordato il nuovo indirizzo del diritto privato verso il principio della solidarietà sociale, conchiude: « Io credo si possa, senza tema di errore, stabilire questa proporzione: la giustizia penale e quella civile stanno fra loro in ragione inversa. Date giustizia ne' rapporti fra uomo ed uomo: date giustizia nell'amministrazione pubblica, quella giustizia che reclamò in un aureo suo libro uno dei più alti intelletti dell'Italia moderna, Marco Minghetti, e si otterrà lo scopo *ne cives ad arma veniant*, e per conseguenza il campo del magistrato penale sarà ristretto in confini più limitati. Pendono da anni dinanzi al Tribunale penale di Orvieto moltissimi giudizi per furti ed appropriazioni indebite, sospesi perchè si attende il pronunziato della Giunta degli Arbitri, e, durante il decorso anno 1897, buona parte dei reati denunziati riguardano furti, appropriazioni indebite ed esercizi arbitrari delle proprie ragioni, i quali reati mettono tutti capo in un'annosa lite civile ancora pendente ed intesa a stabilire se e quali usi civici ed altri diritti competessero su una vasta estensione di territorio. » Ed in seguito dichiara di astenersi dal parlare di vari importanti istituti, dei fallimenti, delle espropriazioni, dei matrimoni contratti col solo vincolo religioso, delle nascite dei figli naturali, delle tutele e curatele, in relazione della popolazione di quella provincia, perchè « gliene mancavano i dati positivi. »

Il Procuratore gen. di Roma (1898) nota che « in Islanda è quasi del tutto sconosciuta la nozione del furto, tanto che *depuis plus de dix siècles il ne s'en est commis que deux*, per la florida condizione dell'isola, *un pays civilisé sans agents de police, ni prisons*; ma colà, per contro, abbondano le liti civili; il diritto di proprietà viene gelosamente custodito e, appena sorge quistione sul mio e sul tuo, si ricorre ai giudici; onde gl'Islandesi *sont proces-*

sifs à outrance. » E nel discorso dell'anno successivo (1899) deplora specialmente il gran numero di cause sopra immobili ed aggiunge: « *Pejora videbimus!* Il latifondo, le terre, i vincoli rurali, le esigenze del salario, l'intreccio di tutte le controversie che suscita la gleba saranno fonte inesauribile di clamorosi contrasti. Non vi sarà quiete sino a quando il concetto giuridico del dominio non si spogli della originaria sua significazione assoluta, incompatibile ormai coi nuovi tempi, e la proprietà rurale a poco a poco non si trasformi per prendere, ultimo risultamento, sembianza più spiccata di cooperazione tra capitale e lavoro. » E parlando del numero delle domande di separazione personale accenna al contingente enorme che in Francia il ceto degli operai dà alla media dei divorzi e delle separazioni coniugali e rileva che per l'Italia non ha elementi per fare la distribuzione a tenore delle classi sociali (pag. 51). Il che richiama alla mente la importanza della quistione trattata dallo Istituto internazionale di Statistica nella sessione di Berna (agosto 1895) ed in quella di Pietroburgo circa la statistica dei divorzi e delle separazioni e le notizie da comprendersi in essa tra cui la professione dei coniugi divorziati, o separati.

Il Procuratore gen. di Casale (1898), nel parlare del lavoro dei Tribunali di quel Distretto, constata che cause e sentenze diminuiscono e spiega la diminuzione con questi fattori: facilità con cui, invece di adire il giudice civile, si ricorre al giudice penale anche per fatti che sono essenzialmente d'indole civile, poco floride condizioni economiche, crisi agraria, deprezzamento dei beni immobili rurali, scarsità dei prodotti agricoli nel 1897, ristagno delle industrie e del commercio e, più che tutto, le ingenti spese di liti e tasse giudiziarie « le quali in generale assorbono gran parte del valore delle cose controverse » (pag. 28).

Il Procuratore gen. di Cagliari (1898), dopo aver constatato che in quell'isola la media percentuale è in enorme sproporzione con quella delle altre province del Regno, prosegue che da ciò non si può dedurre che il paese sia affetto da mania litigiosa. « Si deve aver riguardo alla estensione del territorio ed alle condizioni locali, per cui gli abitanti, agglomerati nelle città e nei paesi, lasciano deserta la campagna, ove tutto è posto in balia del caso. Lo sminuzzamento, poi, della proprietà e la incertezza dei confini danno luogo ad una serie di contese, ed è già un gran bene, quando simili quistioni non degenerano in aperte violenze, od in più gravi delitti.

Del rimanente l'essere la massima parte della popolazione dedita all'industria agricola ed alla pastorizia e le tristi condizioni economiche spiegano abbastanza il primato che la Sardegna ha nella statistica circa le civili giudiziali controversie. »

Il Procuratore generale di Messina (1899) rileva che presso le Preture la media delle sentenze è ridotta a 101 avvicinandosi alla media generale del Regno, che oscilla da 94 a 100, e questa diminuzione egli attribuisce a poca attività dei Pretori, che desume pure dal gran numero di sentenze preparatorie, 1000 su 2585. Nota poi l'aumento delle cause specialmente presso la Corte e lo spiega così: « Io son sempre parco d'induzioni in fatto di statistiche e di fatti di ordine sociale; dico di più, son diffidente con una tinta di scetticismo. Ma debbo riconoscere che questo fatto non è senza significato. La litigiosità è un indice economico buono o cattivo secondo i casi e secondo l'oggetto delle cause, e bisogna considerare altre cifre ed altri fatti economici. Però l'attività giuridica presso le magistrature superiori suppone sempre un grado di agiatezza conveniente. »

Il P. M. presso la Corte di Catania (1898), dopo avere osservato che la quantità delle liti nel 1897 non presenta grandi differenze, nota ch'essa è sempre elevata in confronto delle altre parti d'Italia, esclusa la Sardegna, della Francia e del Belgio: e le cifre di 121,300 liti e di 58,012 sentenze « mettono a nudo i bisogni del paese, ancora travagliato dalla crisi agricola ed industriale: esse non sono indice di floride condizioni economiche e mostrano che oggimai qui il credito è più consumativo che remunerativo. »

Il P. G. di Torino (1898) trova un notevole aumento delle cause presso le Preture nel 1897, ma dichiara che gli riesce difficile spiegarlo. La stessa osservazione fanno i Procuratori generali di Firenze, di Genova e di Milano (1898), senza investigazione di causa, mentre quello di Potenza (1898) rileva durante l'ultimo quinquennio una progressiva diminuzione di cause presso le Preture.

Il P. G. di Napoli rileva l'elevato numero di liti in questa provincia, e conclude che « meno che dal numero, egli è principalmente da un attento e prudente esame della entità morale e giuridica delle liti che si possa verosimilmente argomentare della pubblica prosperità, o per contrario del maggiore o minore suo decadimento ». E questo concetto è ripetuto dal Procuratore generale di Catania nella relazione inaugurale di questo anno.

Nel discorso del Proc. generale di Palermo (1899) si trovano pregevoli osservazioni sul complesso significato della litigiosità e sulla influenza di essa sulla vita economica e morale della nazione. « Chi non vuol pagare, il colpevole di truffa, di appropriazione indebita, di malversazione, invocano la giustizia civile, perchè la sanno costosa, lunga, inefficace; essa, come il re Traviello della favola, può impaurire e spaventare gl'imbecilli, ma non incutere timore di sorta a chi sa essere un po' furbo ».

I Procuratori generali di Firenze e Casale negli ultimi discorsi (1899) si astengono dal trarre apprezzamenti dalle statistiche civili sullo stato economico e morale del paese, perchè « essi, come scriveva il Lucchini (discorsi inaugurali), possono essere eventuali e fallaci, quando non traggono fondamento da fatti statistici certi, numerosi, costanti e non abbracciano una serie abbastanza estesa di anni ».

Nel discorso del 1899 il Procuratore generale di Aquila invoca per le statistiche un sistema « semplice e *meno involuto* » ma si astiene dall'indicarne la via.

Il Procuratore generale di Venezia (1899) ritiene che « dove è maggiore l'incremento economico e più si sviluppa l'attività commerciale ed industriale, ivi si manifesta anche la prevalenza delle vertenze giuridiche. In rapporto minore si rimarca nella campagna per la vita meno operosa e per la civiltà più pigra. Nelle città ed in particolare, nei grandi centri di popolazione, invece i maggiori contatti sociali procurano la molteplicità degli affari e la conseguente causa di maggior numero di contestazioni legali ». E più oltre: « Nel distretto fiorisce la mezzadria e vi ha largo uso dei fitti, che determinano una certa aria patriarcale, una segreta simpatia fra coloni e padroni. Queste favorevoli disposizioni scemano, naturalmente, le liti, in proporzione della maggiore lealtà nello adempimento delle proprie obbligazioni, del rispetto ai diritti altrui e rendono ragione dello scarso numero di controversie derivanti dalla locazione di fondi rustici (955). Con una tendenza al litigio quel contratto, nel quale può dirsi che si compendiano i rapporti giuridici dei nostri coloni, si presterebbe a più frequenti conflitti » (pag. 8).

5. Ad illustrare quanto si legge nei discorsi inaugurali riporto qui appresso alcune medie generali dei procedimenti contenziosi distinti per regioni e per giurisdizioni.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI DISTINTI PER REGIONI.

ANNI	PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI													
	Italia settentrionale		Italia centrale		Napoletano		Sicilia		Sardegna		Regno (esclusi i procedimenti iniziati avanti alle Corti di cassazione)		Regno (compresi i procedimenti iniziati avanti alle Corti di cassazione)	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
1887. . .	363,151	33.28	286,221	42.67	667,191	86.40	278,409	94.92	204,554	300.62	1,799,526	62.15	1,802,486	62.25
1891. . .	401,519	36.81	322,048	48.01	723,733	93.73	275,722	94.00	241,039	354.23	1,964,061	67.88	1,966,944	67.93
1896. . .	428,132	39.24	387,080	57.71	969,730	125.58	366,774	125.00	253,699	372.84	2,405,415	83.08	2,408,440	83.18
1897. . .	431,415	39.54	388,975	58.00	950,573	123.10	386,715	131.85	244,695	359.60	2,402,373	82.99	2,405,578	83.08
1898. . .	428,224	39.18	383,495	57.08	951,865	123.66	408,623	139.18	233,851	343.38	2,406,058	83.14	2,410,193	83.24

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI DISTINTI PER GIURISDIZIONI.

ANNI	PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI AVANTI											
	agli uffici di conciliazione (1)		alle Preture		ai Tribunali		alle Corti d'appello		alle Corti di cassazione		a tutte le Magistrature complessivamente (1)	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
1887	1,334,044	46. 08	346,655	11. 97	102,411	3. 54	16,416	0. 57	2,960	0. 10	1,802,486	62. 25
1891	1,477,883	51. 04	359,926	12. 43	108,964	3. 76	17,288	0. 60	2,888	0. 10	1,966,944	67. 93
1896	2,040,012	70. 46	242,962	8. 39	104,442	3. 61	17,999	0. 62	3,025	0. 10	2,408,440	83. 18
1897	2,036,647	70. 34	246,998	8. 53	101,631	3. 51	17,097	0. 59	3,205	0. 11	2,405,578	83. 08
1898	2,045,325	70. 64	242,954	8. 39	100,490	3. 47	17,289	0. 60	4,135	0. 14	2,410,193	83. 24

(1) Il numero dei procedimenti iniziati avanti gli uffici di conciliazione differisce da quello segnato nel prospetto III dell'Introduzione della statistica giudiziaria civile perchè in quel prospetto per poter risalire coi confronti fino agli anni anteriori al 1884 non si sono compresi nei dati degli anni 1884-97 i procedimenti abbandonati per conciliazione fuori della udienza dei quali non si aveva notizia nelle statistiche degli anni 1875-83.

Nei prospetti qui appresso ho cercato di tentare un confronto del numero dei procedimenti contenziosi in Italia, Francia e Belgio.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI IN FRANCIA, BELGIO E ITALIA.

Francia.

ANNI	Procedimenti contenziosi iniziati				
	Giudici di pace (<i>Juges de paix</i>)	Tribunali civili e commerciali	Corti d'appello	Corte di cassazione	Totale
1892	304,979	380,821	18,103	1,373	705,276
1893	329,891	389,964	18,686	841	738,682
1894	328,448	400,299	19,524	675	748,946
1895	325,050	386,113	20,550	751	732,464
1896	327,589	380,500	21,465	(a) 2,664	732,218
<i>Media annuale</i> . .	323,191	387,539	19,665	1,260	731,517

(a) Il maggior numero di affari riguardò nel 1896 controversie elettorali.

Belgio.

ANNO GIUDIZIARIO	Procedimenti contenziosi iniziati				
	Giudici di pace (<i>Juges de paix</i>)	Tribunali civili e commerciali	Corti d'appello	Corte di cassazione	Totale
1895-96	28,985	40,416	1,828	45	70,769

Italia.

ANNI	Procedimenti contenziosi iniziati					
	Conciliatori	Pretori	Tribunali	Corti di appello	Corti di cassazione	Totale
1896	2,040,012	242,962	104,442	17,999	3,025	2,408,440
1897	2,036,647	246,998	101,631	17,097	3,205	2,405,578
1898	2,045,325	242,954	100,490	17,289	4,135	2,410,193
<i>Media annuale</i> . .	2,040,661	244,304	102,184	17,461	3,455	2,408,070

Confronto fra i vari Stati.

STATI	Numero complessivo dei procedimenti contenziosi	Popolazione	Proporzione per 1000 abitanti
Italia	2,408,070	28,953,480	83.17
Francia	731,517	38,517,975	18.10
Belgio	70,769	6,495,886	10.89

III. — Circoscrizioni giudiziarie.

5. Anche di circoscrizioni giudiziarie si occupano i discorsi inaugurali e su di esse sento il bisogno di richiamare l'attenzione della Commissione, giacchè, specialmente dopo la modificazione della circoscrizione delle Preture e l'ampliata competenza dei Conciliatori, che diminuì di circa un terzo il lavoro delle Preture, la questione ha acquistata non lieve importanza.

I Procuratori gen. di Bologna, Venezia (discorsi del 1898 e 1899), Palermo, Potenza, Casale, Parma (discorsi del 1898) e Milano (discorso 1899), lamentano la sproporzione, anche dopo l'applicazione della legge Zanardelli 8 giugno 1890, del lavoro fra le varie Preture, notando in alcune una pletera enorme di affari, ed in altre tale una deficienza che i Pretori sono condannati ad un ozio forzato. Mentre in alcune Preture del Regno furono emesse più di mille sentenze civili l'anno, in altre ve ne fu un numero assai scarso; in 9 Preture del distretto di Venezia da 24 sentenze a 6 (Zavattarello), in 11 del distretto di Torino meno di 10 sentenze, 8 sentenze emise la Pretura di Gorgonzola (distretto di Milano), altrettante quella di Castelfranco (Bologna), 7 l'altra di Portomaggiore (Bologna), 5 quella di Piacenza (Brescia) e minore lavoro fecero altri Pretori. Nel discorso del Procurator gen. di Venezia (1898) vien rilevata tale sproporzione anche fra i Tribunali: quelli di Legnago, Bassano e Conegliano, nel 1898, non diedero ciascuno più di 36 sentenze in contraddittorio. I Procuratori Gen. di Palermo (1898) e di altri distretti mettono in vista invece il grande lavoro delle rispettive Corti in proporzione dello scarso numero dei Consiglieri.

Per riparare a questi inconvenienti si reclama un mutamento di circoscrizioni ed in ordine alle Preture i Procuratori gen. di Catanzaro (1898), Parma (1898), Aquila (1899) e Brescia (1899), stimano necessario anche l'allargamento della competenza per valore. Quello di Palermo (1898) fa molte acute e complesse osservazioni. Rileva che dell'eccessivo numero di Preture altro inconveniente è questo: « La quantità dei Giudici, che noi richiediamo per le 1529 Preture del Regno, è superiore alla forza produttiva scientifica del nostro paese ». Donde ristagno nella carriera e scarso nu-

mero di concorrenti. « Ricordiamo », egli aggiunge, « che la grave questione delle circoscrizioni mandamentali, che di tanto in tanto si solleva nel Parlamento sotto il modesto desiderio della istituzione delle sezioni di Pretura, non dovrebbe essere esaminata e risolta senza guardarne i molteplici aspetti. A mio avviso hanno ragione coloro, che propugnano una più larga soppressione delle Preture. Ma non hanno meno ragione di loro quelli, che propugnano essere opportuno e necessario che, i centri giudiziari minori siano numerosi e frequenti, specialmente fra le popolazioni rurali. Bisogna tener conto di queste contrarie esigenze, senza disconoscere la importanza di ciascuna e senza calpestare, per il desiderio di una astratta uniformità di trattamento, costumi, abitudini e tradizioni diverse. Io non credo che sia un male che vi fossero tanti centri giudiziari minori, quanti ne avevamo prima della legge del 1890; però ammetto e riconosco essere un male che i Pretori, dai quali poi si debbono reclutare i magistrati superiori, siano quanti ne avevamo prima del 1890 e *quanti ne abbiamo ancora oggi*. Ad eliminare l'apparente contraddizione di queste affermazioni, dico che si dovrebbe esaminare, se non conveuga, da un lato restringere le pretese secondo gl'intenti della legge del 1890, e dall'altro stabilirne un numero non inferiore all'antico, con la qualifica di sezioni, o con altra qualsiasi denominazione. I più valorosi e distinti magistrati, vale a dire quelli, che abbiano conseguita l'approvazione con lode nel concorso di uditori, inizierebbero la loro carriera come Pretori di mandamento; i più scarsi ed insufficienti andrebbero a coprire, invece, l'ufficio di Pretori di sezione; e dai primi esclusivamente si dovrebbero poi reclutare i Giudici per i Collegi superiori » (nota a pag. 15 a 18).

IV. — Conciliatori.

6. Premetto, per meglio illustrare le relazioni dei Procuratori gen., brevi notizie statistiche sul lavoro dei Conciliatori nell'ultimo quinquennio e nell'anno precedente all'applicazione della legge sui Conciliatori 10 giugno 1892.

LAVORI DEI CONCILIATORI.

	1891	1894	1895	1896	1897	1898
Cause non contenziose	139,079	142,372	114,552	99,755	87,441	80,949
Cause conciliate	81,897	86,181	71,218	62,531	56,323	52,343
Cause contenziose sopravvenute	1,477,883	2,136,035	2,023,015	2,040,012	2,036,647	2,045,325
Cause terminate per transazione, abbandono, ecc.	625,259	1,005,376	969,851	966,801	951,533	944,789
Cause conciliate in udienza	265,932	343,085	283,631	265,768	266,673	263,435
Cause decise con sentenze $\left\{ \begin{array}{l} \text{di valore inferiore alle lire 50} \\ \text{di valore superiore} \end{array} \right\}$	582,762	677,856	671,436	722,447	731,290	748,621
Cause decise in contraddittorio	277,162	361,787	347,840	369,023	370,708	384,218
Cause decise in contumacia	305,600	418,209	418,468	433,558	439,800	450,713
Sentenze di accoglimento totale e parziale della domanda . .	532,603	724,228	710,558	742,727	748,444	775,334
Sentenze di rigetto.	3,615	55,768	55,750	59,854	62,059	63,097
Sentenze appellate in cause di valore superiore alle lire 50 .	..	7,727	7,207	7,298	7,732	7,647
Sentenze confermate in appello	3,125	2,837	2,889	2,270	3,175
Sentenze in tutto od in parte riformate in appello	4,087	3,943	3,870	3,959	3,698
Appelli ai termini dell'articolo 459 $\left\{ \begin{array}{l} \text{accolti} \\ \text{Codice procedura civile} \\ \text{respinti} \end{array} \right\}$..	2,866	2,859	1,897	1,560	1,303
	..	2,859	2,056	1,526	1,337	1,130

Da questi dati si desume, fra l'altro, che, nel biennio 1897-98, a) la media delle conciliazioni nei procedimenti contenziosi è del 64,56 %;

b) la media delle cause decise con sentenze contumaciali, rispetto alle cause esaurite, è del 24,87;

c) la media delle cause decise con sentenze in contraddittorio è del 18,53;

d) la media delle cause transatte ed abbandonate è del 46,57 su cento cause esaurite;

e) la media delle sentenze di accoglimento totale o parziale, su cento cause decise, è del 90,49;

f) quella delle sentenze di rigetto è del 9,51;

g) la media delle sentenze appellate, in cause di valore superiore a lire 50, è del 9,29 su cento sentenze in cause di questo valore;

h) quella delle sentenze appellate e confermate è 3,89 su cento sentenze emesse dai Conciliatori;

i) la media, infine, delle sentenze in tutto od in parte riformate in appello è di 4,62 %.

7. Le innovazioni principali apportate dalla detta legge del 1892 riguardano: 1° il sistema della nomina dei Conciliatori essendosi sostituito a quello della terna, l'altro della lista degli eleggibili; 2° la competenza più estesa; 3° l'appellabilità dalle sentenze di un certo valore estesa oltre i casi d'incompetenza.

La maggior parte dei discorsi contengono lamenti, quale per l'una e quale per l'altra innovazione. Non manca, però, la nota ottimista ed essa è data principalmente dai Procuratori gen. di Messina (1899), Torino (1898), Venezia (1898-99), Milano (1898-99), Lucca (1898), Bologna (1899), Firenze (1899), Potenza (1899), Genova (1899), Macerata (1899); ma anche da alcuni di loro si lamenta la difficoltà di trovare buoni Conciliatori ed avere buone sentenze. Altri, come quello di Roma (1899), dichiarano essere stato troppo breve lo esperimento della nuova legge per poter dare un coscienzioso giudizio su di essa, e non traggono incoraggiamento dallo scarso numero delle sentenze appellate, perchè spesso l'acquiescenza non dipende dalla bontà della sentenza, ma dalla difficoltà, o dalla mancanza di mezzi per gravarsene.

I più, come si è testè cennato, si lamentano: ed i principali inconvenienti, che pongono in vista, sono quelli già deplorati nei precedenti anni, cioè:

a) difficoltà della scelta dei Conciliatori. È quasi unanime il lamento e non occorre citare i discorsi dei Procuratori gen. di Trani (1898), di Brescia (1898), Cagliari (1898-99), Aquila (1898), Palermo (1898), Messina (1898), Napoli (1899), Casale (1899), Venezia (1899), ed altri molti per convincersene. « Non si è potuto », così quello di Cagliari (1898), « mai ottenere che tutti i Comuni avessero ciascuno un Conciliatore ed un Vice-Conciliatore, sia per la riluttanza dei cittadini a sobbarcarsi all'ingrato peso, sia per non trovarsi persone atte a disimpegnare il delicato ufficio » (pag. 13).

E cita il caso del Conciliatore di Ussassai, sig. Santino Laconi, ucciso, ne' 21 agosto 1897, a causa delle sue funzioni, e l'altro caso del Vice-Conciliatore di Tula, sig. Leonardo Murgia, che per lo stesso motivo si tentò di uccidere. « In molti casi » (Procuratore gen. di Messina, 1898) « si è dovuto dare un giudice scegliendolo fra coloro, che desiderano l'ufficio per acquistare influenza e clientela, o che ubbidiscono alle ragioni di partito. In questi casi noi rappresentiamo a questa immensa classe di non abbienti o di piccoli abbienti la giustizia come opera di partito e di tornaconto » (pag. 8). E propone che quando in un Comune non si trovi un Conciliatore indipendente e capace, se ne devolva al Pretore la competenza dichiarando inappellabili le relative sentenze. Il Procuratore gen. di Catania (1898) osserva quanto sia difficile, con l'attuale sistema, trovare Conciliatori, che sappiano e vogliano adempiere il loro importante ufficio e propone che « le liste degli eleggibili siano modificate nel senso che al censo prevalgano la istruzione e la moralità, e che all'eletto nel tempo di sue funzioni si accordi un'equa indennità in ragione di luogo e di affari, la quale valga a compensarlo dei danni che soffre per il pubblico servizio » (p. 12). Il P. G. di Napoli, nel discorso del 1898, deplora che i Consigli comunali nella formazione delle liste si fanno guidare da spirito di parte e che si fu costretti ad invitare 9 dei Conciliatori nominati a dimettersi e non si poterono confermare altri 18 a triennio compiuto (pag. 14). E nel discorso dell'anno successivo ripete la stessa nota: « Per la nomina del Conciliatore la guerra, che si accende,

è così bassa e micidiale, che si dà diritto a sospettare che gl'interessi messi in gioco siano tutt'altro che dipendenti dal sentimento di una nobile ambizione. Il certo è che il Conciliatore è nominato non perchè capace, ma perchè in lista, la quale dà la capacità anche al medico, al farmacista, al geometra, al militare in ritiro ed a chi paga un'imposta annuale non minore di 100 lire » (pag. 10). Quello di Trani, a pag. 13 del discorso del 1898, dice sconfortato: « È vano illudersi. La eligibilità dei Conciliatori, la formazione delle liste, le ineligibilità non sono che parole. Il Conciliatore moderno significa influenza a servizio dei partiti locali. Noi si sceglie i migliori fra' proposti. Non val nulla! ». Quello di Palermo (1899), dopo aver notato che il maggior numero delle liti è portato alla cognizione dei Conciliatori, e che ad essi affluisce specialmente la turba dei non abbienti, ricorda le parole dello Zanardelli: « La giustizia dei poveri non deve aver minori guarentigie che quella dei ricchi » (Disc. pronunz. ne' 4 settembre 1898 in occasione dell'inauguraz. del Congr. penale di Torino): osserva che non è possibile trovare per tutti i Comuni persone probe e capaci, che accettino l'ufficio di Conciliatore, e conclude: « crederei degno di studio il problema, se almeno gli uffici di conciliazione di qualche importanza non dovessero essere affidati a funzionari di carriera » (pag. 27). Il P. G. di Brescia (1899) lamenta la stessa difficoltà e nota, fra l'altro, che, nel 1898, diedero le dimissioni 32 Conciliatori e 12 Vice-Conciliatori, non si potette provvedere alla nomina del Conciliatore in 53 Comuni ed a quella di Vice-Conciliatore in ben 7 e parecchi Comuni mancavano dell'uno e dell'altro. Ed in proposito rammenta quanto il compianto Ministro Costa ebbe a dire nella tornata della Camera degli 11 giugno 1896: « Gravi difficoltà incontra l'attuazione della legge 1892. Difficoltà di poter trovare Conciliatori che sieno, non dico onesti, perchè devo supporre che tutti sieno tali, ma che sieno al di fuori delle influenze di partiti locali; per modo che si può dire che in molte Provincie l'istituto dei Conciliatori, riformato appena, si trova a navigare in un mare alto e burrascoso ». Il P. G. di Casale nel discorso inaugurale del volgente anno trova che a rimediare al deplorabile inconveniente, pel quale non si potette provvedere alla nomina del Conciliatore in parecchi Comuni ed a quella del Vice-

Conciliatore in 59, sarebbe opportuno devolvere al Primo Presidente della Corte di Appello, su proposta del Procuratore generale, la facoltà d'incaricare un uditore giudiziario della temporanea reggenza. » (pag. 44).

b) *Esiguo numero di conciliazioni.* — Anche questo lamento è quasi unanime (Proc. gen. di Catanzaro, Trani, Bologna, Aquila, Messina, Catania, Potenza, Lucca, Parma, Venezia, ecc.). « Il Conciliatore, lungi dal conciliare, sentenza » dice scoraggiato il Procuratore gen. di Trani (1898), « o, meglio, lascia che il Cancelliere sentenzi per lui! ». « La principale funzione del Conciliatore dovrebbe esser quella di conciliare e questo era scolpitamente detto negli art. 19 e 20 della legge del 1819. Ma il numero delle conciliazioni (11415) rispetto a quello delle cause (101129) attesta che questa funzione fu scarsamente esercitata » (Proc. gen. di Catania, 1898). Però in alcuni Distretti si nota un lieve miglioramento (Calabrie, Bologna, Messina), e, d'altra parte, si spiega e si attenua la esiguità delle conciliazioni con vari motivi: 1. la intrusione anche negli uffici di conciliazione della turba dei faccendieri da cui i Conciliatori non hanno modo di liberarsi e che pel loro tornaconto ostacolano i bonari componimenti (disc. Proc. gen. Parma, Bologna, Catania, Brescia, Casale, Genova, Milano, Napoli, Venezia); 2. la poca disposizione a conciliarsi delle parti, le quali d'ordinario vengono in giudizio dopo aver tentato i mezzi amichevoli di comporsi (disc. Proc. gen. Catanzaro ed Ancona del 1898 e Proc. gen. Trani del 1899); 3. la poca fiducia, che ispirano parecchi Conciliatori e per la quale in qualche Comune le obbligazioni si contraggono per 101 lire per evitare la competenza del giudice popolare (disc. Proc. gen. Brescia e Potenza del 1899); 4. il numero delle cause che figurano transatte fuori udienza, od abbandonate, e la cattiva abitudine di alcuni uffici di non redigere il verbale di conciliazione (disc. Proc. gen. di Potenza del 1898, di Brescia del 1899, di Genova del 1899).

Per rimuovere questi inconvenienti si propongono, oltre quelli testè indicati, i seguenti rimedi: 1° Scacciare i trafficanti dagli uffici di conciliazione obbligando le parti o a comparire di persona, o assistite, ovvero rappresentate da persone scelte e messe in ruolo dal Presidente del Tribunale (disc. del Proc. gen. di Genova del

1898 e di Brescia del 1899); 2° Obbligare i Conciliatori a redigere verbale speciale dell'esperimento di conciliazione, come si usa presso le Preture, allorquando sono richieste dalla Commissione del gratuito patrocinio pel tentativo di conciliazione (disc. del Proc. gen. di Potenza del 1899).

c) *Valore scadente delle sentenze.* — È *quaestio vexata* e risolta in vario senso quella sulla bontà del lavoro dei Conciliatori dopo la nuova legge. I pessimisti riconoscono essere un bene l'aver rese poco dispendiose le liti, che non superano le lire 100 e ricordano che Filangieri scriveva che quando i cittadini non possono facilmente impugnare la spada della giustizia, ricorrono al pugnale dell'assassino. Ma considerano che la missione del Conciliatore dovrebbe essere quella di conciliare liti ed ove non riesca a comporle, decidere da buon padre di famiglia, *ex aequo et bono*, con l'equità e col buon senso, anzichè col rigore del diritto. Ora questa missione si attaglia alle cause di lieve valore e nelle attuali condizioni economiche non è, purtroppo, lieve valore per tutti una somma dalle 50 alle 100 lire. Il rimedio dello appello dato per le cause di valore superiore alle lire 50 e che trae seco il ricorso per cassazione obbliga il Conciliatore a decidere col rigore del diritto *ex iure et lege*, al che quel Magistrato è insufficiente. Donde la grande quantità di sentenze, che non fanno onore alla Magistratura popolare, la prorogazione del Cancelliere al Giudice nel sentenziare e la media elevata degli appelli accolti. In proposito il Procuratore gen. di Palermo (disc. del 1898) cita il caso di un Conciliatore, che interpellato da lui sul perchè, dopo tre mesi da che era passata in decisione una causa, non aveva pronunciata la relativa sentenza, rispose che essendo stata eccitata la perenzione e non sapendo egli regolarsi, si era rivolto al direttore di un giornale giuridico, la risposta non era pervenuta ed, in attesa dell'oracolo, non era stata emessa alcuna decisione (pag. 8). E lo stesso Procuratore gen. deplora che la media degli appelli accolti raggiunse nel 1897 il 56 per cento e propone che sia corretto l'ordinamento attuale affidando ai pretori la cognizione alle cause di un valore da 50 a 100 lire, o meglio provvedendo alla nomina dei Conciliatori. Anche il Proc. gen. di Aquila (1899) propone che al giudice popolare si tolga quanto è ufficio del giu-

dice legale e lo si affidi al Pretore agevolando, sia per le forme di procedura, sia per le tasse, i giudizi avanti le Preture (pag. 11).

Un altro Procuratore generale, quello di Aquila, nel discorso del 1898, narra un fatto accertato nell'anno precedente ». Un tale, creditore di lire 27, promuove la sua azione; non ha titolo, od altra prova, ed il giudice gli deferisce giuramento di ufficio; quei giura e riporta vittoria. Indi a poco il convenuto, già condannato, si presenta allo stesso giudice, fa raccogliere prima la dichiarazione di un suo compiacente testimone ed indi propone domanda in revocazione; quel giudice crede a questo sistema di procedura, e poichè quel testimone aveva deposto di essergli a conoscenza la non totale soddisfazione del debito, deferisce lo stesso giuramento all'attore in revocazione. » Quello di Trani (disc. 1898), nota che la percentuale degli appelli accolti è del 54, mentre quella degli appelli prodotti dalle sentenze dei Pretori è del 53, e prosegue: « Figurarsi le 91,914 sentenze! Chi si occupa di redigerle? I Procuratori del Re riferiscono che le redigono i Cancellieri. E taluni Conciliatori lasciano unicamente scritto sul registro un *si* o un *no*, a significazione d'accoglimento o rigetto. Il Cancelliere fa la sentenza, spesso divulgandola prima, o adattandola a suo piacimento, e spesso deridendo il Conciliatore, brava persona, ma sfornita di ogni cultura. È urgente, dunque, provvedere! » (pag. 14). Il Procuratore generale di Napoli, nel discorso del 1898, rileva che furono 683 gli appelli accolti e 442 i respinti: donde una media delle riforme del 64. 71 per cento. E nell'anno successivo parlando della qualità del lavoro dei Conciliatori ripete che non si può assicurare che l'aumentata competenza sia un bene: « il numero degli appelli non ce lo dice ». Gli stessi lamenti fanno il Procuratore generale di Catania (1898), che rileva la media degli appelli accolti del 58 per cento, e quelli di Venezia (1890), Parma (1898), Aquila (1899) ed altri.

Gli ottimisti, invece, si compiacciono che i Conciliatori abbiano, anche con le loro sentenze, risposto in modo soddisfacente alla fiducia riposta nell'opera loro e lo desumono specialmente dall'esiguo numero degli appelli prodotti e da quello più sparuto degli appelli accolti (disc. Proc. gen. Brescia, 1898, Messina, 1898, Torino, 1898, Bologna, 1899, Firenze, 1899, Milano, 1899, Trani, 1899,

Venezia, 1899). Pare, però, quanto all'esiguo numero degli appelli, che non si sia sufficientemente studiata la questione se ciò derivi dalla fiducia nel giudice popolare, ovvero, come da parecchi si ritiene, dalla gravazza delle spese di appello, o da entrambi questi motivi, o da altri. In ordine all'appello, il Procuratore generale di Genova, nel suo discorso del 1898, fa voto che la facoltà dell'appello sia estesa alle cause anche di valore inferiore alle lire 50.

d) *Cancellieri e Messi*. — Aumentata la importanza degli uffici di Conciliazione, sarebbe desiderabile che sia meglio regolata la nomina dei Cancellieri, il cui personale ora è fornito dalle Segreterie comunali e risente spesso della malsana corrente di partiti (discorso Proc. gen. di Catanzaro 1898). I Procuratori generali di Roma e di Palermo (disc. del 1899) propongono che alle funzioni di Cancellieri siano adibiti Vice-Cancellieri di Pretura od alunni.

Riguardo ai messi, che, com'è noto, essendo chiamati a funzionare da Uscieri del Conciliatore, devono prestare una cauzione, si osserva che alcuni di essi non possono prestarla e sono revocati: donde l'inconveniente che le parti non potendo, nei Comuni, che non sono sedi di Pretura, sostenere le spese di trasferta degli Uscieri mandamentali, abbandonano la via giudiziaria e si affidano « alla trista genia dei faccendieri, che nell'antica Roma erano chiamati *latratores*, perchè latranti per fame a guisa delle cagne magre ricordate dal Poeta ». E si propone l'abolizione della cauzione (disc. Proc. gen. di Bologna, 1898 e 1899).

I Procuratori generali di Roma e di Catania nei discorsi inaugurali dell'anno 1898 notano un altro inconveniente, che, cioè, spesso si adisce il Conciliatore per convenire intorno ad affari e sotto l'apparenza di un verbale di componimento si nasconde l'artificiosa stipulazione di un contratto, con danno dello Erario e del notaio.

Il P. G. di Genova (disc. del 1899), ad evitare inconvenienti nelle Cancellerie dei Conciliatori, propone che siano diramate istruzioni ai Pretori, affinché il servizio delle ispezioni periodiche loro affidate proceda in modo uniforme ed efficace, a base di un questionario esauriente (pag. 9). Ed, infine, il Procuratore generale di Palermo (disc. del 1899) nota un altro inconveniente: che i Conciliatori cioè vanno di giorno in giorno sempre più abusando della fa-

coltà di assegnare un lieve compenso alle parti od ai loro mandatari e non si esita da taluni Conciliatori, in via normale, ad attribuire una somma per vacanze ai mandatari, anche superiore a quella che la legge consente (da 50 centesimi a lire 3).

Pare superfluo aggiungere ciò, che varie volte è stato notato dai Procuratori generali ed in queste periodiche relazioni, che, cioè, alla aumentata affluenza di affari ai Conciliatori non corrisponde altrettanta diminuzione nelle Preture.

V. — Pretori.

8. Fo anche qui precedere alla esposizione dei principali concetti espressi dai Procuratori generali un quadro riassuntivo dei lavori dei Pretori, come giudici di prima istanza e di appello, negli anni 1891, 1894, 1895, 1896, 1897 e 1898, del numero degli appelli prodotti contro le loro sentenze e dell'esito di essi.

LAVORI DEI PRETORI.

	1891	1894	1895	1896	1897	1898
Cause contenziose sopravvenute	359,926	247,017	242,962	235,125	246,998	243,025
Cause terminate per transazione o abbandonate	143,733	81,562	77,584	74,786	84,478	79,603
Cause conciliate	18,111	9,763	8,492	8,578	9,329	9,040
Cause decise con sentenza	196,348	157,981	153,763	150,699	153,573	154,004
Cause decise in contraddittorio	130,550	110,109	110,190	106,754	110,274	109,332
Cause decise in contumacia	65,798	47,872	43,573	43,945	43,308	44,675
Sentenze di accoglimento totale o parziale della domanda	173,929	134,753	131,325	128,371	129,087	130,884
Sentenze di rigetto	22,419	23,228	22,974	22,337	24,486	23,256
Sentenze prodotte in appello	18,443	17,048	16,254	13,433	14,954	15,422
Sentenze appellate	5,802	6,255	6,025	5,159	5,141	5,645
Sentenze riformate in parte od in tutto in appello	8,034	7,212	6,489	7,383	6,622	6,927
Sentenze non definitive	53,467	42,437	42,164	41,605	37,572	40,994
Sentenze in complesso	198,788	159,555	155,095	152,048	154,908	155,402

Da questi dati si desume, fra l'altro, che:

a) le conciliazioni ottenute dai Pretori rappresentano il 3. 73 per cento delle cause esaurite, le cause abbandonate o transatte il 32. 81 per cento, le cause definite con sentenza contumaciale il 18. 41 per cento e quelle terminate con sentenza in contraddittorio il 45. 06 per cento;

b) la media degli appelli prodotti è del 10. 01 per cento cause esaurite con sentenza e quella delle riforme il 4. 49 per cento degli appelli prodotti;

c) le sentenze definitive stanno alle non definitive come 28 a 10.

Una prima osservazione fanno i Procuratori generali: il decresciuto lavoro, dopo la legge del 1892, non proporzionato, come testè si è detto, all'aumento del lavoro negli uffici di conciliazione. Indi le loro osservazioni si aggirano principalmente sui punti seguenti.

9. *Giudice unico o collegiale?* In vista della bassa media degli appelli rispetto al numero delle sentenze, il Procuratore generale di Catanzaro si ripropone questa antica e vessata quistione. « Da sentenze dei Pretori, » egli dice (disc. del 1898, pag. 33), « fecesi appello in misura del 9 per cento; di sentenze del Tribunale in misura del 25 e di queste sentenze appellate la Corte ne riformò la metà. Sono press'a poco le proporzioni, che si riscontrano negli altri Distretti. Ora, la maggiore acquiescenza ai giudicati dei Pretori e l'elevata cifra delle riforme delle sentenze de' Tribunali significano forse essere preferibile, come sistema, il giudice unico? Io nol penso; e se può esser allargata la competenza dei Pretori per effetto del mutato rapporto tra' valori di oggi e quelli di un tempo nonostante la conservata denominazione, ciò non significa che il Magistrato collegiale offra sostanzialmente minori garanzie del Giudice unico. È innegabile, però, che i pronunziati collegiali, de' quali ognuno, che vi concorre, è tenuto ad assumere diretta indeclinabile responsabilità, ispirano maggior fiducia di più ponderata giustizia. Ed io, dai dati or ora riassunti traggio occasione per augurare che si realizzi la riforma, ch'è tra' miei più tenaci ideali, di prescrivere che sia *palese* il voto di ogni decidente in qualsiasi corpo costituito in collegialità. »

10. *Competenza e carriera* — È generalmente riconosciuta la importanza e delicatezza dell'ufficio de' Pretori e la gravezza del peso, che devono sopportare questi modesti Magistrati « veri paria della Magistratura, degni di ogni stima e di ogni riguardo » (disc. Proc. gen. di Cagliari, 1898), « fanteria della Magistratura, milizia modesta e non pertanto nerbo, sul quale va a rovesciarsi addensata e compatta la massa maggiore del nostro nemico, il lavoro » (disc. Proc. gen. di Modena, 1899). « Ufficiali superiori di polizia giudiziaria, giudici, secondo le loro competenze nelle materie penali, civili e commerciali e di giurisdizione onoraria o volontaria, custodi dell'andamento delle tutele, vigilanti sugli atti dello stato civile, nei quali poggia deve la prova dello stato delle persone e della costituzione della famiglia, organi illuminati d'informazioni a richiesta delle autorità superiori sulle materie più difficili anche di natura amministrativa ed interna, strumenti di quiete ed ordine per la loro stessa autorità, che specialmente si fa sentire e rifugge nei piccoli centri, ogni qual volta venga minacciato o turbato, essi prestano un'opera costantemente attiva, da cui non possono andar disgiunti dottrina e prudente consiglio. Vigili scelte sparse in tutti i punti del territorio dello Stato, sono la imagine più viva e palpitante della giustizia, cui servono spesso con privazioni e disagi materiali in paesi aspri e difficili per clima, condizione topografica e cultura ». (Disc. Proc. gen. di Lucca, 1899, pag. 11 e 12). Il Procuratore generale di Palermo (disc. 1899, pag. 26) nota che i Pretori di quel distretto nel 1898 decisero quasi due terzi delle controversie portate davanti ai Magistrati togati e da questo dato importante, comune, con lieve variante, a quasi tutti gli altri distretti e che rivela la grande somma d'interessi affidati ai Pretori, deduce l'urgente necessità di una migliore scelta e di maggiori incoraggiamenti. È vero che le recenti riforme vi provvedono; ma il tempo le ha mostrate non del tutto sufficienti.

L'attuazione della legge Zanardelli sulla riduzione delle Preture non raggiunse uno degli scopi principali della legge medesima (disc. Proc. gen. di Venezia, 1899) e tuttora vi sono non poche Preture, i cui titolari sono condannati ad un ozio forzato, mentre in altre il lavoro è eccessivo (disc. Proc. gen. di Milano, 1899). Oltre questo inconveniente, altri se ne verificano. « Quando il nu-

mero dei Pretori supera di molto la cifra, che, in 5, 6 o 7 anni è necessaria per provvedere alle vacanze dei posti nei gradi superiori della Magistratura, la carriera diventa troppo lenta ed i giovani migliori se ne allontanano » (Proc. gen. di Palermo, 1898). Lo stesso lamento fa il Proc. gen. di Casale (disc. 1898). « Con vivo dolore notai che fra' più distinti e valorosi Pretori del Distretto ve ne sono alcuni, che contavano quasi 12 anni di Pretura, prima di aver potuto raggiungere la categoria superiore, la quale li abilita ad esser scrutinati dalla Commissione consultiva per poter aspirare alla promozione, o far valere in qualche modo i requisiti di merito, che possono renderli degni di speciali considerazioni. Codesto ristagno scoraggiante, che non torna certo a vantaggio dell'Amministrazione della giustizia, rende quegli egregi funzionari abbattuti e sfiduciati » (pag. 19). Ora la doppia categoria è stata abolita, i Pretori sono tutti della stessa classe con lo stipendio di lire 2800; ma il ritardo si verifica sempre essendo ristretto il numero dei posti disponibili ogni anno per le promozioni.

A provvedere ad un migliore reclutamento di Pretori ed evitare gl'inconvenienti succennati si propone di aumentare la competenza per valore dei Pretori, aumentarne il prestigio e l'autorità parificandoli ai Giudici, restringere il numero delle Preture, ovvero lasciare le Preture nelle sedi di maggiore importanza, ed istituire delle sezioni nelle altre mandando nelle prime i più distinti e valorosi, dai quali esclusivamente si dovrebbero poi reclutare i Giudici pe' Collegi superiori, ed i più scarsi ed insufficienti nelle altre; sicchè sarebbe possibile attuare il progetto del compianto Ministro Costa, approvato dal Senato del Regno, di rendere possibile ai più meritevoli la promozione dopo cinque anni di esercizio delle loro funzioni; e abolire, infine, la facoltà di mandare Uditori a reggere Preture (disc. Proc. gen. Bologna, 1898, Palermo, 1898 e 1899, Potenza, 1898, Casale, 1898, Parma, 1898, Brescia, 1899, Aquila, 1899, Cagliari, 1899).

11. *Esiguo numero di conciliazioni.* — È sempre ripetuto l'antico lamento per lo scarso numero di conciliazioni ottenute dai Pretori in udienza. Lo si trova nella maggior parte dei discorsi dei Procuratori gen., come quelli di Catanzaro (1898), Ancona (1898), Messina (1898), Venezia (1898), Napoli (1898). Il Procuratore gen. di Firenze (1898) nota che su 9749 cause si ebbero appena 154 conci-

liazioni, quello di Catanzaro (1898) che su circa 12 mila cause i Pretori del Distretto riuscirono a conciliarne solo 290 e l'altro di Catania (1898) che con la media del 5.48 per ogni cento cause esaurite quel Distretto raggiunse quasi il doppio di quella, che si ha in tutta la Sicilia, e quasi il massimo del 6 per cento, che ci dà la Sardegna. E si consiglia: a) l'adempimento del precetto imperativo contenuto nell'articolo 417 Cod. pr. civ. e si rammenta l'ammaestramento del Macchiavelli. « Il Giudice, intese le parti e le ragioni, deve ingegnarsi amorevolmente, e senza forzare, di vedere se per il debito della giustizia, può comporle insieme, chè è opera lodevole. E quando, dopo le diligenze usate, non possa, amministri giustizia secondo gli ordini » (Proc. gen. Aquila, 1898). In proposito nota il Proc. gen. di Venezia (disc. 1899): « Che torni possibile ottenere migliori risultati mi convince il dato delle conciliazioni utilmente sperimentate nelle cause di Tribunale (390) e della Corte (34). Eppure il Collegio manca dell'apposita iniziativa, che, insieme alla facoltà di ordinare la comparizione delle parti, è riservata al giudice singolo » (pag. 12); b) l'applicazione più estesa dell'articolo 446 cit. Codice, che autorizza il Pretore a far comparire di persona le parti, onde sia paralizzata, per quanto è possibile, l'opera malefica dei faccendieri (Proc. gen. Venezia, 1898); c) obbligare i Pretori a redigere, in ogni caso, dell'esperimento di conciliazione un verbale speciale, in cui siano consacrate le reciproche affermazioni delle parti, come si usa praticare presso i Tribunali per l'esperimento di conciliazione, che la legge prescrive fra' coniugi, che intendono separarsi (Proc. gen. Potenza, 1899). E dall'altra parte si fa osservare: a) che le cifre ufficiali non rispondono al fatto, perchè spesso non si redige verbale del riuscito esperimento di conciliazione per risparmio di spese (Proc. gen. Parma, 1898, Catania, 1899, Bologna, 1899); b) che la conciliazione riesce più difficile pei Pretori che pei Conciliatori per la maggiore entità dell'oggetto della contesa (Proc. gen. Napoli, 1898); c) che molto influiscono la testardaggine dei litiganti, ciascuno dei quali, credendosi assistito dal buon diritto, dimentica il monito ciceroniano: « *melius est aliquid tradere, quam totum consequi litigando* », la considerazione del valore giuridico del verbale di conciliazione, il quale, quantunque titolo esecutivo, pure non ha la stessa efficacia giuridica della sentenza (Proc. gen. Potenza, 1899) e la intrusione del causidico, « il quale

elevandosi al grado di consulente legale, sebbene non abbia in qualche incontro dimenticato una subita ammonizione, promette all'incauto cliente una vera strage della parte avversa; anzi per acquistar credito nel pubblico, con aria severa, nell'incontrare l'onesto difensore, munito di splendida laurea, gli dà, senza ritegno, del *caro collega* » (Proc. gen. Aquila, 1898).

12. *Intrusione dei faccendieri.* — Levano perciò la voce contro costoro, che *germogliano come gran di spelta* ed infestano uffici di Conciliazione e di Pretura, la maggior parte dei Procuratori gen. nei discorsi da me studiati, evocano i tentativi fatti per provvedere con legge a porvi rimedio e fanno voto che o sia la rappresentanza delle parti avanti le Preture affidata solo ad avvocati, procuratori legali, notai e laureati in giureprudenza in conformità del desiderio espresso dal Foro di Napoli e dal 1° Congresso nazionale forense tenutosi in Roma nel 1896 (Proc. gen. Brescia, 1898, Parma, 1898), o non sia ammesso a patrocinare davanti le Preture ed i Conciliatori, oltre le persone suddette, se non chi sia stato altrimenti riconosciuto onesto e capace (Proc. gen. Macerata, 1899).

Lo stesso lamento si trova nei discorsi e nelle relazioni degli anni scorsi. Il Ministro Bonacci credette provvedere col progetto presentato al Senato nel marzo 1893. Altro progetto presentò il Ministro Calenda nella seduta del Senato de' 10 dicembre 1894. Con essi si stabiliva che davanti le Preture le parti dovessero comparire o personalmente, o rappresentate da persona compresa nello elenco di patrocinanti autorizzati dal Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore del Re. Entrambi i progetti caddero: e tuttora siamo sempre ammorbati da una turba di faccendieri postulanti, « che ghermisce la gente e la mette anche sulla falsa strada, con volgari garbugli, con promesse fallaci, rendendo lunghe e tortuose le liti, per ignoranza ed avidità di lucro » (Proc. gen. Roma, 1899).

13. *Uditori reggenti le Preture e Vice-Pretori avvocati.* — Vari Procuratori gen. deplorano che parecchie Preture, i cui titolari mancano per deficienza di personale, siano affidate ad Uditori. Quello di Palermo (1898) nota che ben 25 Preture del Distretto erano rette da Uditori, quello di Cagliari (1899) lamenta che in 20 per cento delle Preture vi erano Uditori reggenti e quello di Aquila (1899) fa lo stesso lamento, perchè un quinto delle Preture erano rette da Uditori. « Non è possibile pretendere che studi, mediti e

rifletta un giovane Uditore, ch'è incalzato dal lavoro burocratico, che porta seco una importante Pretura, ch'è costretto spesse volte ad assentarsi dalla residenza, per correre in una remota campagna a constatare la generica di un delitto, e che quando ritorna nel suo ufficio, si trova nella necessità di lottare, ora con le insistenti premure di litiganti civili, che pretendono la immediata pubblicazione di una sentenza, ed ora con imputati, che chiedono il sollecito compimento di una istruzione penale. La quantità del lavoro, la molteplicità delle attribuzioni e la febbrile attività, a cui è costretto, gli tolgono non solo l'opportunità ed il mezzo di potersi con la pratica migliorare e perfezionare, ma riescono talvolta persino a produrre l'effetto opposto. È questo un pericolo ed un danno, che importa rimuovere. Non bisogna dimenticare che i giovani Uditori sono l'unico semenzaio della nostra magistratura e, se oggi li sfruttiamo per chieder loro più di quanto possono produrre, avremo domani un campo ben triste, nel quale nulla di buono ci sarà possibile di raccogliere » (Proc. gen. Palermo 1898). E il Procuratore gen. di Aquila (disc. 1899): « Si ricorre a questa pratica come ad un espediente, perchè si ha modo così di assegnare 100 lire il mese ad Uditori, che dovrebbero attendere alcuni anni senza stipendio; ma non si può accondiscendere che un provvedimento d'ordine economico possa farsi a scapito della migliore amministrazione della giustizia. Sarebbe logico destinare invece a fungere da Pretori, quando il bisogno lo richiede per aspettativa od altro (chè in caso di effettiva vacanza il provvedimento non dovrebbe essere giustificato) aggiunti giudiziari, i quali per legge sono chiamati a diventare Pretori effettivi » (pag. 12). Lo stesso voto fa il Procuratore gen. di Cagliari (1899) e ci è grato constatare che, aumentando il numero degli aggiunti e destinando costoro a reggere le Preture vacanti, il Ministero da qualche tempo si sia messo sulla buona via.

Sarebbe anche desiderabile, aggiunge il Procuratore gen. di Aquila (1899), che fossero aboliti i vice Pretori non di carriera, « i quali sono giudici ed avvocati ad un tempo e nella medesima giurisdizione »: esprime lo stesso desiderio il Procuratore gen. di Messina (1898), e quello di Napoli nell'ultimo suo discorso fa rilevare lo inconveniente di vice Pretori mandamentali non solo non residenti nelle sedi delle Preture, ma obbligati per la loro qualità di procuratori esercenti, o di notai a risiedere altrove: « quando un

impedimento improvviso del titolare rende necessaria l'opera del Vice-Pretore, non lo si trova. E quando quell'opera debb'essere non momentanea, ma continua, viene dispiacevolmente in conflitto il dovere di supplire continuativamente il Pretore e l'obbligo di osservare la residenza per lo esercizio della professione di procuratore o di notaio » (pag. 11).

14. *Aumento delle cause, rinvii e termine per la decisione di esse.* — Mentre i Procuratori gen. di Messina (1898), Palermo (1898), Torino (1898), Firenze (1898), Genova (1898), Milano (1898), Potenza (1899) notano aumento di cause presso le Preture, quelli di Catania (1898), di Potenza 1898) rilevano una diminuzione e l'altro di Bologna (1899) l'arresto dell'aumento. Di tali svariati mutamenti non si dice, nè s'indaga il perchè.

Il Procuratore generale di Palermo (1899) osserva che il maiezza dei lunghi differimenti presso le Preture accenna a scomparire; ma che per ben 476 cause la sentenza si fece attendere oltre un mese. Lo stesso lamento fanno i Procuratori generali di Catania (1898) e Messina (1899): quello di Genova (1899) nel deplorare la lentezza nel decidere le controversie, presenta una statistica dei giudizi possessori, che hanno maggiore attinenza con l'ordine pubblico pei delitti e processi penali a cui danno luogo, e da essa si desume che « alla fine del 1897 i Pretori avevano 21 di simili cause in corso, cifra, che al 31 ottobre 1898 si elevò a 422, delle quali ben 51 duravano da oltre 8 mesi, 40 da 4 mesi, 25 da 3 mesi, 23 da 2 mesi, avendone terminate poi (sempre al 31 ottobre) con sentenza definitiva 13, che si trascinarono da più di un anno; 18 da più di 6 mesi, 20, che si compirono entro il termine da 3 a 6 mesi, 33 entro 3 mesi, 8 entro il mese, 14 entro 15 giorni e 34 entro 8 giorni » (pag. 11).

15. *Sentenze preparatorie e sentenze riformate.* — Argomento delicato, grave, complesso, su cui si trovano espressi opposti pareri dai Procuratori generali.

Da una parte il Procuratore generale di Catania (1898) lamenta l'eccessivo numero di preparatorie, « che, colla percentuale del 32. 19, se concorrono al massimo, che si ha soltanto in quest'isola, eccedono la media generale, ch'è del 20 %/o. Questo moltiplicarsi di preparatorie, che di oltre 300 superano la media del quadriennio precedente nel Distretto (1893-1896), può, anzi deve racchiudere un

difetto, che, con maggiore studio e grande amore di giustizia può essere eliminato. Le preparatorie, si sa, ritardano i giudizi, aumentano sensibilmente le spese e rendono, quando non necessarie, le parti incerte sulla giustizia del Magistrato. Il numero di quasi un terzo di fronte a quello totale delle sentenze impensierisce, e, se un difetto esiste, sarà senza dubbio eliminato, sapendo quant'alto sia nei nostri Pretori il sentimento del dovere » (pag. 14). Lo stesso inconveniente ed in misura maggiore (1369 sentenze preparatorie e 2718 definitive in 1^a istanza) deplora il Procuratore generale di Casale per l'anno 1898 e lo attribuisce specialmente al poco uso, che fanno i Pretori, della facoltà di sentire le parti in persona (discorso 1899, pag. 16). Il Procuratore generale di Catanzaro (discorso 1899) nota senza commenti, che la media delle interlocutorie raggiunte il 33 per cento, mentre quello di Venezia spiega il rilevante numero di 2196 sentenze non definitive di fronte alle 5421 definitive col sospetto che il Magistrato confidi troppo nella discrezione dei patrocinatori e prosegue: « Nè gioverà opporre, come termine di confronto che tra le sentenze pronunziate in prima istanza dai Tribunali se ne hanno 589 preparatorie, con un rapporto, che supera quello delle Preture » (ciò non è esatto, perchè i Tribunali emisero in prima istanza ben 3002 sentenze definitive: donde una media di 19.62 sentenze non definitive); « giacchè occorre appena rammentare che i dati non sono paragonabili fra loro per la maggiore importanza degli interessi controversi, che nei gradi superiori abbisognano di più severe garantigie. Deduzioni sicure e proficue non si possono quindi ricavare, amenochè non vogliasi risalire alla norma, comune per l'una e per l'altra magistratura, che la rapidità delle liti sta in ragione diretta con l'accuratezza, con l'intelligenza così dei giudici come dei patrocinatori » (pag. 13).

D'altra parte qualche altro Procuratore gen., come quello di Roma (disc. 1898) trova regolare, soddisfacente il numero delle preparatorie e conclude: « dunque la preparazione delle liti era, e sembra evidente, ben predisposta nella maggior parte dei casi. » Altronde, osserva il Procuratore gen. di Catania 1899, l'elevata percentuale dipende anche dal procedimento più che sommario davanti i Pretori, onde spesso avviene la contestazione della lite col solo libello introduttivo del giudizio, nonchè dall'indole di molte azioni, come le possessorie, che richiedono la verificaione dei fatti,

sui quali le parti si sono limitate allo scambio di contradicentisi assertive (pag. 8).

Maggiore difformità di giudizi s'incontra in ordine alla percentuale degli appelli e delle riforme. Mentre i Procuratori gen. di Catania, 1898 (458 riforme e 263 conferme), Torino, 1898 (442 riforme e 263 conferme), Catania, 1899 (444 riforme e 269 conferme), Venezia, 1898 (406 riforme e 254 conferme), Bologna, 1898 (105 riforme e 85 conferme) traggono da queste cifre uno sfavorevole giudizio sul valore delle sentenze dei Pretori e fanno voto per una scelta migliore di questi magistrati; invece ai Procuratori gen. di Firenze, 1899 (71 riforme e 216 conferme), Genova, 1899 (360 riforme e 406 conferme), Milano, 1898 (solo 263 sentenze furono riformate su 639 appellate), Potenza (132 riforme e 153 conferme) questi dati forniscono motivo di apprezzare « la novella magistratura, che non difetta di cultura giuridica, di buon volere ed attività e lascia bene a sperare per la giustizia » (Proc gen. Milano, 1899).

16. *Cancellerie.* — In proposito osserva il Procuratore gen. di Casale (disc. 1898): « Nell'attuale condizione di cose è vano sperare che fra quanti giovani aspirano ad un impiego i migliori vogliano dedicarsi alle cancellerie giudiziarie, trovandosi di fronte ad una carriera, che esige molte e svariate cognizioni, in cui si va incontro a grave lavoro ed a non poca responsabilità e che offre in compenso un noviziato almeno di dieci anni con la permanenza di altri dieci, o dodici nel grado di Vice-Cancelliere per poi toccare, dopo oltre 20 anni, il grado di Cancelliere con lire 1600 di stipendio. Ciò fa palese che il rimedio attuato dall'on. Ministro Costa col regio decreto 15 aprile 1897 non potrà riuscire veramente efficace, se non si provvederà a che siano migliorate le condizioni economiche dei funzionari di cancelleria » (pag. 20 e 21).

17. *Legge 24 dicembre 1896 sulle licenze per rilascio dei beni immobili.* — Se ne occupano specialmente i Procuratori gen. di Brescia (1898), di Roma (1899) e di Genova (1899). Notevoli le osservazioni di quest'ultimo: « Avanti i Conciliatori, nei primi 10 mesi del 1898, furono portate 561 diffide di licenza e solo in 39 casi l'affittavolo si oppose a che questa fosse sanzionata dal magistrato; avanti i Pretori le licenze furono 212 ed il conduttore le impugnò in 10 casi. Ciò dimostra che questa legge fu realmente utile ed efficace, ed anzi dovrebbe estendersi ad altri casi, per i quali sarebbe veramente

provvidenziale. La giurisprudenza (v. Giur. Tor. V, 160) misura con larghi criterii l'interesse base dell'azione, giusta l'articolo 36 Cod. pr. civ.; ciò non pertanto il timore di una eccezione di *giattanza* in molti casi produce questo gravissimo inconveniente, che la decisione esecutiva della controversia non può provocarsi al momento opportuno per l'interessato di esperire il proprio diritto. Si porga, pertanto, mezzo a coloro, che vogliono prevenire sequestri, inibizioni, denunce di nuova opera ed altri ostacoli, che un molesto avversario può frapporre al compimento di un loro atto legittimo, di potere a loro spese ottenere in tempo una declaratoria esecutiva per il giorno utile da essi designato per l'attuazione ».

Il P. G. di Roma loda la citata legge ed espone i seguenti dati statistici: « Durante l'anno 1898 furono 699 le licenze delle quali fu chiesta la convalida ai Conciliatori. Delle medesime, per 194 i Conciliatori non ebbero a pronunciarsi, stante il recesso o la contumacia dell'attore; 352 furono convalidate senza contraddittorio (quando il citato non comparve, o comparso non si oppose); 110 furono convalidate in contraddittorio; 22 non convalidate; 6 rinviate al magistrato competente secondo la legge comune, e per 15 licenze non era stato ancora provveduto alla fine dell'anno 1898. Le licenze, poi, delle quali fu chiesta la convalidazione ai Pretori, durante l'anno 1898, furono 65. Per 2 il Pretore non ebbe a pronunciarsi, stante il recesso dello attore; 42 furono convalidate senza contraddittorio; 18 convalidate in contraddittorio; 2 non convalidate ed 1 rinviata al magistrato competente secondo la legge comune » (pag. 50).

Con queste osservazioni chiudo il § relativo ai Pretori, chè le importanti tesi delle tutele, stato civile, ecc., ampiamente trattate da' Procuratori generali, formano oggetto di relazioni speciali.

VI. — Tribunali e Corti di appello.

18. Anche questi due importanti temi sono molto assottigliati, giacchè quanto si riferisce ad espropriazioni, fallimenti, periti, materia elettorale, stato civile, gratuito patrocinio, ricovero dei minorenni discoli, forma oggetto di altrettante relazioni speciali. Tuttavia non mancano, in proposito, altri importanti argomenti, che hanno richiamata l'attenzione dei Procuratori gen.: movimento

delle cause ed attività delle autorità giudiziarie collegiali, procedimento sommario e formale, intervento del P. M., durata dei giudizi, rinvii e sentenze non definitive, esito dei giudizi, appelli e ricorsi, separazione personale, matrimoni col solo rito religioso e divorzio, decreti di autorizzazione a vendere beni di persone incapaci, ecc.,

Comincio dal primo punto: movimento delle cause ed attività delle autorità giudiziarie, richiamando quanto ho detto a proposito della litigiosità.

Per dare un concetto sommario del movimento delle cause unisco quattro prospetti generali delle cause trattate dai Tribunali e Corti del Regno in prima e seconda istanza nell'ultimo quinquennio.

*Procedimenti contenziosi iniziati avanti ai Tribunali
in grado d'appello.*

ANNI	Procedimenti iniziati	ANNI	Procedimenti iniziati
1894 . . .	17,055	1897. . .	14,959
1895 . . .	16,256	1898. . .	14,902
1896 . . .	16,434		

*Procedimenti contenziosi iniziati avanti ai Tribunali
in prima istanza.*

ANNI	Procedimenti iniziati	ANNI	Procedimenti iniziati
1894 . . .	91,355	1897. . .	86,692
1895 . . .	89,515	1898. . .	85,588
1896 . . .	88,008		

*Procedimenti contenziosi iniziati
avanti alle Corti d'appello in grado d'appello.*

ANNI	Procedimenti iniziati	ANNI	Procedimenti iniziati
1894 . . .	14,012	1897. . .	14,285
1895 . . .	15,286	1898. . .	13,709
1896 . . .	14,493		

Cause di cognizione diretta delle Corti d'appello.

ANNI	Cause iniziate	ANNI	Cause iniziate
1894 . . .	2,970	1897. . .	2,812
1895 . . .	14,380	1898. . .	3,573
1896 . . .	3,506		

In ordine all'attività dei magistrati collegiali, limitatamente alle sentenze civili ed all'ultimo quinquennio, trascrivo due prospetti favoritimi dall'Ufficio di statistica, ed in cui per regioni è indicata la distribuzione del lavoro civile e commerciale fra i vari Tribunali e le varie Corti d'appello.

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE FRA I TRIBUNALI.

REGIONI	Anno 1894			Anno 1895			Anno 1896			Anno 1897			Anno 1898			Media annuale del quinquennio 1894-98		
	Numero delle sentenze pronunciate		Media delle sentenze pronunciate da ciascun Tribunale	Numero delle sentenze pronunciate		Media delle sentenze pronunciate da ciascun Tribunale	Numero delle sentenze pronunciate		Media delle sentenze pronunciate da ciascun Tribunale	Numero delle sentenze pronunciate		Media delle sentenze pronunciate da ciascun Tribunale	Numero delle sentenze pronunciate		Media delle sentenze pronunciate da ciascun Tribunale	Numero delle sentenze pronunciate		Media delle sentenze pronunciate da ciascun Tribunale
	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	
Italia settentrionale	25,012	22.92	379	23,699	21.72	360	23,041	21.12	349	23,181	21.25	351	22,181	20.28	335	23,413	21.46	355
Italia centrale . . .	16,046	23.92	411	15,023	22.44	385	15,463	23.05	396	15,456	23.05	397	15,014	22.38	385	15,400	22.69	395
Napoletano	29,869	38.68	807	27,595	35.74	746	27,577	35.71	745	26,511	34.33	717	26,420	34.21	714	27,594	35.73	746
Sicilia	11,079	37.77	791	10,963	37.38	783	10,452	35.63	747	10,187	34.39	727	9,668	32.96	691	10,470	35.69	750
Sardegna	2,456	36.09	409	2,306	33.89	384	2,371	34.84	395	2,279	33.49	380	2,002	29.42	334	2,283	33.55	381
REANO . . .	84,462	29.17	521	79,586	27.49	491	78,904	27.25	487	77,614	26.80	479	75,285	25.98	464	79,160	27.34	489

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE FRA LE CORTI D'APPELLO.

REGIONI	Anno 1894			Anno 1895			Anno 1896			Anno 1897			Anno 1898			Media annuale del quinquennio 1894-98		
	Numero delle sentenze pronunciate			Numero delle sentenze pronunciate			Numero delle sentenze pronunciate			Numero delle sentenze pronunciate			Numero delle sentenze pronunciate			Numero delle sentenze pronunciate		
	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	Media delle sentenze pronunciate da ciascuna Corte d'app.	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	Media delle sentenze pronunciate da ciascuna Corte d'app.	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	Media delle sentenze pronunciate da ciascuna Corte d'app.	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	Media delle sentenze pronunciate da ciascuna Corte d'app.	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	Media delle sentenze pronunciate da ciascuna Corte d'app.	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	Media delle sentenze pronunciate da ciascuna Corte d'app.
Italia settentrionale	3,930	3. 60	655	7,271	6. 66	1,212	3,797	3. 48	633	3,732	3. 42	644	3,923	3. 60	654	4,530	4. 15	755
Italia centrale . . .	2,337	3. 48	260	5,090	7. 59	565	2,442	3. 64	271	2,367	3. 53	263	2,498	3. 72	278	2,947	4. 39	327
Napoletano	5,102	6. 61	1,020	8,942	11. 58	1,788	5,667	7. 40	1,133	5,256	6. 81	1,051	5,553	7. 19	1,111	6,104	7. 90	1,021
Sicilia	2,480	8. 46	827	3,654	12. 46	1,218	2,625	8. 95	875	2,619	8. 93	873	2,551	8. 70	850	2,786	9. 50	929
Sardegna	301	4. 42	301	712	10. 46	712	337	4. 95	337	288	4. 23	288	351	4. 57	351	398	5. 85	398
REGNO	14,150	4. 89	589	25,669	8. 87	1,040	14,868	5. 13	619	14,262	4. 93	594	14,876	5. 14	620	16,765	5. 79	699

In generale i Procuratori gen. notano che presso i Tribunali ed, in proporzioni più limitate, presso le Corti scemano cause e sentenze (Proc. gen. Ancona, 1898, Bologna, 1898 e 1899, Palermo, 1898, Catania, 1898, Torino, 1898, Casale, 1898 e 1899, Modena, 1898, Roma, 1899, Brescia, 1899, Potenza, 1899). Quello di Casale, 1898, spiega così il fenomeno: « Anzitutto non si può fare astrazione dalla facilità, colla quale, invece di adire il giudice civile, si ricorre al giudice penale anche per fatti, che sono essenzialmente d'indole civile; di ciò valga come esempio il fatto di un legatario, che non avendo potuto riuscire a farsi consegnare il lascito della somma di 100 lire, per difficoltà sollevate sulla validità del testamento, diede querela di appropriazione indebita contro l'esecutore testamentario, il quale si era rifiutato di rilasciargli la somma stessa sino a che le sollevate quistioni non fossero risolte. Altre cause, che maggiormente influirono su codesta diminuzione, devono sostanzialmente attribuirsi alle poco floride condizioni economiche, nelle quali versa il paese, alla crisi agraria, al deprezzamento dei beni immobili rurali, al ristagno delle industrie e del commercio, alle meschine risorse delle classi commerciali, e, più che tutto, alle *ingenti spese di lite e per le tasse giudiziarie*, le quali in generale assorbono gran parte del valore delle cose controverse » (pag. 27 e 28). Quello di Modena (1898) attribuisce la diminuzione in molta parte « al grave dispendio per l'inizio e proseguimento delle liti » (pag. 10). Invece il Procuratore gen. di Messina (1898) trova, come quello di Bologna (1899) aumento nelle cause della Corte, anche in quelle di prima istanza per cognizione diretta, e ciò attribuisce alla causa opposta, cioè ad una *conveniente agiatezza* (pag. 22).

Anche del lavoro assegnato a ciascun Tribunale ed a ciascuna Corte si occupano alcuni Procuratori gen., come, ad es., quelli di Palermo (1899) e di Venezia (1899), per dedurne la necessità di una migliore circoscrizione giudiziaria e di una più giusta distribuzione di personale. E la questione acquista importanza grave, specialmente se si consideri che qualche Tribunale, che, come quello di Napoli, è maggiormente gravato di lavoro non proporzionato al numero dei Giudici, offre la più elevata media di sentenze riformate, 1341 riforme rispetto a 1003 conferme (anno 1898). È vero che il secondo giudice, come disse Ulpiano, « *nonnunquam bene latus sententias in peius reformat, neque enim utique melius pro-*

nuntiat, qui novissimus latufus est », è vero che molto si deve attribuire al procedimento sommario ed alla facoltà di addurre in appello nuove prove e nuove ragioni (art. 490 Cod. pr. civ.); ma questo non spiega tutto.

19. *Procedimento formale e sommario.* — « Quella della riforma del procedimento sommario », diceva il Ministro Costa nella tornata della Camera de' 10 giugno 1896 rispondendo al deputato Ippolito Luzzatti, « è una pagina dolorosa della nostra legislazione, che da più di 20 anni si trascina sui banchi del Parlamento senza potere arrivare al termine della elaborazione legislativa ». Son passati altri tre anni: altri progetti, di cui uno presentato da me alla Camera dei deputati nella tornata de' 2 dicembre 1897 e ritoccato dal mio successore on. Finocchiaro Aprile non hanno avuto fortuna neppure essi: ma la necessità di provvedere s'impone sempre, finchè la dolorosa quistione sia tuttora insoluta. Continuano, quindi, i lamenti dei Procuratori generali, di cui l'eco si trova in quasi tutte le precedenti relazioni fatte a questa on. Commissione. Il lamento è quasi generale e giustificato: basta leggere i discorsi de' Procuratori gen. di Messina (1898), Catania (1898), Torino (1898), Trani (1898), Lucca (1898), Napoli (1898), Parma (1898), Catania (1899), Casale (1899), Potenza (1899), Venezia (1899). Specialmente nell'Italia meridionale, dove il procedimento formale è divenuto una rara eccezione (nel Distretto di Napoli, nel 1897, di 20,269 cause agitatesi davanti i Tribunali sole 23 furono trattate col procedimento formale e nel Distretto di Trani, nello stesso anno, di 1444 cause presentate alla Corte solo per una fu seguito il procedimento formale), è reclamata la riforma del procedimento sommario, che si presta alle sorprese. « Le statistiche generali », dice il Procuratore gen. di Messina (1898), « ci rappresentano un fatto assai rilevante, relativo alla progressività della cifra prevalente di riforme per un ventennio dal 1875 al 1895. Io credo che tra questa statistica e quella del procedimento seguito nei giudizi corra assai stretta relazione. Non si saprebbe, difatti, vedere la ragione, perchè, a parità di condizioni, la riforma delle sentenze di primo grado dei Tribunali sia più frequente, di quel che fosse pria del 1875, nel primo decennio dalla pubblicazione dei Codici, e vada costantemente e lentamente crescendo per tutto il Regno, mentre non si può dire che peggiorato sia il personale dei Tribunali: si

deve anzi ritenere che nei piccoli paesi, ai quali fu dato un Tribunale nel 1862 e nel 1866, si sia creato un centro di cultura giuridica, e sia successivamente, come avviene in quest'ordine di fatti, cresciuto e migliorato. Ora è costante il fatto che in quasi tutti i distretti, fatta eccezione della Sardegna e di qualche Corte del Settentrione, la procedura sommaria è divenuta la procedura ordinaria in tutte le cause, e nel ventennio, di cui ci occupiamo e forse anche prima con movimento lento e progressivo, il numero delle cause formali è andato scemando, finchè quest'anno abbiamo nei nostri Tribunali che di 1119 cause esaurite, 1111 lo furono col rito sommario ed 8 col rito formale. È di rito in tutte le cause il chiederlo e lo accordarlo. Questo fatto spiega benissimo l'altro fatto statistico e lo commenta, perchè questa comoda forma di procedura, nella maggior parte delle cause, fa sì che la istruzione cominciata in Tribunale finisca in appello, e rende possibile ogni malinteso, ogni sorpresa ed ogni equivoco, e tanti quanti bastano a spiegare col movimento crescente della pratica invalsa, il movimento parallelo della cifra delle riforme » (pag. 24). E lo stesso P. G. invoca la riforma e raccomanda che, intanto, non si faccia troppo largo uso dei decreti di sommarietà. « Non vo' ripetere i voti, che feci, onde si corregga un vero ed urgente pericolo per la giustizia, qual è la insufficienza di una istruzione tumultuaria, qual è il rito sommario. Se ne discute sin dal 1868, imperocchè il procedimento sommario non fu, ed è, che adombrato nel Codice di procedura civile (art. 360). È divenuta una leggenda che la innovazione, per quanto ardentemente reclamata, non approderà mai, come inerte restò nel 1868, nel 1891, nel 1893 ed ora nel 1897 » (pag. 24). E il P. G. di Venezia (1899): « Ad assicurare un più sollecito giudizio presso i Tribunali potrebbesi credere che si presti il procedimento sommario, che anche nell'anno decorso ebbe tanta preferenza da ridurre a 156 le cause trattate col rito formale. È innegabile che, per la celerità specialmente, il sommario corrisponde ad un bisogno, che fu di tutti i tempi, e molto più è del tempo nostro. Tuttavia, se dannose riescono le lunghe more dei processi formali, i sommari presentano facile modo alle sorprese, danno non meno temibile e grave. È desiderabile che a ripararvi non tardino le riforme da tempo concordate dalla esperienza e dalla dottrina » (pag. 14). Uniformemente il Procuratore gen. di Casale (1898): « Questo fatto della prevalenza del

rito sommario, riproducentesi sintomaticamente ogni anno, ribadisce la necessità dell'unanimente invocata riforma delle norme di rito, onde, tolta di mezzo la stridente sperequazione, siano conciliate le esigenze di una sollecita e men complicata forma di giudizio, che invano può sperarsi dalla greve e complicata procedura formale, colle garanzie dovute ad impedire le sorprese imprevedibili dell'ultima ora, conseguenza inevitabile della istruttoria, che nel sistema sommario suole avvenire nel momento della finale discussione della causa » (pag. 48).

Non sono dello stesso avviso i Procuratori gen. di Bologna (1898 e 1899) e di Potenza (1898). Il primo ritiene che di riforme non vi sia bisogno, « avendo ad esse sopperito la pratica intelligente e leale con opportuni temperamenti ». Ed il secondo, dopo aver notato che su 1603 cause esaurite dai Tribunali con sentenza nel 1897 sole sei furono trattate con procedimento formale, osserva: « Se a questa cifra di sole sei cause, così esigua ed incalcolabile mettesi d'accanto l'altra delle sentenze di prima istanza non definitive, che furono sole 326, ben si può affermare che la prevalenza così accentuata ed assorbente fra noi del rito sommario non sia d'ostacolo alla completa istruzione della causa. Ed in proposito piacemi rilevare i seguenti dati statistici di confronto fra la nostra ed altra regione del Regno. Nell'antecedente anno 1895 nel Napoletano la proporzione per ogni 100 cause civili trattate col rito sommario si elevò a 93.41 e nell'Italia settentrionale non giunse che ad 85.66. Invece in quest'ultima regione la percentuale delle sentenze non definitive fu del 26.39 e nel napoletano discese nella minore cifra del 22.18 » (pag. 13 e 14).

A chiarimento delle cose dette fo seguire due quadri rilevanti per ciascuno dei Distretti di Corte di appello del Regno la percentuale delle cause trattate con rito formale nell'ultimo biennio davanti i Tribunali e le Corti, dati, che vanno messi in confronto con gli altri, che riporterò, relativi alle riforme ed alle sentenze non definitive.

CAUSE DECISE DAI TRIBUNALI IN PRIMA ISTANZA.

DISTRETTI di CORTI D'APPELLO	Anno 1897					Anno 1898				
	Causa decise nell'anno					Causa decise nell'anno				
	Numero complessivo	trattate				Numero complessivo	trattate			
		col rito formale		col rito sommario			col rito formale		col rito sommario	
cifre effettive		rapporti centesimali	cifre effettive	rapporti centesimali	cifre effettive		rapporti centesimali	cifre effettive	rapporti centesimali	
Genova	4,729	384	8.12	4,345	91.88	5,037	464	9.22	4,573	90.78
Casale	2,575	435	16.89	2,140	83.11	2,393	436	18.22	1,957	81.78
Torino	4,365	612	14.02	3,753	85.98	4,035	640	15.86	3,395	84.14
Milano	3,638	131	3.60	3,507	96.40	3,232	110	3.40	3,122	96.60
Brescia	1,109	72	6.49	1,037	93.51	1,166	65	5.57	1,101	94.43
Venezia	3,192	493	15.44	2,699	84.56	3,030	156	5.15	2,874	94.85
Parma	851	143	16.80	708	83.20	764	101	13.22	663	86.78
Modena (sez.) . .	830	21	2.53	809	97.47	889	22	2.48	867	97.52
Lucca	1,550	28	1.81	1,522	98.19	1,564	23	1.47	1,541	98.53
Firenze	2,257	57	2.53	2,200	97.47	2,110	53	2.51	2,057	97.49
Bologna	2,110	23	1.09	2,087	98.91	2,084	16	0.77	2,068	99.23
Ancona	737	11	1.49	726	98.51	707	9	1.27	698	98.73
Macerata (sez.) .	771	37	4.80	734	95.20	747	35	4.69	712	95.31
Perugia (sez.) . .	1,202	29	2.41	1,173	97.59	977	21	2.15	956	97.85
Roma	3,478	13	0.37	3,465	99.63	3,353	9	0.27	3,344	99.73
Aquila	1,658	19	1.15	1,631	98.85	1,667	27	1.62	1,640	98.38
Napoli	10,899	23	0.21	10,876	99.79	11,484	39	0.34	11,445	99.66
Potenza (sez.) . .	1,318	6	0.46	1,312	99.54	1,159	1	0.09	1,158	99.91
Trani	5,510	7	0.15	5,503	99.85	4,959	4	0.09	4,955	99.91
Catanzaro	3,316	10	0.30	3,306	99.70	3,388	6	0.18	3,382	99.82
Messina	1,119	8	0.71	1,111	99.29	1,092	2	0.18	1,090	99.82
Catania	3,348	5	0.15	3,343	99.85	2,855	7	0.24	2,848	99.76
Palermo	4,198	85	2.02	4,113	97.98	4,497	112	2.49	4,385	97.51
Cagliari	1,895	141	7.44	1,754	92.56	1,487	107	7.19	1,380	92.81
REGNO	67,647	2,798	4.19	68,854	95.81	64,676	2,465	3.81	62,211	96.19

CAUSE DECISE DALLE CORTI D'APPELLO IN GRADO DI APPELLO.

DISTRETTI di CORTI D'APPELLO	Anno 1897 (a)					Anno 1898 (b)				
	Cause decise nell'anno					Cause decise nell'anno				
	Numero complessivo	trattate				Numero complessivo	trattate			
		col rito formale		col rito sommario			col rito formale		col rito sommario	
	cifre effettive	rapporti centesimali	cifre effettive	rapporti centesimali		cifre effettive	rapporti centesimali	cifre effettive	rapporti centesimali	
Genova	748	56	7.49	692	92.51	780	58	7.44	722	92.56
Casale	371	80	21.56	291	78.44	377	85	22.55	292	77.45
Torino	809	177	22.12	632	77.88	723	165	22.82	558	77.18
Milano	595	35	5.88	560	94.12	595	25	4.20	570	95.80
Brescia	224	19	8.48	205	91.52	208	27	12.98	181	87.02
Venezia	430	26	6.05	404	93.95	403	27	6.69	376	93.31
Parma	78	16	20.51	62	79.49	94	22	23.40	72	76.60
Modena (sez.) . .	105	4	3.81	101	96.19	92	10	10.87	82	89.13
Lucca	118	3	2.54	115	97.46	148	6	4.05	142	95.95
Firenze	222	10	4.50	212	95.50	223	4	1.79	219	98.21
Bologna	232	10	4.31	222	95.69	236	8	3.38	228	96.62
Ancona	86	86	100.00	102	2	1.96	100	98.04
Macerata (sez.) .	107	12	11.22	95	88.78	108	11	10.18	97	89.82
Perugia (sez.) . .	163	5	3.07	158	96.93	173	9	5.20	164	94.80
Roma	673	5	0.74	668	99.26	650	3	0.46	647	99.54
Aquila	230	2	0.87	228	99.13	275	3	1.09	272	98.91
Napoli	2,344	12	0.51	2,332	99.49	2,458	1	0.04	2,457	99.96
Potenza (sez.) . .	246	246	100.00	259	259	100.00
Trani	877	1	0.11	876	99.89	793	1	0.13	792	99.87
Catanzaro	860	3	0.35	857	99.65	670	3	0.45	667	99.55
Messina	467	467	100.00	383	2	0.52	381	99.48
Catania	846	3	0.35	843	99.65	759	1	0.13	758	99.87
Palermo	1,133	40	3.53	1,093	96.47	1,118	52	4.65	1,066	95.35
Cagliari	179	30	16.76	149	83.24	163	22	13.50	141	86.50
REGNO	12,148	549	4.52	11,594	95.48	11,790	547	4.64	11,248	95.86

(a) Le cause di cognizione diretta nel 1897 furono **2717** delle quali solo 2 decise col rito formale.

b) Le cause di cognizione diretta nel 1898 furono **8488** tutte decise col rito sommario.

20. *Intervento del P. M. nelle cause civili.* — È generalmente richiesto, specialmente in materia di fallimento. « Esso era stimolo e sprone allo studio del Diritto, educava Magistratura e Foro e costringeva ad ogni costo a studiare. Ricordo i primi tempi, quando, in quel caos delle Sezioni civili del Tribunale di Napoli, pigliavamo parte a tutte le discussioni delle cause civili, avendo a stenti la notte per studiare e prepararci, giovani, al difficile cimento. Allora si studiava anche per le famose discussioni del Foro Napoletano. Dopo la legge del 1875, a furia d'interpretarla, ed a furia di abdicazioni anche da parte nostra, tutto questo è finito a Napoli ed ovunque! » (Proc. gen. Trani, 1898, pag. 29). Lo stesso lamento si raccoglie dai discorsi del Procuratore gen. di Cagliari del 1898 e 1899 e col lamento l'augurio del ritorno all'antico formandosi del P. M. un sol corpo con la magistratura giudicante. Le stesse note si trovano nel discorso del 1898 del Procuratore gen. di Genova, il quale ricorda le parole pronunziate dal Pessina, allora Guardasigilli, nella seduta dalla Camera elettiva del 3 giugno 1885: « La parola calma e serena del P. M., dopo l'appassionata discussione degli Avvocati delle parti contendenti, può giovare per la coscienza pubblica in quanto al valore della sentenza; spesso è motivazione anticipata della sentenza medesima, e la motivazione giustifica il pronunziato dei Giudici innanzi alla coscienza delle moltitudini; può rischiarare la coscienza dei Giudici in nome della legge medesima e diventa inoltre un mezzo pel Governo e pel pubblico a ravvisare nei magistrati il lavoro giuridico » (pag. 21). E il P. G. di Milano (1899): « Si sa che l'obbligo fatto al P. M. dall'art. 346 Cod. proc. civ. venne ristretto dalla legge 28 novembre 1875, n. 2781; e noi, quindi, subendo l'indiretto ostracismo, rimaniamo quasi del tutto estranei alla soluzione delle quistioni pratiche di attualità. È ciò un bene, od un male? Io opino sommessamente che, sia pure limitatamente, per promuovere l'esatta applicazione della legge, lasciando ai Magistrati tutta la loro indipendenza, non sarebbe del tutto inutile l'intervento del P. M., che manterrebbe così al corrente di tante controversie apparentemente d'indole privata, ma interessanti sostanzialmente la società, non meno della repressione dei reati » (pag. 24).

A proposito di tale intervento il Procuratore gen. di Trani (disc. cit. 1898) critica una sentenza di quella Corte (pubbl. dalla

2^a Sez. nella ud. del 28 luglio 1897), con la quale si ritenne che dopo la legge del 1875 non sia necessario l'intervento del P. M. nei procedimenti di falso civile a norma dell'art. 318 Cod. proc. civ.; e il P. G. di Genova (disc. 1899) trova non corretto il sistema adottato da alcuni Presidenti di Tribunale « di emettere i decreti sull'esercizio della patria potestà senza farli precedere dalle conclusioni del P. M., per quanto l'art. 223 Cod. civ. sembri applicabile anche in prime cure » (pag. 24).

21. *Sentenze non definitive dei Tribunali e delle Corti d'appello e sentenze dei Tribunali riformate.* — Dai prospetti alligati ai discorsi si desumono i seguenti dati in ordine alla percentuale i tali sentenze, nell'ultimo biennio, per ciascun Distretto di Corte di Appello del Regno.

SENTENZE NON DEFINITIVE E DEFINITIVE.

SENTENZE NON DEFINITIVE E DEFINITIVE.

ANNI	PRETURE								TRIBUNALI			
	in grado d'appello				in prima istanza				in grado d'appello			
	Sentenze				Sentenze				Sentenze			
	non definitive		definitive		non definitive		definitive		definitive non		definitive	
	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze
1897	910	12.49	6,374	87.51	41,662	28.22	105,962	71.78	1,557	12.92	10,494	87.08
1898	958	13.34	6,224	86.66	41,035	28.31	103,919	71.69	1,550	13.29	10,111	86.71

TRIBUNALI				CORTI D'APPELLO							
in prima istanza				in grado d'appello				in cause di cognizione diretta			
Sentenze				Sentenze				Sentenze			
non definitive		definitive		non definitive		definitive		non definitive		definitive	
cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze	cifre effettive	in rapporto a 100 sentenze
15,522	23.67	50,041	76.33	1,393	11.99	10,226	88.01	38	1.43	2,605	98.57
15,344	24.91	47,730	75.09	1,413	12.36	10,021	87.64	32	0.93	3,410	99.07

SENTENZE CONFIRMATE E RIFORMATE.

SENTENZE CONFIRMATE E RIFORMATE.

ANNI	PRETURE IN GRADO D'APPELLO					TRIBUNALI	
	Cause decise con sentenza						
	di conferma		di riforma			di conferma	
	cifre effettive	rapporti centesimali	cifre effettive	rapporti centesimali	ogni 100 sentenze appellabili	cifre effettive	rapporti centesimali
1897	3,270	45.23	3,959	54.77	5.00	5,285	43.70
1898	3,175	46.20	3,693	53.80	4.28	5,396	45.15

GRADO D'APPELLO			CORTI D'APPELLO IN GRADO D'APPELLO				
con sentenza			Cause decise con sentenza				
di riforma			di conferma		di riforma		
cifre effettive	rapporti centesimali	ogni 100 sentenze appellabili	cifre effettive	rapporti centesimali	cifre effettive	rapporti centesimali	ogni 100 sentenze appellabili
5,810	56.30	4.61	5,964	49.11	179	50.89	9.42
6,556	54.85	4.52	5,676	48.14	6,114	51.86	9.62

Circa le sentenze non definitive in rapporto alle definitive fanno speciali osservazioni i Procuratori generali di Genova (1898), Potenza (1898), Catania (1899), Genova (1899), Catanzaro (1899). Quello di Genova (1898), nota che presso la Corte di sentenze non definitive se ne ebbero non più che 48, che stanno in rapporto alle definitive (825) nella proporzione del 10 %: « ciò mentre è dimostrazione non dubbia dello studio ed accuratezza della Corte nel decidere le cause, attesta altresì la diligenza e il sapere della Curia, che portò le cause stesse alla decisione dei Magistrati completamente istruite » (pag. 20). Il P. G. di Potenza (1898) rileva come testè si è accennato (sotto il n. 19), che il numero delle sentenze definitive non è in ragione diretta di quello delle cause trattate col procedimento formale (pag. 14). Quello di Catania giustifica la percentuale delle sentenze dei Tribunali non definitive (16.09), col dissenso delle parti, che spesso rende necessarie prove testimoniali, perizie ed altre istruzioni (pag. 11). Il Procuratore gen. di Genova nel discorso dell'anno 1899, osserva: « Mi si permetta di osservare una contraddizione nelle pretese di coloro, i quali da un lato censurano l'eccessivo numero d'interlocutorie nelle sentenze dei Tribunali, d'altro canto si lagnano pel maggior numero di riparazioni, che dalle Corti si pronunciano. Il vero si è che non colla *statistica* si può emettere alcun giudizio sul significato delle due cifre; ma coll'*analisi di ciascuna sentenza*; e, se ciò non si può fare, non è giusto lanciare giudizi sintetici, che involgono anche il caso di un'interlocutoria, che opportunamente muta di ufficio il rito sommario in formale, e prescrive incumbenti imprescindibili, come pure involgono il caso, in cui il giudice di appello abbia applicato l'ultimo alinea dell'art. 490 Cod. proc. civ., senza che perciò il primo Giudice possa dirsi aver male apprezzato gli atti nella sua decisione » (pag. 18). Ed in fine il Proc. Gen. di Catanzaro, dopo aver notato che le sentenze dei Tribunali non definitive (676) erano, rispetto alle definitive, nella rilevante proporzione del 20 per %, aggiunge: « Senza dubbio, esse (le sentenze interlocutorie) includono o rivelano un impaccio ed un ritardo alla soluzione finale della controversia, ed il magistrato, che le restringesse ai soli casi, in cui fossero necessarie, contribuirebbe non poco alle diminuzioni delle ansie e delle spese, compagne indivisibili dei litigi » (pag. 13).

In ordine, poi, alla media delle sentenze dei Tribunali riformate in appello, il Procuratore generale di Palermo (1898) nota che la media in quel Distretto è del 48 per cento, non molto diversa da quella generale del Regno, mentre la media degli appelli accolti in rapporto alle sentenze dei Pretori raggiunge la cifra del 63, superiore alla media generale, che è di circa il 50: e mentre della media dei Tribunali trova spiegazione nel nostro sistema procedurale, che consente di fare in grado di appello nuove deduzioni e produrre nuove prove, non sa darsi di ciò sufficiente ragione quanto alla media delle Preture. Parimenti, mentre i Procurat. gen. di Messina (1898), Genova (1898), Casale (1899), Napoli (1898), Genova (1899) spiegano le medie, non molto dissimili dalla generale, dei Tribunali dei rispettivi Distretti coll'accennato sistema procedurale, con gli inconvenienti prodotti dal rito sommario e con la considerazione che la nostra statistica non ha rubrica speciale per gli appelli accolti soltanto in parte e li registra in fascio con quelli accolti in tutto, e che i parziali accoglimenti, che sono pure i più frequenti, si riferiscono per lo più a circostanze e modalità secondarie del contendere; d'altra parte i Procuratori generali di Napoli (1899), di Catania (1898 e 1899) ed altri non possono trovare in questa ragione sufficiente motivo dell'eccessivo numero di riforme, che nel Distretto di Napoli, come si è accennato, fu nel 1899 di 1549 rispetto a 909 conferme ed in quello di Catania, nel 1897 e 1898, raggiunse la media di circa 70 per cento.

Di fronte a questi ultimi dati è confortante l'esempio del Distretto di Roma, che nel 1897 presenta su 492 conferme appena 181 riforme (disc. Proc. gen. Roma, 1898), del Distretto di Milano, che, nel 1898, con 263 riforme ebbe 332 conferme (disc. Proc. gen. Milano, 1899), di Firenze, che su 130 conferme ebbe solo 93 riforme (disc. Proc. gen. Firenze, 1899) e di altri Distretti. Tali risultati si ripetono in gran parte per le sentenze delle Preture ed il fenomeno è degnissimo di studio.

Di tali riforme non è possibile fare una distinzione, perchè mentre in qualche Distretto, come quello di Potenza (1899), il Procuratore gen. ha avuto cura di distinguere le sentenze riformate in grado di appello per errore del primo giudice in diritto od in fatto e quelle riformate per nuove ragioni, eccezioni o mezzi probatori, qualche altro, invece, come quello di Bologna (1899) ritiene che

« se questa indicazione è difficile agli stessi estensori della sentenza, è impossibile ai compilatori della statistica, tanto più che i motivi di riforma di una gran parte di sentenze, anzichè alla prima, od alla seconda specie, tenendo dell'una e dell'altra, nessuno sarebbe in grado di fare un taglio netto tra l'una e l'altra, o di determinare la prevalenza dell'una o dell'altra » (pag. 17).

22. *Rinvii e termine fra la introitazione e la decisione della causa.* — Dopo i voti fatti da questa Commissione (v. relaz. del Senatore Lampertico, 10 giugno 1893, pubblicata nel 1894) e le circolari diramate dal Ministero, pare vada scomparendo l'abuso delle eccessive proroghe accordate agli avvocati per la trattazione delle cause e si nota una sempre crescente attività nei magistrati nel pronunciare con sollecitudine le sentenze e quindi una minore durata delle cause. Questa nota si raccoglie specialmente dai discorsi dei Procuratori gen. di Catanzaro (1898), Bologna (1898 e 1899), Palermo (1898), Brescia (1898), Catania (1898), Potenza (1898), Messina (1899), Casale (1899). Osserva, però, il Procuratore gen. di Trani (1898) che sia tuttora da studiarsi la disciplina dei differimenti, dei quali tuttora si abusa (pag. 17 e 18): e quelli di Brescia (1898) e Bologna (1899) deplorano lo stesso abuso come causa di lungaggini nella durata delle cause (pag. 21).

In ordine alla decisione delle cause, il Procuratore gen. di Catanzaro (1898) propone che sia palese il voto di ogni decidente e quello di Napoli (1899) che si ritorni all'antico, cioè agl'*informi* ed al *doppio processo*; e che appena una sentenza è deliberata, sia firmata e resa intangibile la deliberazione con la pubblicazione immediata di essa, salvo più tardi a redigerne i motivi e pubblicare in forma la sentenza (pag. 13).

23. *Domande di separazione personale fra' coniugi, precedenza del matrimonio civile al religioso e divorzio.* — a) A dar lume statistico sulla quistione della separazione personale gioveranno i seguenti quadri. Da essi si rileva il numero delle separazioni concesse sia in via consensuale che in via contenziosa, e il numero delle domande con la distinzione di quelle presentate per mutuo consenso, o per separata istanza da entrambi i coniugi, dal marito solamente o solo dalla moglie.

GIUDIZI DI SEPARAZIONE DI CONIUGI.

ANNI	Italia settentr.			Italia centrale			Napoletano			Sicilia			Sardegna			Regno		
	Istanze di separazione presentate nell'anno	Separazioni concesse		Istanze di separazione presentate nell'anno	Separazioni concesse		Istanze di separazione presentate nell'anno	Separazioni concesse		Istanze di separazione presentate nell'anno	Separazioni concesse		Istanze di separazione presentate nell'anno	Separazioni concesse		Istanze di separazione presentate nell'anno	Separazioni concesse	
		in via consensuale	in via contenziosa		in via consensuale	in via contenziosa		in via consensuale	in via contenziosa		in via consensuale	in via contenziosa		in via consensuale	in via contenziosa		in via consensuale	in via contenziosa
1888. . .	727	254	108	384	134	41	204	21	24	110	9	20	28	3	6	1,453	421	199
1889. . .	641	255	104	310	127	27	179	19	16	91	23	16	14	2	2	1,235	426	165
1890. . .	718	217	101	387	164	35	203	17	19	81	4	22	34	2	10	1,423	404	187
1891. . .	733	275	105	358	111	30	186	26	33	123	16	23	26	3	6	1,426	431	197
1892. . .	728	273	103	387	126	49	227	21	50	99	6	22	31	..	2	1,472	426	226
1893. . .	798	264	142	370	141	32	235	25	37	125	10	24	22	3	2	1,550	443	237
1894. . .	825	262	120	395	140	44	256	30	44	175	10	27	27	..	6	1,678	442	241
1895. . .	865	255	152	397	144	49	244	45	33	158	15	24	47	1	10	1,711	460	268
1896. . .	922	262	132	385	134	47	213	35	48	156	11	38	28	1	9	1,704	443	274
1897. . .	924	305	121	412	155	60	268	43	43	148	11	29	33	1	7	1,785	515	260

ISTANZE DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Anno 1889					Anno 1890				
	istanze presentate					istanze presentate				
	da entrambi i coniugi		solamente		Totale	da entrambi i coniugi		solamente		Totale
	per mutuo consenso	per separata istanza	dal marito	dalla moglie		per mutuo consenso	per separata istanza	dal marito	dalla moglie	
Genova	13	1	24	66	104	29	2	23	75	129
Casale	11	..	11	29	51	12	..	6	17	35
Torino	32	4	20	62	118	40	..	35	102	177
Milano	39	..	50	144	233	73	..	35	115	223
Brescia	5	..	15	30	50	11	..	7	44	62
Venezia	9	..	26	50	85	28	2	15	47	92
Parma	4	7	11	10	..	1	5	16
Modena (Sez.)	1	..	3	5	9	7	..	3	12	22
Lucca	6	8	9	15	38	15	..	5	16	36
Firenze	17	..	18	36	71	46	..	18	61	125
Bologna	11	..	7	12	30	20	..	7	12	39
Ancona	3	1	4	7	..	2	1	10
Macerata (Sez.)	1	..	1	4	6	4	..	1	1	6
Perugia (Sez.)	4	10	14	3	..	4	13	20
Roma	17	..	33	77	127	37	..	25	51	113
Aquila	8	8	4	1	1	5	11
Napoli	7	11	22	72	112	25	..	26	73	124
Potenza (Sez.)	3	5	8	3	7	10
Trani	1	9	24	34	8	15	23
Catanzaro	1	..	3	13	17	2	..	6	27	35
Messina	3	..	1	..	4	9	4	13
Catania	2	1	9	33	45	3	..	4	33	40
Palermo	7	..	6	29	42	..	1	3	24	28
Cagliari	1	3	10	14	3	..	9	22	34
REGNO	185	27	281	742	1,235	379	6	256	782	1,423

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Anno 1896					Anno 1897					Anno 1898				
	istanze presentate					istanze presentate					istanze presentate				
	da entrambi i coniugi		solamente		Totale	da entrambi i coniugi		solamente		Totale	da entrambi i coniugi		solamente		Totale
	per mutuo consenso	per separata istanza	dal marito	dalla moglie		per mutuo consenso	per separata istanza	dal marito	dalla moglie		per mutuo consenso	per separata istanza	dal marito	dalla moglie	
Genova	28	..	26	68	122	38	2	23	60	123	15	4	34	67	120
Casale	15	..	13	38	66	28	..	17	36	81	10	1	9	54	74
Torino	62	..	39	86	187	60	1	34	83	178	31	2	71	146	250
Milano	105	..	65	213	383	130	..	64	182	376	45	..	84	234	363
Brescia	17	..	11	31	59	18	..	8	36	62	4	1	11	42	58
Venezia	33	1	14	57	105	37	..	22	45	104	13	3	42	85	143
Parma	6	..	2	10	18	6	..	3	11	20	3	..	6	13	22
Modena (Sez.)	2	..	9	7	18	3	..	7	3	13	3	..	4	12	19
Lucca	12	..	4	19	35	18	..	12	17	47	11	2	8	30	51
Firenze	40	..	16	49	105	46	..	5	59	110	18	2	22	53	95
Bologna	26	..	4	19	49	30	..	4	16	50	11	1	12	30	54
Ancona	10	..	3	4	17	6	..	7	13	26	4	..	3	15	22
Macerata (Sez.)	5	..	4	5	14	5	..	1	..	6	1	..	8	10	19
Perugia (Sez.)	4	..	8	12	24	5	..	6	8	19	..	1	9	17	27
Roma	35	1	25	44	105	39	1	27	54	121	24	2	31	69	126
Aquila	3	1	4	13	21	6	..	7	16	29	6	1	4	9	20
Napoli	22	..	35	62	119	28	..	17	72	117	19	..	46	78	143
Potenza (Sez.)	3	7	10	1	5	6	4	4	8
Trani	5	..	7	24	36	12	..	20	44	76	3	..	13	33	49
Catanzaro	4	..	6	17	27	3	..	7	30	40	2	..	16	24	42
Messina	1	..	6	21	28	2	..	8	18	28	5	12	17
Catania	6	..	8	52	66	5	1	10	41	57	10	..	11	23	44
Palermo	4	1	15	42	62	11	..	7	45	63	6	..	11	68	85
Cagliari	4	..	8	16	28	1	1	10	21	33	1	..	10	36	47
REGNO	449	4	335	916	1,704	537	6	327	915	1,785	240	20	474	1,164	1,898

Delle domande di separazione fanno oggetto di speciali osservazioni i Procuratori gen. di Torino (1898), Macerata (1898 e 1899), Genova (1898 e 1899), Milano (1898 e 1899), Roma (1898 e 1899), Modena (1899) e Trani (1899). Come opportunamente notò il Senatore Boccardo nella sua relazione intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1893 (Sessione di marzo e giugno 1894), « il Distretto di Milano, pel numero delle separazioni dei coniugi serba triste precedenza su tutte le altre circoscrizioni del Regno ed è difficile accertare le cause del doloroso fenomeno, in una regione, che vanta il primo posto fra le provincie sorelle per fortunata prosperità d'industrie e per ogni maniera di civili progressi ». È anche notevole che la maggior parte di tali istanze è fornita dalla moglie per colpa del marito. Il Procuratore gen. di Milano (1898) se ne domanda il perchè e risponde: « Prescindendo dai casi d'incompatibilità di carattere, che possono essere comuni ai due coniugi, e da qualche raro caso, in cui la moglie, o per esagerata vanità di figurare più che non lo consentano i mezzi, o per animo bisbetico o intollerante; e sia pure per qualche strappo al contratto nuziale, quando per lo più il marito non sa e non pensa che in amore tanto più si riceve quanto più vi si porta; sono indotto a spiegare il fenomeno da ciò: che la donna è meno libera nella scelta, essa non chiede, ma è richiesta in isposa. Essa trovasi in più stringente necessità di procurarsi l'appoggio di un marito. Pochissime sono quelle, che, pur menomamente sospettate nella reputazione, sono volute per moglie. Non pochi al contrario gli scapoli, di condotta sregolata, i quali sono accettati per mariti; pel popolare pregiudizio, condiviso pure da molti genitori, che il matrimonio sia la panacea per rinsavire gli scapoli ed anche i libertini.

« Non pochi altri che dopo aver lungamente e largamente libato ai piaceri della vita, sazi, nauseati, sfiaccolati, cercano dolce riposo nelle braccia d'inconscia giovanetta; per poi ricominciare da capo, dopo sfatato il nuovo incanto. Si aggiungano la straordinariamente varia maniera, nella grande città, delle seduzioni e tentazioni a vita dissipata, i facili godimenti alla portata di tutte le classi sociali; e si avrà tanto da sapere da quale parte penda la bilancia. Dopo tutto, il marito, alle noie domestiche è meno esposto e può sottrarvisi, solo che lo voglia; la moglie, specie se madre, subisce rassegnata, finchè le forze le bastano, e noie ed anche maltrattamenti, e per

scamparne non ha altro mezzo possibile che la separazione » (pag. 10 ed 11). E nel discorso dell'anno successivo, notando una sensibile diminuzione nel numero delle domande di separazione, dichiara: « Ciò null'altro dinota se non che gli avvenimenti straordinari si sottraggono alle previsioni, ai calcoli, alle argomentazioni. Comunque, però, la si pensi, su questa mia affermazione, è certo che le modeste cifre delle separazioni, prive di qualsiasi illustrazione sulle cagioni accampate dai dissidenti, sul risultato delle prove introdotte, sulla condizione sociale ed economica, sul differente grado di educazione, sulla condotta morale, sulla età rispettiva, sugli eventuali precedenti legami matrimoniali, sui figli di altro letto, su quelli procreati in unione, ecc., non autorizzano a conclusioni inconfutabili sulla solidità e rilassatezza dei vincoli di famiglia » (pag. 19). Ed il Proc. gen. di Trani (1889) aggiunge in proposito: « L'esigua cifra dei giudizi per separazione personale non ci autorizza ad inferire alcuna seria conclusione, sia in ordine alla pubblica moralità, sia in ordine alla pace delle famiglie, perchè ognuno sa che non tutte le sciagure e le discordie domestiche vengono in luce davanti al magistrato, ma molte sono nascoste dal silenzio per evitare lo scandalo, altre forse anche dalla corruttela, altre infine dall'abnegazione e dal sacrificio del coniuge che fa prevalere l'affetto per l'altro coniuge e pei figli alle amarezze, con le quali viene compensato » (pag. 14). Parlano negli stessi sensi gli altri Procuratori testè citati; e quello di Firenze (1898) mette in vista la importanza e la difficoltà dell'ufficio di conciliazione affidato al Presidente, notando che su 282 pervenute nel 1897 si riuscì alla conciliazione per 97 e ricordando il caso del marito, che, spinto da ingiusta gelosia, uccise la moglie, nell'atto che il Presidente tentava di conciliarli (pag. 26). Pare, però, che soverchio valore dia il Proc. gen. di Macerata alle nude cifre statistiche indicanti un esiguo numero di domande, quando, senza altro, ne deduce che colà sono vivi « l'amore della famiglia, il rispetto e la tolleranza reciproca fra coniugi » (fogl. 10).

b) Tuttora rilevante è la cifra di matrimoni contratti col solo vincolo religioso, quantunque in alcuni Distretti, come quello di Parma, questo concubinato all'egida del sacramento accenni a scomparire anche per opera di parecchi parroci, che si rifiutano di procedere alla celebrazione del matrimonio religioso, se prima non abbiano constatato la celebrazione del civile (disc. Procuratori

gen. di Parma, 1898, ed Aquila, 1899). Gravissimi sono i danni che derivano da questi illegittimi connubi. « Mantenedomi nella cerchia giudiziaria », osserva il P. G. di Catania (1899), « rammento a me stesso le spiacevoli ed imbarazzanti impressioni al momento di manifestazioni di vincoli naturali e religiosi tra giudicabili e parti lese, o tra i primi con testimoni chiamati a deporre a carico o a discarico; se volessi allargarmi ad altre bisogne, rammenterei le recenti difficoltà incontrate nella distribuzione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati in servizio » (pag. 17). Tuttora, quindi, s'impone la risoluzione del problema, sempre minaccioso; è necessaria una legge che nell'interesse del coniugio e della prole imponga la precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul matrimonio religioso. Ed alla quistione rispondono affermativamente i Proc. gen. di Venezia (1899), Aquila (1899), Catanzaro (1899), Brescia (1899).

c) Sulla vessata quistione del divorzio ritornano quattro Proc. gen., quelli di Milano, Brescia, Catanzaro e Genova nei loro ultimi discorsi, i due primi per propugnarlo, ricordando le parole dell'Ahrens: « Quando le anime sono separate è d'uopo che i corpi lo siano del pari », e gli altri due per combatterlo. Quello di Catanzaro ripete la conclusione del Prof. Morselli: « Per questo motivo, d'indole non mistica, non religiosa, non teologica, non morale (nel senso comunemente attribuito), ma d'indole positiva, sociologica, evolucionista, io sono tratto a riguardare il divorzio come un arresto per la via della selezione umana, un processo di selezione in favore dei disadatti, de' deboli, de' degenerati ». E l'ultimo, di Genova, conclude: « Conserviamo la famiglia nella sua stabilità giuridica, di cui la Società moderna ha tanto bisogno; date uno sguardo a ciò, ch'è successo al molo Lucedio nell'ultima mareggiata: per difetto di cementazione dei massi, le ciclopiche mura furono lanciate in aria dall'infuriare della tempesta » (pag. 20). I due primi, invece, notano con compiacimento l'idea del divorzio farsi strada anche in Italia, e citano a cagione di lode due sentenze, l'una della Corte di appello di Brescia de' 26 aprile 1898 e l'altra del Tribunale di Milano de' 30 giugno 1898, con la prima delle quali fu stabilito che il giudicato estero, il quale dichiara il divorzio fra due cittadini italiani sposati in Italia e divenuti poi cittadini stranieri, deve avere esecutorietà anche nel Regno; e colla seconda

si ritenne che i Tribunali italiani possano pronunziare il divorzio fra stranieri residenti nel Regno, conformemente al loro statuto personale, anche quando la moglie attrice fosse stata italiana prima del matrimonio contratto nel Regno con lo straniero. Prescindendo dal ricercare, se l'idea del divorzio si sia veramente fatta strada e quanta nel nostro paese, stimo mio debito richiamare l'attenzione della Commissione e del Ministero sulla prima delle suddette sentenze, la quale potrebbe essere occasione di gravi turbamenti nei casi di mutamenti di cittadinanza preordinati in frode alla legge e condurci al punto di dover tollerare in Italia il matrimonio indissolubile pei poveri e il divorzio pei coniugi facoltosi.

24. *Giurisdizione volontaria.* — Se ne occupano specialmente i Proc. gen. di Genova (1899), di Lucca (1898) e Bologna (1899) in ordine ai decreti del Tribunale per autorizzare la vendita o la ipoteca dei beni di minori o di beni dotati. I due ultimi osservano che tali decreti crescono e ne desumono il dissesto delle famiglie. Ed il primo fa una serie di osservazioni e di proposte degne di rilievo. Nota il fatto che in tutto il 1898 si ricorse alla Corte di appello solo per otto decreti contrari alla chiesta autorizzazione e ne trae il sospetto che gli altri siano stati concessi con troppa facilità dal Tribunale. « Non è raro il caso, in cui i danneggiati giunti alla maggiore età ricorrono o al Ministero, o a questa Procura gen., od a querele penali, od a giudizi di petizione di eredità, o di rendiconti, facendosi ammettere alla gratuita clientela, mentre la madre *amorosa* e le altre parti avversarie cointeressate si trincerano dietro i decreti di giurisdizione volontaria, che hanno consacrati atti enormemente pregiudizievoli ai minori. Il predisporre che una Sezione del Tribunale si occupi di una determinata serie di decreti torna inutile, se non vi è mezzo di richiamare sopra un ricorso i precedenti, che siano stati presentati per lo stesso minore. Pure con le vigenti leggi si potrebbero adottare i seguenti provvedimenti nei casi di ricorsi presentati per alienazioni a scopo di consumarne l'equivalente: 1° Sarebbe utile non appagarsi delle sommarie private informazioni e perizie, diffidando specialmente degli inventari, che si allegano per stabilire il confronto fra il valore dell'attività da alienarsi ed il prezzo offerto, o per altri ragguagli, poichè, allo scopo pur di evitare spese e tasse, questi inventari portano sempre valutazioni inferiori al vero.

Il Proc. del Re, cui sia comunicato il ricorso, lo dovrebbe trasmettere al Pretore per un'inchiesta in carta libera e senza spesa. Questo magistrato inviterebbe il ricorrente a dare un rendiconto dell'amministrazione gerita e delle cause, per cui si è indotto ad alienare i beni del minore; assunte, poi informazioni particolari dai RR. Carabinieri e dalla P. Sicurezza, nonchè da quante persone credesse utile esaminare, sentito pure il minorenne, ove fosse possibile e conveniente, ritornerebbe la pratica col suo motivato avviso al Procuratore del Re, il quale, oltre alle conclusioni scritte, interverrebbe personalmente in Camera di Consiglio, dando visione dell'incarto amministrativo e quelle maggiori spiegazioni, che stimasse opportune. 2° Nella Procura del Re, quindi, si conserverebbero in fascicoli questi incarti, inscrivendo in apposito registro alfabetico le generalità sia del ricorrente che del minore; ed in seguito tutti gli anni si richiederebbero il Pretore, i RR. Carabinieri e la P. Sicurezza di riferire sul contegno dell'esercente la patria potestà, per applicare all'uopo l'art. 233 Cod. civile » (pag. 20 e seg.).

25. *Materie commerciali.* — In materia commerciale i discorsi trattano quasi esclusivamente dei fallimenti, tema sottratto a questa relazione. Qualcuno, come quello del Proc. di Potenza (1898) ha brevi accenni all'esiguo numero delle cause commerciali: « Le cause d'indole commerciale, nelle quali vennero pronunziate sentenze, furono pochissime, sole 82 sull'intera cifra di 1603 sentenze; sicchè, mentre la media generale del Regno delle sentenze in cause commerciali profferite in primo grado fu nel 1895 del 23 per cento, per le cause dei nostri Tribunali siffatta percentuale nello scorso anno non è arrivata che a 0.39. Il che dimostrerebbe, per quanto il criterio del numero delle cause possa valere, in quale infimo grado di sviluppo si trovino nella nostra provincia i commerci e le industrie » (pag. 14 e 15). « Ed altri pochi si occupano brevemente del numero delle Società commerciali. Il Proc. gen. di Roma (1899) dal movimento verificatosi negli ultimi anni nella costituzione di tali Società (nel 1894 se ne costituirono 53, nel 1895 furono 69, 59 nel 1896, 68 nel 1897 e 60 nel 1898, con capitali, che nel 1894 ammontarono a lire 6,246,347, nel 1895 a lire 12,333,418, nel 1896 a 9,310,920, nel 1897 a 3,675,100 e nel 1898 a 6,379,821), desume che « il paese è sempre desto nel rivolgere al commercio ed alle industrie un tesoro di energie produttrici, con una gara feconda

di economici intenti » (pag. 61). Quelli di Bologna e di Genova (1899) notano che nel 1898, nel Distretto di Bologna, i decreti di costituzioni di Società furono 50 e 18 quelli delle variazioni negli atti costitutivi, e nell'altro Distretto 64 le costituzioni e 13 le variazioni.

VII. — Probi-viri.

26. Questa benefica istituzione, che in Francia, nel Belgio e nella Germania ha già assunta molta importanza (nella Francia in un dodicennio furono portati alla cognizione dei *Conseils des prud'hommes* 184,514 controversie, di cui 174,487 vennero conciliate, 4489 abbandonate e sole 5178 risolte con sentenze), ha in Italia tarda e tiepida applicazione. Il Proc. gen. di Milano (1898) dichiara che sino a tutto il 1897 non gli constava se non della istituzione di un collegio a Como, il quale cominciò a funzionare dal 16 ottobre 1896 e pronunziò sei sentenze, che posero termine a due scioperi durati a lungo (uno contro la Ditta industriale Molteni con 300 operai e l'altro contro la Ditta Cuzzi), e di un altro collegio a Busto Arsizio. Non crede che la indolenza dipenda dal desiderio degli interessati di permanere nello stato di lotta; l'attribuisce, invece, al fatto « che la provvida istituzione non è per anco compresa nel suo spirito e ne' suoi benefici effetti » (pag. 30). E nel discorso dell'anno successivo nota con compiacimento che la giovane istituzione sia entrata felicemente nei costumi di Milano, che conta 11 collegi, e Monza ne ha già tre. « Se finora non si raggiunse sempre ed ovunque l'intento d'impedire quelle sospensioni di lavoro, tanto nocive non solo agl'interessi economici degli uni e degli altri, ma al mantenimento di quegli'intimi rapporti fra preposti e subalterni, che mai dovrebbero essere turbati, perchè la lotta lascia sempre dietro di sé le diffidenze e queste ingenerano nuovi dissidi; ciò va attribuito, a mio avviso, piuttostochè ad insufficienza, o difetto della legge, alla inveterata abitudine dell'operaio di far note le sue rimostranze e le relative aspirazioni disertando dagli opifici. Non dubito, quindi, che meglio intesa, popolarizzata e diffusa la legge, apporterà non lievi benefici e contribuirà a consolidare maggiormente lo sviluppo delle industrie » (pag. 10 e 11).

Il Proc. gen. di Parma (1898) nota che in Italia, all'infuori della provincia di Milano, non consta che si sia costituito verun Collegio e fa voti « che la istituzione si propaghi ovunque non possano mancare i rapporti di capitale e lavoro, e valga a scongiurare quelle divergenze fra padroni ed operai, che hanno il loro triste epilogo nelle aule dei Tribunali ».

Le notizie attinte alla Direzione generale della Statistica sono più confortanti.

Al 31 dicembre dell'anno 1896 i Collegi istituiti erano 48 dei quali 10 erano stati istituiti nel 1895 e 38 nel 1896. Nel corso dell'anno 1897 si istituirono 11 nuovi Collegi e nel 1898 altri 22 ; cosicchè al 31 dicembre dell'anno 1898 il numero dei Collegi ammontava a 81.

Rispetto alle industrie o gruppi di industrie per le quali i Collegi erano stati istituiti, essi vanno ripartiti nel modo seguente:

Collegi di probi-viri istituiti negli anni 1895-98.

ANNI	Numero dei Collegi di probi-viri classificati secondo le industrie per le quali furono istituiti										
	Totale	Industrie tessili, della seta, della lana, del cotone, della lino, ecc.	Industrie metallurgiche, navali e meccaniche	Industria delle pelli	Industria del legno, ebanisteria	Industria edilizia e affini	Industrie dei laterizi, delle ceramiche e del vetro	Industria della carta, poligrafica e tipografica	Industrie alimentari, macinaz. dei cereali e brillatura del riso	Industria dello zolfo	Altre industrie (miniere, fisiche e chimiche, dei cappelli, dei trasporti, oreficeria)
1895. . .	10	7	2	1	..
1896. . .	38	12	7	3	3	2	3	1	2	..	5
1897. . .	11	2	2	2	..	1	..	2	1	1	..
1898. . .	22	6	2	..	2	2	..	2	1	1	6

I Collegi classificati in questo prospetto sono distribuiti per compartimenti come appare dal prospetto seguente:

Collegi di probi-viri istituiti in ciascun compartimento.

COMPARTIMENTI (a)	Numero dei Collegi di probi-viri classificati secondo le industrie per le quali furono istituiti										
	Totale	Industrie tessili, della seta, della lana, del cotone, della iura, ecc.	Industrie metallurgiche, navali e meccaniche	Industria delle pelli	Industria del legno, ebanoisteria	Industria edilizia e affini	Industria dei laterizi, delle ceramiche e del vetro	Industrie della carta, poligrafica e tipografica	Industrie alimentari, macinazione dei cereali e brillatura del riso	Industria dello zolfo	Altre industrie (miniere, fisiche e chimiche, dei cappelli, dei trasporti, oreficeria)
Piemonte	11	4	1	1	..	1	..	1	1	..	1
Liguria	14	4	5	2	1	..	1	1
Lombardia	25	9	3	1	2	3	1	1	1	..	4
Veneto	4	4
Toscana	11	3	1	..	1	..	1	1	4
Emilia	3	1	1	1
Marche	2	1	1
Lazio	6	..	1	..	1	1	..	1	1	..	1
Campania	2	1	..	1
Sicilia	4	..	1	3
REGNO (a).	81	27	13	5	5	5	3	5	4	3	11

(a) Nei compartimenti dell'Umbria, degli Abruzzi, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria e della Sardegna nessun Collegio di probi-viri era stato istituito fino al 31 dicembre 1893.

Nell'anno 1896 funzionarono due soli Collegi e 5 nel 1897.

Nell'anno 1898 i Collegi che funzionarono furono 23 e le notizie sulle controversie da essi trattate sono raccolte nei due prospetti qui appresso, il primo dei quali contiene i dati concernenti i lavori degli uffici di conciliazione, l'altro i dati sui lavori delle Giurie.

LAVORI DEI COLLEGI DI
I. - Uffici di

PROBI-VIRI NELL'ANNO 1898.
Conciliazione.

Richieste di conciliazione

COLLEGI DI PROBI-VIRI (1)	presentate		che si riferivano a controversie concernenti								
	nell'anno precedente ed ancora pendenti alla fine di esso	e nel corso dell'anno	Totale	i salari o i prezzi del lavoro	le ore di lavoro	danni sofferti dall'industriale per inosservanza dei patti di lavorazione, per imperfezione nel lavoro, per guasti ad oggetti e per abbandono della fabbrica	danni sofferti dall'operaio nella persona per fatto dell'industriale	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione, per licenziamento	Scioglimento del contratto lavoro	altre particolarità del contratto di lavoro o di tirocinio	trasgressioni disciplinari
Palermo (industrie metallurgiche)	11	11	11	8	1	1
Busto Arsizio (id. tessili)	10	10	10	4	..	3	3
Bologna (id. meccaniche)	7	7	7	6	..	1	..
Bologna (id. tessili)	2	2	2	1	1
Lercara (id. zolfifera)	3	3	3	3
Gallarate (id. tessili)	8	8	8	2	1	2	..	2	..	1	..
Como (id. seta)	64	64	64	51	8	2	2	..
Milano (id. alimentari)	143	143	143	74	49	12	6	..
Milano (id. chimiche)	9	9	9	4	3	1	1	..
Milano (id. edilizie)	43	43	43	29	7	6	1	..
Milano (id. del legno)	39	39	39	16	18	4	1	..
Milano (id. metallurgiche)	83	83	83	3	3	75	1
Milano (id. oreficeria)	47	47	47	21	3	23
Milano (id. delle pelli)	12	12	12	3	2	1	6	..
Milano (id. dei trasporti)	57	57	57	54	3
Milano (id. poligrafiche)	77	77	77	26	..	6	..	32	1	10	..
Milano (id. tessili)	57	57	57	26	1	30
Monza (id. dei cappelli)	6	6	6	2	..	1	..	3
Monza (id. tessili)	4	4	4	1	..	2	1	..
REGNO . . .	682	682	682	318	2	15	..	142	92	105	1

(1) Per quattro Collegi che funzionarono nel 1898 non si ebbero in tempo le notizie per esser pubblicate

esaurite

che terminarono

per abbandono della controversia o per transazione fuori dell'udienza	per conciliazione delle parti in controversie nelle quali						per mancata conciliazione delle parti in controversie nelle quali						in complesso	Rimasero pendenti
	l'azione era stata promossa			il valore			l'azione era stata promossa			il valore				
	da industriali contro capi operai, operai od apprendisti	da capi operai contro operai od apprendisti	da capi operai, operai od apprendisti contro industriali	da operai od apprendisti contro capi operai	non eccedeva le 200 lire	eccedeva le 200 lire	da industriali contro capi operai, operai od apprendisti	da capi operai contro operai od apprendisti	da capi operai, operai od apprendisti contro industriali	da operai od apprendisti contro capi operai	non eccedeva le 200 lire	eccedeva le 200 lire		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	2	..	1	1	6	..	6	..	10	1
..	4	..	6	..	10	10	..
1	5	..	5	1	..	1	..	7	..
2	2	..
..	1	..	1	2	..	2	..	3	..
..	8	..	8	8	..
..	18	..	32	9	59	..	2	1	1	..	4	..	63	1
42	43	3	46	49	4	53	..	141	2
1	6	..	5	1	2	..	2	..	9	..
4	37	..	36	1	2	..	2	..	43	..
7	23	..	23	9	..	9	..	39	..
18	34	34	30	30	..	82	1
5	2	..	31	..	33	9	..	9	..	47	..
7	1	..	1	4	..	4	..	12	..
46	9	..	8	1	2	2	57	..
21	6	..	22	..	21	7	26	..	26	..	75	2
11	1	..	40	..	41	5	..	5	..	57	..
2	4	..	2	2	6	..
2	2	..	2	4	..
171	31	..	272	46	336	13	2	1	118	34	153	2	675	7

in questa relazione.

PARTE SECONDA.

E qui il mio compito di relatore è finito.

Ma non tornerà sgradito, spero, alla Commissione, che io tragga occasione dalle cifre e dai voti esposti, per risalire a più generali problemi, circa l'ufficio e la metodologia della statistica civile e ai frutti copiosissimi, che se ne possono ritrarre.

Non vi è chi possa negare l'evidente inferiorità della statistica civile rispetto alla statistica penale.

Mentre il metodo per raccogliere le notizie della statistica penale ha fatto in questi ultimi anni molti progressi nei principali Stati di Europa, non lo stesso si può dire della statistica civile (1).

Col perfezionarsi del metodo statistico si tende sempre più : 1° a rilevare i fatti che si vogliono studiare mediante documenti originali e descrittivi per ogni singolo caso anziché per mezzo di complessive rilevazioni numeriche; 2° ad accentrare i lavori di spoglio negli uffici centrali di statistica allo scopo di ottenere risultati sicuri e comparabili per l'uniformità dei criteri seguiti nella elaborazione e classificazione dei dati.

Questi scopi si sono raggiunti per la statistica penale mediante una scheda o bollettino individuale per ciascun imputato di delitti e mediante una scheda singolare per ciascun procedimento in cui rimasero ignoti gli autori del reato. Il metodo per la statistica penale da un primo stadio — anteriore al 1880 — in cui i dati si raccoglievano con dei prospetti numerici riempiti alla fine dell'anno dagli uffici di cancelleria, si passò ad un secondo metodo, in uso dal 1880 ed in parte ancora attualmente, col quale ai prospetti annuali si sostituì una registrazione numerica giornaliera presso le varie Autorità giudiziarie; metodo senza dubbio migliore del precedente, ma ancora lungi dal dare pieno affidamento della esattezza dei dati raccolti e dal prestarsi a tutte le opportune combinazioni statistiche. Infine, dal 1890, contemporaneamente all'attuazione del Codice penale, si venne ad un terzo stadio in cui le notizie sono desunte dalle

(1) Si veda a questo proposito l'*Allegato I*.

schede o bollettini suaccennati e tutto il lavoro di spoglio e di riassunto si compie nell'ufficio di statistica.

All'incontro per la statistica civile si è rimasti, per la maggior parte dei dati, al primo stadio, e solo per alcuni argomenti più importanti si è adottato il metodo più perfetto di una rilevazione diretta per mezzo di registri nominativi, corrispondenti in certo modo alle schede della statistica penale. Per ciò che riguarda il lavoro delle Magistrature, ossia il numero delle cause da esse trattate, la specie di queste secondo l'oggetto della controversia, il valore, il rito (formale o sommario), l'esito del giudizio (accoglimento totale o parziale o rigetto della domanda) le notizie sono raccolte con prospetti numerici. Si hanno invece dei registri nominativi per i seguenti argomenti :

- a) Separazioni personali dei coniugi;
- b) Fallimenti;
- c) Provvedimenti sulla patria potestà;
- d) Vendite giudiziarie.

Però, mentre per le separazioni e i fallimenti l'indagine è continuativa per ogni anno e si prosegue ormai da un decennio, le ricerche intorno ai provvedimenti riguardanti la patria potestà e le vendite giudiziarie d'immobili per espropriazione forzata furono fatte per ora in via monografica soltanto per alcuni anni, ossia quelle circa la patria potestà per il triennio 1897-98-99 e quelle concernenti le vendite per l'anno 1896.

La parte della statistica civile, compilata mediante questi registri nominativi, è tale da soddisfare alle esigenze degli studiosi e da dimostrare come funzionano in tutti i loro particolari, gli istituti della separazione, del fallimento, della patria potestà, della espropriazione forzata. Inoltre questa parte della statistica riposa sopra una base sicura di verità. L'ufficio statistico riceve per ogni singolo giudizio o provvedimento un estratto degli atti processuali e, prima di procedere allo spoglio, controlla l'esattezza delle notizie.

Per l'altra parte della statistica civile occorrono invece riforme e svolgimenti, se si vuole ch'essa corrisponda al suo ufficio ed ai suoi scopi.

Tanto la statistica civile quanto quella penale furono intese da principio come statistiche principalmente *amministrative*, fatte in

servizio dell'amministrazione giudiziaria per rendere conto del lavoro da questa compiuto.

Le prime pubblicazioni di statistica giudiziaria (ad esempio i primi « *Comptes rendus* » del Ministero della Giustizia di Francia) sono informate a quest'unico scopo. Via via però, come in altre parti della statistica così anche in quella giudiziaria, al fine amministrativo si andò accoppiando un fine per così dire scientifico, ossia l'intento di fornire degli elementi di studio agli osservatori di certi fatti sociali o politici o giuridici. Le statistiche, dall'essere un semplice resoconto dell'attività degli organi amministrativi, divennero strumento di analisi positiva, e si cercò con esse di seguire la manifestazione e le mutazioni di certi aspetti della vita sociale. Nelle statistiche penali questo secondo e più alto scopo si sovrappose presto al primo, a cagione dell'interesse vivissimo che incominciò a sorgere intorno ai problemi riguardanti la delinquenza; ed esse fecero conoscere, non soltanto il numero delle sentenze, le forme della procedura, l'esito dei giudizi, ma la specie dei delitti, il tempo e il modo con cui questi sono commessi, le qualità personali (età, sesso, professione e via dicendo) dei colpevoli. Invece le statistiche civili mantennero più a lungo il loro carattere amministrativo. Nè è a dire che sin da principio non si vedesse l'importanza che queste statistiche potevano avere per la scienza giuridica da un lato e per lo studio delle condizioni sociali ed economiche di un paese dall'altro, in quanto queste condizioni si rispecchiano nei giudizi tenuti innanzi ai magistrati.

Ad esempio in Italia, nella prima statistica civile pubblicata negli Stati Sardi per cura di una Commissione della quale facevano parte il Mancini e lo Sclopis, si enunciava chiaramente questo scopo. Ma quel primo saggio d'una statistica civile, scientificamente elaborata e disposta, non venne ripreso, e solo in parte, che in questi ultimi anni.

Ora, se si vuole imprimere una direzione sicura alla statistica civile ed allargarne i fini, è necessario migliorarne anzitutto il metodo, rimasto, non solo in Italia, ma in quasi tutti gli Stati, in quel primo stadio a cui abbiamo accennato.

Le ragioni di un così lento progresso dipendono dalle particolari difficoltà che presenta la statistica civile, quando si voglia stu-

diare non solo il numero delle controversie, ma l'oggetto e la qualità.

Nella materia penale vi è un'*unità* statistica ben determinata — ossia il *reato* o l'*imputato* — da prendere per base, e la classificazione dei reati secondo la loro specie e varietà è resa agevole dall'essere queste specie e varietà nettamente configurate nel Codice Penale. Invece nella materia civile riesce arduo il fissare con precisione la *unità* statistica, a cui riferirsi, ed ancor più arduo riesce lo stabilire una classificazione dei molteplici oggetti su cui possono cadere le controversie. L'*unità* statistica non può essere che la *causa* o la *sentenza*; ma qui sorge la questione se debbano computarsi per la statistica le sole cause principali, ossia quelle per cui s'inizia un giudizio e talora non giungono a termine se non attraverso molti incidenti e spesso a varie cause secondarie, ovvero se si debbano contare e si debbano classificare per il loro oggetto anche le cause secondarie, nelle quali si trattano alle volte delle controversie giuridicamente e socialmente più importanti della causa principale. Così pure, se la classificazione dell'oggetto dei giudizi deve muovere dai codici civile, di procedura, di commercio che regolano i rapporti giuridici delle persone e dei beni in tutte le loro manifestazioni, non è agevole il rinserrare in un numero necessariamente limitato di voci i molteplici aspetti, le molteplici forme in cui quei rapporti si possono presentare dando luogo a contestazioni ed a liti.

Trascurando di distinguere le cause civili e commerciali secondo una logica ed opportuna classificazione del loro oggetto, la statistica civile non potrebbe acquistare quell'importanza e quell'utilità pratica insieme e scientifica, che giova invece ch'essa abbia; nè riuscir mai ad illuminarci su molte questioni morali, giuridiche, economiche, sull'ordinamento familiare, sulle obbligazioni, sullo assetto e la trasmissione della proprietà, che affaticano legislatori e scrittori.

Chiariti questi due punti preliminari — ossia l'*unità* da scegliere per base della statistica civile e la *classificazione* da dare alle controversie decise dalle varie Magistrature — rimane da stabilire quale sia il modo migliore per la raccolta delle notizie. Quello dei prospetti numerici riempiti in fin d'anno (che è il metodo più infido)

dovrebbe essere limitato quanto più è possibile e ristretto a quelle sole notizie che riesce agevole agli uffici di Cancelleria dedurre dai registri di ruolo da essi tenuti. Per le altre informazioni, che richiedono maggior diligenza nel desumerle dagli atti, e soprattutto per ciò che attiene all'oggetto di ciascuna causa, si offrono due sistemi. L'uno consiste nell'istituire, anche per la statistica civile, una scheda singolare per ogni causa, sistema che fu già studiato dalla Commissione, senza però venire ad una conclusione concreta (1). L'altro sistema consiste nell'adottare dei registri nominativi (in cui cioè non si hanno dati numerici ma descrittivi per ogni processo) rispetto a certi istituti od argomenti più importanti (separazioni personali, tutele, patria potestà, fallimenti, ecc.), sistema che già in parte si segue nella statistica italiana.

A questi registri nominativi si potrebbero fors'anche sostituire delle schede speciali, il che del resto costituirebbe piuttosto una differenza di forma che di sostanza. Ad ogni modo, il primo sistema, quello della scheda per tutte le cause avrebbe il vantaggio di dare una base sicura a tutta la statistica civile e di permettere di classificare in modo esatto *tutte* le cause; ma richiederebbe, oltre alla difficoltà tecnica di formulare un modello di scheda rispondente alle esigenze statistiche, tempo e spese non lievi.

L'altro sistema sarebbe di attuazione relativamente più facile; esso darebbe modo di studiare certi istituti giuridici con tutta la ampiezza necessaria, fors'anche meglio che non per mezzo della scheda unica; ma esso sarebbe necessariamente limitato ad un piccolo numero di cause e non si potrebbe venire ad una classificazione completa delle cause stesse.

Comunque giova che la Commissione riprenda gli studi, da vari anni interrotti, intorno al metodo da seguire nella statistica civile ed i miglioramenti che vi si possono introdurre.

Solamente con un materiale di dati, cribrato alla stregua di una critica severa, si potrà por mano allo studio di quei gravi problemi accennati al Congresso di Pietroburgo dal Macdonnel e fra noi con la consueta chiarezza e profondità di veduta dal nostro collega Bosco (*Annali di statistica*, Atti della Commissione, sessione del dicembre 1897).

(1) Si veda a questo proposito l'*Allegato II*.

Il rapporto fra la litigiosità e la delinquenza, fra i salarii, gli scioperi e le liti relative alla locazione d'opera, fra i prezzi del frumento e le liti relative alle colonie ed alle locazioni di fondi rustici, questi ed altrettali problemi non potranno essere risolti se non quando per molti anni le notizie tutte, quelle specialmente relative alle sentenze, siano state raccolte e vagliate con sincerità e con metodo uniforme. E solo a fine di mostrare l'importanza di tali ricerche, stimo bene pubblicare qui alcuni prospetti intesi a dimostrare, o meglio ad adombrare siffatti rapporti. Qualora perciò si volesse approfondire questa ricerca converrebbe scendere ad analisi più minuta e, ad esempio, nel raffrontare la litigiosità e la delinquenza distinguere dal complesso delle liti e dei reati, le liti portate innanzi ai giudici singoli ed i reati minori, e nel considerare i rapporti tra le sentenze su controversie concernenti la colonia e la mezzadria e gli affitti e i prezzi dei grani e tra le sentenze su controversie concernenti locazioni d'opera e l'ammontare medio delle mercedi e il numero degli scioperi, servirsi non dei dati del Regno in complesso, ma dei dati delle singole provincie o almeno dei compartimenti.

CONFRONTO FRA LA LITIGIOSITÀ E LA DELINQUENZA.

ANNI	Italia settentr.		Italia centrale		Napoletano		Sicilia		Sardegna		Regno	
	Numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature (a)	Numero dei reati denunciati	Numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature (a)	Numero dei reati denunciati	Numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature (a)	Numero dei reati denunciati	Numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature (a)	Numero dei reati denunciati	Numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature (a)	Numero dei reati denunciati	Numero dei procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature (a)	Numero dei reati denunciati
	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti	Ogni 1000 abitanti
1889	34.70	12.83	44.37	18.86	96.19	26.82	100.19	24.12	347.76	39.92	67.38	19.19
1890	35.31	14.06	46.32	20.66	91.26	28.84	95.17	23.53	353.05	38.44	66.31	20.35
1891	36.81	14.53	48.01	22.52	93.73	30.06	94.00	26.80	354.23	44.66	67.83	21.58
1892	36.58	14.48	47.33	23.42	94.64	31.10	98.85	26.18	337.42	43.28	67.93	21.80
1893	43.99	14.24	58.43	24.67	112.20	29.18	129.83	27.80	345.98	48.76	81.32	21.64
1894	43.72	14.96	63.85	26.78	121.47	31.62	127.39	27.48	429.80	55.02	86.67	22.94
1895	41.22	14.54	62.13	28.81	120.26	32.70	117.47	30.40	373.21	46.67	82.67	23.48
1896	39.24	14.73	57.71	33.44	125.58	33.44	125.04	31.10	372.84	48.00	83.08	24.66
1897	39.54	15.47	58.00	34.59	123.10	35.90	131.85	31.95	359.60	48.92	82.99	25.73
1898	39.18	14.85	57.08	33.75	123.66	34.43	139.18	27.81	343.38	47.91	83.14	26.67

(a) Non sono compresi i dati concernenti i lavori delle Corti di Cassazione.

**NUMERO DELLE SENTENZE SU CONTROVERSIE CONCERNENTI LA COLONIA,
LA MEZZADRIA E GLI AFFITTI E PREZZO MEDIO DEI GRANI.**

A N N I	Sentenze non definitive e definitive				Prezzi di un quintale di frumento (non compreso il dazio consumo) (1)		
	su controversie per			in complesso	Prima qualità	Seconda qualità	Media fra la 1 ^a e la 2 ^a qualità
	mezza- dria, masseria e colonia	soccida	locazione di fondi rustici				
1888	1,296	449	7,441	9,186	22. 85	21. 50	22. 17
1889	1,357	489	6,771	8,617	24. 36	22. 83	23. 59
1890	1,447	484	7,013	8,944	23. 96	22. 63	23. 29
1891	1,250	478	6,518	8,246	25. 98	24. 60	25. 29
1892	1,277	419	6,512	8,208	25. 30	24. 32	24. 81
1893	1,256	430	5,561	7,247	21. 98	21. 08	21. 53
1894	1,340	374	5,266	6,980	19. 67	18. 77	19. 22
1895	1,612	592	7,141	9,345	21. 24	20. 30	20. 77
1896	1,914	682	7,108	9,704	23. 07	22. 04	22. 56
1897	1,813	676	7,117	9,606	?	?	26. 00

(1) I prezzi per gli anni dal 1888 al 1896 inclusivo furono ricavati dal *Bollettino di notizie sui prezzi dei principali prodotti agrari e del pane*, già pubblicato dalla Direzione generale dell'agricoltura, e rappresentano la media di una ventina di mercati delle varie provincie del Regno (Vedasi l'elenco di questi mercati nell'*Annuario statistico italiano* del 1895, pag. 505). Riguardo ai prezzi del 1896, essi si riferiscono ai soli primi nove mesi dell'anno perchè nell'ottobre di quell'anno fu sospesa la pubblicazione del suddetto Bollettino. I prezzi per l'anno 1897 furono tolti dall'altro Bollettino della stessa amministrazione intitolato: *Prezzi dei generi sui principali mercati del mondo*.

**NUMERO DELLE SENTENZE SU CONTROVERSIE CONCERNENTI LOCAZIONI D'OPERA,
AMMONTARE MEDIO DELLE MERCEDI E NUMERO DEGLI SCIOPERI.**

A N N I	Sentenze non definitive e definitive su controversie per locazioni d'opera	Mercedi (un millesimo di lira) per ora di lavoro (1)	Scioperi
1888	4,313	242	101
1889	4,863	247	126
1890	4,273	253	139
1891	4,152	251	132
1892	4,090	250	119
1893	3,088	250	131
1894	3,303	252	169
1895	3,990	252	126
1896	4,242	254	210
1897	3,723	255	217

(1) Il calcolo è fondato sulle mercedi medie pagate agli operai (escluse le donne ed i fanciulli) delle categorie e degli opifici seguenti: 1° filatori e tessitori del cotonificio Cantoni; 2° filatori e tessitori del cotonificio Sciaccaluga; 3° tessitori, scardassatori, tonidori, uomini addetti alle lane, ai lavatoi, agli stenditoi, fabbri e falegnami del lanificio Rossi; 4° tintori addetti all'oliatura, cardatori, filatori e follonieri del lanificio Sella; 5° cardatori e preparatori, filatori ed asparatori del canapificio in Casalecchio di Reno; 6° operai addetti alla preparazione della pasta, alla fabbricazione della carta e alle officine di riparazione nella cartiera italiana di Serravalle Sesia; 7° operai provetti e manovali della fabbrica di candele dei fratelli Lauza.

Non faccio alla Commissione alcuna proposta: ma confido, che essa vorrà volgere il suo studio intorno al grave problema.

Quando esso fosse risoluto si potrebbe forse abolire questa arida relazione annuale dei discorsi dei Proc. gen.: di essi si potrebbe tener conto in una statistica quinquennale, che tutta abbracciasse l'ampia materia civile, e fosse insieme il riassunto e la riprova delle indagini monografiche su singoli argomenti. Dico statistica quinquennale, perchè siccome il diritto civile si muove nella storia della legislazione assai più lentamente che il diritto penale, così i fatti, che danno origine alle civili contestazioni, operano con maggiore uniformità, che i fattori sociali della delinquenza. Una ampia relazione statistica quinquennale non solo semplificherebbe il lavoro, ma sarebbe più completa e concludente delle relazioni annuali (1).

All'Italia, e propriamente a questa on. Commissione, sapientemente diretta nei suoi lavori dall'illustre sen. Messedaglia, spetta il merito di avere ordinata una statistica penale sin'oggi insuperata: che spetti ad essa anche il merito di aver precorsi gli altri Stati nella preparazione di una statistica civile, che non serva solo a scopo amministrativo, ma sia sicuro strumento d'indagine nella disamina dei gravi problemi sociali, giuridici e politici, che ad essa si ricollegano.

(1) Vedasi il programma dei lavori della Commissione allegato alle Comunicazioni del Comitato.

ALLEGATO I.

**Notizie sull'ordinamento e sul metodo della statistica civile
in alcuni Stati d'Europa.**

Francia. — La statistica civile francese, che si pubblica dal 1826, è relativamente una delle più complete, ma anch'essa è compilata mediante prospetti statistici raccolti alla fine di ciascun anno delle varie autorità giudiziarie, a cui è affidata la trattazione dei singoli affari.

Anche la statistica francese è quindi fatta con un metodo che non risponde alle esigenze odierne della scienza statistica.

La statistica francese dà, come l'italiana, una classificazione dell'oggetto dei giudizi, che però non fu continuata dopol'anno 1894. Le materie sono divise secondo le ripartizioni dei Codici francesi civili, di procedura, di commercio, in libri e titoli, e ciascun titolo è poi suddiviso in varie rubriche. Così, ad esempio, pel titolo 5° del libro III: *Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux*, si dà notizia delle cause trattate dai Tribunali intorno al *payement de la dot*, al *partage de la communauté*, alla *séparation des biens*, alla *séparation avec intervention des créanciers du mari*, alla *séparation attaquée par les créanciers du mari*, al *remboursement et restitution de la dot*, al *régime dotal*, alla *vente ou échange des biens dotaux*, alla *nullité et révocation de la vente de biens dotaux*, alla *autorisation d'aliéner*, al *emploi de deniers dotaux*.

Alcuni argomenti hanno poi una larga trattazione, quali le questioni attinenti al divorzio ed alle separazioni personali, quelle riguardanti la decadenza della patria potestà, le procedure di fallimento e le vendite giudiziarie.

Belgio. — La statistica civile del Belgio, che si pubblica dal 1850, è compilata collo stesso metodo di quello della statistica francese, ossia con prospetti riempiti alla fine dell'anno dalle singole autorità giudiziarie.

La statistica belga contiene minori informazioni di quelle della Francia e dell'Italia.

Quanto all'oggetto dei giudizi esso è limitato a poche voci riguardanti il diritto delle persone (*divorce, séparation de corps, interdiction, questions d'état, tutelle, absence*) o poche altre materie di varia importanza (*contredits d'ordre, adjudications sur expropriation forcée, poursuites exercées civilement par le ministère public contre des notaires et des officiers de l'état civil, enregistrement ou autres droits fiscaux, mines, expropriation pour cause d'utilité publique à la requête de l'État, de la province ou de la commune, ou d'une compagnie ou de particuliers concessionnaires*).

Inghilterra. — La statistica civile inglese è stata riformata ed ampliata negli ultimi anni ed è ora una delle più complete. Si dà notizia delle cause trattate avanti alle varie magistrature: *Judicial committee of the privy Council; House of lords; Supreme Court of judicature; Court of appeal, High Court of justice* (divisa in: *Chancery division; Queen's bench division; Probate, divorce and admiralty division, County Courts*).

La statistica inglese contiene pure diffuse notizie sui fallimenti (*bankruptcy*) e sui divorzi (*divorces*). Infine essa dà ampie informazioni sul lavoro di varie magistrature speciali (*railway and canal Commission; Lancaster and Durham chancery Courts; patents designs and trade marks; Courts of admiralty of the five ports; ecclesiastical Courts*), alle quali è deferita in Inghilterra la cognizione di certe cause per ragione di materia o di giurisdizione.

Germania. — Non esiste una statistica civile completa per tutto l'impero, e ciò a causa della molteplicità dei codici, leggi e diritti consuetudinari vigenti nelle varie parti della Germania, fino a che, col gennaio del 1900, non andrà in vigore il nuovo codice civile unico per tutti gli Stati della Confederazione. Alcuni Stati di questa (quali la Baviera e il Baden) pubblicano da vari anni delle statistiche civili; ma, in generale, queste si limitano a notizie di carattere amministrativo o procedurale, senza offrire gli elementi per uno studio giuridico e sociale della litigiosità. Per tutto l'impero non si ha finora che una statistica civile molto sommaria (*Deutsche Justiz-Statistik*) la quale dà unicamente conto dell'ordinamento

giudiziario (uguale per tutto l'impero), del lavoro delle autorità giudiziarie, e delle controversie dipendenti da leggi civili comuni a tutta la Confederazione, ad esempio quelle per cause matrimoniali o di divorzio (*Ehesachen*).

Olanda. — La statistica civile olandese dà notizia delle cause trattate innanzi alle varie magistrature: Corti di cassazione (*Hoogen Raad*), Corti giudiziarie (*Gerechts-hoven*), Tribunali di circondario (*Arrondissements-rechtbanken*), e Giudici cantonali (*Kantonrechters*), ma senza offrire informazioni particolareggiate sulla natura e l'oggetto delle controversie. Soltanto la statistica dei fallimenti presenta una maggiore estensione facendo conoscere il numero delle persone dichiarate fallite o di notoria insolvibilità, l'ammontare dell'attivo e del passivo, le spese, l'ammontare dei pagamenti e dei dividendi.

Svezia. — Oltre che sul lavoro delle varie magistrature, la statistica svedese contiene notizie particolareggiate sull'oggetto delle cause civili. Sono soprattutto ampiamente trattate le materie riguardanti il diritto delle persone (matrimoni, separazioni e tutele) e la ripartizione e la delimitazione dei fondi urbani e rustici, e le esecuzioni forzate.

ALLEGATO II.

Sulla scheda per la statistica giudiziaria civile.

Fin dalla prima costituzione della Commissione nel 1882 fu messa in discussione la proposta di adottare per la statistica giudiziaria civile una scheda per ogni causa. L'onorevole Curcio, riferendo a S. E. il Ministro guardasigilli sull'ordinamento della statistica giudiziaria civile, osservò che i dati fino allora raccolti non avevano soddisfatto alle aspirazioni e ai bisogni della scienza e che la Commissione aveva creduto utile adottare una *scheda singolare* per ciascuna causa innanzi ai Tribunali, le Corti d'appello e le Corti di cassazione (circa 70,000 cause). Il sistema per la raccolta delle notizie doveva essere questo: un modello di scheda si univa al fascicolo della causa passata in deliberazione e il Giudice (o Consigliere) estensore della sentenza avrebbe dovuto curare che la scheda fosse riempita delle notizie richieste (1). Dal 1° settembre al 30 novembre 1883 fu fatto un esperimento di questa scheda (circolare 24 luglio 1883 n. 11 a firma « Savelli »).

Sui risultati di questo esperimento riferì nella seduta del 15 febbraio 1884 il De Negri e dalla relazione presentata si rileva che l'esperimento fu limitato a dodici distretti di Corte d'appello.

In complesso il risultato fu soddisfacente pur avendo mostrato la necessità di alcuni ritocchi nella scheda, specialmente nella parte che riguardava il « *sunto dei motivi delle sentenze* », la quale ricerca si dovette abbandonare per la confusione e le dubbiezze cui dava luogo. Come conclusione della discussione che seguì la relazione De Negri fu deliberato di estendere l'uso della scheda civile anche agli altri distretti.

Modificato il modello (2) un secondo esperimento fu fatto presso le cinque Corti di Cassazione e 15 Corti d'appello e si raccolsero circa 11,000 schede.

(1) Vedi *Atti della Commissione*, sessione 1882, pag. 12 a 14 e sessione 1883, pag. 6 a 27.

(2) Vedi *Atti della Commissione*, sessione 1885, pag. 98 a 106.

Anche questo esperimento diede abbastanza buoni risultati. I maggiori inconvenienti si ebbero circa il quesito « oggetto cui si riferisce la domanda proposta nell'atto introduttivo della lite » e nel riportare il sunto del dispositivo e l'enumerazione delle questioni decise dalla sentenza, poichè queste notizie venivano date confusamente, da alcuni in modo troppo sommario, da altri in modo eccessivamente diffuso, sicchè riusciva difficile lo spoglio. Altre lacune ed imperfezioni di minor momento furono pure notate.

Una proposta (Casorati) di rinunciare al sistema della scheda per le difficoltà incontrate venne però respinta.

In una lettera del comm. Costa allora Proc. Gen. a Bologna, al Casorati (1) che l'aveva richiesto del suo parere sulla scheda singolare, quel magistrato così riassumeva i concetti generali che a parer suo si sarebbero dovuti seguire:

« Credo di indiscutibile utilità la scheda singolare degli affari civili contenziosi. Essa deve estendersi a tutte le sentenze pre-paratorie, incidentali, d'istruzione o che decisero il merito emanate dai pretori e dai collegi, in ogni ordine di giurisdizione: possibilmente deve estendersi alle cause definite con formale transazione davanti ai pretori. Ove fosse limitata alle sentenze emanate dai collegi dovrebbe esserlo a titolo di semplice esperimento: ma in questo caso dovrebbero essere escluse dalla compilazione della scheda anche le sentenze pronunciate in grado di appello dai tribunali contro le sentenze dei pretori.

« La scheda deve contenere due serie di richieste: la prima riferibile all'identificazione della causa ed all'enunciazione delle fasi del procedimento, deve essere compilata dal Cancelliere; la seconda, che riassume le nozioni relative alla specie, all'indole della contestazione e della decisione deve essere compilata dall'estensore della sentenza.

« Il Cancelliere ha cura di raccogliere e spedire le schede all'Ufficio centrale di statistica, tenendone nota in apposito registro o prontuario nominale e numerico.

« Lo spoglio deve essere fatto dall'Ufficio centrale nell'intento di compilare una statistica annuale delle sentenze, la quale deve essere completata con una limitata ma sufficiente statistica nume-

(1) Vedi *Atti della Commissione*, sessione febbraio 1885, pag. 159 e segg.

« rica annuale degli affari. L'una e l'altra non possono andar con-
« fuse fra loro per diversità di indole e di scopo: ma debbono essere,
« in quanto è possibile, fra loro coordinate.

« Le schede raccolte nell'ufficio centrale debbono essere con-
« servate per un decennio; o almeno per un quinquennio. »

I singoli Commissari furono invitati a proporre le modifica-
zioni che stimassero opportuno introdurre nel modello della scheda,
e nella sessione del dicembre 1885 il comm. De' Negri riferì su al-
cune delle modificazioni presentate. Infine la Commissione app-
rovò una proposta del senatore Costa colla quale si affidava al Co-
mitato l'incarico di continuare gli esperimenti e gli studi e riferire
intorno ad essi (1).

Posteriormente al 1885 la Commissione non ebbe più ad occu-
parsi di questo tema.

(1) Veggansi le schede proposte dai Commissari Giuriati, Lucchini e Tondi
alle pagine 280-284 degli *Atti della Commissione*, sessione dicembre 1885.

Sulle procedure di fallimento nel 1898.

RELATORE: **PENSERINI.**

Nel 1898 vennero dichiarati 2494 fallimenti dei quali ad istanza :

del fallito	N.	709
dei creditori	»	1645
d'ufficio	»	140
		<hr/>
		2494

aggiungendovi i fallimenti chiusi negli anni precedenti e riaperti nel 1898 N. 28

Totale . . . N. 2522

e così in confronto del 1897, nel quale coi 18 riaperti si ebbero » 2492 un aumento non rilevante; ma purtroppo la cifra del 1898 è la più alta del decennio, e quasi tripla degli 844 fallimenti dichiarati nel 1884.

Vero è che ne furono revocati nel 1898 ad istanza dei dichiarati falliti n. 140; cifra modesta che si ha ogni anno in proporzioni oscillanti dal cinque all'otto per cento, siccome fu già osservato nel 1897, nel quale anno se n'ebbero revocati 135.

In confronto dei tre anni precedenti i fallimenti del 1898 ripartonsi per distretti di Corti di appello e per regioni, come segue :

CORTI DI APPELLO	1895	1896	1897	1898	Differenze negli anni		
					1895	1896	1897
Genova	160	193	207	164	+ 4	- 34	- 43
Casale	72	76	103	112	+ 40	+ 36	+ 9
Torino	261	206	267	232	+ 21	+ 76	+ 15
Milano	316	332	290	307	- 9	- 25	+ 17
Brescia	74	75	89	83	+ 9	+ 8	- 6
Venezia	191	202	193	223	+ 32	+ 21	+ 30
<i>Italia settentrionale . .</i>	1,074	1,089	1,149	1,171	+ 97	+ 82	+ 22
Parma-Modena	48	51	65	80	+ 32	+ 29	+ 15
Lucca	91	97	96	99	+ 8	+ 2	+ 3
Firenze	152	158	150	165	+ 13	+ 7	+ 15
Bologna	131	107	128	156	+ 25	+ 49	+ 28
Ancona - Macerata - Pe- rugia	115	118	109	96	- 19	- 22	- 13
Roma	161	190	164	163	+ 2	- 27	- 1
<i>Italia centrale</i>	698	721	712	759	+ 61	+ 38	+ 47
Aquila	37	25	29	34	- 3	+ 9	+ 5
Napoli - Potenza	214	248	231	217	+ 3	- 31	- 14
Trani	126	108	122	97	- 29	- 11	- 25
Catanzaro	24	25	39	31	+ 7	+ 6	- 8
<i>Italia meridionale . .</i>	401	406	421	379	- 22	- 27	- 42
Messina	27	23	36	41	+ 14	+ 18	+ 5
Catania	44	57	47	64	+ 20	+ 7	+ 17
Palermo	87	75	87	81	- 6	+ 6	- 6
<i>Sicilia</i>	158	155	170	186	+ 28	+ 31	+ 16
Cagliari - Sardegna	20	37	40	27	+ 7	- 10	- 13
REGNO	2,351	2,408	2,492	2,522	+ 171	+ 114	+ 30

Se ne rileva aumento progressivo nell'Italia settentrionale, laddove si ha il maggiore sviluppo delle industrie e dei commerci; osservando però che l'aumento maggiormente pronunciato in Piemonte e nel Veneto, non continuò in Liguria, dove nel 1898 la cifra regredi da quella del 1896-97 avvicinandosi alla minore, nel quadriennio del 1895; ed oscillò in Lombardia, essendosi nel 1898 nel distretto di Milano quasi dimezzata la diminuzione verificatasi nel 1897 sulle cifre più alte dei due anni precedenti, mentre in quello di Brescia quasi dimezzò l'aumento del 1897 sulle cifre più basse del biennio precedente.

Per l'Italia centrale rilevasi aumento progrediente nell'Emilia, e la diminuzione del 1896 nel distretto di Bologna non perdurò, verificandosi dipoi sensibile aumento specialmente nel 1898.

Anche in Toscana andarono lemme lemme aumentando, e nel distretto di Firenze alla lieve diminuzione del 1897 fa riscontro sensibile aumento nel 1898.

Nelle Marche, nell'Umbria, e nella provincia di Roma, dopo l'aumento del 1896 tendono a diminuire.

In terraferma meridionale, presentano oscillazioni di poco rilievo gli Abruzzi.

Nelle Puglie dalla cifra più grave nel 1898 diminuita nel 1896 e risalita nel 1897 si discese sensibilmente nel 1898 alla cifra più bassa del quadriennio.

Nel vastissimo distretto di Napoli e della Basilicata la cifra rilevante del 1896 andò decrescendo nell'ultimo biennio, riavvicinandosi alla più bassa nel quadriennio del 1895.

Come negli Abruzzi, così pure nelle Calabrie, laddove le industrie ed i commerci hanno il minore sviluppo, pochi sono i fallimenti, e nel 1898 venne dimezzato l'aumento del 1897 in confronto del biennio precedente.

In Sicilia si ebbe aumento, tranne che nel distretto di Palermo nel quale notasi oscillazione di non grande rilievo.

Nella Sardegna al risalto proporzionalmente grave del biennio 1896-97 tenne dietro sensibile diminuzione nel 1898, che accenna a regredire alla cifra più bassa del 1895.

Dei fallimenti dichiarati negli anni precedenti al 1898 alla fine dell'anno 1897 rimasero pendenti 3193, ed alla fine del 1898, 3136;

lo che dimostra che non rallentò l'operosità dei funzionari: ed infatti il numero delle procedure chiuse andò aumentando nel quinquennio

	<u>1894</u>	<u>1895</u>	<u>1896</u>	<u>1897</u>	<u>1898</u>
Fallimenti chiusi	2238	2131	2489	2373	2523

Le 3136 procedure rimaste al 31 dicembre 1898, in confronto dei due anni precedenti relativamente dacchè duravano distinguonsi:

	<u>1896</u>	<u>1897</u>	<u>1898</u>
Da non oltre sei mesi	1121	1047	1082
Da non oltre un anno	546	588	553
Da uno a tre anni	738	799	747
Da tre a cinque anni	313	346	319
Da oltre cinque anni	371	413	435

Se ne può concludere che nell'insieme non si peggiorò in confronto del biennio precedente.

Sarebbe inutile ripetizione riassumere le cagioni dei ritardi addotte nelle relazioni dei Capi dei Collegi giudiziari, poichè sono le stesse che largamente ebbi a riassumere nella relazione sui fallimenti del 1897.

Piuttosto non sarà inutile distinguere per Distretti di Corti di appello le rimanenze del 1898 rilevandone le diverse proporzioni tanto in rispetto alle procedure chiuse in confronto a quelle istruite, quanto riguardo al tempo da che duravano le rimaste pendenti alla fine dell'anno.

DISTRETTI	Percentuale della procedure chiuse nel 1898 sul totale delle istruite	Percentuale delle rimaste pendenti da				
		non oltre 6 mesi	non oltre 1 anno	1 a 3 anni	3 a 5 anni	oltre 5 anni
Genova	28.64	31.00	15.00	16.00	14.00	24.00
Casale	57.43	37.00	21.00	25.00	6.00	11.00
Torino	45.08	38.50	15.50	24.00	11.00	11.00
Milano	52.21	41.21	20.55	29.00	6.49	2.75
Brescia	48.76	36.58	29.27	26.83	1.22	6.10
Venezia	57.81	41.50	23.20	25.59	6.10	0.61
Parma-Modena	43.63	40.00	16.00	20.00	6.67	17.33
Lucca	51.61	40.00	28.90	14.44	4.44	12.22
Firenze	48.09	38.08	14.72	28.20	9.20	9.80
Bologna	47.43	45.45	18.18	26.57	4.90	4.90
Ancona-Macerata-Perugia	38.00	27.16	11.11	33.95	15.43	12.35
Roma	63.17	50.00	22.46	20.40	5.10	2.04
Aquila	34.65	21.22	18.18	33.33	12.12	15.15
Napoli-Potenza	37.17	27.23	15.97	28.01	10.47	18.32
Trani	45.00	28.19	19.46	18.12	19.46	14.77
Catanzaro	15.62	21.57	18.62	34.32	14.71	10.78
Messina	43.68	34.00	13.00	14.00	8.00	26.00
Catania	44.17	34.32	14.02	16.41	6.00	28.35
Palermo	41.63	23.77	11.89	18.18	15.39	30.77
Cagliari	47.89	35.10	8.00	18.90	8.00	30.00

Queste cifre avvertono che in media delle procedure istruite nel 1898 soltanto 44.60 per cento vennero chiuse, rimanendone pendenti 55.40, e che la media generale venne superata in dodici Distretti, e non fu raggiunta in otto, e più specificamente la cifra massima di procedure chiuse, 63.17 per cento, si ha nel Distretto di Roma, da attribuirsi a lode specialmente del Tribunale della Capitale, e la minima trovasi in quello di Catanzaro, 15.62 per cento. Tengono dietro al Distretto di Roma per elevatezza del numero di

procedure chiuse quelli di Casale (57. 43), Milano (52. 21), Venezia (57. 81), Lucca (51. 61) e dopo il Distretto di Catanzaro le cifre più basse si hanno nei Distretti di Genova (28. 64), Napoli-Potenza (37. 17) ed Ancona-Macerata-Perugia (38 per cento).

Per antichità delle procedure rimaste pendenti da oltre cinque anni sono rimarcabili i Distretti della Sicilia e della Sardegna, salendo dal 26 per cento in quello di Messina al 30 per cento in Sardegna, ed al 30. 77 a Palermo, col 28. 35 a Catania. Nè il Distretto di Genova se ne discosta di molto col 24. All'incontro le cifre più basse si hanno nei Distretti di Venezia (0. 61 per cento), Roma (2. 04), Milano (2. 75), Bologna (4. 90), Brescia (6. 10) e Firenze (9. 80), avendo tutti gli altri superato il dieci per cento, e superando il 15 per cento Aquila (15. 15), Parma-Modena (17. 33), Napoli-Potenza (18. 32).

Per le pendenze da oltre tre a cinque anni sono rimarcabili i Distretti di Trani colla percentuale del 19. 46, delle Marche ed Umbria (15. 43), di Palermo (15. 39), Catanzaro (14. 71) e Genova (14).

La cifra più bassa la dà il Distretto di Brescia (1. 22) e seguono Lucca (4. 44), Bologna (4. 90), Roma (5. 10) e Casale e Catania 6 per cento.

Non ne trarrò illazioni, poichè non sempre nè dappertutto sono eguali le cagioni dei ritardi, nè generalmente possono imputarsi a negligenza diretta dei Magistrati e funzionari, ma le cifre più alte rivelano condizioni locali anormali, sia per spirito litigioso che moltiplica le liti incidenti, sia per l'abitudine di trarle in lungo al di là del necessario, e sia in fine per deficiente operosità od attitudine, quando non siavi di peggio, dei curatori dei fallimenti, specialmente se di attivo meschino.

Infatti quindici curatori vennero nel decorso anno rimossi, uno nel distretto di Lucca per malversazione, gli altri 14 per negligenza; uno per ogni distretto di Lucca, Firenze, Bologna e Trani, due nel distretto di Milano, ed altri due in quello di Messina, e tre nel distretto di Catanzaro, ed altrettanti nell'altro di Palermo.

E dalla statistica penale desumo che contro i curatori due processi erano rimasti in istruttoria alla fine del 1897, e sette ne sopravvennero nel 1898; dei quali cinque rinviati a giudizio per malversazione, ed uno rimasto in corso d'istruttoria. In detto anno

1898 vennero condannati due curatori, uno per malversazione e l'altro per negligenza nel distretto di Milano, ed un terzo pure per negligenza in quello di Trani: e tre sentenze divennero irrevocabili, due cioè per malversazione nei distretti di Milano e di Roma, ed una per negligenza nello stesso distretto di Milano.

Ma i processi penali, ed i provvedimenti civili di remozione rappresentano il massimo grado di colpa ed il minimo dei casi di negligenza, la quale moltissime volte, pur essendo cagione di indugi non parve incriminabile, sia perchè scusata da speciali circostanze soggettive, sia perchè vinta dalla insistenza del giudice delegato, o perchè prevenuto l'esercizio della azione penale da rinunzia accettata.

La difficoltà poi a fare accettare la curatela di fallimenti di tenue attivo incontrasi specialmente nei distretti poveri di industrie e di commerci, come negli Abruzzi, in Basilicata e nella Calabria, dove generalmente i fallimenti sono pochi e di tenue valore; mentre laddove a questi si alternano pur troppo grossi fallimenti, la difficoltà è superata cumulando a compenso nelle stesse persone più curatele, ed alternando le più povere alle più utili di profitti.

Così che è ormai indiscutibile che la curatela viene considerata come una professione lucrosa anche da coloro che non ne abusano con malversazioni o con interessato favore a prò del fallito, di che è indizio l'abuso invalso di non fare liquidare in casi di concordato il compenso del giudice convenendolo segnatamente col fallito stesso. D'onde i rifiuti di accettarla quando non isperasi adeguato compenso e gli espedienti che i magistrati sono costretti di adottare per farla accettare; e le gare ad ottenerla quando contasi su largo compenso, e le sollecitazioni, le raccomandazioni, se non peggio presso le Camere di commercio per essere iscritti nell'albo, e quando sono secondate — ed è la regola — il numero degli iscritti sovrabbonda d'assai, nè tutti sono forniti delle necessarie qualità; di qui gli imbarazzi dei magistrati nelle nomine, e le insinuazioni contro di essi da parte dei non prescelti.

Non è quindi a meravigliare se qualche Camera di commercio rifiuti di compilare l'albo, se l'opera dei curatori non sempre corrisponda al fine avuto in mira dal legislatore quando sostituì la curatela ai sindaci, se i creditori che ne risentono il danno reclamino contro i curatori, e ne sospettino l'integrità, e se oggimai sia en-

trato nella persuasione di tutti la necessità di una riforma che valga, od almeno tenda a rimuovere se non tutti i maggiori inconvenienti lamentati. E mentre alcune relazioni dei capi dei Collegi giudiziari dissertano sulle attitudini maggiori o minori e sui risultati migliori o peggiori delle varie professioni, e specialmente di avvocati, procuratori, ragionieri e commercianti, nel disimpegno della curatela (su di che è ovvio che non può aversi una regola generale dipendendo da circostanze contingenti anche locali), in generale riconoscono la necessità od almeno l'opportunità della riforma.

La quale viene pure reclamata da molte relazioni rispetto all'istituto della delegazione dei creditori per la sorveglianza della gestione del fallimento; considerandola alcuni relatori come inutile, e talvolta dannoso imbarazzo, ed altri suggerendo di renderne facoltativa ai creditori la costituzione. Ed è facile vedere come il funzionamento deficiente, avvegnacchè non del tutto manchevole, di questo istituto frustri le aspettative del legislatore rispetto alla curatela, facendo venir meno uno dei contrappesi o freni alla azione del curatore.

Ed invocano altresì maggiori poteri al giudice delegato, e provvedimenti atti a prevenire gli abusi, a frenare i concordati con percentuali irrisorie, a semplificare la procedura, ed a disciplinare l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio, applicazione che è ineguale, dove cioè fatta con criteri di severità, e dove con larghezza che apparisce evidente ed è dai regi procuratori lamentata eccessiva, come del pari, ineguale è l'influenza che esercita sulla celerità o sulla durata della sospensione dell'esercizio dell'azione penale durante le more delle trattative pel concordato, e per la sua esecuzione.

Ed a questi insegnamenti della esperienza ispiransi le proposte studiate dalla Sotto-Commissione che ho l'onore di presiedere, cui dalla Commissione nominata con decreto ministeriale del 12 aprile 1894 per le modificazioni al Codice di commercio, venne commesso lo studio della riforma sul fallimento. Lo studio fu lungo, forse anche troppo, ma completo su tutta la materia, cominciando dal concordato preventivo, che surroga anche la moratoria, progetto che l'onorevole ministro Gianturco trasfuse in un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati; e devenendo poi all'esame

delle disposizioni del Codice sul fallimento, discutendo e deliberando in autunno 1897 e gennaio 1898 sulle riforme proposte dai singoli commissari; ed ora ultimato lo studio anche di redazione degli articoli, ed impresso il progetto in bozze di stampa, attende un breve lavoro di revisione degli articoli formulati, per meglio coordinarli ed eventualmente renderli più perspicui nella locuzione; lavoro al quale la Sotto-Commissione, permettendolo S. E. il signor Ministro, si accingerà prossimamente e potrà compiere in poche sedute.

In verità avevo sperato che prima di questa nostra riunione sarebbe stato perfezionato da parte della Sotto-Commissione il progetto stesso e, licenziato per la stampa, se ne potesse fare omaggio alla Commissione per la statistica giudiziaria. Circostanze imprevedute lo impedirono; ma se S. E. lo consente, potrà il desiderio essere prossimamente appagato.

Sembrandomi pertanto intempestivo intrattenermi specificamente delle pensate riforme, torno succintamente al linguaggio delle cifre.

Dei 2494 fallimenti dichiarati nel 1898, soli 23 riguardarono Società, 5 in nome collettivo e 18 anonime, lo che rappresenta un miglioramento sull'anno anteriore, nel quale furono 68 le Società fallite, e di queste ben 48 in nome collettivo che comprendendo nel fallimento ogni socio, accrescono il numero degli individui falliti, per modo che fu maggiore in detto anno — 2754 — che nel 1898 — 2736.

Sulla entità dei fallimenti dichiarati non si hanno notizie sicure; e non è possibile una indagine che dia risultati statistici seri, poichè torbide o povere sarebbero le fonti se si volessero attingere le notizie fino dall'inizio, senza cioè attendere che la verificaione dei crediti riguardo al passivo, e l'opera del curatore sotto la direzione del giudice delegato riguardo all'attivo, controllino il bilancio presentato dal fallito, ovvero compilato dal curatore su elementi rudimentali e non di rado infidi. E perciò la statistica limita l'indagine ai fallimenti chiusi, esclusi naturalmente quelli rivocati. E da questa rilevasi che l'ammontare approssimativo dell'attivo fu inferiore alle lire 5000 in 1763 fallimenti, da 5000 a 50,000 in 488, da lire 50,000 a 100,000 in 31, da lire 100,000 a 500,000 in 27, da 500,000 ad un milione in 4, ed oltre un milione in 1, mentre per 53 rimase ignoto l'attivo, lo che lascia comprendere che non fuvvi attivo valutabile.

Prevalgono dunque nella proporzione di quasi 74 e mezzo per cento i fallimenti di tenue importanza, cioè a dire di piccoli commercianti al dettaglio fino al merciaio ambulante, i quali incuranti ed il più delle volte inetti a tenere i libri di commercio, vanno poi ad ingrossare il numero dei condannati per bancarotta semplice quando non li salvi la pietosa applicazione dell'articolo 839, onde ne troviamo nella statistica penale condannati 1221, mentre soli 232 lo furono per bancarotta fraudolenta.

Assoggettati poi anche questi fallimenti alla stessa procedura degli altri danno occasione alle preaccennate difficoltà per la curatela, nè funziona, anzi neppure viene nominata la delegazione dei creditori, perocchè essi sanno che le spese ne assorbiranno il tenue attivo, come di fatto rivela la statistica con la cifra di 707 fallimenti chiusi per insufficienza di attivo, nella proporzione cioè di quasi il 30 per cento; vi si possono addizionare i 53 dei quali ignorasi l'attivo.

Manifesta impertanto è l'urgenza di provvedere al riparo, ponendo però a fondamento della riforma il tenue ammontare del debito, e non quello dell'attivo, con l'adottare una procedura speciale ed economica, e discriminando da bancarotta semplice quei meshini; riforma proposta dalla suddetta Sotto-Commissione in appendice al progetto sul concordato preventivo, e che ora viene riportata alla sua propria sede nel menzionato progetto sul fallimento.

Prevale, come sempre, il concordato su la liquidazione nella proporzione di 67 e di 33 per cento rispettivamente.

Non ne ripeterò le ragioni altre volte riferite e mi limito a ricordare la spesa tanto maggiore nella liquidazione che nel concordato, e che certamente rappresenta una parte non piccola nello ammontare di quelle occorse per i fallimenti chiusi nel 1898 in lire 3,030,460 96, distinte:

per soccorsi ai falliti	L.	93,039 65
spese d'amministrazione	»	961,983 67
retribuzione ai curatori	»	887,875 96
spese giudiziali	»	1,087,561 68

Queste concorsero ad assottigliare le percentuali conseguite dai creditori, le quali desumonsi dal seguente specchio:

Numero dei fallimenti chiusi	Fino al 5 per cento	Dal 5 al 10 per cento	Dal 10 al 25 per cento	Dal 25 al 50 per cento	Dal 50 al 75 per cento	Oltre il 75 per cento
Per concordato. . . .	79	260	549	176	23	30
Per liquidazione . . .	111	105	17	76	16	61

Le percentuali quasi irrisorie, e sono molte, potranno forse sparire dal concordato, stabilendo un minimo sotto il quale non possa essere omologato; ma è da temere che aumentino poi nella liquidazione le più basse percentuali, o, peggio ancora, i casi di chiusura per insufficienza di attivo, seppure non venga vieppiù diffuso il concordato estragiudiziale che è in uso nella Lombardia, prevenendo la dichiarazione di fallimento; una specie di concordato preventivo mancante delle cautele di quello in via giudiziale, ma che ha per sé l'attrattiva della economia di spese e di tempo, moneta anch'esso per i commercianti.

Sotto questo rapporto rilevansi che la durata delle procedure chiuse nel 1898 per la maggior parte fu breve, poichè durarono non oltre sei mesi 999, e non oltre un anno 611, mentre 542, e 222 furono rispettivamente quelle di durata non maggiore di tre anni, e di oltre questo termine: nella proporzione cioè di 67. 82 di durata non eccedente un anno, e di 32. 18 di durata maggiore.

Vennero cancellati dall'albo dei falliti n. 94 per revoca della sentenza che aveva dichiarato il fallimento; n. 59 per integrale pagamento dei debiti; e n. 547 per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato.

L'istituto della moratoria destinato a sparire con l'adozione del concordato preventivo, neppure nel 1898 ebbe larga applicazione: chè in tutto il Regno vennero accolte 155 dimande di prima moratoria, e 37 di proroga, respingendone 10 delle prime e 3 delle seconde.

Le istruttorie penali si svolsero regolarmente, rimanendone in corso alla fine del 1898 n. 1049 riguardanti 1341 imputati su 3500 processi (compresivi 1003 degli anni anteriori) riguardanti 4416 imputati, avvertendo che 91 istruttorie furono sospese per effetto dell'articolo 839 del Codice di commercio.

E tale sospensione verificasi anche in maggior numero dei casi nei giudizi par bancarotta semplice, con le disuguaglianze già rimarcate in precedenti relazioni; inconveniente al quale è da attendere rimedio unicamente dalla riforma legislativa che correggendo la disposizione tolga con l'abuso di essa la varietà della sua interpretazione nell'applicarla.

Su 1503 condannati furonvi 953 appelli, 24 del Pubblico Ministero, gli altri dei condannati, e 58 ottennero l'assolutoria o dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, 108 diminuzione di pena, 361 appelli furono rigettati, 4 finirono con la condanna di assoluti in primo grado, e 5 con aumento di pena.

Dei 71 ricorsi in Cassazione prodotti dai condannati, 23 furono dichiarati inammissibili, 33 rigettati ed 1 fu accolto senza rinvio.

Alla fine del 1898 rimasero 592 imputati in attesa di essere giudicati, 576 in appello e 14 in Cassazione. E nel corso dell'anno passarono in giudicato 1102 sentenze, 440 di proscioglimento riguardanti 567 imputati, e 695 di condanna, di 139 per bancarotta fraudolenta, 811 per bancarotta semplice, 3 riguardanti curatori ed 1 per diverso reato previsto dal Codice di commercio.

Dato fine a questa rassegna statistica, giova avvertire che le cifre prese in esame non sono definitive (inconveniente che non si riprodurrà più, per essere già messo in uso coll'anno in corso il nuovo metodo adottato per raccogliere le notizie da stati nominativi), ma di poco potranno variare, controllate che siano dalla diligenza della Direzione generale della statistica, e certo non varieranno tanto da alterare le illazioni dedottene; il perchè i dati raccolti ed esaminati sono sufficienti ai fini della presente relazione.

A conclusione della quale, augurando che gli studi di una salutare riforma approdino sollecitamente, e che questa sia valevole a rimuovere almeno i più gravi inconvenienti lamentati, mi limito a proporre che la Commissione raccomandi a S. E. il signor Ministro che voglia richiamare l'attenzione dei Capi delle Corti di appello di quei Distretti nei quali appariscono troppo basse le proporzioni dei fallimenti chiusi col numero di essi, e troppo alte quelle dei fallimenti da molti anni pendenti.

PARTE CIVILE.

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI												
	a carico						chiusi nel corso dell'anno (Differenza fra le colonne 6 e 7)	i quali pendono da					
	dichiarati nel corso dell'anno		ad istanza	d'ufficio	Totale	rimasti in corso alla fine dell'anno		non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	non oltre cinque anni	oltre cinque anni	
	in corso alla fine dell'anno precedente	dichiarati negli anni precedenti e riaperti nel corso dell'anno											
													del fallito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Genova	452	2	47	105	10	616	177	439	135	71	65	61	107
Casale	90	1	63	47	1	202	116	86	32	18	22	5	9
Torino	308	2	68	198	14	590	266	324	125	50	77	36	36
Milano	348	3	80	217	7	655	342	313	131	64	90	20	8
Brescia	79	1	23	50	9	162	79	83	31	24	22	1	5
Venezia	142	2	72	129	20	365	201	164	73	38	42	10	1
<i>Italia settentrionale . . .</i>	1419	11	353	746	61	2590	1181	1409	527	265	318	133	166
Parma e Modena	66	..	17	55	8	146	71	75	30	12	15	5	13
Lucca	87	..	29	65	5	186	96	90	36	26	13	4	11
Firenze	149	..	70	92	3	314	151	163	62	24	46	15	16
Bologna	116	..	52	86	18	272	129	143	65	26	38	7	7
Ancona, Macerata e Perugia . . .	165	1	23	62	10	261	99	162	44	18	55	25	20
Roma	103	5	64	93	1	266	168	98	49	22	20	5	2
<i>Italia centrale</i>	686	6	255	453	45	1445	714	731	286	128	187	61	69
Aquila	67	..	4	23	2	101	35	66	14	12	22	8	10
Napoli e Potenza	391	3	33	168	13	608	226	332	104	61	107	40	70
Trani	173	1	27	63	6	270	121	149	42	29	27	29	22
Catanzaro	90	1	..	26	4	121	19	102	22	19	35	15	11
<i>Napoletano</i>	721	5	64	285	25	1100	401	699	182	121	191	92	113
Messina	46	1	10	26	4	87	37	50	17	9	7	4	13
Catania	56	1	10	52	1	120	53	67	23	10	11	4	19
Palermo	164	4	9	65	3	245	102	143	34	17	26	22	44
<i>Sicilia</i>	266	6	29	143	8	452	192	260	74	36	44	30	76
Cagliari (Sardegna)	41	..	8	18	1	71	34	37	13	3	7	3	11
REGNO	3136	28	709	1645	140	5658	2522	3136	1082	553	747	319	436

	NOTIZIE SPECIALI																	
	intorno ai fallimenti dichiarati nel corso dell'anno						intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno											
	Persone fallite che si distinguevano secondo la qualità in					Totale		Modo della chiusura			Ammontare approssimativo dell'attivo (esclusi quelli chiusi per revoca)							
	individui	società				dei fallimenti	dei falliti	per revoca della dichiarazione di fallimento	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione	somme ignote
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime													
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
159	2	1	162	173	6	54	79	38	116	46	1	2	6	
111	111	117	7	16	65	28	91	17	1	
271	6	3	280	318	13	65	129	55	182	54	3	3	7	
296	5	2	..	1	304	337	18	71	135	118	245	68	5	5	1	
81	1	82	92	1	23	32	23	62	13	3	
217	1	1	..	2	221	251	13	50	87	51	132	44	3	2	7	
1,135	15	4	..	6	1,160	1,288	58	279	527	313	828	241	13	12	1	..	23	
78	1	1	80	87	4	24	29	14	54	12	1	
98	1	99	103	6	29	39	22	78	8	2	2	
162	1	2	165	191	8	38	79	26	98	37	2	1	1	..	4	
155	1	156	162	5	51	45	26	91	25	2	..	1	..	2	
92	3	95	97	5	32	31	31	72	14	3	3	2	
156	2	158	185	8	53	83	24	126	29	4	1	
741	5	7	753	825	36	227	306	143	519	125	13	6	2	..	10	
34	34	35	2	8	19	6	23	10	
196	12	1	..	5	214	229	28	77	84	37	150	40	3	4	1	
95	1	96	103	3	38	75	5	90	25	..	2	1	
29	1	30	34	3	8	5	3	8	5	3	
354	14	1	..	5	374	401	36	131	183	51	271	80	3	6	1	..	4	
39	1	40	46	2	16	13	6	28	6	1	
57	6	63	65	..	9	32	6	28	14	1	1	..	1	1	
75	2	77	84	3	40	45	14	69	18	..	2	10	
171	9	180	195	5	65	90	26	125	38	1	3	..	1	12	
27	27	27	5	5	11	13	20	4	1	4	
2,428	43	5	..	18	2,494	2,736	140	707	1,117	546	1,753	488	31	27	4	1	53	

CORTI D'APPELLO	Segue NOTIZIE SPECIALI																																														
	intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno														intorno alla moratoria						intorno alla cancellazione dall'albo dei falliti			Curatori		Spese cagionate da procedura del fallimento																					
	Durata della procedura (esclusi i chiusi per revoca)				Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori (esclusi i fallimenti chiusi per revoca)										Numero delle istanze per la concessione		Numero delle moratorie concesse che				Num. dei falliti il nome dei quali fu cancell. dall'albo			rimossi		di amministrazione		giudiziali																			
	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni	per concordato					per liquidazione					di prima moratoria	di una seconda moratoria	evitarono la dichiarazione di fallimento	condussero ad un concordato	non produssero alcun effetto	per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento	per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato	per pagamento integrale dei debiti	per malversazione	per negligenza	per soccorsi al fallito (art. 752)	altre	per retribuzione al curatore (art. 722)	altre																			
					non più del 5 per cento	da più del 5 al 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento	non più del 5 per cento	da più del 5 al 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento															da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento	accolte	rigettate	accolte	rigettate	per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento	per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato	per pagamento integrale dei debiti	per malversazione	per negligenza	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																
Genova	58	37	54	22	3	17	44	12	1	2	5	4	12	6	..	11	6	..	2	..	5	1	..	6	50	7	2,929 50	71,782 16	28,519 92	82,517 08															
Casale	64	21	16	8	15	22	24	4	4	5	7	9	2	1	6	6	37	1	2,180 70	40,736 93	31,558 20	38,533 18																
Torino	113	62	54	24	5	32	55	22	5	10	7	10	22	10	2	4	9	9	94	1	3,668 05	99,718 01	76,839 85	123,407 83																	
Milano	106	88	105	25	5	22	67	36	5	..	15	17	51	20	3	12	11	3	..	2	11	105	18	..	2	5,938 87	117,629 73	159,208 89	138,879 43																
Brescia	31	25	19	3	1	5	17	6	2	1	5	2	7	7	1	1	2	26	1	897 >	17,983 63	26,797 06	20,819 02																
Venezia	97	60	23	8	2	15	50	16	3	1	15	10	16	3	3	4	3	3	..	1	38	5	8,264 55	64,653 08	44,599 32	52,035 99																	
<i>Italia settentrionale</i>	469	293	271	90	31	113	257	96	16	14	51	48	115	55	11	33	18	2	2	..	11	1	3	35	350	33	..	2	23,928 67	412,503 54	367,523 24	456,192 53															
Parma e Modena	35	17	11	4	1	3	18	6	..	1	5	1	7	1	3	1	3	12	1	605 >	6,304 91	5,392 83	12,207 03																
Lucca	48	21	17	4	6	11	15	4	2	1	3	6	4	2	1	6	5	..	1	..	5	..	7	20	2	1	1	9,354 >	16,386 08	20,025 22	33,087 75																
Firenze	78	42	19	4	1	13	53	11	..	1	9	6	7	1	1	2	7	..	2	..	8	..	1	5	32	1	..	1	12,329 95	94,130 91	47,731 62	52,781 85															
Bologna	49	43	25	6	5	9	23	6	1	1	3	5	10	4	..	4	3	..	1	1	2	1	3	19	3	..	1	2,085 >	50,156 14	40,630 29	48,031 99																
Ancona, Macerata e Perugia	30	25	30	9	2	9	20	8	8	10	2	..	3	17	8	4	18	9,527 50	43,855 08	44,412 69	74,321 67																
Roma	91	34	24	11	4	22	43	11	1	2	8	9	7	7	..	3	..	10	..	3	17	1	19,749 >	98,521 >	18,540 >	230,934 95																
<i>Italia centrale</i>	331	182	126	38	19	67	172	38	4	6	36	35	45	9	2	16	39	..	14	1	35	4	11	25	118	8	1	3	53,650 45	309,354 12	376,732 65	460,365 24															
Aquila	8	8	8	9	1	1	12	3	..	2	..	2	..	1	..	3	..	1	2	6	2	910 >	8,936 02	6,420 >	11,313 29																
Napoli e Potenza	59	57	49	33	7	23	38	11	2	3	10	10	9	5	1	2	13	1	8	..	18	4	..	25	26	3	72,080 39	52,535 60	54,131 69																
Trani	39	27	34	18	13	31	23	5	..	3	..	1	2	2	17	2	7	1	11	19	4	..	1	2,757 >	25,906 62	15,990 08	22,492 30																
Catanzaro	3	4	4	5	..	1	3	1	1	1	..	1	4	1	1	2	1	2	..	3	..	191 95	471 15	2,802 03																
<i>Napoletano</i>	109	96	95	65	21	56	76	20	2	8	10	13	12	7	1	8	34	5	16	1	29	4	..	29	52	11	..	4	3,667 >	107,114 98	75,416 83	90,739 31															
Messina	18	9	3	5	4	4	4	1	2	2	2	2	2	1	..	3	4	2	..	2	1,817 15	3,979 82	4,422 94	5,346 30																
Catania	30	6	9	1	2	8	13	7	1	1	2	1	1	..	1	1	11	1	3	1	..	2	1	1	16	1	392 28	21,303 05	29,153 >	27,705 50															
Palermo	33	18	26	22	2	9	20	13	..	1	6	4	1	2	..	1	10	..	1	..	10	1	..	1	3	4	..	3	8,560 >	90,294 93	26,761 30	30,428 92															
<i>Sicilia</i>	81	33	38	28	8	21	37	21	1	2	10	7	2	2	1	4	23	3	5	1	13	3	1	2	23	7	..	5	10,769 43	115,577 80	60,337 24	72,480 72															
Cagliari (Sardegna)	9	7	12	1	..	3	7	1	4	2	3	3	1	..	1	1	3	4	1,024 10	17,433 23	7,866 >	7,783 88															
REGNO	999	611	542	222	79	260	549	176	23	30	111	105	177	76	16	61	115	10	37	3	89	12	15	94	547	59	1	14	93,039 65	961,983 67	887,875 96	1087,561 68															

PARTENALE.

CORTI D'APPELLO	Procedimenti pendenti alla fine dell'anno precedente per					Procedimenti sopravvenuti nell'anno per					Totale dei procedimenti a carico di non luogo a procedimento	ISTRUTTORIE																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	Procedimenti ultimati nel corso dell'anno con ordinanze					Istruttorie rimaste pendenti per					Imputati											
													di trasmissione o rinvio in esse ritenuto per					19	20	21	22	23	24	25	prosciolti durante la istruttoria		28	I rinvii erano				34		
													12	13	14	15	16								17	18		mai detenuti	già detenuti	liberi	posti in libertà		ammessi alla libertà provvisoria	detenuti
Genova	16	63	..	1	80	21	133	2	1	157	237	34	21	122	1	178	7	11	39	..	2	59	315	54	..	179	168	..	1	4	6	82
Casale	3	21	24	10	101	111	135	19	12	67	98	10	3	24	37	164	29	..	97	90	..	1	..	6	43
Torino	14	85	99	18	256	1	2	277	376	45	16	213	274	14	12	76	102	420	67	..	233	222	2	1	3	5	126
Milano	11	56	..	1	68	32	246	..	17	295	363	41	33	214	3	291	16	11	31	..	14	72	423	49	..	286	266	10	10	88
Brescia	6	31	37	6	75	81	118	14	12	70	1	97	2	1	18	21	144	17	..	101	94	5	2	26
Venezia	6	44	50	10	214	..	1	225	275	30	10	178	218	5	3	45	53	353	60	..	232	220	1	1	8	2	73
<i>Italia settentrionale</i>	56	300	..	2	358	97	1025	3	21	1146	1504	183	104	864	1	..	4	1156	54	41	233	..	16	344	1819	285	..	1128	1060	3	4	30	31	438
Parma e Modena	2	7	2	..	11	8	70	78	89	17	6	47	2	72	..	5	12	17	111	31	..	58	55	3	22
Lucca	2	32	34	9	91	1	..	101	135	25	7	76	108	3	3	21	27	176	62	..	85	83	2	..	29
Firenze	5	35	40	3	156	1	..	160	200	14	5	134	153	48	1	..	49	192	14	..	167	153	1	1	64
Bologna	3	20	23	10	143	1	..	154	177	15	7	118	1	141	..	4	32	36	236	9	6	148	147	1	73
Ancona, Macerata e Perugia	3	42	45	11	84	95	140	25	9	73	107	..	7	26	33	205	33	1	107	102	..	3	..	2	64
Roma	78	78	4	161	165	243	54	8	82	144	18	2	79	99	305	65	..	133	129	..	3	1	..	116
<i>Italia centrale</i>	15	214	2	..	231	45	795	3	..	753	984	150	42	530	3	725	21	21	218	1	..	261	1225	214	7	698	681	2	6	3	6	368
Aquila	4	4	8	5	29	34	42	3	3	25	31	..	5	6	11	50	6	..	30	29	1	14
Napoli e Potenza	82	101	183	97	121	218	401	48	63	105	216	7	84	94	185	587	66	30	263	170	29	41	12	16	223
Trani	8	67	75	8	94	1	..	103	178	22	8	93	1	124	1	9	44	54	248	39	..	113	105	..	8	96
Catanzaro	8	11	..	1	20	13	16	29	49	3	5	24	32	2	5	10	17	58	4	..	37	34	1	2	17
<i>Napoletano</i>	102	183	..	1	286	123	260	1	..	384	670	76	79	247	1	403	10	103	154	267	943	115	30	448	338	30	51	12	17	350
Messina	11	11	47	3	50	61	6	7	25	38	..	23	23	76	9	..	41	43	..	1	23
Catania	9	7	16	10	36	46	62	1	6	30	37	..	9	16	25	71	2	..	40	39	..	1	29
Palermo	13	66	79	18	74	92	171	..	7	49	56	4	21	90	115	232	113	110	..	1	2	..	119
<i>Sicilia</i>	33	73	106	75	113	188	294	7	20	104	131	4	53	106	163	379	11	..	197	192	..	3	2	..	171
Cagliari (Sardegna)	3	19	22	4	22	26	48	10	5	19	34	2	2	10	14	50	12	..	24	22	2	..	14
REGNO	209	789	2	3	1003	344	2125	7	21	2497	3500	426	250	1764	5	..	4	2449	91	220	721	1	16	1049	4416	637	37	2495	2293	35	64	49	54	1341

CORTI D'APPELLO	Condannati secondo il titolo ritenuto nella sentenza per					Appelli						
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	interposti da		definiti con				
						Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	conferma	riduzione di pena	condanna di assolti in primo grado	aumento di pena	assoluzione o non luogo a procedimento
35'	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Genova	10	63	2	1	48	18	4	..	1	14
Casale	12	34	20	6	2
Torino	26	119	1	2	79	14	5	2
Milano	38	171	1	1	1	4	120	97	19	1	2	7
Brescia	12	46	9	..	30	11	3	4
Venezia	7	122	1	3	80	29	..	2	..	5
<i>Italia settentrionale</i>	105	555	1	1	14	10	377	175	33	3	3	32
Parma e Modena	3	29	13	9	1
Lucca	1	60	48	18	6	1
Firenze	2	93	1	49	32	5
Bologna	19	81	51	14	2
Ancona, Macerata o Perugia	6	53	5	34	9	2	..	1	..
Roma	12	76	1	3	51	38	10	2
<i>Italia centrale</i>	45	392	1	9	246	120	25	..	1	9
Aquila	2	12	9	3	1	1
Napoli e Potenza	35	98	1	120	15	28	6
Trani	12	56	..	1	..	1	49	12	2
Catanzaro	5	16	16	4	1
<i>Napoletano</i>	54	182	..	1	..	2	194	34	29	11
Messina	4	29	23	6	2	2
Catania	3	24	1	..	28	13	11
Palermo	11	45	2	40	7	4	3
<i>Sicilia</i>	18	98	1	2	91	26	17	5
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	5	23	1	21	6	4	1	1	1
REGNO	225	1250	1	2	16	24	929	361	108	4	5	58

GIUDIZI

Ricorsi in cassazione						Numero dei condannati sotto giudizio in		Sentenze passate in giudicato			Numero dei condannati irrevocabilmente per				
prodotti da	Esito					appello	cassazione	assoluzione o non luogo a procedimento	condanna	Numero dei prosciolti irrevocabilmente per sentenze di assoluzione o non luogo a procedimento	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio
	Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	Inammissibili	Rigettati	Accolti con rinvio										
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
..	2	..	2	12	..	31	39	54	9	66	1
..	3	2	13	1	32	31	31	9	23
..	8	7	1	60	..	46	65	44	15	55
..	1	..	1	117	..	86	69	127	44	176	1	1	..
..	1	..	1	16	..	15	39	17	7	36
..	4	4	48	..	41	71	51	6	70
..	19	13	5	266	1	251	314	314	90	426	1	1	1
..	1	1	4	..	22	25	29	3	23
..	4	2	2	23	..	21	34	33	1	37
..	1	..	1	29	..	24	60	29	2	65
..	2	2	35	..	20	60	36	12	53
..	4	..	4	24	..	12	19	20	3	28
..	1	4	1	15	52	20	6	54	1
..	13	5	7	119	1	117	250	167	27	260	1
..	4	..	9	9	11	1	8
..	10	71	10	24	45	27	13	33
..	38	..	12	18	8	1	24
..	1	1	11	..	4	9	3	1	9
..	11	1	124	10	49	81	49	16	74
..	5	..	5	15	..	9	14	11	1	13
..	17	..	15	..	1	4	1	4	21	4	2	20
..	36	..	5	3	14	2	5
..	22	..	20	..	1	55	1	18	38	29	5	38
..	6	4	1	12	1	5	12	8	1	13
..	71	23	33	..	1	576	14	440	695	587	139	811	2	1	1

Sulla condotta tenuta, dopo la loro liberazione, dai minorenni usciti da Riformatori governativi e privati, nell'anno decorso tra il 1° giugno 1897 e il 31 maggio 1898.

RELATORE: **G. CANEVELLI.**

Giusta la riserva contenuta nella relazione sul ricovero dei minorenni per correzione paterna, ch'ebbi l'onore di presentare alla Commissione nella sua radunanza del 4 luglio scorso, esporrò brevemente, a complemento della relazione stessa, i risultati delle indagini fatte dall'Amministrazione carceraria, intorno alla condotta che tennero, dopo la loro uscita dai Riformatori privati e governativi, i minorenni liberati durante un anno, e precisamente dal 1° giugno 1897 al 31 maggio 1898; i quali vi erano stati rinchiusi, non solo per correzione paterna (articolo 222 del Codice civile) ma per oziosità e vagabondaggio (articolo 114 della legge di Pubblica Sicurezza) e per condanne da scontarsi nelle case di correzione (articoli 53 e 54 del Codice penale).

Potrà forse sembrare troppo breve il tempo decorso dalla loro liberazione, per potere apprezzare convenientemente la condotta da essi tenuta dopo l'uscita dal riformatorio. Ma è d'uopo avvertire, che lasciando trascorrere un tempo più lungo, si aumenterebbe la difficoltà delle ricerche, e crescerebbe di molto il numero degli irreperibili.

Già dissi nello scorso luglio, che per ragioni di convenienza facili ad intendersi, tali indagini furono limitate ai soli maschi; ed accennai anche alle non poche, nè lievi difficoltà, che all'atto pratico s'incontrano, per avere notizie sicure e complete, intorno ad un numero notevole di giovani, non pochi dei quali, da soli, o insieme alla loro famiglia, cangiano spesso dimora, senza lasciar traccia di sé. A queste difficoltà deve attribuirsi il numero non indifferente degli irreperibili, che sopra un totale di 1015 minorenni, liberati durante il tempo predetto, ascendono a 133. Oltre a questi irreperibili vi sono 34 emigrati all'estero, 4 ricoverati nei manicomi, e 19 morti; totale 190 minorenni circa dei quali non possono darsi le notizie desiderate. Essi vengono ripartiti come segue:

	Correzione paterna		Oziosità e vagabondaggio		Condanne da scontarsi nelle Case di correzione		Totale
	Usciti dai Riformatori		Usciti dai Riformatori		Usciti dai Riformatori		
	governativi	privati	governativi	privati	governativi	privati	
Irreperibili	51	34	15	32	1	..	133
Emigrati all'estero . . .	18	8	3	5	34
Ricoverati nei manicomi	4	4
Morti.	8	7	3	1	19
<i>Totale . . .</i>	81	49	21	38	1	..	190

Le notizie raccolte riguardo alla condotta tenuta dopo il ricovero, si limitano pertanto a soli 825 minorenni, dei quali 395 usciti da Riformatori governativi, e 430 da Riformatori privati. Sono compresi in essi 21 minorenni ritornati nei Riformatori e 46 minorenni rinchiusi in carcere (27 inquisiti e 19 condannati) i quali, naturalmente, vennero classificati fra coloro, che dopo la liberazione tennero cattiva condotta.

Dei 21 ritornati nei Riformatori, 14 erano stati ricoverati per correzione paterna e 7 per oziosità e vagabondaggio. Dei 46 tra inquisiti e condannati, erano stati ricoverati: 29 per correzione paterna, 16 per oziosità e vagabondaggio, uno per condanna da scontarsi nelle case di correzione.

Dal seguente prospetto si scorge, quanti degli 825 minorenni in discorso, tennero condotta buona, mediocre o cattiva, dopo la loro uscita dal Riformatorio.

TITOLO DEL RICOVERO	Minorenni che tennero buona, mediocre o cattiva condotta dopo usciti dai Riformatori							
	governativi				privati			
	Buona	Mediocre	Cattiva	Totale	Buona	Mediocre	Cattiva	Totale
Correzione paterna	174	33	89	296	163	11	39	213
Oziosità e vagabondaggio . .	33	13	40	86	164	15	38	217
Condanna alla Casa di correzione	10	2	1	13
<i>Totale . . .</i>	217	48	130	395	327	26	77	430

Fermandosi a considerare soltanto il numero di coloro che tennero buona condotta, in rapporto al numero dei liberati, giova istituire un confronto fra la condotta tenuta dai minorenni durante il ricovero e quella dopo. I dati relativi a siffatto confronto sono riassunti nel seguente prospetto:

	Mino- renni usciti dai Rifor- matori	Minorenni che tennero buona condotta			
		durante il ricovero		dopo il ricovero	
		Cifre effettive	Ogni cento usciti	Cifre effettive	Ogni cento usciti
<i>Usciti da Riformatori governativi.</i>					
Correzione paterna	296	272	91.89	174	58.78
Oziosità e vagabondaggio	86	79	91.74	33	38.37
Condanne alla Casa di correzione	13	11	84.71	10	76.92
<i>Totale . . .</i>	395	362	91.64	217	54.93
<i>Usciti da Riformatori privati.</i>					
Correzione paterna	213	176	82.62	163	76.52
Oziosità e vagabondaggio	217	205	96.24	164	75.57
Condanne alla Casa di correzione
<i>Totale . . .</i>	430	381	88.66	327	76.06

Risulta da tale prospetto, che purtroppo gran parte dei minorenni, i quali durante il ricovero tennero buona condotta, non si mostrano in essa perseveranti, appena tornati in libertà.

Il passaggio, o ritorno, dalla buona alla cattiva condotta, è più accentuato per gli usciti dagli istituti governativi, in confronto con quelli usciti dagli istituti privati. Di questo fatto giova indagare la ragione; e a me pare, che debba cercarsi unicamente nella diversità dei criteri seguiti, circa l'assegnazione dei minorenni agli istituti delle due categorie.

Si assegnano infatti ai Riformatorii governativi, oltre ai minorenni di una certa età, che non vengono accettati nei Riformatorii privati, quelli che si dimostrano più indisciplinati e d'indole più perversa, i quali generalmente rimangono nell'istituto un tempo più lungo, in confronto di quelli d'indole meno cattiva, assegnati ai Riformatorii privati. Segue da ciò, che fra gli usciti dagli istituti governativi, sono più numerosi gli adulti, i quali per ragione di lavoro, od altro, più difficilmente ritornano a convivere in famiglia, ed incontrano per conseguenza più frequenti occasioni, e maggiore

tentazione, di ritornare alle antiche abitudini, di ridarsi alla vita di prima.

Questa mia argomentazione è confortata dai dati statistici esposti nel seguente prospetto:

	Assegnati a Riformatori	
	governativi	privati
Minorenni di età non superiore a 14 anni.	198	365
Minorenni di età superiore a 14 anni.	197	65
Minorenni conviventi in famiglia, usciti dal Riformatorio	234	320

Dal quale prospetto si vede, che i minorenni di età inferiore a 14 anni assegnati ad istituti governativi, rappresentano poco più della metà di quelli di età corrispondente, assegnati ad istituti privati; che i minorenni di età superiore a 14 anni assegnati ad Istituti privati, sono meno di un terzo di quelli di età corrispondente assegnati ad istituti governativi; e che infine il numero di quelli usciti da istituti governativi, che tornarono a convivere in famiglia, supera di poco i due terzi di quelli, che usciti da privati Riformatorii, fruiro di simile vantaggio.

Tutto ciò non toglie, che l'Amministrazione carceraria debba indagare attentamente (e sarà sua cura di farlo), se altre cause concorrano a produrre gli esposti risultati meno favorevoli agli istituti governativi; e ciò allo scopo di eliminarle, per quanto è possibile, e di vedere se, e quali riforme si possano introdurre nell'ordinamento di siffatti istituti, specialmente circa la scelta dei sorveglianti, per ottenerne frutti migliori.

A questa breve relazione sono uniti quattro prospetti. Nel primo, i minorenni liberati, divisi per categorie secondo il titolo del ricovero, e colle notizie relative alla loro condotta durante il ricovero e dopo, sono classificati per regione; nel secondo sono classificati per età; nel terzo per professione. Nel quarto prospetto sono dessi classificati secondo la professione esercitata prima, durante e dopo il ricovero. Da questi prospetti si possono ricavare facilmente quei maggiori particolari, che fossero desiderati; e si possono trarre quelle considerazioni speciali, che si ritenessero opportune, senza che io mi dilunghi di più, abusando forse della vostra benevolenza. Mi limiterò pertanto ad osservare, che, come si può dedurre dai dati del quarto prospetto, sopra 825 minorenni ricoverati e liberati, soltanto 147 esercitavano una professione prima del loro ricovero, mentre ben 670 risultavano applicati a stabile lavoro, trascorso più di un anno dalla loro liberazione. Queste cifre rappresentano i risultati ottenuti rispetto al lavoro, fattore e garanzia di sincero e duraturo ravvedimento.

NOTIZIE SULLA CONDOTTA DEI MINORENNI USCITI DAI RIFORMATORI GOVERNATIVI
LA REGIONE A CUI APPARTENGONO,

Prospetto I.

REGIONI e titoli del ricovero	Usciti dai Riformatori		Condotta nei Riformatori						Condotta alla loro uscita		
	Governativi	Privati	Governativi			Privati			Governativi		
			Buona	Mediocre	Cattiva	Buona	Mediocre	Cattiva	Buona	Mediocre	Cattiva
<i>Ricoverati per l'art. 222 del Codice civile. (Correzione paterna)</i>											
Piemonte	30	20	29	1	..	15	3	2	15	5	10
Liguria	7	7	4	2	1	5	1	1	3	..	4
Lombardia	90	51	87	3	..	42	7	2	58	8	24
Veneto	18	59	17	1	..	56	1	2	13	2	3
Emilia	10	12	10	9	3	..	3	1	6
Umbria	2	2	2	1	1	..	1	..	1
Marche	17	11	16	..	1	8	3	..	14	1	2
Toscana	31	14	25	3	3	13	1	..	17	6	8
Lazio	33	13	28	3	2	10	3	..	16	5	12
Abruzzi e Molise	7	14	7	9	4	1	6	1	..
Campania	34	10	30	3	1	8	2	..	19	1	14
Puglie	6	..	6	3	1	2
Basilicata
Calabrie	6	..	6	2	1	3
Sicilia	5	..	5	4	1	..
Sardegna
<i>Totale</i>	<i>296</i>	<i>213</i>	<i>272</i>	<i>16</i>	<i>8</i>	<i>176</i>	<i>29</i>	<i>8</i>	<i>174</i>	<i>33</i>	<i>89</i>

E PRIVATI DAL 1° GIUGNO 1897 AL 31 MAGGIO 1898, CLASSIFICATI SECONDO
E SECONDO IL TITOLO DEL RICOVERO.

posteriore dai Riformatori	rivati	Provenienti da Riformatori													
		Conviventi in famiglia		Esercenti una professione		Oziosi		Ritornati nei Riformatori o carcerati							
		Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi			Privati				
Buona	Mediocre	Cattiva	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Ritornati nei Riformatori	Inquisiti	Condannati	Ritornati nei Riformatori	Inquisiti	Condannati	
16	2	2	17	15	27	20	1	1	1	
5	..	2	1	4	4	7	2	..	1	
37	3	11	57	36	75	48	10	1	2	1	2	..	1	1	
51	2	6	12	49	17	56	1	2	1	..	
7	..	5	4	6	6	11	1	3	1	..	
2	2	2	2	2	
10	..	1	12	9	17	11	
10	1	3	15	8	26	13	3	1	1	1	
8	1	4	17	11	21	10	2	1	3	4	3	2	
12	1	1	4	9	7	14	
5	1	4	23	6	30	9	4	1	..	
..	4	..	6	
..	
..	4	..	4	..	1	1	
..	5	..	4	..	1	
..	
163	11	39	177	155	246	201	17	2	9	14	10	5	4	1	

NOTIZIE SULLA CONDOTTA DEI MINORENNI USCITI DAI RIFORMATORI GOVERNATIVI E PRIVATI, DAL 1° GIUGNO 1897 AL 31 MAGGIO 1898, CLASSIFICATI SECONDO L'ETÀ E SECONDO IL TIPOLO DEL RICOVERO.

Prospetto 2.

E T À al momento del ricovero	Usciti dai Riformatori		Condotta nei Riformatori						Condotta alla loro uscita			Posteriore ai Riformatori			Conviventi in famiglia		Esercenti una professione		Oziosi		Ritornati nei Riformatori, o carcerati					
	Governativi	Privati	Governativi			Privati			Governativi			Privati			Provenienti da Riformatorii											
			Buona	Mediocre	Cattiva	Buona	Mediocre	Cattiva	Buona	Mediocre	Cattiva	Buona	Mediocre	Cattiva	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Ritornati nei Riformatorii					
																					Ritornati nei Riformatorii	Inquisiti	Condannati	Ritornati nei Riformatorii	Inquisiti	Condannati
<i>Ricoverati per l'art. 222 del Codice civile. (Correzione paterna)</i>																										
Fino a 14 anni	151	176	140	7	4	146	24	6	92	19	40	136	7	33	95	124	127	166	9	2	5	6	4	4	3	1
Fra i 14 e i 18 anni	136	36	123	9	4	29	5	2	75	14	47	27	3	6	77	30	111	34	8	..	4	7	6	1	1	..
Superiore ai 18 anni	9	1	9	1	7	..	2	..	1	..	5	1	8	1	1	
<i>Totale</i>	<i>296</i>	<i>213</i>	<i>272</i>	<i>16</i>	<i>8</i>	<i>176</i>	<i>29</i>	<i>8</i>	<i>174</i>	<i>33</i>	<i>89</i>	<i>163</i>	<i>11</i>	<i>39</i>	<i>177</i>	<i>155</i>	<i>246</i>	<i>201</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
<i>Ricoverati per l'art. 114 della legge di Pub. Sic. (Oziosità e vagabondaggio)</i>																										
Fino a 14 anni	35	189	34	..	1	177	10	2	12	6	17	143	14	32	21	149	28	158	2	22	..	3	2	5	3	1
Fra i 14 e i 18 anni	44	28	40	3	1	28	20	7	17	21	1	6	25	16	40	25	1	1	2	1	1	1
Superiore ai 18 anni	7	..	5	2	1	..	6	2	..	5	2	
<i>Totale</i>	<i>86</i>	<i>217</i>	<i>79</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>205</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>33</i>	<i>13</i>	<i>40</i>	<i>164</i>	<i>15</i>	<i>38</i>	<i>48</i>	<i>165</i>	<i>73</i>	<i>183</i>	<i>2</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>2</i>
<i>Ricoverati per gli articoli 53-54 del Cod. pen. (Condanne alla casa di correzione)</i>																										
Fino a 14 anni	12	..	10	2	10	2	9	..	12
Fra i 14 e i 18 anni	1	..	1	1	1
Superiore ai 18 anni
<i>Totale</i>	<i>13</i>	<i>..</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>9</i>	<i>..</i>	<i>12</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>1</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>..</i>
<i>Totale generale</i>	<i>895</i>	<i>480</i>	<i>862</i>	<i>28</i>	<i>10</i>	<i>881</i>	<i>39</i>	<i>10</i>	<i>217</i>	<i>48</i>	<i>180</i>	<i>327</i>	<i>26</i>	<i>77</i>	<i>284</i>	<i>320</i>	<i>331</i>	<i>384</i>	<i>19</i>	<i>24</i>	<i>10</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>3</i>

PROFESSIONE ESERCITATA PRIMA, DURANTE E DOPO IL RICOVERO DAI MINORENNI
DOPO LA LORO USCITA

Prospetto 4.

PROFESSIONI	Minorenni ricoverati per correzione paterna (art. 222 del Codice Civile) esercanti le contro indicate professioni					
	Prima del Ricovero		Nei Riformatori		Usciti dai Riformatori	
	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati
Agricoltori	2	3	9	1	7	9
Calzolai, sellai ed affini	8	5	59	32	33	16
Fabbriferrai, meccanici	14	4	70	58	36	35
Fornai e pastai	3	1	7	4
Falegnami, ebanisti, tornitori	6	3	70	52	21	31
Militari	20	12
Muratori, imbianchini	1	4	4	3	9	6
Musicanti	1	1
Pittori, scultori, decoratori	1	2	3	3
Sarti	5	1	41	16	12	11
Sportai, cestai
Studenti	12	7	2	5	11	8
Tessitori
Tipografi, litografi	»	2	..	21	1	17
Industrie diverse	8	1	2	12	36	19
Possidenti	3	..
Servitori, domestici	5	2	3	..	22	17
Vetturali, gondolieri	3	2	2
<i>Totale degli esercenti una professione</i>	68	34	260	201	224	191
Vagabondi, oziosi	17	2
Senza professione	195	169	3	2	22	10
<i>Totale generale</i>	263	203	263	203	263	203

PE' QUALI SI RIUSCI A RACCOGLIERE NOTIZIE INTORNO ALLA LORO CONDOTTA
DAL RIFORMATORIO.

PROFESSIONI	Minorenni ricoverati per l'art. 114 della legge di Pubblica Sicurezza (Oziosità e vagabondaggio) esercanti le controindicate professioni						Minorenni ricoverati per gli articoli 53 e 54 del Codice Penale (Condanne a casa di correzione) esercanti le contro indicate professioni					
	Prima del Ricovero		Nei Riformatori		Usciti dai Riformatori		Prima del Ricovero		Nei Riformatori		Usciti dai Riformatori	
	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati	Governativi	Privati
..	5	9	10	3	7	1	2	..	
3	2	18	51	9	33	1	..	2	..	2	..	
2	6	15	26	6	16	2	..	1	..	
..	..	2	..	1	3	
1	4	18	31	8	10	1	..	6	..	2	..	
..	5	7	
..	..	1	..	7	22	2	..	
..	8	
..	1	..	1	..	1	
1	1	5	28	3	17	2	
..	
..	5	..	32	..	2	
..	
1	..	2	17	4	8	
4	3	3	9	7	19	2	..	
..	1	
3	..	1	..	10	20	1	..	
..	3	3	
<i>Totale degli esercenti una professione</i>	15	27	74	205	66	177	3	..	12	..	12	..
1	2	22	4	
59	178	1	..	7	6	5	
<i>Totale generale</i>	75	205	75	205	75	205	12	..	12	..	12	..

Sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1898.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Chiamato a sostituire in questa autorevole Commissione chi per molti anni vi aveva prestata opera lodata, e che più specialmente aveva consacrata la sua invidiabile operosità allo studio statistico degli istituti pupillari nel loro pratico funzionamento, avrei voluto attestare con diligente studio quanto altamente sentissi l'importanza del compito a me affidato, senza per questo osare di competere o di emulare, per la sua lunga esperienza, il mio egregio predecessore. Ma purtroppo, quasi ad un tempo, insieme all'onorevole incarico, vennero le mie occupazioni quotidiane ad accrescersi in modo che, appunto in questa prima mia relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1898, mi trovo obbligato a tenermi nei limiti più ristretti, pur tentando di seguire, come guida, le tracce segnate dalle precedenti relazioni.

I.

Nell'esame delle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello conforta l'affermazione, quasi unanime, che nel funzionamento degli istituti pupillari è segnalato un continuo, progressivo miglioramento; ma dalle medesime relazioni si rileva come questo risultato venga ottenendosi abbastanza faticosamente e che, dove la vigilanza appena si rallenti, dove un Procuratore generale, o un Procuratore del Re non sia pronto ai richiami ed agli ammonimenti, o lasci supporre di non attribuire al buon andamento di questo servizio tutta l'importanza, che deve essergli riconosciuta, subito eguale o maggiore trascuratezza si riscontra, e con perniciosi effetti, negli uffici dipendenti.

L'esempio più saliente, e che perciò non posso trascurare, ci è offerto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello delle Pu-

glie, che ha ritenuto di potere dispensarsi dal presentare la sua relazione e, pur riconoscendo che i risultati segnalati dalle cifre statistiche non sono per quel distretto molto soddisfacenti, trova superfluo riassumere, e quindi esaminare, le ragioni esposte dai Procuratori del Re, onde si limita ad assicurare che il suo ufficio esercita una rigorosa e costante vigilanza. Assicurazione questa che non sarebbe confermata dalle relazioni dei Procuratori del Re in quel distretto, perchè, mentre il Procuratore del Re presso il Tribunale di Lecce segnala alcuni pretori negligenti, poco o nulla si trova su questo argomento nella relazione del Procuratore del Re in Lucera, e soltanto osservazioni generiche e superficiali, sebbene attestino qualche maggiore studio e premura, si incontrano in quelle dei Procuratori del Re in Bari e Taranto. Ma quest'ultimo francamente avverte che non può prestare fede all'asserzione dei pretori di quel circondario circa il regolare andamento del servizio, ed aggiunge che per accertarsene avrebbe voluto, ma non ha potuto fare eseguire alcuna ispezione!

Per riparare a questo stato di cose, pare che nella maggior parte dei casi sia stato ritenuto sufficiente qualche paterno richiamo, onde non sappiamo come possa essere affermata l'asserita rigorosa e costante vigilanza, se lascia inalterati questi risultati tutt'altro che soddisfacenti.

Invece dovrebbe essere segnalato il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Firenze, che si mostrò rigoroso nell'esigere la osservanza delle formalità prescritte, negando licenze e sospendendo le ferie ai funzionari negligenti, sebbene sembri poi che si contenti della osservanza della legge nella sua esteriore materialità o nelle sue forme, che oggi diconsi burocratiche. Nondimeno neppur questo sarebbe poco, se potesse dare speranza o promessa, che prima o poi mercè tale osservanza sia sentita e sviluppata anche tutta l'intrinseca efficacia morale e civile delle disposizioni, che regolano gli istituti pupillari.

Infatti vediamo con la massima compiacenza, e lo rileviamo anche da talune diligentissime relazioni, come fra i pretori e fra i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie vada accentuandosi una lodevole gara di studio intorno a questi istituti, riconoscendone la importanza sociale, cercandone i miglioramenti o i correttivi e diffondendone con lodevoli pubblicazioni, ispirate da

giusti criteri pratici, la migliore conoscenza per agevolarne il funzionamento (1).

II.

Le tutele esistenti al 31 dicembre 1897 erano 124,833, e nel corso dell'anno 1898 ne furono istituite altre 22,579, ma ricordando le 30,624 tutele istituite nell'anno 1897, si ha che nell'anno 1898 ne furono istituite 8045 di meno che nell'anno precedente, segnando così una cospicua diminuzione che ci sorprende.

Ne furono chiuse, nello stesso anno, 18,422 e cioè 1591 più che nel precedente anno 1897, avendosi nondimeno in tutto il corso dell'anno 1898 un movimento di 147,412 tutele, delle quali al 31 dicembre 1898 ne rimanevano 128,990.

Fra le tutele istituite nell'anno 1898 se ne ebbero 4580 con patrimonio, cioè 698 meno dell'anno precedente, e 17,999 senza patrimonio, e così 7347 di meno in confronto a quelle dell'anno 1897.

Perciò la percentuale dell'anno 1898 scende notabilmente in confronto a quella dell'anno 1896 (9. 41) e tanto maggiormente rispetto a quella dell'anno 1897 (10. 76), ma si mantiene superiore a quelle dei primi due anni dell'ultimo quinquennio (1894-95), come di poco supera quella, maggiore, dell'anno 1892 (7. 49), onde apparisce poi sempre superiore alle percentuali degli anni anteriori fino all'anno 1885.

ANNO	Numero delle tutele istituite	Percentuale per ogni 10,000 abitanti	ANNO	Numero delle tutele istituite	Percentuale per ogni 10,000 abitanti
1885 . .	14,548	5. 02	1892 . .	21,686	7. 49
1886 . .	14,054	4. 85	1893 . .	20,086	6. 94
1887 . .	19,211	6. 64	1894 . .	20,106	6. 94
1888 . .	17,365	6. 00	1895 . .	17,716	6. 12
1889 . .	17,358	6. 00	1896 . .	27,241	9. 41
1890 . .	19,982	6. 97	1897 . .	30,624	10. 76
1891 . .	19,032	6. 57	1898 . .	22,579	7. 79

(1) PEPÌ: *La tutela dei minorenni secondo la legge civile italiana* - Civitanova Marche, 1899 — PIETROSI: *Per la istituzione di un casellario delle tutele* - Civitanova Marche, 1899 — MAGNANI: *Progetto di nuove norme per uniformare il servizio delle tutele dei minorenni e per controllarne l'andamento* - Casale, 1897.

*
* *

Non credo però che da questi confronti si possa trarre argomento per affermare, come trovo nella maggior parte delle relazioni dei Procuratori generali, che nonostante la segnalata cospicua diminuzione di 8045 tutele nel confronto coll'anno 1897, vi è in questo servizio un miglioramento.

Di questa diminuzione si vorrebbe trovare la ragione principale nella revisione fatta nel detto anno 1897, ma che il Procuratore generale di Genova si è riservato di compiere in quest'anno (1899), onde nel detto anno 1897, precorrendo i voti del Congresso giuridico nazionale di Napoli (14-20 ottobre 1897) si ebbe quasi ovunque l'aspettato accertamento delle tutele e molte ne furono istituite, che dapprima erano state trascurate. In tal guisa con l'anno 1898 saremmo rientrati nello stato normale e, accettando questa spiegazione, sarebbe da dedurre l'asserito miglioramento, non dal numero delle tutele, ma piuttosto dall'andamento generale e dalle altre manifestazioni, relative al funzionamento degli istituti pupillari, che verrò fra breve esponendo.

Nondimeno, neppure innanzi a questo confronto stridente fra i risultati statistici dell'anno 1897 e quelli dell'anno 1898, non mi indugierò a maggiormente ricercare se vi sia vero miglioramento o vero peggioramento, perchè, come giustamente osservò il mio predecessore anche nella sua ultima relazione, occorre per tale giudizio stabilire con sicurezza il termine di confronto, e precisamente quanti minorenni nel corso dell'anno rimangono privi dei genitori legittimi o naturali, sempre che ci sia indicato esattamente il numero dei figli di ignoti non ricoverati negli ospizi e sebbene, dopo ottenute queste indicazioni, rimanga anche da accertare se e in quale misura specialmente il numero dei figli nati da ignoti in un anno influisca sul numero delle tutele per tale specie di minorenni aperte nell'anno successivo.

Dalle indicazioni della statistica sul movimento dello stato civile circa i vedovi, morti con prole minorenni, o sui figli naturali riconosciuti non possiamo ricavare nessun aiuto diretto; ma limitandoci alla indicazione dei figli d'ignoti non ricoverati negli ospizi, troviamo che essi furono 6856 nell'anno 1897, mentre le tutele aperte nello stesso anno per questa categoria di minorenni salirono al maggior numero di 13,860, e se possiamo ammettere che in tale differenza abbia concorso la accennata revisione delle tutele, dobbiamo anche osservare che questi figli d'ignoti non ricoverati negli ospizi per l'anno 1898 risultarono 7144, mentre le tutele per essi aperte sarebbero state 8482! Questa costante eccedenza ci lascia assai dubbiosi e incerti, onde se può indurci a ritenere che a

nessuno dei nati nel 1898 mancò la dovuta tutela, dovrebbe anche farci supporre, ammettendo la esattezza delle cifre, che in quell'anno sia stato provveduto altresì per moltissimi ed anche troppi minorenni fino allora trascurati.

Ma frattanto non posso trascurare la nota di sconforto ed il dichiarato peggioramento rispetto a questo servizio, che in contraddizione alle migliori assicurazioni dei loro colleghi, ci viene dai Procuratori Generali di Aquila, Catania, Genova, Palermo e Trani, i quali ne fanno risalire la responsabilità direttamente agli Ufficiali dello Stato Civile e mediatamente ai Pretori, che non esercitano sufficiente vigilanza.

Per quanto concerne gli Ufficiali dello Stato Civile, non vi è che da insistere, sia presso il Ministero dell'interno, perchè non pare che abbia prodotto alcun effetto l'ultima sua circolare del 31 luglio 1896, sia con le ispezioni quadrimestrali dei Pretori, per indurli allo adempimento del loro obbligo (articolo 250 Codice civile), che pur troppo è senza sanzione. Ma in particolar modo è da insistere affinché alla deficienza della legge sia riparato colla maggior cura dei Pretori nelle ispezioni ad essi affidate e colle indagini che in quelle occasioni potranno compiere; perchè, come è noto, è bensì vero che nell'atto di morte di un vedovo (articolo 387 Codice civile) non si trovano indicazioni relative ai figli superstiti (1), ma i Pretori dovrebbero procurare di trarre il maggior aiuto possibile dalla regolarità delle schede, istituite con la circolare 25 novembre 1895, n. 27286-82, del Ministero di Agricoltura e Commercio.

Nè basterà quindi che dai Procuratori Generali siano indicati i funzionari negligenti, ma occorrerà che da essi siano puniti, giacchè, non è punto ammissibile la tolleranza, quando i Procuratori del Re si trovano costretti a dichiarare che non possono acquietarsi, nè accettare le affermazioni dei Pretori di avere trovato tutto regolare nelle ispezioni quadrimestrali, sebbene, come ne attesta il Procuratore del Re in Reggio di Calabria, meritamente segnalato per la sua perseverante operosità, possa ottenersi, come egli ha ottenuto, « che l'ingranaggio di questo importante servizio sia disposto in modo che l'apertura di ogni tutela, nessuna esclusa, venga subito a cognizione del Pretore ».

*
* *

Per quanto concerne l'esame statistico non posso non tornare sulla quasi comune avvertenza dei Procuratori Generali presso le Corti di appello e cioè che le indagini, compiute negli anni 1896 e

(1) Confr. DE MARINIS, *Relazione al Congresso Giuridico di Napoli*, 1887 (*Atti del Congresso*, vol. II, pag. 270; - *Verbali*, pag. 61-66).

1897, hanno portato a rettificare lo stato precedente, sia correggendo cifre inesatte, sia, ed è più importante, istituendo tutele in passato trascurate, eliminando dal novero le tutele chiuse per maggiore età, ma finora dimenticate, e dalle istituzioni per minorenni, quelle per interdetti od inabilitati, e del pari sceverando le convocazioni dei Consigli di famiglia prescritte dall'articolo 237 del Codice civile, da quelle per istituzioni di tutele. Queste rettifiche si ottennero principalmente mercè il confronto per la verifica degli elenchi nominativi, istituiti con le circolari del Ministero di Grazia e Giustizia 16 novembre e 6 dicembre 1896, n. 1413 e n. 905, e 31 dicembre 1897, n. 1226. Ma questo confronto ha portato anche a riconoscere ed a fare dichiarare unanimemente che i risultati indicati nei prospetti annuali per la statistica giudiziaria civile sono inesatti.

Di fronte a questa grave, unanime dichiarazione credo che sebbene l'errore così concordemente segnalato avvenga fuori del campo delle osservazioni a me affidate, non sia però da trascurare, giacché cade su indicazioni comuni alle due statistiche, onde evidente è la necessità che esse non presentino risultati differenti. Sembra perciò, anche per risparmio di lavoro, che sia da ricercare il modo di avere per questa indagine unicità di indicazioni; e con ciò non s'intende che possa volersi unificato e così nascosto l'errore, giacché le due indicazioni statistiche, che ora abbiamo, non servono di reciproco controllo, ma, secondo le relazioni dei Procuratori Generali, sarebbe errata soltanto la statistica giudiziaria civile pel modo e pel tempo nel quale essa è compilata, mentre l'errore non può essere negli elenchi nominativi, che riproducono lo stato reale delle tutele aperte presso ogni Pretura e, se errore vi è, facilmente può essere rilevato e corretto, correzione che non sarebbe possibile rispetto all'altra statistica.

III.

L'accennata diminuzione nel numero delle tutele, aperte durante l'anno 1898, è resa più evidente dalle percentuali per i singoli compartimenti, in ragione di ogni 10,000 abitanti.

COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELÁ.

COMPARTIMENTI	Percentuale per ogni 10,000 abitanti			
	1898	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte) . .	5.25	7.94	5.37	4.48
<i>Genova</i> (Liguria)	4.62	7.44	6.16	4.43
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	7.03	11.10	8.47	6.74
<i>Venezia</i> (Veneto)	6.96	3.72	7.12	5.29
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	8.07	11.94	11.43	5.44
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana) . .	5.81	6.55	5.29	4.83
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	5.40	11.16	7.24	5.03
<i>Roma</i> (Lazio)	6.00	7.23	7.07	5.44
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	8.35	15.29	22.00	3.59
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	8.51	10.46	7.48	5.15
<i>Trani</i> (Puglie)	10.54	15.65	15.65	9.70
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	12.70	15.52	17.15	8.18
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	11.32	17.43	12.37	7.96
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	17.49	16.24	14.27	14.90
REGNO . . .	7.79	12.79	9.40	6.20

Il miglioramento, prendendo questa designazione nel significato che può avere e che già è stato accettato, si avrebbe nella Sardegna, ove già nell'anno 1897 era stato sensibilissimo, e si ebbe un aumento di tutele anche nel Veneto, ove nell'anno 1897 fu invece segnalato un peggioramento; mentre è notevole la inferiorità delle percentuali per tutti gli altri compartimenti in confronto a quelle degli anni 1896 e 1897; inferiorità che farebbe apparire giustificate le lagnanze già accennate dai Procuratori generali della Liguria, degli Abruzzi, delle Puglie e di Palermo, e che male si concilierebbe con le affermazioni di un miglioramento da parte di tutti gli altri Procuratori Generali.

Con sorpresa abbiamo tuttora trovata, sebbene non frequente, la scusa vieta ed inammissibile, che le tutele in alcuni luoghi non furono aperte perchè non vi era un interesse materiale da tutelare, onde giustamente il Procuratore Generale della Corte d'appello di Torino lamenta la permanenza di questo errore.

Le fluttuazioni, che il confronto delle percentuali dei singoli compartimenti nel quadriennio 1895-1898 mette in evidenza, ci offrono nuovo argomento per farci astenere dal designare le differenze come *peggioramenti* o *miglioramenti*, perchè, come fu avvertito, dovrebbero trovare la propria giustificazione nel differente numero annuale dei fatti che danno occasione alle tutele. Questi dovrebbero esserci attestati dagli Ufficiali dello Stato Civile, onde si torna a quanto già ho detto circa la necessità di insistere per un migliore e più sicuro accertamento di questo fatto che è fondamento, non tanto per il nostro studio, quanto per l'adempimento di un obbligo della massima importanza per gli Ufficiali dello Stato Civile, e per il buono e regolare funzionamento degli istituti pupillari, imperocchè le ispezioni quadrimestrali dei Pretori arrivino all'uopo già troppo tardi e più che mai inevitabilmente tardiva sia l'opera dei Procuratori del Re, specialmente se limitata alle risultanze delle ispezioni quadrimestrali e tanto peggio poi se si arresti all'esame del rapporto annuale sui provvedimenti presi dai Pretori per ottenere la esecuzione della legge (articolo 349 Codice civile).

Nondimeno la percentuale per tutto il Regno si mantiene superiore a quella dell'anno 1895, onde, tenuto conto delle speciali

indagini compiute negli anni 1896 e 1897, non apparirebbe infondata la affermazione, che le risultanze dell'anno 1898 rappresentino almeno con molta approssimazione lo stato normale.

IV.

Delle 22,579 tutele aperte nel corso dell'anno 1898, furono 10,804 per minorenni *legittimi* e 11,775 per minorenni *illegittimi* mantenendo la inevitabile superiorità quelle per i minorenni illegittimi, sebbene anch'esse segnino una diminuzione nel confronto con quelle dell'anno 1897 (17,831) e nel rapporto fra esse e le tutele aperte nel medesimo anno 1897 per minorenni legittimi (12,793).

Le proporzioni fra le due tutele nei singoli compartimenti e la percentuale del Regno appariscono dai seguenti prospetti:

A) TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Percentuale per ogni 100 tutele aperte per minorenni legittimi			
	1896	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte) . .	77.05	52.42	77.42	89.84
<i>Genova</i> (Liguria)	83.76	69.78	78.01	82.46
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	63.24	48.06	60.40	70.33
<i>Venezia</i> (Veneto)	40.13	66.03	49.61	57.69
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	45.35	39.63	43.20	61.96
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana) . .	64.27	73.28	82.19	94.38
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	55.78	29.99	46.76	68.20
<i>Roma</i> (Lazio)	73.03	72.78	82.19	89.38
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	29.52	18.48	24.82	70.91
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	41.92	38.76	51.53	75.63
<i>Trani</i> (Puglie)	43.04	37.69	39.58	50.23
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	30.47	26.68	22.20	49.48
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	32.04	32.53	46.27	64.36
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	41.34	38.23	51.18	61.24
REGNO . . .	47.85	41.77	49.37	69.15

B) TUTELE PER MINORENNI ILLEGITIMI.

COMPARTIMENTI	Percentuale per ogni 100 tutele aperte per minorenni illegittimi			
	1898	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte) . .	22.95	47.58	22.58	10.16
<i>Genova</i> (Liguria)	16.24	30.22	21.99	7.54
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	36.76	51.94	39.60	29.67
<i>Venezia</i> (Veneto)	59.87	33.97	50.39	42.31
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	54.65	60.37	56.80	38.04
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana) . .	35.73	26.72	17.90	5.62
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	44.22	70.01	53.24	31.80
<i>Roma</i> (Lazio)	26.97	27.22	17.81	10.62
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	70.48	81.52	75.18	29.09
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata).	58.08	61.24	48.47	24.37
<i>Trani</i> (Puglie).	56.96	62.31	60.42	49.77
<i>Catanzaro</i> (Calabrie).	69.53	73.32	77.80	50.52
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia).	67.96	67.47	53.73	35.64
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	58.66	61.72	48.82	38.76
REGNO . . .	52.15	58.23	50.63	30.85

Nelle tutele per *minorenni legittimi* superarono nell'ordine seguente la percentuale del Regno, che per l'anno 1898 (47. 85) è superiore a quella dell'anno 1897 (41. 77), nonchè la propria percentuale nel detto anno 1897, meno la Toscana, che è rimasta alla propria percentuale (73. 28) inferiore, pur superando quella del Regno, onde si hanno poi corrispondenti diminuzioni o aumenti nelle percentuali delle tutele per minorenni illegittimi, i compartimenti della Liguria (83. 76), che alla percentuale generale delle tutele fu tanto inferiore all'anno precedente, il Piemonte (77. 05), il Lazio (73. 03), la Toscana (64. 27), come ho già detto, la Lombardia (63. 24), le Marche e l'Umbria (55. 78); mentre va segnalato il minimo delle tutele per *minorenni legittimi* dato dagli Abruzzi in ragione di 29. 52 per ogni 100 tutele, sempre superiore però a quelle degli anni 1897 (18. 48) e 1896 (24. 82), ma senza confronto inferiore a quella di 70. 91 per l'anno 1895, anno che nelle tutele per minori legittimi diede la massima percentuale media del Regno in ragione di 69. 15.

Per le tutele di *minorenni illegittimi* le percentuali superiori a quelle dell'anno 1897 spettano in principal modo al Veneto, che da 33. 97 sale a 59. 87 e alla Toscana che da 26. 72 ascende a 35. 73, poi viene la Sicilia col tenue aumento di 67. 96 in confronto alla percentuale 67. 47 per l'anno 1897.

Così anche la percentuale media del Regno scende per i minorenni illegittimi da 58. 23, quale fu per l'anno 1897, a 52. 15 per l'anno 1898, superata nei singoli compartimenti e nell'ordine seguente dagli Abruzzi (70. 48), inferiore però alle percentuali del 1897 (81. 52) e del 1896 (75. 18), dalle Calabrie (69. 53), dalla Sicilia (67. 96), dal Veneto (59. 87), dalla Sardegna (58. 66), dalla Campania, Molise e Basilicata (58. 08), dalle Puglie (56. 96) e dall'Emilia e Romagna (54. 65), per discendere poi nei rimanenti cinque compartimenti sino al minimo dato dalla Liguria (16. 24) e dal Piemonte (22. 95) con percentuali inferiori a quelle degli anni 1897 e 1896, ma superiori a quelle dell'anno 1895, meno la Toscana che ha nel 1898 una percentuale (35. 73) molto superiore a quella dell'intero triennio precedente e che va da un minimo di 5. 62 (1895) al massimo di 26. 72 (1897).

Questo confronto delle proporzioni fra le tutele per *minorenni*

legittimi e quelle per *minorenni illegittimi*, ove il minor numero totale delle tutele aperte nell'anno 1898, in confronto a quelle degli anni precedenti, non ha alcuna influenza, ci avverte che, pur mantenendosi superiore la percentuale media delle tutele per illegittimi, perchè necessariamente maggiore è il numero di queste tutele, nondimeno come la percentuale media (52. 15) è inferiore a quella dell'anno 1897 (58. 23) e di poco supera quella dell'anno 1898 (50. 63) così si deve riconoscere nei singoli distretti un incremento nelle tutele per minorenni legittimi a discapito di quelle per illegittimi; le quali, se appariscono in notevole aumento nei pochi compartimenti sopra ricordati, in guisa da fare pensare a colpevoli trascuranze per il passato o a speciali condizioni locali, invece per le diminuzioni che si riscontrano nella maggior parte degli altri compartimenti fanno supporre un segno di regresso verso le minori percentuali degli anni 1895 e 1896, onde con questo ricordo e per queste saltuarie differenze sorge non infondato il dubbio, che nell'anno 1898 vi sia stata una minore diligenza ed una minor cura per queste tutele.

* * *

Non è certo qui luogo per studiare il fenomeno della filiazione illegittima, nè sono questi nostri risultati che ci possono presentare la intera proporzione fra la filiazione legittima e la filiazione illegittima, giacchè se questa ultima vi figura quasi per intero, eccettuati i casi di riconoscimento o di legittimazione e di ricovero negli ospizi, l'altra vi apparisce soltanto per la morte di entrambi i genitori legittimi, avvenuta durante la minore età dei figli. Perciò non troviamo nella massima parte delle relazioni dei Procuratori Generali alcuna considerazione speciale su questo argomento, neppure quando, come negli Abruzzi, vediamo nel giro di un quadriennio invertita questa percentuale, onde mentre nell'anno 1895 le tutele aperte per minorenni legittimi vi rappresentano il 70. 91 per cento e quelle per illegittimi soltanto il 20. 09 per cento, invece nell'anno 1898 le tutele per minorenni legittimi scendono al 29. 52 per cento e quelle per illegittimi salgono al 70. 48 per cento.

Potremmo pertanto limitarci ad osservare che l'aumento nel

numero delle tutele aperte per minorenni illegittimi attesta, salve le fatte riserve, un miglioramento in questo ramo di servizio, perchè da queste cifre dovrebbe argomentare che è appunto a favore dei minorenni abbandonati e sprovvisti di beni, che si manifestano la maggiore cura e la migliore applicazione della legge istituendo per essi il maggior numero di tutele.

Se non che non possiamo trascurare le ragioni di questo fenomeno dove le troviamo accennate.

Così il Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia avverte che molti di questi figli, indicati come illegittimi, provengono da unioni matrimoniali col solo vincolo religioso, non ancora confermate dal rito civile, che però non è trascurato od osteggiato, ma differito fino al ritorno del padre, costretto ad emigrare temporaneamente in cerca di lavoro. Ne deriva però che i nati durante l'assenza del padre debbono essere iscritti come figli d'ignoti, perchè manca necessariamente il riconoscimento del padre assente, e la madre non si trova in grado di riconoscerli nell'atto di nascita (art. 181, Cod. civ.), nè ha i mezzi per sostenere le spese dell'atto autentico (art. 181 e 376 del Cod. civ.). Alle unioni matrimoniali col solo vincolo religioso si riferisce anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, senza darne alcuna speciale ragione, ma confermando la sua precedente relazione ed accennando come i pretori di Bondeno, Comacchio e Cesena si segnalavano, adoperandosi con successo per ottenere il primo, che le madri almeno riconoscessero i propri figli naturali (ma neppure risulta perchè soltanto alle madri si sia rivolto) e gli altri due per indurre i genitori a legittimarli con successivo matrimonio civile.

Queste spiegazioni potrebbero trovare conferma nel fatto che il maggior numero delle tutele per illegittimi, e cioè 8482, rispetto al totale di 11,775 di queste tutele aperte nell'anno 1898, si riferisce a figli di ignoti non ricoverati in un ospizio, onde sorprende che sia stato possibile di costituire tante tutele e sarebbe utile di conoscere come siano state costituite e dove fu scelta e trovata la persona del tutore, sebbene, ammettendo che si tratti di nati da unioni matrimoniali col solo rito religioso, si presenti facile la supposizione, che siano stati affidati agli stessi genitori naturali in veste di tutori! Ma nuovo motivo di dubitare sulle vere ragioni di

questo fenomeno ci sarebbero suggerite dalla circostanza che esso, in un medesimo distretto di Corte di appello, si manifesta localizzato.

Infatti, nel distretto della Corte di appello di Bologna sono soltanto i circondari di Bologna e di Ferrara, che danno il maggior numero di tutele per illegittimi, cioè 136 a Bologna, contro 150 tutele per figli legittimi, e a Ferrara 145 per illegittimi, contro sole 78 per legittimi; mentre nel circondario di Ravenna si scende a 45 tutele per illegittimi, contro 73 per legittimi, ed a Forlì si hanno 79 tutele per illegittimi contro 99 per legittimi. Ma se delle 136 tutele per illegittimi aperte nel circondario di Bologna, soltanto 35 si riferiscono a figli di ignoti non ricoverati in ospizi, invece nel circondario di Ferrara queste tutele salgono a 109 mentre soltanto 12 furono per minorenni riconosciuti dai genitori naturali defunti e 24 per minorenni esciti da ospizi.

Analogo fenomeno di localizzazione credo di poter segnalare nel distretto della Corte di appello di Venezia, trovando che nel circondario di Vicenza, nell'anno 1898, furono aperte 222 tutele per illegittimi e sole 88 per legittimi, così in quello di Rovigo 110 per illegittimi e sole 46 per legittimi, a Venezia 192 per illegittimi ma 101 per legittimi, invece a Udine 113 per illegittimi e 77 per legittimi, a Tolmezzo e ad Este la differenza è quasi del doppio per il maggior numero di tutele per illegittimi, mentre negli altri circondari le differenze si attenuano o si invertono.

Altrettanto si rileva nel distretto della Corte di appello di Aquila, ove sopra sei circondari ne troviamo tre con proporzioni veramente stridenti. A Teramo di fronte a 29 tutele per minorenni legittimi, ne troviamo 130 per illegittimi, a Lanciano 55 per legittimi e 160 per illegittimi e ad Aquila 53 per legittimi e 168 per illegittimi, mentre negli altri tre circondari della stessa Corte troviamo invece ad Avezzano contro 48 tutele per legittimi sole 31 per illegittimi, a Sulmona 27 per legittimi e 34 per illegittimi, a Chieti 36 per legittimi e 69 per illegittimi.

Ma il contrasto, come già nell'anno 1897, si è mantenuto più che altrove notevole nel distretto di Catania, ove, fra cinque circondari, ne troviamo due, nei quali la superiorità delle tutele per minori illegittimi sale a proporzioni che non hanno possibilità di ri-

scontro. A Modica furono aperte 322 tutele per minorenni illegittimi e sole 70 per minorenni legittimi, ed a Siracusa 234 contro 60 per minorenni legittimi; mentre poi a Caltagirone soltanto 18 per minorenni illegittimi e 38 per minorenni legittimi, a Nicosia 4 per illegittimi e 38 per legittimi, a Catania 90 per legittimi e 44 per illegittimi.

Di fronte a queste cifre, che fanno sorgere molti dubbi, suggeriscono diverse domande, e inviterebbero ad estendere le osservazioni e lo studio oltre il compito, che mi è assegnato, non sarà superfluo accennare alle spiegazioni date dai Procuratori del Re di quei circondari. Per Modica e Siracusa, i due circondari più prossimi, e dove si trovano tanti figli naturali non riconosciuti, si accenna a decadenza morale ed al peggioramento delle condizioni economiche, che rendono insopportabili, in rapporto alle esigenze sociali, i pesi del matrimonio, onde crescono le unioni illegittime. Queste sarebbero minori a Catania, ove infatti le tutele per minorenni illegittimi sono inferiori della metà a quelle per i legittimi, ma per Nicosia si afferma « che le madri per lo più preferiscono riconoscere e mantenere i figliuoli avuti da liberi amori », mentre per Caltagirone, ove furono aperte soltanto 18 tutele per illegittimi, si muove addebito di nessuna attività e di negligenza alle Congregazioni di carità ed alle amministrazioni ospitaliere, e questo certamente può avere in qualunque luogo grande importanza nel determinare il vero numero degli illegittimi e la giusta proporzione delle tutele per essi aperte.

Credo che le cifre esposte possano giustificarmi, se intorno ad esse mi sono, forse troppo, indugiato, pur rinunciando ad esporre le maggiori considerazioni che esse suggerirebbero, perchè non intendo di escire dall'argomento; onde concludendo mi limito ad osservare se sia da chiedere ai signori Procuratori Generali un migliore studio di questo fenomeno, specialmente dove in maggiori proporzioni od in modo permanente esso si manifesta, e più particolarmente che siano dati schiarimenti circa i modi coi quali si provvede a queste numerose tutele di minorenni illegittimi e come esse funzionano, mentre pare tanto difficile provvedere ai minorenni legittimi dei quali si conoscono legalmente i parenti e pei quali può esservi qualche interesse rappresentato da un matrimonio.

V.

Per affinità di argomento trovo opportuno di dare conto, a questo punto, del risultato delle indagini, disposte dal Ministero di grazia e giustizia con lettera circolare del 3 marzo 1898, n. 1290, in seguito al voto di questa Commissione, per conoscere se esistano, e con quali norme funzionino, *Comitati di patronato pei minorenni*, che si trovino sotto tutela o cura, ovvero siano privi di aiuto o di protezione, e se questi Comitati abbiano lo scopo di assicurare non solo la costituzione delle tutele, nei casi dalla legge prescritti, ma anche il funzionamento di esse una volta istituite.

Le risposte dei Procuratori generali, se affermano, che quasi in nessun luogo mancano istituzioni caritatevoli o iniziative individuali per soccorrere e tutelare la infanzia abbandonata o i minorenni trascurati o maltrattati da chi dovrebbe averne cura, invece sono tutte negative rispetto all'esistenza di Comitati o istituzioni, le quali riconoscano o in qualche modo si propongano lo scopo speciale, che formò argomento delle proposte di questa Commissione e delle richieste del Ministero di grazia e giustizia.

Soltanto il Procuratore generale presso la Corte di appello in Ancona accenna come il Comitato per i liberati dal carcere si occupi anche dei minorenni liberati dal carcere, che abbiano compiuto 16 anni d'età, e che simile Comitato fu ricostituito in Macerata per iniziativa del reggente quell'ufficio del Procuratore generale, cavaliere Ellero, per i minorenni privi di famiglia, o quando questa non sia in grado di prenderne cura o sia occasione di pervertimento. Ma non risulta se per coloro che sono privi di famiglia si provveda coll'istituzione della tutela o col ricovero in un ospizio.

Analoghe osservazioni sarebbero da fare rispetto ad una Società istituita da alcuni anni in Bologna per la protezione ed il miglioramento dei minorenni abbandonati o maltrattati, ma sembra esclusa o non preveduta la istituzione della tutela o la vigilanza sul suo funzionamento. Qui si accenna anche all'opera del Pretore di Castel San Pietro che, non essendo riuscito a costituire un Comitato permanente, si rivolse a ragguardevole numero di persone in quel mandamento affinchè curassero la sorte dei tutelati.

Ma in sostanza non si trovano tracce di questi Comitati di patronato pei minorenni neppure in Milano, sebbene quel Procuratore Generale ripetutamente insista nella sua proposta per una normale istituzione di patronati mandamentali speciali per minorenni derelitti, da collegare all'opera giudiziaria del Pretore elevando questa a maggiore efficacia ed estensione.

In quella città sarebbe stato però istituito per iniziativa del giudice Camillo Cavagnari un ufficio per i pupilli con lo scopo di assistere i poveri ed incapaci nelle procedure pupillari e si afferma che a quell'ufficio utilmente si rivolgono i Pretori per il collocamento dei minorenni.

Nè si vuole contestare che simili istituzioni possano sorgere secondo i bisogni, che particolarmente si manifestano nei singoli luoghi, ed è da rilevare con la maggiore compiacenza come spesso l'iniziativa spetti all'autorità giudiziaria e specialmente ad alcuni Pretori. Ma del nuovo istituto di patronato mandamentale, tanto patrocinato dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello in Milano, non si trovano tracce, e rimane per ora avvolto nella nebulosità delle sonanti parole con le quali vagamente ne sono delineati gli sperati benefici, mentre lo stesso proponente riconosce che non sarebbe agevole cosa determinarne le attribuzioni ed assicurarne il funzionamento, secondo le esigenze delle differenti località o dei grandi e dei piccoli centri di popolazione.

Del resto questa proposta, che dovrebbe avere esecuzione in tutti i 1535 mandamenti giudiziari, urbani e rurali, sorprende per la sua provenienza, imperocchè sia fatta da chi mostra di non avere fede nell'efficacia dei rapporti di famiglia, di parentela e di amicizia per costituire i consigli pupillari, e nondimeno crede di potere sostituirli o supplire ad essi con una così diffusa opera filantropica da parte di estranei, che necessariamente dovrebbero essere molto numerosi.

Ma una istituzione che forse si avvicina a questo desiderato patronato dovremmo ravvisare nel Comitato che, sotto la Presidenza del Pretore di Roccasecca, nel Circondario di Cassino, fu istituito a cura del Brefotrofo romano di Santo Spirito, per i suoi esposti ivi dati a balia.

Simile Comitato, e per cura dello stesso Brefotrofo, sarebbe stato costituito, e avrebbe anche dovuto funzionare, in Serrone.

Ma pur lodando questa ottima iniziativa, diretta a supplire alla deficienza della legge, essa mi induce ad una osservazione d'ordine generale ed a chiedere se e come si provveda alla tutela degli esposti allevati fuori del Brefotrofio? ovvero, possono essi considerarsi veramente tutelati ed è per essi efficacemente sufficiente la disposizione dell'articolo 262 del Codice civile? — D'altra parte non mi dissimulo che la nomina di un tutore e la istituzione di un Consiglio di tutela per questi sventurati lattanti possono apparire eccessive ed impossibili specialmente poi in un piccolo comune rurale come sarebbe Roccasecca!

In sostanza la legge o darebbe troppo o darebbe nulla, perchè neppure sarebbe pratico rimedio di nominare il tutore nella famiglia della balia, giacchè appunto essa deve essere sorvegliata.

Avviene dunque che, o abbiamo minorenni in età da essere ricoverati in un ospizio e l'opera del patronato sarebbe superflua, nè forse sarebbe tollerata, come indebita ingerenza, dall'Amministrazione dell'ospizio, perchè ad altri spettano la vigilanza e la tutela, o sono esposti, e tuttora lattanti, ed il Codice civile per troppo prescrivere alla loro tutela rimane lettera morta e dovremo invece appagarci di particolari regolamenti. Così dobbiamo chiederci come si provveda a questi minorenni, specialmente se, quando cresciuti in età, rimangono nondimeno presso la famiglia della balia ed il Brefotrofio viene disinteressandosi della loro sorte, onde è persino avvenuto che del minorenne ne abbia perdute le tracce!

VI.

Per esaurire l'argomento delle possibili nuove istituzioni, relative alla tutela dei minorenni, aggiungo che scarso accenno trovo fatto alla istituzione del Giudice pupillare che in passato pareva accolta con molto favore e che da qualche autorevole Procuratore generale fu invocata anche da ultimo nei discorsi inaugurali, sebbene tale proposta non abbia avuta propizia sorte nel Congresso giuridico nazionale di Napoli nell'ottobre 1897.

Il nostro Giudice pupillare è il Pretore e se a ragione può invocarsi che, particolarmente nei mandamenti più popolosi, gli siano dati aiuti e, ovunque, maggiore autorità e maggiori mezzi per ren-

dere efficaci i suoi ordini e quelli della legge, non vediamo ragione di mutarlo e di aggiungere un nuovo Magistrato e tanto meno ora, che si va segnalando un lodevole risveglio fra i Pretori nel riconoscere la importanza di questa funzione sociale ad essi affidata. Insistiamo dunque per ottenere che la legge abbia piena esecuzione prima di cercare novità o riforme.

Una proposta non nuova, ma che merita di essere ricordata e di insistervi, suggerisce che nelle Preture di qualche importanza e dove le più numerose tutele richiedono anche più assidue cure, sia ad esse delegato apposito Vice-Pretore, ma sempre sotto la direzione del Pretore titolare.

VII.

In relazione a questo argomento e passando all'esame delle tutele, secondo le circostanze che vi diedero occasione, viene fatto di rilevare come quelle istituite nell'anno 1898 per minorenni riconosciuti ed in seguito alla morte del genitore naturale siano state 573, e cioè, tenendo conto dell'accennata diminuzione generale, senza notevole differenza in confronto alle 642 tutele istituite per la medesima categoria di minorenni nell'anno 1897.

Poco meno della metà (217) furono nell'anno 1898 istituite nel solo distretto della Corte d'appello di Napoli (compresa la sezione di Potenza), vale a dire in numero superiore di poco a quello dell'anno 1897 (203), mentre nel distretto di Bologna, ove nell'anno 1897 ne furono istituite per questo titolo 159, ne abbiamo soltanto 74 nell'anno 1898. Ma, tolte queste due cifre principali, le tutele per questo motivo, istituite negli altri distretti, si riducono a cifre tenuissime e sebbene non si possa fare un sicuro confronto o dedurne altrettanto sicure conseguenze, non si può non osservare come queste cifre non siano in proporzione col numero totale delle tutele istituite per figli illegittimi. Infatti fu fatto cenno alla esuberanza di queste tutele in alcuni distretti, e come si avvertisse dai Procuratori del Re, che avvengono riconoscimenti da parte dei genitori naturali, ma sarà forse che questi hanno lunga vita, giacchè per limitarmi ad un esempio trovo che nel distretto di Catania, ove sono tanto numerose le tutele istituite per illegittimi in confronto a quelle per mino-

renni legittimi (296) e dove si affermano abituali i riconoscimenti di figli naturali, soltanto 8 ne furono istituite per figli naturali dopo la morte dei genitori che gli avevano riconosciuti, mentre questa proporzione si troverebbe invece, a modo d'esempio, nel circondario di Campobasso ove le tutele per minorenni legittimi furono soltanto 25, ma ben 247 quelle per minorenni illegittimi e fra queste 158 per figli naturali riconosciuti.

Ma, su questo argomento delle tutele per figli illegittimi, facendo un passo indietro, non so nascondere i miei dubbi sulla accettabilità delle cifre ad esse relative per il distretto della Corte di Appello di Napoli nei confronti con le tutele per minorenni legittimi. Infatti, mentre sono indicate rispetto al circondario di Napoli soltanto 20 tutele per minorenni illegittimi, che divise nelle categorie indicate nelle colonne 12, 13, 14 del prospetto riassuntivo ascenderebbero invece a 22, troviamo per il circondario di Avellino 297 tutele per minorenni illegittimi, tutti figli di genitori ignoti non ricoverati in alcun ospizio, di fronte a sole 46 tutele per orfani legittimi. E cifre cospicue danno il circondario di Lagonegro ove le tutele per minorenni illegittimi furono 181 contro sole 30 per minorenni legittimi; in quello di Campobasso 247 contro 25 per minorenni legittimi; in Sant'Angelo dei Lombardi 115 contro 39 per minorenni legittimi; Ariano 116 contro 46 per minorenni legittimi e così di seguito, mentre poi in altri circondari la proporzione si inverte e basti ricordare quello di Vallo della Lucania ove 3 sole furono le tutele per minorenni illegittimi e 24 quelle per minorenni legittimi.

Di conseguenza pur riconoscendo che ci manca un termine esatto di calcolo e di confronto ed ammettendo, come già ho detto, che *a priori* non deve sorprendere la prevalenza delle tutele per minorenni illegittimi, perchè escluso il caso di ricovero in un ospizio, esse inevitabilmente debbono essere istituite al momento della nascita di ogni illegittimo pur essendo viventi, ma ignoti i genitori, mentre per i minorenni legittimi la tutela si apre soltanto alla morte di entrambi i genitori, nondimeno per l'esposta discordanza di cifre debbo ripetere come mi sembri necessario di richiamare specialmente su questo argomento la attenzione e lo studio dei Procuratori Generali.

VIII.

Dopo le premesse osservazioni generali sul minor numero delle tutele aperte nell'anno 1898, non è da indugiare maggiormente a rilevare le diminuzioni che proporzionatamente si notano nelle altre indicazioni parziali.

Così proseguendo nell'esame delle tutele, secondo i diversi motivi che ne determinarono la costituzione, troviamo che per minori legittimi, esse furono soltanto 10,804 contro 12,793 aperte nell'anno 1897, e fra esse quelle per morte di coniugi vedovi con prole minorenni furono 10,324, e così anche al disotto della minor cifra di 10,455 avuta nell'anno 1895, onde la diminuzione sussiste in confronto all'intero quadriennio 1895-1898.

IX.

Sarebbe invece confortante la diminuzione che in proporzione, anche superiore a quella dipendente dal diminuito numero delle tutele, si riscontra per l'anno 1898 fra le tutele aperte per incapacità civile ad esercitare la patria potestà; perchè queste ascendono soltanto a 164, mentre nell'anno 1897, sebbene già in diminuzione, furono 318 e si ricordava che nel 1895 furono 614.

Per abuso o per perdita della patria potestà, nell'anno 1898, furono istituite sole 108 tutele, cioè assai meno della metà di quelle istituite nell'anno 1897 (258) e meno che un terzo di quelle istituite negli anni 1896 (316) e 1895 (357). Se non che ricordo che nelle precedenti relazioni furono sollevati dubbi sul vero significato di queste cifre, ed ora mi domando come, in questi casi, si provvede a figli minorenni allontanati dalla casa paterna?

Qui sappiamo che nell'anno 1898 furono istituite 108 tutele, e per queste possiamo essere pienamente assicurati; ma fu sempre provveduto o fu sempre possibile provvedere alla istituzione di tutele, ovvero si provvide al ricovero in qualche ospizio? Basterebbe quest'ultima ipotesi a farci dubitare del vero significato di questa cifra. E quando la legge non porta la perdita della patria potestà o

questa non è formalmente pronunciata e nondimeno è disposto l'allontanamento del figlio minorenni dalla casa paterna (art. 221, Codice civile), come si provvede?

Queste domande, sebbene strettamente non si riferiscano a costituzione di tutele, mi sono suggerite da una relazione che il Can. Antonio Fossi, della R. Basilica di San Lorenzo in Firenze, benemerito fondatore e direttore della Casa di Rifugio in San Felice ad Ema, nel comune di Galluzzo, presentava il 22 agosto 1898 al R. Commissario per la Toscana e Reggente la Prefettura di Firenze, Generale Baldissera. Si ricorda con questa relazione come il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello dell'Interno, provvedesse con le circolari del 13 aprile 1867, n. 140, e 20 febbraio 1876, n. 958-641, al preventivo ricovero dei minori di 16 anni e come nella pratica questa tutela si estendesse non soltanto ai minori imputati di oziosità o di vagabondaggio, ma anche a quelli allontanati dalla casa paterna. La necessità di mantenere ferme queste disposizioni si faceva maggiore di fronte a quelle contenute negli articoli 81, 113, 114 e 116 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto del 30 giugno 1889, n. 6144, le quali potrebbero essere meglio formulate e, giacchè si afferma che furono coordinate, sebbene in questa parte poco o punto si veda, colle disposizioni del Codice penale, così dovrebbero essere coordinate a quelle del Codice civile sulla patria potestà e sulla tutela dei minorenni.

Queste disposizioni della legge per la pubblica sicurezza riconoscono una nuova causa di perdita della patria potestà (articolo 113), ma non saprei se di essa sia stato tenuto conto speciale nelle nostre statistiche. Certamente questa perdita non sarà mai una pena per il genitore incurante, o peggio, de'suoi doveri, ma anche senza fare perdere la patria potestà queste disposizioni ne impediscono in fatto l'esercizio (articoli 114 e 115) sottraendo il minore ai genitori. Dovrebbero quindi queste disposizioni trovare relazione e complemento in quelle della legge per la Riforma penitenziaria, del 14 luglio 1889, n. 6165, e del relativo regolamento, ma ciò nondimeno si afferma che la Direzione generale delle carceri, con alcune sue istruzioni, sarebbe invece venuta disinteressandosi circa la sorte dei minorenni, che debbono essere

allontanati dalla casa paterna, mentre poi nessun istituto è obbligato a raccogliarli, di guisa che la decisione del magistrato (articolo 221, Cod. civ., articolo 113 e segg. L. p. s.) avrebbe soltanto un effetto negativo.

Ma, anche prescindendo da queste circostanze e di fronte alle ricordate disposizioni della legge per la pubblica sicurezza, ripeto la domanda, come dunque sarà provveduto a questa categoria di minorenni, se manca il ricovero in un ospizio, nè possa quindi essere applicato l'articolo 262 del Codice civile, o se avvenga che sia pronunciata la perdita della patria potestà, secondo la legge per la pubblica sicurezza, senza che si abbia alcuna prescrizione, che imponga la apertura della tutela, ovvero se ci si debba appagare dell'allontanamento dalla casa paterna e di quel provvedimento riconosciuto più conveniente, che il Codice civile (art. 221) rimette al prudente giudizio del presidente del tribunale?

X.

Le tutele costituite per minorenni che lasciarono gli ospizi nell'anno 1898, furono 2689, cioè 560 di meno in confronto col l'anno 1897 (3249), ma minore soltanto di circa un centinaio rispetto all'anno 1896 (2779), e superiore di oltre un migliaio all'anno 1895 (1250).

Nondimeno la media del Regno per ogni 100 tutele aperte in complesso supera (11. 91) quelle del triennio precedente.

COMPARTIMENTI	Percentuale delle tutele aperte per minorenni che lasciarono gli Ospizi			
	Ogni 100 tutele aperte in complesso (Art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 99)			
	1898	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	18.09	36.84	18.04	5.34
<i>Genova</i> (Liguria)	0.98	1.26	0.88	0.61
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	26.22	22.72	33.67	24.69
<i>Venezia</i> (Veneto)	24.23	31.68	10.42	12.86
<i>Parma, Modena e Bologna</i> (Emilia)	24.38	15.71	23.44	23.60
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana)	17.28	3.52	3.53	2.61
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	0.89	17.96	26.49	4.21
<i>Roma</i> (Lazio)	0.58	0.46	0.49	1.70
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	0.95	1.65	2.80	..
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	0.60	0.48	0.10	0.40
<i>Trani</i> (Puglie)	0.48	0.04	1.55	0.33
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	14.00	11.88	8.96	0.19
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	7.62	0.53	0.33	0.09
<i>Cagliari</i> (Sardegna)
REGNO	11.91	10.61	10.20	6.96

Secondo questo prospetto sono sorprendenti le diminuzioni avvenute nelle Marche e nell'Umbria, ove da una percentuale di 17.96 nell'anno 1897, si scende a 0.89 nell'anno 1898, così il Piemonte discende da 36.84 a 18.09, la Liguria scende da 1.26 a 0.98, pur mantenendosi superiore agli anni 1896 e 1895, ed il Veneto discende anch'esso da 31.68 a 24.23. Invece negli altri compartimenti è segnalato un aumento, che segna il massimo nella Toscana ove la percentuale di 3.52 dell'anno 1897 sali a 17.28 nell'anno 1898, e nella Sicilia, che da 0.53 sali a 7.62.

Queste risultanze, che proporzionalmente sono senza dubbio migliori di quelle segnalate nell'ultima relazione per l'anno 1897, ma che per essere in qualche modo valutate richiederebbero l'accertamento del numero dei minorenni esciti dagli ospizi e che dovevano essere sottoposti a tutela, non sono confermate dai rapporti dei rappresentanti il Pubblico Ministero, i quali si lagnano della inerzia o della resistenza trovata nella maggior parte delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere, per le quali pare che le circolari ministeriali (31 luglio 1896 del Ministero dell'interno, 18 agosto 1896 del Ministero di grazia e giustizia), non abbiano alcuna efficacia. Raramente troviamo una parola di lode, ma più spesso sono designati gli Istituti maggiormente riluttanti, onde credo dispensarmi dal riferire queste lagnanze essendo evidente che occorre insistere presso tutti questi istituti per la doverosa e costante osservanza delle istruzioni date.

XI.

Neppure quest'anno sono fatte osservazioni circa le tutele istituite in seguito alle denunce delle Direzioni dei riformatorii. Come appare dal prospetto riassuntivo finale, esse furono soltanto 18, ripartite in sette distretti di Corte d'appello nel modo seguente: Catania 7, Torino 3, Catanzaro, Venezia, Milano 2 per ciascun distretto, Parma (sezione di Modena) e Ancona (sezione di Macerata) 1 per ciascuna. Così tornammo ad avvicinarci al numero avuto nell'anno 1896 (17), rimanendo molto disotto al numero di queste tutele istituite nell'anno 1895 (31) e nell'anno 1897 (61).

Ma, contro le speranze e le previsioni dello scorso anno, non

ci fu possibile di accertare se questa cifra risponda alla verità e come proceda la istituzione delle tutele in questi casi speciali, non prestandosi ad un efficace riscontro gli elenchi nominativi semestrali, che secondo la circolare del Ministero dell'interno in data del 22 giugno 1897, dovevano essere rimessi dai direttori dei Riformatorii alla Direzione generale delle carceri.

Tardivamente, ed incompleti per l'anno 1898, ci furono comunicati questi elenchi, nè sempre corrispondono alle fatte richieste, di guisa che ne trovammo alcuno relativo invece all'applicazione dell'art. 262 del Codice civile! — Tanto tardivamente ci giunsero questi elenchi, che non ci fu dato di chiedere rettifiche o di istituire riscontri, onde reputo inutile di riassumerne i risultati, che incompleti come sono, neppure corrispondono a quelli del prospetto statistico riassuntivo.

Risulta però che le denunce furono fatte alla competente regia Procura, ma resterebbe da accertare se la denuncia giunse e come sia stato provveduto, giacchè vediamo purtroppo che l'intervallo fra la denuncia e la istituzione della tutela non è mai breve, onde messi questi elenchi nominativi in rapporto alle indicazioni statistiche, fornite dalle Corti di appello, è da avvertire che non dovrebbe sorprenderci se la denuncia fatta nel secondo semestre dell'anno trovi la sua corrispondente istituzione di tutela nel primo semestre dell'anno successivo, e quindi manchi una esatta corrispondenza fra le tutele denunciate e quelle istituite per minorenni usciti da Riformatorii.

Nondimeno l'insuccesso di quest'anno conferma la necessità di meglio studiare ed ordinare la compilazione di questi elenchi e la comunicazione di essi da parte della Direzione generale delle carceri.

XII.

Dovrei ora discorrere di quanto ci è fatto conoscere dagli *elenchi nominativi*, istituiti *per le tutele* con le circolari del Ministero di grazia e giustizia del 16 novembre e del 6 dicembre 1896.

Già nella maggior parte delle relazioni dei Procuratori Generali si trova un cenno riassuntivo dei rilievi fatti su questi elenchi, non-

dimeno per maggior sicurezza gioverebbe riscontrarli e forse rifarli in gran parte, sebbene l'unica notizia utilmente ricavabile da essi sia l'indicazione dell'intervallo corso fra la denuncia del fatto, che dava origine alla tutela, e la costituzione di essa. Ma allorquando da questi elenchi è messo in evidenza il lungo tempo decorso, prima della istituzione della tutela, è premurosamente, quanto genericamente, avvertito, che l'indugio, particolarmente nei comuni rurali e di montagna, è giustificato dalle difficoltà che si incontrano per raccogliere notizie sui parenti del minorenne, per trovare persona idonea all'ufficio di tutore, per riunire il Consiglio di famiglia, a cagione delle distanze, dei lavori e della emigrazione; e per i maggiori centri industriali si avverte invece che la famiglia dell'orfano minorenne proviene da altri luoghi, onde occorrono ricerche spesso infruttuose, per finire col rinviare questo disgraziato al luogo d'origine della sua famiglia.

Insomma la scusa non manca e l'*alta vigilanza*, che istituendo questi elenchi si voleva riservata al Ministero, non riesce efficace perchè inevitabilmente tardiva. Infatti questi elenchi dovrebbero essere trasmessi nel secondo bimestre successivo all'anno cui si riferiscono, ed, invece, dopo molte sollecitazioni, arrivano spesso nel secondo semestre e talvolta verso la sua fine. Ma anche arrivando nel termine prescritto, avviene di sovente che è già decorso un anno dal fatto, che darebbe motivo all'ammonimento, e molto di frequente è già mutato, e forse anche passato in altro distretto, il titolare della Pretura, che quell'ammonimento avrebbe meritato.

Ciò nonostante, se trovo superfluo l'indugiarmi ora a riferire i risultati, troppo spesso non confortanti, dell'esame di questi elenchi, riconosco, come già innanzi ho accennato, l'utilità di essi. Ma occorre che prima di ogni altro i Procuratori generali fermino su di essi la propria attenzione, e ne facciano poi argomento di speciali osservazioni nelle loro relazioni informando dei provvedimenti dati. Così dovrebbero esigere che ne fosse curata la regolare e continua compilazione, in guisa da chiuderli e trasmetterli immediatamente dopo la fine dell'anno, tanto più che con questi elenchi i Procuratori del Re potrebbero avere maggiori e più sicure notizie di quelle contenute nel rapporto annuale, prescritto dall'articolo 349 del Codice civile.

Questi elenchi, come ho detto, hanno servito a dimostrare le inesattezze della statistica civile; hanno fatto rilevare come alcune tutele continuassero a figurare nei registri anche dopo la maggiore età e come possa andare confuso qualche caso di tutela per interdetti con la tutela pupillare, o con la convocazione del consiglio di famiglia per vedove, che passano a seconde nozze.

Sarebbe pertanto da esaminare se sia possibile di coordinare questi elenchi nominativi con le schede già istituite sin dal novembre 1895 per avere una unica sorgente di notizie statistiche rispetto ai minorenni o almeno se sia dato di formare un solo elenco nominativo unendo a questo delle tutele, quello posteriormente istituito con la circolare del Ministero di grazia e giustizia 31 dicembre 1897, n. 1226, per le convocazioni dei Consigli di famiglia, già trovandosi nei due elenchi alcune indicazioni comuni.

Ma, ripeto, tutto ciò, se giova a scopo di notizia, è tardivo troppo per la vigilanza, onde, tornando a quanto dissi da principio, occorre assicurare sincerità ed efficacia alle ispezioni quadrimestrali dei registri dello stato civile e l'osservanza di quanto fu prescritto dal Ministero della giustizia con la circolare del 17 aprile 1897, n. 1428; occorre che l'opera dei Pretori sia sempre vigile e, ove essa manchi, suppliscano le ispezioni del Pubblico Ministero e sia raccomandato agli Ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia, quando visitano le cancellerie, che si occupino anche dell'andamento degli istituti pupillari e della tenuta dei registri delle tutele.

XIII.

Dall'istituzione delle tutele, passiamo a vedere come funzionano i Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1898. Fra le tutele tuttora aperte al 31 dicembre 1897 e quelle istituite nell'anno 1898 si ebbe un movimento complessivo di 147,412 tutele, superiore di 1165 al numero avuto nel precedente anno 1897. E di queste tutele 35,190 furono con patrimonio e 112,222 senza patrimonio, cioè minori le prime (37,819) e superiori le seconde (108,428) a quelle dell'anno precedente.

Le convocazioni delle assemblee pupillari furono 44,145, supe-

rando di 11,908 quelle dell'anno precedente con una media di 29. 94 per ogni 100 tutele.

Per le tutele con patrimonio le convocazioni furono in totale 17,454 con una percentuale di 49.59 sul totale delle tutele, e 26,691 per le tutele senza patrimonio con una percentuale di 23. 78.

Non è molto, ma se abbiamo avuto motivo di dubitare ed anzi di supporre un peggioramento nella istituzione delle tutele, possiamo qui invece segnalare con certezza un miglioramento, perchè sicuro il termine di confronto, che è il numero delle tutele istituite.

Il miglioramento è meglio dimostrato dal quadro seguente :

PERCENTUALE DELLE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA
E DI TUTELA PER OGNI 100 TUTELE.

A N N I	Con patrimonio	Senza patrimonio	Percentuale sul totale delle tutele
1892	48	17. 79	27. 39
1893	45	17. 19	26. 03
1894	42. 15	13. 22	22. 37
1895	40. 18	11. 52	20. 43
1896	44. 23	14. 09	22. 83
1897	44. 04	14. 36	22. 04
1898	49. 59	23. 78	29. 94

Le percentuali per l'anno 1898 sono superiori a tutte quelle dei sei anni precedenti e se la percentuale delle convocazioni per le tutele con patrimonio e la percentuale generale superano di non molto quelle dell'anno 1892, che furono sinora le maggiori, è però significante l'aumento considerevole delle convocazioni per le tutele senza patrimonio (23. 78) nell'anno 1898 anche in confronto alla percentuale (17. 79) dell'anno 1892, che finora non che superata, non era stata più raggiunta. Questo ci sembra il segno più

eloquente del miglioramento che perseverando possiamo ottenere e, di perseveranza vi è necessità, perchè il miglioramento, sebbene continuo, è nondimeno assai lento, come ci attestano queste medesime percentuali, perchè dobbiamo avere presente che ad ogni apertura di tutela dovrebbe corrispondere la costituzione e quindi almeno una convocazione del Consiglio di famiglia o di tutela (art. 250, 261 Cod. civ.), e che nelle tutele con patrimonio questo Consiglio dovrebbe almeno annualmente riunirsi e deliberare sugli stati amministrativi presentati dal tutore, che non sia l'avo paterno o materno (art. 303).

XIV.

I seguenti due prospetti stanno, come di consueto, a rappresentare le convocazioni delle assemblee pupillari nei singoli distretti e separatamente, per le tutele con patrimonio da quelle senza patrimonio, in relazione a tutte le tutele che vennero a trovarsi aperte nell'anno 1898.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE CON PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1897 ed aperte nel 1898	Numero delle tutele chiusse nel 1898	Numero delle convocazioni dei Consigli pupillari	Percentuale delle convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1898
Ancona, Macerata, Perugia	1,269	146	927	73.05
Aquila	1,108	130	485	43.77
Bologna	782	147	576	73.66
Brescia	1,588	216	848	53.40
Cagliari	2,087	251	1,031	49.40
Casale	1,992	182	1,294	64.96
Catania	1,079	74	249	23.08
Catanzaro	989	125	264	26.69
Firenze	1,512	292	1,047	69.25
Genova	1,779	206	853	47.95
Lucca	694	82	489	70.47
Messina	559	78	174	31.13
Milano	2,106	386	1,392	66.10
Napoli, Potenza	2,511	404	1,003	39.97
Palermo	2,120	621	503	23.73
Parma, Modena	1,252	196	728	58.15
Roma	1,326	159	620	48.99
Torino	5,386	727	2,840	52.73
Trani	1,725	293	517	29.98
Venezia	3,326	376	1,614	48.52
<i>Totale</i>	35,190	5,091	17,454	49.59

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA PER TUTELE SENZA PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele esistenti alla fine dell'anno 1897 ed aperte nel 1898	Numero delle tutele chiuse nel 1898	Numero delle convocazioni dei Consigli pupillari	Percentuale delle convocazioni per ogni 100 tutele esistenti nel 1898
Ancona, Macerata, Perugia	4,192	442	2,137	50.98
Aquila	5,048	350	1,796	35.58
Bologna	4,557	759	2,786	61.14
Brescia	5,907	960	695	11.77
Cagliari	5,859	600	1,904	32.50
Casale	1,840	209	422	22.93
Catania	4,101	251	79	1.93
Catanzaro	10,573	861	1,841	17.41
Firenze	3,586	636	1,945	54.24
Genova	1,942	200	292	15.04
Lucca	1,720	194	798	46.40
Messina	2,862	265	270	9.43
Milano	8,367	1,281	4,032	48.19
Napoli, Potenza	11,978	1,061	771	6.44
Palermo	6,695	1,180	524	7.83
Parma, Modena	4,833	807	1,270	26.28
Roma	2,024	240	629	31.07
Torino	3,258	341	659	20.22
Trani	11,747	1,293	810	6.90
Venezia	11,133	1,401	3,031	27.23
<i>Totale</i>	112,222	13,331	26,691	23.78

Nelle *tutele con patrimonio* segnano nel confronto col precedente anno 1897 una diminuzione il distretto di Ancona, che per le convocazioni dei Consigli di famiglia aveva raggiunto la percentuale di 76. 16, e quello di Bologna che arrivò a 79. 01; nondimeno anche nell'anno 1898 questi medesimi distretti ebbero la percentuale maggiore (Bologna, 73. 66, Ancona 73. 05). Vengono poi con percentuale superiore a quella generale (49. 59) i distretti di Lucca (70. 47), Firenze (69. 25), Milano (66. 10), Casale (64. 96), Parma (58. 15), Brescia (53. 40), Torino (52. 73).

Per le *tutele senza patrimonio* si nota nel confronto coll'anno 1897 una diminuzione nel distretto di Napoli (6. 44), che in quell'anno ebbe la maggior percentuale di 8. 91; così pure è diminuita la percentuale per il distretto di Palermo (1897 — 9. 32; 1898 — 7. 83); ed ancora una diminuzione si riscontra per Trani (1897 — 7. 35; 1898 — 6. 90). Invece in ogni altro distretto vi fu aumento onde nel 1898 la percentuale sul totale delle tutele è 23. 78, cioè quasi doppia di quella dell'anno precedente (14. 36).

Le percentuali maggiori sono per Bologna (61. 14), Firenze (54. 24), Ancona (50. 98), Milano (48. 19), Lucca (46. 40), eppoi si scende con notevole differenza ad Aquila (35. 58), Cagliari (32. 50), Roma (31. 07), Venezia (27. 23), Parma (26. 28), di guisa che i rimanenti 10 distretti hanno una percentuale inferiore alla media sino al minimo dato da Catania (1. 93) ove tutto, come avverte anche quel Procuratore generale, afferma in ogni ceto dei cittadini la trascuranza e quasi la riluttanza ad occuparsi dei minorenni sprovvisti di beni.

XV.

A migliore dimostrazione e confronto di quanto fu detto finora su queste convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela e per esaminare se nei singoli distretti si determini quel miglioramento, che si ha ragione di pretendere, presento il prospetto delle percentuali delle convocazioni riferibili al triennio 1896-1898 per entrambe le specie di tutele ora ricordate:

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI.
(Percentuali nel triennio 1896-98).

DISTRETTI di Corti d'appello	1896		1897		1898	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio
Ancona, Macerata, Perugia	69.54	41.67	76.16	40.57	73.05	50.98
Aquila	25.55	6.41	30.71	5.71	43.77	35.58
Bologna	57.09	26.65	79.01	51.38	73.66	61.14
Brescia	53.96	11.34	45.76	9.48	53.40	11.77
Cagliari	35.91	7.72	37.13	19.59	49.40	32.50
Casale	49.82	13.16	55.92	13.41	64.96	22.93
Catania	19.65	4.47	20.56	1.84	23.08	1.93
Catanzaro	23.28	6.93	21.30	7.43	26.69	17.41
Firenze	56.12	23.82	42.21	20.99	69.25	54.24
Genova.	67.55	29.73	66.35	23.03	47.95	15.04
Lucca	70.23	23.89	61.13	19.23	70.47	46.40
Messina	42.15	13.19	32.71	5.81	31.13	9.42
Milano	42.60	12.61	43.56	8.62	66.10	48.19
Napoli, Potenza . .	31.41	11.43	31.66	8.91	39.97	6.44
Palermo	18.15	7.70	29.92	9.32	23.73	7.83
Parma, Modena . .	70.25	32.72	61.39	23.34	58.15	26.28
Roma	44.64	28.62	45.27	35.43	48.99	31.07
Torino	56.40	22.37	51.63	24.10	52.73	20.22
Trani	24.54	8.38	27.11	7.35	29.98	6.90
Venezia	39.52	13.67	39.59	14.55	48.52	27.23
<i>Totale</i>	44.23	14.09	44.04	14.36	49.59	23.78

Il ravvicinamento di queste percentuali e le proporzioni che esse affermano ci permettono di segnalare le differenze, fra i singoli distretti ed in ciascun anno, come indici di un vero miglioramento o peggioramento, tanto più che in questa parte le ragioni di tali differenze sono da ricercare nelle volontà individuali. Ma, se nella generalità può essere riconosciuto un miglioramento progressivo, nondimeno talune fluttuazioni di cifre, certi improvvisati aumenti, come talune diminuzioni, fanno pensare, che molto sia dovuto alla maggiore o minore energia e perseveranza di chi è chiamato a fare eseguire la legge, e che da una più forte e costante volontà si possano con ragione pretendere risultati migliori.

XVI.

Ma sono insistenti e generali le lagnanze per le difficoltà incontrate a riunire i Consigli pupillari, non che contro le riluttanze dei componenti questi Consigli e le incertezze dei Pretori, mentre ancora troppo spesso sentiamo ripeterci che, dove non vi sono beni da amministrare, si trova superflua, ed anzi si afferma che non è necessaria, l'opera del Consiglio pupillare e perciò non è convocato.

Nonostante il miglioramento rivelato dalle cifre statistiche e confermato da qualche Procuratore Generale, è così comune la lagnanza che non posso non segnalarla, mentre mi pare superfluo riferirne partitamente le singole manifestazioni.

Le ragioni di questa riluttanza, oltre la trascuranza più volte deplorata per quanto non si riferisca all'interesse patrimoniale, ma alla educazione del minorenne, sono additate nelle speciali condizioni dei luoghi e nelle condizioni delle persone, onde il recarsi alla riunione del Consiglio pupillare rappresenta una spesa ed una perdita di tempo gravose, ed in alcune stagioni dell'anno diviene una impossibilità insormontabile, per la difficile viabilità o per l'emigrazione temporanea, che in molte regioni va sempre più diffondendosi, mentre poi talvolta tutto questo disagio porta ad una semplice formalità perchè i consulenti sono di tale condizione, che nessuno o ben scarso consiglio possono recare alla migliore educazione del tutelato, nè questa, in condizioni normali, presenta difficoltà od offre occasioni di importanti risoluzioni.

Rare applicazioni trova l'articolo 255 del Codice civile. Il solo

Procuratore Generale di Genova, ricorda che fu applicato in cinque casi e ad otto consulenti per uno dei quali, avendo giustificato l'assenza, fu revocata l'ammenda. Certamente una più frequente applicazione potrebbe vincere molte riluttanze.

Le convocazioni, ove avvengono, sono quasi sempre provocate di ufficio (art. 257, Cod. civ.) e ciò attesta una lodevole sollecitudine da parte dei pretori. Il Procuratore Generale di Napoli (comm. De Marinis) sempre sollecito per i minorenni, onde a Firenze già erasi fatto promotore per essi di un istituto di patronato, ha vivamente raccomandato ai pretori di convocare ogni trimestre i Consigli, senza distinzione. Ma queste convocazioni trimestrali sono forse troppo frequenti e possono riuscire moleste, perchè, se non saprei associarmi all'accusa forse troppo severa di altro autorevole Procuratore Generale, che già fece parte di questa Commissione e che appunto in questo argomento rimprovera la nostra legge civile di richiedere ai cittadini virtù eroiche e di accarezzare troppo vuoti idealismi (1), non si può non riconoscere la opportunità di rendere l'adempimento di questi obblighi quanto meno gravoso sia possibile, appunto per ottenere che siano scrupolosamente ed efficacemente osservati.

D'altra parte se è vero che per molte disposizioni pare che la nostra tutela, quale è attualmente ordinata, presupponga la esistenza di un patrimonio (2), abbastanza di frequente è ricordato dalle medesime disposizioni come essa accolga l'antica nozione di tutela per la persona e di cura per i beni, onde è da insistere perchè cessi di essere addotta come scusa della mancata costituzione del Consiglio pupillare, la mancanza di patrimonio; imperocchè io non creda che la nostra legge civile meriti rimprovero di curare vane idealità o di avere scritti aridi precetti, se colla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela volle creare non solo un'assemblea che sorvegli l'opera del tutore, ma che serva anche a rafforzare i vincoli di famiglia (articoli 252, 253, 268, 274) e di amicizia (articolo 261) ed a sanzionare ed a rendere operativi quei vin-

(1) COSENZA: *Discorso inaugurale dell'anno giuridico nella Corte di appello di Palermo*, 1899, pag. 41.

(2) DE MARINIS: *Relazione pel Congresso giuridico nazionale*, Napoli, 1893. Vol. II, pag. 65

coli di solidarietà umana, che anche gli innovatori debbono necessariamente mettere come base alle proprie proposte di nuove istituzioni.

Laonde, pure ammettendo che talvolta ed in alcuni ceti di persone la costituzione dei Consigli di tutela, specialmente quando neppure è dato di fare assegnamento sui vincoli di amicizia, si presenta difficile o già condannata, sino dall'origine, ad una vuota formalità, non sapremmo lodare se, come in alcuni distretti è segnalato, divenisse prevalente il sistema di sostituire alle convocazioni delle assemblee pupillari, le informazioni direttamente assunte dal pretore sull'andamento della tutela, giustificando con tale rimedio, che non è certo biasimevole, ma insufficiente, la mancata convocazione. Invece pare, che meriti di essere segnalata la proposta del Procuratore Generale di Casale per chiamare almeno una volta all'anno innanzi al pretore il minorenni in giorno festivo, e con l'assistenza dei consulenti, per accertarsi personalmente delle sue occupazioni, della sua educazione e della sua condotta.

XVII.

Ma il miglioramento segnalato e la speranza che anche le convocazioni ed il funzionamento delle assemblee popolari possa entrare finalmente nelle nostre abitudini, trovano conferma nel fatto che mercè la delegazione ai Conciliatori consentita dal capoverso dell'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261, queste convocazioni nell'anno 1898 salirono a 6664 mentre nell'anno precedente furono soltanto 3915.

Il seguente prospetto dimostra il progressivo aumento nei singoli distretti.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA FATTE DAI CONCILIATORI
PER DELEGAZIONE DEI PRETORI.

DISTRETTI di Corti d'appello	ANNI					
	1893	1894	1895	1896	1897	1898
Ancona, Macerata, Perugia.	86	160	102	197	383	316
Aquila	88	73	145	183	107	401
Bologna	23	122	54	120	417	430
Brescia	240	122	107	197	234	381
Cagliari	124	158	173	168	175	196
Casale	77	129	98	70	156	112
Catania	36	50	123	154	61	46
Catanzaro	293	96	83	115	77	55
Firenze	77	92	168	100	100	341
Genova	79	48	49	73	52	62
Lucca	68	60	55	59	99	122
Messina	77	29	29	6	14	26
Milano	157	121	206	179	167	1 690
Napoli, Potenza . .	221	313	256	209	263	195
Palermo	32	60	133	125	142	143
Parma, Modena . .	95	54	82	170	225	383
Roma	34	88	44	138	190	83
Torino	144	177	210	150	329	232
Trani	271	228	268	170	57	81
Venezia	288	337	221	433	740	1,369
<i>Totali</i>	2,510	2,517	2,606	3,016	3,988	6,664

Mi limito a rilevare, in confronto al generale aumento, le diminuzioni nei distretti di Ancona (383 nel 1897 e 316 nel 1898), Casale (156 nel 1897 e 112 nel 1898), Catania (61 nel 1897 e 46 nel 1898), Catanzaro (77 nel 1897 e 55 nel 1898), Napoli e Potenza (263 nel 1897 e 195 nel 1898), Roma (190 nel 1897 e 83 nel 1898), Torino (329 nel 1897 e 232 nel 1898). Diminuzioni queste che talora hanno corrispondenza nel minor numero generale delle convocazioni avvenute nel rispettivo distretto di quelle Corti di appello, ma che talvolta rispecchiano anche la diffidenza ed il dubbio, non dissimulati da parecchi Procuratori generali, sulle attitudini dei Conciliatori. Imperocchè sia evidente che, se la delegazione ai Conciliatori elimina molte delle difficoltà opposte alla convocazione delle assemblee tutelari, avvicinandole alla residenza dei consulenti, non offre tutte le garanzie che si possono trovare nel Pretore. Nondimeno non è trascurabile vantaggio, se con tal mezzo queste convocazioni possono essere rese più frequenti e sia dato, per gli scopi voluti dalla legge, di invigilare l'opera del tutore e di ravvicinare il minore ai parenti ed agli amici dei suoi genitori, obbligando questi ad occuparsene.

XVIII.

Circa l'osservanza delle singole disposizioni sulla tutela troviamo che la iscrizione della tutela sull'apposito registro prescritta dall'art. 344 del Cod. civ., è quasi sempre eseguita d'ufficio; ed invero poco si giustifica l'obbligo fatto al tutore e la facoltà data ai consulenti, se la costituzione e la assunzione della tutela debba avvenire nella pretura, onde all'iscrizione meglio possono provvedere il Pretore o il cancelliere, ai quali spetta di tenere il registro e di curarne la regolarità. — Più grave inosservanza è l'omissione, quasi costante, degli inventari, che trovano un ostacolo nella spesa, non bastando, a quanto pare, la facoltà, concessa dal capoverso dell'articolo 282 del Cod. civ., di farlo senza il ministero del notaio, quando il valore dei beni non sia superiore alle lire 3000. Ma è appunto nelle tutele di maggior patrimonio che l'inventario diviene più dispendioso ed oneroso, tanto più quando non sia che una riproduzione, totale o parziale, di quello prescritto dall'articolo 930

del Codice civile per la eredità devoluta ai minorenni, onde, riconosciute la importanza e la necessità dell'inventario, che è il termine di confronto per i rendiconti e per accertare la responsabilità dei tutori, è da augurare che sia provveduto ad esonerarli o a diminuirne le spese.

L'omissione degli inventari è aggravata dalla persistente facilità, divenuta ormai consuetudine, di consentire la dispensa dalla cauzione. Anche questo onere, va rendendosi per differenti ragioni ogni giorno più sensibile nelle attuali condizioni economiche ed è cagione di allontanamento dall'assumere le tutele, che recano obblighi e responsabilità senza alcun compenso; ma non deve nè può tollerarsi che la legge cada in desuetudine, onde ora, senza riferire le singole lagnanze, che sono ripetizioni di quelle sentite negli scorsi anni, debbo chiedermi piuttosto come avvenga che non si provveda, e come non si avvertano i pretori, affinchè meglio guidino i Consigli di famiglia e di tutela nell'adempimento dei loro doveri.

Altra mancanza, frequente e punto giustificabile, è quella della presentazione degli stati annuali, che gli stessi tutori dovrebbero desiderare a proprio discarico e che per le agevolzze concesse dal capoverso dell'articolo 303 Codice civile, non dovrebbero incontrare difficoltà. Inoltre, se i pretori curassero almeno la convocazione per deliberare sugli stati annuali, sarebbe subito segnato un notevolissimo migliore avviamento nell'opera dei Consigli pupillari, mentre la mancanza di questa convocazione ci avverte, come il miglioramento segnalato sia ancora insufficiente.

XIX.

La circolare del Ministero di grazia e giustizia in data del 17 aprile 1897, n. 1428 ha ottenuto l'utile risultato che la omologazione delle deliberazioni del Consiglio pupillare, quando è prescritta, sia provocata d'ufficio dal Pubblico Ministero, sebbene qualche pretore trascuri di trasmettere tali deliberazioni.

Nel distretto di Milano, quando non si tratti di poveri, si avviano i tutori che, ove debbasi provvedere d'ufficio, saranno a loro esclusivo carico le spese dell'omologazione iscrivendo articolo di campione a debito. Per il distretto di Napoli ci si avverte soltanto

che « la spesa relativa, a *quanto pare*, fu a carico dell'Erario pei minorenni poveri ».

Ma in sostanza nessun altro fa cenno dell'applicazione del capoverso dell'articolo 814 del Codice di procedura civile a carico dei tutori negligenti.

XX.

Anche per l'anno 1898 troviamo accennato, soltanto di sfuggita, alla regolare tenuta dei registri delle tutele. Pur non volendo essere diffidenti verso i Pretori, fra i quali non sono pochi coloro che dimostrano coll'opera propria di riconoscere la importanza di questa parte degli incarichi ad essi affidati, dobbiamo argomentarne che raramente i Procuratori del Re si curano di accertare la verità di quanto può essere ad essi affermato dai Pretori medesimi nei loro rapporti annuali (art. 349 Cod. civ.). Ricordo perciò la proposta che sopra ho fatta, affinché siano disposte ispezioni anche per questi registri, e non già per aggiungere un nuovo ingranaggio al ponderoso meccanismo della nostra amministrazione pubblica, costituita sulla diffidenza sistematica ed ostentata mediante sovrapposizione di controlli, che sopprimono ogni iniziativa ed ogni responsabilità, ma perchè purtroppo le abitudini di disciplina e di ordine, specialmente dove l'ordine è maggiormente necessario, non si riscontrano facilmente e quasi sembrano considerate come trascurabili.

XXI.

Altrettanto sommariamente sono date le notizie, che la circolare del 24 dicembre 1897, n. 1222, chiedeva dettagliatamente secondo i desiderii di questa Commissione, sulla osservanza delle singole disposizioni dalle quali principalmente dipende il regolare ed efficace funzionamento della tutela. Sorprende come non sia stata riconosciuta tutta la importanza di questa richiesta, ma siccome queste notizie, se comuni a tutte le tutele, sono riassunte in una affermazione generica o, se relative a fatti per propria natura eccezionali, si sperdono in una notizia indeterminata, così riesce impossibile un utile studio di confronto. Resterebbe però

da fare qualche singolo rilievo per richiamare su di esso la attenzione dell'autorità competente giacchè, per modo d'esempio, sorprende, di fronte alle non poche tutele con patrimonio, la affermazione abbastanza frequente, che non si trovarono valori in numerario o che non fu per essi necessario alcun provvedimento.

Mi sembra perciò che, a rendere utile questa ricerca allo studio statistico, sia per raccogliere nel corso degli anni elementi che si prestino alla osservazione, sia per ravvicinamento a fatti statistici già noti, come pure per confronti a scopo di vigilanza fra i singoli Distretti, sarebbe forse da studiare se anche per queste notizie sia dato di preparare appositi moduli e prospetti.

XXII.

Questo esame per l'anno 1898 mi porterebbe ad invertire le conclusioni che nello scorso anno vi presentò il mio egregio predecessore.

Senza volere attribuire un valore assoluto alla notevole diminuzione del numero delle tutele aperte, ma tenendo conto di essa insieme alle altre manifestazioni esposte, dovremmo concludere che nonostante i ripetuti provvedimenti dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'Agricoltura, si ebbe un regresso nella denuncia dei fatti pei quali debbono essere aperte le tutele, e la responsabilità ne ricade un po' su tutti coloro ai quali la legge impone di concorrere ad evitare che il minorene privo dei genitori, rimanga senza tutela, e perciò in primo luogo sugli Ufficiali dello stato civile non solleciti alle denunce, poi sui Pretori, che non eseguono abbastanza scrupolosamente le ispezioni quadrimestrali o indugiano troppo nella costituzione delle tutele, sulle Congregazioni di carità e sulle Amministrazioni ospitaliere che non curano gli obblighi ad esse imposti dal Codice civile, dalla legge e dal regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, per la tutela dei minorenni abbandonati.

Rilevai le inesattezze e la non concordanza fra la statistica giudiziaria civile e gli elenchi nominativi per le tutele e per le convocazioni dei consigli pupillari. Mi apparve meritevole di uno speciale studio la costituzione della tutela per i minorenni illegittimi.

Fu invece riconosciuto un positivo e progressivo migliora-

mento nel funzionamento delle assemblee tutelari e sebbene il numero delle convocazioni annuali sia tuttora di troppo inferiore al numero delle tutele aperte, troviamo un indice sicuro e favorevole nell'incremento delle convocazioni avvenute per tutele senza patrimonio.

Riassumendo, sarebbe dunque, a mio remissivo avviso, da proporre :

I. Che ancora una volta siano richiamati dal Ministero dell'interno gli Ufficiali dello Stato civile, le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere alla osservanza dei rispettivi obblighi di denunciare i minorenni da sottoporre a tutela, di promuovere i necessari provvedimenti amministrativi e giudiziari, assumendone provvisoriamente la cura e denunciando i minorenni dimessi dagli ospizi.

II. Che i Procuratori del Re invigilino con speciale attenzione sull'opera dei Pretori nelle visite quadrimestrali ai registri dello Stato civile e sui modi e sul tempo nel quale i Pretori provvedono alla costituzione delle tutele particolarmente portando la loro attenzione e le loro cure sui minorenni illegittimi, salvo poi farne particolare argomento di studio nelle loro relazioni.

III. Che sia iniziato lo studio per accertare se le notizie statistiche sui minorenni e sulle tutele possano ottenersi da una unica sorgente, tanto per la statistica giudiziaria civile, quanto per la vigilanza sui Consigli di famiglia e di tutela, coordinando in ogni caso per formarne possibilmente un elenco unico, gli attuali elenchi nominativi per le tutele e per le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela.

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1897			TUTELE APERTE						
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi	Per minori illegittimi	Divise secondo	
									Per morte di vedovi con prole minorene (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)
Genova	1,548	1,662	3,210	231	280	511	428	83	422	5
Casale	1,707	1,492	3,199	285	348	633	462	171	451	7
Torino	4,723	2,702	7,425	663	556	1,219	965	254	948	4
Milano	1,814	7,181	8,995	292	1,186	1,478	935	543	927	8
Brescia	1,380	5,202	6,582	208	705	913	577	336	560	8
Venezia	2,977	9,481	12,458	349	1,652	2,001	803	1,198	779	8
Parma	568	1,798	2,366	106	396	502	222	280	218	..
Modena (sezione)	509	2,218	2,727	69	421	490	193	297	168	2
Lucca	594	1,473	2,067	100	247	347	222	125	218	8
Firenze	1,386	2,861	4,247	126	725	851	548	303	538	4
Bologna	707	3,827	4,534	75	730	805	400	405	389	8
Ancona	290	929	1,219	58	201	259	164	95	161	3
Macerata (sezione)	316	1,223	1,539	53	202	255	120	135	116	1
Perugia (sezione)	492	1,372	1,864	60	265	325	184	141	177	3
Roma	1,170	1,661	2,831	156	363	519	379	140	367	4
Aquila	987	4,329	5,316	121	719	840	248	592	240	..
Napoli	1,430	7,312	8,742	404	1,854	2,258	966	1,292	944	16
Potenza (sezione)	580	2,350	2,930	97	462	559	215	344	194	3
Trani	1,454	10,343	11,797	271	1,404	1,675	721	954	664	13
Catanzaro	854	9,080	9,934	135	1,493	1,628	496	1,132	471	5
Messina	494	2,115	2,609	65	747	812	164	648	127	13
Catania	941	3,262	4,203	138	839	977	296	681	280	11
Palermo	1,826	5,457	7,283	294	1,238	1,532	604	928	498	24
Cagliari	1,863	4,893	6,756	224	966	1,190	492	698	467	6
Totale	30.610	94.223	124.833	4.580	17.999	22.579	10.804	11.775	10.324	164

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1898.

DURANTE L'ANNO 1898							TUTELE chiuse nell'anno 1898			TUTELE rimaste aperte alla fine del 1898		
il motivo che diede luogo alla apertura della tutela							Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 164 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciarono gli Ospizi (art. 8 L. 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 29)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciarono i Riformatori (art. 495 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 260)	Per altri motivi							
2	12	5	64	..	1	206	200	406	1,573	1,742	3,315	
3	3	143	25	..	1	182	209	391	1,810	1,631	3,441	
3	18	192	37	3	14	727	341	1,068	4,659	2,917	7,576	
1	15	347	178	2	..	386	1,281	1,667	1,720	7,086	8,806	
1	8	280	48	..	8	216	960	1,176	1,372	4,947	6,319	
6	33	485	676	2	12	376	1,401	1,777	2,950	9,732	12,682	
..	8	181	93	..	2	78	273	351	596	1,921	2,517	
..	4	150	157	1	8	118	534	652	460	2,105	2,565	
3	22	3	93	82	194	276	612	1,526	2,138	
3	16	204	86	292	636	928	1,220	2,950	4,170	
2	74	107	225	147	759	906	635	3,798	4,433	
..	19	25	51	49	139	188	299	991	1,290	
..	12	12	110	1	3	36	133	169	333	1,292	1,625	
..	14	38	87	..	6	61	170	231	491	1,467	1,958	
5	20	3	114	..	6	159	240	399	1,167	1,784	2,951	
2	7	8	580	..	3	130	350	480	978	4,698	5,676	
9	217	17	1,035	..	20	350	847	1,197	1,484	8,319	9,803	
3	2	..	346	..	11	54	214	268	623	2,598	3,221	
6	30	8	929	..	25	293	1,293	1,586	1,432	10,454	11,886	
8	3	228	897	2	14	125	861	986	864	9,712	10,576	
8	2	242	397	..	23	78	265	343	481	2,597	3,078	
2	8	4	664	7	1	74	251	325	1,005	3,850	4,855	
28	13	7	908	..	54	621	1,180	1,801	1,499	5,515	7,014	
13	13	..	682	..	9	251	600	851	1,836	5,259	7,095	
108	573	2,689	8,482	18	221	5,091	18,331	18,422	30,099	98,891	128,990	

Segue **PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE**

Segue *Allegato A.*

CORTI D'APPELLO	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1897		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1898		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1898	
	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi
Genova	4,770	630	845	90	4,853	702
Casale	4,134	873	884	171	4,434	953
Torino	11,733	1,275	1,891	248	11,864	1,238
Milano	11,033	2,883	1,958	546	10,792	2,930
Brescia	7,865	2,463	1,140	340	7,492	2,333
Venezia	12,590	5,376	1,646	1,221	12,215	5,780
Parma	1,984	1,293	420	286	2,106	1,297
Modena (sezione)	2,264	1,415	363	297	2,190	1,337
Lucca	2,938	461	455	126	2,909	510
Firenze	6,638	455	1,061	316	6,588	633
Bologna	4,816	1,973	717	474	4,730	2,015
Ancona	1,483	401	347	102	1,584	443
Macerata (sezione)	1,428	892	225	155	1,393	886
Perugia (sezione)	1,904	850	354	164	2,036	901
Roma	4,274	496	691	165	4,427	591
Aquila	2,741	3,791	441	608	2,819	4,218
Napoli	8,501	4,860	1,737	1,330	9,023	5,698
Potenza (sezione)	1,839	1,918	335	368	1,928	2,113
Trani	5,396	8,756	1,220	994	5,899	8,989
Catanzaro	3,972	7,457	789	1,136	4,369	7,928
Messina	1,573	1,717	301	662	1,616	2,166
Catania	3,260	2,474	492	689	3,573	2,963
Palermo	5,355	3,949	972	936	5,351	4,358
Cagliari	5,358	3,869	903	711	5,245	4,263
Totali . . .	117,849	60,582	20,187	12,185	119,436	65,245

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1898.

CONVOCAZIONE dei Consigli di famiglia durante l'anno 1898			CONVOCAZIONE dei Consigli di tutela durante l'anno 1898			Convocazione di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni avvenuta sia ad istanza della vedova, sia di altre persone, sia d'ufficio	Convocazione di Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1898 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 426)
Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale		
817	264	1,081	36	28	64	75	62
1,282	286	1,568	12	136	148	141	112
2,781	507	3,288	59	152	211	258	232
1,374	2,509	3,883	18	1,523	1,541	293	1,690
829	439	1,268	19	256	275	186	381
1,559	1,649	3,208	55	1,382	1,437	265	1,369
384	141	525	19	269	288	62	73
317	374	691	8	486	494	61	310
462	601	1,063	27	197	224	68	122
1,009	1,758	2,767	38	187	225	177	341
548	1,490	2,038	28	1,296	1,324	104	430
293	490	783	12	204	216	51	118
254	356	610	19	449	468	31	111
336	293	629	13	345	358	47	87
563	523	1,086	57	106	163	88	83
460	390	850	25	1,406	1,431	180	401
773	275	1,048	57	392	449	235	140
166	61	227	7	43	50	74	55
495	320	815	22	490	512	268	81
249	239	488	15	1,602	1,617	88	55
168	152	320	6	118	124	56	26
239	52	291	10	27	37	144	46
466	310	776	37	214	251	231	143
1,010	396	1,406	21	1,508	1,529	256	196
16,834	13,875	30,709	620	12,816	13,436	3,439	6,664

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER COMPARTIMENTI

DELLE TUTELE APERTE NELL'ANNO 1898.

Allegato B.

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE censita al 31 dicembre 1881	TUTELE APERTE								DURANTE L'ANNO 1898													
		In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Divise		secondo il motivo che diede luogo all'apertura della tutela													
		Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Per morte di vedovi con prole minorenne (art. 211 Cod. civ.)		Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)		Per abuso (articolo 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 1° febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non rievoverati in un Ospizio (articolo 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono i Ri-formatori (art. 495 reg. carc. 1° febbraio 1891, n. 260)		Per altri motivi	
										Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Casale e Torino (Piemonte)	3.413.539	1,852	54.26	1,427	77.05	425	22.95	1,399	75.54	11	0.59	6	0.33	21	1.14	335	18.09	62	3.34	3	0.16	15	0.81
Genova (Liguria) . . .	1.061.842	511	48.12	428	83.76	83	16.24	422	82.58	5	0.98	2	0.39	12	2.34	5	0.98	64	12.52	1	0.21
Milano e Brescia (Lombardia)	3.337.326	2,391	71.64	1,512	63.24	879	36.76	1,487	62.19	16	0.67	2	0.08	23	0.96	627	26.23	226	9.45	2	0.08	8	0.34
Venezia (Veneto) . . .	2.814.173	2,001	71.10	803	40.13	1,198	59.87	779	38.93	8	0.40	6	0.30	33	1.65	485	24.24	676	33.78	2	0.10	12	0.60
Parma, Modena e Bologna (Emilia)	2.183.391	1,797	82.30	815	45.35	982	54.65	775	43.13	10	0.56	2	0.11	86	4.79	438	24.39	475	26.43	1	0.05	10	0.56
Lucca e Firenze (Toscana)	2.039.400	1,198	58.74	770	64.28	428	35.72	756	63.11	12	1.00	6	0.50	38	3.17	207	17.27	179	14.95
Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria)	1.511.339	839	55.51	468	55.78	371	44.22	454	54.11	7	0.83	45	5.37	75	8.94	248	29.56	1	0.12	9	1.07
Roma (Lazio)	903.472	519	57.44	379	73.03	140	26.97	367	70.71	4	0.77	5	0.96	20	3.85	3	0.58	114	21.97	6	1.16
Aquila (Abruzzi) . . .	951.781	840	88.25	248	29.52	592	70.48	240	28.57	2	0.24	7	0.83	8	0.95	580	69.05	3	0.36
Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata)	3.786.515	2,817	74.13	1,181	41.92	1,636	58.08	1,138	40.40	19	0.67	12	0.43	219	7.77	17	0.60	1,381	49.03	31	1.10
Trani (Puglie)	1.589.064	1,675	105.40	721	43.05	954	56.95	664	39.65	13	0.78	6	0.35	30	1.79	8	0.48	929	55.46	25	1.49
Catanzaro (Calabria) . .	1.257.883	1,628	129.42	496	30.46	1,132	69.54	471	28.93	5	0.31	8	0.49	3	0.19	228	14.00	897	55.10	2	0.12	14	0.86
Messina, Catania e Palermo (Sicilia)	2.927.901	3,321	113.43	1,064	32.04	2,257	67.96	905	27.25	48	1.45	38	1.14	23	0.69	253	7.62	1,969	59.29	7	0.21	78	2.35
Cagliari (Sardegna) . .	682.002	1,190	174.49	492	41.34	698	58.66	467	39.24	6	0.50	13	1.09	13	1.09	682	57.32	9	0.76
REGNO	28.459.628	22,579	79.84	10,804	47.85	11,775	52.15	10,824	45.72	184	0.78	108	0.48	573	2.54	2,689	11.91	8,482	37.56	18	0.08	221	0.98

Sul movimento della litigiosità in Italia
nel triennio 1895-97.

RELATORE : **OSTERMANN.**

Il volume della statistica civile e commerciale per l'anno 1897, è stato pubblicato recentissimamente. Essendo mio compito di riferire sul movimento della litigiosità nel triennio 1895-1897, non potevo mettermi all'opera senza avere contemporaneamente innanzi a me i dati dell'intero triennio. Perciò, difettandomi il tempo, ho allestito una relazione esatta nelle cifre, ma povera di osservazioni e non tale certamente, quale io mi ero proposto di fare quando accettai l'incarico affidatomi dal Comitato permanente.

Ma fra il rimandare la relazione ad altra sessione venendo meno all'impegno assunto e il presentarla subito quantunque arida ed affrettata, non ho esitato ad attenermi al secondo partito, spintovi anche dall'esempio della Direzione generale della statistica che, sempre meravigliosamente attiva e solerte, ha preceduto anche questa volta gli altri Stati nella pubblicazione della statistica giudiziaria civile, standole a pari solo l'Inghilterra, mentre in Francia appena da pochi mesi è stata pubblicata la statistica del 1896, in Austria quella del 1895, ed in Germania manca una pubblicazione statistica sulle controversie civili e commerciali, salvo per quegli

istituti, come i matrimoni e le tutele, che sono retti da leggi civili comuni a tutto l'Impero.

Sul movimento della litigiosità durante l'anno 1894, riferì in modo ammirevole il comm. Sandrelli nella sessione del giugno 1897. In seguito fu stabilito che questa relazione fosse triennale, e fu cosa molto opportuna, sia perchè i dati annuali si possono attingere dagli stessi volumi della statistica e dalla relazione sui discorsi inaugurali dei rappresentanti del Pubblico Ministero, sia perchè le risultanze di un solo anno possono fornire ben scarsa materia per un tema che, come si intuisce dallo stesso titolo, per essere efficacemente ed attendibilmente svolto deve avere un campo più vasto di osservazione ed un contingente maggiore e più ripetuto di cifre.

Sono stato nel dubbio se dovessi riunire le cifre dei tre anni presentando complessivamente le risultanze del triennio, ma ho creduto bene di tenerle distinte per meglio sottoporre alla Commissione il movimento nei suoi dettagli e per poter ricorrere, occorrendo, ad opportuni confronti coi dati del passato, sempre annuali.

Seguendo il metodo adottato nelle pubblicazioni della Direzione generale della statistica riferirò primieramente sul movimento delle contestazioni considerato nel suo complesso, e poi particolarmente sui dati e sulle risultanze riguardanti le singole Magistrature.

Numero complessivo delle liti.

Nelle seguenti cifre viene riassunto il numero delle liti iniziate nei tre anni presso le diverse Magistrature.

	1895	1896	1897
Uffici di conciliazione	2,023,015	2,040,012	2,036,647
Preture	235,125	242,962	246,998
Tribunali	105,771	104,442	101,631
Corti d'appello	29,666	17,992	17,097
Corti di cassazione	3,761	3,025	3,249
In complesso	2,397,338	2,408,433	2,405,622

Le cifre del 1894 erano state queste :

Uffici di conciliazione	2,136,035
Preture	247,017
Tribunali	108,410
Corti d'appello	17,982
Corti di cassazione	2,957
In complesso	<u>2,512,401</u>

L'anno 1894 presenta una eccedenza di oltre centomila procedimenti in confronto degli anni successivi, ed essa è data in massima parte da quelli iniziati innanzi agli uffici di conciliazione. Io credo di non andare errato nell'attribuire l'eccesso del 1894 all'attrazione prodotta dalla legge ampliativa della competenza dei conciliatori che era nel secondo anno della sua applicazione, ed i cui effetti normali pertanto potrebbero solo desumersi dalle cifre minori e non guari fra loro diverse del triennio successivo.

I procedimenti iniziati innanzi ai Pretori sono andati aumentando gradatamente nel triennio, ma la cifra più elevata del 1897 è ancora inferiore, sebbene di poco, a quella del 1894.

Una progressiva diminuzione presentano le cifre dei procedimenti iniziati innanzi ai Tribunali 108,410 (1894), 105,771 (1895), 104,442 (1896), 101,631 (1897).

L'anno 1895 segna un aumento straordinario di procedimenti innanzi alle Corti d'appello che da 17,982, quanti ne erano stati iniziati nel 1894, salirono repentinamente a 29,666 per poi ridiscendere nel 1896 a 17,992.

Ciò dipese dai molti ricorsi cui diede luogo la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche ed amministrative disposta colla legge 11 luglio 1894, n. 286. Trattasi quindi di un fenomeno assolutamente passeggero, e che, avuto riguardo al carattere speciale di tali contestazioni, deferite bensì per la risoluzione al magistrato ordinario d'appello, ma traenti origine da provvedimenti di corpi deliberanti diversi dal giudiziario, non possono essere considerate come indice di maggiore o minor grado di litigiosità vera e propria.

La stessa causa ora accennata produsse pure nell'anno 1895 un notevole aumento di ricorsi in cassazione.

Per ogni 1000 abitanti si ebbero 82. 79 cause iniziate nel 1895, 83. 18 nel 1896, 83. 08 nel 1897. Media del triennio 83. 02. Nel 1894 la media era stata di 86. 77.

Siccome a formare tali cifre complessive concorrono in principalità i procedimenti di minima importanza iniziati presso gli uffici di conciliazione, così, per un migliore apprezzamento delle cifre, giova suddividerle per magistrature.

	1894	1895	1896	1897	Media del triennio 1895-1897
Uffici di conciliazione.	73.77	69.87	70.46	70.34	70.22
Preture	8.53	8.12	8.39	8.53	8.35
Tribunali	3.74	3.65	3.61	3.51	3.59
Corti d'appello	0.62	1.02	0.62	0.59	0.74
Corti di cassazione . .	0.10	0.13	0.10	0.11	0.13
	86.77	82.79	83.18	83.08	83.02

La media complessiva diversifica enormemente dalle medie regionali, come rilevasi dal quadro seguente (1):

	1894		1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	477,029	43.72	449,703	41.22	428,132	39.24	431,415	39.34
Italia centrale.	428,295	63.85	416,707	62.13	387,080	57.71	388,975	58.00
Napoletano	937,984	112.47	928,654	120.26	969,730	125.58	950,573	123.10
Sicilia	373,669	127.39	344,564	117.47	366,774	125.04	386,715	131.85
Sardegna	292,467	429.80	253,949	373.21	253,699	372.84	244,695	359.60

A formare queste medie concorsero i procedimenti iniziati presso le varie magistrature nelle proporzioni seguenti:

(1) Nelle medie per regioni si sono dovuti necessariamente escludere i procedimenti iniziati avanti le Corti di cassazione, perchè il prospetto attualmente in uso presso questa Magistratura non permette di determinare da quale distretto di Corte d'appello provenissero i ricorsi.

Procedimenti iniziati presso gli Uffici di conciliazione.

	1894		1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	383,624	35.16	354,328	32.48	336,226	30.82	333,331	31.01
Italia centrale	357,713	53.32	345,140	51.46	315,632	47.06	315,671	47.06
Napoletano	798,603	103.42	793,333	102.74	835,397	108.19	818,100	105.95
Sicilia	321,241	109.52	293,188	99.95	315,856	107.68	336,335	114.66
Sardegna	274,854	403.92	237,036	348.36	236,901	348.15	228,210	335.38

Procedimenti iniziati presso le Preture.

	1894		1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	58,285	5.34	56,541	5.18	58,374	5.35	59,336	5.44
Italia centrale	46,093	6.96	45,559	6.79	48,068	7.17	50,015	7.46
Napoletano	93,073	12.05	88,363	11.44	90,827	11.76	91,436	11.84
Sicilia	34,847	11.91	31,676	10.80	32,336	11.03	32,725	11.15
Sardegna	14,119	20.67	12,986	19.08	13,357	19.63	13,486	19.81

Procedimenti iniziati presso i Tribunali.

	1894		1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	30,535	2.79	30,611	2.81	2,889	2.65	29,185	2.67
Italia centrale	20,851	3.10	20,013	2.98	20,292	3.02	20,238	3.02
Napoletano	39,582	5.12	37,052	4.80	37,098	4.80	35,296	4.57
Sicilia	14,313	4.87	14,929	5.09	15,082	5.14	14,232	4.85
Sardegna	3,129	4.59	3,166	4.65	3,078	4.53	2,636	3.95

Procedimenti iniziati presso le Corti d'appello.

	1894		1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 10.0 abitanti
Italia settentrionale	4,565	0.42	8,223	0.75	4,640	0.42	4,563	0.42
Italia centrale.	3,058	0.45	5,995	0.89	3,083	0.46	3,051	0.46
Napoletano	6,726	0.87	9,916	1.28	6,408	0.83	5,747	0.74
Sicilia	3,268	1.11	4,771	1.63	3,500	1.19	3,423	1.19
Sardegna	365	0.54	761	1.12	363	0.53	313	0.45

La media minima complessiva è data costantemente dall'Italia settentrionale, la massima dalla Sardegna.

L'Italia settentrionale sta parimenti al disotto d'ogni altra regione nelle medie delle singole magistrature, mentre la Sardegna mantiene sempre il primato nella media dei procedimenti iniziati innanzi ai Conciliatori ed ai Pretori; — quello delle cause iniziate innanzi ai tribunali si alterna fra le provincie napoletane e la Sicilia, la quale sta sempre in prima linea nella media delle cause iniziate innanzi alle Corti d'appello.

Non meno notevoli sono le diversità fra le medie dei singoli distretti di Corte d'appello nelle rispettive regioni.

Nell'Italia settentrionale, e conseguentemente in tutto il Regno, la cifra minima è data costantemente dalla Corte di Brescia, colle seguenti medie complessive: 1894 21.12 per 1000 abitanti, 1895 21.50, 1896 19.83, 1897 21.39, e la cifra massima spetta al distretto di Genova 1894 71.88, 1895 68.86, 1896 66.32, 1897 58.33.

Nell'Italia centrale le medie minime appartengono alla Corte di Parma alternatamente colla sezione di Modena 1894, Parma 31.14, Modena 28.86, 1895; Parma 28.98, Modena 30.45, 1896 Parma 26.31, Modena 27.66, 1897 Parma 28.66, Modena 37.40; la media massima spetta invariabilmente al distretto d'appello di Roma con 158.60 nel 1894, 155.71 nel 1895, 151.74 nel 1896, 145.85 nel 1897.

Nel Napoletano la media minima spetta al distretto della Corte di Napoli, con 99.08 nel 1894, 99.17 nel 1895, 107.11 nel 1896,

106.83 nel 1897, mentre quella massima è sempre data dal distretto di Trani con cause 158.33 nel 1894, 157.11 nel 1895, 160.90 nel 1896, 152.52 nel 1897.

Nella Sicilia il primato spetta al distretto della Corte di Messina con cause 146.10 nel 1894, 141.13 nel 1895, 125.04 nel 1896, 156.93 nel 1897, mentre Catania viene ultima con procedimenti 125.65, 110.28, 118.35, 122.44, sempre per ogni 1000 abitanti.

Le cifre della Sardegna coll'unica Corte di Cagliari sono già state segnate e sono di procedimenti 429.80 per 1000 abitanti nel 1894, di 373.21 nel 1895, di 372.84 nel 1896, di 359.60 nel 1897.

Qual differenza fra le medie di Brescia e quelle di Cagliari!

Però giova ripetere che l'elevatezza delle medie in talune regioni, che concorre a rendere elevate le medie generali, è data nella massima quantità dai procedimenti di minimo valore iniziati presso gli uffici di conciliazione, ed in secondo luogo dai procedimenti di competenza pretoriale. La differenza scema notevolmente nelle cause iniziate presso i Tribunali e le Corti.

Che se dalle medie vengono eliminati i procedimenti iniziati presso i conciliatori e poi cessati per abbandono o per conciliazione seguita fuori dell'udienza o per altro motivo, giusta il metodo tenuto un tempo e giusta la riduzione che, per gli opportuni confronti col passato, suol fare, con cura lodevolissima, la Direzione generale della statistica, si ottiene subito una considerevole diminuzione giovevole, oltrechè per i confronti, per avere un più esatto concetto del movimento vero della litigiosità, perchè le numerosissime cause che per la grande agevolezza concessa dalla legge vengono iniziate presso i giudici conciliatori per essere poi colla medesima facilità abbandonate, mal verrebbero comprese fra i coefficienti del grado maggiore o minore di litigiosità, mentre anzi sarebbero prova di spirito conciliativo, alieno dai litigi o dal persistere in essi, se pure iniziati.

Conviene qui trascrivere il quadro generale dei procedimenti contenziosi iniziati nel Regno dal 1875 al 1897 coll'eliminazione testè accennata.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEL REGNO IN CIASCUNO DEGLI ANNI 1875-97.

ANNI	Procedimenti iniziati avanti											
	agli Uffici di conciliazione		alle Preture		ai Tribunali		alle Corti di appello		alle Corti di cassazione		a tutte le Magistrature complessivamente	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
1875	571,596	19.74	386,593	13.35	107,704	3.72	17,427	0.60	2,487	0.09	1,085,807	37.50
1876	636,226	21.97	393,743	13.59	106,524	3.68	17,564	0.61	3,912	0.14	1,157,969	39.99
1877	735,405	25.40	421,530	14.56	110,093	3.80	17,062	0.59	2,873	0.10	1,286,963	44.45
1878	798,170	27.57	440,379	15.21	109,138	3.77	16,855	0.58	2,880	0.10	1,367,422	47.23
1879	795,310	27.47	441,039	15.23	105,990	3.66	16,906	0.58	2,641	0.09	1,361,886	47.04
1880	842,406	29.10	426,842	14.74	103,622	3.58	16,645	0.58	2,718	0.09	1,392,233	48.09
1881	706,403	24.40	376,016	12.96	99,376	3.43	17,205	0.59	2,560	0.09	1,201,560	41.50
1882	717,708	24.79	361,302	12.48	98,756	3.41	16,456	0.57	2,574	0.09	1,198,796	41.33
1883	745,790	25.76	319,535	11.04	93,777	3.24	15,940	0.55	2,757	0.09	1,177,799	40.68
1884	752,801	26.00	308,590	10.66	93,546	3.23	16,230	0.56	2,777	0.10	1,173,944	40.55
1885	788,264	27.23	326,246	11.27	95,149	3.28	16,422	0.57	2,912	0.10	1,228,993	42.45
1886	820,935	28.36	336,245	11.63	97,973	3.38	17,007	0.59	2,947	0.10	1,275,157	44.04
1887	811,972	28.04	346,655	11.97	102,411	3.54	16,416	0.57	2,960	0.10	1,280,414	44.22
1888	850,751	29.38	374,774	12.94	105,577	3.65	17,235	0.60	2,819	0.10	1,351,156	46.67
1889	863,493	29.82	372,935	12.88	106,353	3.67	18,077	0.62	2,934	0.10	1,363,792	47.08
1890	842,825	29.11	353,212	12.41	107,504	3.71	17,180	0.59	2,885	0.10	1,329,606	45.92
1891	852,624	29.45	353,926	12.43	108,964	3.76	17,288	0.60	2,883	0.10	1,341,685	46.33
1892	855,288	29.54	343,527	11.86	106,324	3.69	16,535	0.57	3,113	0.11	1,325,287	45.77
1893	1,077,752	37.22	244,030	8.43	106,272	3.67	16,688	0.58	3,020	0.10	1,447,822	50.01
1894	1,130,659	39.05	247,017	8.53	103,410	3.74	17,982	0.62	2,957	0.10	1,507,025	52.05
1895	1,053,164	36.38	235,125	8.13	105,771	3.65	29,666	1.02	3,788	0.13	1,427,514	49.30
1896	1,073,211	37.06	242,962	8.39	104,442	3.61	17,999	0.62	3,025	0.10	1,441,639	49.79
1897	1,085,114	37.17	246,998	8.53	101,631	3.51	17,097	0.59	3,205	0.11	1,454,045	50.22

E poichè non solo presso i conciliatori, bensì, quantunque in proporzione di gran lunga inferiore, anche presso le altre magistrature molte cause vengono esaurite senza sentenza, cioè per conciliazione, transazione, abbandono od altro motivo, così alla cifra totale dei procedimenti iniziati in ciascun anno, giova contrapporre quella complessiva dei procedimenti esauriti, pure in ciascun anno senza sentenza, e per gli ultimi otto anni si ottengono le seguenti proporzioni:

Procedimenti terminati presso le varie Magistrature senza sentenza per abbandono della domanda, o per transazione, o per conciliazione all'udienza.

A N N I	Cifre effettive	Per ogni 100 procedimenti iniziati
1890	1,044,876	51.54
1891	1,079,677	52.01
1892	1,085,111	51.95
1893	1,069,888	55.19
1894	1,363,062	55.21
1895	1,365,124	55.78
1896	1,345,008	55.88
1897	1,335,379	55.51
		} Media del triennio 56.06

Infine il seguente prospetto vale a dimostrare come, eccezione fatta per i procedimenti iniziati innanzi ai conciliatori, aumentati considerevolmente per effetto delle nuove leggi, vi sia, per quelli iniziati presso le altre magistrature complessivamente presi una tendenza alla diminuzione in tutte le regioni, tranne che nella Sicilia.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEGLI ANNI 1875-97, DISTRIBUITI PER REGIONI (1).

REGIONI	ANNI	Procedimenti iniziati avanti							
		agli Uffici di conciliazione		alle Preture, ai Tribunali e alle Corti d'appello complessivamente		a tutte le Magistrature, escluse le Corti di cassazione			
		cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti		
<i>Italia settentrionale</i>	Media annuale degli anni	1875-78 . . .	129,313	11.85	166,171	15.23	295,484	27.08	
		1879-82 . . .	141,170	12.94	159,000	14.57	300,170	27.51	
		1883-86 . . .	132,514	12.15	125,031	11.46	257,545	23.61	
		1887-90 . . .	133,693	12.25	124,507	11.41	258,200	23.67	
		1891-94 . . .	172,669	15.83	109,137	10.00	281,806	25.83	
	Anno 1895	171,287	15.70	95,375	8.74	266,662	24.44		
	» 1896	158,879	14.56	91,906	8.42	250,785	22.99		
	» 1897	172,586	15.82	93,084	8.53	265,670	24.35		
	<i>Italia centrale</i>	Media annuale degli anni	1875-78 . . .	114,377	17.05	129,228	19.27	243,605	36.32
			1879-82 . . .	127,433	19.00	111,741	16.66	239,174	35.66
1883-86 . . .			113,157	16.87	86,154	12.84	199,311	29.71	
1887-90 . . .			111,815	16.67	95,189	14.19	207,034	30.87	
1891-94 . . .			147,683	22.02	82,817	12.35	230,500	34.37	
Anno 1895		176,587	26.33	71,567	10.67	248,154	37.01		
» 1896		163,982	24.45	71,448	10.65	235,430	35.10		
» 1897	157,985	23.55	73,304	10.93	231,289	34.48			

(1) Vedi nota (1) a pag. 315.

Segue PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEGLI ANNI 1875-97, DISTRIBUITI PER REGIONI.

REGIONI	ANNI	Procedimenti iniziati avanti							
		agli Uffici di conciliazione		alle Preture, ai Tribunali e alle Corti d'appello complessivamente		a tutte le Magistrature, escluse le Corti di cassazione			
		cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti		
Napoletano	Media annuale degli anni	1875-78	299,629	37.80	165,660	21.45	465,289	60.25	
		1879-82	334,534	43.32	168,628	21.84	503,162	65.16	
		1883-86	349,301	45.24	145,381	18.83	494,682	64.09	
		1887-90	393,052	50.90	167,094	21.64	560,146	72.54	
		1891-94	400,525	51.87	151,097	19.57	551,622	71.44	
	» Anno 1895	1895	456,576	59.13	135,331	17.52	591,907	76.65	
		» 1896	481,818	62.40	134,333	17.40	616,151	79.79	
		» 1897	473,790	61.36	132,473	17.15	606,263	78.51	
		» Media annuale degli anni	1875-78	96,138	32.78	49,993	17.04	146,131	49.82
			1879-82	108,934	37.14	50,183	17.11	159,117	54.25
1883-86	111,947		38.17	47,199	16.09	159,146	54.26		
1887-90	153,136		52.21	61,524	20.98	214,660	73.18		
1891-94	170,976		58.29	54,270	18.50	225,246	76.79		
» Anno 1895	1895	167,776	57.20	51,376	17.50	219,152	74.72		
	» 1896	186,928	63.73	50,918	17.36	237,846	81.09		
	» 1897	198,695	67.74	50,380	17.18	249,075	84.92		
	» Media annuale degli anni	1875-78	45,892	67.44	25,102	36.89	70,994	104.33	
		1879-82	53,386	73.46	30,488	44.81	83,874	123.26	
1883-86		70,041	102.93	30,400	44.68	100,441	147.61		
1887-90		86,885	127.69	38,268	56.24	125,153	183.93		
1891-94		87,229	123.19	26,060	38.30	113,289	166.49		
» Anno 1895	1895	80,938	118.95	16,913	24.86	97,851	143.80		
	» 1896	81,604	119.93	16,798	24.69	98,402	144.61		
	» 1897	82,058	120.59	16,485	24.23	98,543	144.82		
	» Media annuale degli anni	1875-78	45,892	67.44	25,102	36.89	70,994	104.33	
		1879-82	53,386	73.46	30,488	44.81	83,874	123.26	
1883-86		70,041	102.93	30,400	44.68	100,441	147.61		
1887-90		86,885	127.69	38,268	56.24	125,153	183.93		
1891-94		87,229	123.19	26,060	38.30	113,289	166.49		
» Anno 1895	1895	80,938	118.95	16,913	24.86	97,851	143.80		
	» 1896	81,604	119.93	16,798	24.69	98,402	144.61		
	» 1897	82,058	120.59	16,485	24.23	98,543	144.82		

Riassumendo, dai dati fin qui esposti si inferisce:

1° che la media generale segna una graduale tendenza alla diminuzione dei litigi specialmente nelle cause di competenza dei Tribunali e delle Corti, non essendo il caso di tener conto dell'eccezionale aumento verificatosi presso queste ultime nell'anno 1895 per le questioni cui diede luogo la revisione straordinaria delle liste elettorali; tendenza tanto più manifesta, se si tien presente il crescente numero proporzionale delle cause abbandonate, e l'aumento progressivo della popolazione, essendo le medie state fatte sul censimento del 1881;

2° che all'aumento considerevole di procedimenti presso i conciliatori determinato dalla legge che ne ampliò la competenza, non corrispose in ugual proporzione la diminuzione verificatasi presso le Preture, fenomeno questo attribuibile alle maggiori agevolzze, al minor dispendio di tempo e di denaro inerenti alle cause portate innanzi ai conciliatori;

3° che la quantità massima dei procedimenti iniziati innanzi ai Conciliatori dopo l'attuazione della nuova legge si è avuta nell'anno 1894, essendosi negli anni successivi verificata e mantenuta una notevole diminuzione;

4° che alle medie generali non corrispondono quelle regionali, essendovi una grande sproporzione fra regione e regione, delle quali segnano i due termini estremi la Sardegna colle medie massime, l'Italia settentrionale colle minime, sproporzione che nei procedimenti iniziati presso i Conciliatori è addirittura enorme, scemando d'assai nei procedimenti di competenza dei Pretori e più ancora in quelli di competenza dei Tribunali e delle Corti.

Le cifre e le medie suesposte dimostrano altresì che sarebbe grave errore il mettere in rapporto unico ed esclusivo di causa ad effetto il maggiore o minore benessere delle popolazioni colla maggiore o minor frequenza delle liti. La Sardegna (1), regione povera, tiene il primo posto nella litigiosità; nell'Italia settentrionale il primato, sempre modesto rimpetto alle regioni meridionali, spetta alla

(1) Sulle principali cause della quantità eccessiva di liti presso le Magistrate inferiori in Sardegna, vedasi relazione Sandrelli, Annali di Statistica, Sessione del giugno 1896, pag. 68 della Parte 2ª.

fiorentina Liguria; le cause sono complesse: origini, tradizioni, indole, condizione economica, condizione di luoghi, di rapporti e contatti sociali, ecc. primeggiando però fra tutte, a mio parere, il grado di civiltà, essendo incontestabile che là dov'essa è maggiore meno abbondano i litigi.

Conciliatori.

La perspicua relazione del comm. Sandrelli letta nella Sessione del dicembre 1898 sull'Amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori in seguito alle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, numeri 261 e 455, e sugli effetti della legge 30 marzo 1890, n. 6702, nella distribuzione del lavoro presso le Preture, limita d'assai il mio compito, perchè non è davvero il caso che io mi estenda in considerazioni che in essa relazione sono svolte in modo magistrale ed esauriente.

Il numero totale delle controversie introdotte davanti i Giudici Conciliatori in ciascuno degli anni 1895, 1896, 1897 compresa la pendenza rimasta alla fine dell'anno precedente, è questo :

Anno 1895.	2,223,895
Anno 1896.	2,229,320
Anno 1897.	2,218,503

Nel 1895 esistevano 8464 uffici e la media darebbe 263 controversie per ciascuno. Nel 1896 furono portati a 8469, con la stessa media di 263. Nel 1897 gli uffici crebbero di due, 8471, con la media di 262. Nel 1894 il numero totale e la media erano stati ben maggiori, cioè 2,357,157 il numero totale, 279 la media.

Le controversie portate avanti il Conciliatore in sede non contenziosa, cioè coll'intento di evitare una lite, furono :

Nel 1895, 114,552 (5. 15 su 100) delle quali conciliate 71,218 (62. 17 ogni 100) e di queste 6485 per valore superiore a lire 100.

Nel 1896, 99,755 (4. 47 su 100) delle quali conciliate 62,531 (62. 69 ogni 100), delle quali 7176 per un valore eccedente lire 100.

Nel 1897, 87,441 (3. 94 su 100), conciliate 56,323 (64. 42 su 100) delle quali 5491 per valore superiore a lire 100.

Nel 1894 le controversie non contenziose erano state 142,372

(6.04 su 100) e di queste conciliate 86,181, cioè 60.53 ogni 100, delle quali 9618 per un valore superiore alle lire 100.

La proporzione delle controversie portate in sede non contenziosa va dunque sempre scemando, mentre aumenta quella delle conciliazioni riuscite. Queste poi, proporzionalmente, sono sempre in minor numero nelle controversie eccedenti le lire 100. Infatti la media del triennio dà 64.44 conciliazioni per 100 della rispettiva categoria sulle controversie di valore inferiore a lire 100, e 53.19 per 100 su quelle di valore superiore; fenomeno naturale del resto, perchè la tenacia che ostacola il componimento amichevole cresce in ragione diretta della importanza ed entità delle reciproche pretese.

Le controversie da decidere in sede contenziosa furono, comprese le pendenze dell'anno precedente:

nell'anno 1895	2,109,343 (94.85 su 100)
nell'anno 1896	2,129,565 (95.53 id.)
nell'anno 1897	2,131,062 (96.06 id.)
media del triennio	(95.48 id.)

Qui succede l'inverso di quello che si è notato circa le controversie proposte in sede onoraria; la cifra annua aumenta. Però nel 1894 essa era stata ben maggiore, cioè 2,214.785.

Delle dette controversie furono esaurite senza sentenza, perchè transatte stragiudizialmente od abbandonate:

nel 1895	969,851
nel 1896	966,801
nel 1897	951,533

Ne furono conciliate dal giudice all'udienza:

nel 1895	283,631
nel 1896	265,768
nel 1897	266,673

La proporzione delle controversie esaurite senza sentenza fu complessivamente:

nel 1895 di	59.43 su 100
nel 1896 di	57.89 id.
nel 1897 di	57.16 id.
media del triennio	58.16 id.

e di esse quelle conciliate dal giudice all'udienza furono:

nel 1895	14. 04	su 100 esaurite	
nel 1896	13. 06	id.	id.
nel 1897	13. 14	id.	id.
media triennale	13. 41	id.	id.

Nel 1894 la proporzione complessiva delle controversie esaurite senza sentenza era stata di 60. 88 su 100, quelle delle conciliazioni all'udienza di 16. 12 su 100.

Nella cifra complessiva proporzionale delle cause esaurite senza sentenza vi è quindi tendenza costante, nel quadriennio, alla diminuzione; in quella delle conciliazioni seguite all'udienza, dopo il decrescere del primo triennio, si ha un lieve aumento nel 1897.

Ne furono decise con sentenza:

nel 1895.	766,308	(36. 33 su 100)
nel 1896.	802,581	(36. 68 id.)
nel 1897.	810,503	(38. 03 id.)
media del triennio	(37. 01	id.)

Nel 1894 le sentenze erano state 779,996 cioè 35. 22 su 100; la proporzione delle sentenze è quindi aumentata, e così doveva essere se quella delle controversie esaurite senza sentenza diminuisce.

Rimasero da decidere in fine d'anno:

nel 1895	89,553	cause (4. 24 su 100)
nel 1896	94,415	cause (4. 43 id.)
nel 1897	102,353	cause (4. 81 id.)
media del triennio.	(4. 49	id.)

Nel 1894 ne erano rimaste pendenti 86,328; 3. 90 su 100.

Quindi la proporzione delle pendenze aumenta.

Ne furono decise:

nel 1895	in contraddittorio	347,840	(45. 39
	su 100), in contumacia	418,468	(54. 61 su 100);
nel 1896.	in contraddittorio	369,023	(45. 98
	su 100), in contumacia	433,358	(54. 02 su 100);
nel 1897	in contraddittorio	370,703	(45. 74
	su 100) in contumacia	439,800	(54. 26 su 100).

La media del triennio fu quindi di 45. 70 in contradditorio, di 54. 30 in contumacia, senza notevoli differenze da un anno all'altro.

La proporzione del 1894, era stata di 46. 38 su 100 in contradditorio, di 53. 62 su 100 in contumacia.

Le spese incontrate per le cause definite con sentenza sommarono nel 1895 a lire 1,563,720 delle quali 1,382,890 ossia circa l'88 per 100 furono liquidate a favore del vincitore e le rimanenti lire 180,830 cioè il 12 per 100 furono compensate o altrimenti distribuite fra le parti.

Nel 1896 le spese sommarono a lire 1,640,683, e di queste lire 1,475,672, cioè il 90 per cento circa a favore del vincitore, le rimanenti lire 165,011, circa il 10 per cento, compensate o altrimenti distribuite.

Nel 1897 si ebbe la cifra di lire 1,666,649, delle quali pure il 90 per cento circa, cioè lire 1,502,980 a favore dell'attore, il 60 per cento compensate o distribuite altrimenti.

La spesa media di ciascuna causa è stata di lire 2. 04 nel 1895 e nel 1896, di lire 2. 05 nel 1897; nel 1894 era stata di lire 1. 96.

Ho accennato al rapporto proporzionale delle controversie fra il numero complessivo di esse e quello dei conciliatori. Ma la differenza fra le varie regioni è rilevantissima come apparisce dal seguente prospetto:

PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCILIATORI E CONCILIAZIONI OTTENUTE.

REGIONI	Procedimenti non contenziosi				Procedimenti contenziosi				Procedimenti non contenziosi e contenziosi complessivamente			
	a carico		conciliati		a carico		conciliati		a carico		conciliati	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 esauriti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 esauriti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 esauriti
Anno 1895.												
Italia settentrionale	54,571	5. 00	33,099	60. 65	361,450	33. 13	87,904	24. 81	416,021	38. 13	121,003	29. 60
Italia centrale	21,157	3. 15	10,151	47. 98	358,957	53. 52	55,312	16. 10	380,114	56. 67	65,463	17. 95
Napoletano	16,437	2. 13	14,104	85. 81	827,320	107. 21	71,786	9. 06	844,257	109. 33	85,890	10. 61
Sicilia	11,257	3. 84	9,021	80. 14	312,356	106. 49	30,859	10. 53	323,613	110. 33	39,880	13. 11
Sardegna	11,130	16. 36	4,843	43. 51	248,760	365. 58	37,770	15. 99	259,890	381. 94	42,613	17. 23
REGNO . . .	114,152	3. 96	71,218	62. 17	2,109,343	72. 85	283,631	14. 04	2,223,895	76. 81	354,849	16. 63
Anno 1896.												
Italia settentrionale	49,486	4. 54	27,651	55. 88	343,414	31. 48	73,659	21. 99	392,900	36. 01	101,310	26. 35
Italia centrale	14,566	2. 17	7,054	48. 43	331,016	49. 35	46,914	14. 92	345,582	51. 52	53,968	16. 40
Napoletano	15,046	1. 09	12,573	83. 56	870,484	112. 73	77,150	9. 27	885,530	114. 68	89,723	10. 59
Sicilia	11,414	3. 89	8,813	77. 21	335,197	114. 28	32,963	10. 43	346,611	118. 17	41,776	12. 76
Sardegna	9,243	13. 58	6,440	69. 67	249,454	366. 60	35,082	14. 77	258,697	380. 19	41,522	16. 83
REGNO . . .	99,755	3. 45	62,531	62. 68	2,129,565	73. 55	265,768	13. 06	2,229,320	77. 00	328,299	15. 38
Anno 1897.												
Italia settentrionale	42,350	3. 88	25,026	59. 09	346,732	31. 78	76,809	22. 76	389,082	35. 66	101,856	26. 81
Italia centrale	13,457	2. 01	6,779	50. 37	332,211	49. 53	43,329	13. 77	345,668	51. 53	50,108	15. 27
Napoletano	12,766	1. 65	10,750	84. 21	856,405	110. 91	77,348	9. 48	869,171	112. 56	88,098	10. 63
Sicilia	9,352	3. 19	8,389	89. 70	355,405	121. 22	33,938	10. 13	364,914	124. 41	42,327	12. 30
Sardegna	9,516	13. 98	5,379	56. 53	240,152	352. 93	35,249	15. 60	249,668	366. 71	40,628	17. 25
REGNO . . .	87,441	3. 20	56,323	64. 41	2,131,062	73. 60	266,673	13. 14	2,218,503	76. 62	329,996	15. 26

Da tale prospetto si ricavano pel triennio le seguenti medie:

*Procedimenti a carico dei Conciliatori e conciliazioni ottenute
nel triennio 1895-97.*

REGIONI	Procedimenti non contenziosi		Procedimenti contenziosi		Procedimenti non contenziosi e contenziosi	
	a carico ogni 1,000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1,000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1,000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti
Italia settentrionale	4.45	58.54	32.13	23.19	36.60	27.59
Italia centrale . . .	2.44	48.93	50.80	14.93	53.24	16.54
Napoletano	1.62	84.53	110.28	9.27	112.19	10.61
Sicilia	3.67	82.35	113.99	10.36	117.63	12.72
Sardegna	14.64	56.57	361.70	15.45	376.28	17.10
REGNO	3.54	63.09	73.33	18.41	73.48	15.76

Paragonando le medie del triennio con quelle del 1894:

*Procedimenti a carico dei Conciliatori e conciliazioni ottenute
nell'anno 1894.*

REGIONI	Procedimenti non contenziosi		Procedimenti contenziosi		Procedimenti non contenziosi e contenziosi complessivamente	
	a carico ogni 1,000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1,000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1,000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti
Italia settentrionale	6.17	56.84	35.79	30.17	41.96	34.16
Italia centrale . . .	3.83	55.43	55.19	17.03	59.03	19.62
Napoletano	2.28	85.42	107.66	9.85	109.95	11.48
Sicilia	4.02	86.31	115.39	11.08	119.41	13.76
Sardegna	29.22	42.25	417.80	19.39	447.03	20.94
REGNO	4.92	60.53	76.49	16.12	81.41	18.90

l'attenzione va fermata soprattutto sulla rilevante diminuzione verificatasi nella Sardegna, dove i procedimenti dalla cifra di 447.03

per 1000 abitanti, discesero gradatamente fino a 366. 71, cifra però anche questa addirittura favolosa, che nei procedimenti innanzi ai Conciliatori fa mantenere il primato alla Sardegna e a grandissima distanza da ogni altra regione, soprattutto dall'Italia settentrionale.

Perdurano del resto i fenomeni altre volte segnalati, cioè che il numero delle domande di conciliazione fatte dalle parti diminuisce, e quello dei procedimenti contenziosi, comparativamente alla popolazione, aumenta a misura che dal nord si discende al sud d'Italia; e che la percentuale più elevata delle conciliazioni ottenute in sede non contenziosa si ebbe nell'Italia meridionale, mentre nella settentrionale si ebbe proporzionatamente un numero maggiore di conciliazioni nei procedimenti contenziosi.

Dal seguente prospetto risulta, per regioni, la percentuale delle cause decise, complessivamente nel triennio, in contumacia di una delle parti e quella delle domande accolte in tutto o in parte.

Cause decise dai Conciliatori nel triennio 1895-97, distinte secondo il modo e l'esito del giudizio (rapporti centesimali)

R E G I O N I	Su 100 cause decise	
	le contumaciali furono	la domanda dell'attore fu accolta in tutto o in parte in
Italia settentrionale.	63. 11	93. 96
Italia centrale	62. 78	94. 53
Napoletano	50. 08	92. 43
Sicilia	56. 76	91. 63
Sardegna	44. 68	88. 45
REGNO	54. 30	92. 53

Infine, per meglio dimostrare come si sia svolto l'istituto della conciliazione, torna opportuno trascrivere dalla statistica del 1897 il prospetto VII, in cui i dati risalgono al 1875, con esclusione però dei procedimenti abbandonati o conciliati fuori udienza, perchè non compresi nelle statistiche anteriori al 1884:

PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCILIATORI E CONCILIAZIONI OTTENUTE NEGLI ANNI 1875-97.

A N N I	Procedimenti non contenziosi			Procedimenti contenziosi			Procedimenti contenziosi e non contenziosi complessivamente		
	Numero totale	Numero dei conciliati all'udienza		Numero totale	Numero dei conciliati all'udienza		Numero totale	Numero dei conciliati all'udienza	
		cifre effettive	su 100 esauriti		cifre effettive	su 100 esauriti		cifre effettive	su 100 esauriti
1875-77 . . .	200,569	108,553	54. 86	652,304	179,606	27. 54	852,873	288,159	33. 48
1878-80 . . .	224,813	120,128	53. 42	802,463	213,451	26. 73	1,027,276	333,579	32. 59
1881-83 . . .	205,749	116,364	55. 86	731,801	218,353	30. 26	937,550	334,717	36 10
1884-86 . . .	170,019	97,757	57. 54	810,310	219,942	28. 16	980,329	317,700	33 40
1887-89 . . .	151,819	87,855	58. 02	877,443	253,787	30 18	1,029,260	341,642	34. 42
1890-92 . . .	135,087	79,352	58. 80	891,411	262,602	30. 90	1,026,498	341,954	34. 72
1893-95 . . .	141,210	84,964	60 39	1,155,133	317,713	28 97	1,296,343	402,677	32. 48
Anno 1896	99,755	62,531	62. 69	1,162,764	265,768	30. 61	1,262,519	328,299	33 91
Anno 1897	87,441	56,323	64. 41	1,179,529	266,673	27. 62	1,266,970	322,996	27. 73

Media annuale
del triennio

Chiuderò questi brevi cenni coll'osservare, o piuttosto col ripetere che se dall'enorme cifra totale dei procedimenti portati innanzi al conciliatore, che contribuisce cotanto all'elevatezza delle medie complessive, vengono eliminate le cause abbandonate, le cause conciliate, le cause contumaciali, e si tenga conto unicamente delle cause che furono decise con sentenza in contraddittorio, come quelle che solo costituiscono il vero attrito giudiziario e quindi la vera e sola fonte da cui desumere il maggior o minor grado di litigiosità, il risultato che se ne ottiene è tale da attenuare le fosche parvenze dalle quali spesso si traggono giudizi inesatti ed eccessivamente pessimisti. — Nè l'abbandono del procedimento innanzi al Conciliatore può essere consigliato dal timore di andare incontro a soverchie spese, poichè si è già veduto come queste sieno insignificanti, tanto da doversi piuttosto inferire che appunto per l'esiguità della spesa si è facili a proporre innanzi al giudice di conciliazione domande che poi, colla medesima facilità, vengono abbandonate.

Nella statistica del 1897, sono classificate per la prima volta le notizie concernenti i procedimenti per rilascio di beni immobili a locazione finita, giusta la legge 24 dicembre 1896, n. 547, attribuendone la cognizione al Conciliatore quando la pigione o il fitto non ecceda le lire 300, al Pretore quando le ecceda.

La Commissione, a proposta del comm. Forni, nell'adunanza del 15 dicembre 1898, espresse il desiderio che venisse riferito intorno al modo come funziona la detta legge del 24 dicembre 1896, e le notizie contenute nel volume recentemente pubblicato permettono di soddisfare tale desiderio, quanto meno succintamente.

Il numero delle domande presentate ai Conciliatori nel 1897 per convalidazione di licenza fu di 64,188.

Ne furono esaurite nell'anno 63,447.

Su 10,049 il Conciliatore non ebbe a pronunciarsi, stante il recesso o la contumacia dell'attore.

Su 47,251 il citato non comparve, o comparso non si oppose, quindi la licenza fu convalidata.

Su 6147 domande fu provveduto in contraddittorio.

Per 5066 fu convalidata la licenza.

Per 535 non fu convalidata.

Per 546 fu ordinato il rinvio al Magistrato competente secondo la legge comune.

Il numero delle domande presentate nelle diverse regioni del Regno è il seguente :

	Cifre effettive	In rapporto a 10,000 abitanti
Italia settentrionale	7,936	7. 27
Italia centrale	18,213	27. 15
Napoletano	29,361	38. 02
Sicilia	8,521	29. 05
Sardegna	157	2. 30
REGNO	<u>64,188</u>	<u>22. 17</u>

Vi furono 55 casi di opposizione, ammessa dalla legge per nullità della citazione non sanata dalla comparizione del citato; 17 opposizioni furono accolte, 78 rigettate.

Questi brevi cenni attestano della bontà della legge, che appena entrata in vigore trovò così larga applicazione.

Giudizi di arbitri.

Dalle comunicazioni fatte dal Comitato permanente per mezzo del cav. Azzolini all'aprirsi della presente sessione, la Commissione ha potuto apprendere, come in esecuzione della deliberazione del 18 giugno 1896 (proponente Sandrelli) e della successiva 11 dicembre 1898 (proponente senatore Boccardo), la Direzione generale abbia disposto che in appendice alla tavola dell'*Oggetto dei giudizi* i Pretori diano notizia nominativa dei decreti di esecutorietà delle sentenze degli arbitri e degli oggetti su cui cadevano le controversie.

Queste notizie si avranno per l'anno 1899.

I dati che si ricavano dai volumi della Statistica sono i seguenti :

Le sentenze d'arbitri rese esecutive dai Pretori furono :

nel 1890	794
nel 1891	868
nel 1892	882
nel 1893	927
nel 1894	987
nel 1895	916
nel 1896	902
nel 1897	1026

E divise per regioni :

ANNI	Italia settentrion.		Centrale		Napoletano		Sicilia		Sardegna	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1894	602	5.52	153	2.28	116	1.55	74	2.52	48	6.17
1895	548	5.02	157	2.34	117	1.52	56	1.91	38	5.58
1896	529	4.85	124	1.85	131	1.70	82	2.80	36	5.29
1897	621	5.69	167	2.49	129	1.87	71	2.62	32	4.70

Come si vede, l'anno 1897 ha dato i migliori risultati, primeggiando, nelle proporzioni, l'Italia settentrionale, seguita dalla Sardegna, mentre sta sempre ultimo il Napoletano. Il progressivo aumento della cifra complessiva verificatosi nel quinquennio 1890-1894, arrestavasi nei due anni successivi, che segnano anzi una diminuzione. Il risultato del 1897 conforta, ma le cifre sono ancora troppo esigue perchè possano, specie dopo la retrocessione del biennio precedente, significare una spiccata tendenza di ricorrere preferibilmente a questo mezzo semplice e spesso meno dispendioso per comporre le controversie, dovendosi tener presente, che le medie, stante appunto lo scarso numero dei giudizi, non sono già per 1000 abitanti, ma per 100,000.

Si deve anche notare che il contingente di questi giudizi è somministrato in buona parte da sentenze arbitrali che non provengono dalla libera scelta de' contraenti ma dal volere della legge. L'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica o Sicula e per la costruzione delle strade ferrate complementari dispone che le controversie fra lo Stato e le Società per l'esecuzione dei contratti, dei Capitolati e dei relativi allegati annessi alla legge stessa, devono essere deferite ad un Collegio di cinque arbitri, nei casi, nei modi e con le forme di cui all'articolo 106 dei Capitolati delle reti Mediterranea e Adriatica e all'articolo 100 del Capitolato della rete Sicula. Il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti del Ministero dei lavori pubblici approvato col regio decreto 28 maggio 1895 prescrive (articolo 42) che tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore sieno deferite ad un Collegio di arbitri, sieno esse tecniche, amministrative o giuridiche. I giudizi d'arbitri sono pre-

scritti nei Capitolati d'oneri per la fornitura dei viveri per conto dei corpi, del foraggio pei cavalli del regio esercito ed in genere pel servizio del casermaggio militare.

Forse non tutte le sentenze arbitrali vengono rese perfette colla clausola d'esecutorietà prescritta dal Codice di procedura, che trae seco l'obbligo della registrazione. Le parti, quando accettino il responso degli arbitri, possono darvi esecuzione prescindendo da formalità dispendiose, ed in tal caso della sentenza arbitrale non può rimaner traccia per gli effetti statistici.

Così è che, mentre dei giudizi ordinari si ha una statistica completa che tutti li comprende anche se semplicemente iniziati, altrettanto non può ottenersi per i procedimenti arbitrali, potendosi stipulare il compromesso anche per scrittura privata.

Comunque, è indubitato che il numero delle sentenze arbitrali rese esecutorie a norma di legge è ancora troppo esiguo per poter essere indice di una tendenza a preferire questa forma semplice di giudizi.

Preture.

I Pretori sono giudici di appello dalle sentenze dei conciliatori nelle cause il cui valore eccede le 50 lire.

Di tali sentenze i conciliatori ne pronunziarono:

nel 1894.	102. 140
nel 1895	94. 872
nel 1896.	80. 134
nel 1897.	79. 213

Gli appelli introdotti avanti i Pretori:

nel 1894 furono 7727 corrispondenti al 7. 56 su 100 sentenze emesse;

nel 1895 furono 7227 corrispondenti al 7. 60 su 100 sentenze emesse;

nel 1896 furono 7298 corrispondenti al 9. 11 su 100 sentenze emesse;

nel 1897 furono 7732 corrispondenti al 9. 76 su 100 sentenze emesse.

Media del triennio 8. 72

Aumenta quindi annualmente la proporzione degli appelli, non però in modo allarmante, ove si tenga conto che tuttavia la massima parte delle sentenze appellabili dei conciliatori vengono accettate.

L'esito di tali appelli, aggiuntevi le pendenze dell'anno precedente, fu il seguente:

ANNO	Cause	Esaurite nell'anno	Per abbandono o transazione	Per conciliazione giudiziale	Decisi con sentenza	In contraddittorio	In contumacia	Percentuale degli appelli accolti in tutto o in parte
1894	7,974	7,711	237	33	7,391	5,161	2,236	56.67
1895	7,470	7,227	263	20	6,994	5,174	1,770	58.23
1896	7,541	7,198	359	42	6,839	5,935	904	70.57
1897	8,075	7,665	400	36	7,229	6,390	839	54.77
<i>Media triennale.</i>	7,695	7,397	341	33	7,004	5,833	1,171	61.19

Le medie delle appellazioni accolte in tutto od in parte, divise per regioni, sono queste :

REGIONI	1894	1895	1896	1897
Italia settentrionale	58.19	55.16	57.46	50.42
Centrale.	56.65	57.21	57.26	56.49
Napoletano	58.53	60.79	72.90	57.20
Sicilia.	53.20	58.53	77.60	54.72
Sardegna	53.30	52.39	58.09	50.28

In queste medie è rimarchevole, per non dire strana, la proporzione maggiore delle domande accolte nel Napoletano e nella Sicilia nell'anno 1896, rimpetto alla media degli anni antecedenti 1894, 1895 e susseguente 1897.

Oltre alle sentenze, i Pretori nel corso delle cause d'appello anzidette emisero altri provvedimenti diversi, cioè: 544 nel 1895, 856 nel 1896, 1169 nel 1897.

Nel 1894 ne erano stati emessi solo 362, cosicchè il loro numero è andato annualmente aumentando fino a triplicarsi.

Altri provvedimenti speciali in cause iniziate innanzi ai conciliatori, e precisamente per ricusazione di questi (art. 120 del Cod. di proc. civ.) e per incidenti di incompetenza (art. 456, 458, 459) furono pronunciati dai pretori, cioè:

per ricusazione, anno 1895: 397, 1896: 356, 1897: 201.

Nel 1894 il numero era stato di 362:

su incidenti di incompetenza proposti avanti il conciliatore (art. 456, 458 proc. civ.).

	Numero delle pronunzie	Dichiararono la competenza del conciliatore	Dichiararono la incompetenza
1895	2517	1380	1137
1896	2456	1243	1213
1897	2475	1302	1173

Nel 1894 tali pronunzie furono 1972; 372 dichiararono la competenza del conciliatore, 1600 l'incompetenza. È notevole il divario fra l'anno 1894 e i tre anni successivi, sia pel numero complessivo delle pronunzie, sia per lo scarso numero di quelle che nel 1894 riconobbero la competenza del conciliatore.

Su appelli da sentenze dei conciliatori eccepite per incompetenza (art. 259 proc. civ.).

	Numero delle pronunzie	Appelli	
		Accolti	Respinti
1894	4189	1323	2056
1895	4415	2359	2056
1896	3423	1897	1526
1897	2897	1560	1335

Questi incidenti di incompetenza tendono a diminuire; nulla di rimarchevole nel triennio quanto al rapporto fra gli appelli accolti e quelli respinti, essendosi la proporzione mantenuta pressochè uguale; invece nel 1894 la proporzione degli appelli accolti fu assai minore; ma questa differenza viene in certo modo compensata da quella in senso inverso, già rimarcata, verificatasi nella cifra delle pronunzie di incompetenza emesse in via incidentale e non in grado d'appello.

Le controversie in primo grado a carico dei pretori:

nel 1895 furono 257,837 comprese 29,919 pendenti dall'anno precedente;

nel 1896 furono 266,665 comprese 31,001 pendenti dall'anno precedente;

nel 1897 furono 272,983 comprese 33,717 pendenti dall'anno precedente.

Nell'anno 1894 le due cifre erano state rispettivamente di 271.514 e 32.224.

Quindi, dopo una diminuzione abbastanza notevole verificatasi nel 1895 si è ritornati nel 1897 alla cifra del 1894 perchè, se non si tiene conto delle cause pendenti a fine d'anno le cifre sono pressochè uguali, cioè 239,266 nel 1894, 239,290 nel 1897.

La media per ciascuna delle 1535 preture del regno è di 168 cause per l'anno 1895, di 174 per il 1896, di 183 per il 1897. Media del triennio 175.

Malgrado l'aumento ora notato, permane però una considerevole differenza fra queste e le medie anteriori all'applicazione della legge che ampliò la competenza dei conciliatori e portò per conseguenza una sensibile diminuzione nel lavoro delle Preture.

Infatti la media per l'anno 1885 fu di 204 cause ; di 208 pel 1886 ; di 214 pel 1887, di 229 pel 1888 ; di 228 pel 1889 ; di 221 pel 1890 e pel 1891 ; di 250 pel 1892, scendendo poi di un tratto nel 1893, primo anno dell'applicazione della legge 16 giugno 1892, a 182 e a 183 nel 1894.

Cessarono per conciliazione avvenuta all'udienza per opera del Pretore e trascritta nel verbale a norma dell'articolo 417 del Codice procedura penale.

Nel 1895 cause 8558, cioè 3. 32 su 10 cause a carico.

Nel 1896 cause 8490, » 3. 18 id. id.

Nel 1897 cause 9323, » 3. 41 id. id.

Media del triennio 3. 30.

Nel 1894 ne erano cessate per conciliazione 3. 58 su 100.

Perdura quindi la scarsità delle conciliazioni avvenute per opera del Pretore lamentata nella relazione Sandrelli del giugno 1896 e periodicamente in buona parte dei discorsi inaugurali, scarsità che, come trae origine principalmente dal modo come procede il patrocinio delle cause civili davanti le Preture, determinò ripetutamente la Commissione a richiamare la considerazione del Ministro Guardasigilli sulla necessità di meglio disciplinare tale patrocinio, nel duplice intento che sieno meglio tutelati gli interessi delle parti e che sia tolto un pericoloso elemento di ostilità alla conciliazione delle liti (1).

(1) Proposta dell'onorevole Rinaldi, seduta 11 giugno 1894. — Proposta del commendatore Sandrelli, seduta 18 giugno 1896.

Tale necessità del resto è riconosciuta universalmente e da gran tempo. Fino dal 1874 veniva proposto dalla Commissione incaricata di esaminare il progetto *Vigliani* sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, di inserire delle norme relative al patrocinio legale innanzi alle Preture. La proposta veniva rinviata alla riforma del Codice di procedura civile e così non aveva seguito.

Veniva poi ripresentata ripetute volte e sempre senza risultato, nel 1880 dalla Commissione incaricata di esaminare il progetto *Villa* sulla riforma del procedimento civile, nel marzo 1893 dal ministro *Bonacci*, al Senato, nel 1894 dagli onorevoli *Della Rocca* ed *Aguglia*, nel giugno 1895 dal *Ministro Calenda*, ma le vicende parlamentari non permisero mai che il progetto approdasse. Auguriamoci che a questo giunga l'illustre *Guardasigilli* senatore *Bonasi* i cui propositi a questo riguardo son noti. Solo quando sarà provveduto con una buona legge al patrocinio legale davanti ai Pretori si potrà sperare nell'efficacia dell'opera pacificatrice di questi benemeriti magistrati.

L'esiguità delle conciliazioni ottenute dai Pretori spicca vie maggiormente se si ponga a confronto col numero proporzionale notevolmente maggiore, di quelle avvenute ad opera dei conciliatori: Ma giova riflettere, che quanto è maggiore il valore della causa, altrettanto è più difficile che le parti contendenti rinuncino al responso del Magistrato, al quale mirarono coll'iniziare e col contestare la lite; e d'altra parte è fuor di dubbio che non poche conciliazioni, sebbene non consacrate a verbale nelle forme volute dalla procedura, vanno comprese nella cifra considerevole delle cause che cessarono per transazione, per abbandono della istanza, per non comparso delle parti, quali ammontarono:

nel 1895 a 74,523,	cioè 20. 90	su cento
nel 1896 a 77,534,	» 29. 08	id.
nel 1897 a 84,404,	» 30. 92	id.

Nel 1894 la proporzione era stata di 29. 44 su 100, cosicchè non vi ha in queste cifre diversità rimarchevole.

Il rapporto delle cause cessate senza sentenza nei modi fin qui accennati, variò da regione a regione come risulta dai seguenti prospetti:

**CAUSE A CARICO DEI PRETORI IN PRIMA ISTANZA, CONCILIATE ALL'UDIENZA
E TERMINATE STRAGIUDIZIALMENTE.**

REGIONI	Cause a carico		Cause conciliate all'udienza		Cause terminate per transazione, per abbandono dell'istanza o per altra causa	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 cause esaurite	cifre effettive	ogni 100 cause esaurite
Anno 1895.						
Italia settentrionale	69,976	5.86	3,025	5.46	14,548	26.27
Italia centrale . . .	50,189	7.48	1,003	2.25	15,525	34.86
Napoletano	95,096	12.32	2,893	3.35	29,031	34.25
Sicilia	33,661	11.48	895	2.94	9,835	32.34
Sardegna	14,915	21.92	797	6.32	5,584	44.29
REGNO	257,837	8.91	8,558	3.76	74,523	32.73
Anno 1896.						
Italia settentrionale	65,752	6.03	3,116	5.48	15,766	27.74
Italia centrale . . .	52,880	7.88	997	2.13	16,372	34.96
Napoletano	98,372	12.74	2,645	3.04	29,915	34.36
Sicilia	34,669	11.82	983	3.20	9,795	31.89
Sardegna	14,992	22.03	749	6.01	5,686	45.62
REGNO	266,665	9.21	8,490	3.63	77,534	33.15
Anno 1897.						
Italia settentrionale	66,987	0.14	3,026	5.23	16,172	27.98
Italia centrale . . .	55,219	8.23	1,215	2.48	18,716	38.22
Napoletano	92,772	12.92	3,289	3.70	31,944	35.93
Sicilia	39,695	12.16	1,103	3.39	11,612	35.70
Sardegna	15,310	22.50	690	5.46	5,960	47.15
REGNO	272,983	9.42	9,323	3.87	84,404	35.05

La media generale delle cause introdotte in ciascuno dei tre anni 8. 91, 9. 21, 9. 42; dà una media pel triennio di 9. 18; la media del 1893 era stata di 9. 64, quella del 1894 di 9. 38. Differenze di poca entità.

Perdura costante la sproporzione fra regione e regione; la media minima è data dall'Italia settentrionale che di poco è superata da quella dell'Italia centrale; il Napoletano e la Sicilia hanno una media circa doppia di quella dell'Italia settentrionale, e più che tripla la Sardegna.

Però la Sardegna primeggia pure costantemente nella proporzione delle cause terminate per transazione, abbandono o per altro motivo, come già veniva segnalato nella relazione Sandrelli, avendosi pel 1895 la media di 44. 29 su 100, pel 1896 quella di 45. 62, pel 1897 quella di 47. 15, mentre la media minima per questo modo di cessazione è data sempre dall'Italia settentrionale con 26. 27 nel 1895, 27. 74 nel 1896, 27. 98 nel 1897.

Parimenti, sebbene in più modesta misura, alla Sardegna appartiene la preponderanza proporzionale delle conciliazioni avvenute all'udienza con 6. 32 su 100 nel 1895, 6. 01 nel 1896, 5. 46 nel 1897. Viene dopo l'Italia settentrionale con cifre leggermente inferiori, ed ultima l'Italia centrale con 2. 25 su 100 nel 1895, 2. 13 nel 1896, 2. 48 nel 1897.

Tolte le cause conciliate e quelle terminate stragiudizialmente, ne restano delle cause a carico

nel 1895	174,756
nel 1896	180,641
nel 1897	179,259

Le cifre corrispondenti dei tre anni anteriori erano state di 237,248 nel 1892 anteriore all'ampliamento della competenza dei cancellieri, di 180,537 nel 1893, di 180,509 nel 1894.

Di queste furono decise con sentenza (1) nell'anno 1895, 143,755 cioè 55. 76 su 100 del numero totale delle cause a carico dei Pretori

nel 1896 146,924 cioè 55. 10 per cento
 nel 1897 146,344 cioè 53. 61 id.

Media triennale 54. 82.

Nel 1894 tale media era stata di 55. 46.

Rimasero tuttora pendenti alla fine dell'anno

nel 1895 31,000 cause, cioè 12. 02 su 100, delle quali 866 solo per la pubblicazione della sentenza;
 nel 1896 33,717, cioè 12. 64 su cento, delle quali 959 solo per la pubblicazione della sentenza;
 nel 1897 32,912, cioè 12. 06 su cento, delle quali 740 solo per la pubblicazione della sentenza.

Media proporzionale della pendenza del triennio 12. 24.

La pendenza a fine d'anno nel 1894 era stata di 29,919 cioè 11. 02 su 100, delle quali 638 per la sola pubblicazione della sentenza.

Nel 1895 le cause decise in contraddittorio furono 101,580 in contumacia 42,175
 nel 1896, in contraddittorio 104,255 in contumacia 42,669
 nel 1897, in contraddittorio 103,804 in contumacia 42,460

(1) Cause trattate in Francia dai Giudici di pace.

ANNI	Cause pendenti dall'anno precedente	Cause iniziate nell'anno	Cause terminate			Cause rimaste pendenti al 31 dicemb.
			con sentenza	per conciliazione alla udienza	per abbandono	
1894. . . .	7,701	320,747	217,527	65,700	37,330	7,891
1895. . . .	7,593	317,457	212,956	67,297	36,655	8,142
1896. . . .	7,979	319,610	218,726	64,121	36,810	7,932

La media percentuale delle contumaciali fu di 29.34 nel 1895
 id. id. 29.04 nel 1896
 id. id. 29.01 nel 1897

Media del triennio 29.16.

La media del 1894 era stata di 30.31.

E per regioni la percentuale delle cause decise in contumacia fu :

	1895	1896	1897
nell'Italia settentrionale	28.64	28.41	27.93
nell'Italia centrale	41.05	41.78	41.58
nel Napoletano	27.26	26.46	27.03
in Sicilia	24.85	23.87	23.45
in Sardegna	12.61	11.14	11.29

Quindi la maggior quantità proporzionale delle cause contumaciali si ha nell'Italia centrale, la minima nella Sardegna.

Le sentenze emesse dai pretori furono (1)

nel 1895 145,037, delle quali 106,368 civili, 38,669 commerciali;
 nel 1896 148,188, delle quali 109,078 civili, 39,110 commerciali;
 nel 1897 147,624, delle quali 108,404 civili, 39,548 commerciali.

La proporzione fra le civili e le commerciali varia assai da regione a regione.

(1) La differenza fra il numero delle sentenze e quello delle cause decise ha la sua ragione in ciò, che da un lato talune fra queste furono riunite e decise con una sola sentenza, e che d'altro canto non furono comprese fra le cause decise quelle nel corso delle quali non fu pronunciata nessuna sentenza su istanza di Parte, ma solo emessa d'ufficio, in via d'istruzione, qualche sentenza preparatoria.

	1895		1896		1897	
	Civili su 100	Commer- ciali su 100	Civili su 100	Commer- ciali su 100	Civili su 100	Commer- ciali su 100
Italia settentrionale	56.39	43.61	57.40	42.60	57.03	42.97
Italia centrale. . .	68.25	31.75	66.50	33.50	66.50	33.50
Napoletano	82.10	17.90	82.10	17.88	82.68	17.32
Sicilia	84.27	15.73	86.16	13.84	85.07	14.93
Sardegna.	90.22	9.78	91.69	8.31	91.66	8.94
REGNO	73.34	26.66	73.61	26.39	73.43	26.57

Le sproporzioni, veramente notevoli, stanno evidentemente in ragione dello sviluppo delle industrie e de'commerci, che è massimo nell'Italia settentrionale, minimo nella Sardegna.

Le sentenze definitive furono

nel 1895	104,389
nel 1896	106,947
nel 1897	105,962

Le non definitive su questioni incidentali proposte dalle parti

nel 1895	38,612
nel 1896	39,141
nel 1897	39,548

Emesse d'ufficio per l'istruzione preparatoria della causa

nel 1895	2036
nel 1896	2101
nel 1897	2113

Delle sentenze definitive riflettevano valore determinato

nel 1895	92,265
nel 1896	92,905
nel 1897	93,883

e più specificamente:

ANNI	Valore non superiore a 200 lire		Da più di 200 a 500		Da più di 500 a 1000		Da più di 1000 lire	
	Cifre effettive	su 100 del totale	Cifre effettive	su 100 del totale	Cifre effettive	su 100 del totale	Cifre effettive	su 100 del totale
1895	35.663	38.65	32.967	35.73	16,381	17.76	7,254	7.86
1896	36,264	38.21	34,198	36.03	16,741	17.64	7,702	8.12
1897	36.672	39.06	33,503	35.69	16,207	17.26	7,501	7.99

La proporzione non ha subito nel triennio notevoli variazioni, essendo degno di nota il fatto che in buona parte (circa tre quarti) delle cause per valore determinato questo non eccede le lire 500.

Il numero delle sentenze pronunziate fu in media di 94 per ciascuna Pretura nel 1895, di 96 nel 1896 e nel 1897.

Media del triennio : 95.

Tale media nel 1888 era stata di 113, nel 1889 di 114, nel 1890 e 1891 di 110, nel 1892 di 125, discendendo poi a 100 nel 1893 per effetto della legge ampliativa della competenza dei Conciliatori.

Perdura però la sperequazione enorme fra Preture e Preture. Mentre pronunziarono più di 1000 sentenze 7 Preture nel 1895, 8 nel 1896 e nel 1897, in ciascuno dei tre anni ve ne furono 33 che ne pronunziarono meno di 10. E mentre nel triennio la Pretura 6^a di Roma diede complessivamente 4545 sentenze, l'8^a di Napoli 4309, la 2^a di Roma 4213, la 3^a di Roma 3954, la 6^a di Milano 3549, la 4^a di Roma 3346, quelle di Valdieri e di Ustica, pure in tre anni, ne diedero complessivamente 12, quella di Crodo 5, e le cifre minime di 3, 2, ed 1 sentenza per anno spettano pel 1895 alle Preture di Santa Maria Maggiore, Crana e Vilminore con 3, a Crodo con 2, pel 1896 a quelle di Piadena, Pienza, Campana e Ustica con 3, Crodo e Moretta con 2, Perrero con 1; nel 1897 a quelle di Limone Piemonte e Radda con 3, Borgo Vercelli con 2, Valdieri, Crodo e Piadena con 1.

L'eloquenza di queste cifre non ha bisogno di commenti.

A me basta di ricordare che la Commissione si occupò più volte del grave argomento e la più recente sua deliberazione presa in proposito, in data 15 dicembre 1898 (Righi e Borgomanero) « richiama « l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla convenienza di addive-

« nire ad una revisione dell'attuale circoscrizione mandamentale
« con diminuzione di quelle Preture in cui il lavoro è affatto defi-
« ciente, e condizioni specialissime non ne esigano la conserva-
« zione ».

Il seguente prospetto contiene la distribuzione delle sentenze fra le Preture distinte per regioni e da esso si apprende che, anche proporzionalmente al numero totale delle Preture di ciascuna regione, quelle dove scarseggiò il lavoro appartengono in maggior quantità all'alta Italia, poi alla media, mentre sono in minor numero nel Napoletano, e minore ancora nelle isole.

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE FRA LE PRETURE.

REGIONI	Numero delle Preture (escluse le urbane)	Popolazione media di ciascuna Pretura	Numero delle sentenze pronunziate dai Pre- tori	Media delle sentenze pronunziate in cia- scuna Pretura	Preture che pronunziarono un numero di sentenze															
					superiore a 1000	da 751 a 1000	da 501 a 750	da 301 a 500	da 201 a 300	da 101 a 200	da 76 a 100	da 51 a 75	da 31 a 50	da 21 a 30	da 11 a 20	non maggiore di 10				
Anno 1895.																				
Italia settentr.	484	22,542	39,094	81	1	1	9	15	16	52	34	73	97	78	82	26				
Italia centrale	312	21,499	29,079	93	5	2	1	4	14	37	19	51	88	32	46	13				
Napoletano . .	501	15,413	56,236	112	1	2	9	16	22	114	90	115	81	32	15	4				
Sicilia	159	18,443	20,726	130	.	2	3	10	14	30	25	28	33	8	3	3				
Sardegna . . .	79	8,618	6,913	82	1	4	16	18	16	17	3	4	..				
REGNO . . .	1,535	18,862	152,048	99	7	7	22	46	70	249	186	233	316	153	150	46				
Anno 1896.																				
Italia settentr.	484	22,542	39,121	81	1	2	8	16	10	56	40	81	87	87	67	29				
Italia centrale	312	21,499	30,578	98	5	..	3	6	11	46	32	54	71	36	34	14				
Napoletano . .	501	15,413	57,773	115	1	1	11	14	28	119	97	113	76	27	13	1				
Sicilia	159	18,448	20,883	131	1	..	3	11	13	35	30	26	25	8	6	1				
Sardegna . . .	79	8,613	6,740	85	1	3	18	13	12	20	8	4	..				
REGNO . . .	1,535	18,862	155,095	101	8	3	25	48	65	274	212	286	279	166	124	45				
Anno 1897.																				
Italia settentr.	484	22,542	39,997	83	2	2	9	18	9	56	42	64	102	88	65	29				
Italia centrale	312	21,499	30,133	97	4	..	2	8	9	50	28	54	65	50	30	12				
Napoletano . .	501	15,413	57,199	114	1	1	8	18	28	122	85	126	79	27	3	2				
Sicilia	159	18,448	20,854	131	1	..	2	11	9	35	32	30	28	6	2	2				
Sardegna . . .	79	8,613	6,731	86	1	3	21	14	14	16	6	3	1				
REGNO . . .	1,535	18,862	154,914	101	8	3	21	56	58	283	201	288	290	177	103	46				

Per dare un esatto concetto del movimento d'affari civili presso le Preture occorre accennare ad altre cifre.

Oltre alle sentenze, i Pretori emisero altri provvedimenti in sede contenziosa, e precisamente:

138,520 nel 1895;
147,686 nel 1896;
146,014 nel 1897.

Ordinarono 1796 sequestri giudiziari nel 1895;

Id. 1562 nel 1896;
Id. 1742 nel 1897

e i seguenti sequestri conservativi:

ANNI	Sequestri			
	Concessi	Confermati	Revocati	Non seguiti da giudizio
1895.	12,727	5,088	609	7,039
1896.	13,619	5,458	562	7,599
1897.	12,748	4,969	626	7,153

In materia di giurisdizione volontaria:

nel 1895 aprirono 17,716 tutele;
nel 1896 id. 27,241;
nel 1897 id. 30,851.

Costituirono nel 1895 18,981 consigli di famiglia o di tutela;

Id. nel 1896 28,591 id. id. ;
Id. nel 1897 31,401.

Convocarono 25,136 dei detti consigli di famiglia nel 1895;

Id. 35,787 id. id. nel 1896;
Id. 32,833 id. id. nel 1897.

Emanarono in materia di volontaria giurisdizione:

altri 96,422 provvedimenti di varia natura nel 1895;
altri 102,384 id. id. nel 1896;
altri 103,186 id. id. nel 1897.

Di queste cifre non si è fatto che un rapido cenno perchè la Commissione possa formarsi un concetto pieno ed esatto del lavoro dei Pretori; il servizio della tutela forma oggetto di relazione speciale e d'altronde la presente relazione riguarda precipuamente il movimento della litigiosità che non può comprendere la giurisdizione volontaria. Non posso astenermi però dal richiamare l'attenzione della Commissione sul confortante miglioramento ottenuto nell'importantissimo servizio della protezione degli incapaci, dimostrato eloquentemente dalle cifre delle tutele aperte e dai consigli di famiglia o di tutela convocati, facenti fede come i ripetuti eccitamenti siano valse a vincere la trascuranza lamentata in passato.

Altri dati che i volumi della statistica forniscono sul movimento degli affari presso le Preture concernono il pignoramento e la vendita di mobili e frutti pendenti, le vendite giudiziarie di immobili in esecuzione della legge sulle imposte dirette e i procedimenti per rilascio di beni immobili trattati nell'anno 1897 in applicazione della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

I pignoramenti iniziati nel 1895 furono 77,043 per un debito complessivo di lire 33,888,965.

Nel 1896 ne furono iniziati 86,164 per un debito complessivo di lire 36,377,008, e 85,584 nel 1897 per un debito complessivo di lire 36,259,212.

Nel 1894 ne erano stati iniziati 76,816 per un debito complessivo ascendente a lire 36,016,083. Cifre sconfortanti che, a tutto il 1897, non sono certamente indizio di migliorata condizione economica.

Il seguente prospetto contiene l'indicazione dei pignoramenti e delle vendite distintamente per ciascuna regione.

REGIONI	Numero dei pignoramenti		Numero delle vendite eseguite			
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	in rapporto a 100 pignoramenti iniziati	
<i>Italia settentrionale</i>	1895	14,881	13.64	1,265	11.59	8.50
	1896	15,854	14.53	1,345	12.33	8.48
	1897	15,966	14.63	1,325	12.14	12.14
<i>Italia centrale. . .</i>	1895	15,385	22.94	982	14.64	6.38
	1896	16,612	24.77	1,122	16.73	6.75
	1897	16,436	24.50	1,119	16.68	6.80
<i>Napoletano</i>	1895	25,436	32.94	2,815	36.46	11.06
	1896	30,913	40.03	2,554	33.08	8.26
	1897	30,622	39.66	2,605	33.74	8.56
<i>Sicilia</i>	1895	17,820	60.75	917	31.26	5.15
	1896	18,535	63.19	945	32.22	5.10
	1897	18,974	64.69	909	33.04	5.10
<i>Sardegna</i>	1895	3,521	51.75	294	43.21	8.35
	1896	4,250	62.46	365	53.64	8.59
	1897	3,586	52.70	279	41.00	7.79

Il maggior numero di pignoramenti in rapporto alla popolazione si ebbe nella Sicilia, seguita gradatamente dalla Sardegna, dal Napoletano, dall'Italia centrale; il minor numero, che è superato da quello della Sicilia d'oltre il quadruplo, si ebbe nell'Italia settentrionale.

Il maggior numero di vendite, sempre in rapporto alla popolazione, si ebbe nella Sardegna, quindi nel Napoletano, poi nella Sicilia; segue l'Italia centrale, poi, col numero minore, viene l'Italia settentrionale.

Codeste gradazioni si riscontrano in ciascuno dei tre anni, per cui il perdurare del fenomeno è indizio eloquente delle differenti condizioni economiche in cui versano le varie regioni del Regno.

Le vendite di immobili ordinate con sentenze dai Pretori per debiti arretrati di imposte dirette:

Nel 1895 furono 11,343 e le vendite eseguite 11,132;

Nel 1896 furono 12,034 e le vendite eseguite 11,573;

Nel 1897 furono 10,556 e le vendite eseguite 9,752.

I dati principali circa le vendite immobiliari ordinate con sentenza dai Pretori per debiti arretrati di imposte, risultano dal seguente prospetto:

ANNI	Sentenze autorizzanti la vendita	Vendite eseguite	Ammontare dei debiti d'imposta	Prezzo ottenuto dalla vendita	Aggiudicati al Demanio perchè deserti gli esperimenti	Aggiudicati a privati
1895	11,343	11,132	1,175,485	3,242,384	8,486	2,646
1896	12,034	11,573	1,125,530	2,932,962	8,144	3,429
1897	10,556	9,752	1,731,072	4,139,799	6,037	3,751

Nel 1894 il numero delle sentenze era stato notevolmente maggiore e così pure quello delle vendite, cioè, 14,998 le prime, 14,779 le seconde, ma d'altra parte era stato inferiore, specie rispetto all'anno 1897, il montare complessivo dei debiti, lire 956,443, e più inferiore ancora quello del prezzo ricavato, lire 2,277,934.

Il numero dei debitori espropriati è andato diminuendo, ma è aumentato invece notevolmente l'ammontare del debito e quello dei beni posti in vendita.

Le cifre totali sono formate da quelle di ciascuna regione giusta il seguente prospetto:

VENDITE GIUDIZIALI IMMOBILIARI PER DEBITI DI IMPOSTE.

REGIONI	Procedimenti di esecuzione				Percentuale delle sentenze sul numero totale di quelle emanate nel Regno nel triennio	Ammontare complessivo dei debiti per i quali si procedette alla vendita	Aggiudicazioni			Ammontare complessivo dei prezzi ottenuti dalle vendite	
	iniziati nel corso dell'anno	esauriti					al Demanio	a privati	Totale		
		per abbandono o perenzione	con la sentenza che autorizza la vendita								
			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti							
<i>Italia settentr.</i>	1895	2,075	1,329	753	6.90	7.60	57,002.00	149	597	746	222,049.00
	1896	1,925	1,241	878	8.05		84,990.10	194	735	869	335,390.83
	1897	1,971	859	955	8.75		157,986.00	119	811	930	394,177.00
<i>Italia centrale</i>	1895	1,255	466	790	11.78	8.33	286,974.00	331	431	762	1,262,563.00
	1896	2,024	929	1,042	11.53		225,608.71	366	612	978	795,415.83
	1897	2,012	1,004	1,003	14.95		634,355.00	185	601	786	2,283,861.00
<i>Napoletano . .</i>	1895	3,781	917	3,008	38.47	23.95	547,845.00	2,144	845	2,989	1,213,090.00
	1896	3,753	1,159	2,646	34.27		397,355.28	1,685	804	2,489	1,135,256.13
	1897	4,433	1,553	2,498	32.35		496,817.00	1,477	1,216	2,693	929,196.00

Segue VENDITE GIUDIZIALI IMMOBILIARI PER DEBITI DI IMPOSTE.

REGIONI	Procedimenti di esecuzione					Percentuale delle sentenze sul numero totale di quelle emanate nel Regno nel triennio	Ammontare complessivo dei debiti per i quali si procedette alla vendita	Aggiudicazioni			Ammontare complessivo dei prezzi ottenuti dalle vendite
	iniziati nel corso dell'anno	esauriti			al Demanio			a privati	Totale		
		per abbandono o perenzione	con la sentenza che autorizza la vendita								
			Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti							
Sicilia	1895	4,563	1,760	2,775	94. 61	23. 76	145,688. 00	2,499	227	2,726	309,511. 00
	1896	5,253	2,132	2,997	102. 18		237,508. 64	2,500	407	2,907	352,541. 41
	1897	5,498	3,064	2,313	78. 86		198,652. 00	1,587	440	2,027	321,785. 00
Sardegna. . .	1895	6,060	2,095	4,017	590. 34	36. 36	137,976. 00	3,363	546	3,909	235,171. 00
	1896	6,255	1,794	4,471	657. 07		180,037. 57	3,459	871	4,330	314,358. 33
	1897	6,059	2,017	3,887	571. 24		243,262. 00	2,669	647	3,316	210,780. 00
REGNO . . .	1895	17,734	6,567	11,343	39. 18	. . .	1,175,485. 00	8,486	2,646	11,132	3,242,384. 00
	1896	19,210	7,255	12,034	41. 56	. . .	1,125,500. 30	8,144	3,429	11,573	2,932,962. 53
	1897	19,973	8,497	10,656	36. 80	. . .	1,731,072. 00	6,037	3,715	9,752	4,139,799. 00

Le aste andarono deserte e conseguentemente i beni posti in vendita rimasero aggiudicati al Demanio in proporzione crescente procedendo dal settentrione verso il mezzogiorno e le isole.

Lo stato incerto della proprietà e l'estrema divisione di essa in alcune provincie sono le principali cause del grande numero delle espropriazioni fatte dal fisco, massime nella Sardegna.

Come si è già accennato a pag. 23 la statistica del 1897 porta i dati concernenti i procedimenti per rilascio di beni immobili a locazione finita a termini della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

Tali procedimenti sono di competenza del Pretore quando la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione ecceda lire 300.

Le domande per convalidazione presentate nell'anno 1897 furono 8359, delle quali 8205 furono esaurite nell'anno.

Per 1427 il Pretore non ebbe a pronunciarsi stante il recesso e la contumacia dell'attore.

Per 5486 il citato non comparve o comparso non si oppose e la licenza fu convalidata.

Per le altre 1292 fu provveduto in contraddittorio e la licenza fu convalidata per 1128, non convalidata per 67. Per le rimanenti 97 il Pretore ordinò il rinvio al magistrato competente secondo la legge comune in seguito ad opposizione del convenuto (articolo 4 della legge, ultimo capoverso).

Divise per regioni, le 8359 domande appartengono:

1560 all'Italia settentrionale in ragione di 1. 43 per 10,000 abitanti;

4783 all'Italia centrale in ragione di 7. 13 per 10,000 abitanti;

1639 al Napoletano in ragione di 2. 12 per 10,000 abitanti;

373 alla Sicilia in ragione di 1. 27 per 10,000 abitanti;

4 alla Sardegna in ragione di 0. 06 per 10,000 abitanti.

Vi furono 5 sole opposizioni a ordinanze di conciliazione, 4 nel Napoletano, 1 nella Sicilia, tutte respinte.

I Pretori ebbero anche ad occuparsi di 39 appelli da ordinanze di Conciliatori, accogliendone 18, rigettandone 21.

Tribunali.

Le cause a carico dei Tribunali in grado d'appello furono:

Nel 1895: 21,220 delle quali 17,563 (82.77 su 100) civili e 3657 (17.23 su 100) commerciali;

Nel 1896: 21,237 delle quali 17,476 (82.29 su 100) civili e 3761 (17.71 su 100) commerciali;

Nel 1897: 19,737 delle quali 16,101 (81.58 su 100) civili e 3636 (18.42 su 100) commerciali.

Media del triennio: 82.21 civili, 17.79 commerciali.

Nelle premesse cifre sono comprese le cause rimaste pendenti dall'anno precedente, nonché 2 cause d'appello da sentenze di arbitri per l'anno 1895, una pel 1896, 5 pel 1897.

Nel 1894 le cause a carico in grado d'appello erano state 22,861, cosicchè nel 1897 vi è, in confronto del 1894, una differenza in meno di 3127 cause.

Ne terminarono nell'anno:

16,417 (77.36 su 100) nel 1895;

16,459 (77.50 su 100) nel 1896;

15,052 (77.26 su 100) nel 1897.

Percentuale del triennio: 77.04.

Rimanendone così pendenti 4803 (22.64 su 100) nel 1895;

id. 4778 (22.50 su 100) nel 1896;

id. 4685 (23.74 su 100) nel 1897;

Media triennale: 22.96.

Nel 1894 ne erano rimaste pendenti 21.41 su 100, cosicchè la proporzione delle pendenze è in aumento abbastanza sensibile.

Delle cause terminate nell'anno cessarono senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

3467 cause cioè (21.12 su 100) esaurite nel 1895;

3434 cause cioè (20.87 su 100) id. nel 1896;

2957 cause cioè (19.64 su 100) id. nel 1897;

e ne furono decise con sentenza :

nel 1895: 12,950 — 10,716 (82. 75 su 100) in contraddittorio, 2234 (17. 25) in contumacia.

nel 1896: 13025 — 10580 (81. 23 su 100) in contraddittorio, 2445 (18. 77) in contumacia.

nel 1897: 12,095 — 10,152 (83. 94 su 100) in contraddittorio, 1942 (16. 06) in contumacia.

Le sentenze emesse furono :

nel 1895: 12,916 — 1763 (13. 65 su 100) non definitive, 11,153 (86. 35) definitive.

nel 1896: 12,990 — 1747 (13. 45 su 100) non definitive, 11,243 (86. 55) definitive.

nel 1897: 12,051 — 1557 (12. 92 su 100) non definitive, 10,494 (87. 08) definitive.

Siccome le sentenze appellabili pronunciate dai Pretori furono nel 1895 145,037, nel 1896 148,188, nel 1897 147,624, così gli appelli sui quali pronunziarono i Tribunali furono in ragione dell'8. 91 per cento delle sentenze pretoriali nell'anno 1895, in ragione dell'8. 77 per cento nel 1896 e dell'8. 16 per cento nel 1897.

La media delle riforme totali o parziali fu di 51. 81 su 100 decise nel 1895, di 54. 96 su 100 nel 1896, di 56. 30 su 100 nel 1897.

Media del triennio: 54. 36.

Nel 1894 tale media era stata di 53. 55 su 100.

Le medie delle sentenze riformate per ciascuna regione furono le seguenti :

R E G I O N I	1895	1896	1897
Italia settentrionale	53. 08	52. 51	54. 59
Italia centrale	48. 27	54. 24	49. 32
Napoletano	52. 76	57. 14	58. 14
Sicilia	56. 28	58. 88	65. 36
Sardegna	33. 13	41. 32	39. 45
REGNO . . .	51. 81	54. 96	56. 30

L'elevatezza di queste medie può impressionare, ma giova riflettere che la massima parte delle sentenze dei Pretori sono accettate dalle parti e passano in cosa giudicata senza appello; che in secondo grado le parti possono produrre nuovi documenti, dedurre nuove prove, far nuove eccezioni; che infine a collocare le sentenze fra le riformate basta, nel modo come sono richiesti e forniti i dati statistici, che ne sia stata pronunciata la revoca anche e solo in una parte affatto secondaria della controversia; se tutto questo si consideri, non è lecito, dalle medie sovraesposte, trarre conseguenze poco favorevoli circa il valore delle sentenze dei Pretori.

Le cause a carico dei Tribunali in prima istanza ammontarono:

nel 1895 a 112,567, comprese 23,052 rimaste pendenti nell'anno precedente;

nel 1896 a 111,545, comprese 23,537 rimaste pendenti nell'anno precedente;

nel 1897 a 111,520, comprese 24,848 rimaste pendenti nell'anno precedente.

Nel 1895 cause civili 89,616 (78. 56 su 100), commerciali 22,951 (21. 44 su 100);

Nel 1896 cause civili 87,916 (78. 82 su 100), commerciali 23,629 (21. 18 su 100);

Nel 1897 cause civili 88,224 (79. 11 su 100), commerciali 23. 296 (20. 89 su 100).

Media triennale cause civili 78. 83, commerciali 21. 17.

Nel 1894 le cause erano state 114,066, delle quali 78. 53 su 100 civili, 21. 47 su 100 commerciali.

Il numero delle cause decresce leggermente di anno in anno.

Terminarono :

89,030 (79. 09 su 100) nel 1895 ;

86,697 (77. 72 su 100) nel 1896 ;

84,462 (75. 74 su 100) nel 1897.

E così ne rimasero in corso :

23,537 (20. 91 su 100) nel 1895 ;

24,848 (22. 28 su 100) nel 1896 ;

27,058 (24. 26 su 100) nel 1897.

Nel 1894 ne terminarono 91,014 (79. 79 su 100) rimanendone in corso 23,052 (20. 21 su 100).

Fra le cause terminate ne furono esaurite senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

nel 1895: 21,531 (24. 18 su 100);

nel 1896: 20,063 (23. 14 su 100);

nel 1897: 17,815 (21. 09 su 100).

Media del triennio: 22. 80.

Nel 1894 ne erano state terminate 19,558 (21. 47 su 100).

Ne furono decise con sentenza:

nel 1895: 67,499 (75. 82 su 100);

nel 1896: 66,634 (76. 86 id.);

nel 1897: 66,647 (78. 91 id.).

Media triennale: 77. 20.

Nel 1894 le cause decise con sentenza erano state 71,476 (78. 53 su 100).

Da tutte le premesse cifre risulta che, se malgrado la diminuzione delle cause a carico pure la pendenza a fine d'anno è andata gradatamente aumentando in modo abbastanza sensibile, se ne ha la ragione, se non la giustificazione, nel diminuito numero delle cause terminate annualmente senza sentenza per transazione o per altro motivo.

Furono trattate in contraddittorio:

nel 1895: 46,913 cause (69. 81 su 100);

nel 1896: 45,703 » (68. 59 id.);

nel 1897: 47,271 » (70. 93 id.).

Media del triennio 69. 78.

e in contumacia:

nel 1895: 20,586 (30. 10 su 100);

nel 1896: 20,931 (31. 41 id.);

nel 1897: 19,376 (29. 07 id.).

Media del triennio 30. 19.

Nel 1894 ne erano state trattate 68.84 su 100 in contraddittorio, 31.16 in contumacia.

Delle cause decise con sentenza ne furono trattate a procedimento formale:

nel 1895: 3250 (4.81 su 100);
 nel 1896: 3085 (4.63 id.);
 nel 1897: 2703 (4.19 id.).

Media del triennio: 4.54.

E a procedimento sommario:

nel 1895: 64,249 (95.19 su 100);
 nel 1896: 63,550 (95.37 id.);
 nel 1897: 63,854 (95.81 id.).

Media del triennio: 95.45.

La proporzione varia da regione a regione, come si rileva dal seguente prospetto:

R E G I O N I	Cause trattate a rito sommario		
	Civili per ogni 100 cause	Commerciali per ogni 100 cause	
<i>Italia settentrionale</i>	1895	86.79	95.51
	1896	85.32	95.20
	1897	87.92	91.93
<i>Italia centrale</i>	1895	95.89	99.37
	1896	96.42	99.35
	1897	96.33	99.65
<i>Napoletano</i>	1895	99.44	100.00
	1896	99.62	100.00
	1897	99.65	100.00
<i>Sicilia</i>	1895	94.92	99.58
	1896	98.12	99.18
	1897	98.71	99.71
<i>Sardegna</i>	1895	93.22	100.00
	1896	87.10	91.88
	1897	91.81	100.00

Nelle cause commerciali il procedimento sommario è la regola per l'articolo 876 del Codice di commercio, e quindi si comprende come nella quasi totalità delle cause commerciali si segua il rito sommario, ma nelle cause civili il rito ordinario e prevalente, dovrebbe essere, secondo il Codice di procedura, quello formale; tuttavia nelle provincie Napoletane e nella Sicilia si segue quasi esclusivamente il rito sommario; pressochè altrettanto avviene nell'Italia centrale, poco meno nella Sardegna, e la stessa Italia settentrionale, sebbene venga ultima, non dà in media che circa 13 cause su 100 trattate a rito formale.

E la prevalenza del rito sommario progredisce costantemente, come appare dalle medie surriferite e da quelle precedenti che furono del 92. 76 nel 1888, del 93. 46 nel 1889, del 93. 47 nel 1890, del 94. 19 nel 1891, del 94. 92 nel 1892, del 94. 80 nel 1893, del 95. 04 nel 1894.

È inutile che io mi faccia a ripetere quello che fu detto e dimostrato ampiamente in tante relazioni circa la necessità che il procedimento sommario imperfettamente regolato dal Codice di procedura venga riformato (1).

Tale necessità è riconosciuta da tutti ed i progetti di riforma presentati alla Camera dei deputati e al Senato si succedettero incessantemente a cominciare dal maggio 1877 (2), ma nessuno giunse in porto.

Senza formulare inutili proposte io mi limito a far voti perchè una buona volta si riesca a portar rimedio ad una delle più gravi e dannose imperfezioni del Codice di procedura civile.

Le sentenze pronunciate dai Tribunali furono (3):

nel 1895: 66,670 delle quali 15,709 (23. 56 su 100) non definitive, 50,961 (76. 44 su 100) definitive;

nel 1896: 65,914 delle quali 15,623 (23. 70 su cento) non definitive, 50,291 (76. 31 su 100) definitive;

nel 1897: 65,563 delle quali 15,522 (23. 67 su cento) non definitive, 50,041 (76. 33 su 100) definitive.

(1) *Annali di Statistica* - Relazione Auriti, 1887, pag. 21 — Relazione Lampertico, 1890, pag. 63 — Relazione Sandrelli, 1897, sessione di giugno, pag. 86 — Relazione Ostermann, 1897, sessione di dicembre, pag. 224.

(2) Progetto Mancini.

(3) Vedasi la nota a pag. 344.

Media del triennio 23. 65 non definitive, 76. 36 definitive.

Nel 1894 erano state pronunziate 70,436 sentenze, delle quali 17,096 (24. 37 su cento) non definitive, 53,340 (75. 73) definitive.

Il numero totale delle sentenze va scemando gradatamente come necessaria conseguenza della diminuzione progressiva delle cause.

Delle sentenze definitive riguardavano un valore indeterminato:

10,413 nel 1895

10,315 nel 1896

10,591 nel 1897

nella proporzione costante di circa un quinto.

Delle sentenze definitive per valore determinato, 40,528 nel 1895, 39,986 nel 1896, 39,450 nel 1897, riguardavano cause:

	1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Per ogni 100 sentenze	Cifre effettive	Per ogni 100 sentenze	Cifre effettive	Per ogni 100 sentenze
Per valore non eccedente lire 2,000	12,269	30. 27	10,933	27. 34	11,236	28. 48
Da più di 2,000 a 3,000	10,323	25. 47	10,428	26. 08	10,488	26. 58
Da più di 3,000 a 10,000	8,809	21. 74	8,819	22. 06	8,106	20. 53
Da più di 10,000 a 25,000	5,497	13. 56	5,890	14. 73	5,687	14. 41
Da più di 25,000 a 100,000	2,649	6. 54	2,860	7. 15	2,980	7. 57
Da più di 100,000.	981	2. 42	1,056	2. 64	953	2. 41

Così, costantemente più di metà delle cause non riguardano un valore eccedente le lire 3000.

La proporzione però diversifica da regione a regione:

REGIONI	Fino a 2000	Fino a 3000	Fino a 10,000	Fino a 25,000	Fino a 100,000	Oltre 100,000	
<i>Italia setent.</i>	1895	26. 14	26. 44	24. 97	14. 38	6. 53	1. 34
	1896	22. 73	25. 92	25. 41	16. 03	7. 66	2. 25
	1897	25. 13	25. 30	24. 21	14. 73	8. 36	2. 27
<i>Italia centr.</i>	1895	29. 25	23. 59	22. 44	12. 94	7. 47	4. 31
	1896	27. 17	27. 64	23. 22	13. 34	6. 23	2. 40
	1897	28. 41	27. 38	21. 59	13. 86	6. 47	2. 29
<i>Napoletano .</i>	1895	31. 15	25. 41	19. 52	14. 40	7. 22	2. 30
	1896	29. 40	26. 23	19. 95	14. 71	7. 30	2. 40
	1897	31. 78	28. 70	18. 36	13. 05	6. 47	1. 64
<i>Sicilia . . .</i>	1895	39. 47	24. 23	17. 54	11. 00	4. 73	3. 03
	1896	30. 98	21. 44	19. 05	13. 72	6. 91	4. 90
	1897	27. 40	22. 97	17. 09	16. 44	10. 76	5. 34
<i>Sardegna . .</i>	1895	20. 61	34. 43	32. 57	10. 00	2. 12	0. 27
	1896	33. 69	24. 27	19. 63	15. 07	6. 96	0. 38
	1897	29. 04	26. 85	18. 77	21. 13	4. 12	0. 09

La domanda dell'attore fu accolta o respinta nella seguente proporzione percentuale:

- 1895: accolte tutte o in parte 83. 01, respinte 16. 99;
- 1896: accolte tutte o in parte 82. 31, respinte 17. 69;
- 1897: accolte tutte o in parte 82. 10, respinte 17. 90.

Nel 1894 la proporzione era stata di 82. 31 su 100 domande accolte, 17. 69 respinte.

Nessun divario notevole quindi nel quadriennio.

Dal seguente prospetto risulta la percentuale delle cause decise in contumacia di una delle parti, delle domande accolte in tutto od in parte, delle sentenze riguardanti materia civile o commerciale e di quelle non definitive, distintamente per ciascuna regione.

REGIONI		Contumaciali	Domande accolte	Civili	Commerciali	Non definitive
<i>Italia settentrionale</i>	1895	25.41	80.70	73.13	26.87	23.11
	1896	26.25	81.57	71.94	28.06	23.11
	1897	24.98	80.98	69.84	30.16	24.18
<i>Italia centrale . .</i>	1895	41.10	88.13	67.93	32.07	25.29
	1896	41.48	86.23	66.34	31.66	24.98
	1897	39.65	86.64	68.45	31.55	23.82
<i>Napoletano</i>	1895	30.17	85.95	82.60	17.40	22.06
	1896	30.10	84.10	83.09	16.91	23.19
	1897	28.65	83.37	82.97	17.03	21.91
<i>Sicilia</i>	1895	18.15	72.45	86.37	13.63	24.85
	1896	31.33	73.05	83.22	16.78	23.39
	1897	23.39	73.05	84.18	15.82	24.98
<i>Sardegna</i>	1895	23.65	88.24	91.24	8.76	29.05
	1896	25.31	85.52	87.38	12.62	27.90
	1897	26.65	86.75	90.82	9.8	32.96

Le sentenze contumaciali sono assai più numerose nell'Italia centrale che nelle altre regioni; il minor numero di esse si ha nell'Italia settentrionale e nella Sardegna; il maggior numero proporzionale delle domande accolte è dato dall'Italia centrale, ed è questa la naturale conseguenza della maggior quantità di cause contumaciali decise senza contestazione; segue subito la Sardegna poi il Napoletano, indi l'Italia settentrionale, viene ultima la Sicilia che ha il minor numero di domande accolte.

Le sentenze commerciali hanno la percentuale più elevata nell'Italia centrale, indi nella settentrionale; seguono in ordine decrescente il Napoletano, la Sicilia, la Sardegna; la maggior proporzione delle sentenze non definitive è dato dalla Sardegna; quelle delle altre regioni poco differenziano le une dalle altre.

Riassumendo, i 162 Tribunali pronunziarono in grado d'appello e in prima istanza, complessivamente:

Nel 1895 79,586 sentenze con la media di 491 per ciascun Tribunale;

Nel 1896 78,904 sentenze con la media di 487 per ciascun Tribunale;

Nel 1897 77,614 sentenze con la media di 479 per ciascun Tribunale.

Nel 1894 le sentenze proferite erano state 84,462, colla media di 521 per Tribunale (1).

La diminuzione progressiva delle sentenze verificatasi nel quadriennio è abbastanza sensibile.

Le medie di ciascuna regione differiscono notevolmente fra loro come si può rilevare dal seguente quadro:

(1) Dal seguente specchio risulta il numero delle cause trattate in Francia avanti i Tribunali civili e di commercio negli anni 1894, 1895, 1896.

Cause civili e commerciali trattate in Francia dai Tribunali civili e di commercio.

ANNI	Cause pendenti dall'anno precedente	Cause iniziate nell'anno	Cause terminate			Cause rimaste pendenti al 31 dicembre
			con sentenza	per conciliazione all'udienza	per abbandono	
1894	72,926	327,373	101,710	135,688	107,220	55,681
1895	71,284	314,829	99,643	129,555	105,212	51,703
1896	67,412	313,088	99,375	125,657	103,312	52,156

REGIONI	Numero dei tribunali	Popolazione media di ciascun tribunale	Anno	Numero delle sentenze pronunziate		Media delle sentenze pronunziate da ciascun tribunale	Superiore a 2000	Da 1001 a 2000	Da 751 a 1000	Da 501 a 750	Da 301 a 500	Da 201 a 300	Da 101 a 200	Da 76 a 100	Da 51 a 75	Non superiore a 50
				Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti											
Italia settentrionale.	66	165,311	1895	23,699	21.72	360	2	1	»	8	17	11	18	2	5	2
			1896	23,041	21.12	349	3	»	»	7	19	8	17	5	5	2
			1897	23,181	21.25	351	2	1	»	8	17	7	21	5	3	1
Italia centrale . . .	39	171,989	1895	15,623	22.40	385	1	1	1	6	9	5	7	4	1	4
			1896	15,463	23.05	396	1	1	1	4	11	7	6	»	5	3
			1897	15,456	23.05	397	1	1	1	7	8	7	6	3	3	2
Napoletano	37	208,697	1895	27,595	35.74	746	1	7	3	4	10	12	»	»	»	»
			1896	27,577	35.71	745	1	6	3	5	11	11	»	»	»	»
			1897	26,511	34.33	717	1	7	1	6	9	12	1	»	»	»
Sicilia	14	209,511	1895	10,963	37.38	783	2	2	2	3	1	2	3	»	»	»
			1896	10,452	35.63	747	2	1	1	4	1	2	2	1	»	»
			1897	10,187	34.39	727	1	1	1	4	1	2	3	»	»	»
Sardegna	6	113,408	1895	2,306	33.89	384	»	1	1	1	1	»	2	»	1	»
			1896	2,571	34.84	395	»	2	2	»	»	2	1	»	1	»
			1897	2,779	33.49	380	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

Pronunciarono oltre a mille sentenze 16 Tribunali nel 1895, 15 nel 1896, 16 nel 1897, e meno di 100 19 Tribunali nel 1895, 22 nel 1896, 19 nel 1897.

Sta sempre primo pel maggior numero il Tribunale di Napoli con 6430 sentenze (64.79 ogni 10,000 abitanti) nel 1895; 6129 (61.76) nel 1896; 5968 (60.14) nel 1897; viene secondo il Tribunale di Roma con 3329 sentenze (72.64 su 10,000 abitanti) nel 1895; 3337 (72.82) nel 1896; 3137 (68.45) nel 1897; Palermo con 2814 (58.03) nel 1895; 2560 (52.80) nel 1896; 2492 (51.39) nel 1897, Genova con 2442 (61.58), 2446 (61.68), 2377 (59.95); Milano con 2244 (37.52), 2441 (40.81), 2494 (41.70); sono ultimi Rocca San Casciano con 35 (7.27), 46 (9.55), 52 (10.79); Montepulciano con 21 (3.05), 30 (4.36), 37 (5.37); Breno con 36 (5.81), 23 (37.14), 28 (4.52).

Negli affari contenziosi trattati in prima istanza, oltre alle sentenze, furono emessi altri provvedimenti o dal presidente o dal giudice delegato o dalla Camera di consiglio in numero di 66,567 nel 1895, di 61,201 nel 1896, di 58,706 nel 1897.

Le interdizioni pronunziate dai Tribunali furono 469 nel 1895, 538 nel 1896, 492 nel 1897, così distinte per regioni :

	1895		1896		1897	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Italia settentrionale	241	2.21	261	2.39	262	2.40
Italia centrale. . .	95	1.42	128	1.91	106	1.58
Napoletano	88	1.14	79	1.02	75	0.97
Sicilia	38	1.29	45	1.53	35	1.19
Sardegna.	7	1.03	25	3.67	14	2.06

Le inabilitazioni pronunziate furono 68 nel 1895, 82 nel 1896, 82 nel 1897, così distinte per regioni :

	1895	1896	1897
Italia settentrionale	22	35	34
Italia centrale.	17	24	31
Napoletano.	19	17	12
Sicilia	10	2	3
Sardegna	4	2

Il seguente specchio contiene l'indicazione dei principali provvedimenti emessi dai Tribunali in materia di giurisdizione volontaria ed onoraria.

	1895	1896	1897
In materia di stato civile	19,023	20,738	21,575
Per dichiarazione d'assenza ecc.	302	282	286
Regime dotale, autorizzazione alle donne maritate
Altri provvedimenti vari	25,812	42,341	53,305
Per trascrizione degli atti costitutivi di Società commerciali	662	809	774
Per autorizzazione a cambiamenti negli atti costitutivi delle Società.	413	432	551

La tabella contenente le notizie sui principali provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione è stata modificata nel 1896; forse precedentemente non erano compresi tutti i provvedimenti diversi che ora figurano in una sola colonna sotto la voce: *altri provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione*. Con ciò verrebbe spiegata l'inferiorità della cifra per l'anno 1895.

I presidenti dei Tribunali in materia di patria potestà emanarono nel 1895 2943, nel 1896 3181, nel 1897 2578 ordinanze che si riferivano:

- Nel 1895: 127 a richiamo di figli nella casa paterna;
- Nel 1896: 149 id. id.;
- Nel 1897: 141 id. id.

Nel 1895: 87 a collocamento di minori in case di educazione o di correzione ad istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore;

Nel 1896: 79	id.	id. ;
Nel 1897: 64	id.	id.

Nel 1895: 888 a revoche di provvedimenti di correzione di minorenni;

Nel 1896: 851	id.	id. ;
Nel 1897: 931	id.	id.

Questa importante e delicata materia forma oggetto di apposita relazione annuale, e quindi non è il caso che io discenda a maggiori dettagli.

Così pure non occorre che io venga a dire in modo particolare di altri istituti che costituiscono branche importanti di servizio presso i Tribunali, quali le separazioni personali dei coniugi e il movimento delle cause matrimoniali, le procedure di fallimento, le vendite giudiziarie, il gratuito patrocinio, perchè tutti formanti oggetto di relazioni speciali, ed in quanto nel loro svolgimento accade che i Tribunali debbano decidere con sentenza in sede contenziosa, esse sono comprese nelle cifre delle quali ho già discusso, e lo saranno di nuovo, sommariamente, quando dirò tra breve dell'oggetto dei giudizi, sempre e solo in rapporto al tema affidatomi, cioè il movimento della litigiosità.

E spoglierò la mia relazione di altre materie che, giusta il programma recentemente tracciato dal Comitato permanente e da voi approvato, devono essere trattate a parte, sull'amministrazione della giustizia civile, durata delle cause e motivi che vi influiscono, celerità delle discussioni, frequenza ed esito degli appelli, cose tutte che sono svolte nella poderosa relazione Sandrelli del giugno 1896.

Corti d'appello.

Le cause di secondo grado a carico delle Corti d'appello furono:

Nel 1895: 22,047 — 18,241 (82. 73 su 100) civili, 3806 (17. 27 su 100) commerciali;

Nel 1896: 20,965 — 17,494 (83. 44 su 100) civili, 3471 (16. 56 su 100) commerciali;

Nel 1897: 20,583 — 17,173 (83. 32 su 100) civili, 3410 (17. 68 su 100) commerciali.

In tali cifre è compresa la pendenza rimasta dall'anno precedente, 6664 cause nel 1895, 6321 nel 1896, 6185 nel 1897, nonché le cause in appello da sentenze di arbitri, 62 nel 1895, 25 nel 1896, 21 nel 1897.

Nel 1894 le cause a carico erano state 21,423; 17,687 (82. 56 su 100) in materia civile, 3736 (17. 44 su 100) in materia commerciale.

Mentre nelle cause a carico dei Tribunali si è verificata nel quadriennio una graduale e non interrotta diminuzione, in quelle a carico delle Corti si è avuto un aumento abbastanza notevole nel 1895, che ha però ceduto luogo ad una notevole diminuzione verificatasi nei due anni successivi.

Ebbero termine nell'anno:

15,574 cause (70. 64 su 100) nel 1895;

14,667 cause (69. 96 su 100) nel 1896;

14,299 cause (70. 05 su 100) nel 1897.

Media triennale 70. 22.

rimanendone così pendenti:

6473 (29. 36 su 100) nel 1895;

6298 (30. 04 su 100) nel 1896;

6284 (29. 95 su 100) nel 1897.

Media del triennio 29. 78.

Delle cause terminate nell'anno ne vennero esaurite senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

8038 (19. 51 su 100) nel 1895;

2263 (15. 43 su 100) nel 1896;

2156 (14. 67 su 100) nel 1897.

Triennio 16. 57.

Nel 1894 la proporzione delle cause esaurite senza sentenza era stata di 15. 43 su 100.

Ne furono decise con sentenza:

12,536 (80. 49 su 100) nel 1895;

12,215 (83. 28 su 100) nel 1896;

12,143 (85, 33 su 100) nel 1897.

Media del triennio 83. 03.

Nel 1894 erano state decise con sentenze 12,399 cause; il lieve aumento del 1895, corrispondente all'aumentato carico, è subito susseguito da non lieve diminuzione.

Delle cause decise con sentenza furono trattate in contraddittorio:

Nel 1895: 11,346 (90. 51 su 100);

Nel 1896: 10,923 (89. 42 su 100);

Nel 1897: 10,914 (89. 88 su 100);

e in contumacia:

Nel 1895: 1190 (9. 49 su 100);

Nel 1896: 1292 (10. 58 su 100);

Nel 1897: 1229 (10. 12 su 100).

Le sentenze emesse furono:

Nel 1895: 12,002, delle quali 10,069 (83. 89 su 100) definitive;

Nel 1896: 11,553, delle quali 10,179 (88. 11 su 100) definitive;

Nel 1897: 11,619, delle quali 10,226 (88. 01 su 100) definitive.

Nell'anno 1894 erano state emesse 11,993 sentenze.

Nel prospetto che segue sono esposti per rapporti centesimali i dati concernenti la forma del procedimento, l'intervento delle parti in giudizio, l'esito, e la materia delle sentenze, distintamente per ciascuna regione:

REGIONI	Su 100 cause decise				Su 100 sentenze proferite			
	fu seguito il procedimento sommario nelle		le contumaciali furono	la domanda fu accolta in tutto o in parte	riguardavano materie		erano non definite	
	civili in	commerciali in			civili	commerciali		
<i>Italia settent.</i>	1895	70.23	91.15	4.87	55.55	65.28	34.72	22.09
	1896	77.56	90.81	4.68	50.06	65.02	17.88	8.83
	1897	83.12	96.10	4.56	51.15	64.83	35.17	14.92
<i>Italia centr.</i>	1895	94.49	98.89	16.83	38.59	81.58	18.42	10.01
	1896	94.83	99.41	12.45	41.55	82.12	17.88	8.83
	1897	95.73	99.10	11.15	39.46	81.44	18.56	7.67
<i>Napoletano</i>	1895	99.57	100.00	13.69	52.73	81.35	18.65	20.84
	1896	98.18	100.00	16.62	52.26	89.06	10.94	11.38
	1897	99.55	100.00	15.89	52.95	86.45	13.55	12.60
<i>Sicilia . . .</i>	1895	97.67	100.00	8.20	70.52	92.60	7.40	17.81
	1896	89.39	100.00	6.52	57.45	95.16	4.84	12.31
	1897	98.16	100.00	5.64	55.76	95.64	4.36	10.44
<i>Sardegna . . .</i>	1895	81.55	94.12	10.25	54.05	90.81	9.19	13.51
	1896	72.57	100.00	6.66	51.79	89.74	10.26	9.74
	1897	82.10	94.10	12.85	40.78	90.58	9.50	7.26

La media delle sentenze che accolsero l'appello nel Regno fu
 di 55.27 nel 1895;
 di 51.79 nel 1896;
 di 50.89 nel 1897.

Nel 1894 tale media era stata di 53.31. Quindi la cifra proporzionale delle conferme va elevandosi. Il maggior numero delle conferme si ha nell'Italia centrale, quello delle riforme nella Sicilia.

Anche nelle Corti d'appello le cause sono trattate nella quasi totalità col rito sommario nel Napoletano, nell'Italia centrale e nella Sicilia, e con grande prevalenza dello stesso rito anche nell'Italia settentrionale ed in Sardegna; le contumaciali sono in minor numero presso le Corti d'appello in confronto delle Magistrature in-

feriori, cosa naturale, perchè davanti alle Corti si portano d'ordinario le cause di maggiore impegno, di maggiore importanza e valore. Nell'Italia Settentrionale si ha la proporzionale più alta delle cause commerciali, con rilevante differenza da quelle della Sicilia e della Sardegna.

Delle sentenze definitive riguardavano valore determinato 5579 nel 1895, 5572 nel 1896, 5960 nel 1897. Esse vanno suddivise per regioni come segue:

Sentenze definitive in cause di valore determinato.

(Percentuali)

REGIONI	Valore fino a lire					Più di lire 100,000	
	2,000	3,000	10,000	25,000	100,000		
<i>Italia settentr.</i>	1895	27.77	21.36	27.23	13.42	8.77	2.48
	1896	25.64	23.88	25.57	15.14	8.23	1.54
	1897	30.44	27.62	23.07	11.09	6.54	1.24
<i>Italia centrale</i>	1895	22.06	17.60	18.66	20.04	16.23	5.41
	1896	24.64	19.20	22.51	16.14	13.62	3.19
	1897	24.46	20.80	22.43	16.92	13.66	1.83
<i>Napoletano . .</i>	1895	11.36	20.42	21.22	23.07	17.72	6.21
	1896	12.91	22.88	27.86	19.27	11.55	5.53
	1897	21.81	27.25	24.69	14.15	9.97	2.13
<i>Sicilia</i>	1895	47.65	28.49	13.46	6.02	3.13	1.25
	1896	49.40	28.40	12.74	5.08	6.18	1.03
	1897	45.70	25.96	14.04	7.54	3.35	1.58
<i>Sardegna . . .</i>	1895	27.76	12.68	32.40	15.48	7.04	5.63
	1896	41.38	12.64	31.03	8.05	3.45	3.45
	1897	40.66	14.44	25.56	15.56	4.44	..

Le medie più elevate nelle cause di minor valore spettano alla Sicilia ed alla Sardegna, e nelle cause di maggior valore all'Italia centrale ed al Napoletano.

Nel corso delle cause civili e commerciali trattate in grado di appello, oltre alle sentenze suaccennate, furono emessi provvedimenti diversi in numero di 10,221 nel 1895, di 10,004 nel 1896, di 9277 nel 1897.

Le cause di cognizione diretta delle Corti furono:

14,616 nel 1895;
3,755 nel 1896;
3,092 nel 1897;

delle quali esaurite nell'anno:

14,367 (92. 54 su 100) nel 1895;
3,475 (92. 54 su 100) nel 1896;
2,799 (90. 52 su 100) nel 1897.

Delle esaurite nell'anno, lo furono senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

252 nel 1895;
107 nel 1896;
82 nel 1897.

Ne vennero decise con sentenza:

14,115 (82. 46 su 100) nel 1895;
3,368 (96. 92 su 100) nel 1896;
2,717 (97. 07 su 100) nel 1897;

e di esse

in contraddittorio in contumacia

Anno 1895 . . . 5197 (36. 82 su 100), 8918 (63. 18 su 100);
Anno 1896 . . . 1741 (56. 69 su 100), 1627 (48. 31 su 100);
Anno 1897 . . . 1197 (44. 04 su 100), 1520 (55. 96 su 100);

pressochè tutte trattate col rito sommario.

Il numero delle sentenze fu:

Nel 1895 di 13,667 delle quali non definitive 103;
Nel 1896 di 3,318 delle quali non definitive 92;
Nel 1897 di 2,643 delle quali non definitive 38.

Dal seguente prospetto risultano i dati centesimali per regioni:

REGIONI	Su cento cause			
	la domanda fu accolta in tutto o in parte	furono contumaciali	su 100 sentenze erano non definitive	
<i>Italia settentrionale . . .</i>	1895	81. 73	30. 09	0. 68
	1896	77. 22	46. 68	0. 95
	1897	82. 65	45. 36	1. 57
<i>Italia centrale</i>	1895	75. 93	26. 70	0. 75
	1896	61. 89	33. 05	1. 25
	1897	76. 01	36. 92	0. 16
<i>Napoletano</i>	1895	54. 58	47. 38	0. 90
	1896	36. 68	42. 50	4. 37
	1897	38. 66	42. 54	1. 41
<i>Sicilia</i>	1895	33. 89	53. 17	0. 75
	1896	44. 18	67. 65	2. 82
	1897	34. 93	72. 49	3. 61
<i>Sardegna</i>	1895	0. 19	19. 17	..
	1896	0. 00	19. 01	..
	1897	0. 00	30. 28	..

La media generale del triennio dà 55. 87 su 100 cause decise in contumacia, e solo 42. 17 su 100 le domande accolte in tutto o in parte.

Sono medie che si scostano assai da quelle ordinarie, e per darsi ragione di tale fenomeno è uopo tener presente che le cause di prima cognizione delle Corti d'appello consistono nella maggior parte in reclami da deliberazioni delle Commissioni elettorali provinciali, che vengono spesso trattati senza contraddittore, quando sieno semplicemente stati notificati al presidente della Commissione a norma di legge e manchino altri interessati a contestare il reclamo; così pure rimane spiegato lo scarso numero delle domande accolte, perchè è facile, anche per la ristrettezza dei termini concessi dalla legge, incorrere in omissioni sostanziali che i magistrati non mancano di rilevare d'ufficio, anche col sussidio del Pubblico Ministero che in siffatti giudizi deve sempre intervenire e concludere. Le stesse osservazioni valgono per i reclami contro delibera-

zioni della Giunta distrettuale per la formazione della lista dei giurati che pure sono di cognizione delle Corti d'appello.

Così pure resta spiegato, come ho già avuto occasione di avvertire, l'enorme aumento di cause di prima cognizione (impropriamente così chiamata) verificatosi nel 1895, prodotto dalla revisione straordinaria delle liste politiche ed amministrative disposta colla legge 11 luglio 1894.

Le sentenze emesse complessivamente delle 20 Corti d'appello e delle 4 sezioni staccate di esse, ammontano quindi :

Nel 1895 a 25,669 ;
 Nel 1896 a 14,871 ;
 Nel 1897 a 14,262 (1)

colla media di 1069 per ciascuna Corte nel 1895, di 619 nel 1896, di 594 nel 1897.

Nell'anno 1895 le cifre, rese eccezionali per i reclami elettorali Janno

più di 2000 sentenze alle Corti di Napoli e di Palermo;

più di 1000 a quelle di Genova, Torino, Venezia, Roma, Trani, Cantanzaro, Catania;

da 751 a 1000 a quelle di Brescia e Aquila;

da 501 a 750 a quelle di Casale, Milano, Lucca, Bologna, Macerata (sezione), Potenza (sezione), Messina, Cagliari;

da 301 a 500 a quelle di Parma, Firenze, Ancona, Perugia (sezione),

da 201 a 300 a quella di Modena (sezione).

Ma esauriti i reclami elettorali e ritornato il corso d'affari ordinario, i due anni successivi diedero ben diversi risultati.

(1) Cause trattate dalle Corti d'appello di Francia nel triennio 1894-1896.

ANNI	Cause pendenti dall'anno precedente	Cause iniziate nell'anno	Cause terminate		Cause pendenti al 31 dicembre
			con sentenza	per transazione, desistenza, ecc.	
1894	7,534	11,990	9,423	1,976	8,125
1895	8,271	12,379	9,336	2,141	9,073
1896	9,207	12,258	9,226	2,201	9,338

Pronunziarono:

più di 2000 sentenze in ciascuno dei due anni solo la Corte di Napoli;

da 1001 a 2000 in entrambi gli anni quella di Palermo e nel 1896 quella di Torino;

da 751 a 1000 in entrambi gli anni le Corti di Genova, Roma, Catanzaro e Catania, e nel 1897 anche quelle di Torino e Trani;

da 501 a 750 in ciascun anno le Corti di Milano e Venezia;

da 301 a 500 in ciascuno dei due anni quelle di Casale, Aquila, Potenza e Messina, e nel 1896 anche Bologna e Cagliari, nel 1897 Brescia;

da 201 a 300 in entrambi gli anni la Corte di Firenze e la sezione di Perugia, e nel 1896 anche quelle di Brescia e Lucca, nel 1897 quelle di Bologna e Cagliari;

da 101 a 200 in ciascuno dei due anni le Corti di Parma e Ancona, e le sezioni di Modena e Macerata, e nel 1897 anche la Corte di Lucca.

Raggruppando le Corti per regioni si hanno i seguenti risultati:

REGIONI	Numero delle Corti o Sezioni	Popolazione media per ciascuna Corte	Anno	Numero delle sentenze pronunziate	
				Cifre effettive	Ogni 100,050 abitanti
Italia settentrionale	6	1,818,416	1895	7,271	66.64
			1896	3,797	34.81
			1897	3,732	34.21
Italia centrale	9	745,287	1895	5,090	75.88
			1896	2,442	36.41
			1897	2,367	35.29
Napoletano	5	1,544,360	1895	8,942	115.80
			1896	3,667	73.39
			1897	3,256	68.07
Sicilia	3	977,718	1895	3,654	124.68
			1896	2,635	89.49
			1897	2,619	89.29
Sardegna	1	680,450	1895	712	104.64
			1896	337	49.52
			1897	288	42.32

In sede di appello le Corti emisero 618 provvedimenti di volontaria giurisdizione nel 1895, 755 nel 1896, 641 nel 1897.

I provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria di cognizione diretta delle Corti furono 1475 nel 1895, 1451 nel 1896, 1892 nel 1897, riguardanti:

81 nel 1895, 71 nel 1896, 51 nel 1897 pareri su domande di legittimazione, in tutto 203, dei quali solo 52 favorevoli;

98 nel 1895, 105 nel 1896, 116 nel 1897 domande di adozione, ammesse nella quasi totalità;

64 nel 1895, 57 nel 1896, 72 nel 1897 richiami contro rifiuto di consenso a matrimonio, dei quali 52 accolti e 12 respinti nel 1895, 40 accolti e 17 respinti nel 1896, 56 accolti e 16 respinti nel 1897;

1232 nel 1895, 1216 nel 1896, 1653 nel 1897 domande di altra natura, accolte in media in ragione di circa 87 su 100.

Di tali provvedimenti ne emise in ciascun anno oltre 300 la Corte di Catania; quella di Napoli ne emise oltre 300 nel 1897, oltre 200 nel 1895 e nel 1896; altre Corti ne emisero più di 200 o di 100 in ciascun anno, mentre quelle di Bologna, Potenza (sezione), Catanzaro, Macerata (sezione) ne emisero pochissimi, vale a dire da 3 a 6.

Corti di cassazione.

Le cinque Corti di cassazione erano chiamate a pronunziarsi: nel 1895 su 4891 ricorsi, 2236 degli anni precedenti;

id. 2655 sopravvenuti;

nel 1896 su 4757 ricorsi, 2422 degli anni precedenti;

id. 2335 sopravvenuti;

nel 1897 su 5472 ricorsi, 2625 degli anni precedenti;

id. 2847 sopravvenuti;

oltre ai ricorsi su materie speciali di cognizione esclusiva della Corte di Roma ed a quelli giudicati a sezioni riunite.

Provenivano:

da sentenze di Corte d'appello emesse in grado d'appello:

3270 (66. 86 su 100) nel 1895;

3231 (67. 92 su 100) nel 1896;

3632 (66. 37 su 100) nel 1897;

da sentenze di Tribunali giudicanti in sede civile:

1280 (26. 17 su 100) nel 1895;
1212 (25. 48 su 100) nel 1896;
1371 (25.06 su 100) nel 1897;

da sentenze di Tribunali giudicanti in sede commerciale:

256 (5. 23 su 100) nel 1895;
221 (4. 65 su 100) nel 1896;
320 (5. 85 su 100) nel 1897.

da sentenze di Pretori:

84 (1. 72 su 100) nel 1895;
93 (1. 95 su 100) nel 1896;
142 (2. 60 su 100) nel 1897;

da sentenze di arbitri 1 nel 1895 e 3 nel 1897;

da sentenze di conciliatori 5 nel 1897.

Il corso e l'esito di tali ricorsi fu il seguente:

ne furono rinviati per competenza speciale alla Corte di Cassazione di Roma:

39 nel 1835, 47 nel 1896, 37 nel 1897.

Vennero abbandonati per recesso, transazione od altro motivo:

296 (6. 05) nel 1895;
343 (6. 58) nel 1896;
315 (5. 76), nel 1897.

Vennero esauriti con sentenza:

2134 (43. 63) nel 1895;
1772 (37. 25) nel 1896;
2041 (37. 30) nel 1897, col seguente esito:

	Dichiarati inammissibili	Rigettati	Accolti	Rinviati ad altro magistrato
1895	99	1252	783	771
1896	104	1051	617	611
1897	158	1191	692	685

A fine d'anno rimase la pendenza di :

2422 (49. 52 su 100) nel 1895;

2625 (55. 18 su 100) nel 1896;

3079 (56. 27 su 100) nel 1897.

Rimarchevolissimo questo progressivo aumento di pendenze, salite in un quadriennio da 2236 a 3079 ricorsi.

Il lavoro delle cinque Corti, escluso sempre quello di competenza speciale della Corte di Roma, va ripartito come segue:

RICORSI.

CORTI DI CASSAZIONE	Anno	A carico della Corte			Rinvii alla Corte di Roma per competenza		Cessati per recesso, ecc.		Decisi con sentenza		Pendenti alla fine dell'anno		Annullamenti pronunziati	
		Pendenti dall'anno precedente	Pervenuti nell'anno	Totale	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive	Su 100 sentenze che decisero sul merito
Firenze	1895	150	210	360	4	1.11	21	5.83	200	55.60	135	37.50	35	18.13
	1896	135	194	320	6	1.83	21	6.38	173	52.58	129	39.21	38	23.60
	1897	129	189	318	3	0.95	14	4.40	184	57.86	117	36.79	32	18.08
Napoli	1895	664	844	1,508	13	0.86	98	6.50	472	31.30	925	61.34	194	41.90
	1896	925	780	1,705	16	0.94	146	8.56	441	26.87	1,102	64.63	153	35.66
	1897	1,102	737	1,839	10	0.54	121	6.58	451	24.53	1,257	68.35	182	18.08
Palermo	1895	888	489	1,377	14	1.02	75	5.45	470	34.13	818	59.40	201	48.60
	1896	818	480	1,298	14	1.08	58	4.47	346	26.65	890	67.80	158	49.38
	1897	880	520	1,400	6	0.43	80	5.71	413	29.50	901	64.36	131	42.39
Roma	1895	141	393	534	46	8.61	307	57.49	181	33.90	122	41.92
	1896	181	227	408	24	5.88	235	57.60	149	36.52	93	42.66
	1897	149	819	968	46	4.75	411	42.46	511	52.79	185	46.13
Torino	1895	393	719	1,112	8	0.72	56	5.04	685	61.60	363	32.64	231	34.63
	1896	363	054	1,017	11	1.08	64	6.30	577	56.74	365	35.88	175	32.41
	1897	365	582	947	18	1.94	54	5.70	582	61.46	293	30.90	162	20.35

La scarsità del lavoro dato dalle Corti di Napoli e di Palermo e l'enorme crescente arretrato esistente presso le Corti medesime non possono a meno di impressionare. L'anno 1897 segna la cifra massima di arretrato complessivo presso le Corti di Cassazione del Regno anche in paragone del passato, come si rileva dal seguente prospetto i cui dati risalgono al 1884.

Desta vera sorpresa l'aumento di ricorsi sopraggiunti alla Corte di Roma nell'anno 1897 in confronto coi due anni precedenti; sarebbero 819, mentre nel 1895 ne pervennero solo 393 e nel 1896 227. Ho cercato spiegazione del fenomeno nei discorsi inaugurali, ma non ne fanno parola; ho bensì verificato che anche nel successivo anno 1898 la sopravvenienza è stata forte, cioè di 722 ricorsi, per cui se fosse avvenuta qualche inesattezza, essa dovrebbe piuttosto riguardare le cifre minori del 1895 e del 1896, ed a ritener questo induce anche il fatto che il prospetto sommario allegato al discorso inaugurale del gennaio 1897 porta, pel 1896, tra pendenza e sopravvenienza un totale di 973 ricorsi, mentre nel prospetto definitivo non ne figurano che 408.

La minima media degli annullamenti è data dalla Corte di Firenze, poi da quella di Torino; la massima da quella di Palermo.

LAVORI DELLE CORTI DI CASSAZIONE NELLE MATERIE DI COGNIZIONE COMUNE DURANTE GLI ANNI 1884-97.

26 — *Annali di Statistica.*

ANNI	Ricorsi												
	presentati nell'anno				esauriti nell'anno				pendenti alla fine dell'anno				
	in materie di cognizione esclusiva della Corte di Roma	in materie da giudicarsi dalle Sezioni unite	per questioni di competenza e di confitto	in totale	in materie di cognizione esclusiva della Corte di Roma	in materie da giudicarsi dalle Sezioni unite	per questioni di competenza e di confitto	in totale	in materie di cognizione esclusiva della Corte di Roma	in materie da giudicarsi dalle Sezioni unite	per questioni di competenza e di confitto	in totale	
1884	291	(a)	99	380	267	(a)	100	367	86	(a)	59	145	
1885	223		130	353	279		128	407	33		61	94	
1886	287		117	404	258		129	387	62		49	111	
1887	281		106	387	214		114	328	129		41	170	
1888	34	(b)	99	133	127	(b)	116	243	36	(b)	24	60	
1889	229		146	375	222		17	105	344		43	65	108
1890	375		110	485	332		9	106	447		86	69	155
1891	354		12	106	472		304	11	140		455	136	3
1892	260	30	245	535	251	11	175	437	145	22	105	272	
1893	250	120	151	521	209	64	154	427	186	78	102	366	
1894	146	107	98	351	220	42	101	363	112	143	99	354	
1895	1,023	83	27	1,133	937	40	87	1,064	198	186	39	423	
1896	611	53	21	685	466	92	44	602	343	147	16	506	
1897	233	61	48	342	201	131	43	375	435	77	21	533	

(a) Negli anni anteriori al 1889 esistendo la Sezione penale in tutte le cinque Corti di cassazione, quella di Roma non aveva ancora competenza esclusiva a giudicare di quei ricorsi in materia civile che debbono essere decisi a Sezioni unite.
 (b) Per gli anni 1889 e 1890 si conosce soltanto il numero dei ricorsi di questa specie che furono esauriti con sentenza e mancano le notizie dei presentati nell'anno e dei rimasti pendenti.

I ricorsi di speciale competenza della Corte di Cassazione di Roma furono :

1487 nel 1895;
1108 nel 1896;
908 nel 1897, dei quali
1135 dell'anno 1895;
809 del 1896;

636 del 1897 riferivansi a materie di sua esclusiva cognizione, quali l'elettorato politico ed amministrativo, i pubblici tributi, l'applicazione delle leggi concernenti le corporazioni religiose ed altri enti morali aventi scopo di culto, la liquidazione e conservazione del patrimonio ecclesiastico, e le azioni civili promosse contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario;

226 del 1895;
239 del 1896;
208 del 1897.

dovevano essere giudicati a sezioni unite;

126 del 1895;
60 del 1896;
64 del 1897;

concernevano questioni di competenza, di conflitto o di eccesso di potere.

Dei ricorsi su materie speciali di esclusiva competenza della Corte di Roma erano pendenti dall'anno precedente;

nel 1895, 112 e ne sopraggiunsero nell'anno 1013;
nel 1896, 198 e ne sopraggiunsero nell'anno 611;
nel 1897, 343 e ne sopraggiunsero nell'anno 293;

Si riferivano:

a sentenze di Corte d'appello in grado d'appello:

244 (21. 50 su 100) nel 1895;
333 (41. 16 su 100) nel 1896;
338 (61. 00 su 100) nel 1897;

a sentenze di Corti d'appello in cause di cognizione diretta:

851 (71. 98 su 100) nel 1895;
430 (53. 15 su 100) nel 1896;
153 (24. 06 su 100) nel 1897;

a sentenze di Tribunale:

38 (3. 35 su 100) nel 1895;

46 (5. 69 su 100) nel 1896;

95 (14. 94 su 100 nel 1897;

A sentenze di pretore:

2 nel 1896.

L'aumento notevole di ricorsi nel 1895 dipendette, come si è già notato, dai reclami concernenti la revisione straordinaria delle liste politiche ed amministrative.

Cessarono per recesso od altro motivo:

6 ricorsi nel 1895, 9 nel 1896 ed altrettanti nel 1897.

Furono decisi con sentenza:

931 (82. 03 su 100) nel 1895;

457 (56. 49 su 100) nel 1896;

192 (30. 19 su 100) nel 1897.

Erano ancora pendenti a fine d'anno:

198 (17. 44 su 100) nel 1895;

343 (42. 40 su 100) nel 1896;

435 (68. 40 su 100) nel 1897.

L'esito dei ricorsi fu il seguente:

	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione
1895	478	304	149
1896	86	228	143
1897	52	72	68

Dei ricorsi a sezioni unite erano pendenti dall'anno precedente 143 nel 1895, 186 nel 1896, 141 nel 1897 e ne sopraggiunsero nell'anno 83 nel 1895, 53 nel 1896, 61 nel 1897.

L'esito di tali ricorsi risulta dal seguente quadro:

ANNI	Numero dei ricorsi	Ne furono giudicati	Dichiarati inammissibili	Accolti	Rigettati	Rimasero pendenti
1895	226	36	7	13	16	186
1896	239	86	19	19	69	147
1897	208	131	3	94	37	77

Notevole il numero dei ricorsi accolti nel 1897 in confronto dei rigettati e in confronto della proporzione ben diversa dei due anni precedenti.

Dei ricorsi concernenti questioni di competenza, di conflitto o di eccesso di potere, erano pendenti dall'anno precedente 99 dal 1895, 39 dal 1896, 16 dal 1897; e ne sopraggiunsero 27 nel 1895, 21 nel 1896, 48 nel 1897.

L'esito di tali ricorsi risulta dal seguente prospetto:

ANNI	Numero dei ricorsi per recesso giudicati con sentenza		Esito dei ricorsi decisi nel merito										Esauriti	
			per dichiarazione di competenza su materie deferite alla cognizione della Corte di Roma			in conflitti tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di Cassazione o tra le Cassazioni medesime			in conflitti tra Tribunali ordinari e giurisdizioni speciali		in conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa		che impugnavano sentenze di giurisdizioni speciali per incompetenza od eccesso di potere	
			La Corte ritenne			La Corte pronunciò sentenza			La Corte ritenne competente		La Corte ritenne competente		La Corte pronunciò	
			trattarsi di controversia di sua speciale competenza	doversi seguire la competenza territoriale ordinaria	di accoglimento del ricorso	di rigetto del ricorso	il Tribunale ordinario	il Tribunale speciale	l'autorità giudiziaria	l'autorità amministrativa	l'annullamento della sentenza impugnata	rigetto il ricorso		
1895 .	126	6	81	9	7	1	2	27	25	..	2	
1896 .	60	3	41	5	3	1	3	13	11	..	1	
1897 .	64	..	43	3	4	2	3	1	..	12	12	1	.. (1)	

(1) *Ricorsi innanzi alla Cassazione di Francia nel triennio 1894-96.*

ANNI	Ricorsi pendenti dall'anno precedente	Ricorsi presentati nell'anno	Ricorsi esauriti		Ricorsi pendenti al 31 dicembre
			con sentenza	per desistenza	
1894	977	963	832	62	1,046
1895	1,046	1,046	1,026	56	1,010
1896	1,011	3,115	2,998	69	1,059

Sentenze di rigetto, d'ammissione e di cassazione.

ANNI	Chambre des requêtes			Chambre civile et chambres réunies		
	Numero delle sentenze			Numero delle sentenze		
	di rigetto	di ammissione	Totale	di rigetto	di ammissione	Totale
1894	270	242	512	141	149	290
1895	314	275	589	198	187	385
1896	314	249	563	825	383	1,208

Oggetto dei giudizi.

Nella relazione del commendatore Sandrelli sul movimento della litigiosità per l'anno 1894 è dimostrata in modo inconfutabile la difficoltà della classificazione delle liti, secondo le varie specie delle questioni trattate e decise, perchè « la controversia che si propone alla decisione giudiziale, quand'anche sia semplice ed unica « al suo inizio, non di rado s'incontra lungo il suo cammino con « nuove questioni ed eccezioni, per le quali o si trasforma o si complica o subisce modificazioni più o meno sostanziali, ma sempre « tali da non permettere di riprodurre la sua fisionomia sotto un « solo aspetto e da rendere incerti nel determinare quale degli « aspetti diversi sia il più importante ed il prevalente » (1).

Affrettavasi però egli, e giustamente, a soggiungere che questa poderosa obbiezione ha perduto una gran parte di importanza dopo il maggiore impulso e perfezionamento dato ai lavori statistici e soprattutto dopo che prevalse il concetto razionale e pratico di ritrarre l'indole della controversia nel solo momento in cui la causa viene decisa.

Tuttavia si è ben lungi ancora dalla perfezione. Secondo i moduli le sentenze vengono classificate sotto l'una o l'altra delle voci prestabilite a determinare l'oggetto dei giudizi e il numero complessivo delle sentenze deve corrispondere ai totali addizionati delle colonne dov'esse sono classificate. Di ciò ne è prova il riassunto fedele che la Direzione generale della statistica suol fare tutti gli anni dell' « oggetto dei giudizi » nel volume della statistica civile e commerciale, al § 11 della accuratissima Introduzione.

Ma ognuno sa che le sentenze statuiscono spesso su molteplici oggetti, su molteplici punti di controversia distinti, senza vincolo di dipendenza di accessorio a principale, ed in tali casi la classificazione necessariamente riesce monca ed incompleta, a tacere che, essendo affidata per necessità di cose agli uffici di cancelleria, è ben lecito dubitare che la determinazione dell'oggetto, anche quando non ricorra la difficoltà ora accennata, possa essere erronea, e che l'accessorio possa aver preso il luogo del principale.

(1) *Annali di Statistica*, sessione del giugno 1896, pag. 128 della Parte 2^a.

Basta scorrere i titoli del modulo *oggetto dei giudizi* perchè, anche chi non vive tra i Codici e gli attriti giudiziari si persuada che più d'uno ed anche parecchi di essi possano concorrere in un solo litigio.

Non dico questo per far critiche, nè per fare proposte. Ben taluna ne avrei voluto fare. Ma me ne astengo nel riflesso che quella parte della pregevolissima relazione dell'onorevole Gianturco testè distribuita che racchiude il concetto di radicali riforme nel metodo di raccogliere le notizie della statistica civile non è stata ancora portata in discussione, ma lo sarà in una sessione prossima. Allora sarà necessariamente trattato il tema più saliente della classificazione delle controversie secondo il loro oggetto e qualità, ed ogni proposta che io volessi fare fino da ora, per quanto modesta, sarebbe prematura o a meglio dire inopportuna.

Ad una sola accennerò, pure rimandandola a miglior tempo, sebbene non rifletta l'oggetto, bensì il numero dei procedimenti.

Il carico è formato dalle cause pendenti dagli anni precedenti e da quelle introdotte nell'anno. Fra le esaurite si pongono le cause abbandonate. Ora avviene che quando una causa sia cancellata dal ruolo scompare dalle pendenze e in fine d'anno figura fra quelle abbandonate. Nei giudizi di graduazione si mantiene la pendenza per un triennio nonostante l'inazione, perchè i fascicoli stanno in cancelleria e la loro trattazione e definizione sono affidate ad un giudice delegato. Ma pure per questi, ad evitare un cumulo eccessivo di arretrati, la Commissione ha adottato, da anni, il sistema di toglierli dalle pendenze dopo un triennio di inazione salvo a riportarveli quando vengano riassunti. Tale metodo non potrebbe adottarsi nei procedimenti ordinari il cui corso è affidato al magistrato solo finchè rimangano iscritti nel ruolo d'udienza, o sieno avviati atti di istruttoria, o debba intervenire sentenza. Quindi la cancellazione dal ruolo pura e semplice equivale, per gli effetti statistici e pel carico gravante sugli uffici giudiziari, a cessazione per abbandono.

Ma se poi nell'anno successivo, o fors'anco nell'anno stesso, la causa viene riassunta e reiscritta con nuovo numero del registro, essa figura una seconda volta, e quand'anche non sia intervenuta alcuna sentenza non definitiva, come causa nuova, erroneamente e contro verità, perchè fino a quando non siasi verificata e non sia

stata opposta la perenzione dell'istanza, il principio della causa risale alla citazione introduttiva del giudizio.

Basterebbe una colonna che assegnasse nei moduli un posto distinto a codeste cause riassunte, che sono molte, perchè i Presidenti per mettere fine ai numerosi rinvii ricorrono spesso, massimamente in fine d'anno, all'unico rimedio che sia loro consentito, la cancellazione dal ruolo ordinata d'ufficio.

Così verrebbe raggiunto l'intento, assai importante nei riguardi statistici e del movimento della litigiosità, di avere notizia esatta delle cause introdotte nell'anno, e non vi sarebbe contraddizione nelle notizie sulla durata dei giudizi, perchè i cancellieri nel fornire i dati delle cause definite, risalgono, e fanno bene, alla citazione primitiva, senza preoccuparsi dei fatti intermedi che possono aver prodotto l'inconveniente da me accennato e sul quale, se del caso, mi riservo di ritornare a tempo opportuno, astenendomi ora, per la ragione anzidetta, dal formulare al riguardo qualsiasi proposta.

Ritornando all'oggetto dei giudizi, riporterò le principali notizie che, contenute nei moduli, sono state accuratamente riassunte dalla Direzione generale della statistica.

Delle cause decise dai conciliatori, in numero di 766,308 nel 1895, di 802,581 nel 1896, di 810,503 nel 1897, si riferivano ad obbligazioni derivanti:

in 37,022 nel 1895 da guasti e danni;	
in 41,466 nel 1896	id.
in 44,262 nel 1897	id.
in 151,386 nel 1895 da locazione di case e di terreni;	
in 162,245 nel 1896	id.
in 169,557 nel 1897	id.
in 27,564 nel 1895 da locazione di mobili;	
in 30,179 nel 1896	id.
in 32,058 nel 1897	id.
in 103,652 nel 1895 da locazione di opere (salarii, mercedi, onorari, ecc.);	
in 108,793 nel 1896	id.
in 112,379 nel 1897	id.
in 97,972 nel 1895 da mutuo;	
in 101,268 nel 1896	id.
in 97,532 nel 1897	id.

in 183,940 nel 1895 da compra-vendita ;
in 188,985 nel 1896 id.
in 185,184 nel 1897 id.
in 164,772 nel 1895 da altra causa ;
in 168,645 nel 1896 id.
in 169,531 nel 1897 id.

Le sentenze pronunziate dalle Corti di cassazione e di appello, dai Tribunali civili e dai Pretori sommarono, tutte assieme, nel 1895 a 260,525, nel 1896 a 251,229, nel 1897 a 249,175 e si riferivano principalmente, secondo i dati raccolti:

149,121 dell'anno 1895 a materie regolate dal Codice civile ;
150,931 dell'anno 1896 id.
150,824 dell'anno 1897 id.
55,101 dell'anno 1895 a materie regolate dalle leggi commerciali ;
55,305 dell'anno 1896 id.
55,520 dell'anno 1897 id.
18,933 dell'anno 1895 a materie regolate da leggi d'ordine politico o amministrativo ;
8,556 dell'anno 1896 id.
7,342 dell'anno 1897 id.
37,370 dell'anno 1895 a questioni di competenza e di procedura in materia civile e commerciale ;
36,437 dell'anno 1896 id.
35,489 dell'anno 1897 id.

Fra le questioni attinenti al Codice civile, riguardavano le persone 4217 nel 1895, 4586 nel 1896, 4243 nel 1897, e di queste rispettivamente 119, 177, 135 (1) concernevano il matrimonio (manca promessa, nullità, opposizione dei parenti); 973, 1162, 1073 il regime coniugale (separazione, diritti e doveri dei coniugi, prestazione di alimenti); 924, 1235, 1249 questioni di alimenti fra parenti; 681,556, 489 controversie relative all'esercizio della tutela e della curatela.

(1) Per evitare la continua indicazione dell'anno, va inteso che le tre cifre riguardano sempre i tre anni 1895, 1896, 1897 per ordine cronologico.

Il voto espresso dal commendatore Sandrelli nel giugno del 1896 e concretato in una proposta accolta dalla Commissione che le cause matrimoniali o di separazione fra coniugi e l'esercizio della patria podestà formar dovessero tema di relazioni speciali, è oramai un fatto compiuto; il programma dei lavori nostri recentemente approvato ne fa fede, e già lo scorso anno abbiamo inteso la bella relazione del commendatore Forni sulle dispense per contrarre matrimonio, sul movimento delle cause matrimoniali e sulle separazioni dei coniugi pel triennio 1894-1896.

Riguardavano i beni, la proprietà e le sue modificazioni, rispettivamente 24,288 — 25,149 e 25,141 sentenze, delle quali 7062 — 7173 — 7066 decisero questioni possessorie, di manutenzione, reintegrazione, per nuova opera e danno temuto; 6936 — 7002, 6923 decisero questioni di proprietà immobiliare e 4674 — 5530 — 5788 questioni di proprietà mobiliare.

Riguardavano il regime successorio 7971 — 8506 — 8379 sentenze, e di queste 1188 — 1168 — 1071 riguardavano successioni legittime; 1569 — 1549 — 1820 successioni testamentarie; 5158 — 5692 — 5394 liti per divisione d'eredità.

Riguardavano 797 — 657 — 679 sentenze le donazioni tra vivi.

16,819 — 15,668 — 15,606 le obbligazioni ed i contratti in genere; 76,196 — 75,603 — 75,973 i contratti in specie e di questi principalmente, cioè 33,510 — 32,014 — 31,887 locazioni di case, locazioni di fondi rustici, mezzadrie, ecc., e locazioni d'opere; 21,420 — 20,967 — 21,081 contratti di mutuo; 5411 — 6230 — 6113 contratti di vendita; 1911 — 2011 — 1963 cessioni di crediti ed altri diritti; 3397 — 3308 — 3386 questioni di enfiteusi e contratti affini; 4736 — 4791 — 5029 riguardavano il sequestro.

La trascrizione formò tema di 215 — 218 — 205 sentenze, i privilegi e le ipoteche di 1404 — 1489 — 1338, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede di 259 — 239 — 283.

Riguardavano l'espropriazione immobiliare forzata e giudizi affini 10;816 — 11,302 — 11,282 sentenze.

Le obbligazioni nascenti da quasi contratto formarono oggetto di 1789 — 2216 — 2425 sentenze, quelle dipendenti da quasi delitto di 3805 — 4600 — 4560.

Riguardavano la prescrizione 582 — 586 — 513 sentenze; nè mancarono infine sentenze concernenti l'arresto personale in materia civile, che furono 17 — 24 — 119.

Fra le molteplici controversie che formarono oggetto delle sentenze in materia commerciale, primeggiano per il numero quelle per cambiali e ordine in derrate, che furono 23,851 — 22,656 — 21,784; quelle per vendite commerciali 12,621 — 11,596, 10,872.

Le sentenze in materia di fallimento furono 3933 — 4262 — 3976; quelle concernenti la natura commerciale degli atti e la qualità di commerciante 1007 — 998 — 998; le obbligazioni commerciali in genere e la prova loro 3559 — 5015 — 5633; contratti di conto corrente 1330 — 874 — 946; imprese di somministrazioni, di costruzioni e di spettacoli pubblici 1202 — 844 — 998; società e associazioni commerciali 931 — 919 — 1147; mandati e commissioni 856 — 806 — 914; locazioni di merci e mobili 824 — 833 — 895 ed altre in minor numero per questioni di prescrizione in materia commerciale, operazioni di mediatori, di riporto, di assegni bancari, di trasporti per via di terra, di assicurazioni terrestri, di pegni commerciali e depositi di merci in magazzini generali.

Le controversie che si riferivano a materie regolate da leggi speciali riguardavano 14,076 (cifra straordinaria in causa della revisione generale delle liste elettorali) — 3128 — 2447 l'elettorato; politico o amministrativo; 1658 — 2300 — 2020 le imposte dirette e la loro esazione; 518 — 384 — 352 le tasse sul bollo e registro; 428 — 450 — 391 le rendite e prestazioni fondiari perpetue; 289 — 333 — 330 le opere pubbliche; 242 — 270 — 299 l'espropriazione per pubblica utilità; 164 — 159 — 162 la soppressione delle corporazioni religiose, la conversione dell'asse ecclesiastico, la rivendicazione e lo svincolo dei beni degli enti di patronato laicale; 126 — 141 — 60 l'amministrazione delle provincie e dei comuni; 930 — 867 — 808 altre leggi d'ordine politico ed amministrativo.

Infine le controversie su questioni di competenza e di procedura in materia civile e commerciale si riferivano: 10,146 — 8977 — 9554 all'esecuzione forzata sui mobili; 5558 — 4930 — 4809 a questioni insorte in giudizi di esecuzione forzata sugli im-

mobili; 4373 — 4190 — 3951 alle citazioni, al procedimento, ai mezzi per impugnare le sentenze; 4135 — 4283 — 3772 alla competenza, al modo di regolarla e ai conflitti di giurisdizione; 2549 — 1942 — 2044 alle disposizioni generali sull'ordine e sulla forma dei giudizi; 1419 — 1589 — 1561 alle disposizioni sulle conciliazioni e sui compromessi; 699 — 693 — 768 alle disposizioni speciali sulla procedura di fallimento; 469 — 423 — 316 alle disposizioni circa il sequestro, il pignoramento e la vendita giudiziale delle navi; 208 — 468 — 240 alla ricusazione dei giudici; 7770 — 8817 — 8404 ad altre disposizioni di procedura; 44 — 90 — 58 a giudizi di deliberazione di atti di autorità straniera.

Questa rapida enumerazione che rappresenta per linee generali e per approssimazione l'oggetto e la qualità delle controversie decise con sentenza, dovrebbe essere completata con una analisi sulla prevalenza dell'una o dell'altra specie di giudizi nelle singole regioni per inferirne quelle illazioni che costituiscono lo scopo di queste indagini statistiche, circa l'indole, le condizioni economiche, morali e sociali delle popolazioni. Ma il tempo mi ha fatto difetto, e su ciò mi riporto a quanto ho detto nell'esordio di questa relazione.

A compenso le notizie sulla quantità, sul valore, sulla materia, se civile o commerciale, delle liti sono sufficientemente specificate anche per regioni, e d'altronde sui temi più importanti che hanno speciale attinenza colla condizione economica, sociale e morale del paese si hanno relazioni apposite.

Le illazioni che scaturiscono dalle cifre che sono andato mano esponendo ed illustrando sono identiche a quelle che si leggono nella relazione Sandrelli sul movimento della litigiosità per l'anno 1894, il che significa che questo, nel suo complesso, non ha subito nel triennio, trasformazioni apprezzabili. Lo spirito di litigiosità apparisce più sviluppato nelle regioni meridionali ed insulari; nel nord e nel centro d'Italia si ricorre all'azicne giudiziaria con maggior parsimonia e quando si tratti di contestazioni di merito o di importanza più grave; le controversie di indole commerciale sono più frequenti nelle regioni del centro e del nord, mentre scarseggiano, in rapporto alla popolazione, nelle altre regioni.

La Sardegna tiene il primo posto nella litigiosità, mantenendosi, malgrado qualche diminuzione verificatasi nel triennio, a grande distanza dalle altre regioni, per le controversie di minor valore portate innanzi ai Conciliatori ed ai Pretori.

In complesso, e salvo il maggior contingente di giudizi che proviene talvolta dalla maggiore frequenza di negozi civili che sono indice di benessere, la litigiosità, come ha il suo sviluppo in Italia, ripeterò col Sandrelli: *non può essere ravvisata indice di vera prosperità economica e sociale.*

Nella relazione dell'onorevole Gianturco letta nell'adunanza del 21 corrente (Veggasi pag. 155 di questo volume) si trova un prospetto che davvero sgomenta.

Lo trascrivo:

Confronti fra i vari Stati.

STATI	Numero progressivo dei procedimenti contenziosi	Popolazione	Proporzione per 1000 abitanti
Italia.	2,408,070	28,953,480	83. 17
Francia	731,517	38,517,975	18. 10
Belgio	76,769	6,495,886	10. 89

Queste cifre, impressionanti ma indiscutibili come fatto statistico, esigono qualche spiegazione e mi suggeriscono una proposta.

Basta scindere per regioni e distretti la media generale d'Italia, per comprendere, senza bisogno di confronti con altri Stati, com'essa sia elevatissima.

In fatti la media del distretto della Corte di appello di Brescia (21) supera di poco quella della Francia; e non sono certamente molto elevate quelle di Modena (27), di Parma (29) ed altre.

Ma vi sono delle attenuanti. — Il censimento che assegna alla

Francia la popolazione di 38,517,975 abitanti è del marzo 1896, quello d'Italia, sul quale sono basate le medie, risale al 31 dicembre 1881. Il censimento imminente che, anche per gli effetti statistici, renderà ufficiale l'aumento della popolazione del Regno verificatosi in questo lungo periodo d'anni, farà diminuire le medie in misura abbastanza sensibile.

Io non pretendo di fare comparazioni esatte; occorrerebbero studi pazienti, perchè le leggi organiche e di competenza dei due paesi sono dissimili.

Ma sta in fatto che i nostri uffici di conciliazione i quali ammontano nientemeno che ad 8471, superando il numero degli 8254 comuni; che amministrano la giustizia quasi gratuitamente e che perciò sono fin troppo facilmente accessibili; che per il loro ingente numero danno luogo a difficoltà grandissime nella scelta di titolari che sieno capaci ad un tempo ed onesti e che sappiano investirsi della loro missione essenzialmente pacificatrice; che pullulando in regioni propense alle contese quasi le facilitano, tanto che le sentenze dei conciliatori eccedenti annualmente il numero di 800,000 superano quello non pure delle sentenze ma dei procedimenti iniziati in un anno complessivamente presso tutte le magistrature di Francia; codesti uffici, il cui contributo concorre principalmente a rendere cotanto elevata in Italia la media dei litigi, non hanno in Francia un Istituto corrispondente che si possa loro paragonare. I giudici di pace non sono che 2870, e più che ai giudici conciliatori corrisponderebbero, se mai, ai Pretori, che sono 1535. — Non intendo far critiche alla legge che ampliò la competenza dei conciliatori, nè questo sarebbe il luogo e il momento di farlo, ma verità è che l'applicazione di essa contribuì non poco a rendere più elevata la media delle controversie giudiziarie, siccome quelle innanzi ai Pretori non scemarono di tanto di quanto aumentarono quelle portate davanti ai conciliatori perchè, come ho già notato, la maggiore facilità di adire il magistrato, la più semplice e sollecita procedura, la minor spesa inducono a ricorrere al giudice popolare anche coloro che altrimenti avrebbero rinunciato ad adire le vie legali.

Inoltre in Francia appartengono alla giurisdizione amministrativa molte controversie che in Italia sono di competenza del

magistrato ordinario. In Francia non poche contese sono portate alla cognizione dei *Conseils des prud' hommes*, mentre in Italia, come abbiamo appreso dalla stessa relazione dell'on. Gianturco, l'istituzione dei Proviviri stenta molto a metter radici; e perciò da noi si portano davanti ai conciliatori od ai Pretori, e concorrono a formare le medie, controversie per locazioni d'opera, salari, mercedi, ecc., che non figurano nelle medie della Francia.

Ho parlato solo della Francia per ragione di affinità e perchè non conosco le leggi organiche giudiziarie vigenti nel Belgio.

Detto questo, che mi pareva opportuno, accennerò alla mia modesta proposta, ed è questa, che, come nel programma dei lavori della Commissione è stabilito che la relazione sul movimento della delinquenza si faccia con riguardo a quella di altri Stati, altrettanto sia stabilito tassativamente per la relazione sul movimento della litigiosità. — Ben comprendo che una statistica comparata civile riuscirà più difficile della penale, basata sul reato, la cui figura assume e conserva sempre ed ovunque, nella massima parte dei casi, la sua impronta caratteristica, ma quello che si potrà ottenere sarà sempre giovevole, per meglio apprezzare sotto tutti gli aspetti possibili i dati statistici concernenti il movimento della litigiosità nel nostro paese, tornando il paragone sempre utile e fecondo di ammaestramenti anche se non possa aversi completo.

Eseguito, come meglio ho potuto e saputo, il non facile incarico, sottopongo alla Commissione la proposta ora accennata, ed altra che ha relazione con quanto ho avuto occasione di osservare sul rilevante arretrato esistente presso le Corti di Cassazione di Napoli e di Palermo. Questa seconda proposta non implica certamente un rimarco, che esorbiterebbe dal mandato della Commissione. È la semplice constatazione di un fatto che doveva essere posto in evidenza pel compito che alla Commissione incombe a termini del decreto 20 aprile 1882 e della circolare 27 novembre 1894, fatto la cui entità potrebbe anche essersi attenuata posteriormente all'anno 1897, alle cui risultanze la presente relazione si arresta.

Proposte.

1° Che nel programma dei lavori della Commissione venga stabilito che la relazione sul movimento della litigiosità sia fatta anche con riguardo a quella di altri Stati, tenuto conto dei metodi coi quali presso i medesimi le notizie statistiche sono raccolte.

2° Che sia rappresentato a S. E. il Ministro Guardasigilli come la Commissione nel fare le indagini proprie del suo istituto sul movimento della litigiosità, abbia dovuto constatare il rilevante ed ognor crescente numero di ricorsi per Cassazione pendenti davanti alle Corti di Napoli e di Palermo.

Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa.

RELATORE: **NOCITO.**

§ I. — In un governo libero il regolare andamento della cosa pubblica poggia principalmente sulla costituzione del corpo elettorale politico ed amministrativo, che è la matrice dei rappresentanti del popolo chiamati a fare le leggi nella Camera elettiva, ed amministrare la cosa pubblica nei Consigli comunali e provinciali.

È necessario che il corpo elettorale non sia falsificato ed alterato con l'intromettervi persone indegne od incapaci del diritto di voto. A tale scopo la legge ha circondato la formazione del corpo elettorale di parecchie cautele, che stanno a garanzia della sincerità di questa formazione, e di parecchi rimedi, dei quali sta in cima il ricorso in via amministrativa, e quindi come supremo rimedio il ricorso in via giudiziaria. Così, per ciò che riguarda la via amministrativa, è stata istituita in ogni Comune, una Commissione per la revisione e formazione delle liste elettorali, composta di membri scelti dal Consiglio comunale e presieduta dal Sindaco, i quali dall'articolo 39 della legge 11 luglio 1894, sono stati dichiarati personalmente responsabili delle operazioni loro assegnate. Inoltre ogni cittadino non solo ha il diritto di fare reclamo contro gli elenchi formati dalla Commissione comunale per indebita iscrizione o cancellazione od indebito rifiuto d'iscrizione, ma deve la Commissione stessa eccitare con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici a fare reclami contro gli elenchi che vengono per affissione pubblicati nell'albo pretorio in modo visibile, e vuole inoltre la legge, che un esemplare degli elenchi coi titoli e documenti relativi a ciascun nome rimanga nell'ufficio comunale con diritto a ciascun cittadino di prenderne cognizione.

§ II. — Al di sopra delle Commissioni comunali sta la Commissione provinciale, nella quale è preponderante l'elemento elet-

tivo, sebbene sia presieduta dal Presidente del Tribunale, e ne faccia parte un Consigliere di Prefettura. A questa Commissione non soltanto l'interessato, ma ogni cittadino può reclamare contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione, od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

Quest'azione popolare però rimane frustrata non solamente perchè suppone cittadini che si travaglino per il pubblico bene, e che esercitino un controllo sugli atti delle Commissioni comunali e provinciali, ma perchè l'esercizio di questo diritto non è agevole, e perchè le liste elettorali non sono considerate come un accertamento ufficiale dello stato elettorale amministrativo e politico di un cittadino, ma come un'arma di guerra, che un partito prepara per vincere l'altro. Le prime battaglie elettorali non si combattono coi programmi, o davanti all'urna amministrativa e politica, e con la scheda alla mano, ma nella compilazione e revisione delle liste elettorali. La Commissione comunale in molte provincie non pensa che ad ingrossare le fila del partito che governa nel Municipio, assottigliando quella del partito contrario. La Commissione provinciale abbatte in un Comune l'uno o l'altro partito, secondo che torna utile a una data candidatura già predisposta al Consiglio provinciale od alla Camera dei deputati. A tale effetto si fanno le brighe perchè questo o quell'altro candidato politico entri nella Commissione provinciale, o c'entri l'amico ed il congiunto, perchè sieno preparate le liste, divenendo così illusorio il divieto della legge 11 luglio 1894 nell'articolo 2, che cioè sieno chiamati a far parte della Commissione i Sindaci dei Comuni della provincia ed i membri del Parlamento.

Il Procuratore generale di Palermo allega al suo rapporto quello del Procuratore del Re di Girgenti, nel quale si lamenta la preponderanza dell'elemento elettivo, che viene esercitata a scopo partigiano, specialmente nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto nella Commissione provinciale d'iscrivere d'ufficio nuovi elettori. Si lamenta la mancanza di norme procedurali per l'esercizio dei ricorsi o domande alla detta Commissione, perchè le istanze non vengono presentate nella Segreteria della Commissione, ed è spesso lo stesso relatore che al momento della seduta porta le domande ed i documenti, che sono stati a lui consegnati.

Non è qui il caso d'entrare largamente nella materia dei ricorsi amministrativi, e mi limito ad affrettare coi voti la compilazione della statistica della giustizia amministrativa, della quale è parte importantissima quella relativa ai reclami elettorali in sede amministrativa. Io però vorrei che questa giustizia fosse sottratta alle procedure ed alle Commissioni amministrative, e che *lo stato elettorale* d'un cittadino avesse le stesse guarentigie, dello *stato civile*, in modo che il libro dello *stato elettorale* in ogni Comune fosse circondato delle stesse cautele che i libri dello *stato civile*. Quando si tratta del diritto a concorrere col voto alla formazione del corpo elettorale amministrativo e politico, si tratta della *civitas*, e quindi il diritto di voto è parte integrante della persona, o del *caput civis*, che solo dovrebbe essere affidato alla tutela dell'autorità giudiziaria.

Nel ricordato rapporto il Procuratore del Re di Girgenti proponeva il seguente sistema: « Ogni cittadino che ha diritto all'elettorato politico ed amministrativo presenti l'istanza coi relativi documenti al Tribunale civile del circondario. Il Tribunale decide in Camera di consiglio accogliendo o rigettando. Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso ricorso alla Corte d'appello. Con tale sistema non ci sarebbe bisogno nè della Commissione comunale nè di quella provinciale. Si chiuderebbe l'adito a qualsiasi imbroglio, ed il diritto elettorale d'ogni cittadino, sia che appartenga alla maggioranza, sia che appartenga alla minoranza sarebbe garentito, e la formazione delle liste sarebbe l'espressione della sincerità, della moralità e della giustizia. Vero è che con la legislazione vigente si può ricorrere alla Corte d'appello, ed anche in Cassazione; ma di tutte le magagne, di tutte le immoralità, di tutte le illegalità con cui vengono manipolate dai partiti dominanti le varie liste, neppure la millesima parte arriva alla cognizione della magistratura togata. » Affretto coi voti il tempo, che le parole del coraggioso e modesto magistrato sieno prese in esame integrando il concetto della procedura e della giurisdizione dei reclami elettorali, con quello della formazione o correzione del *libro elettorale*, che dovrebbe essere affidata al Pretore, il quale dovrebbe custodirlo coi suoi allegati per lasciarlo con sicurezza visibile a tutti.

§ III. — Il tema della presente relazione, ristretto com'è a ricorsi in via giudiziaria non mi consente d'entrare più largamente nel campo dei ricorsi in via amministrativa. Il ricorso giudiziario si può esercitare tanto davanti alla Corte d'appello, come davanti alla Corte di cassazione, e può essere esercitata dagli interessati come dal *civis de populo*, e dal Pubblico Ministero. Cominciando dall'azione che spiega il Ministero Pubblico bene a ragione la legge in tanto delicata materia non si è abbandonata allo zelo ed all'interesse dei cittadini, ma avendo nel Pubblico Ministero un organo di vigilanza del pubblico interesse e dell'osservanza della legge, ha voluto espressamente farlo intervenire. È per ciò che quando il Prefetto crede di mandare in questo o quell'altro Comune della provincia un suo Commissario per la revisione delle liste, nel caso che il Sindaco e la Commissione comunale non compiano le operazioni elettorali nei termini prescritti, l'articolo 44 richiede che *delle infrazioni che hanno provocato l'invio del Commissario il Prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune*. Questa disposizione, che metterebbe il Procuratore del Re in grado di esercitare l'azione penale e di prepararlo a suo tempo ad esercitare l'azione civile, non pare che dai Prefetti sia stata osservata, od almeno non ne fanno parola alcuna i rapporti dei Procuratori generali. Così rimane senza controllo l'esercizio di una facoltà, per la quale il Governo si sostituisce alla Commissione comunale elettiva, con grave pericolo dell'ingerenza governativa, specialmente alla vigilia della convocazione dei comizi politici.

Sarebbe curioso sapere quante volte nel precedente triennio ed in quali provincie venne fatto uso di questa facoltà, la quale, posta dalla legge come un rimedio straordinario alle manipolazioni delle liste che fanno i Comuni, si può convertire facilmente nella manipolazione delle liste per parte del Governo. Non è ancora cancellato il ricordo di questi *missi dominici* piovuti in qualche regione d'Italia, e mandati, come dice la legge, a spese dei Municipii, e senza che ci sia stato mai alcun giudizio di rivalsa pecuniaria contro i responsabili, e senza che il Procuratore del Re ne avesse mai saputo nulla.

§ IV. — La legge inoltre con l'articolo 48 della leg. com. e pr. e 32 della leg. elet. pol. ha voluto che *alle sedute della Com-*

missione assista un rappresentante del Pubblico Ministero senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Egli è evidente da quel che siegue nel detto articolo, come la legge nello scopo di facilitare il ricorso del Pubblico Ministero alla Corte d'appello contro le deliberazioni della Commissione provinciale elettorale ha voluto l'intervento del Procuratore del Re nelle sedute della stessa Commissione, e gli ha dato facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti. Ora sebbene la maggior parte dei Procuratori generali attestino che il Procuratore del Re sia sempre intervenuto nelle dette adunanze, e che questo intervento fu sempre salutare, perchè talvolta bastò la minaccia di un ricorso per fare recedere la Commissione da ingiuste decisioni, tuttavia non sarebbe stato male che la legge avesse detto, come per le sedute dei Tribunali e delle Corti in materia penale, che l'intervento del Pubblico Ministero è sotto pena di nullità; potendo ben darsi, che in taluni capiluogo di provincia, il Procuratore del Re, distratto come si trova da molteplici occupazioni, non intervenga a queste sedute elettorali.

Sarebbe inoltre opportuno che ogni decisione della Commissione fosse preceduta dal voto consultivo del Procuratore del Re, e che la decisione stessa ne facesse menzione, trattandosi di materia d'ordine pubblico.

Non c'è poi traccia nei rapporti dei Procuratori generali intorno al modo col quale fu esercitato per parte dei Procuratori del Re il diritto di prendere preventiva comunicazione delle liste e dei documenti. La legge non dice in che modo dev'essere esercitato questo diritto di preventiva cognizione, se cioè per mezzo d'una comunicazione da farsi al Procuratore del Re per via di trasmissione degli atti al suo ufficio, ovvero col semplice fatto di non negare al Procuratore del Re di prendere preventiva cognizione degli atti, quando egli si reca alle sedute della Commissione, ovvero anche prima delle medesime. Sarebbe opportuno di regolare questo punto non solo perchè il Procuratore del Re possa dare illuminati pareri, ma ancora per preparare i suoi ricorsi alla Corte d'appello.

A tale scopo non dovrebbero pure rimanere lettera morta gli articoli 51 della legge com. e pr. e 35 della leg. elet. pol. per i

quali un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, dev'essere spedito dal Sindaco al regio Procuratore presso il Tribunale del capoluogo della provincia. Non si conosce se questo provvedimento venne osservato, o quante volte, e se i Procuratori del Re seppero fare rispettare i loro diritti e chiamarono i Sindaci per mezzo del Prefetto all'osservanza dei loro doveri. Ognun vede l'importanza di questi articoli che stanno a garentire la lista permanente dai colpi di mano che potrebbero lasciare da parte le rettificazioni ordinate dalla Commissione provinciale. Il Procuratore del Re è costituito come vigile sentinella della lista permanente, sulla quale si fanno le elezioni, ed è necessario che la scolta del diritto e dell'ordine pubblico dia l'allarme, quando non solo i Sindaci non mandano i verbali delle annue rettificazioni, ma ancora quelli delle rettificazioni trimestrali per cancellare i morti, gl'interdetti e simili.

§ V. — Ed ora venendo al vero e proprio esercizio del diritto di ricorso che gli articoli 32 della leg. elet. pol. e 48 della leg. com. e pr. danno al Procuratore del Re contro le decisioni della Commissione provinciale, viene notata da tutti i Procuratori generali una grande diminuzione di ricorsi nell'ultimo triennio 1896-98 per parte dei Procuratori del Re. La statistica (Tab. A e D) ci dà infatti nella materia amministrativa un totale di 24 ricorsi del P. M. alle 20 Corti d'appello del Regno per cancellazione dalle liste, e soltanto di tre ricorsi per iscrizione nelle liste, e di cinquantadue controversie riguardanti quistioni di eleggibilità. Nella materia politica i ricorsi furono tredici per iscrizione nelle liste, e quattordici per cancellazione dalle liste (Tab. A e B). Nel precedente triennio i ricorsi del P. M. nella materia amministrativa, per iscrizione nelle liste erano stati *cinquecentosette*, e per cancellazione dalle liste, *trecentosettantaquattro*; mentre nella materia politica erano stati *quattrocentodiciassette* per iscrizione nelle liste, e *cinquecentododici* per cancellazione dalle liste. Su questa notevole differenza avrà potuto influire la revisione straordinaria della lista avvenuta nel 1894, dato che sia riuscita a purgarla; ma questa revisione non ebbe l'effetto giuridico di consolidare la lista, nè di rendere permanenti gli errori e gli abusi, che con quella revisione o non si tolsero, o non si vollero riparare (*Cassaz. di Roma*, 28 feb. 1897 - *Corte Suprema*

an. XXIII, P. I, p. 20). Le revisioni annuali continuarono ad aver la loro efficacia giuridica; nè del resto va dimenticato che se nel 1894 ci fu la revisione straordinaria ci furono nel 1897 le elezioni generali politiche. Alcuni Procuratori generali osservano che questa diminuzione si deve attribuire al regolare andamento delle operazioni elettorali, e non hanno che parole d'elogio per le Commissioni provinciali, quasi a giustificare il loro silenzio di fronte alle medesime. Altri Procuratori generali ne accusano però la legge od il modo col quale viene interpretata, ed io mi unisco a quest'ultimi.

Così si riconosce dalla maggioranza dei Procuratori generali troppo ristretto il termine di dieci giorni per la tempestività del ricorso. Si dice da qualche Procuratore generale, che l'angustia del termine del ricorso è determinata dalla necessità di far presto, e di non lasciare in sospeso le liste elettorali; ma la fretta del rito non deve spingersi al punto da impedire l'esercizio del diritto stesso in modo che esso diventi illusorio. Si apre poi un altro termine di cinque giorni al Procuratore del Re successivo a quello dei dieci per trasmettere il suo ricorso al Cancelliere della Corte d'appello. Tanto l'uno che l'altro termine non potrebbero essere allungati senza una riforma della legge elettorale politica ed amministrativa, e tanto più lo dovrebbero essere in quanto il termine di dieci giorni è dato pure al Procuratore del Re per iniziare il procedimento penale in applicazione dell'articolo 32 e per l'applicazione delle pene relative. Così la questione del diritto al voto amministrativo e politico si trova strettamente legata quanto all'angustia dei termini con gli interessi supremi della giustizia penale.

§ VI. — L'articolo 32 dice, che tanto il Sindaco, o chi ne fa le veci, come i componenti della Commissione comunale per la revisione delle liste sono insieme al Segretario personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate. Trattasi, come si vede, d'un termine perentorio, il quale importa la decadenza dell'azione penale come del ricorso civile. Le operazioni assegnate alla Commissione comunale, al Sindaco che la presiede, al Segretario che l'assiste, sono di grandissima importanza. La legge nell'articolo 29 punisce con la detenzione fino ad un anno e con la multa da lire 100 a 300 la dolosa omissione dei tempi e modi prescritti per la revisione delle liste, la compilazione ed affissione degli elenchi o delle

relative notificazioni. Inoltre per l'articolo 106 è un delitto punibile con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille la dolosa iscrizione o cancellazione d'un elettore nelle liste e negli elenchi senza i documenti prescritti; ed anche quando manchi il dolo e concorra la semplice colpa il fatto indicato negli articoli precedenti è punito con gravi ammende.

Dicasi lo stesso del reato previsto dall'articolo 101 relativo alla falsa formazione di liste ed elenchi o alterazione di liste ed elenchi veri, o loro soppressione ed occultazione, non che del nascondimento, sottrazione od alterazione di registri e certificati scolastici, e dei documenti relativi alle liste ed agli elenchi. Fu già detto che le Commissioni comunali sono proprio la principale fucina dei brogli elettorali nella manipolazione delle liste, e che si cercano tutti i mezzi per escludere gli avversari od assottigliarne il numero, ed impedire che essi reclamino, mentre poi si adoperano tutti i mezzi per ingrossare la schiera degli elettori amici. Che se nelle Commissioni provinciali di molte provincie i commissari eletti si danno reciprocamente la mano per fare approvare a cuor leggero le liste delle quali sono relatori, ed accettare o respingere i reclami secondo che trattasi di aderenti al partito amministrativo o politico del relatore, malgrado la presenza del Presidente del Tribunale e del Procuratore del Re, che deve dirsi delle Commissioni comunali, nelle quali non c'è il freno del Presidente del Tribunale e del Procuratore del Re, e che fanno tutto in famiglia compilando le liste *ad usum delphini* e facendo in modo che nulla si possa scoprire? Il solo efficace freno si avrebbe potuto trovare nell'azione del Ministero pubblico armato delle minacce delle pene ed intento all'esame delle liste quando sono sottoposte all'esame della Commissione provinciale. Ma che fare quando la legge non dà nemmeno il tempo di esaminare la lista? Non faccia quindi meraviglia se non si vide mai iniziato un procedimento penale contro le Commissioni comunali, e se nè Sindaco nè Segretario, nè alcun componente della Commissione predetta si videro mai tradotti in giudizio non solo per rispondere di fatti dolosi, ma nemmeno di fatti colposi.

§ VII. — Il lamento per la brevità dei termini segnati all'azione del Procuratore del Re che assiste alle sedute della Commissione provinciale può dirsi generale. Fare un ricorso alla Corte d'appello

importa farlo coi motivi, e quindi il bisogno di esaminare il testo delle decisioni della Commissione provinciale. Ora accade spesso che la detta Commissione deliberi il dispositivo della sua decisione, ma lascia poi al commissario relatore la compilazione dei motivi, e questi ha l'agio d'impedire che in tempo debito il Pubblico Ministero possa avere sott'occhio la deliberazione e possa impiantare il suo ricorso.

Fare un ricorso nei dieci giorni importa notificare il ricorso alle parti interessate, e nello stesso termine. Ora ciò riesce quasi impossibile trattandosi del gran numero d'interessati, ai quali spesso si riferisce il ricorso. Ben diceva il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani nella sua relazione del 14 giugno che « praticamente risulta che lo studio delle liste e dei documenti è per lo « più fatto dal P. M., non già nel tempo che precede la discussione « nella Commissione provinciale, come si dovrebbe se le molteplici « altre cure d'ufficio lo consentissero, ma nel tempo posteriore « quando cioè egli ha deciso di ricorrere in appello; e talvolta i do- « cumenti sono tali e tanti, ed il numero delle persone interessate « è così esteso, che riesce impossibile eseguire nei 10 giorni lo « studio degli atti e la notificazione. »

Come se tutto ciò non bastasse a rendere frustraneo il diritto di ricorso del P. M. alla Corte d'appello è venuta la giurisprudenza della Corte Suprema a stabilire con la sua decisione del 26 gennaio 1899 (*An. di giur. it.* vol. XXXIII, pag. 18), che il P. M. il quale ricorre alla Corte d'appello contro la Commissione provinciale ha il dovere di notificare nello stesso termine agl'interessati il decreto presidenziale che fissa l'udienza. Si dice che è obbligo del P. M. fare sapere al convenuto il giorno dell'udienza, essendo questo un elemento necessario dell'atto di citazione. Il breve termine, dice la Corte Suprema, fu per non lasciare sospesa la lista, e s'intendono quindi, pel P. M. ripetuti gli art. 37 e 47 della legge elett. pol. e della leg. com. e pr. La stessa Corte di Cassazione con decisione del 31 dic. 1896 (*Ann. di giur. it.* vol. XXXI, p. 33) aveva dichiarato invece, che la legge non ha stabilito alcun termine per le notificazioni del P. M. e quindi è sufficiente farli eseguire in tempo congruo perchè gl'interessati si possano difendere. Sarebbe opportuno, che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione facesse decidere a Sezioni Unite questo punto di diritto assai vitale, giacchè si rende materialmente impossibile il ricorso del P. M. alla

Corte d'appello, se egli prima di fare notificare il ricorso agl'interessati deve curare, che il ricorso stesso sia prima presentato al Presidente della Corte, perchè questi vi apponga la fissazione dell'udienza, nella quale dev'essere trattato il ricorso. Non è qui il caso d'entrare in questa disputa, ma non si può non osservare, che se la legge ha voluto nell'ultimo comma del citato articolo, che il Procuratore del Re mandi il ricorso coi documenti alla Cancelleria della Corte in un nuovo termine di cinque giorni, quando venga a spirare quello di dieci, egli è chiaro che in questo termine il Presidente deve fissare l'udienza, e che alla notificazione della medesima si provvederà posteriormente. Certo non è il caso di procedere per analogia quando si tratta di termini perentori, cioè di decadenza di diritto; nè si può dire, che il P. M. deve soggiacere alle stesse norme, alle quali vengono sottoposti gl'interessati pei loro ricorsi, giacchè non è raro il caso, come in materia penale, che l'appello del P. M. sia stato più favorito della legge, che non quello degl'interessati.

§ VIII. — Oltre al diritto di ricorso, del quale si è parlato, compete al P. M. l'esercizio d'un diritto di ricorso in base all'art. 139 della legge sull'Ord. Giud. Quest'articolo stabilisce nel suo ultimo capoverso, che il P. M. *ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico, e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita.* Sebbene potrebbe dubitarsi, che quest'articolo si possa applicare anche alla materia elettorale, nella quale se c'è una legge d'ordine pubblico, non c'è però una legge che interessa i diritti dello Stato, tuttavia la giurisprudenza della nostra Corte Suprema ha ritenuto che il P. M. può in materia elettorale usare dell'azione a lui conferita dal citato articolo 139 della Legge sull'Ord. Giud. La Corte di cassazione di Roma, con decisione del 5 maggio 1896, ha stabilito che questo diritto può esercitarsi anche in materia elettorale per fare dichiarare la decadenza e l'ineleggibilità dei consiglieri comunali, e che questo diritto non è stato abrogato dalla legge elettorale del 1894. Laonde il P. M. può in base a questo articolo ricorrere in Cassazione contro le relative sentenze della Corte d'appello anche quando non sia stato parte nel detto giudizio (*Ann. di giur. ital.*, vol. XXX, p. 64). Nè soltanto il citato articolo 139 è stato considerato come un rimedio per fare annullare dalla Corte Suprema in questi casi le sentenze delle Corti d'ap-

pello ma anche come un mezzo per fare annullare e riformare dalla Corte d'appello le decisioni della Commissione provinciale. La Suprema Corte di cassazione in data del 25 febbraio 1896, decise, che in base al citato articolo 139 dell'Ord. Giud. il P. M. può ricorrere alla Corte d'appello contro la Commissione provinciale, e che per giunta questo ricorso non ha bisogno di essere notificato nè al Consiglio comunale, nè alla Giunta provinciale amministrativa, come avviene pei privati (*Ann. di giur. it.*, vol. XXX, p. 34).

L'azione che il P. M. spiega in base al citato articolo è azione essenzialmente giudiziaria, e per ciò non ha bisogno d'essere preceduta dall'esperimento dello stadio amministrativo. Quindi il P. M. può promuovere la sua azione davanti alla Corte d'appello per fare dichiarare ineleggibile a consigliere comunale un medico condotto, dichiarato eleggibile dal Consiglio comunale, nonostante che la quistione non sia stata portata alla Commissione provinciale, e che nemmeno la deliberazione sia stata ancora notificata (Cassaz. di Roma, 9 dicembre 1897, *Corte Supr.*, anno XXIII, p. 552). Il P. M. in base al citato art. 139 non può proporre alla Corte che quistioni di competenza giudiziaria, e quindi non si possono impugnare davanti alla Corte d'appello le decisioni della Commissione provinciale, concernenti la costituzione e formazione delle sezioni elettorali (Cassaz. di Roma, 10 marzo 1898, *Corte Supr.*, an. XXIII, pag. 256), ma ben si possono impugnare davanti alla Corte d'appello le decisioni della Commissione stessa, quando questa sia stata composta in un modo illegale (Cassaz. di Roma, 31 dicembre 1897, *Corte Supr.*, an. XXIII, p. 482).

Non parmi però che l'art. 139 della legge sull'Ord. Giud. possa servire di mezzo per sottrarsi alle angustie dei termini stabiliti dall'art. 48 della legge 11 luglio 1894 in modo che quando siano decorsi i detti termini possa il P. M. convolare all'azione nascente dall'art. 139 della legge sull'Ord. Giud. La decisione della Commissione provinciale, quando non è stato fatto ricorso alla Corte d'appello, passa in giudicato, e non c'è azione di qualunque specie, che possa scuotere l'irretrattabilità del giudicato. Sarebbe strano, che mentre la decisione della Commissione provinciale viene pronunciata con l'intervento del P. M. nella Commissione, questi possa fare passare i termini, e starsene in silenzio, salvo a svegliarsi a suo comodo per far annullare la decisione, servendosi dell'art. 139

della legge sull'Ord. Giud. Quest'azione può servire nei casi nei quali la legge non dà un rimedio specifico e determinato, e così bene a ragione il Procuratore generale di Catania si servì di quest'azione per fare annullare un deliberato della Commissione comunale di Catania, la quale straripando dagli art. 35 della legge elettorale politica e 45 della legge comunale e provinciale aveva permesso l'esodo di 103 elettori da un mandamento ad un altro. Essendosi sciolta la Commissione provinciale per aver terminato il suo lavoro, non restava al P. M. altra via che l'azione nascente dall'art. 139 della legge sull'Ord. Giud.

Io credo che su questo punto non possa cader dubbio. Comunque ciò sia sarebbe opportuno che nei quadri statistici dei ricorsi del P. M. in materia elettorale si tenesse speciale conto dell'azione da lui promossa in via straordinaria, e cioè in base all'art. 139 della legge sull'Ord. giud. anche quando fosse materia del ricorso una questione d'eleggibilità ai termini dell'art. 90 della leg. com. e prov. od altra questione relativa alla materia elettorale.

§ IX. — I ricorsi in materia elettorale non riguardano soltanto il P. M. come rappresentante della legge e dell'interesse pubblico, ma riguardano soprattutto i privati, i quali possono essere spinti a promuovere l'azione giudiziaria, o perchè hanno nella controversia un personale interesse elettorale, o perchè credono d'agire a nome del popolo, del quale fanno parte esercitando così l'*actio de populo*. Le nostre statistiche non hanno finora tenuto conto speciale e separato dell'esercizio di questa azione, per la quale ogni cittadino diventa un Pubblico Ministero, come ai tempi di Roma repubblicana. I discorsi dei Procuratori generali non si occupano punto in un modo speciale dell'esercizio dell'azione popolare. Eppure ognuno vede, che importa sapere quali frutti si sieno cavati da questo nuovo istituto, e quanti cittadini e quante volte abbiano zelato per il pubblico bene, ed abbiano abbracciato la causa del popolo per farla valere davanti all'autorità giudiziaria. I ricorsi che non provengono dal P. M. vanno tutti compresi e conglobati sotto la rubrica di *ricorsi dei privati*; ma anche lasciando passare la confusione si nota anche qui una grande diminuzione della privata attività del ricorso elettorale in via giudiziaria. Così abbiamo avuto nell'ultimo triennio nella materia elettorale politica e per iscrizione nelle liste 3308 ricorsi di privati, dei quali 1146 vennero accolti, e

2162 respinti. Per cancellazione dalle liste si ebbero 540 ricorsi, dei quali 221 accolti, e 319 respinti (Tab. A e C). Nel precedente triennio e nella stessa materia si ebbero 8625 ricorsi per iscrizione nelle liste, dei quali 2911 accolti e 5714 respinti e 1407 ricorsi per cancellazione dalle liste dei quali 569 accolti e 838 respinti. Nella materia amministrativa si ebbero nel decorso triennio 4353 reclami giudiziari di privati per iscrizione nelle liste, e 584 per cancellazione dalle liste (Tab. A e E), mentre nel precedente triennio si ebbero 8646 ricorsi per iscrizione nelle liste (3059 accolti e 5587 respinti) e 1759 ricorsi per cancellazione dalle liste (686 accolti e 1073 respinti).

§ X. — Questa diminuzione non è un buon segno, perchè essa dimostra la poca cura che si prendono i cittadini perchè le liste sieno integre e sincere. In quanto alla azione popolare essa è certo un nobile istituto, ma ha per presupposto la grande cura che si prendono i cittadini della cosa pubblica, fino a considerare come affari proprii i pubblici affari. Ora questo stimolo manca in Italia, e per giunta l'esercizio di questo diritto viene molto inceppato dalla legge, come lo è pure il diritto di reclamo delle parti interessate.

L'art. 53 della leg. com. e prov., modificato dall'art. 2 della legge 11 luglio 1894, ha stabilito, che *qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa ed erronea rettificazione della lista permanente del Comune fatta a termini dell'art. 51, deve promuovere la sua azione davanti alla Corte d'appello producendo i titoli in appoggio.* Quanto poi alla procedura del detto ricorso lo stesso articolo dice che: *L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario. Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'art. 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione d'uno o più elettori, od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale, e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista. Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 35 a*

pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 35. Le stesse norme vengono letteralmente sancite per l'esercizio dell'azione popolare in materia elettorale politica, come risulta dall'art. 37 della legge elettorale politica. Nell'una e nell'altra legge è da ultimo stabilito che il ricorso con i relativi documenti si debba a pena di decadenza depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso: che la causa viene decisa sentite le parti ed i loro difensori, e senza che occorra ministero di avvocato o procuratore, e che da ultimo qualora il reclamo sia riconosciuto temerario la Corte respingendo il reclamo può infliggere al reclamante una penale da lire 50 a 100.

§ XI. — Confrontando questi articoli non si può negare che l'esercizio del diritto di reclamo per parte dei privati è circondato da molte difficoltà che lo rendono assai difficile. In primo luogo chi fa il reclamo deve presentarlo coi documenti, e quindi egli ha bisogno di procurarseli, sia che reclaims per l'iscrizione d'alcuno o di molti, come per la loro cancellazione. Egli dovendo impugnare le rettificazioni introdotte nella lista permanente del Comune secondo gli elenchi approvati dalla Commissione provinciale e restituiti al Comune insieme coi documenti, ha pur bisogno di vedere ed esaminare questi documenti, come di vedere le decisioni della Commissione provinciale. Egli da ultimo deve coi documenti presentare la copia della decisione impugnata, e fare la notificazione del ricorso alle parti interessate qualora s'impugni la loro iscrizione nelle liste, ovvero notificarle al Presidente della Commissione provinciale e nella sua sede, qualora si ricorra contro l'iscrizione di taluno nella lista. Ora, quanto ai documenti che devono correddare il reclamo se trattasi di certificati dell'agente delle imposte, è pur vero che questi deve rilasciare ad ogni cittadino che ne faccia richiesta l'estratto di ruolo d'ogni contribuente, ed i certificati negativi di coloro che non vi sono iscritti; ma l'agente ha il diritto di percepire cinque centesimi per ogni individuo al quale il certificato si riferisce. È certo piccola cosa un soldo; ma poichè un reclamo non riguarda mai un solo individuo, i soldi si moltiplicano facilmente e diventano le lire e gli scudi. A che vale l'esenzione delle spese di cancelleria e della tassa di registro e di bollo e del deposito a titolo di multa, se poi il reclamante deve pagare i diritti

di vario genere per procurarsi i documenti per l'iscrizione o la cancellazione? L'art. 19 della legge elett. polit. nel capoverso dice che *i documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto* (cioè da un interessato per provare i suoi requisiti ad essere elettore) *sono esenti da qualunque tassa e spesa*; ma ciò non è detto per ogni richiedente che faccia domanda per avere i titoli negativi o positivi dell'elettorato per altri individui, come sarebbe il caso di chi voglia esercitare l'azione popolare. La Commissione comunale ha, per l'articolo 25, aperte le porte di tutti i pubblici uffici, i quali, *a richiesta della Commissione, devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste*, ma il privato cittadino che vuole controllare l'operato della Commissione comunale trova da per tutto le porte chiuse, o tali intoppi che stancano la sua pazienza, e che fanno trascorrere i brevi termini segnati dalla legge all'esercizio del suo reclamo.

Se egli poi desidera di vedere ed esaminare gli atti esistenti presso la Commissione ed è del partito che non è al potere, ma che vuole salirvi, si fanno tutte le difficoltà perchè egli sia tenuto lontano dal tabernacolo dove sta il libro dei sette suggelli, e sono deposti gli atti e registri relativi alle liste.

Si trovano senza dubbio nella legge delle norme per le quali parrebbe che ogni esame dovrebbe essere facile e piano, e che ci fosse la garanzia della piena pubblicità. Così l'articolo 27 della legge elettorale politica dice, nel capoverso, che *un esemplare degli elenchi prescritti dall'articolo 24 firmato dalla Commissione deve tenersi affisso all'albo pretorio in modo visibile; ed un altro esemplare coi titoli e documenti relativi a ciascun nome insieme alla lista deve rimanere nell'ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione*. L'articolo 35 nell'ultimo capoverso dice che *la lista permanente rettificata dal Comune sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà il diritto di prenderne cognizione*. L'articolo 42 torna a consacrare questo sistema di pubblicità e dice che *tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano*. Nello stesso articolo e nei due ultimi capoversi si dice: *La lista permanente deve recare inoltre il richiamo o l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore. Chiusa*

può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio, e le note degli elettori delle sezioni.

Queste medesime disposizioni sono stabilite per l'elettorato amministrativo negli art. 51, 53 della leg. com. e prov. modificati dalla legge 11 luglio 1894.

§ XII. — Ora vediamo quello che accade in pratica, e come la legge diventa lettera morta. Ammesso pure che si faccia all'albo pretorio l'affissione degli elenchi *in modo visibile*, cioè con o senza lenti di ingrandimento, se per caso un cittadino vuole prendere cognizione dell'esemplare rimasto in Segreteria corredato dei titoli e documenti relativi a ciascun nome iscritto nella lista, si contesta in primo luogo la sua qualità di cittadino qualora egli appartenga ad un comune diverso, ma compreso nello stesso collegio elettorale politico, e nello stesso mandamento, e voglia rivedere le buccie all'operato della Commissione di quel comune.

Quando in taluni comuni si passa sopra a queste difficoltà, l'inquirente che vuole esaminare i titoli e documenti viene rimandato dal segretario, e questi ora non si trova, ed ora è molto occupato in altri affari d'ufficio, ed ora non c'è un impiegato che possa fare la sentinella all'indiscreto che vuole vedere e toccare. Tutto sta nel guadagnare tempo perchè passino i brevi termini segnati al ricorso, ed i pretesti per ottenere lo scopo non mancano mai. Non è poi a dire del diritto di copia e di stampa degli elenchi e delle liste conferito a *chiunque* che può anche mettere in vendita gli stampati, perchè la copia suppone il diritto di collazione con l'originale, e questa collazione ha bisogno dell'opera di un impiegato, il quale non può essere distratto dalle sue cure e non ha mai tempo disponibile. La legge ha supposto che in ogni Comune vi sieno maggioranze e minoranze, e non ha fatto il caso di minoranze talmente sparute che non osino nemmeno di contraddire e di lottare, aspettando nel ritiro e nel silenzio la resurrezione, dalle colpe e dagli errori degli avversari dominanti. La legge non ha supposto, che vi sieno Comuni, tutti già costituiti in unità tattiche con bandiera propria, in modo che non è possibile sperare in una diserzione od opposizione alle operazioni elettorali. In questo stato di cose è il cittadino di qualche altro comune vicino, costituito esso pure in forza elettorale, ma che innalza bandiera nemica, quello che

si reca nell'altro comune per avere modo di scompigliare l'esercito elettorale già arruolato nella lista col solo criterio di fare numero, e di avere così quel comune la prevalenza nella lotta elettorale politica pel trionfo del proprio candidato.

Ora a questo estraneo che ha osato penetrare nella fortezza nemica senza gli occhi bendati, ed anzi per mettere a nudo ogni cosa, il meno che possa toccare è di ritornare con le mani vuote, perchè spesso gli tocca scappare inseguito dai clamori e dalle minacce.

Nè è il caso di parlare di tutela della giustizia penale e di reati elettorali, perchè i risultati della giustizia penale elettorale nel decorso triennio sono veramente ridicoli (Tab. F), talchè sarebbe meglio proclamare l'impunità che avere minacce inutili: *telum imbellè sine ictu*. È generale la convinzione, che per simili fatti non si va in prigione, e che tutta la questione sta nel vincere. Quanto ai peccati più o meno veniali, se essi non saranno coperti dalla prescrizione di favore stabilita dalla legge, non manca mai il giubileo di qualche indulto od amnistia.

§ XIII. — È inoltre indispensabile per l'ammissibilità del ricorso il produrre la copia della deliberazione impugnata dalla Commissione provinciale rilasciata dalla segreteria della detta Commissione, non bastando il semplice sunto o avviso notificato ai terzi, ai termini degli articoli 51 e 46 della legge comunale e provinciale, come ha deciso la Corte di cassazione di Roma in data del 28 maggio 1899 (*Corte suprema*, vol. XXIV, P. 1, pag. 63). Si vuole una copia autentica, e non basta quindi nemmeno la copia, quantunque integrale, ma rilasciata dal segretario del Comune (Cassaz. di Roma, 10 marzo 1898, *Corte Sup.*, an. XXIII, p. 180). La copia per essere autentica, dev'essere rilasciata dal segretario della Commissione provinciale. La Corte di cassazione di Roma in data del 18 gennaio 1897, argomentando sugli articoli 1333 del Cod. civ. e 913 del Codice di pr. civ. ben disse che « due condizioni si richiedono perchè la copia dell'atto pubblico acquisti l'autenticità e la forza probante: 1° che l'atto pubblico da cui è desunta sia per legge depositato in un archivio pubblico; 2° che l'archivista o depositario pubblico sia dalla legge autorizzato a rilasciare copia dell'atto autentico. Ora queste due condizioni nel caso in esame non si rinvencono, se non quando la copia della decisione sia rilasciata dal segretario della

Commissione elettorale che di tali decisioni è depositario o custode » (*Corte Supr.*, vol. XXII, P. I, pag. 455).

Il Sindaco pertanto non può per la notificazione stabilita dallo art. 51 sostituire una copia qualunque a quella autentica, come il segretario della Commissione non può mandargli una copia qualunque. Ora accade che spesso una decisione della Commissione abbraccia un gran numero di persone, ed allora il segretario manda una sola copia, ed il Sindaco se la sbriga facendo notificare ad ogni interessato avvisi ed estratti, che poi non servono a nulla per impiantarvi un ricorso alla Corte d'appello. L'art. 51 della leg. com. e prov. ha detto chiaramente che *le decisioni della Commissione provinciale amministrativa sono notificate agli interessati a cura del Sindaco*, ed una *decisione* non è un semplice avviso od estratto. Le disposizioni stabilite dall'articolo 46, e richiamate dall'articolo 51, non possono riguardare che la forma della notificazione, cioè, che la medesima venga fatta *eseguire dal sindaco senza spesa e per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.* A queste norme corrispondono quelle degli articoli 35 e 30 della legge elettorale politica, delle quali tutte una circolare del Ministro dell'interno in data del 12 giugno 1897 richiamò l'osservanza, prescrivendo ai sindaci l'integrale notificazione della decisione della Commissione provinciale ad ogni interessato. La circolare e la legge sono però rimaste lettera morta, e così gl'interessati sono rimasti privi del documento necessario a ricorrere alla Corte d'appello. Infatti il Procuratore generale di Casale dichiara che si devono alla mancata presentazione della copia integrale autentica della decisione impugnata i molti rigetti di reclami elettorali pronunziati dalla Corte d'appello del suo distretto.

Anche il Procuratore generale di Torino dice che molti ricorsi vennero respinti perchè le decisioni della Commissione provinciale non erano state notificate integralmente, ed i sindaci le avevano notificate senza motivi, o li avevano indicati in un modo oscuro e confuso, in modo che sarebbe stato impossibile alla Corte esaminare il fondamento dei reclami. Questo stesso lamento è fatto pure dal Procuratore generale di Milano, il quale deplora che le notificazioni predette si facciano per estratto. Se si dovesse riformare la

legge, non al sindaco, ma al Procuratore del Re che assiste alle sedute della Commissione provinciale dovrebbe essere dato il compito di fare notificare agl'interessati le decisioni della Commissione stessa, e nella forma stabilita per la notificazione degli atti giudiziari. È doloroso che i cittadini debbano per il fatto del sindaco essere privati del diritto di ricorrere alla Corte, e che ad agenti comunali, cioè a salariati del partito dominante sia commesso il delicato ufficio della notificazione delle dette decisioni, e senza che si abbia cura di dire il modo come la notificazione è stata eseguita, e come dev'essere attestata, quando l'interessato non ha potuto perchè non trovato nel suo domicilio fare la ricevuta della consegna dell'atto in un registro che dovrebbe portare con sé l'agente comunale, e che nessuno ha mai visto. In mancanza d'una prossima riforma legislativa dovrebbe essere cura del P. M. provocare dai Prefetti provvedimenti disciplinari od iniziare procedimento penale contro quei Sindaci che si permettono violare o fare violare la legge chiudendo ai cittadini l'adito all'autorità giudiziaria per reclamare giustizia contro gli abusi delle Commissioni provinciali.

Ma quando pure il reclamante potesse procurarsi il testo autentico della decisione impugnata per farne la produzione nella Cancelleria della Corte d'appello, egli non ha ancora bene impiantato il suo reclamo per essere preso ad esame, giacchè deve pure presentare un certificato attestante il giorno della pubblicazione delle liste. Infatti il termine di dieci o di quindici giorni dentro il quale deve il reclamante notificare il ricorso col decreto presidenziale di fissazione d'udienza all'interessato o al presidente della Commissione elettorale provinciale secondo i casi, comincia a decorrere dall'affissione od esposizione della lista. Anche per ottenere questo certificato le difficoltà non sono poche, talchè il Procuratore generale di Casale propone che fosse impostol'obbligo ai Comuni di trasmettere direttamente alle Corti una copia del certificato della pubblicazione della lista. La nostra Corte di Cassazione di Roma ha meglio stabilito, in data del 3 maggio 1899, che quando il Sindaco è riluttante a rilasciare il certificato dell'esposizione delle liste si possa ricorrere al Procuratore generale per ottenerlo, e non è caso di decadenza del reclamo davanti alla Corte d'appello il ritardo nella produzione del certificato per colpa del Sindaco (*Corte Suprema*, anno XXIV, P, I, p. 144).

§ XIV. — Non è poi a dire quello che avviene per le notificazioni dei ricorsi agl'interessati: benchè la legge parta dal concetto della gratuità, l'usciera reclama i suoi diritti, e quando si tratta di ricorrere contro centinaia di elettori analfabeti o nulla tenenti o per altro motivo, ognun vede quante centinaia di lire occorran per avere il ministero d'un usciere. Tutto ciò suppone che l'usciera sia pronto, ma spesso accade, che quando capita l'estraneo in un comune per fare le notificazioni l'usciera non si trova, ed è peggio ancora se si cerca il messo del conciliatore, che è un povero inserviente del Comune e che dipende dall'Amministrazione interessata a che il reclamo non abbia luogo, o passino coi sotterfugi i termini fatali per la notificazione del ricorso.

Si è fatta da taluno la proposta, che venga applicato anche alle notificazioni in materia elettorale la citazione e notificazione per pubblici proclami, ma il Procuratore generale di Venezia, pur lamentando che dopo la sentenza della Corte di cassazione di Roma in data del 17 gennaio 1899, la ristrettezza del termine più non permette di fare notificare i ricorsi, quando sopra tutto sieno molti gli individui da notificare residenti in comuni diversi e lontani, e poco accessibili, non crede però sia il caso d'adottare il sistema della notificazione per proclami.

Trattasi di cosa di grave importanza, per la quale si rende necessaria la notificazione personale; nè si potrebbe cercare in questo istituto un rimedio ai mali della mancanza di notificazione, per la spesa che essa costa quando gl'individui sono molti, perchè a questo male si potrebbe rimediare con la gratuità delle notificazioni stabilendo l'esenzione dai diritti d'usciera, come propone lo stesso Procuratore generale.

Ciò del resto è nel concetto informatore della legge elettorale così politica come amministrativa, e solo non si ebbe cura d'esprimerlo in modo generale, ma se ne fece soltanto particolare menzione trattandosi delle notificazioni che avvengono a cura del Sindaco, come risulta dall'art. 46 della legge comunale e provinciale che dice pure esenti da spese le notificazioni che si devono fare a cura dello stesso Sindaco in base agli art. 51 e 55 della detta legge, e come risulta dal capoverso dell'art. 30 della legge elettorale politica che richiama gli articoli 31, 35 e 39 della stessa legge, ma sempre per le notificazioni che si fanno a cura del Sindaco.

Quello che però principalmente importa è di assicurare le notificazioni, e che non manchi il ministero dell'uscieri quando le ore ed i giorni sono contati. La citazione per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, sarebbe utile non tanto per ciò che riguarda la spesa, ma per ovviare alla mancanza d'un messo comunale o d'un uscieri di Pretura in un terreno nemico. È però da osservare, che la citazione per pubblici proclami non è fatta per guadagnar tempo, dovendo, per l'art. 146 Cod. di proc. civ., essere autorizzata dal Tribunale o dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, e che l'inserzione stessa non serve punto a fare economia di tempo. La sicurezza che le notificazioni si facciano potrebbe raggiungersi in altro modo, consegnando cioè ai Pretori i ricorsi da notificare, perchè costoro diano agli uscieri di Pretura ed ai messi comunali che ne fanno le veci gli ordini opportuni per il sollecito adempimento dei loro doveri.

§ XV. — La materia dei ricorsi elettorali in via giudiziaria non si arresta alle Corti d'appello, ma si spinge oltre fino alla Corte Suprema di cassazione in Roma, alla quale sono stati deferiti in modo esclusivo i ricorsi contro le sentenze delle Corti d'appello in materia elettorale politica ed amministrativa. Le nostre statistiche non hanno tenuto conto dei ricorsi elettorali alla Corte Suprema, nè mi è stato possibile raccogliere alcuna notizia dai discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso la Corte di cassazione di Roma, giacchè le tavole o cifre statistiche che corredano questi discorsi parlano della competenza speciale della Corte Suprema, e delle decisioni emanate su questa materia, conglobando così la materia dei ricorsi elettorali con tante altre disparate materie di competenza speciale. Sarebbe però necessario, che si tenesse speciale conto della materia elettorale per sapere quale sia stata l'ultima parola pronunciata su questo argomento dall'autorità giudiziaria. Gli articoli 55 della legge comunale e provinciale e 39 della legge elettorale politica disciplinano il ricorso alla Corte Suprema in materia elettorale, riducendo della metà tutti i termini del procedimento ordinario, dichiarando non necessario il ministero d'avvocato, e stabilendo che sul semplice ricorso il presidente stabilisca in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa. Sarebbe

stato opportuno il sapere quanto tempo i detti ricorsi rimasero pendenti presso la Corte Suprema, e come fu provveduto alla trattazione dei detti ricorsi in via d'urgenza. Sarebbe stato utile anche il sapere quanti ricorsi vennero accolti, e quanti respinti, specialmente per motivi di rito. Si è infatti andata formando una giurisprudenza intorno a questi ricorsi, pei quali, meno le eccezioni indicate nei citati articoli, valgono le regole comuni ai ricorsi.

Tuttavia per ciò che riguarda il procedimento d'urgenza, la Corte Suprema, in data del 23 settembre 1898, ha stabilito, che la urgenza delle trattative dei ricorsi elettorali non è quella stabilita dall'articolo 537 del Codice di procedura civile per il quale le cause da trattarsi in via d'urgenza sono segnate in un ruolo d'urgenza, e ci vuole un intervallo di 10 giorni tra l'udienza e l'avviso alle parti, ma un'urgenza lasciata al potere discrezionale del Presidente della Corte Suprema, il quale fissa l'udienza e ne fa mandare l'avviso valutando il tempo che potrebbe esser necessario alla difesa dello interessato investito dal ricorso (*Corte Suprema*, anno XXIII, P. I, p. 911). Ciò potrebbe giovare alla sollecitudine nel trattare i ricorsi, che abbiano poca importanza.

§ XVI. — Giova ugualmente, che non ci sia nel ricorrente l'obbligo di notificare agli intimati il decreto di fissazione d'udienza, come avviene pei giudizi davanti alla Corte d'appello. La Corte di cassazione in data del 28 luglio 1897 ha detto, che pel ricorso in Cassazione in materia elettorale non è necessario notificare il decreto di fissazione d'udienza perchè il procedimento sommario affatto speciale tracciato negli art. 47, 48, 49, tes. un. leg. com. e prov. riguarda solo i ricorsi proposti davanti alla Corte d'appello (*Ann. di giur. it.*, vol. XXIII, P. II, p. 113). Ciò che importa notificare agli interessati è il ricorso, e qui per la maggiore sollecitudine non sarebbe stato inopportuno abbreviare ancora più della metà i termini del procedimento ordinario, e tanto più quando si considera, che mentre gli art. 54 leg. com. e pr. e 39 leg. elet. pol. vogliono che il P. M. comunichi *immediatamente* al Presidente della Commissione del comune *le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spese agli interessati*, nessun termine è prescritto per fare le dette notificazioni. Il ricorso per cassazione va notificato agli interessati, ma non è

detto che il reclamante debba godere dell'esenzione dalle spese pei diritti d'uscieri, ed ognuno vede come ciò non conferisca ad agevolare il ricorso, quando gli interessati sono molti. Ciò è più grave ancora quando si tratta di colui che ricorre in base all'azione popolare da lui esercitata davanti alla Corte d'appello, e che rinunciando al ricorso può compromettere il diritto elettorale di molti cittadini dei quali ad esempio la Corte d'appello abbia respinto l'iscrizione. La Corte di cassazione di Roma, in data del di 11 maggio 1898, ha stabilito, che in base all'azione popolare « il reclamante non tutela un interesse suo proprio, ma quello del popolo quasi come suo rappresentante, ond'è che la sentenza che sopra tale reclamo interviene giova e nuoce a tutti coloro sul cui diritto venne chiamato il magistrato a pronunciarsi, ed impedisce, che possa venire una seconda volta sollevata la stessa quistione fondandola sull'identico fatto. La legge non ha riguardo alle ragioni per le quali si pone termine ad un giudizio; e quando per qualsiasi motivo esso riceve la sua definizione dalla competente autorità non può più essere instaurato senza correre il pericolo di perpetuare i giudizi. » (*Corte Supr.* anno XXIII, P. I, p. 95). Così la mancanza d'una regolare notificazione per parte di chi esercita l'azione popolare può danneggiare irrimediabilmente i diritti di molti cittadini. Dicasi lo stesso per il caso in cui non sia stata prodotta per il ricorso la copia autentica della sentenza impugnata, giacchè è stato detto, in data del 29 gennaio 1899, ed è ritenuto come giurisprudenza costante, che il ricorso in Cassazione è inammissibile se non viene prodotta la copia della sentenza impugnata autenticata dal cancelliere della Corte d'appello, e non già quella che sarebbe stata notificata all'interessato a cura del sindaco (*Ann. di giur. it.*, vol. XXXIII, P. II, p. 115).

Sotto nome d'*interessati* la legge intende anche il *civis de populo*, anzi vanno intesi con questo nome tutti coloro che sieno stati parte del giudizio d'appello, come ben disse la Corte Suprema, in data del 10 maggio 1899, argomentando dagli art. 51 e 53 della leg. com. e pr. e 35 e 37 della leg. elet. pol. e quindi comprese anche tra gl'interessati il *civis de populo* quando abbia esercitato e continuato la sua azione davanti alla Corte d'appello (*Corte Supr.*, anno XXIV, P. I, p. 132). Non sono per ciò interessati coloro che

non hanno preso parte o interesse al giudizio, e non sono intervenuti nel giudizio, quantunque si tratti della loro capacità elettorale.

Così senza le dovute garanzie legislative l'*actio de populo*, in Cassazione, come in appello, per colpa o per dolo, potrebbe, tergiversando o colludendo, essere la tomba anziché la via di salute del diritto elettorale.

CONCLUSIONE.

Da tutte le cose sopradette si conchiude: 1° che nelle statistiche dei ricorsi elettorali in via giudiziaria non si ometta la statistica dei ricorsi alla Corte Suprema di Cassazione; 2° che si tenga speciale conto dell'esercizio dell'azione popolare nei ricorsi alle Corti di appello od alla Corte di Cassazione, e dell'azione del Pubblico Ministero, spiegata in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giud.; 3° che nelle Commissioni provinciali non manchi mai la presenza ed il controllo del Procuratore del Re, e che questi sia in grado di potere esercitare utilmente la sua azione con la preventiva comunicazione delle liste e dei documenti non che dei reclami; 4° che i Procuratori del Re reclamino dai Prefetti l'invio dei rapporti sulle cause che hanno dato luogo all'invio di Commissari prefettizi per rivedere le liste, e dai sindaci l'invio dei verbali delle rettificazioni eseguite in conformità dei deliberati delle Commissioni provinciali; 5° che si faccia voto perchè sieno allargati i termini dei ricorsi all'autorità giudiziaria; 6° che si provveda frattanto ad eliminare i dubbi della giurisprudenza interpretativa delle norme dei ricorsi in senso restrittivo; 7° che sia agevolata con la gratuità l'opera dei privati ricorrenti nell'ammannire i documenti e nel fare le notificazioni.

RICORSI IN MATERIA ELETTORALE.

Tab. A.

PRESENTATI	per iscrizione					per cancellazione				
	Totale	accolti		respinti		Totale	accolti		respinti	
		cifre effettive	ogni 100 ricorsi	cifre effettive	ogni 100 ricorsi		cifre effettive	ogni 100 ricorsi	cifre effettive	ogni 100 ricorsi

In materia elettorale politica.

nel 1896	dal P. M.	5	1	20.00	4	80.00	8	2	25.00	6	75.00
	dai privati	1,022	343	33.56	679	66.44	167	51	30.54	116	69.46
nel 1897	dal P. M.	5	5	100.00	3	2	66.67	1	33.33
	dai privati	1,062	405	38.70	657	61.30	148	66	44.59	82	55.41
nel 1898	dal P. M.	3	3	100.00	3	1	33.33	2	66.67
	dai privati	1,224	393	32.52	826	67.48	225	104	46.22	121	53.78
nel triennio 1896-98	dal P. M.	13	9	69.23	4	30.77	14	5	35.79	9	64.21
	dai privati	3,308	1,146	34.64	2,162	65.36	540	221	40.93	319	59.07

In materia elettorale amministrativa.

nel 1896	dal P. M.	21	11	52.38	10	47.62
	dai privati	1,409	530	37.62	879	62.38	228	89	39.04	139	60.96
nel 1897	dal P. M.	3	3	100.00
	dai privati	1,266	427	33.73	839	66.27	172	50	29.08	122	70.92
nel 1898	dal P. M.	3	2	66.67	1	33.33
	dai privati	1,680	592	35.24	1,088	64.76	184	63	34.24	121	65.76
nel triennio 1896-98	dal P. M.	9	3	100.00	24	13	54.17	11	45.83
	dai privati	4,355	1,549	35.57	2,806	64.43	584	202	34.59	382	65.41

CORTI D'APPELLO	Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per cancellazione dalle liste								
	accolti	respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui		accolti	respinti	Totale	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste				Numero delle persone di cui fu negata la cancellazione dalle liste	
				fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione				perchè defunti o supposti	perchè non sapevano leggere e scrivere	per altri motivi	Totale		
Genova	2	2	469
Casale
Torino
Milano	1	1
Brescia	2	2	36
Venezia
Parma	1	..	1	..	51	..	51	..	24
Lucca
Firenze
Bologna	1	1	2	12	12	..	2
Ancona	1	..	1	3	..	1	..	1	1	1
Roma
Aquila	4	4	8	276	106	..	3	3	263
Napoli	3	..	3	16	..	1	..	1	1	1
Trani	1	1	1
Catanzaro
Messina	1	..	1	1	..	1	..	1
Catania
Palermo
Cagliari
<i>Totale . . .</i>	9	4	13	296	106	5	9	14	..	51	15	66	..	795

RICORSI IN MATERIA ELETTORALE POLITICA PRE

CORTI D'APPELLO	Ricorsi per iscrizione nelle liste				
	accolti	respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui	
				fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione
Genova	56	92	148	218	337
Casale	20	80	100	86	536
Torino	114	236	350	950	1,611
Milano	6	23	29	18	1,309
Brescia	93	110	203	522	422
Venezia	49	83	132	234	394
Parma	61	104	165	287	847
Lucca	4	110	114	4	186
Firenze	3	56	59	43	168
Bologna	59	80	139	370	530
Ancona	65	114	179	240	215
Roma	15	200	215	21	348
Aquila	68	48	116	873	523
Napoli	147	147	294	3,071	2,345
Trani	50	153	203	267	2,151
Catanzaro	15	47	62	302	1,241
Messina	71	69	140	245	757
Catania	59	123	182	194	2,016
Palermo	134	134	268	304	345
Cagliari	57	153	210	160	341
<i>Totale</i>	1,146	2,162	3,308	8,409	16,622

SENTATI DA *Privati* NEL TRIENNIO 1896-98.

Tab. C.

CORTI D'APPELLO	Ricorsi per cancellazione dalle liste							Numero delle persone di cui fu negata la cancellazione dalle liste
	accolti	respinti	Totale	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste				
				perchè defunti o supposti	perchè non sapevano leggere e scrivere	per altri motivi	Totale	
Genova	5	7	12	..	5	31	36	98
Casale	5	10	15	..	9	11	20	1,119
Torino	3	3	6
Milano
Brescia	1	1	1
Venezia	2	3	5	31	31	113
Parma	3	5	8	..	2	14	16	64
Lucca
Firenze	4	4	40
Bologna	2	6	8	..	2	14	16	25
Ancona	4	9	13	..	35	15	50	35
Roma	3	16	19	..	2	10	12	97
Aquila	6	14	20	2	42	79	123	748
Napoli	112	114	226	283	597	1,712	2,592	2,181
Trani	14	27	41	2	14	65	81	1,777
Catanzaro	1	1	1	64	5	70	140
Messina	3	1	4	..	2	3	5	3
Catania	9	44	53	163	163	740
Palermo	51	43	94	..	187	200	387	775
Cagliari	2	11	13	42	42	20
<i>Totale</i>	221	319	540	288	961	2,395	3,644	7,982

RICORSI IN MATERIA ELETTORALE AMMINISTRATIVA PRESENTATI DAL *Pubblico Ministero* NEL TRIENNIO 1896-98.

Tab. D.

CORTI D'APPELLO	Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per cancellazione dalle liste								Ricorsi per controversie riguardanti questioni di eleggibilità (Art. 90 della legge comunale e provinciale)				
	accolti	respinti	Totale	Numero delle persone delle quali		accolti	respinti	Totale	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste				Numero delle persone di cui si negò la cancellazione dalle liste	Numero dei ricorsi			Numero delle persone delle quali	
				fu ordinata l'iscrizione	fu negata l'iscrizione				perchè defunti o supposti	perchè non sapevano leggere e scrivere	per altri motivi	Totale		accolti	respinti	Totale	si dichiarò l'eleggibilità	si dichiarò l'ineleggibilità
Genova	1	..	1	..	1	..	1	..	3	..	3	..	3
Casale.	3
Torino	3	..	3	..	2
Milano	3	..	3	..	6
Brescia	2	2	..	1	1	36	..	4	..	4	..	5
Venezia	9	..	9	..	10	10	2	..	2	..	2
Parma	1	..	1	..	33	..	27	..	3	..	3	..	4
Lucca	2	1	3	2	1
Firenze
Bologna	1	1	2	17	1	..	2	..	2	..	2
Ancona	1	1	2	1	1	1	4	1	5	3	6
Roma	6	1	7	4	7
Aquila	3	..	3	251	7	7	369	..	1	1	3
Napoli	8	..	8	..	11
Trani
Catanzaro	1	..	1	..	1
Messina	2	..	2	..	2
Catania	1	..	1	..	1
Palermo
Cagliari	4	..	4	..	9
<i>Totale . . .</i>	3	..	3	251	..	13	11	24	..	34	29	63	434	48	4	52	12	65

RICORSI IN MATERIA ELETTORALE AMMINISTRATIVA PRESENTATI DA *Privati* NEL TRIENNIO 1896-98.

Tab. E.

CORTI D'APPELLO	Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per			cancellazione dalle liste				Ricorsi per controversie riguardanti questioni di eleggibilità (Art. 90 della legge comunale e provinciale)						
	accolti	respinti	Totale	Numero delle persone delle quali		accolti	respinti	Totale	Numero degli elettori di cui si ordina la cancellazione dalle liste				Numero delle persone di cui si negò la cancellazione dalle liste	Numero dei ricorsi			Numero delle persone delle quali		
				fu ordinata l'iscrizione	fu negata l'iscrizione				perchè defunti o supposti	perchè non sapevano leggere e scrivere	per altri motivi	Totale		accolti	respinti	Totale	si dichiarò l'eleggibilità	si dichiarò l'ineleggibilità	
Genova	84	143	227	331	550	7	10	17	..	7	38	45	154	..	7	7	7	7	1
Casale.	14	62	76	181	231	6	3	9	..	1	35	36	134	10	25	35	28	16	
Torino	173	302	475	1,126	1,266	1	4	5	1	1	29	8	9	17	12	14	
Milano	17	26	43	47	1,310	4	3	7	..	2	26	28	13	3	4	7	6	3	
Brescia	106	128	234	611	446	2	3	5	12	12	25	1	6	7	4	3	
Venezia	67	107	174	320	422	3	..	3	29	29	61	1	5	6	..	8	
Parma	87	123	210	368	834	4	7	11	..	2	15	17	74	2	7	9	6	7	
Lucca.	4	117	121	4	171	..	1	1	2	2	2	
Firenze	16	90	106	56	259	..	4	4	100	3	2	5	6	1	
Bologna.	75	98	173	396	544	2	8	10	..	2	13	15	69	4	3	7	3	4	
Ancona	90	154	244	491	405	4	8	12	..	30	10	40	124	6	8	14	12	13	
Roma	48	326	374	102	579	8	28	36	..	7	16	23	141	19	33	52	27	37	
Aquila	80	67	147	792	583	5	13	18	3	27	31	61	465	6	16	22	20	16	
Napoli.	134	125	259	1,259	960	70	72	142	170	241	674	1,085	1,073	65	91	156	760	936	
Trani	70	174	244	1,154	3,705	12	33	45	..	8	49	57	1,977	7	19	26	20	22	
Catanzaro	133	311	444	575	2,345	8	32	40	..	64	51	115	313	8	24	32	69	11	
Messina	47	11	58	205	41	2	1	3	2	2	4	4	9	13	16	8	
Catania	67	128	195	304	2,005	9	57	66	..	2	17	19	1,754	1	7	8	1	8	
Palermo.	204	253	457	2,346	3,381	54	90	144	..	211	183	394	2,454	17	9	26	16	16	
Cagliari	33	61	94	116	150	1	5	6	2	2	29	..	11	11	14	11	
<i>Totale . . .</i>	1,549	2,806	4,355	10,784	20,188	202	382	584	173	604	1,206	1,983	8,995	165	295	460	1,027	1,135	

REATI PREVEDUTI DALLA LEGGE ELETTORALE POLITICA, DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE E DALLA LEGGE SULLE CAMERE DI COMMERCIO GIUDICATI DALLE CORTI DI ASSISE NEGLI ANNI 1896, 1897 E 1898.

Tab. F.

COMPARTIMENTI	Distretti di Corte d'appello	1896	1897	1898
Piemonte	Casale	1
	Torino
	<i>Totale</i>	I
Liguria	Genova
Lombardia	Milano
	Brescia
	<i>Totale</i>
Veneto	Venezia	I	..
Toscana	Lucca	1	..
	Firenze
	<i>Totale</i>	I	..
Emilia	Parma
	Modena (sezione)
	Bologna
	<i>Totale</i>
Marche ed Umbria	Ancona
	Macerata (sezione)
	Perugia (sezione)
	<i>Totale</i>
Lazio	Roma
Campania, Molise e Basilicata	Napoli	2
	Potenza (sezione)
	<i>Totale</i>	2
Abruzzi	Aquila
Puglie	Trani
Calabrie	Catanzaro	I	3
Sicilia	Messina
	Catania
	Palermo	1
	<i>Totale</i>	I
Sardegna	Cagliari
	REGNO	1	3	6

(Finito di stampare addì 27 luglio 1900).
